

Chiesa e potere
nella Toscana del Quattrocento

di
Roberto Bizzocchi

Società editrice il Mulino Bologna

Istituto trentino di cultura
Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico

*Il volume è pubblicato con un contributo del Dipartimento
di storia della civiltà europea dell'Università degli studi di
Trento*

Annali dell'Istituto storico italo-germanico
Monografia 6

Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento

di Roberto Bizzocchi

Società editrice il Mulino Bologna

ISBN 88-15-01488-8

Copyright © 1987 by Società editrice il Mulino, Bologna. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico non autorizzata.

Sommario

Premessa p. 7

PARTE I: IL QUADRO ISTITUZIONALE

CAPITOLO PRIMO: Le strutture della chiesa locale 13

1. Istituti e persone 13

2. I rapporti giuridici 33

CAPITOLO SECONDO: Chiesa locale, potere politico e papato 55

1. L'accentramento pontificio all'epoca dei comuni cittadini 55

2. Problemi di strutture ecclesiastiche nello stato regionale 69

3. La linea di accordo con Roma e la posizione dei Medici 82

PARTE II: LA PROVVISITA DEI BENEFICI

CAPITOLO TERZO: La prassi della provvista 101

1. Le tecniche 101

2. L'arte del compromesso 124

CAPITOLO QUARTO: Gli effetti nel dominio della repubblica 145

1. I monasteri. Commenda e congregazioni 145

2. I benefici secolari minori	p. 163
CAPITOLO QUINTO: La provvista dei vescovi	195
1. Sistema di nomina dei vescovi e loro importanza politica	195
2. La sede fiorentina	202
3. Le altre sedi del dominio	217
PARTE III: L'ESERCIZIO DEL POTERE E LE IMMUNITÀ DELLA CHIESA	
CAPITOLO SESTO: L'amministrazione della giustizia	245
1. I vicari episcopali	245
2. La prassi amministrativa: conflitti e soluzioni	257
3. L'intervento dei tribunali romani	290
CAPITOLO SETTIMO: L'esercizio della fiscalità	309
1. Imposte indirette e imposte dirette. Le trattative per l'imposizione	309
2. L'imposizione senza licenza papale	326
3. Aspetti dell'applicazione dell'imposta	332
CONCLUSIONI: L'eredità quattrocentesca	343
Bibliografia	359
Indice dei nomi e delle cose	399

Premessa

Attraverso l'esame di un caso particolare — quello toscano, più precisamente: quello del dominio della repubblica di Firenze —, il presente lavoro si propone di cogliere nella sua fase di maturazione il rapporto di condizionamento reciproco che esisteva durante i primi secoli dell'età moderna fra mondo ecclesiastico e potere politico negli stati regionali italiani. Tema di fondo del libro è quello del compromesso fra autorità civile e papato per la gestione politica della sfera di autonomia giuridica rappresentata dalla chiesa nella realtà locale. Studiando la compatibilità fra distinzioni istituzionali e compenetrazioni di potere, ho cercato di dare un contributo alla definizione della natura dello stato fuori da ogni modello anacronistico di sovranità assoluta e di separazione dalla chiesa.

La prima parte del libro (capitoli 1-2) descrive la dimensione comunale e diocesana del rapporto fra chiesa e potere politico, e il superamento di tale dimensione a causa sia dell'accentramento in curia romana del governo delle istituzioni ecclesiastiche periferiche, che del processo di formazione di uno stato sovracittadino. La seconda e la terza parte del libro (capitoli 3-4-5 e 6-7) affrontano, nella chiave del compromesso tra governo civile regionale e papato, la concreta gestione dei principali aspetti della giurisdizione della chiesa. La seconda parte è dedicata al conferimento dei benefici, e dunque alla spartizione delle ricche rendite e dell'autorità che vi si connettevano. Tale tema è introdotto in forma più tecnica e metodologica nel capitolo 3, ed esaminato, nei due successivi, anche sotto il profilo dei rapporti fra città do-

minante e città minori nell'ambito dello stato regionale. La terza parte del libro tratta i modi di composizione fra esplicazione dell'autorità dello stato, e immunità della chiesa. Nel capitolo 6 il problema della libertà giudiziaria della chiesa, e della sua conciliabilità con l'esercizio del potere politico, è visto tanto nell'aspetto negativo della difesa dall'intervento della giustizia laica, che in quello positivo dell'ingerenza ecclesiastica nell'amministrazione civile. Il capitolo 7 illustra la sostanziale collaborazione intervenuta fra governo e papato circa l'imposizione fiscale sulla chiesa locale.

Percorre l'intero libro l'indagine sullo specifico ruolo che i Medici, strettamente legati al papato da forti interessi economici e politici, e per gran parte del Quattrocento detentori nella repubblica di Firenze di un ascendente non istituzionalizzato, svolsero nelle vicende delle relazioni fra chiesa e potere: l'influenza di fatto esercitata dagli informali signori di Firenze negli affari ecclesiastici e nei rapporti con Roma accentuò l'atteggiamento compromissorio dell'autorità civile verso la chiesa, e insieme costituì, già prima dell'evoluzione dalla repubblica al principato all'epoca dei pontificati di Leone X e Clemente VII, una delle componenti essenziali dell'opera di consolidamento della dinastia familiare.

Nel corso della mia ricerca ho contratto debiti di riconoscenza nei confronti di numerose persone e istituzioni: Sergio Bertelli, Giorgio Chittolini, Elena Fasano Guarini, Riccardo Fubini, Jean-Claude Maire Vigueur, Mario Montorzi, Paolo Prodi, Adriano Prosperi, Mario Rosa, Nicolai Rubinstein; l'École Française di Roma, l'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, il Warburg Institute di Londra.

La signora Giuliana Nobili Schiera mi ha dato utili suggerimenti in fase di allestimento del dattiloscritto per la stampa.

Abbreviazioni

AAFI	Archivio arcivescovile, Firenze
AAPI	Archivio arcivescovile, Pisa
ACAR	Archivio capitolare, Arezzo
ACFI	Archivio capitolare, Firenze
ACPI	Archivio capitolare, Pisa
ACPT	Archivio capitolare, Pistoia
ASCS	Archivio storico del comune, Sarzana
ASCV	Archivio storico del comune, Volterra
ASFI	Archivio di stato, Firenze
ASPT	Archivio di stato, Pistoia
ASV	Archivio segreto vaticano, Roma
AVC	Archivio vescovile, Cortona
AVF	Archivio vescovile, Fiesole
AVPT	Archivio vescovile, Pistoia
BGV	Biblioteca Guarnacci, Volterra
BLFI	Biblioteca medicea laurenziana, Firenze
BNFI	Biblioteca nazionale, Firenze

Nota bene: tutte le date sono in stile comune.

Parte prima

Il quadro istituzionale

Capitolo primo

Le strutture della chiesa locale

1. *Istituti e persone*

La chiesa manteneva agli albori dell'età moderna un'influenza decisiva nella società civile. Era un'influenza spirituale, che anche nella borghese Toscana scandiva con le pratiche private e le pubbliche cerimonie i ritmi stessi della vita degli individui e delle comunità¹. Ed era pure, in Toscana quanto e più che in altre parti della cristianità, il frutto d'una massiccia presenza demografica, economica e istituzionale. C'erano, in quelle città che coi loro contadi si governavano ancora all'inizio del Trecento autonomamente come piccoli stati municipali, e che nel corso dei successivi cento anni si sarebbero aggregate a comporre il più vasto organismo politico dello stato regionale, molti enti, beni e persone che appartenevano alla sfera giuridica della chiesa. Il peso di questa presenza non s'alleggerì neppure di fronte ai grandi eventi che segnarono la fine del mondo medievale.

Il tracollo provocato a metà Trecento dalla peste nera, e i movimenti migratori, gli spopolamenti, gli abbandoni di varie località che ne conseguirono, non furono certo senza effetto sulla risistemazione di quel complesso di strutture ecclesiastiche che s'erano impetuosamente moltiplicate e articolate durante i secoli precedenti; sulla decadenza d'alcune chiese con cura d'anime, sulla loro soppressione,

¹ R. C. TREXLER, *Public Life*, pp. 1-7, 33-39, 98-99, 114, 215-278, 354-361.

sulla loro annessione ad altre più vitali². E tuttavia, nella prima metà del Quattrocento, al punto finale della parabola discendente e ancora alla vigilia della ripresa demografica, v'erano nelle diverse città e nei contadi soggetti al dominio temporale della repubblica di Firenze oltre 2.100 chiese parrocchiali e quasi 300 pievi, cioè chiese con diritto di battesimo. I benefici secolari semplici, cioè senza cura d'anime, come cappellanie, oratori, prebende canonicali, erano quasi 800. Le case degli ordini religioso-militari e gli ospedali assommavano a quasi 300. E altrettanti erano gli enti regolari, eremi conventi monasteri abbazie³. Fra questi ultimi, gli istituti femminili non si limitavano a una complessiva tenuta, ma erano addirittura in aumento; e a Firenze almeno, cominciavano già ai primi del Quattrocento quell'eccezionale balzo in avanti che avrebbero compiuto, in connessione ormai con una fase di crescita demografica, fra la fine del secolo e l'inizio del successivo: 16 nel 1368, 20 nel 1428, 30 nel 1470, avrebbero infatti sfiorato i 50 nel 1552⁴. Quanto al numero delle persone ecclesiastiche, esso reggeva in valori assoluti, e di conseguenza aumentava in percentuale sul totale della popolazione: dall'1,3 della Firenze di Giovanni Villani, avanti la grande peste, al 3,7 della prima metà del Quattrocento; un dato, questo, solo di poco superiore a quelli delle altre città facenti parte del dominio. Ma almeno per Firenze la percentuale era destinata, e non solo grazie all'aumento delle monache, a continuare a crescere, fino a toccare nel 1552 l'8,7 della popolazione cittadina⁵.

I beni sulle cui rendite fondavano il loro sostentamento tutti questi enti e tutte queste persone dovevano far

² C. VIOLANTE, *Pievi e parrocchie*; C. KLAPISCH-ZUBER e J. DAY, *Villages désertés en Italie*, pp. 437-438.

³ D. HERLIHY - C. KLAPISCH-ZUBER, *Les Toscans et leurs familles*, p. 159.

⁴ R. C. TREXLER, *Le célibat à la fin du Moyen Age*, p. 1333.

⁵ D. HERLIHY - C. KLAPISCH-ZUBER, *Les Toscans*, pp. 156-159; P. BATTARA, *La popolazione di Firenze*, p. 20.

fronte a un'altra, diversa ma non meno importante crisi, protrattasi lungo gli ultimi secoli del Medioevo: la tendenza cioè all'accaparramento delle antiche proprietà fondiarie ecclesiastiche da parte di laici economicamente più attivi e intraprendenti⁶. Anche questa crisi fu superata con successo, benché in Toscana l'attivismo e l'intraprendenza dei laici siano stati senza dubbio particolarmente forti. Il fenomeno economico si connetteva a quello politico più generale, di lotta delle città contro le signorie temporali della chiesa; una lotta che per i comuni toscani si concluse con una vittoria pressoché completa. Ma la perdita delle giurisdizioni non portava necessariamente con sé quella delle proprietà. Adottando forme più redditizie e sicure di conduzione della terra; mutando in affitti a breve termine e spesso in natura i vecchi canoni perpetui in moneta, soggetti a svalutazione e causa perciò di usurpazione dell'effettivo controllo sui beni; prendendo parte al processo di trasformazione della struttura agraria verso il sistema podereale e mezzadrile, gli enti ecclesiastici riuscirono nel complesso a mantenere le loro consistenti posizioni⁷.

È difficile arretrare di molto nel tempo con la scorta relativamente sicura dei raffronti statistici; certo è che nel Quattrocento la proprietà ecclesiastica era avvertita in Toscana come imponente. Nel gennaio 1452, un ambasciatore fiorentino in curia romana, nel riferirsi all'insieme di quello che era ormai un dominio d'ampiezza regionale, poteva ricordare ai suoi superiori in patria che «el terzo de' beni immobili del vostro territorio è oggidì de' chericci»; mentre vent'anni più tardi era il governo della repubblica, che nello scrivere a un altro suo ambasciatore esprimeva una valutazione ancora più alta delle ricchezze degli ecclesiastici, perché «veramente si può affermare che posseggono la metà de' nostri beni»⁸. Esagerazioni,

⁶ C. M. CIPOLLA, *Une crise ignorée*.

⁷ P. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, pp. 295-315, 405-433.

⁸ L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, p. 256; ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 17, c. 86r (6/3/1471).

certo; e neppure innocenti, perché nell'uno e nell'altro caso si parlava di tasse. Ma non iperbolici, se confrontate con dati più precisi. Anche senza contare i beni patrimoniali dei chierici come persone private, la proprietà degli enti, cui evidentemente si riferivano le due testimonianze citate, era grande, anche se non quanto quella laica; e ciò che pure importa, nonché difendersi a stento, stava anch'essa, almeno dal Trecento in poi, su di una parabola ascendente. A Volterra e nel suo distretto, era fin dal tempo della peste nera in costante aumento, fino a toccare nel 1427 il 17% del totale. A Pistoia arrivava allora a un valore fra il 15 e il 20%. A Prato, dove l'ospedale del Ceppo esercitava una speciale attrazione sui lasciti pii, era nel 1427 a un terzo del totale, e nel 1525 avrebbe superato la soglia della metà. A San Gimignano costituiva il 12% nel 1315, il 21% nel 1375, il 25,7% nel 1419; e si sarebbe ancora accresciuta fino al 28,8% nel 1475, e al 30,8% nel 1549. Diverse zone del contado a nord e a sud di Firenze presentavano in un arco di tempo fra 1427 e 1552 situazioni e tendenze non dissimili⁹.

Grandi numeri, per le persone e per le cose, i quali certo non possono offrire altro che un generico orientamento; tanto più che i confini stessi fra sfera laica e sfera ecclesiastica non erano sempre — come vedremo — facilmente definibili e pacificamente assodati. Sufficienti tuttavia, tali numeri, a mostrare come per l'autorità civile il problema dei rapporti con questo settore della società, che era in linea di principio esente dalla sua competenza giuridica, non fosse di scarso peso. Ma fu, in Toscana, proprio l'atteggiamento dei laici a favorire la tenuta della chiesa, a contribuire a consolidarne l'importanza nella vi-

⁹ E. FIUMI, *Popolazione, società ed economia volterrana*, pp. 149-154, 160-161; D. HERLIHY, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento*, p. 268; E. FIUMI, *Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato*, pp. 128-134, 170-175; E. FIUMI, *Storia economica e sociale di San Gimignano*, pp. 134-135, 216-223; E. CONTI, *La formazione della struttura agraria*, III-2, pp. 23-233, 396-411.

ta sociale, nel periodo del passaggio dal sistema repubblicano e comunale della fine del Medioevo a quello regionale, signorile e poi principesco, dell'inizio dell'Età moderna.

Il corrispettivo della grande influenza della chiesa nella società civile era costituito dalla penetrazione capillare e dal robusto controllo che i ceti eminenti in tale società avevano anche sulla vita delle istituzioni ecclesiastiche, a cominciare dai vertici dell'apparato diocesano. La Toscana non faceva eccezione alla regola generale: se i vescovi spesso già dalla fine del Duecento vi rappresentavano il frutto di equilibri politici che trascendevano le realtà municipali, i collegi di chierici secolari che li affiancavano, cioè i capitoli delle cattedrali, continuavano però a mantenersi spiccatamente la loro fisionomia aristocratica e cittadina. Non solo perché dall'esterno i comuni controllassero tramite le opere o fabbriche laiche la gestione degli edifici¹⁰; anche all'interno, infatti, alla potenza e alla centralità dei capitoli nel quadro dell'organizzazione delle chiese locali, alla scarsità degli impegni d'ufficio gravanti su chi v'apparteneva, faceva riscontro la presenza, dominante nei loro ranghi, dei rampolli delle grandi casate. Potenza e centralità, s'intende, secondo le opportunità delle situazioni e dei tempi. Niente più di simile, in Toscana dopo il Duecento, a ciò che ancora nel pieno Quattrocento riuscivano a produrre i capitoli in altre parti della cristianità, e segnatamente in Germania: aspre lotte coi papi sulle nomine episcopali, tenaci resistenze per sottrarsi alla sottomissione ai vescovi¹¹. Come in altre regioni d'Italia e d'Europa dove esistevano compagini statali relativamente omogenee, i capitoli toscani erano allora da un pezzo privati della possibilità di condurre

¹⁰ C. GUASTI, *Santa Maria del Fiore*, p. XLI; P. PECCHIAI, *L'Opera della Primaziale Pisana*, pp. 3-52; N. OTTOKAR, *Studi comunali*, pp. 163-177.

¹¹ D. BROSIUS, *Päpstlicher Einfluss*, pp. 206-228; F. RAPP, *Réformes et Réformation à Strasbourg*, pp. 89-92.

una loro autonoma politica ecclesiastica; con l'aggravante, rispetto a quelli di Francia e d'Inghilterra, ch'essi erano meno ampi, meno ricchi, meno nobili. Ma se nella loro attività finivano così col risaltare in gran numero, e traboccare nei verbali delle riunioni, competizioni meschine e contestazioni infinite su qualche piccola frazione di rendite da dividere¹², pure, la loro forza non s'esauriva certo in questa diffusa litigiosità interna, che del resto sempre e dovunque aveva caratterizzato la vita di tali comunità privilegiate e poco laboriose.

Rispetto al vescovo, che anche quando aveva nutrito il non frequente scrupolo di stabilirsi nella sua sede, finiva poi col trasferirsi o morire, ponendo così termine anche all'incarico dei suoi collaboratori, il capitolo rappresentava, come corpo imperituro, la continuità del governo della diocesi. Nei periodi di vacanza della sede episcopale esso costituiva, nel suo complesso o più normalmente tramite uno o due membri scelti dal collegio, la massima autorità della chiesa locale, con larghe competenze in materia giudiziaria e beneficiale. Ma anche il vescovo in carica era tenuto a richiederne il parere nell'esercizio della giustizia sui chierici, e ottenerne il consenso per atti che investivano l'amministrazione temporale della diocesi¹³. Già dal Duecento i capitoli s'erano visti insidiare dai vescovi la facoltà d'affiancarli nell'assegnazione dei benefici ecclesiastici, tramite libere nomine o conferme delle elezioni fatte dai patroni¹⁴. Ma anche dopo la perdita di questa prerogativa, essi conservavano il controllo diretto su alcune chiese sia nelle città che nei contadi: così per

¹² G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, III, pp. 1071-1076 (Firenze, 1453); ACFI, *Partiti*, A, c. 73v (1485); AVPT, III R 76, ins. 8 (Pistoia, 1438); ASFI, *Notarile Antecosimiano*, L 183, 17 ottobre 1463 (Volterra).

¹³ L. THOMASSINUS, *Vetus et nova Ecclesiae disciplina*, I, pp. 652-654; L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, II, pp. 213-214, 219-223; P. TORQUEBIAU, *Chapitres de chanoines*, p. 542; ACFI, *Partiti*, A, c. 21r (10/1/1476).

¹⁴ G. LAMI, *Sanctae Eccl. Flor. Mon.*, III, pp. 1656, 1659-1660; M. RONZANI, *La Chiesa cittadina pisana*, pp. 300-301.

varie parrocchie entro le mura e nella fascia suburbana a Pisa; per un'illustre chiesa cittadina e per l'importante pieve rurale di Signa in diocesi di Firenze; per una decina fra pievi e collegiate nel contado di Volterra. Residui, questi, di più antiche situazioni, e del ruolo che i capitoli avevano svolto secoli avanti nell'opera di espansione e articolazione della cura d'anime tanto nelle realtà urbane che in quelle rurali¹⁵. Ma recente e in pieno slancio era nel Quattrocento, e del resto non solo in Toscana, il fenomeno di nuove acquisizioni; perché i papi, quasi a compensare i capitoli del loro relativo declino politico, unirono allora alle loro dotazioni proprietà e titoli di benefici sparsi nelle diocesi, e per qualche ragione incapaci di difendere la propria autonomia, col risultato che i capitoli come collegi ne diventavano rettori e ne incameravano le rendite, senza per altro darsi poi gran pensiero di adempiere agli obblighi d'ufficio che ne derivavano¹⁶. Mentre ben vivo si manteneva nel tempo il controllo che i corpi dei canonici, in forza del loro specifico carattere di capi delle chiese primaziali rispetto ai vescovi, capi più genericamente delle diocesi, esercitavano sul clero inferiore delle cattedrali, quei semplici beneficiati su altari e cappellanie, che la pietà dei laici tanto aveva fatto e tanto continuava a far moltiplicare di numero; e sul cui reclutamento i canonici variamente intervenivano col diritto di libera nomina, di proposta, o di conferma¹⁷.

Ancora posizione di potere e di prestigio, quella di canonico in un capitolo cattedrale era pure una carica di tutto

¹⁵ M. RONZANI, *L'organizzazione della cura d'anime nella città di Pisa*, pp. 49-59; G. RICHA, *Notizie storiche delle chiese fiorentine*, VII, pp. 325-328; B. QUILICI, *La Chiesa di Firenze*, p. 281; G. LEONCINI, *Illustrazione sulla cattedrale di Volterra*, p. 311.

¹⁶ ASFI, *Repertorio di memorie ecclesiastiche del senatore Carlo Strozzi*, c. 489; G. RICHA, *Notizie storiche*, VI, pp. 89-92; E. REPETTI, *Dizionario*, I, p. 342; V. NATALINI, *Il Capitolo del Duomo di Orvieto*, pp. 191-203.

¹⁷ AAFI, *Visite pastorali*, 1422, *interrogatio* di Dino Pecori; ACFI, *Partiti*, A, cc. 86v, 98v, 109r, 142r (seconda metà XV sec.); AVPT, *Visite Pastorali*, III R 67, n. 3, cc. 4v-5r (1504); G. LEONCINI, *Illustrazione*, pp. 367-384.

riposo. Richiamati al dovere della vita comune durante la riforma ecclesiastica del secolo XI, i capitoli l'avevano poi generalmente abbandonata entro il XIII. Dalle proprietà collettive erano state allora separate delle porzioni più o meno consistenti, che a loro volta erano poi state suddivise in un numero di singole prebende pari a quello stabilito dei posti di canonico¹⁸. Ne conseguiva di fatto che ai canonici era comunque assicurata una rendita, quale che fosse il loro impegno nell'ufficiatura e nella vita religiosa della cattedrale, con effetti inevitabilmente disastrosi sulla loro presenza in coro: a Firenze all'inizio del Trecento partecipavano abitualmente al servizio divino in tre su tredici, e un secolo e mezzo più tardi, in dodici su trentuno; a Pisa nella prima metà del Quattrocento, in cinque su diciassette; ad Arezzo dopo la metà del secolo, fra due e quattro su diciotto¹⁹. Lo zelo dei canonici doveva essere fomentato dalle rendite di quella parte dei beni ch'era rimasta indivisa come massa capitolare comune, le quali in teoria andavano spartite, sotto il nome di distribuzioni, in proporzione all'assiduità agli uffici sacri. Ma la stessa legislazione ecclesiastica prevedeva alcuni addolcimenti di questo troppo rigido sistema: i collaboratori dei papi e dei vescovi, i professori e gli studenti universitari, potevano partecipare alle distribuzioni anche in caso di assenza. E i singoli capitoli, negli ordinamenti che promulgavano per la loro disciplina interna, provvedevano ad alleviare il carico ai loro membri, contemplando per tutti dei periodi di vacanza autorizzata²⁰. A tali licenze generali, del resto già di per sé facil-

¹⁸ G. LAMI, *Sanctae Eccl. Flor. Mon.*, III, pp. 1646-1648 (1220); G. LEONCINI, *Illustrazione sulla cattedrale di Volterra*, p. 307 (entro il 1249); U. PASQUI (ed), *Documenti per la storia della città di Arezzo*, II, p. 371 (entro il 1263); G. BEANI, *La chiesa pistoiese*, pp. 51-52 (entro il 1290).

¹⁹ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, VII, pp. 7-8; ACFI, *Partiti*, A, c. 12r (29/4/1474); ACPI, *Transunti di pergamene*, C 8, 18 marzo 1435; ACAR, *Synopsis*, nn. 965-966 (1462-1463).

²⁰ P. TORQUEBIAU, *Chapitres de chanoines*, pp. 561-562; ACFI, *Costituzioni diverse*, 1483, rubrica 26; G. BEANI, *La chiesa pistoiese*, pp. 61-62; U. PASQUI (ed), *Documenti . . . Arezzo*, II, p. 366.

mente foriere di abusi, s'aggiungevano poi quelle particolari, che l'interesse che i canonici meno negligenti avevano al rispetto delle regole non sempre riusciva ad arginare. C'erano delle buone ragioni perché i membri ultrasessantenni del capitolo di Firenze, e con loro quelli più giovani ma infermi, fossero esentati dalle cerimonie notturne; e perché i canonici pistoiesi, in un momento di recrudescenza delle lotte di fazione nella loro città, fossero scusati del timore di azzardarsi in strada al buio per andare a cantare il Mattutino in duomo²¹. Ma non erano altrettanto giustificati altri e diffusi favori personali, tipici d'un sistema in cui il privilegio era legge, e che non potevano non allentare l'impegno generale, in un clima di endemica contestazione e di lassismo, che finiva col contagiare gli stessi sottoposti cappellani, i quali non di rado diventavano a loro volta dei piccoli potentati assenteisti, che facevano mercato con chierici meno fortunati di loro dell'incarico di sostituirli nella celebrazione delle messe cui erano tenuti²².

Ricchi, importanti e comodi, gli stalli canonicali costituivano tradizionalmente un obiettivo di prim'ordine per i figli e i fratelli degli uomini che dalle aule consiliari o dalle logge delle loro case guidavano la politica cittadina: delle basi ideali per cominciare la scalata ai vertici della gerarchia ecclesiastica, o delle confortevoli sistemazioni dove condurre una vita agiata e oziosa. Gli stessi nomi che nelle movimentate vicende politiche delle città toscane in età comunale e repubblicana riempivano di sé le strade, le piazze e i pubblici palazzi, tornavano così a risuonare nelle non sempre più tranquille sale capitolari delle vicine cattedrali con una frequenza e una continuità, che testimoniano una corrispondenza profonda e ineliminabile: ad Arezzo, Tarlati, Albergotti, Gozzari, Guil-

²¹ ACFI, *Partiti*, A, cc. 51v (9/12/1480), 63v (28/1/1483); AVPT, *Visite Pastorali*, III R 67, n. 3 (1504-1505), c. 2r.

²² ACFI, *Partiti*, A, cc. 59r, 66v, 83r, 99v (1482-1488); ASFI, *Arte della Lana*, 54, c. 136r (22/12/1485); ASPT, *Raccolte*, n. 3, c. 132r (16/7/1441).

lichini; a Cortona, Casali, Vagnucci; a Volterra, Belforti, Contugi, Incontri, Inghirami, Maffei, Gherardi; a Pisa, Gualandi, Lanfranchi, Gambacorta, Rosselmini, da Morrona, Grassolini; a Pistoia, Cancellieri, Panciatichi, Lazzari, Fioravanti, Cellesi, Forteguerra; a Firenze infine, la serie tutta delle schiatte di politicanti e di mecenati, che gli scrittori e gli artisti di quella città hanno esaltato dalle pagine delle cronache municipali alle glorie d'una notorietà universale²³.

Proprio alla fine di quella libera e tumultuosa età comunale, mentre la Toscana s'avviava in politica a placarsi nella quiete del principato regionale, e nella vita sociale a bloccarsi in una sistemazione che avrebbe protratto i suoi effetti per centinaia d'anni, questa presenza nei capitoli cattedrali dei ceti eminenti nelle città cominciò ad assumere un carattere più istituzionale, con la fondazione di nuove prebende canonicali sotto il patronato di famiglie determinate, che ottenevano così una sorta di cristallizzazione del classico meccanismo del monopolio, la *resignatio in favorem*, tramite il quale i benefici venivano trasferiti da una persona ad un'altra come dei patrimoni privati²⁴. Fu a Firenze, anche sotto tale profilo città guida, che s'affermò dapprima questa tendenza, con l'erezione fra 1460 e 1525 di dodici prebende da parte di casati, la serie dei quali rappresentava quasi la trama stessa della storia cittadina: Adimari, Buondelmonti, Ricasoli, Cattani da Diacceto, Bardi, Girolami, Gianfigliuzzi, due rami dei Medici, Rucellai, Pucci e Martelli. L'esempio fu poi, anche se in minori proporzioni, via via seguito: a

²³ ACAR, *Serie dei canonici di massa*, nn. 1-16; *Serie delle dignità capitolari*; ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 200 (1472-1474), cc. 346v-348v (Cortona); G. LEONCINI, *Illustrazione sulla cattedrale di Volterra*, pp. 320-361; M. RONZANI, *La Chiesa cittadina pisana*, pp. 346-347; ASFI, *Catasto*, 196 (Pisa, 1428-1429), cc. 214r-227r; ACPI, *Entrata e uscita del capitolo*, B 26, c. 36r (1477); B 27, cc. 2r-30v (1485); ACPT, *Libri d'entrata e uscita*, F 41 - F 135 (1381-1509); S. SALVINI, *Catalogo cronologico de' canonici della chiesa metropolitana fiorentina*; S. BERTELLI, *Il potere oligarchico*, pp. 136-139.

²⁴ P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico*, pp. 241-242.

Pistoia a partire dalla fine del Quattrocento; e più tardi a Pisa, Volterra e Arezzo. E ciò mentre s'andavano intanto gonfiando in tutte le cattedrali i collegi dei cappellani promossi e finanziati con fondazioni private, tipica fascia di privilegiati di rango inferiore, subito al di sotto di quella principale dei canonici²⁵.

Ma prima di adeguarsi con questo irrigidimento al generale processo di chiusura oligarchica e di soggezione cortigiana dei patriziati cittadini italiani della piena Età moderna, i capitoli toscani avevano offerto un mobile e sensibile riflesso delle lotte politiche e dei conflitti sociali che avevano segnato la storia della loro irrequieta regione. Non era stato solo all'epoca degli scontri fra Guelfi e Ghibellini, che le passioni di parte avevano fatto clamorosa irruzione all'interno delle cattedrali delle grandi città, quali Pisa e Firenze, a mettere gli uni contro gli altri, come i capi delle consorterie familiari e dei comuni, i loro parenti ecclesiastici che sedevano in quei collegi²⁶. Almeno a Pistoia, nido di fazioni cui la montagna che le incombeva addosso forniva un serbatoio inesauribile di bande armate di partigiani e fedeli, ancora negli anni a cavallo fra Tre e Quattrocento, le guerre civili non s'erano arrestate davanti alla soglia del capitolo del duomo, e il sangue, se pur non v'era fisicamente scorso, s'era sparso però all'esterno anche fra i suoi membri. Fu allora che il capitolo entrò di peso nell'esplosione degli odi e degli assassinî che avrebbero poi portato, col prevalere dei Panciatichi, alla dedizione della città a Firenze; quando i Cancellieri, che nel capitolo avevano la maggioranza con due dei loro e tre di famiglie alleate, Astesi, Taviani e del Caglia, cercarono d'estrometterne con accuse e pro-

²⁵ S. SALVINI, *Catalogo*, pp. 180-183; AAFI, *Visite Pastorali*, 1514, cc. 2v-6r; J. M. FIORAVANTI, *Memorie storiche della città di Pistoia*, p. 49; M. SALVI, *Delle historie di Pistoia*, II, p. 421; ACAR, *Serie dei canonici fuori massa*; G. LEONCINI, *Illustrazione sulla cattedrale di Volterra*, pp. 318-320, 361-387; G. GRECO, *La parrocchia a Pisa*, pp. 31-33.

²⁶ M. RONZANI, *La Chiesa cittadina pisana*, pp. 310-314; G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, III, pp. 1669-1671; R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, VII, pp. 9-10.

cessi il canonico Chiarenti, di parte Panciatica, e quest'ultimo, dopo aver fatto da un suo nipote ammazzare uno degli avversari, rimase travolto nella reazione che ne seguì, prima che gli stessi ecclesiastici Cancellieri finissero col restare a loro volta investiti dalle rappresaglie provocate dalla momentanea disfatta della loro parte²⁷.

Insieme con questa, scandita dagli eccessi, un'altra storia, meno tragica e più profonda, si legge nelle cronache dei capitoli delle città comunali della Toscana. Lenta ma inesorabile, si registra, nella successione stessa degli elenchi dei canonici delle varie cattedrali, la vicenda secolare del farsi e disfarsi delle schiatte, dell'ascesa e del declino delle singole fortune familiari. Grandioso fenomeno sociale, che si lascia almeno immaginare dietro quelle mute serie di nomi: i nomi, a Firenze, dei casati antichi e nobilissimi cantati dal poeta, cui cominciano poco a poco a sostituirsi o affiancarsi quelli della gente nuova, forte non più d'armi e d'onore, ma della propria vocazione ai subititi guadagni; così come ad Arezzo, ai Tarlati di Pietramala e agli Oddomeri, succedono o s'aggiungono i Rosselli, i Gozzari; a Pisa, ai Gualandi, ai Lanfranchi, ai Visconti, i Buonconti, i Grassolini, i Rosselmini; a Volterra, ai Belforti e ai Tignoselli, gli Inghirami, i Maffei, i Gherardi, i Riccobaldi; e fin nella Pistoia insanguinata dalle milizie private, ai Panciatichi e ai Cancellieri, ai Taviani, ai Lazzari, i Bracciolini, i Fioravanti, i Forteguerri, i Cellesi²⁸.

Fra gli istituti della chiesa, i capitoli cattedrali erano i più conservatori, vere cittadelle oligarchiche di cui coloro che ne avevano acquisito il controllo cercavano in ogni

²⁷ ACPT, *Libri d'entrata e uscita*, F 58, c. 24r; F 59, c. 28v; F 60, c. 13v (1399-1401); L. DOMINICI, *Cronache*, II, pp. 13-26, 31, 34, 224.

²⁸ Vedi nota 23. Per l'estrazione sociale: S. RAVEGGI - M. TARASSI - D. MEDICI - P. PARENTI, *Ghibellini, Guelfi e Popolo Grasso* (Firenze); C. LAZZERI, *Guglielmino Ubertini*, pp. 239-305 (appendice sulle famiglie d'Arezzo); E. FIUMI, *Popolazione, società ed economia volterrana*, pp. 141-143; E. CRISTIANI, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa*, pp. 370-482; M. SALVI, *Delle historie di Pistoia*, II, p. 241.

modo di serrare l'entrata agli ultimi arrivati. Ma in Toscana era troppo vivace l'intraprendenza della gente nuova, troppo impetuosa la forza del suo denaro, per arretrarsi di fronte alle barriere della tradizione. Con qualche fatica e ritardo rispetto alla corrispondente ammissione nei ranghi delle classi di governo delle città, le famiglie nuove finivano però invariabilmente col coronare la loro ascesa sociale e politica con la promozione nella ristretta aristocrazia della chiesa locale. Alcuni decenni erano il tempo normale di questo processo di conversione della ricchezza e del potere in prestigio: così a Pisa, dove fu tra gli ultimi anni del Duecento e i primi del Trecento, che a suon di moneta riuscirono a varcare la soglia del capitolo i primi esponenti di casati d'affaristi e avvocati — Fagioli, Rossi, Buonconti — che avevano cominciato a segnalarsi nelle cariche pubbliche un mezzo secolo avanti²⁹. E così a Firenze, dove le famiglie protagoniste delle vittoriose lotte contro i magnati, e presenti a fine Duecento nelle file della principale magistratura comunale, ebbero i loro primi canonici nel corso del secolo successivo: gli Acciaiuoli nel 1342, gli Albizzi nel 1381, gli Strozzi nel 1383, i Medici nel 1385. Un blocco completo di questa mobilità sociale ai vertici della chiesa cittadina non si sarebbe realizzato neppure durante il Quattrocento: nell'anno 1500, dei 38 membri del capitolo fiorentino, solo 3 appartenevano a famiglie che v'erano entrate prima dell'anno 1300; e ben 16, ad altre che avevano ottenuto quel risultato nel corso del XV secolo³⁰.

Il momento della chiusura poi venne, per le città toscane come per le altre d'Italia: dopo che i casati sfuggiti alla decadenza dei ceti propriamente nobiliari, feudali e signorili, quelli magnatizi politicamente ridimensionati nel Duecento, e quelli d'estrazione popolare emersi in seguito, s'erano ormai fusi in patriziati urbani, all'interno dei

²⁹ M. RONZANI, *La Chiesa cittadina pisana*, pp. 329-333.

³⁰ S. SALVINI, *Catalogo; ACFI, Partiti*, A, cc. non numerate a fine filza.

quali solo la memoria storica o la ricerca genealogica potevano più marcare delle sfumature. Fino a quel momento, i capitoli toscani erano stati, della storia della loro regione, uno specchio tanto fedele, proprio in quanto ne avevano riflesso la vita politica e sociale in tutta la sua articolazione, senza irrigidirsi in un'estraniante pretesa d'antichità e di lustro: perché essi erano stati sì aristocratici, e fortemente aristocratici, ma d'una aristocrazia che realisticamente discriminava in base all'importanza, e non alla nobiltà. Se davvero, come ironicamente insinuava Erasmo da Rotterdam, Gesù Cristo stesso non sarebbe riuscito a farsi accettare come canonico in un capitolo tedesco quale quello di Strasburgo, egli avrebbe potuto scendere i monti, e bussare alle porte d'una delle chiese cattedrali di Toscana. Benché egli avesse scacciato i mercanti dal tempio, forse là non gli sarebbe stato negato l'accesso.

Le aristocrazie cittadine non erano meno presenti e influenti nelle strutture della chiesa regolare, che del potere locale offrivano un riflesso appena un poco più deformato rispetto ai capitoli cattedrali, perché esse partecipavano anche della vita di organismi che trascendevano i confini delle diocesi: le varie congregazioni formatesi fra i monasteri aderenti alla regola di San Benedetto, e gli ordini mendicanti. Anche gli uni rispetto agli altri, monasteri benedettini e conventi mendicanti intrattenevano col potere politico un diverso tipo di rapporto. Nell'età dei comuni, i primi, la cui storia s'affondava in un passato immemorabile e s'intrecciava più o meno miticamente con gli annali stessi della nobiltà, erano in preda a un momento di stanchezza, da cui solo fra Quattro e Cinquecento avrebbero cominciato a riscuotersi: una crisi di tensione spirituale, una perdita di mordente della vita regolare, e con queste, effetto e causa insieme, una debolezza verso le intrusioni e lo sfruttamento avventuristico da parte di estranei tramite lo strumento giuridico dell'amministrazione in commenda, e uno sfoltimento dei ranghi dei religiosi, e una decadenza di vocazioni. Acca-

deva così con non molte eccezioni che i monasteri, i quali proprio grazie alla loro venerabile antichità e alla loro intrinsechezza con la storia locale restavano ricchi di proprietà e di prestigio, ma che in conseguenza delle loro attuali difficoltà si ritrovavano poveri d'abitatori, non rispecchiassero che come un sintetico promemoria le file dell'aristocrazia del potere, per la quale costituivano, più che una sede di vita, un bottino da contendersi all'interno e coi forestieri aspiranti alle commende. Ciò che per altro lasciava ancora emergere dagli scarni elenchi di monaci benedettini toscani fra XIII e XV secolo una qualche corrispondenza con quelli dei canonici allora componenti i capitoli delle cattedrali³¹.

Affatto diversa, e in qualche modo rovesciata, era la situazione dei conventi mendicanti. Benché essi avessero presto cessato di essere così poveri in pratica come in teoria, le loro dotazioni non erano paragonabili con quelle degli antichi monasteri; e del resto la stessa struttura organizzativa degli ordini cui appartenevano li sottraeva alla logica della corsa al saccheggio dei benefici ecclesiastici; mentre nella loro vivace influenza nella società civile, erano avvantaggiati da una più fresca forza e da una più recente lena. L'area del loro insediamento era stata tipicamente quella urbana, mentre molti dei monasteri benedettini erano sorti nella campagna dov'erano le signorie e i castelli della nobiltà; e l'epoca della loro affermazione, il pieno Duecento, quella stessa della conquista del potere nelle città da parte dei «primi popoli». Forze entrambe in ascesa nelle realtà urbane, i conventi mendicanti e gli uomini nuovi vi avevano preso insieme un posto di preminente rilievo. E se i secondi, da poco tempo inurbati o da poco tempo importanti in città, avevano trovato nei primi, durante la fase di preparazione

³¹ P. FARULLI, *Istoria... del monastero degli Angioli*, pp. non numerate alla fine (elenchi di monaci); A. TRAVERSARI, *Hodoeporicon* (situazione dei monasteri camaldolesi nel primo Quattrocento); ASFI, *Conventi Soppressi*, 260, n. 217 (monasteri vallombrosani toscani nel 1463, con elenchi di monaci).

del loro successo politico, quella consonanza spirituale che non potevano offrir loro con altrettanta immediatezza i più antichi e consolidati istituti del monachesimo o della chiesa secolare, i primi avevano poi tratto dalla generosa pietà dei secondi prosperità e slancio per il loro mirabile sviluppo³².

Ma se i conventi mendicanti avevano rapidamente abbandonato la loro posizione di marginalità nel contesto della chiesa cittadina, non era solo perché quegli uomini nuovi cui s'era indirizzato il loro nuovo messaggio e cui avevano offerto con le loro confraternite laicali un punto di riferimento religioso e una forma d'organizzazione sociale quando non erano ancora che degli arrivisti senza radicamento, avessero poi avuto ragione delle più grandi e antiche casate del potere. Era anche perché queste ultime, le quali, pur politicamente discriminate dalle leggi di fine Duecento, e socialmente del resto poco a poco sempre più mescolate con le altre, restavano tuttavia una componente primaria nell'aristocrazia comunale, non tardarono a volgersi con interesse a quegli istituti ecclesiastici di cui così poco avevano controllato la nascita e la crescita. Così, nel giro d'anni fra Due e Trecento, e poi nel corso di questo secolo ed oltre, le *familiae* dei conventi toscani s'indirizzarono anch'esse a rispecchiare il complesso dei ceti dirigenti delle rispettive città, con gli elementi più nuovi, e quelli, fra i più vecchi, che avevano saputo tenere il passo della trasformazione. E se alcuni degli istituti dei Mendicanti, e anche, fra i principali, quelli dei Francescani, non persero mai del tutto un loro carattere più popolare, altri, come quelli degli Agostiniani, e soprattutto dei Domenicani, arrivarono ad assumere una composizione non molto dissimile da quella dei massimi organi della chiesa secolare locale. I conventi domenicani di S. Maria Novella a Firenze, con gli Adimari, i Buondelmonti, i Visdomini accanto ai Medici, agli Strozzi e ai Rucellai; di S. Caterina a Pisa, coi Visconti e

³² A. BENVENUTI PAPI, *L'impianto mendicante in Firenze*.

i Sismondi accanto ai Buonconti e agli Aiutamicristo; di S. Domenico a Pistoia, coi Riccardi e i Taviani insieme ai Cellesi, costituirono un corrispettivo ecclesiastico delle oligarchie cittadine non troppo diverso da quello dei relativi capitoli cattedrali³³.

C'era, ben inteso, una grande differenza tra canonici e frati, e nei modi della loro identificazione coi ceti dirigenti laici: differenza d'impegno di vita religiosa, e di riduttibilità dei loro organismi alla dimensione municipale. Ma il fatto che quell'adesione alla sfera secolare e all'abito mentale delle città, che era per i canonici un dato naturale, venisse mediato per i frati dall'appartenenza a più esclusive e regolate comunità, dedite per istituto al disprezzo dei valori del mondo, e parte di congregazioni più vaste, che i problemi locali ponevano e superavano in un'ottica meno limitata, non impedì che il legame di spirito e di uomini con le aristocrazie cittadine fosse, anche nei conventi mendicanti, duraturo e profondo. Esso non si sciolse neppure di fronte allo sviluppo dell'Umanesimo; neppure a Firenze, dove più accentuato fu il carattere civile, e del resto certo non laicista in senso moderno, assunto da quel rinnovamento intellettuale: dove tuttavia, nonostante le punte di disprezzo di qualche umanista contro l'«ipocrisia» fratesca, e altre, opposte, di preclusione dei religiosi verso la minaccia di corruzione individuata negli studi letterari, proprio i conventi, quello di S. Maria Novella, e più ancora quello agostiniano di S. Spirito, seppero rappresentare essi stessi dei centri d'elaborazione e d'irradiazione della cultura umanistica³⁴. E quanto al partecipare gli istituti mendicanti della vita di ordini d'impianto e fini universali, che in vista di questi, più che di considerazioni d'interesse locale, decidevano la distribuzione e gli spostamenti dei loro

³³ S. ORLANDI, «*Necrologio*» di S. Maria Novella, I, pp. 209-642; II, 5-383; F. BONAINI (ed), *Cronaca del convento di S. Caterina*, pp. 402-593; P. O. MASCARUCCI, *Un memoriale quattrocentesco in S. Domenico*, pp. 136-158.

³⁴ K. ELM, *Mendikanten und Humanisten*.

adepti, neppur ciò valse a impedire che attraverso i decenni e i secoli, nei conventi toscani restasse salda, ad assicurare un'integrazione personale nelle città, una maggioranza di frati originari, che variò dalla metà ai due terzi della famiglia conventuale di S. Maria Novella fra Tre e Quattrocento, ai due terzi ed oltre di quelle dei diversi conventi agostiniani della regione nei primi decenni del Quattrocento³⁵. «Inter eos plerique sunt cives nostri»: l'affermazione del governo fiorentino nel 1460 a proposito dei domenicani di S. Maria Novella era l'esatta constatazione d'un fatto, e suggeriva anche la giustificazione d'un conseguente atteggiamento. Quando, come in quell'occasione, un intervento dall'esterno metteva bruscamente sotto accusa di tralignamento e richiamava a una più rigorosa condotta un convento cittadino ch'era sentito come intrinseco al potere, la solidità profonda del rapporto veniva messa a nudo; e il papa, che esortava gli uomini politici di Firenze a non ostacolare per parentela o amicizia l'esercizio d'una giusta punizione, veniva allora da quelli contraddetto proprio con lo stesso argomento: «et ipsos fratres partem rei publice nostre existimamus»³⁶.

Ma gli enti ecclesiastici dove forse più marcata era l'impronta aristocratica, più che nei capitoli cattedrali, più che nei monasteri e nei conventi maschili, erano gl'istituti regolari femminili. Lo mostra ancora una volta, in qualche singola situazione illuminata da uno sparso sondaggio, il consueto scintillio dei nomi di famiglia; lo suggerisce più indirettamente la constatazione che le ragazze che finivano col prendere il velo erano in media quelle per le quali da bambine erano state previste, nell'eventualità di maritarle, le doti più alte³⁷. Con l'estrazione

³⁵ S. ORLANDI, «Necrologio», II, pp. 464-465, 479, 511-512; D. GUTIÉRREZ, *Atti capitolari dell'antica provincia agostiniana di Pisa*, parti I e II.

³⁶ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 43, c. 74v (29/8/1460); R. CREYTENS, *La déposition de Maître Martial Auribelli*, p. 187.

³⁷ B. BUGHETTI, *Tabulae capitulares Provinciae Tusciae O. M.*, pp.

aristocratica di quelle ragazze ben s'accorda il fatto ch'esse fossero, soprattutto a partire dal Quattrocento, sempre più numerose. Nella sola Firenze, le religiose erano nel 1336 l'1,2% della popolazione femminile; nel 1428 il 2,25%; e addirittura il 13% nel 1552: dati che corrispondono a quelli, già citati, sull'aumento delle fondazioni³⁸. Un incremento tanto clamoroso fra Quattro e Cinquecento non può spiegarsi che in connessione con un vasto fenomeno sociale. Era giusto quella, in Toscana, l'età del passaggio dalla repubblica al principato, della creazione d'una dinastia e d'una corte, della preparazione della chiusura oligarchica dei patriziati cittadini. Per non mancare un appuntamento storico così decisivo, i patrimoni familiari dovevano esser preservati dalla dispersione; sicché sempre più spesso, in una società che per le donne non contemplava altri ruoli fuor che di moglie, di religiosa, o di prostituta, i capi dei casati appartenenti ai ceti superiori risparmiavano le doti per maritare le figlie, pagando quelle molto più basse necessarie per monacarle; così come del resto progressivamente ritardavano l'età del matrimonio dei figli maschi, per arrivare infine a farne sposare uno solo. Aspetti di pianificazione familiare correlati, e tali da dar l'avvio fra Quattro e Cinquecento a un'applicazione di fatto di quel maggiorascato, di cui in Toscana la tradizione culturale antinobiliare avrebbe assai procrastinato l'introduzione come istituto giuridico³⁹.

Era ineluttabile che le ragazze, monacate, consenzienti o no, per opportunità sociale, causassero degl'inconvenienti d'ordine pubblico e di buon costume, rissose emulazioni, scandali sessuali. Un osservatore che non indulgeva a quadretti boccaceschi, come l'arcivescovo Antonino, do-

471-474 (Firenze 1391); ASFI, *Notarile Antecosimiano*, T 231, 3 giugno 1416, 4 dicembre 1416 (Pistoia); R. C. TREXLER, *Le célibat à la fin du Moyen Age*, pp. 1338-1340; J. KIRSHNER - A. MOLHO, *The Dowry Fund*, pp. 424-428.

³⁸ R. C. TREXLER, *Le célibat*, p. 1337.

³⁹ R. B. LITCHFIELD, *Demographic Characteristics of Florentine Patrician Families*.

veva tristemente ammettere che i «monasteria monialium» erano uno «scandalum populorum»⁴⁰. Ma proprio nella storia dei tentativi di soluzione d'un problema così delicato, si mostrava la serietà del coinvolgimento e dell'interesse che l'aristocrazia del potere aveva nelle case religiose femminili. Non si gradiva troppo zelo riformatore. Quando Eugenio IV intervenne pesantemente sui monasteri fiorentini, sopprimendo la magistratura comunale e laica che partecipava al loro controllo, e chiudendone alcuni, e di altri spostando le antiche abitatrici, salirono alte le proteste del governo, con l'argomento delle «inextricabiles controversie» generate da quelle novità: tanto per i problemi patrimoniali che sollevavano, quanto per gli sconvolgimenti che provocavano, «propter incomportabilitatem ipsarum monialium inter se», nei precari equilibri della convivenza. «Et que prius intra claustra se continebant moniales — come drammaticamente concludeva la lettera scritta per l'occasione a un cardinale — multe nunc solute per civitatem vagantur»⁴¹. Se poi lo zelante riformatore era ben lungi dal possedere l'autorità d'un papa, l'insofferenza nei suoi confronti poteva anche più spicciativamente materializzarsi; come qualche anno più tardi capitò a Prato a un frate francescano, che alcuni padri e fratelli di monache si spinsero a insultare fin dentro la sua cella: «E benché di questo facci stima — com'egli scriveva lamentandosene —, fo più stima delle bastonate le qual minaccian di darmi se in luogo da ciò mi truovano»⁴².

Proprio la lunga e travagliata opera di riforma che riguardò fra gli anni Sessanta e Settanta del Quattrocento l'irrequieto convento delle Clarisse di Prato mette bene in luce la posizione che le famiglie e il potere civile normalmente sostenevano a proposito del reggimento del-

⁴⁰ ANTONINO, *Chronicorum opus*, III, p. 689.

⁴¹ ASV, *Registri Vaticani*, 374, cc. 76v-77r (18/3/1436); ASFI, *Missive I Cancellaria*, 34, c. 120rv (23/8/1436).

⁴² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 7, n. 136.

le monache. Non che il governo esigesse, ovviamente, di sottrarle affatto alla supervisione della gerarchia ecclesiastica; ma preferiva, e in quel caso riuscì ad ottenere, che ad occuparsene non fossero dei forestieri, e magari rigidi propugnatori della vita regolare, ma un qualche prelato locale, come il vescovo di Pistoia, che con le donne e i loro parenti aveva comune l'origine e l'estrazione sociale, e col quale perciò si sapeva di potersi intendere fuor d'ogni astratta e radicale pretesa di perfezione⁴³. I padri e i fratelli delle monache aristocratiche non desideravano certo che alle loro figlie e sorelle fosse permesso di condurre una vita da bordello; ma non tolleravano neppure che qualche estraneo intransigente s'impancasse a loro implacabile giudice, imponendo un'attuazione davvero completa di quella rinuncia al mondo, coi suoi affetti e i suoi legami di sangue, e di quella pratica d'abnegazione e d'umiltà, cui erano state in teoria votate. Del mondo preservando loro le comodità, se non i piaceri, essi cercavano di rendere a quelle donne sacrificate, e forse a se stessi, meno pesante il fardello ch'era stato loro imposto dalla ferrea logica della ricchezza e del potere.

2. I rapporti giuridici

La compenetrazione fra società civile ed ecclesiastica non s'esplicava nel solo fatto che personalmente tanti degli esponenti delle famiglie del potere politico occupassero, e guidassero da posti di comando, i principali istituti della chiesa locale: a tali famiglie era infatti per consuetudine e diritto riconosciuto d'intervenire anche dall'esterno a variamente controllare quegli istituti e partecipare alla loro vita. Mito e realtà di gentilezza di sangue e d'eroismo d'azioni si confondevano a dar ragione del ruolo che esse potevano rivendicare nelle cerimonie più radicate nella

⁴³ AVPT, III D 15, ins. 9, 6 giugno 1463; ASFI, *Missive I Cancelleria*, 44, cc. 47rv, 88v, 105rv; 47, cc. 7rv, 9v-10r; *Missive II Cancelleria*, 7, cc. 16v, 21r; *Mediceo avanti il Principato*, 25, n. 384; 32, nn. 158, 482, 483, 486 (giugno 1463-settembre 1475).

coscienza e nella simbologia religiosa delle città. Così a Firenze, le leggendarie imprese d'un Pazzo dei Pazzi alla difesa del Santo Sepolcro erano rievocate ogni anno il giorno del Sabato santo, quando dal palazzo dei Pazzi venivano prelevate le tre pietre focaie portate in patria dal crociato, per accender con quelle la scintilla che serviva allo scoppio del carro; mentre nelle occasioni di ordinario e straordinario bisogno, per far pioggia o bel tempo, e in assai più drammatici frangenti, una tavola miracolosa della Vergine che si voleva dipinta da S. Luca era condotta in processione per le vie della città da una famiglia, quella nobile dei Buondelmonti, ch'era stata in primo piano nel regime del comune fin dalle sue origini, ma anche aveva conservato la fonte principale della propria ricchezza e del proprio potere nel contado, dove controllava, fra le altre chiese, la pieve dell'Impruneta in cui quella tavola normalmente riposava ⁴⁴.

A qualche casato distinto o ai suoi eredi era ovunque riservata una parte precisa e stereotipata nel complesso rituale che componeva la più importante e solenne fra le cerimonie della chiesa locale, quella d'ingresso d'un nuovo vescovo. A Pisa, i Lanfranchi lo accompagnavano, reggendogli le briglie del cavallo, dalle mura di cinta fino al duomo, davanti al quale s'aggiungevano loro i Vernagalli per compiere il tratto fino al palazzo arcivescovile, dove ai Lanfranchi veniva donata una coppa d'argento. A Volterra, i Gotti lo andavano a incontrare fuori le mura, all'abbazia di S. Giusto, e qui, aiutatolo a scender di sella e denudatine i piedi, si valevano del privilegio di tenere per sé le calzature. A Pistoia, i Buonvassalli gli davano personalmente il segno del possesso del palazzo episcopale, consegnandogliene le chiavi. A Firenze, i Visdomini lo aspettavano a una porta della città, da dove lo conducevano a cavallo in S. Pier Maggiore per i simbolici sponsali con la badessa; e di qui, dopo che i Bella-

⁴⁴ S. RAVEGGI, *Storia di una leggenda*; R.C. TREXLER, *Florentine Religious Experience*, pp. 12-13.

gi, e più tardi gli Strozzi, avevano ottenuto la sella e le briglie, a piedi in duomo, dove durante tutto il rito che vi si celebrava gli restavano costantemente accanto, «et dum surgebat, et elevabat, reponebant eum ad sedendum, et cum ibat et redibat ad altare et de altari, semper circuibant eum et subportabant eum, tenentes manibus eorum paramenta eius»; e poi dal duomo al battistero, e di qui al palazzo episcopale, del quale infine gli affidavano le chiavi⁴⁵. Collegati con questi privilegi di rappresentanza dell'accettazione del vescovo da parte della città, altri, di tutela sull'episcopio, ne detenevano queste medesime o altre famiglie: come i Visdomini di Firenze, ai quali il nome stesso derivava dall'incarico di amministrarne le proprietà in sede vacante; gli Ughi, cui del vescovo fiorentino continuava a venir riconosciuto l'antico, e in origine anche militare, protettorato; gli Arrigucci, che per la medesima ragione da quello di Fiesole ricevevano annualmente ancora in pieno Quattrocento un censo ricognitivo⁴⁶.

Briglie e cavalli, pietre del crociato e tutele militari. In quelle città d'indaffarati trafficanti, tutte queste cerimonie, il cui uso si protrasse ben oltre la fine del Medioevo, dovevano periodicamente rinnovare, armigera e pia, la tradizione del passato. Un passato, in verità, di cui la memoria poteva aver smarrito i segni, se in occasione dell'ingresso del vescovo a Volterra nel 1470, un testimone riferiva come i cittadini ne interpretassero variamente la simbologia, «quia parum constat unde hec consuetudo primordia traxerit»⁴⁷. Ma che si riuscisse o meno a ripercorrere consapevolmente tutte le fasi della storia di quei riti e di quei privilegi, l'importanza che si

⁴⁵ M. LUZZATI, *Famiglie nobili e famiglie mercantili*, p. 196; L. M. FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, p. 35; J. M. FIORAVANTI, *Memorie storiche della città di Pistoia*, pp. 79-81; G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, III, pp. 1709-1711.

⁴⁶ G. LAMI, *Sanctae Eccl. Flor. Mon.*, III, pp. 1734-1763; R. MORÇAY, *Saint Antonin*, pp. 441-442; AVF, *Monitoria Curiae*, XV, 3, c. 71rv (4/12/1415).

⁴⁷ L. M. FERRARI, *Antonio Ivani a Volterra*, p. 35.

continuava ad attribuire agli effetti di prestigio, se non ai vantaggi pratici, che ne derivavano, è denunciata dall'ardore con cui li si difendeva. Si può non credere che l'incarico amministrativo dei Visdomini offrisse loro, dopo il tempo di Dante, ancora il destro d'«ingrassare» a danno delle proprietà del vescovado; e che avesse serie conseguenze l'abitudine, di cui furono accusati fino nel 1446, di banchettare allegramente durante le vacanze della sede a spese della mensa episcopale⁴⁸. Ma i ruoli più schiettamente cerimoniali delle diverse famiglie mantenevano chiaro e attuale il loro valore: di conferma d'una antica appartenenza alla più ristretta aristocrazia della città e della sua chiesa per le une, di ratifica d'una più recente ammissione in quei ranghi per le altre; benché questo secondo caso fosse, a causa della natura prettamente conservatrice di tali riti, più raro. Proprio i Visdomini difesero — si può ben dire — coi denti i loro diritti, quando nel 1384 all'interno della chiesa di S. Pier Maggiore i parrocchiani, «vi et prevalentia», strapparono loro fisicamente di mano la persona del vescovo, ma uno dei capi della casata, aggrappatosi con la forza della disperazione alle sue vesti, riuscì a non farsene staccare per tutto il percorso fino all'altar maggiore. E sempre a Firenze, gli Strozzi, una volta conquistato all'inizio del Quattrocento, approfittando con la loro ricchezza e influenza del declino altrui, il privilegio della sella e del freno della cavalcatura, sostennero poi lunghe battaglie legali nel corso dei decenni successivi per conservarlo. Mentre i Pazzi, che dall'aristocrazia cittadina s'erano esclusi politicamente con la congiura del 1478, furono vittima della brusca connessione fra rito e potere, perché fu loro impedito di continuare a trattenere in casa propria le sante pietre del Sepolcro di Cristo⁴⁹.

Concrete prerogative e aura di prestigio s'accoppiavano

⁴⁸ G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, I, p. 158.

⁴⁹ G. LAMI, *Sanctae Eccl. Flor. Mon.*, III, p. 1722; A. MACINGHI-STROZZI, *Lettere*, pp. 174-176; F. UGHELLI, *Italia Sacra*, III, p. 182; S. RAVEGGI, *Storia di una leggenda*, p. 304.

anche nella forma più strutturale di rapporto che una famiglia laica poteva intrattenere con un ente della chiesa locale, il giuspatronato, cioè il diritto d'eleggerne il rettore e presentarlo per la conferma all'autorità ecclesiastica competente: il vescovo, o più raramente il capitolo cattedrale o qualche abate o badessa. Elaborato nella canonistica dopo la riforma del secolo XI in sostituzione del sistema patrimoniale di proprietà delle chiese, il giuspatronato era riconosciuto in cambio dell'originaria fondazione d'un beneficio, o del suo salvataggio dalla decadenza con una nuova dotazione; e poteva spettare, oltre che a una famiglia privata, a un'intera collettività di parrocchiani, o ad un altro ente civile o ecclesiastico, ed esercitarsi sugli organismi tanto della chiesa secolare che di quella regolare⁵⁰. In quest'ultimo caso, poiché il monastero benedettino, e a maggior ragione il convento mendicante, ubbidivano alla logica di governo e di attribuzione delle cariche propria dei loro ordini, il diritto dei patroni si configurava in realtà come un mero consenso formale a decisioni che venivano prese indipendentemente da loro⁵¹. Ma sui benefici secolari della chiesa locale, benché talora ostacolato — come si vedrà più avanti — nel Tre e Quattrocento dall'intervento delle provviste papali, il giuspatronato assicurava un potere sostanziale di nomina e un controllo più o meno stabile e duraturo nel tempo. Quando poi esso riguardava un beneficio profondamente legato alla vita pubblica d'una comunità quale una chiesa curata, e a detenerlo era un casato di rispettabile potenza, il giuspatronato costituiva l'elemento giuridicamente definito d'un'influenza i cui limiti non erano nettamente precisabili.

⁵⁰ L. THOMASSINUS, *Vetus et nova Ecclesiae disciplina*, II, pp. 80-84; P. LANDAU, *Ius Patronatus*, pp. 1-15.

⁵¹ S. ORLANDI, *S. Antonino*, II, p. 35 (Agli e S. Domenico di Fiesole), pp. 312-313 (Ricasoli e abbazia vallombrosana di Coltibuono); A. M. GIANI, *Annales Sacri Ordinis Fratrum Servorum*, II, pp. 39v-41r (Della Stufa e Monte Senario); M. RONZANI, *Famiglie nobili e famiglie di "Popolo"*, pp. 117-119 (Pisa: Dodi, Gaetani, Gusmari e monastero benedettino di S. Vito; Scornigiani, Roncioni e canonica regolare di S. Martino in Kinzica).

Patronato ecclesiastico e patronato politico non andavano disgiunti in una società in cui l'esercizio del potere si fondava ancora largamente sulla compattezza della presenza fisica delle consorterie familiari. Anche dopo che in Toscana fu sconfitta dai popoli in arme e dalla forza del denaro la prepotenza dei magnati, i membri delle grandi casate, vecchie e nuove, continuarono a lungo, fino alle soglie dell'età del principato, a vivere vicini e solidali intorno alle torri mozzate e ai castelli diroccati che in città e in campagna rappresentavano i resti delle loro collettive proprietà e il simbolo della loro identità d'interessi, per far valere integro, nelle lotte politiche cittadine e nell'opera di controllo sul contado, il peso d'un intervento comune. In tale contesto, il giuspatronato gentilizio su di una chiesa, formatosi sulla base d'un trasferimento di dotazioni patrimoniali, e perciò normalmente legato all'insediamento, costituiva un ulteriore aspetto e un'occasione di riconoscimento del potere del clan familiare⁵². Gli stessi divieti ripetuti nelle raccolte legislative dei vescovi lasciano intendere quale fosse, ben oltre il diritto d'elezione dei rettori, l'ingerenza dei patroni nelle chiese che s'inserivano in città nei blocchi consortili delle loro logge e palazzi, e sorgevano in campagna sulle loro terre, all'ombra delle loro ville e castelli. A Firenze come a Fiesole, a Pisa come a Pistoia, era necessario diffidarli dall'abitudine di distrarre con frode a loro vantaggio i beni degli enti ecclesiastici, e occuparne all'occorrenza le abitazioni per loro dimora; d'impossessarsi con la violenza delle rendite sottraendole ai rettori; d'impedire a questi ultimi la celebrazione degli uffici sacri, caricandoli d'incombenze profane; di pretendere da loro, quando non appartenevano alla famiglia, manifestazioni umilianti di servilismo; e fin di metter loro le mani addosso come se fossero stati dei garzoni di casa⁵³.

⁵² F. W. KENT, *Household and Lineage in Renaissance Florence*; J. HEERS, *Il clan familiare nel Medioevo*, pp. 322-329.

⁵³ R. C. TREXLER, *Synodal Law in Florence and Fiesole*, pp. 200, 263-264; R. C. TREXLER, *The Episcopal Constitutions of Antonino of*

Preoccupazioni di tutela dell'integrità dei benefici e della dignità dei chierici, che si mostrano nient'affatto superflue, di fronte alle testimonianze precise, e soprattutto numerose in ambito rurale, di popolazioni che denunciavano l'impoverimento e l'abbandono delle chiese in seguito all'usurpazione che i potenti patroni avevano fatto, di mera forza o per la via indiretta di troppo favorevoli concessioni livellarie, dei loro beni; di fronte a episodi come quello, riferito da Franco Sacchetti, del nobilotto Ubaldini che in Mugello, essendosi allevato in casa un contadino, «il quale avea tenuto per fante e per ortolano», e vedendolo crescere ogni giorno più stupido e rozzo, per «lavarlo dalle cose terrene, e con le callose e dure mane metterlo ad esercitare le cose divine», l'aveva con successo presentato al vescovo per porlo alla testa d'una parrocchia⁵⁴.

Ma se questo genere d'abusi sulla gestione delle cose e la scelta delle persone era almeno ufficialmente riprovato, veniva al contrario esplicitamente ammesso che il giuspatronato desse il diritto, oltre che all'elezione del rettore, a una serie di privilegi che si connettevano in forma canonicamente determinata all'esercizio d'un patronato politico e sociale. Tradizione giuridica, consuetudine, e opinione comune concordavano nel riconoscere ai patroni un ruolo di spicco nella vita della loro chiesa, e la facoltà di marcarne l'evidenza con segni esteriori d'onore. Era qualcosa di più impegnativo dell'abitudine di perpetuare all'interno degli edifici con epigrafi e stemmi i meriti d'una famiglia nella costruzione e nell'abbellimento d'altari e cappelle: quel misto di pietà, orgoglio, e amore per l'arte che splendidamente scolpiva in tante navate di

Florence, p. 260; F. A. ZACCARIA, *Anecdotorum Medii Aevi . . . collectio*, p. 160 (Pistoia); M. RONZANI, *Un aspetto della «Chiesa di città» a Pisa*, p. 153.

⁵⁴ AVPT, *Visite Pastorali*, III R 67, n. 3 (1504-1505), c. 54r; AAFI, *Visite Pastorali*, 1514-1516, cc. 71r, 76r, 100v, 103r; P. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, pp. 429-431; F. SACCHETTI, *Opere*, pp. 705-707 (novella 205); G. CHERUBINI, *Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne*, pp. 399-400.

chiese toscane gli albi marmorei delle aristocrazie cittadine⁵⁵. Il monito delle benemeritenze dei patroni della chiesa nel suo complesso, e dei diritti che ne conseguivano loro, accompagnava ancor più ostentatamente la partecipazione degli altri fedeli alla vita della parrocchia. Esso si rinnovava continuamente ai loro occhi dalla stessa facciata esterna, dov'era posto ben in vista lo stemma della famiglia; si esplicava nei momenti cruciali delle manifestazioni religiose della comunità, nella posizione di prestigio che i capi della casata potevano assumere nelle processioni e nelle altre cerimonie della festa del santo titolare; protraeva i suoi effetti oltre la stessa vita naturale, perché ai patroni era consentito di concedere o meno agli altri parrocchiani un'onorevole sepoltura all'interno dell'edificio, in luogo di quella più ordinaria nel cimitero.

Agli uomini del tempo erano ben chiare le implicazioni di questi diritti: nell'elencarli e riaffermarli all'inizio del Quattrocento, due importanti giuristi legati al ceto di governo fiorentino, Lorenzo Ridolfi e Francesco da Empoli, potevano sottolineare nel modo più esplicito com'essi fossero parte dell'esercizio d'un patronato clientelare nell'ambito topografico d'azione della famiglia. «Gentes et homines — scriveva in un suo consulto il secondo dopo aver rammentato le leggi della chiesa in proposito — id adprobaverunt atque consueverunt, quum arma habere etiam in fronte ecclesie vidimus esse permisum». Inoltre, continuava, porre gli stemmi sulla facciata giova per ispirare una pia gratitudine intorno: «ut consanguinei et amici, eo cum vadunt ad ecclesiam, inspicientes arma prelibata defunctorum patronorum orent pro eis, et invitentur etiam alii chattolici layci ad aliarum ecclesiarum fundationem hedificationem et dotationem»⁵⁶. Nelle parole del giurista si disegna efficacemente il

⁵⁵ M. WACKERNAGEL, *The World of the Florentine Renaissance Artist*, pp. 240-250.

⁵⁶ ASFI, *Carte Strozziene*, III, 41, n. 7, c. 298v. Il consulto del Ridolfi, *ibidem*, cc. 297r-298r.

quadro delle relazioni di potere fra i rappresentanti della classe politica, i loro amici e alleati, e i loro clienti subalterni; ed è colta con precisione la parte che la chiesa e la vita religiosa giocavano in tali relazioni. Per il suo carattere di rapporto strutturale e potenzialmente perpetuo, il giuspatronato testimoniava, in modo ancor più evidente che non il conseguimento di qualche carica ecclesiastica, come il controllo sulla chiesa, e quello sulla vita civile, che della chiesa era tanto profondamente compenetrata, fossero due aspetti d'un medesimo fenomeno, che non potevano, nell'esperienza concreta, facilmente separarsi. Il controllo sulla società civile portava quasi naturalmente con sé quello sulle istituzioni ecclesiastiche; e di converso, il controllo sulla chiesa era avvertito come necessario, e perseguito e difeso con attenzione, proprio come elemento integrante del controllo sulla società.

È questa stessa la ragione per cui fra i giuspatronati acquisiti in età comunale, o ancora prima, e poi mantenuti nel tempo, non tutti serbavano, in pieno Quattrocento ed oltre, l'antica vitalità ed efficacia; una ragionevole possibilità di condizionare, anche in presenza degl'interventi papali, le nomine dei rettori; una vera capacità di aggregazione sociale. Quando la famiglia che tuttora formalmente li deteneva, aveva perso però una reale influenza, e si trovava di fatto ormai fuori dalla cerchia del potere, dai segni esteriori trapelava la spia infallibile d'una situazione di declino e di scollamento; preludio, spesso, alla privazione anche formale delle prerogative: erano gli stemmi corrosi e cadenti, le sconcertanti ignoranze dei diritti che accadeva talvolta di rilevare agl'incaricati delle visite pastorali, il disinteresse che i patroni stessi mostravano in qualche occasione per i riti di riconoscimento del loro ruolo; gesti ormai privi di significato, cui si poteva addirittura mancare, come in un episodio accaduto nel 1477, quando il notaio procuratore a consegnare agli esponenti d'una famiglia di Firenze il censo ricognitivo d'una chiesa del contado inseguì invano le loro tracce per le vie della città, col suo vaso di pesci in mano e con

dinanzi a sé i due trombettieri che gli facevano strada per annunciare il suo passaggio ⁵⁷.

Ma se della cerchia del potere, della rappresentanza politica nella città e della gestione dei rapporti con le gerarchie ecclesiastiche, una famiglia era davvero partecipe, sia che vi fosse entrata in forze da fresca data, sia che saldamente vi resistesse da secoli, i suoi giuspatronati, nonché apparire dei trascurabili relitti, erano una viva realtà, e, nel caso degli enti più ricchi e importanti, la base per un ulteriore potenziamento. Il quadro di religiosità corale e gerarchizzata prospettato nelle considerazioni di Francesco da Empoli si concretizzò qualche decennio più tardi nel modo più imponente nella pieve dell'Impruneta, la depositaria dell'immagine miracolosa della Vergine, e uno dei benefici più consistenti della Toscana rurale. Nel contado meridionale di Firenze, in Val di Pesa, in Val di Greve dov'era la pieve, la casata patrona dei Buondelmonti aveva nel Quattrocento un passato di dominio signorile e d'investiture feudali, e un presente d'insediamento e di proprietà fondiaria. Proprio il giuspatronato comune sulla pieve dell'Impruneta e su di un'altra ventina di chiese nella zona era per gli esponenti della consorzeria il pegno d'una solidarietà d'interessi: insieme una conseguenza dell'antica grandezza, e un aspetto decisivo del perdurante rilievo, perché offriva loro un mezzo di controllo sociale sulla vita di quelle campagne dov'essi avevano i loro contadini, i loro fattori, e i loro dipendenti. Il reclutamento del clero parrocchiale, e con quello la promozione delle famiglie e delle persone distinte in ambito locale, era tanto più inquadrato sotto la supervisione dei potenti patroni, in quanto il piovano dell'Impruneta manteneva grazie al prestigio della sua chiesa, per consuetudine e per espressa conferma papale, una prerogativa che i rettori delle antiche battesimali andavano ormai

⁵⁷ AAFI, *Visite Pastorali*, 1514-1516, cc. 49v, 51v, 66v, 75r; ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 352 (1476-1477), cc. 348v-349r (documento segnalatomi dal prof. Michele Luzzati).

perdendo in Toscana come nel resto d'Italia: quella cioè di costituire un'effettiva autorità intermedia fra il vescovo e i semplici parroci del piviere, con la facoltà di nominare questi ultimi o di confermarli se sulla loro nomina esisteva un altro giuspatronato ecclesiastico o laicale⁵⁸.

Le fila del controllo si strinsero ancor di più, dopo che fra 1474 e 1498 i Buondelmonti ottennero da Roma il permesso di fondare nella pieve dodici cappellanie sempre sotto il loro giuspatronato, facendo così rinascere alla loro ombra l'antica collegialità della chiesa; e dopo che all'inizio del secolo successivo riuscirono a consolidare il loro monopolio sull'Opera che amministrava i lasciti e i doni fatti alla tavola della Vergine. Essi si trovavano in tal modo ad avere unito il loro nome e la loro presenza a quella che si poteva ben considerare, salvo la giurisdizione spirituale, una piccola cattedrale col suo santo protettore e il suo piccolo capitolo di canonici. Tutela ben determinante sull'istituzione ecclesiastica, e nel contempo infallibilmente connessa con l'esercizio d'un patronato di più generale portata, perché inconfondibili sono i segnali del rapporto clientelare che legava i cappellani dell'Impruneta, non di rado anche rettori delle parrocchie del piviere, da dove sempre anche provenivano, ai loro nobili patroni, dai quali spesso le loro famiglie dipendevano direttamente nell'attività economica. I cappellani prendevano ogni decisione collegiale d'un qualche rilievo sempre alla presenza dei più autorevoli membri della casa dei Buondelmonti, e a questi ripetutamente si prestavano nella pratica quotidiana per procure e altre incombenze profane; e dopo che un piovano Buondelmonti giurò nel 1507 di far loro annualmente un dono per tutta la durata della sua vita, essi solennemente s'impegnarono, dando un esempio concreto della situazione prospettata dai giuristi, a nuove messe e nuove preghiere per l'anima sua e

⁵⁸ G. FORCHIELLI, *La pieve rurale*, pp. 105-121; G. B. CASOTTI, *Memorie storiche della miracolosa immagine*, parte II, pp. 54-56, 124-126.

dei suoi consorti vivi e defunti⁵⁹.

Non trascurabile per la sua eccezionale importanza, e forse per l'appunto eccezionale per importanza, il caso dell'Impruneta non lo era però di certo nell'indirizzo che esprimeva. L'esemplarità con cui l'interdipendenza fra giuspatronato e patronato politico rispecchiava il rapporto fra chiesa e potere si palesava nel fatto che la storia della distribuzione stessa dei giuspatronati, delle loro acquisizioni, mantenimenti e trasferimenti, accompagnava, nonostante la forza d'inerzia delle prerogative legali, con sostanziale fedeltà gli avvicendamenti all'interno delle oligarchie di governo. Tra le famiglie più antiche che detenevano tali diritti, quelle rimaste influenti li conservavano, quelle in decadenza li lasciavano declinare, e talora erano costrette, anche se non s'estinguevano, a cederli; mentre le famiglie nuove e in ascesa cercavano con successo di procurarsene. Nello spazio e nel tempo, in un'ideale mappa quattrocentesca dei giuspatronati familiari urbani e rurali di Toscana, e nella cronaca lacunosa ma rivelatrice della loro formazione, sarebbe così possibile leggere, come nelle liste dei capitoli cattedrali, la storia della composizione dei ceti dirigenti della regione.

Nel cuore delle città, entro le prime e più strette cinte delle mura, stavano i giuspatronati dei casati già eminenti al tempo delle origini dei comuni, viva testimonianza del legame privilegiato e inestricabile fra chiesa e nobiltà. Erano, a Pisa, casati come i Visconti, gli Erizi, i Gualandi, i Gaetani, i Lanfranchi, i quali controllavano le chiese poste all'interno delle zone dei loro secolari insediamenti urbani, chiese tanto profondamente identificate coi loro patroni da prenderne talvolta il nome: S. Filippo dei Visconti e S. Bartolomeo degli Erizi entro l'altomedievale porta Samuel, a nord-ovest del Ponte Vecchio; e S. Bartolomeo dei Lanfranchi, più a nord, entro la porta del Parlascio; S. Alessandro in Ponte, patronato dei Gualan-

⁵⁹ R. BIZZOCCHI, *La dissoluzione di un clan familiare*, pp. 8-14.

di, fra le loro abitazioni presso l'arcivescovado; e S. Donato, patronato dei Gaetani, fra le loro case in ripa d'Arno. Così come a Firenze esistevano le chiese di S. Maria degli Ughi, di S. Michele Visdomini, di S. Donato dei Vecchietti, fra le case e le torri di queste famiglie; mentre gli Strinati erano patroni di S. Maria in Campidoglio su Mercato Vecchio, e gli Adimari di S. Cristoforo, a ridosso del corso, l'attuale via Calzaiuoli, che portava il loro nome. Tutte famiglie, anche queste, la cui consuetudine al potere era una tradizione antica, che s'era alimentata dell'appartenenza all'aristocrazia consolare, d'un rapporto speciale con l'episcopio, o addirittura, nel caso degli Adimari, d'una pretesa discendenza da una schiatta marchionale. Queste stesse famiglie, o altre simili per estrazione, detenevano anche numerosi giuspatronati su chiese rurali, in quelle parti dei contadi dove la loro attuale proprietà fondiaria rimandava a un'antichità d'insediamento, e in qualche caso anche a un antico esercizio di signoria territoriale; insediamento e dominio, che connettendosi col processo di articolazione della cura d'anime, avevano fatto proliferare il numero delle chiese parrocchiali sotto il controllo del casato familiare. C'erano così intere aree, interi pivieri, la cui organizzazione ecclesiastica stava sotto il segno d'una famiglia: come i Buondelmonti fra Val di Greve e Val di Pesa, i Ricasoli in un'ampia zona del Chianti fra le diocesi d'Arezzo e di Fiesole; e nella diocesi di Firenze, i Giandonati nel piviere di Sugana in Val di Pesa, i cattani da Castiglione nel piviere di Cercina in Valdarno⁶⁰.

Per queste grandi consorterie, che le trasformazioni politiche di più secoli non erano valse ad estromettere del tutto, e spesso neppure a spingere ai margini, della cerchia del potere, nel Quattrocento i giuspatronati, oltre

⁶⁰ M. RONZANI, *Un aspetto della «Chiesa di città»*, pp. 156-160; G. GARZELLA, *Ceti dirigenti e occupazione dello spazio urbano*; E. TOLAINI, *Forma Pisarum*, p. 21; R. BIZZOCCHI, *Chiesa e aristocrazia nella Firenze del Quattrocento*, pp. 195-196, 200-204; G. FANELLI, *Firenze. Architettura e città*, II, pp. 10, 28-29, 30-31, 68.

che schiudere la possibilità d'un perdurante intervento concreto nella società, costituivano anche un serbatoio prezioso di memorie. Essi erano, come avrebbe rilevato un secolo più tardi Vincenzo Borghini, il letterato legato alla corte principesca che fu il primo osservatore storico della nobiltà in Toscana, uno dei «capi generali» di essa, parte e prova fondamentale dell'essere e del sentirsi nobili; perché la dotazione di chiese era di per sé una dimostrazione di grandezza, «un atto di magnificenza di animi grandi e generosi»⁶¹. Miglior commento che non il giudizio del Borghini non si saprebbe trovare all'esistenza d'un giuspatronato quale quello che s'esercitava sulla chiesa di S. Maria di Castello in Val di Serchio, e che si mostra all'opera quando all'inizio del 1422 i suoi detentori chiedono in curia di Pisa conferma all'elezione di prete Agostino Lanfranchi in luogo del defunto Iacopo Orlandi. Sfilano allora davanti all'arcivescovo, nelle persone delle molte decine di nobili privati e in quelle dei mandatarî degl'illustri monasteri che hanno ereditato le ragioni di altri patroni, non le filiazioni d'una casata sola, ma la rappresentanza quasi d'un intero ceto; perché i diritti che ora si fan valere, prodotto delle *originarie* «septem voces», spettanti a quei sette *longubardi* pisani, prepotenti signori del Val di Serchio, che insieme con un altro arcivescovo di Pisa erano stati protagonisti d'un arbitrato della fine del secolo XI, sono suddivisi ormai in frazioni fino a 1/63 del totale. E nelle formule stereotipe con cui il notaio di curia registra le dimostrazioni di memoria genealogica, dove gli esponenti di case come gli Erizi, i Visconti, i Lanfranchi, gli Orlandi, i da Caprona, e i procuratori dei principali monasteri pisani, dan conto, a tre secoli e mezzo di distanza, in un intreccio poderoso e smagliante di discendenze e parentele, delle loro facoltà di voto, vibra l'afflato della storia stessa d'una nobiltà cittadina⁶².

⁶¹ V. BORGHINI, *Storia della nobiltà fiorentina*, p. 54.

⁶² AAPI, *Atti Beneficiali*, 7, cc. 199r-201v (16/2/1422). Questo docu-

Accanto a questi, altri giuspatronati non potevano brillare nel Quattrocento di tanto lustro, né riportarsi tanto indietro nel tempo. Essi appartenevano a famiglie che al potere s'erano affacciate solo dopo i conflitti antimagnatizi di fine Duecento, o poco prima; e tale ritardo rispecchiavano nel fatto stesso di riguardare, in città, chiese poste in zone esterne alle mura più antiche, come a Firenze quello dei Capponi, Soderini e da Uzzano su S. Lucia Oltrarno, o a Pisa quello dei Gambacorta su S. Biagio a Cisanello⁶³. Oppure nel fatto d'essersi stabiliti, nei contadi e nei centri cittadini, non prima del Trecento, tramite l'acquisizione di diritti altrui, e in special modo di altre e meno recenti casate. Era, ancora una volta, una vicenda che accompagnava quella del farsi e disfarsi delle schiatte. Le casate che non avevano retto al declino demografico trecentesco, o che ne erano uscite indebolite di uomini e di forze, e che non avevano saputo amalgamarsi in un ceto di governo rinnovato e non più fondato sull'esclusiva nobiltà del sangue, trovavano altre famiglie, e per lo più di fresco successo, pronte a sostituirle nelle loro posizioni. Lo svuotamento di significato cui andavano soggetti alcuni antichi giuspatronati, la loro incapacità di continuare a collegarsi a un patronato politico, l'abbandono dei loro segni esteriori, erano facilmente il preludio a un definitivo passaggio di mano: quel processo che agli occhi di Vincenzo Borghini avrebbe preso la forma d'un'inarrestabile decadenza materiale e spirituale: «I modi del perdere par che sia quando una famiglia viene al basso e di umori e di facultà e di credito, o si lascia torre o pur da sé concede, e, per dire liberamente, vende le sue memorie antiche; o quando le famiglie sono interamente mancate, che i vicini e altre nuove case se le pigliano»⁶⁴.

mento è stato messo a mia disposizione da Mauro Ronzani, che lo illustrerà compiutamente nel contesto del suo libro sulla chiesa cittadina pisana.

⁶³ R. BIZZOCCHI, *Chiesa e aristocrazia*, p. 199; M. RONZANI, *Un aspetto*, p. 182.

⁶⁴ V. BORGHINI, *Storia della nobiltà fiorentina*, p. 55.

Donazioni, cessioni, trasmissioni ereditarie: queste erano le forme in cui tecnicamente si configuravano, senza scosse, le vicende rievocate con più drammatici toni dal Borghini. Ma quelle di cui è possibile ripercorrere qualche tratto rivelano limpidamente come il trasferimento dei diritti di patronato fosse proprio una conseguenza, e insieme un aspetto, del fenomeno di estromissione dal potere dei più deboli da parte dei più forti. Fu con un atto di donazione d'uno di loro a un Medici, che i Sizi di Firenze diedero avvio nel 1311 a quel processo di perdita del giuspatronato sulla chiesa di S. Tommaso in Mercato Vecchio, che si sarebbe compiuto, fra una lunga serie di contese, nel 1350. E furono complesse vicende di eredità discusse, che a Firenze portarono nel corso del Trecento gli Strozzi a scalzare i Palermi e i Pilastrini da S. Miniato fra le Torri; e contemporaneamente a Pisa i Fagioli a ridurre al minimo i diritti dei Verchionesi su S. Simone al Parlascio. Ma la realtà del declino di quelle famiglie antiche che venivano esautorate, il fatto che esse fossero ormai escluse dall'accesso alle cariche di governo, e in qualche caso anche economicamente rovinate, e per contro, l'evidenza dell'impeto ascendente di quelle nuove che le sostituivano, non lasciano dubbi sulla natura del fenomeno. Natura che anche appare ben chiara nei corrispondenti episodi che si verificavano circa nello stesso periodo nei contadi; come in Val di Pesa, dove i Machiavelli riuscivano a inserirsi nella parabola discendente dei magnati locali, i cattani da Montespertoli; o in Mugello, dove i già grandi e potenti signori Ubaldini dovevano cedere ai Medici il patronato politico e sociale sul territorio e i diritti legali sulle chiese che vi sorgevano, e ciò non senza aspri contrasti di cui si faceva eco il novelliere Franco Sacchetti, ricordando a fine Trecento come da quando i due casati erano divenuti paragonabili per importanza non fosse mai corsa fra loro «né pace né buona volontà»⁶⁵.

⁶⁵ R. BIZZOCCHI, *Chiesa e aristocrazia*, pp. 198, 205-206; M. RONZANI, *Un aspetto*, pp. 174-179; P. LANDAU, *Ius Patronatus*, pp. 69-105.

Proprio questa mobilità sociale dei giuspatronati, l'affacciarsi continuo, nell'*élite* del rapporto strutturale fra chiesa e aristocrazia, di sempre nuove forze, che vi cercavano e trovavano nuove occasioni di potere e la ratifica d'una recente affermazione, danno ragione della vitalità dell'istituto attraverso i secoli; della sua stessa tenuta numerica di fronte alla crisi di popolazione che tanti equilibri aveva scosso nel corso del Trecento; della sua sempre forte incidenza sul totale dei benefici, quale risulta a partire dal momento in cui è possibile valutarla complessivamente in varie descrizioni di realtà ecclesiastiche locali. A fine Trecento erano soggette a un giuspatronato familiare la metà delle chiese parrocchiali della città di Pisa; nel 1466, un quarto di quelle della città di Arezzo; negli anni trenta del Quattrocento, un quarto delle chiese della Val di Sieve e del Valdarno Superiore nella diocesi di Fiesole; nel 1504, quasi un terzo delle chiese parrocchiali e un quarto delle pievi della diocesi di Pistoia; un decennio più tardi, un quinto delle chiese della città di Firenze, e la metà delle pievi e la metà delle chiese parrocchiali della sua diocesi⁶⁶. Ma non si coglierebbe appieno il significato d'una così pesante presenza aristocratica in questa forma basilare di controllo, senza registrare, accanto alla dialettica dell'avvicendamento dei casati, caratteristica della società politicamente ancora aperta e demograficamente in subbuglio del Trecento, i segnali sparsi ma inequivocabili d'un posteriore fenomeno: la tendenza cioè delle famiglie, sia vecchie che nuove, ad estendere i loro diritti su benefici già di collazione delle autorità ecclesiastiche locali, o più spesso ancora sui giuspatronati dei popoli dei parrocchiani, che in numero circa altrettanto grande, e in qualche caso anche maggiore di quelli familiari, tanto contribuivano a limitare la libertà di scelta dei vescovi; quella tendenza de-

⁶⁶ M. RONZANI, *Un aspetto*, p. 192; F. CORADINI, *Visita pastorale... di Arezzo*, pp. 325-342; M. BARDUCCI, *La diocesi di Fiesole*, pp. 78-95; AVPT, *Visite Pastorali*, III R 67, n. 3; S. FERRALI, *Pievi e clero plebano in diocesi di Pistoia*, pp. 53-58; AAFI, *Visite Pastorali*, 1514-1516.

nunciata dal fatto che già nella sola diocesi di Firenze, una ventina di chiese parrocchiali, e soprattutto 13 su di un totale di 59 pievi, fossero divenute soggette al giuripatronato d'un casato per la prima volta, o almeno per la prima volta a memoria d'uomo, durante la seconda metà del Quattrocento⁶⁷.

Era anche questo un effetto sull'organizzazione ecclesiastica d'un cambiamento avviato nella società civile. Fra Quattro e Cinquecento, le aristocrazie cittadine, le quali, amalgamate nelle loro vecchie e nuove componenti, liberatesi della loro conflittualità sociale se non ancora del tutto di quella fazionaria, e non più turbate nei loro equilibri interni da un declino demografico ch'era ormai superato; le aristocrazie cittadine, dunque, che s'apprestavano a consolidarsi nei patriziati oligarchici dell'Età moderna, così come cominciavano a serrare verso il basso le file dei capitoli cattedrali, cercavano pure, dove possibile, di dare una forma istituzionale alla loro ingerenza in quelle elezioni popolari alle chiese parrocchiali, che s'erano affermate in Italia nel clima consociativo dell'epoca comunale, e costituivano il metodo "democratico" per eccellenza del controllo sui benefici⁶⁸. Perché s'intende che una pressione determinante sulle elezioni popolari da parte dei più potenti fra i parrocchiani patroni s'era e si sarebbe sempre esercitata. Sia entro i quadri della legalità, ottenendo grazie alla propria influenza la rappresentanza per procura della totalità degli elettori, come ripetutamente riuscì fra Tre e Quattrocento a Pisa ai Sismondi nella parrocchia di S. Salvatore a Porta Aurea. Sia con l'uso della forza, di cui restava traccia nel divieto imposto dagli statuti cittadini ai magnati di presenziare personalmente alle votazioni. Sia coi mezzi, forse più consueti

⁶⁷ AAFI, *Visite Pastorali*, 1514-1516, cc. 17r, 34r, 35r, 38r, 41r, 48r, 50r, 52r, 55r, 57r, 69v, 70r, 71r, 78r, 79r, 80r, 90v, 94v 97r 100v; R. BIZZOCCHI, *Chiesa e aristocrazia*, p. 207.

⁶⁸ D. KURZE, *Pfarrwahlen im Mittelalter*, pp. 137-140. Per il quadro storico dell'«aristocratizzazione» della società toscana: A. TENENTI, *Firenze dal Comune a Lorenzo il Magnifico*.

dopo ch'era stato posto un freno alla violenza magnatizia, dall'intrigo e della corruzione: quali trapelano nelle chiacchiere dei parrochiani sui retroscena dell'elezione nel 1505 del rettore di Porciano in diocesi di Pistoia, secondo le quali alcuni individui «promiserunt nonnullis personis dare certam summam grani ad hoc ut ipsi darent eorum voces dicto rectori moderno»⁶⁹. Ma è importante che tale ingerenza di fatto, le famiglie che nel Quattrocento stavano nell'oligarchia del potere, da secoli o da decenni, e che per secoli nella maggior parte dei casi vi sarebbero poi rimaste, volessero cristallizzare in un formale diritto, con l'aumento di prerogative e di pubblico riconoscimento che ne derivava.

«Quanto alle collazioni e patronati, dove non si mostra la fondazione, par che si trovi questa fraude, che essendo molte chiese per uso antico alla collazione dei popolani, quelle famiglie potenti e grandi che vi erano intorno vi potevano assai più che il resto, e trovandosi gagliardi nelle date, e quando o per nome degli altri facendo, o dicendo rappresentare la maggior parte, e tacendo i minori e manco potenti, venne fatto a poco a poco che gli apparisce nelle scritture solo il nome loro e così se ne sono fatti padroni»⁷⁰. A Vincenzo Borghini, che storicamente ripercorreva in piena età principesca i primordi d'un processo ormai esauritosi, non ne sfuggiva il nesso con l'origine d'una nuova conformazione della gerarchia del potere nella vita civile. E se quella ch'egli presentava come una frode insinuatasi quasi inavvertitamente, veniva in realtà sanzionata alla luce del sole da una concessione papale, e spesso anche da un atto ufficiale di donazione compiuto dagli stessi patroni popolari, è pur vero che tali sanzioni concludevano una vicenda che, più o meno drammaticamente, contemplava comunque dei vinti e dei

⁶⁹ M. RONZANI, *Un aspetto*, p. 187; *Statuta Populi et Communis Florentiae MCCCCXV*, I, 268 (libro III, rubr. 51); AVPT, *Visite Pastoralis*, III R 67, n. 3, c. 237v (25/6/1505).

⁷⁰ V. BORGHINI, *Storia della nobiltà fiorentina*, p. 55.

vincitori, un'acquisizione da parte degli uni, una perdita da parte degli altri, i quali non avevano più la forza politica e un minimo di disponibilità economica per difendere gli antichi diritti.

È questa la situazione che trapela nella sconsolata ammissione dei parrocchiani di Collegonzi in diocesi di Pistoia, i quali nel donare nel 1462 il giuspatronato sulla loro chiesa alla famiglia Spinellini adducono a giustificazione la loro «paupertas»⁷¹. E, più esplicitamente, nell'accusa di simonia che viene rivolta un cinquantennio più tardi a un fiorentino dei Cocchi-Donati circa la chiesa di Morello nel piviere di Sesto: «quod emit tale iuspatronatus ab hominibus, et quod postquam tale ius devenit ad ipsum, bona ecclesiae sunt distracta»⁷². E ancor meglio trapela, il senso di questo coronamento ecclesiastico d'un processo di più completa subordinazione sociale, nei casi in cui esso non si realizza senza resistenze e tensioni: perché i parrocchiani trovano la forza d'opporvisi; come nel 1466 quelli di Vacchereccia, contestando i diritti dei Cepparelli di Prato davanti al tribunale vescovile di Pistoia, e quindi, non ottenutavi soddisfazione, davanti a quello superiore dell'arcivescovo di Firenze⁷³; o almeno di recriminare dopo aver perso la partita, come quelli della pieve di Legri nella diocesi fiorentina, i quali nel 1516 non si trattengono dal ricordare a un visitatore pastorale come la pieve «olim spectasse ad presentationem populi et post modum illud jus fuisse usurpatum per istos de Canigianis»; o quelli della pieve di S. Appiano in Valdelsa, che al medesimo visitatore danno un più dettagliato resoconto dei freschi soprusi dei cattani da Castiglione: «Olim parrocchiani dicte plebis erant in quasi possessione iuris patronatus eiusdem, sed modernus rector impetravit ius patronatus illius Rome sub hoc pretextu, quod plebs erat deserta et diruta et quod patroni antiqui habebant eam

⁷¹ AVPT, III C 28, n. 30.

⁷² AAFI, *Visite Pastorali*, 1514-1516, c. 71r (30/10/1514).

⁷³ AVPT, III C 28, n. 239 (1466).

pro derelicta, et ideo noviter posuit insignia sua super portam ecclesie et alibi in diversis locis»⁷⁴.

Ma ciò che più di tutto mette in luce il rapporto di questa aristocratizzazione dei giuspatronati ecclesiastici con l'irrigidimento delle gerarchie sociali in ambito civile, è che essa mostrasse di sé i primi e più numerosi segni nelle campagne fiorentine, dove i patroni popolari avevano a che fare con dei proprietari aristocratici, i quali non erano solo i più ricchi della regione, e i più avvezzi a impetrar concessioni a Roma, ma anche quelli che con maggior precocità e ampiezza avevano diffuso nella gestione della terra il sistema mezzadrile. Dove perciò con più facilità i contadini, mentre progressivamente erano trasformati da piccoli proprietari in mezzadri, vedevano nel contempo indebolito il loro controllo sulle elezioni dei parroci, nelle quali il diritto di voto poteva esser legato alla proprietà, e insieme accentuata in forme più strutturali la loro dipendenza dalle famiglie dei padroni⁷⁵. L'importanza del ruolo gerarchico che i giuspatronati dei patriziati cittadini avevano nell'ordine politico e sociale del principato sarebbe stata affermata nel modo più evidente proprio di fronte al primo serio attacco di cui l'istituto giuridico fu fatto oggetto. I padri del concilio di Trento, riconoscendolo colpevole di molte delle storture morali e amministrative che gravavano sulla vita della chiesa, se n'erano infatti proposti una radicale riforma; ma tale fu la reazione dei principi laici, e fra questi, in prima linea, di Cosimo de' Medici, al progetto, che si dovette ripiegare su di un provvedimento annacquato, che scalfiva appena la sostanza del potere connesso a quell'istituto: un potere, che pure in forme più regolate, si sarebbe esercitato ancora per secoli⁷⁶.

⁷⁴ AAFI, *Visite Pastorali*, 1514-1516, cc. 100v (20/5/1516), 57r (18/10/1514).

⁷⁵ P. JONES, *Economia e società*, pp. 411-428; G. VIVIANI, *Praxis Iurispatronatus*, pp. 227-228 (parte I, libro IV, cap. 4, nn. 19-20).

⁷⁶ M. LUPI, *Cosimo de' Medici... e la riforma della Chiesa*.

Capitolo secondo

Chiesa locale, potere politico e papato

1. *L'accentramento pontificio all'epoca dei comuni cittadini*

L'integrazione fra le aristocrazie cittadine e le istituzioni ecclesiastiche dev'esser tenuta presente come un dato di fondo, una costante strutturale, che tuttavia non esauriva i vari aspetti della complessa e contrastata vicenda del controllo del potere politico sulla chiesa. Era una vicenda che non si risolveva infatti in una reciproca compenetrazione sociale nella sfera privata e in ambito locale; perché essa aveva il suo nodo nel rapporto giurisdizionale fra due enti pubblici di natura giuridica difforme e di diversa portata e raggio d'azione. A coronamento di quello delle famiglie, stava l'interesse dei comuni cittadini per la vita della chiesa locale. Essi ne favorivano i principali centri di spiritualità, accordando privilegi e donativi ai conventi mendicanti e ai più rigorosi e venerati fra i monasteri benedettini¹. Ne prendevano sempre più largamente sotto tutela le fondazioni d'immediata incidenza sociale, quelle assistenziali e caritative, gli ospedali d'origine ecclesiastica che in ogni città e nelle più importanti fra le terre minori della Toscana appaiono a partire dal XIII secolo progressivamente rafforzarsi e prosperare con la protezione delle magistrature civili². Cercavano e tro-

¹ *Statuti inediti della città di Pisa*, I, pp. 133-143, 349-350; II, 95-99, 270; *Statuti della Repubblica Fiorentina*, I, pp. 270-271; *Statuto di Arezzo (1327)*, pp. 98-99.

² A. FEROCI, *Degli antichi spedali in Pisa*, pp. 218-221; L. BARGIACCHI, *Storia degli istituti di beneficenza... in Pistoia*, I, pp. 157-162; D.

vavano infine nella religione cittadina il supporto ideologico della loro politica e della loro stessa esistenza: le chiese votive rinnovavano nella popolazione il ricordo degli episodi più gloriosi e decisivi della storia della città, come a Pisa S. Sisto, eretta per una vittoria sui Saraceni, e a Firenze S. Barnaba per quella di Campaldino; mentre nel dedicare i più grandi sforzi economici all'abbellimento e alla gestione delle cattedrali, nel farsene ovunque tramite le Opere e Fabbriche del duomo pubblici impresari, i comuni rinsaldavano e confermavano il legame con la loro chiesa. Simbolo e sintesi di questo cristianesimo civico, la festa del santo patrono costituiva la manifestazione della religiosità e della potenza della città, l'occasione in cui tutti gli abitanti dovevano celebrarne in processione il celeste protettore, e i rappresentanti dei territori soggetti convenire a dar prova della loro dipendenza portandogli i censi e gli omaggi richiesti alle loro comunità³.

Ma tale simbiosi fra chiesa diocesana e comune cittadino non impediva che sotto il profilo dell'esercizio della sovranità essi fossero in due sfere giurisdizionali distinte; che nella teoria medievale della divisione dei compiti fra autorità spirituale e autorità temporale nel disegno di salvezza dell'umanità, le persone e gli enti ecclesiastici trovassero il motivo per la rivendicazione della loro immunità verso i pubblici poteri civili, per il loro rifiuto di sottostare alla giustizia e alla fiscalità dei laici. Integrato profondamente nella società civile, il clero vi manteneva tuttavia un'impronta d'intoccabile diversità, sfida ambigua ma ineludibile al controllo da parte dello stato. Già in sede locale, questa disparità giuridica poteva turbare, e

HERLIHY, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento*, pp. 272-277; A. F. GIACHI, *Saggio di ricerche storiche sopra... Volterra*, pp. 320, 612-627; G. MANCINI, *Cortona nel Medio Evo*, pp. 320-321; L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, pp. 366-380.

³ M. RONZANI, *La "chiesa del Comune"*, pp. 505-520; W. BRAUNFELS, *Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana*, pp. 131-173; J. LARNER, *Culture and Society in Italy*, pp. 65-76; P. JONES, *Economia e società*, pp. 79-82; S. BERTELLI, *Il potere oligarchico*, pp. 149-156.

di fatto frequentemente turbava con spinosi conflitti di competenza, l'influenza politica sulla chiesa; ma il problema giurisdizionale trascendeva in realtà la stessa dimensione locale. All'epoca dei comuni cittadini e poi degli stati regionali, lo schema del rapporto d'integrazione fra potere politico e chiesa locale fu in concreto movimentato e condizionato in misura determinante dall'intervento d'un'autorità esterna e universale. Era la conseguenza del processo d'accentramento in curia pontificia del governo delle realtà ecclesiastiche periferiche, processo che, avviatosi nel XII secolo e protrattosi nel corso del Duecento, si sviluppò e compì durante il periodo avignonese. Alla sua opera di creazione, e imposizione a tutta la cristianità occidentale, d'un diritto unitario, il papato accoppiò infatti un rafforzamento e ampliamento d'azione dei suoi organi amministrativi; col risultato che nelle relazioni giurisdizionali coi poteri laici e nelle vertenze che potevano scaturirne, le chiese locali trovavano il sostegno d'un'autorità centrale sempre più disponibile e invadente. Essa non si limitava alla funzione negativa di tutelare col peso del suo prestigio e la minaccia delle sue censure spirituali le immunità ecclesiastiche; ma anche positivamente interveniva, coi suoi tribunali di curia e i suoi delegati apostolici *in partibus*, nell'esercizio della sovranità degli stati, nelle questioni che in ragione delle persone o materie che v'erano coinvolte esulavano dall'ambito profano⁴.

Con l'accentramento di governo in corte papale, era poi il reclutamento stesso dei ranghi della chiesa locale, il sistema di assegnazione dei benefici, che veniva mutato profondamente, e in modo tale da render meno immediata, pur senza comprometterla, l'influenza che il potere politico tradizionalmente vi deteneva. Anche dopo che la riforma del secolo XI aveva posto un freno all'intrusione diretta dei laici nelle nomine ecclesiastiche, tale influenza

⁴ G. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della Cristianità medievale*, I, pp. 30-158.

s'era mantenuta abbastanza facilmente, finché tutto s'era svolto all'interno delle diocesi: finché erano stati i capitoli cattedrali a cooptare i loro membri e ad eleggere i vescovi; finché i monaci s'erano scelti i loro abati senza ingerenze esterne; e le rettorie delle chiese parrocchiali e dei benefici senza cura d'anime erano state liberamente conferite dalle autorità ecclesiastiche ordinarie, o da loro confermate sulla base delle indicazioni dei patroni. Ma l'accentramento amministrativo in curia portò con sé anche un'ampia realizzazione pratica della potenziale prerogativa del papa d'essere il dispensatore universale dei benefici della cristianità; e benché sia difficile datare con precisione un trapasso che fu lento e progressivo, non c'è dubbio che entro i primi decenni del Trecento il sistema delle elezioni e collazioni locali fosse in Toscana, come quasi ovunque in Italia e in molte regioni al di fuori, largamente superato. Lo era ormai del tutto per i benefici maggiori, i vescovadi e i più importanti e ricchi fra i monasteri benedettini, sulla provvista dei quali i papi avevano allora concretamente affermato il loro pieno diritto, prendendo le mosse dai contrasti interni ai corpi elettorali per far valere il peso che avevano una nomina o almeno una conferma ottenuta per autorità apostolica. E lo era certamente in modo non trascurabile anche per i benefici minori; benché in questo caso sia più arduo valutare l'entità e il successo dell'intervento papale, dato che la riserva dei benefici minori alla provvista in curia non fu altrettanto generale, o non altrettanto generalmente sfruttata, ed essi rimasero soggetti a un doppio, e fino al Cinquecento non ben chiarito, regime di conferimento locale e conferimento apostolico, affiancati e spesso in competizione l'uno con l'altro⁵.

La provvista papale non era di per sé un attentato al controllo delle aristocrazie cittadine sulle loro chiese, il frutto d'un preordinato disegno sovvertitore per annien-

⁵ G. MOLLAT, *La collation des bénéfices ecclésiastiques*, pp. 9-94; P. HINSCHIUS, *System des katholischen Kirchenrechts*, III, pp. 113-164.

tare tale controllo tramite la deliberata imposizione di curiali estranei. Per i benefici maggiori, la provvista non poteva avvenire che nel quadro d'un accordo diplomatico coi potentati secolari. E sui benefici minori, essa si esplicava in una forma propriamente tecnica e amministrativa, con l'emissione, secondo regole precise, di bolle di nomina in base alla presentazione di suppliche da parte degli interessati: un sistema che non escludeva affatto gli esponenti delle aristocrazie cittadine, i quali oltre tutto erano i meglio informati sulle situazioni delle loro diocesi e i posti che man mano vi si liberavano. E del resto, come si vedrà più avanti, il rescritto papale non garantiva a chi l'aveva ottenuto l'effettivo conseguimento del beneficio⁶. Pur tuttavia, questa pratica dell'attribuzione in curia degli enti delle chiese periferiche, per quanto parziale e non necessariamente indirizzata a favore di estranei, doveva rendere meno automatico e più contrastato il monopolio degli aristocratici locali; e comunque attirarli, se volevano mantenerlo, sempre più spesso e stabilmente in quella corte dove ormai si trattava la maggior parte delle più importanti nomine. Alla provvista papale erano poi collegate delle tasse da pagarsi alla Camera Apostolica, il cui prelievo inasprì sensibilmente il peso dalla fiscalità pontificia nelle varie regioni della cristianità; mentre la litigiosità in materia di benefici fatta lievitare da tale provvista incrementava a sua volta l'intervento giudiziario del papato col tribunale della Rota⁷.

Come conseguenza dei vari aspetti dell'accentramento di governo in curia, il controllo sulla chiesa locale, benché fosse economicamente, politicamente e ideologicamente una parte integrante del potere, si trovò dunque di fronte alla concorrenza d'un'autorità estranea, che mentre garantiva maggior forza pratica alla pretesa d'immunità del clero, contribuiva a realizzarne dall'esterno il reclutamen-

⁶ G. BARRACLOUGH, *Papal Provisions*.

⁷ Y. RENOARD, *Les relations des Papes d'Avignon*, pp. 26-28; G. MOLLAT, *La collation des bénéfices*, pp. 57-62.

to stesso; e che, senza pregiudicarla, poneva la simbiosi fra chiesa e potere locale in un contesto che trascendeva la dimensione cittadina e diocesana. Una simile situazione può apparire paradossale solo rispetto a una concezione e a una realtà laiciste e moderne di sovranità assoluta dello stato. La critica, che si sviluppò nel corso del Trecento, alla potestà suprema del papato non mise in discussione che eccezionalmente, nelle elaborazioni dei pensatori rivoluzionari, il diritto della chiesa nel suo complesso all'esenzione dall'autorità civile⁸. Tale diritto veniva se mai intralciato di fatto, piuttosto che negato in linea di principio; e la giurisdizione ecclesiastica centrale e locale poteva essere condizionata nel suo contenuto, ma non rifiutata. Nel valutare tale opera di condizionamento sul metro della storia della costruzione dello stato, bisogna guardarsi da una meccanica sovrapposizione di schemi anacronistici. La stessa descrizione degli stati come indiscriminatamente tesi a combattere in pratica l'autonomia della chiesa non corrisponderebbe alla realtà della loro azione agli albori dell'età moderna, quando al loro interno non era affatto compiuta la distinzione, di cui felicemente godiamo i vantaggi ai nostri giorni, fra l'interesse generale e la somma degli interessi parziali — i ceti, i parlamenti coi loro privilegi, le consorterie e le fazioni aristocratiche — che esistevano di diritto o di fatto nella società e vi costituivano ostacolo all'esercizio d'un'autorità assoluta. Proprio la chiesa era il principale di questi centri d'interessi che insieme compenetravano di sé e tracciavano i limiti del potere pubblico civile⁹; per cui nell'attitudine degli stati verso la giurisdizione e le immunità ecclesiastiche non bisogna tanto postulare un astratto processo d'affermazione di sovranità, quanto una dinamica concreta di relazioni e di calcoli d'opportunità politica.

⁸ W. ULLMANN, *Principi di governo*, pp. 305-383.

⁹ B. GUENÉE, *L'Occident au XIVe et XVe siècles. Les Etats*, pp. 227-286.

Nei rapporti con la chiesa locale e col papato, l'opportunità politica suggerì ai vari potentati d'Europa diversi comportamenti, che corrispondevano alla diversità delle situazioni. Le due tendenze principali sono rappresentate nel Trecento l'una dalle terre d'Impero, dove l'assenza d'un forte governo centrale favorì una linea di chiusura municipalistica verso le ingerenze di curia, ciò che alimentò un clima di vivace conflittualità. L'altra dalle grandi monarchie, le quali, benché trovassero all'occorrenza la forza d'irrigidirsi, preferirono nel complesso una linea di trattativa diplomatica, da cui entrambe le parti avevano da guadagnare: il papato, perché faceva così valere le sue nomine ai benefici e vedeva accettata l'attività dei suoi giudici e collettori, con tutti i vantaggi economici e morali che ne derivavano; le corone, perché condizionando in pratica quella parte degli interventi pontifici che riguardava i loro domini, trovavano così il modo d'estendere e accentuare la loro tutela sulle chiese nazionali¹⁰.

Ai comuni cittadini della Toscana, l'opportunità politica non poteva che dettare un comportamento ispirato alla prudenza e alla disponibilità al compromesso. Essi non erano infatti solamente deboli da un punto di vista generale; erano anche largamente fondati sugli interessi di gruppi economici che avevano parte dei loro esponenti e delle loro ricchezze all'estero, e sarebbero andati perciò soggetti a rischi disastrosi nell'eventualità delle rappresaglie su cose e persone che conseguivano alle censure spirituali ordinate dai pontefici. Alcuni di quei gruppi poi, e più di tutti proprio quelli della città che s'avviava ad affermare la sua egemonia nella regione, erano fin dalla metà del Duecento legati a doppio filo precisamente con la finanza papale, che avevano allora sostenuto nella lotta contro gli Svevi in Italia, gettando le basi d'una collabo-

¹⁰ B. SMALLEY, *Church and State 1300-1377*, pp. 23-43; G. MOLLAT, *La collation des bénéfices*, pp. 95-136; W.A. PANTIN, *The Fourteenth Century*.

razione destinata a prolungarsi e consolidarsi¹¹. A Firenze per l'appunto s'era subito compreso quali obblighi tale situazione comportasse nei rapporti con la chiesa e con Roma: «Commune Florentie oportet obedire Ecclesie Romane — doveva allora constatare in un pubblico dibattito un membro del governo —, quod persone et res Florentinorum sunt in forcia domini Pape et Ecclesie Romane: et sic non modicum dubitandum est de veniendo contra precepta domini Pape»¹².

L'interdipendenza tra il denaro toscano, in particolare fiorentino, e l'azione politica e amministrativa del papato si protrasse, dopo una breve battuta d'arresto sotto Clemente V ai primi del Trecento, e nonostante le ripercussioni della serie dei fallimenti degli anni quaranta di quel secolo, durante il periodo avignonese, quando furono appunto le compagnie bancarie toscane ad assicurare il principale supporto alle operazioni creditizie connesse con il crescente coinvolgimento dei papi nelle realtà periferiche. Di conseguenza, le parentele e alleanze di quegli uomini d'affari furono ampiamente rappresentate in corte pontificia proprio nel momento in cui vi si attuava il massimo sforzo d'accentramento del governo delle chiese locali; e precisamente grazie a tale rapporto i loro familiari riuscirono spesso a raggiungere i più brillanti risultati nella carriera ecclesiastica¹³. Un caso come quello degli Acciaiuoli, che nella prima metà del Trecento, mentre erano fra i più grandi finanziatori del papato avignonese, poterono vedere uno di loro ascendere alla testa del vescovado di Firenze, al cui regime politico non partecipavano che da pochi decenni, suggerisce fra l'altro come anche i contatti curiali debbano aver avuto un ruolo nel successo che famiglie di recente fortuna sociale sapevano ottenere nel campo del controllo delle istituzioni eccle-

¹¹ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, VI, pp. 529-568.

¹² *Consulte della Repubblica fiorentina*, I, p. 271.

¹³ Y. RENOUIARD, *Les relations des Papes d'Avignon*; B. GUILLEMAIN, *La Cour Pontificale d'Avignon*, pp. 469-475.

siastiche. Aristocrazie del denaro e dei traffici, quelle toscane erano insomma, nei loro rapporti con la Sede Apostolica, da una parte fra le più ricattabili, dall'altra fra le più influenti: esse non avevano né la forza né l'interesse per combattere strenuamente l'autorità della chiesa. E se la più importante, quella fiorentina, aveva a tal punto intrecciato il proprio destino con quello della curia, che il comune di Firenze arrivava addirittura a garantire sulla *fides* della Camera Apostolica la fondazione del proprio Monte, cioè il consolidamento del debito pubblico; anche una città di ben diverse tradizioni sotto il profilo ecclesiastico come Pisa non poteva ormai più, nel pieno Trecento, sostenere con coerente intransigenza una prassi contraria all'esercizio della giurisdizione papale¹⁴.

In questa linea d'apertura e di compromesso, che era una tendenza complessiva e duratura, che dava il tono dominante delle relazioni fra il potere politico e la giurisdizione ecclesiastica in Toscana, non mancò tuttavia una rimarcabile evoluzione nel trapasso dal periodo dei comuni cittadini a quello dello stato regionale, e dalla vigilia all'indomani del Grande Scisma. Finché ognuna delle città autonome continuò a gestire in proprio le sue relazioni con la chiesa locale e la curia pontificia, non fu del tutto compiuta la rinuncia a ostacolare in pratica la pretesa d'immunità del clero e l'esercizio della sovranità papale. Singoli momenti o periodi di lotta potevano naturalmente essere il riflesso di tensioni o scontri nei rapporti coi papi come capi d'uno stato temporale, quali si verificarono a Pisa alleata con Ludovico il Bavaro contro Giovanni XXII; ma anche, mezzo secolo più tardi, a Firenze in guerra con Gregorio XI, di cui temeva il rafforzamento nell'Italia centrale. Anche episodi meno gravi, come a Firenze negli anni quaranta del Trecento i dissa-

¹⁴ R. C. TREXLER, *Florence, by the Grace of the Lord Pope*; R. C. TREXLER, *Ne fides comunis diminuat*, pp. 448-459, 472-488; A. DE RUBERTIS, *Rapporti fra la Chiesa e la Repubblica di Pisa*, pp. 235-255.

pori con Clemente VI sulla liquidazione dei fallimenti delle banche, e dieci anni dopo, l'ostilità verso l'opera di consolidamento dello stato pontificio del cardinale Albornoz, provocavano caratteristici irrigidimenti nell'attitudine del comune verso la *libertas Ecclesiae*¹⁵. Ma a parte questi più o meno espliciti e cruenti conflitti, che erano l'inevitabile conseguenza della duplicità della figura dei papi, padri spirituali e principi temporali, e che s'aprivano e si componevano nel Trecento, come del resto anche nel secolo successivo, nella sfera della politica estera e delle relazioni diplomatiche, era proprio sul piano più strutturale della prassi dell'amministrazione e della vita delle istituzioni, che all'epoca dei comuni cittadini non erano ancora state perfettamente rimosse tutte le difficoltà frapposte all'esplicarsi della giurisdizione pontificia.

Eredità del bellicoso esordio dei comuni, quand'essi s'erano costituiti i loro territori, all'incirca in corrispondenza delle rispettive diocesi, nella lotta contro le signorie vescovili, gli statuti due-trecenteschi delle varie città comprendevano tutti una serie di disposizioni, che senza mettere teoricamente in discussione il principio dell'immunità e della giurisdizione della chiesa, prevedevano però indirette contromisure e forme di ritorsione destinate a intralciarne il pratico esercizio¹⁶. Con qualche sfumatura di differenza in una sostanziale uniformità legislativa, a Firenze come a Pisa, ad Arezzo come a Volterra e come a Pistoia, si faceva divieto ai chierici di occupare pubblici uffici; si negava loro la protezione del comune ove si fossero rifiutati di rispondere alle citazioni dei suoi tribunali; si esprimeva la volontà di rivalersi sui parenti laici, nel caso d'impegni pecuniari presi dai chierici e poi non mantenuti col pretesto della loro esenzio-

¹⁵ A. DE RUBERTIS, *Rapporti*, pp. 248-249; R. C. TREXLER, *The Spiritual Power*; A. PANELLA, *Politica ecclesiastica del Comune fiorentino*; F. BALDASSERONI, *Una controversia tra Stato e Chiesa in Firenze*.

¹⁶ G. SALVEMINI, *Le lotte fra Stato e Chiesa*; E. FIUMI, in *Statuti di Volterra*, p. VIII.

ne; si stabiliva infine il modo di proteggere i magistrati civili dalle rappresaglie in cui avessero potuto incorrere da parte ecclesiastica nell'esercizio delle loro funzioni¹⁷. Tali rubriche statutarie, testimonianza d'una potenziale sfera di conflittualità locale fra chiesa e governo cittadino, erano affiancate da altre, che chiaramente si riferivano piuttosto alla nuova situazione creata dall'accenramento amministrativo della curia pontificia verso le realtà periferiche, e che esprimevano l'intenzione di disporre di adeguati strumenti legali per poter ostacolare in concreto quei sempre più numerosi interventi giurisdizionali di cui non si negava in linea teorica la fondatezza dottrina. Rubriche che, ripetendosi anch'esse con non essenziali differenze dall'una all'altra compilazione statutaria, prescrivevano forti multe contro gli appelli delle cause presso tribunali estranei al comune ed esterni al suo territorio; e in qualche caso, in modo più esplicito, precisamente contro le impetrazioni di lettere apostoliche utilizzate per scavalcare con un'ingerenza straordinaria la normale attività di amministrazione della giustizia e di collazione dei benefici in sede locale¹⁸.

Era, nel complesso, una legislazione comunale in materia ecclesiastica che corrispondeva per l'appunto alla dimensione cittadina degli stati, al periodo in cui i domini di loro competenza combaciavano più o meno perfettamente con le aree di giurisdizione spirituale delle chiese locali; e che tradiva la convinzione tutta municipalistica di gestire più facilmente e vantaggiosamente i rapporti fra chiesa e potere al riparo dalle nuove complicazioni create da un intervento esterno. Convinzione genericamente

¹⁷ *Statuti della Repubblica Fiorentina*, I, pp. 104, 248-249, 264-265, 320-322; II, pp. 115, 261, 392-393, 401, 414-415; *Statuti inediti della città di Pisa*, I, p. 253; II, pp. 248, 386-387; *Statuto di Arezzo*, pp. 165, 166; *Statuti di Volterra*, pp. 40, 68-69, 128, 130-131; *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii*, pp. 109, 110, 132-133; *Statutum Potestatis Communis Pistorii*, pp. 80-81, 118, 148, 152, 250.

¹⁸ *Statuti della Repubblica Fiorentina*, I, pp. 103-104; *Statuti . . . Pisa*, I, p. 252; II, p. 256; *Statuto di Arezzo*, pp. 225-226; *Statuto di Volterra*, pp. 89-90, 172; *Statutum Potestatis Communis Pistorii*, p. 117.

nutrita, ma continuamente contraddetta nei fatti. Perché s'intende che la posizione stessa delle città toscane nei confronti della curia pontificia diminuiva fortemente la possibilità d'una concreta e regolare applicazione di quelle leggi; che l'arte del compromesso e d'un opportunistico adattamento inevitabilmente s'imponeva nella prassi amministrativa; quando non accadeva addirittura che gli stessi comuni occasionalmente, con un tratto di realismo, si piegassero a un'aperta sconfessione delle proprie disposizioni lesive della "libertà" della chiesa, come nel 1327 Arezzo, e nel 1360 la piccola comunità di Montopoli nel Valdarno inferiore¹⁹. Ma non è pur senza significato che l'abbandono dei residui d'irrigidimento non fosse ancora né completo né generale; che non fosse, soprattutto, ancora maturato proprio a Firenze, la città cioè che dal rapporto con la curia pontificia traeva di gran lunga maggior profitto e insieme più obblighi, e che progressivamente nel corso del Trecento s'andava affermando come la dominante d'uno stato regionale, del quale cominciava perciò a dettare una linea politica unitaria verso i potentati esterni.

Un elemento non trascurabile nel ritegno a formalizzare la realtà del condominio coi papi nel controllo sul governo della chiesa locale, rinunciando ad ogni pretesa di limitare la giurisdizione ecclesiastica, era per Firenze il fatto che in città non s'accettava ancora senza resistenze l'interdipendenza con la curia; e che gli uomini e le famiglie che vi erano più legati al papato non monopolizzarono pienamente durante il Trecento, e anche per qualche tempo all'inizio del secolo successivo, il potere politico all'interno del ceto dirigente. Non perché essi vi fossero considerati dei nuovi venuti, giacché il denaro era ormai padrone a Firenze: ma al contrario, proprio perché nel Trecento la grande influenza che quei casati avevano saputo conquistarsi anche al di là della ristretta cerchia

¹⁹ R. C. TREXLER, *Synodal Law*, pp. 17-29; *Statuto di Arezzo*, p. 251; *Statuto del Comune di Montopoli*, pp. 290-291.

della politica cittadina, nelle relazioni coi papi, cogli Angiò, negli ampi orizzonti della diplomazia internazionale, dava ombra alla sopravvivenza della tradizionale ideologia, egualitaria e repubblicana, del comune medievale: quell'ideologia schiettamente municipalistica del "vivere civile" che al cronista Giovanni Villani, che non la condivideva, poteva far scrivere del «poco studio» ispirato dai fiorentini «a' loro figliuoli per essere cherici», e che continuava a circondare di sospetto a Firenze, come ancor più a lungo sarebbe avvenuto a Venezia, coloro che erano ritenuti "papisti"²⁰. E anche, nel periodo a cavallo fra Tre e Quattrocento, sotto un regime dove restava ormai ben poco spazio per le nostalgie democratiche, perché ad impedire il definitivo trionfo degli uomini più coinvolti con la finanza papale provvide il succedersi d'una serie di violente lotte di fazione, che riservarono a quegli uomini alterne fortune²¹.

In questo clima, la politica municipale di relativo ostruzionismo verso la libertà ecclesiastica e l'intervento papale poté protrarsi alquanto tempo in Toscana anche dopo che la corrispondenza locale fra chiesa e comune, che ne aveva costituito una componente essenziale, fu superata dal formarsi d'una più ampia aggregazione statale nella regione. Anche nella Firenze ormai capitale d'una repubblica sovracittadina, poté così trovarsi la disponibilità a cogliere, almeno sul piano teorico, le occasioni d'irrigidimento giurisdizionale offerte dalla debolezza della chiesa lacerata dallo Scisma. «Sixmate durante, oboedientia differatur tam domino Urbano quam domino Clementi»: questo suggerimento dettato dalla cancelleria milanese esprimeva la consapevolezza da parte dei potentati secolari d'una loro maggior libertà di manovra nei confronti

²⁰ M. B. BECKER, *Church and State in Florence*; P. PARTNER, *Florence and the Papacy 1300-1375*; G. VILLANI, *Croniche*, I, p. 446 (libro XII, cap. 7).

²¹ J. M. NAJEMI, *Corporatism and Consensus*, pp. 263-300; G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*; A. ESCH, *Bankiers der Kirche*, pp. 290-292, 304-305.

di papi, che risultavano, anche ciascuno rispetto ai propri aderenti, ricattabili e scossi nel loro prestigio. Fu allora che a Milano una serie di decreti signorili ridusse le immunità giudiziarie e fiscali del clero, e che una legge promulgata fra 1382 e 1386 interpose una magistratura civile come filtro per le impetrazioni in curia e le effettive prese di possesso dei benefici in forza d'una provvista apostolica. E fu allora che Venezia inasprì, nei primi anni del Quattrocento, le proprie disposizioni contro le ingerenze pontificie nella chiesa locale e le forme di discriminazione all'interno del regime politico contro i "papalisti", che avevano interessi e parenti in curia²².

In quello stesso periodo a cavallo tra i due secoli, Firenze, pur avendo superato gli strascichi dello scontro politico e militare con Gregorio XI, e pur essendo sul piano diplomatico profondamente impegnata nelle manovre per la composizione dello Scisma, non si trattenne dal rafforzare la sua legislazione antiecclesiastica con la promulgazione di nuove e la ripresa di vecchie provvisioni, finendo così col disporre d'un complesso di strumenti giuridici di filtro e controllo non dissimile da quello di stati più forti quali Venezia e Milano: i soliti intralci all'immunità del clero locale e insieme la sua protezione dalla fiscalità pontificia, una pesantissima ingerenza nella gestione patrimoniale degli enti retti da chierici forestieri, e perfino un temporaneo divieto contro l'impetrazione di benefici dal papa²³. Proprio alla vigilia della fine dello Scisma, l'antica e recente produzione legislativa diretta a limitare l'esercizio della giurisdizione periferica e centrale della chiesa trovò posto nella nuova, e per oltre un secolo definitiva, stesura degli statuti approvata nel 1415²⁴. Sta-

²² L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano*, pp. 21-47, 51-64, 111-119, 175-176, 283-301 (citaz. da p. 59); A. SAGREDO, *Leggi venete intorno agli ecclesiastici*, pp. 102-103, 117-120; cfr. D. HAY, *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, pp. 54-55.

²³ E.-R. LABANDE, *L'attitude de Florence*; M. B. BECKER, *Church and State in Florence*, p. 526; G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, p. 410.

²⁴ *Statuta Populi et Communis Florentiae*, I, pp. 123-128, 243, 260-266; II, pp. 328-329, 334-335, 356; III, pp. 345-347.

tuti che, pur restando quelli d'un singolo comune e non essendo perciò sostitutivi degli altri delle varie città ch'erano intanto entrate nell'orbita del dominio di Firenze, si proponevano tuttavia esplicitamente come superiori e integrativi di quelli; con la conseguenza che anche le ultime e più gravi restrizioni fiorentine agl'interventi pontifici avevano in ogni caso una validità generale per tutto il territorio della repubblica, e che proprio la città toscana più legata al papato confermava le altre, che le si andavano affiliando, in un atteggiamento d'intransigenza²⁵. Il governo fiorentino manteneva così, nella conduzione della politica ecclesiastica dello stato regionale di cui si trovava ormai a capo, un punto di riferimento istituzionale, ch'era il frutto insieme d'una sedimentazione legislativa arcaica e tipicamente municipale, che s'era già rivelata poco praticabile nel corso del Trecento, e d'una produzione più recente, ma attuata in un periodo di abnorme debolezza della chiesa. Questa situazione non si protrasse tuttavia a lungo: i prossimi sviluppi storici avrebbero infatti presto suggerito l'abbandono anche formale d'un atteggiamento di sfida che da un pezzo in Toscana era già sostanzialmente poco realistico.

2. Problemi di strutture ecclesiastiche nello stato regionale

Benché la legislazione anticcclesiastica fosse rimasta in vigore in Toscana, in concomitanza con lo Scisma, ancora nel secondo decennio del Quattrocento, e cioè quando l'allargamento territoriale della repubblica di Firenze era ormai compiuto, proprio la conformazione quasi regionale dello stato costituiva allora una delle principali cause d'inadeguatezza d'un'attitudine giurisdizionale rigida. Alla base di tale attitudine stava un'impostazione municipalistica del problema dei rapporti fra chiesa e potere, la

²⁵ *Statuta Populi et Communis Florentiae*, II, p. 479. Cfr. R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi*, pp. 138-144.

presunzione di risolverlo come un fatto interno, città per città e diocesi per diocesi. Ma l'allargamento territoriale pose di per sé nuove questioni, irrisolvibili fuori della più vasta dimensione della politica estera e della diplomazia. Già nel più materiale aspetto della delimitazione dei confini nell'esercizio della giurisdizione, esso sconvolse vecchi equilibri, introducendo difficoltà e richiedendo aggiustamenti inconcepibili nell'ottica d'una chiusura municipale all'intervento politico-ecclesiastico papale. La progressiva subordinazione, durante il XIV e i primi anni del XV secolo, di gran parte della Toscana e di alcune aree vicine alla sua città più ricca e influente provocò imbarazzanti concorrenze di poteri. Non tutti i territori delle diocesi le cui sedi episcopali si trovavano sottomesse al dominio di Firenze — Arezzo, Cortona, Fiesole, Pisa, Pistoia e Volterra — erano cioè interamente entrati a far parte dello stato; e per contro, altri vi erano entrati, che nella sfera ecclesiastica rispondevano invece a vescovi di città che Firenze non dominava. Questa situazione ostacolava la completezza del controllo politico sulla chiesa locale, sull'attribuzione dei benefici come sull'amministrazione giudiziaria episcopale; e perciò, fra la repubblica fiorentina e gli altri stati autonomi toscani — Siena e Lucca — o vicini, v'era una competizione endemica, saltuariamente espressa in episodi di aperto scontro, per risolvere ognuno a proprio vantaggio e contro le resistenze altrui questa disparità di confini. Il problema non era ovviamente né nuovo, né limitato all'Italia centro-settentrionale. Qui si presentò con particolare difficoltà e delicatezza all'inizio del Quattrocento, come risultato di oltre un mezzo secolo di profondi ma non sempre risolutivi mutamenti negli equilibri politici regionali: mutamenti che in Toscana avevano pregiudicato le relative coincidenze, proprie dell'età dei comuni, fra gli ambiti delle giurisdizioni civile ed ecclesiastica, fra i contadi delle città e le diocesi, senza però arrivare a creare nella sfera laica una sovranità comprensiva dell'intera area geografica. Ne conseguiva per lo stato regionale, rispetto a quelli municipali, un evidente stimolo a una concezione

più duttile e aperta, più diplomatica, dell'opportunità degl'interventi d'autorità papale.

All'inizio del Quattrocento, le principali sfasature di confini stavano sulle due linee d'espansione di Firenze verso ovest e verso sud-est. La prima aveva portato alla soggezione di territori, in Val di Nievole e nella valle dell'Arno in direzione di Pisa, che appartenevano alla diocesi di Lucca; e fra questi, centri d'una qualche importanza, come Pescia e San Miniato. Nell'altra direttrice accadeva il contrario: Arezzo dipendeva da Firenze, ma la parte sud-occidentale della sua vasta diocesi restava sotto il dominio temporale di Siena. Altre incongruenze, politicamente non meno delicate, si sarebbero aggiunte in seguito a qualche piccolo spostamento territoriale nel corso del secolo. L'acquisto di Borgo San Sepolcro da Eugenio IV nel 1441 fece penetrare Firenze nella diocesi di Città di Castello, ed ereditare qui una secolare controversia fra i vescovi e gli abati camaldolesi di S. Giovanni Evangelista del Borgo per la giurisdizione spirituale sul Borgo stesso. Mentre nei decenni successivi, l'espansione verso la Lunigiana e la Garfagnana avrebbe portato la repubblica, con la presa di Sarzana nel 1468, a controllare il centro d'una diocesi ch'era per gran parte nell'orbita politica sforzesca²⁶.

Quest'ultimo problema si sgonfiò rapidamente da solo. Nel 1469 Firenze appoggiò con successo la candidatura d'un nipote del defunto papa sarzanese Niccolò V al vescovado di Sarzana; e nel 1475 sostenne vigorosamente, e di nuovo con esito felice, l'opposizione della città allo smembramento della sua diocesi, progettato dal duca di Milano per crearne una tutta sua con a capo Pontremoli. Ma già tre anni più tardi, in un momento di stretta interdipendenza fra la politica medicea e quella sforzesca, il governo fiorentino raccomandava al vescovo di Sarzana di assegnare ai candidati ducali i benefici delle terre sog-

²⁶ Una carta ecclesiastica largamente utilizzabile anche per il secolo XV in *Rationes Decimarum, Tuscia*, vol. II.

gette al dominio milanese. E comunque, presto Firenze sarebbe stata sollevata da ogni responsabilità con la perdita della città²⁷. Ma la soluzione delle altre disparità di confini — la soluzione, com'era più naturale, con l'adeguamento di quelli ecclesiastici a quelli civili —, provocò gravi attriti e richieste lunghe ed estenuanti trattative, concluse definitivamente solo dagli interventi decisivi d'uno o più papi ben disposti.

Fin dal 1409, il governo fiorentino aveva cercato di ottenere da Alessandro V una radicale liquidazione del problema delle sfasature giurisdizionali nella Toscana occidentale, nel contesto d'una proposta di generale riordinamento delle strutture ecclesiastiche della regione. Secondo tale riordinamento, la sede di Firenze, promossa da vescovado ad arcivescovado, sarebbe stata messa a capo d'una provincia da cui restava esclusa la sola arcidiocesi di Pisa; mentre la diocesi di Lucca avrebbe subito una grave amputazione, perché i suoi territori soggetti al dominio fiorentino sarebbero passati parte a quella di Pistoia, parte a quella erigenda di San Miniato. Troppo ardito e precoce, e proposto a un papa ch'era sì quasi un cliente di Firenze, ma indebolito dalla sua posizione scismatica, il progetto non andò allora in porto. Solo un decennio più tardi, nel 1419, Martino V ne realizzò l'aspetto meno impegnativo, elevando la sede fiorentina al grado arcivescovile, e del resto con le sole suffraganee di Fiesole e Pistoia. Ma per cominciare a intaccare il cuneo della diocesi di Lucca nello stato regionale, si sarebbe dovuto attendere che il primo dei papi Medici, Leone X, concedesse nel 1519 alla pieve di Pescia l'autonomia dal suo vescovo, promovendola a propositura *nullius*; e per completare l'opera, addirittura che nel 1622 il granduca-to riuscisse finalmente ad ottenere da Gregorio XV la

²⁷ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 46, cc. 2r-3r (6/2/1469); *Legazioni e Commissarie*, 18, c. 158v (12/12/1475); *Missive I Cancelleria*, 49, c. 51rv (11/4/1478); R. FUBINI, *Antonio Ivani da Sarzana*, p. 123. Per i confini della diocesi, G. PISTARINO, *Le pievi della diocesi di Luni*, pp. 157-160.

creazione d'una diocesi a San Miniato²⁸. Nel frattempo, per iniziativa d'un papa senese, s'era avviata a metà Quattrocento in senso favorevole a Siena la soluzione, che sarebbe poi stata superata dalla conquista fiorentina del secolo successivo, del problema inverso nella Toscana sud-orientale. La tradizionale ostilità di Firenze all'adeguamento dei confini ecclesiastici a quelli civili fra le diocesi d'Arezzo e di Siena doveva infatti cedere nel 1462 di fronte alla volontà di Pio II, che nell'erigere il vescovado di Pienza, gli sottometteva fra gli altri una parte dei territori ch'erano stati soggetti alla giurisdizione spirituale del vescovo aretino²⁹.

Anche la composizione dell'incongruenza fra Borgo San Sepolcro e Città di Castello, dove pure il preesistente conflitto fra abati e vescovi avrebbe potuto costituire la giustificazione d'un cambiamento, non poté scaturire che dal prodursi d'una perfetta identità d'interessi fra papato e stato. Alle varie vicende dei rapporti e della rivalità politica fra il Borgo e la Città, aveva corrisposto fin dal Duecento la pretesa, e la maggiore o minore possibilità di realizzarla, da parte degli abati del Borgo, di approfittare del privilegio pontificio d'essenzone dell'ordine Camaldolese dall'autorità degli ordinari diocesani, non solo per difendere l'autonomia del monastero dai vescovi di Città di Castello, ma anche per affermarne la giurisdizione spirituale "quasi-episcopale" su San Sepolcro e le sue pertinenze³⁰. Dopo la sua acquisizione del 1441, la repubblica di Firenze riprese la tradizione, propria a tutti i potentati secolari che avevano in precedenza dominato il Borgo, di sostenere questa pretesa. E benché non le man-

²⁸ G. CHITTOLINI, *Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana*; M. CECCHI - E. COTURRI, *Pescia ed il suo territorio*, pp. 148-149; G. RONDONI, *Memorie storiche di S. Miniato*, p. 192.

²⁹ F. UGHELLI, *Italia Sacra*, I, pp. 1175-1177. Cfr. ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 6, c. 18v (9/6/1412).

³⁰ P. FARULLI, *Annali... di S. Sepolcro*, pp. 10-36; G. MUZI, *Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello*, IV, pp. 63-106; G. B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, V, appendice, pp. 106-113; VI, pp. 71-78, 217-218, 221-222, 310, 323; VII, p. 114.

cassero pareri di giuristi, e in un'occasione perfino l'ammissione d'uno degli abati, a denunciarne l'improponibilità sotto il profilo legale; e benché i signori laici di Città di Castello fossero dei raccomandati e stipendiati dei Medici, essa non si peritò di far valere pesantemente il suo interesse politico, con un'ininterrotta serie di pressioni in curia romana per favorire il monastero nel lungo avvicendamento di cause, appelli e ricorsi, che durante la seconda metà del Quattrocento lo contrappose ai vescovi davanti al tribunale della Rota. Ma se la particolarità di questa situazione lascia supporre che intanto l'effettivo controllo del governo delle istituzioni ecclesiastiche locali possa esser qui riuscito a Firenze più facile di quanto non fosse nei rapporti coi vescovi di Lucca, pure, neanche questo problema fu compiutamente risolto, finché di nuovo Leone X non recise di netto la questione, creando nel 1515 una diocesi anche per San Sepolcro, e convertendone l'abbazia in cattedrale³¹.

Era dunque chiaro già all'inizio del Quattrocento, come si sarebbe poi continuamente confermato nel corso del secolo, che l'impostazione d'una politica ecclesiastica regionale richiedeva il coinvolgimento del papato anche per la semplice razionalizzazione delle strutture amministrative diocesane. Preoccupazioni sovramunicipali e vicende dei rapporti con Roma furono componenti essenziali anche dell'atteggiamento degli stati verso la chiesa regolare, di fronte al grande sviluppo fra Tre e Quattrocento della riforma osservante. Se l'osservanza monastica, la cui affermazione non andava disgiunta dalla lotta contro l'abuso delle commende, investiva immediatamente evidenti interessi economico-politici, in quanto interagiva in pieno

³¹ G. MUZZI, *Memorie*, IV, pp. 106-110; L. PONTANO, *Consilia*, n. 180, cc. 124r-125v; G. NICASI, *La famiglia Vitelli*; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 12, n. 303; *Missive I Cancelleria*, 43, cc. 83v-85v, 95v-96r, 111v-112r, 130v-131r, 134rv, 154rv, 156v-157r, 179rv, 190v; 44, cc. 8rv, 18v-19v, 22v, 54v-55r, 65v, 87rv; 49, cc. 100v-101r; *Legazioni e Commisarie*, 13, c. 120v; 15, cc. 17v-19v, 23r-24v, 53r-54v, 78v-79r, 96rv, 128v, 130v-131r, 134v-135v (1455-1481).

con la pratica della provvista dei benefici; anche l'osservanza mendicante non poteva ridursi a una questione interna di ritorno all'originario rigore della regola, perché il progresso della riforma introdusse nelle suddivisioni organizzative degli ordini cambiamenti, che posero agli stati problemi non del tutto dissimili da quelli sollevati dalla delimitazione degli ambiti giurisdizionali delle chiese diocesane. Ogni singola città e ogni minore comunità potevano naturalmente desiderare di veder ricondotti i loro conventi a una disciplina ben regolata, se non a una vera santità di vita. Ma a parte le ostinate resistenze delle aristocrazie all'imposizione di restrizioni severe ai loro religiosi — resistenze che danno ben ragione del fatto che proprio i più importanti e prestigiosi fra gli istituti mendicanti siano rimasti normalmente estranei alla riforma —, in ogni caso l'azione su di un convento non restava un affare municipale: l'osservanza disegnava infatti nuove province e nuove strutture amministrative, le quali secondo la varia conformazione organizzativa dei vari ordini potevano risultare, rispetto a quelle tradizionali, più o meno corrispondenti ai confini politici, e perciò più o meno favorevoli all'affermazione della politica ecclesiastica locale degli stati. Un realistico calcolo d'opportunità condizionava così da parte laica il sentimento religioso generalmente propizio all'osservanza, strumentalizzando il movimento di riforma mendicante con l'intento di far quanto più possibile coincidere le strutture locali degli ordini con le delimitazioni territoriali in ambito civile, e perciò variamente assecondando o avversando la promozione e l'ampliamento delle nuove province nei diversi ordini. Ma s'intende comunque che anche in questo caso il successo di tale politica era legato alle oscillazioni dell'atteggiamento dei pontefici, alla loro maggiore o minore sensibilità per i problemi della riforma, alla loro maggiore o minore disponibilità verso le richieste di questo o quel potentato secolare³².

³² G. ZARRI, *Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi*, pp. 207-231.

Ci fu un momento nella storia ecclesiastica della Toscana, in cui lo zelo riformatore sembrò unire in una perfetta identità di vedute e d'azione potere politico e papato, quando il mecenatismo signorile di Cosimo de' Medici verso l'osservanza trasse incoraggiamento dalla presenza a Firenze di Eugenio IV, il papa cui si devono le più decisive sanzioni istituzionali ai movimenti che da qualche decennio operavano all'interno degli ordini per la riaffermazione dell'originario spirito della vita regolare, colui che parve in effetti allora a un suo biografo fiorentino voler «disfare tutti i conventuali, e fare ogni cosa osservanza»³³. Ma la successiva evoluzione dell'atteggiamento verso la riforma da parte del papato mondanizzato del pieno e del tardo Quattrocento, e il successivo prevalere d'una linea meno unilaterale da parte del regime mediceo ormai assestato a Firenze, tornarono a legare gli esiti dell'osservanza in Toscana alle vicende più schiettamente politiche del disegno d'una chiesa regionale, con una difformità di scelte e di soluzioni in dipendenza delle diverse opportunità che si configuravano nei vari ordini.

Intralcata e largamente incompleta riuscì nel dominio della repubblica di Firenze l'affermazione dell'osservanza agostiniana. In questo caso, l'interesse delle singole comunità alla riforma dei loro conventi, interesse che valse in qualche occasione anche a mettere in moto la diplomazia fiorentina, si risolse per lo più in una serie d'interventi isolati, e spesso anche contrastati e caduchi, di moralizzazione interna della vita degl'istituti, che non potevano innestarsi nel piano d'azione complessiva e duratura d'un organismo strutturato all'interno dell'ordine, e autonomo rispetto alle preesistenti province conventuali. Un tale organismo esisteva in Toscana, e vi aveva anzi, a causa del tipo di organizzazione assunto dall'osservanza nell'ordine Agostiniano, una fisionomia spiccatamente locale: era la congregazione di Lecceto, cui Eugenio IV

³³ VESPASIANO DA BISTICCI, *Vite*, I, p. 12 (Vita di Eugenio IV, cap. 8).

non mancò di prodigare privilegi e aiuti, senza che per altro quest'esempio fosse imitato da tutti i suoi successori. Ma per la sua origine geografica, e per il reclutamento della maggior parte dei suoi dirigenti, la congregazione subiva chiaramente l'influenza politica di Siena; perciò il governo fiorentino, mentre si trovava impedito nella promozione d'un organismo simile nel proprio dominio, tenne un atteggiamento tiepido, se non ostile, verso l'assorbimento dei propri conventi nella congregazione. Un atteggiamento, che se non arrivò ad annullare la forza d'attrazione spirituale e di espansione di Lecce, ebbe però come conseguenza, che dei conventi del territorio fiorentino la congregazione finì coll'affiliarsi, e non senza difficoltà e ritardi, solo alcuni minori, o altri che erano situati agli estremi confini meridionali della provincia conventuale pisana, come quello di Poggibonsi, o addirittura entro i confini della provincia conventuale senese, come quelli di San Gimignano e Colle Valdelsa³⁴.

Nel caso dell'ordine Agostiniano, dunque, il fatto che i confini delle vecchie province toscane non corrispondessero a quelli dei potentati secolari della regione, non era valso a ispirare a Firenze un forte impegno in favore dell'affermazione della nuova struttura osservante, perché tale affermazione non poteva realizzarsi che nell'orbita d'un altro stato. Una situazione per certi versi analoga si propose in scala ridotta nei rapporti col più piccolo ordine Carmelitano. Infatti la sua provincia conventuale di Toscana copriva l'intera regione geografica a prescindere dalle suddivisioni politiche; ma l'unica congregazione osservante di quest'ordine, pur avendo annoverato fra i suoi promotori il convento delle Selve presso Signa di Firenze, aveva poi assunto, dopo l'approvazione di Euge-

³⁴ BNFI, *Manoscritti Panciatichiani*, 148, c. 209rv (1/6/1443); ASFI, *Missive I Cancelleria*, 47, cc. 97v (7/9/1481), 135v (18/10/1483); R. GAVOTTO, *The General and the Congregations*, pp. 305-346; A. DO ROSARIO - C. ALONSO, *Actas inéditas*, pp. 21-22, 27; A. LANDUCCI, *Sacra Ilicetana Sylva*, pp. 16-37, 46-76; A. LANDUCCI, *Sacra Lecchetana Selva*, pp. 64-65; K. WALSH, *Papal Policy and Local Reform*, pp. 127-137.

nio IV, un'impronta schiettamente lombarda e padana, con centro propulsore nel convento di Mantova. Gli sviluppi istituzionali della congregazione si legarono perciò all'influenza politica dei Gonzaga; e le stesse affiliazioni di conventi del dominio fiorentino ch'essa operò tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento furono il frutto delle relazioni diplomatiche fra i due potentati, oppure, all'inizio del pontificato di Leone X, della più generale attività del papa, in accordo col cardinale Sigismondo Gonzaga, a sostegno dell'autonomia della congregazione all'interno della religione carmelitana³⁵.

Una politica territoriale della chiesa regolare riuscì alla repubblica nei confronti dei Serviti; ciò per altro nel contesto d'una sostanziale autoesclusione dal movimento organizzato della riforma. Sviluppatisi sul tronco della regola agostiniana come corporazione a se stante fra XIII e XIV secolo, l'ordine dei Servi di Maria all'origine quasi s'identificava con la città di Firenze, dov'era avvenuta la prima e principale istituzione del convento dell'Annunziata nel 1250, e nelle cui vicinanze stava l'eremo di Monte Senario dove s'erano ritirati un ventennio avanti i fiorentini sette santi fondatori; e a Firenze l'ordine continuava anche dopo la sua espansione a connettersi strettamente nelle sue più alte gerarchie e nella direzione della provincia toscana. Con tali premesse, i progressi della congregazione dell'osservanza, la quale anche in questo caso, dopo un avvio a Monte Senario all'inizio del Quattrocento, s'era poi soprattutto concentrata nell'Italia settentrionale, potevano diminuire nei conventi toscani l'influenza politica della repubblica. L'adesione, imposta non senza contrasti da Eugenio IV fra 1441 e 1442, dell'eremo e del convento dell'Annunziata alla congregazione, non si rivelò così che un episodio temporaneo, dovuto solo al prestigio dell'azione riformatrice di quel papa. Già nel giu-

³⁵ L. SAGGI, *Provinciae Carmelitanae in Italia*, pp. 160-161; L. SAGGI, *La Congregazione Mantovana*, pp. 29-38, 71-81, 133-139, 153-212; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 57, n. 130 (27/10/1487); 46, n. 572 (14/9/1493); *Missive I Cancelleria*, 55, c. 190rv (5/12/1506).

gno del 1447 Firenze otteneva dal suo successore la separazione dell'Annunziata, con l'esplicito argomento che i frati fiorentini sarebbero così potuti tornare nella loro sede naturale, sgombrata dagli osservanti lombardi. E benché per Monte Senario ci fossero più forti ragioni per rimanere nei ranghi di quella riforma cui esso stesso aveva dato l'abbrivio, il medesimo argomento valse nel settembre 1473 a convincere Sisto IV, ch'era allora ancora in buoni rapporti con Firenze e i Medici, a concedere la separazione anche dell'eremo. In seguito, nonostante che un dissidio coi frati dell'Annunziata a fine secolo avesse fatto per un breve momento pensare al ritorno dell'osservanza, la città e la repubblica rimasero nel complesso estranee alla storia della congregazione, della quale anzi proprio in ambito fiorentino si sarebbe preparato nella seconda metà del Cinquecento il definitivo riassorbimento nell'ordine³⁶.

Fu invece nelle vicende dei grandi ordini Francescano e Domenicano che s'intrecciarono in Toscana fra XV e XVI secolo politica territoriale e sviluppo dell'osservanza: un intreccio che valse al governo fiorentino qualche parziale ma consistente successo, quando le sue richieste incontrarono in curia romana una buona disponibilità, o una consonanza d'interessi. I conventi domenicani della Toscana rientravano nella provincia romana; e fino a metà Quattrocento, anche quelli dove s'era avviata la riforma, sotto l'influsso di personalità fiorentine quali il cardinale Giovanni Dominici e il generale dell'ordine Leonardo Dati, non costituirono un organismo istituzionalmente forte, poiché rimasero riuniti sotto un semplice vicariato d'osservanza, che neppure durante il lungo reggimento d'un religioso del calibro di Sant'Antonino arrivò a sciogliere i

³⁶ A. M. ROSSI, *Manuale di storia dell'O. dei Servi*, pp. 7-91, 295-336; A. M. GIANI, *Annales S.O. Fratrum Servorum*, II, ff. 5v-6r, 8r-9v, 15v-16v, 39v-41r, 71v; A. P. PIERMEJUS, *Memorabilium S. O. Servorum B. M. V. Breviarium*, III, p. 10; ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 11, c. 188r (23/3/1447); *Missive I Cancelleria*, 47, c. 3v (3/10/1474); 51, cc. 44v-45r (17/11/1497).

suoi legami dalle gerarchie provinciali. Il progetto di un'istituzione riformata autonoma maturò a Firenze nella seconda metà del secolo: dapprima con la fase intermedia del passaggio di alcuni conventi osservanti alla congregazione di Lombardia; poi con l'affermazione d'un chiaro disegno, sostenuto da un discepolo di Antonino, il priore di San Marco Santi Schiattesi, con l'appoggio del governo e dei Medici, di ritagliare all'interno di quella lombarda i confini d'un'osservanza della Toscana fiorentina. Ma tale tentativo non giunse mai a perfezione. Un parziale successo si ebbe quando nel 1493, con l'aiuto del cardinale Carafa protettore dell'ordine, e nel contesto d'una politica antisforzesca, Piero de' Medici riuscì ad ottenere dal papa la separazione dei conventi dalla congregazione di Lombardia. Al compimento dell'opera fece tuttavia ostacolo negli anni successivi proprio la linea di chiusura municipalistica e di scontro con Roma momentaneamente imposta dal Savonarola a Firenze, una linea inconciliabile con la gestione di così complesse manovre. Alessandro VI sanzionò sì ufficialmente nel 1495 la congregazione di San Marco, ma già l'anno dopo di fatto l'affossava, riasorbendola in una più vasta Tosco-Romana; e anche in seguito, l'impronta savonaroliana rimasta nel movimento riformatore domenicano in Toscana consigliò al papa Medici Clemente VII d'incentrare non su Firenze, ma sulla congregazione lombarda, la sua promozione dell'osservanza all'interno dell'ordine³⁷.

Un risultato migliore, in un clima di collaborazione con Roma, arrise all'analogo tentativo della repubblica verso la riforma francescana. Poiché quest'ordine aveva un maggior numero di fondazioni che non quello domenicano, le province tradizionali vi corrispondevano all'incirca

³⁷ S. ORLANDI, *S. Antonino*, II, pp. 3-154; A. MORTIER, *Histoire des Maîtres Généraux*, IV, pp. 383-384; R. CREYTENS - A. D'AMATO, *Les actes capitulaires*, pp. 213-229; A. D'AMATO, *Vicende dell'osservanza*, pp. 53-54; R. CREYTENS, *Santi Schiattesi*, pp. 234-252; L. DE' MEDICI, *Lettere*, I, pp. 298-302; R. CREYTENS, *Les actes capitulaires*, pp. 125-140; ASFI, *Copialettere di Goro Gheri*, I, c. 145r.

alle aree regionali — e così quasi perfettamente quella di Tuscia alla Toscana —, e il movimento riformatore non vi s'articolò in una più vasta congregazione, ma in una serie di province osservanti che raddoppiavano quelle conventuali. Era una situazione simile a quella dell'ordine Agostiniano, ma senza che in questo caso, nonostante la parte avuta nei progressi della riforma da S. Bernardino da Siena e la perdurante influenza senese sull'amministrazione della provincia osservante toscana, vi fosse la precoce esistenza d'una congregazione come quella di Lecceto a negare a Firenze la prospettiva d'uno sviluppo sotto il suo controllo. La repubblica fiorentina fu perciò prodiga d'aiuti all'osservanza francescana, sia in generale difendendone l'autonomia dagli attentati dei conventuali, sia promuovendo acquisizioni o nuove fondazioni di conventi nel proprio territorio: con la conseguenza che all'inizio del Cinquecento, la riforma, benché le sfuggissero, per le solite ragioni di resistenza aristocratica, alcuni enti delle principali città, aveva ormai ottenuto una larga affermazione, e raggruppava nel complesso dell'area geografica toscana una cinquantina di conventi. D'altra parte, proprio le premesse più favorevoli diedero in questo caso a Firenze, nel momento più propizio dei rapporti con Roma, lo spunto per compiere l'ulteriore e definitivo passo della separazione da Siena. La manovra fu avviata grazie alla spinta di Leone X e del cardinale Giulio de' Medici, quando nel 1521 il governo fiorentino spedì Niccolò Machiavelli al capitolo generale di Carpi: e si concluse con successo, nonostante forti contrasti, due anni più tardi, come un episodio pienamente positivo in quella politica ecclesiastica territoriale, che con alterne fortune Firenze andava perseguendo verso la chiesa secolare, e contro tante varie difficoltà cercava d'affermare nel multiforme mondo di quella regolare: fare cioè, com'era detto nell'istruzione della Signoria al Machiavelli per l'osservanza francescana, «del Dominio Fiorentino una sola provincia, et separarla da il resto di Toscana»³⁸.

³⁸ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 34, c. 49rv (19/7/1432); *Legazioni e Commissarie*, 13, cc. 150v-151r (3/7/1455); 14, c. 36v (21/2/1457); *Otto*

3. *La linea di accordo con Roma e la posizione dei Medici*

Con la formazione dello stato regionale si ponevano insomma dei problemi territoriali che costringevano a concepire la politica ecclesiastica in un'ottica più larga e complessa di quella municipale; problemi ch'era impensabile risolvere fuori dalla sfera delle relazioni diplomatiche fra potentati, al riparo e nel rifiuto dell'intervento papale. Ma oltre che sollevare nuovi grandi problemi generali di confini e strutture, la dimensione regionale della politica ecclesiastica aveva l'ancor più importante conseguenza d'impostare in termini diversi da quelli dell'epoca comunale la questione giurisdizionale dell'ingerenza pontificia nella prassi amministrativa all'interno dello stato, nella quotidiana opera di controllo del potere politico sull'occupazione e la gestione degli istituti ecclesiastici. La pretesa, almeno enunciata, di realizzare quel controllo esclusivamente in ambito locale, ereditata a Firenze ancora dagli statuti del 1415, aveva un senso finché il centro dei vari regimi politici cittadini corrispondeva alle sedi dei vescovadi, e il loro raggio d'azione s'arrestava ai limiti delle diocesi. Ma con l'affermazione d'un dominio su scala regionale, una gestione municipale non fu neppure più concepibile, perché la città dominante doveva preoccuparsi delle chiese diocesane delle città dipendenti. E benché questa non fosse condotta in Toscana tanto come un'opera di sopraffazione, quanto di gestione d'alleanze e clientele, si trattava pur sempre di esercitare un condizionamento dall'esterno. Per tale condizionamento esterno, l'altro, rappresentato dall'ingerenza pontificia, poteva risultare un alleato ambiguo ma irrinunciabile.

Il desiderio da parte del governo regionale di far coinci-

di Pratica. Responsive, 6, c. 138r (16/11/1488); C. CENCI, *Silloghe di documenti*, I, pp. 417-418; II, 102, 107; A. L. FISHER, *The Observants' Transformation*; D. PULINARI, *Cronache dei Frati Minori della Provincia di Toscana*; B. BUGHETTI, *Tabulae Capitulares*, pp. 443-455; M. BIHL, *Statuta provincialia*, pp. 182-183; N. MACHIAVELLI, *Legazioni e Commisarie*, III, pp. 1547-1559; Z. LAZZERI, *Un'ambasceria di Niccolò Machiavelli*, p. 153.

dere i confini ecclesiastici con quelli civili mostrava di per sé il disegno d'una politica di respiro statale. Non si trattava però della politica giurisdizionalistica d'uno stato moderno, che rifiutasse il condominio con un'altra fonte di sovranità nell'azione di controllo sulla chiesa locale. Ciò che entrava così in gioco era piuttosto la constatazione che proprio l'intervento romano, la provvista papale dei benefici, e l'autorevolezza che una ratifica apostolica conferiva all'opera di amministrazione della giustizia e di esercizio della fiscalità, offrivano a un regime politico regionale migliori opportunità di condizionamento della vita delle chiese delle diverse città del suo dominio, di quanto non facesse la pratica locale di elezione alle cariche e di governo delle istituzioni ecclesiastiche; pratica che, anche con dei vescovi fiorentini, inevitabilmente si sarebbe svolta in maggior misura sotto l'influenza delle varie aristocrazie cittadine. La soppressione pressoché completa delle barriere giurisdizionali verso le ingerenze papali, e il corrispondente abbandono d'ogni rigidità nei confronti delle immunità del clero, avrebbero certo tracciato un cammino periglioso e contorto alla realizzazione del controllo politico sulla chiesa territoriale. Ma una scorciatoia non esisteva. Alla chiusura di quella che s'era momentaneamente aperta durante lo Scisma e la successiva lotta fra papa e concilio, avevano del resto contribuito in maniera decisiva gli stessi principati della cristianità, e fra questi con particolare determinazione proprio Firenze, dove il potere era allora ormai sempre più nelle mani di chi nella propria comunanza d'interessi col papato aveva un punto di forza sul quale far leva anche per consolidare una preminenza all'interno del regime di governo.

La linea d'accordo col papato propria della repubblica di Firenze nel Quattrocento s'inserì, pur con un tratto di spiccata accentuazione e precocità, nella più generale tendenza degli stati d'Italia e d'Europa verso il superamento della conflittualità che aveva caratterizzato il periodo dello Scisma. La soluzione dello Scisma attraverso il concilio aveva lasciato ai papi l'eredità d'un pesante condiziona-

mento, perché l'unità spirituale e gerarchica della chiesa era stata così ricomposta proprio grazie al principale avversario della loro pretesa di sovranità assoluta. L'esistenza d'una forte corrente critica nei confronti dell'esercizio della *plenitudo potestatis* del papa investiva in pieno la questione della sua ingerenza nel governo delle realtà ecclesiastiche locali. Già nel contesto relativamente moderato del concilio di Costanza, s'erano fatte valere gravi proteste contro gli abusi curiali, e il neo-eletto Martino V aveva dovuto siglare con le *nationes* ecclesiastiche presenti una serie di patti, dov'era in pratica precisato e limitato il diritto del papa di conferir benefici e incamerare tasse, e di accettare nei suoi tribunali appelli giudiziari proposti dall'interno delle diocesi. Nella sua più radicale attitudine antiromana al culmine dello scontro col papato, il concilio di Basilea s'era spinto ben oltre, emanando unilateralmente una serie di decreti, la cui concreta applicazione nei vari stati della cristianità avrebbe di fatto vanificato due secoli di sforzi e progressi dell'accentramento amministrativo in curia, ristabilendo l'autonomia delle chiese locali e il sistema elettorale nella provvista dei benefici³⁹.

Ma una cosa era trattare con un papa dello Scisma, altra con uno restaurato nella sua naturale sede a Roma, benché ancora discusso nella pienezza dei suoi poteri. A dare il contributo decisivo alla vittoria del papato sul concilio furono così in effetti, dopo una fase di doppio gioco sulla rivalità delle due parti, proprio i potentati secolari, le grandi monarchie come i piccoli stati regionali, che mentre nel prospettato ritorno alla dimensione diocesana e municipale del governo delle istituzioni ecclesiastiche finirono con l'avvertire una minaccia al loro controllo sulle chiese territoriali, trovavano in un papa sovrano, e tale ridivenuto anche grazie al loro sostegno e riconoscimento, un interlocutore disponibile alla ricerca d'un

³⁹ V. MARTIN, *Les origines du Gallicanisme*, II, pp. 95-124, 269-291; J. W. STIEBER, *Pope Eugenius IV, the Council of Basel*, pp. 10-57.

compromesso coi loro interessi. Tale spirito di collaborazione non era ovviamente mai venuto del tutto meno nei rapporti fra i poteri laici e il papato; e già all'indomani del concilio di Costanza, i primi avevano di buon grado accettato, e sfruttato, le infrazioni che il secondo aveva subito cominciato a commettere contro i patti stretti con le *nationes*. Ma con la soluzione di metà Quattrocento, l'accordo sul condominio nel governo delle chiese locali prese una forma più verticistica e diplomatica: ai papi veniva così esplicitamente riconosciuto il diritto d'intervento sulle nomine ai benefici, sull'amministrazione della giustizia nella sfera spirituale, e sull'esercizio della fiscalità; ai principi l'occasione d'indirizzare politicamente tale intervento, ottenendo da Roma nomine e decisioni condizionate ai loro interessi⁴⁰. Quest'accordo di fondo, non intaccato sostanzialmente dagli'inevitabili singoli incidenti di percorso che dovette subire, s'estese largamente nei diversi paesi della cristianità occidentale: fu tacitamente mantenuto di fatto in Inghilterra, dove il potere politico usò con grande duttilità e opportunismo le barriere legali che in teoria vi esistevano contro i mandati apostolici; fu gestito in modo simile in Francia, dove però nel 1472 si giunse anche a un trattato ufficiale col papa, premessa di quello del 1516; fu formalmente sanzionato nelle terre d'Impero, nei Paesi Bassi borgognoni, in Bretagna, in Piemonte, in Lombardia, tramite la serie dei concordati — conclusi ora ovviamente, come quelli francesi, non con le rappresentanze delle *nationes* ecclesiastiche ma coi governi —, che intorno alla metà del Quattrocento segnarono la sconfitta del concilio di Basilea di fronte al papato⁴¹.

⁴⁰ J. A. F. THOMSON, *Popes and Princes*; P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, pp. 301-306; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, I, pp. 13-39; F. RAPP, *L'Eglise et la vie religieuse*, pp. 82-95. E per l'Italia, A. PROSPERI, «*Dominus beneficiorum*».

⁴¹ F. R. H. DU BOULAY, *The Fifteenth Century*; N. VALOIS, *Histoire de la Pragmatique Sanction*, pp. I-CXXVI; P. OURLIAC, *Le concordat de 1472*; E. BUSSI, *Un momento della storia della Chiesa*; J. W. STIEBER, *Pope Eugenius IV*, pp. 276-330; E. DE MOREAU, *Histoire de l'Eglise en*

A questa data, la repubblica di Firenze aveva da tempo compiuto la sua parabola verso una piena apertura a Roma. La possibilità di giocare sulla concorrenza del movimento conciliare per rafforzare la propria posizione diplomatica nei confronti del papato non era stata del tutto scartata all'inizio del secolo neppure a Firenze; dove del resto anche più tardi lo spauracchio del concilio avrebbe continuato ad essere dimostrativamente agitato in occasione di qualche momento d'attrito con Roma⁴². Ma questa libertà di manovra era pesantemente limitata in Toscana dalla debolezza politica, e dalla tradizionale e perdurante realtà dei legami economici con la curia. Questi fattori produssero la conseguenza che l'interesse del governo regionale al superamento d'una chiusura municipalistica vi causò, dopo la fine dello Scisma e la restaurazione papale, più rapidamente e incondizionatamente che altrove l'abbandono dei residui di resistenza giurisdizionale nei confronti delle ingerenze romane. Il libero corso all'esercizio della sovranità papale e della conseguente protezione delle immunità del clero, che già durante il Trecento era stato in concreto tanto inopportuno e difficile ostacolare, venne nella Toscana fiorentina ancor più ampiamente ammesso e anche formalmente riconosciuto durante il secolo successivo.

Spia e sanzione insieme di questa novità, o, per dir meglio, di questo naturale sviluppo d'una situazione precedente, fu sin dal 1427 l'atto d'una concordata ma unilaterale concessione giurisdizionale della repubblica al papato, che adeguando la teoria alla pratica chiuse il passo alle tentazioni. Nel quadro d'una trattativa col governo fiorentino per l'autorizzazione apostolica al prelievo

Belgique, IV, pp. 52-54; B. - A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, *Les Papes et les Ducs de Bretagne*, II, pp. 577-590; G. DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione in Piemonte*, pp. 23-34; L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano*, pp. 64-67.

⁴² E. CECCONI, *Studi storici sul concilio di Firenze*, p. CCLXXIV (24/12/1436): lettera della Signoria fiorentina al concilio di Basilea); L. DE' MEDICI, *Lettere*, III, p. 159; A. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici Vita*, I, pp. 120-121; II, pp. 227-233.

d'una tassa sul clero del suo dominio — autorizzazione, si badi, *una tantum*, e non tale da costituire la premessa del riconoscimento d'un diritto — il legato di Martino V Giovanni Vitelleschi ottenne infatti la promulgazione d'un provvedimento che quasi azzerava il complesso della legislazione antiecclesiastica elaboratasi durante l'epoca comunale e arricchitasi delle ultime rigide disposizioni del periodo dello Scisma. Provvedimento che riguardava gli statuti cittadini di Firenze, e dunque si riverberava su quelli delle città soggette in quanto ne fossero integrati, e che comunque era chiaramente inteso come vincolante e paradigmatico per tutto il territorio della repubblica, poiché esplicitamente si riferiva alla «*libertas cleri universalis et precipue florentini cleri ac clericorum districtualium omnium*». Esso ordinava l'espunzione dagli statuti del 1415 di tutte le rubriche che potessero pregiudicare i diritti della chiesa, e ciò non fermandosi a un'enunciazione generica — come anche s'è visto accadere in qualche compilazione d'età comunale —, ma espressamente elencando le disposizioni incriminate; dopo di che ne rimanevano in vigore, a parte una d'interesse molto limitato su di un ospedale e un oratorio, solo due, di cui si vedrà più avanti il destino, sulla privazione dei benefici già occupati, e sulla nomina dei presuli di Firenze e Fiesole. Per il resto, le barriere contro l'attuazione dei mandati apostolici, la verifica sulle rendite degl'istituti retti da forestieri, le rappresaglie contro i chierici che declinavano la competenza delle magistrature civili, ogni forma insomma di controllo giurisdizionale veniva a cadere, e l'*ecclesiastica libertas* riceveva nella sua più ampia accezione un compiuto riconoscimento⁴³.

L'atteggiamento marcatamente compromissorio e arrendevole della Firenze quattrocentesca verso il papato e la chiesa trovava così un inequivocabile fondamento giuridico, che disegnava il quadro istituzionale entro il quale si sarebbe svolta la politica ecclesiastica della repubblica.

⁴³ ASFI, *Provvisioni. Registri*, 117, cc. 35r-36r, 37v (19-23/5/1427).

Come nel Trecento, poteva di nuovo occasionalmente succedere che episodi di tensione o di aperto scontro coi papi come capi di stato provocassero un inasprimento nelle relazioni coi medesimi come sovrani spirituali. Così nel 1444 il dissidio con Eugenio IV avrebbe suggerito il ripristino d'una forma di controllo sulle provviste in favore dei forestieri; e nel 1478 la rottura con Sisto IV la riesumazione dell'economato laico dei benefici vacanti. Ma tali provvedimenti, del resto subito revocati non appena la situazione accennava a tornare alla normalità⁴⁴, non impedivano, non lo impedirono sostanzialmente neppure per la durata del loro vigore, che la complessiva vicenda del governo delle istituzioni ecclesiastiche corresse nel segno d'una pressoché totale accettazione degli interventi papali. Era un rischio, non tanto per un'astratta sovranità dello stato, quanto per la concreta tutela del potere politico sulle chiese del territorio dov'esso estendeva la sua influenza; perché tali interventi potevano comportare favori ad estranei, pesanti intromissioni, e implicavano in ogni modo il trasferimento di molte decisioni importanti a Roma. Ma era un rischio ineluttabile nei confronti d'un papato nel pieno della sua autorità; e un rischio che offriva nel contempo l'occasione, per chi a Roma avesse ben rappresentati i propri interessi, di sfruttare vantaggiosamente il rimescolamento di carte che questa regola del gioco provocava. Per la Toscana fiorentina comunque, date le relazioni di condizionamento reciproco ch'essa intratteneva con la curia romana, era l'unica via da battere.

Non si coglierebbe in effetti appieno il senso della politica ecclesiastica della repubblica di Firenze nel Quattrocento, senza rilevare ch'essa fu condotta da una classe dirigente entro la quale l'intrinsichezza con Roma non

⁴⁴ ASFI, *Balie*, 26, cc. 54v-55r (21/8/1444); *Provisioni. Registri*, 138, cc. 112rv, 113r (28/8/1447); L. DE' MEDICI, *Lettere*, III, pp. 245-246; S. DE' CONTI, *Le storie de' suoi tempi*, I, p. 393.

era più solo una prerogativa d'un gruppo potente, ma una caratteristica diffusa e dominante. Fosse o no avvenuta sotto la spinta dei Medici la revisione statutaria del 1427 — come lascia supporre il fatto che Cosimo il Vecchio, che andava allora acquisendo una grande influenza in città, fosse uno stretto amico personale del legato Vitelleschi —, anche nel regime che precedette il suo esilio e rientro nel biennio 1433-1434 era stata comunque ormai del tutto abbandonata la pregiudiziale contro i "papalisti" ancor viva nei primi anni del secolo⁴⁵. Se poi nel successivo regime, coi Medici alla testa del potere, la linea del compromesso col papato ebbe la sua piena conferma ed esplicazione, non si trattò d'una mera coincidenza di tempi, ma del fatto ch'essi accentuarono, nell'ereditare, tutte le condizioni che da due secoli indirizzavano verso una tale politica; e che di questa essi fecero una colonna portante della loro stessa posizione di predominio su Firenze e sulla Toscana fiorentina.

Già la loro ascesa all'inizio del Quattrocento era maturata grazie ai rapporti ch'essi intrattenevano con la curia pontificia, e sotto la tutela del patronato papale. Durante il Trecento, i Medici, divisi e litigiosi al loro interno e particolarmente propensi a cadere in una violenza spicciola, non erano riusciti a salire ai vertici della ricchezza né ad entrare nella cerchia più ristretta del potere. Quelli di loro che verso la fine del secolo erano poi stati in grado di migliorare la loro situazione, l'avevano fatto proprio cominciando a trafficare coi papi dello Scisma⁴⁶. Fra tutti più abile e più fortunato, Giovanni di Bicci, il padre di Cosimo il Vecchio, mentre evitava di venir coinvolto nelle fazioni e nelle rappresaglie della politica fiorentina che stavano rovinando altri suoi parenti, andò consolidando ai primi del Quattrocento la sua posizione fra i banchieri al seguito della curia romana. Il tacito patto d'alleanza

⁴⁵ D. KENT, *The Rise of the Medici*, p. 336; G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, pp. 371-456.

⁴⁶ G. A. BRUCKER, *The Medici in the Fourteenth Century*.

che quest'uomo prudente strinse allora con un ecclesiastico di pochi scrupoli, il prelato napoletano della corte di Bonifacio IX Baldassarre Cossa, fu gravido di conseguenze. Anche dopo che il Cossa, promosso alla porpora cardinalizia e poi al soglio pontificio come Giovanni XXIII grazie al sostegno finanziario di Giovanni di Bicci, fu deposto e distrutto al concilio di Costanza, il Medici riuscì rapidamente a riorganizzare i canali dei suoi rapporti col papato; tanto che, dopo il fallimento nel 1420 della compagnia, pure fiorentina, degli Spini, il suo agente Bartolomeo Bardi poté riavere entro il 1422 quell'incarico di Depositario della Camera Apostolica di cui la banca Medici aveva goduto sotto Giovanni XXIII⁴⁷. In questo ruolo, ch'essi ricoprirono senza interruzioni fino al 1443, e poi ripetutamente anche durante la seconda metà del secolo, i Medici si trovavano ad essere nel Quattrocento, fra le altre case fiorentine di banchieri curiali, i principali protagonisti, con tutti i vantaggi e i condizionamenti che ne derivavano, di quel legame d'interessi con la finanza pontificia ch'era una così radicata e fondamentale caratteristica dell'economia cittadina. E ciò non mancò di produrre i suoi effetti, prima ancora che sulla loro politica verso la chiesa come signori di Firenze, sul loro sforzo per affermare e consolidare il loro potere all'interno della città.

Si trattò d'uno sforzo sovvertitore di vecchi equilibri, e incentrato in misura non trascurabile sulle istituzioni ecclesiastiche. Prima che col vittorioso ritorno di Cosimo dall'esilio nel 1434 cominciasse a profilarsi in Firenze il predominio d'un solo uomo e d'una sola famiglia, il regime politico vi s'era basato su di un dosaggio di forze e di rappresentanza fra diversi casati e diversi gruppi di pressione, la cui partecipazione al potere era legittimata dal controllo sulle clientele e le vicinie ch'essi esercitava-

⁴⁷ R. DE ROOVER, *Il banco Medici*, pp. 51-59; G. HOLMES, *How the Medici became the Pope's Bankers*; A. ESCH, *Bankiers der Kirche*, pp. 282-289; J. FAVIER, *Les finances pontificales*, pp. 680-683; J. KIRSHNER, *Papa Eugenio IV e il Monte Comune*, p. 353.

no nelle circoscrizioni amministrative del loro insediamento: una frammentazione locale del patronato politico che si confermava nei giuripatronati delle consorterie aristocratiche sulle chiese delle loro parrocchie, e che si ricomponeva, in campo ecclesiastico, solo ai vertici della gerarchia, nel capitolo della cattedrale, che come le più alte magistrature del comune rispecchiava il ceto dirigente nel complesso delle sue componenti. L'ascesa dei Medici portò al superamento di questa dimensione oligarchica e localizzata del potere, perché essa costruì un monopolio clientelare esteso a includere l'intera città in una rete di relazioni sotto il controllo di un unico gruppo⁴⁸. Ciò non mancò di produrre una nota nuova anche nel legame con le istituzioni ecclesiastiche: la volontà di sottoporle a un tipo di patronato più generale e il tentativo di stravolgere i loro stessi rapporti interni di subordinazione.

Oltre alla cattedrale di S. Maria del Fiore esisteva a Firenze un'altra grande collegiata secolare, la basilica di S. Lorenzo, che aveva poco da invidiarle quanto ad antichità e prestigio, tanto più che anch'essa era presumibilmente stata, per un certo periodo durante l'alto Medioevo, la sede dell'episcopio. Il suo capitolo aveva però una fisionomia meno aristocratica di quello del duomo, anche perché le rendite dei suoi canonicati erano inferiori, e per di più costituite per la maggior parte dalle distribuzioni; con la conseguenza che almeno in teoria il suo clero era incoraggiato a un più assiduo impegno negli uffici sacri, e che le sue prebende non offrivano delle sistemazioni altrettanto comode. Accadeva di fatto non di rado in S. Lorenzo un fenomeno addirittura inconcepibile in S. Maria del Fiore, che cioè un medesimo individuo vi percorresse tutti i gradi d'una carriera, da semplice chierico a cappellano a canonico a priore⁴⁹. Per contro, l'i-

⁴⁸ A. MOLHO, *Cosimo de' Medici*.

⁴⁹ R. FARIOLI, *Note sulla primitiva cattedrale*; P. N. CIANFOGNI, *Memorie... di S. Lorenzo*, pp. 231-282; D. MORENI, *Continuazione delle memorie*, II, pp. 131-279, 380-398.

dentificazione del capitolo cattedrale col più consolidato ceto dirigente cittadino aveva assunto, proprio nel corso dei primi decenni del Quattrocento, le forme d'un pubblico controllo; perché a parte il reclutamento dei canonici, l'Arte della Lana, un organo non più corporativo, ma rappresentativo del regime politico del comune, era allora riuscita a farsi riconoscere dai papi, in cambio degli sforzi economici compiuti nella ristrutturazione trecentesca del duomo, una sorta di tutela amministrativa sulla vita del capitolo, nonché la fondazione di dodici nuove prebende canonicali sotto il suo giuspatronato⁵⁰. La relativa marginalità di S. Lorenzo, in confronto a S. Maria del Fiore, rispetto al centro del regime aveva invece consentito a una famiglia privata come i Medici di esercitarvi dagli anni venti del Quattrocento — pur senza goderne ancora, come nella seconda metà del secolo, formalmente il giuspatronato — un protettorato di fatto, conseguenza del particolare impegno finanziario che come casato eminente nella parrocchia essi stavano profondendo nella ricostruzione dell'edificio. Segno d'una posizione privilegiata, proprio all'inizio del 1430, in favore dei figli di Giovanni di Bicci, Cosimo e Lorenzo, erano stati decretati dal capitolo della basilica quegli obblighi di messe e preghiere che in questi casi consuetamente si riserbavano alle anime dei patroni⁵¹. Il patrocinio ecclesiastico era una cosa sola con la crescita d'influenza politica; perché fra le altre famiglie importanti della parrocchia, le stesse che più tardi avrebbero acquisito i giuspatronati delle cappelle rifatte all'interno della chiesa, c'erano i principali alleati e sostenitori della scalata dei Medici al potere; e perché proprio nella parrocchia di S. Lorenzo, come nella circoscrizione amministrativa civile del gonfalone del Lion d'oro, questi ultimi andavano tessendo quella

⁵⁰ Più dettagliatamente in R. BIZZOCCHI, *Chiesa e aristocrazia*, pp. 223-226. Cfr. anche M. HAINES, *La sacrestia delle messe del duomo*, pp. 34-42.

⁵¹ P. N. CIANFOGNI, *Memorie*, pp. 189-198; D. MORENI, *Continuazione*, I, pp. 3-9; II, pp. 368-371, 427-434; I. HYMAN, *Fifteenth Century Florentine Studies*, pp. 297-314.

rete di fedeltà e clientele che avrebbe costituito loro una fazione a sua volta localizzata, ma sulla quale far leva per giungere ad imporre il controllo sull'intera città⁵².

Le due grandi collegiate secolari di Firenze corrispondevano dunque assai bene al divario e alla conflittualità che vi esisteva allora fra un'élite politica tradizionale, e una consorteria in ascesa ed eversiva al suo interno, che s'apprestava a subordinarsi la prima e a monopolizzare la guida della città. Nel vivo della lotta, i Medici avanzarono il tentativo di fare della loro chiesa un polo ecclesiastico alternativo, in competizione con quello ufficiale rappresentato da una cattedrale sul cui capitolo non erano ancora arrivati ad estendere la loro influenza. La concessione papale del 1432 ai canonici di S. Lorenzo, di potersi fregiare nelle cerimonie d'un copricapo uguale a quello dei canonici del duomo, concessione ch'era stata negoziata da uno dei più compromessi partigiani medicei, Nerone Dietisalvi Neroni, e che cadeva all'inizio della fase decisiva dello scontro per la conquista del potere, venne interpretata dal regime fiorentino come un'aperta sfida politica. Tale implicazione della controversia sulla simbologia ecclesiastica è denunciata dalla durissima reazione della Signoria e dei Consoli dell'Arte della Lana contro il privilegio papale: dal divieto emanato dalla prima ai canonici di S. Lorenzo di lasciarsi indurre, «incitati favoribus quorundam civium florentinorum», a valersene; dall'intenzione di ottenere il ritorno a una «manifestissima e grandissima differenza fra detti due capitoli» espressa dai secondi all'ambasciatore inviato per l'occasione in curia; dalle personalità stesse di quest'ambasciatore, Biagio Guasconi, e dell'uomo, Ridolfo Peruzzi, di cui egli aspettava l'arrivo da Firenze per dargli man forte, l'uno e l'altro destinati a cadere più tardi in disgrazia al rientro di Cosimo de' Medici dall'esilio⁵³.

⁵² P. GINORI CONTI, *La basilica di S. Lorenzo*, pp. 15-35; D. KENT, *The Rise of the Medici*, pp. 69-71, 352-354.

⁵³ D. MORENI, *Continuazione*, I, pp. 35-39; II, pp. 398-410; D. KENT, *The Rise of the Medici*, pp. 356-357.

Proprio alla vigilia dell'effimera sconfitta di Cosimo, la manovra in favore di S. Lorenzo dovette essere abbandonata. Essa non fu più ripresa neppure dai Medici al potere in Firenze, dove ormai si sentivano abbastanza forti da scegliere la via d'imporre una tutela diretta sulla cattedrale stessa; come appunto avrebbero poi fatto cominciando a fondarvi dei canonicati di loro giuspatronato, quindi soprintendendo alle successive fondazioni di canonicati e dignità da parte di altre famiglie o di magistrature cittadine, e attribuendosi la cura dei rapporti fra l'Arte della Lana e il capitolo, fino alla dichiarata dedizione di quest'ultimo al giovinetto cardinale Giovanni⁵⁴; mentre alla vecchia chiesa familiare di S. Lorenzo sarebbe stato riservato il ruolo di mausoleo della dinastia principesca. Ma un'operazione analoga di sovvertimento della pratica comunale e oligarchica del controllo sugli enti ecclesiastici, i Medici avevano avviato nel frattempo nei confronti degli istituti della chiesa regolare. Prima di assumere verso il movimento dell'osservanza, una volta assestati come signori di Firenze, un'attitudine più articolata, e condizionata alle varie esigenze d'una politica territoriale, essi lo sostennero, al tempo del consolidamento del potere di Cosimo, con uno spiccato entusiasmo, in cui la pietà religiosa non era disgiunta dal calcolo dell'opportunità di sfruttare i nuovi spazi offerti dalla riforma per uscire dai limiti imposti alla munificenza dei semplici cittadini: un sostegno di cui ai contemporanei non sfuggirono certo il significato e le conseguenze. Il favore di Cosimo a quelle fondazioni osservanti che rispetto ai più antichi conventi, come S. Marco rispetto a S. Maria Novella, apparivano, fino nel reclutamento stesso del loro personale, tanto meno affini alle tradizionali componenti del ceto dirigente cittadino; tutto quello spendere e murare in altri luoghi ch'erano fuori dalla riconosciuta e delimitata cerchia d'influenza d'una famiglia, assunsero infatti, di fronte all'ideologia egualitaria

⁵⁴ Vedi sotto, cap. 4, testo e note 60-63.

della Firenze del “vivere civile”, l’aspetto d’un mecenatismo di carattere principesco⁵⁵.

«Perché fate porre tante palle in tutti i lati del monistero?» — domandò una volta a Cosimo un converso «alquanto semplice ma buono» della Badia fiesolana, un istituto ch’era dei Canonici regolari lateranensi, e fra quelli beneficiati da lui —. «Rispuose incontanente con lieto viso: per havere doppo me molti testimoni del grande amore ve harò portato»⁵⁶. Ma c’era qualcuno che non avanzava quel dubbio con la stessa innocenza dell’ingenuo converso fiesolano. L’eco di aspre polemiche risuona in un breve dialogo latino, composto, proprio da un priore della Badia, Timoteo Maffei, *In Magnificentiae Cosmi Medicei detractores*. Agli elogi del religioso per gli aiuti di Cosimo ai luoghi ecclesiastici, il suo anonimo interlocutore, portavoce dell’insofferenza repubblicana verso tale invadente generosità, contrappone l’ipotesi che in quelle opere murarie, nella smania di porre in quegli edifici «insignia sua, et picta et variis in locis exsculpta», non s’esprima tanto l’ardore della fede, quanto un mondano anelito di gloria. La replica di Timoteo è ispirata ai tradizionali argomenti del diritto canonico e della giurisprudenza sulla funzione degli stemmi delle famiglie private: «existimandum est eum sua insignia suis structuris infixisse, vel ut posteri sui memores inter orandum preces effundant, vel ut ea visuris ad aedificia huiuscemodi extruenda incitamento sint». Ma tali giustificazioni rientrano ormai in un contesto molto diverso da quello in cui cadevano le parole simili di Francesco da Empoli; perché qui non si tratta più dei segni esteriori del patronato d’una consorteria sulla sua chiesa parrocchiale, ma di quello d’un uomo sull’intera città: «Nec possum illius tanti viri virtutem non admirari, et magnis laudibus prosequi, maxime quum hac tempestate nostra nullus uspiam, ne dixerim civis, verum nec etiam Princeps, existat, qui

⁵⁵ E. H. GOMBRICH, *The Early Medici*, pp. 285-291; R. CREYTENS, *Santi Schiattesi*, pp. 294-301.

⁵⁶ V. VITI, *La Badia Fiesolana*, p. 27.

Cosmo, quantum ad magnificentiam attinet, sit merito comparandus»⁵⁷.

Sul terreno del controllo delle istituzioni ecclesiastiche, secolari e regolari, si giocava dunque una delle partite decisive nella scalata dei Medici a un potere di tipo signorile. E certo in tale partita essi trovarono il loro principale punto di forza nel sostegno di quel papato di cui rappresentavano il braccio finanziario, di quell'Eugenio IV che prestava benigno orecchio alla richiesta in favore dei canonici di S. Lorenzo, e che offriva il più autorevole patrocinio alla munificenza di Cosimo verso gli osservanti. Non esistono prove precise a corroborare l'opinione, del resto più che plausibile, avanzata dai contemporanei, che durante il suo soggiorno a Firenze, il papa sia addirittura intervenuto direttamente nella lotta politica cittadina, facilitando il ristabilimento della parte medica⁵⁸. Certo è che per Cosimo, nei primi anni del suo predominio, il fatto d'aver convinto Eugenio IV a tenere il concilio di riunione coi Greci in Firenze, e d'averne largamente anticipato il denaro per le spese, costituì un aumento di prestigio enorme, e lo mise al centro dell'approfondimento, che si realizzò in quell'occasione, dei rapporti personali, intellettuali ed economici fra la corte pontificia e la città: un episodio che tanti e tanto duraturi effetti avrebbe avuto sia sulla storia della Toscana che su quella del papato⁵⁹. Era così di sicuro al più sensibile degl'interlocutori, che scrivendogli qualche tempo dopo la fine del concilio, il prelado capo della Camera Apostolica sottolineava l'identità d'interessi fra Roma e Firenze: «Crediamo che dobbiate molto bene considerare che questa è una compagnia quasi insolubile, e da non potersi risolvere l'una senza l'altra»⁶⁰.

⁵⁷ G. LAMI, *Deliciae Eruditorum*, XII, pp. 157, 159, 153. Cfr. A. D. FRASER JENKINS, *Cosimo de' Medici's Patronage of Architecture*.

⁵⁸ VESPASIANO DA BISTICCI, *Vite*, III, pp. 42-43 (Vita di Cosimo, cap. 5).

⁵⁹ G. HOLMES, *How the Medici*, pp. 379-380; J. GILL, *Il Concilio di Firenze*, pp. 210-212, 219-223, 357-358.

⁶⁰ P. PASCHINI, *Lodovico cardinal camerlengo*, p. 62.

Il particolare ascendente sulla chiesa, i legami e le protezioni di curia, non furono attivi per i Medici solo nella prima e più avventurosa fase della loro conquista del potere. Anche durante la seconda metà del Quattrocento, essi vennero ripetutamente e lungamente incaricati della Depositeria della Camera Apostolica, e con la Camera fra l'altro condivisero allora anche lo sfruttamento dei giacimenti d'allume di Tolfa; sicché le loro fortune rimasero, pur fra le varie vicende dei rapporti diplomatici, profondamente connesse al papato e alla loro presenza a Roma⁶¹. Lo sviluppo quattrocentesco della tradizionale politica della repubblica di Firenze verso gli interventi giurisdizionali dei papi nel governo della sua chiesa territoriale fu così nel contempo effetto e causa della crescente centralità dei Medici all'interno del regime. Per il gruppo che deteneva il potere a Firenze, una linea di resistenza verso tali interventi non sarebbe stata né facile da sostenere né conveniente. Tanto meglio era valersi della possibilità di condizionarne alla fonte l'indirizzo e il contenuto per trarne concreti vantaggi. L'ingerenza beneficiaria, giudiziaria e fiscale dei papi comportava insieme complicazioni e opportunità nuove nel controllo locale sulle istituzioni ecclesiastiche. Per chi era vicino alle persone e agli uffici dediti in curia all'emissione delle lettere di nomina ai benefici, per chi in curia era in grado d'influenzare l'attività dei tribunali, per chi partecipava da protagonista nella finanza pontificia, le opportunità dovevano attrarre più di quanto le difficoltà non potessero disturbare. La politica verso il papato, e la costruzione d'una chiesa territoriale non furono gestite nella Toscana del Quattrocento da uno stato assoluto e giurisdizionalista, ma da un gruppo di potere ch'era eversore di vecchi e portatore di nuovi equilibri, e che nell'apertura pressoché indiscriminata all'applicazione dei mandati apostolici entro i confini della repubblica colse l'opportunità d'un ulteriore consolidamento del suo predominio. Sia all'in-

⁶¹ R. DE ROOVER, *Il banco Medici*, pp. 218-239, 279-321; G. RAMACCIOTTI, *Gli archivi della Reverenda Camera Apostolica*, pp. 237-239.

terno del ceto di governo della città dominante, che nei rapporti con le aristocrazie delle città dipendenti, il patrocinio clientelare imposto per via di Roma da questo gruppo sulla chiesa locale avrebbe costituito uno dei fattori più importanti del suo successo; finché nella prima metà del Cinquecento il perfetto compimento del processo d'identificazione dei suoi interessi con quelli del papato non avrebbe dato la spinta decisiva al coronamento di un'evoluzione secolare con la fondazione d'una dinastia principesca. Sarà bene sottolinearlo: i Medici non inventarono nulla di nuovo: la loro politica ecclesiastica s'inseriva, a Firenze e in Toscana, nel solco d'una tradizione. Ma essi furono in grado di sfruttare più e meglio degli altri una realtà che nessuno, a Firenze e in Toscana, poteva ignorare: che tutte le strade portavano a Roma.

Parte seconda

La provvista dei benefici

La prassi della provvista

1. *Le tecniche*

Un miracolo. Tanto poteva essere necessario per attribuire un beneficio ecclesiastico nella Toscana del Quattrocento. Alla morte nel 1461 del canonico della cattedrale fiorentina Coluccio Salutati, nipote dell'omonimo antico cancelliere della repubblica, il mercante Leonardo Mannelli aveva ottenuto da Pio II la nomina del figlio adolescente Jacopo, e questi aveva dato avvio al procedimento per prender possesso del posto. Ma alla medesima successione aspirava in virtù d'un altro titolo, una grazia aspettativa, anche Niccolò Pandolfini, il futuro vescovo di Pistoia e cardinale, il quale aveva perciò nel frattempo intentato causa a Jacopo davanti al tribunale pontificio della Rota, e supplicato con successo il papa di fare, nell'eventualità che il giudizio non riconoscesse a nessuno dei due contendenti la ragione, una nuova libera provvista a suo vantaggio¹. L'esito di questa controversia, udito da un frate domenicano dalla viva voce dello stesso Jacopo, ci è noto come un episodio di quella tradizione scritta e orale di prodigi, che a Firenze nella seconda metà del Quattrocento preluse alla canonizzazione dell'arcivescovo Antonino. «Bonae profecto indolis, devotus et purus ac timoratus», durante la lite il fanciullo Jacopo soffriva nel vedere le preoccupazioni del padre, «in tali causa anxium nimis et sollicitum, multisque curis et vexa-

¹ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, D 88, I, cc. 375r-378r; ASV, *Registra Supplicationum*, 544, c. 95rv.

tionibus ac sumptibus perturbatum». Perciò, «patris molestiae magis compatiens, quam canonicatum ambiens», si rivolse all'anima di Antonino, pregandolo, se ciò non minacciasse la propria salvezza eterna, di fargli avere il beneficio, ma senza più difficoltà; in caso contrario, di por fine immediatamente a ogni speranza.

«Nec mora, post paucos dies, lite omni finita, canonicatus officium cum pace obtinuit, et successit in locum domini Coluccii, et hodie vocatur dominus Jacobus de Mannellis. Qui statim ut tale beneficium consecutus est, ad tumulum accessit Antonii, et reddidit votum suum, gratias agens, quod et patris vexatio esset terminata, et ipse munus obtinisset quod nequaquam videretur suae repugnare salutis»².

A creare simili conflitti, per dirimere i quali appariva plausibile ai contemporanei la necessità d'un intervento soprannaturale, concorrevano nella chiesa rinascimentale la coesistenza di diversi sistemi, locali e centrali, di conferimento dei benefici, la complessità delle procedure burocratiche, e l'arbitrarietà dell'interpretazione del diritto. Una distinzione di fondo si può tuttavia ritenere come almeno praticamente valida. La nomina d'un vescovo, nella quale del resto la sanzione apostolica era comunque di norma richiesta, anche nell'eventualità d'un'elezione da parte del capitolo, riguardava interessi politici così grandi e delicati da suggerire un accordo preliminare. Il candidato, o il suo procuratore, che dopo la promozione in Concistoro, cioè nella riunione del papa coi cardinali, seguiva le varie fasi di emissione dei relativi documenti pontifici, poteva scontrarsi con l'exasperante avidità dei curiali fino ai vertici più alti della gerarchia, con la calcolata lentezza degli impiegati degli uffici in cui lo portava il percorso determinato per il disbrigo dell'affare³. Ma a quel punto, ormai, egli aveva la sicurezza del finale con-

² *Acta Sanctorum Maii*, I, 332. E vedi S. SALVINI, *Catalogo cronologico de' canonici*, p. 50.

³ A. CLERGEAC, *La Curie et les bénéficiers consistoriaux*, pp. 193-206; F. RAPP, *Ce qu'il en coutait d'argent et de démarches*, pp. 22-25, 27-32.

seguimento del beneficio, a meno che non fosse mancato proprio il previo accordo politico: una possibilità, questa, resa di solito inoperante nell'ambito del clima concordatario fra papato e stati, e che in particolare nella Toscana del Quattrocento non si realizzò che del tutto eccezionalmente. Anche intorno alla successione a una sede episcopale si scatenavano ovviamente i più contrastanti appetiti; ma tali competizioni venivano d'abitudine risolte già prima dell'inizio del processo di provvista: nella sfera delle relazioni diplomatiche. E in quel contesto devono perciò essere inquadrate e intese.

Già in generale meno scontato, anche dopo la scelta da parte del papa e dei cardinali, era il successo delle altre promozioni che si facevano in Concistoro, quelle dei maggiori fra i monasteri benedettini. In questo caso, il movimento della riforma regolare poteva dar nuova forza alla pretesa d'un ritorno all'antica prassi delle elezioni locali, o comunque al desiderio di mantenere le decisioni all'interno degli ordini; e soprattutto, poiché la commendata d'un'abbazia non rivestiva altrettanta importanza politica della nomina d'un vescovo, non sempre essa aveva alle spalle il solido supporto della conclusione d'una trattativa col governo civile interessato. Ma quello che dava luogo alla potenzialità massima di contraddizione era, per il suo stesso carattere, il conferimento del gran numero dei benefici minori secolari e regolari. Nei loro confronti la provvista apostolica, oltre che non necessariamente risolutiva, non necessariamente garante cioè dell'effettivo conseguimento e possesso, non si proponeva neppure come di per sé incondizionata ed esclusiva. La serie delle riserve generali e speciali aveva progressivamente ampliato il campo d'azione dei papi, ma senza annullare il sistema ordinario delle elezioni e collazioni locali, e senza risolvere tutte le ambiguità della coesistenza. Quando un beneficio non era palesemente in condizione di riserva, condizione che del resto poteva in alcuni casi dipendere non dalla natura del beneficio, ma da circostanze mutevoli quali la forma della vacanza e la personalità giuridica

dell'ultimo rettore, e dare perciò adito a contestazioni⁴, la provvista apostolica entrava con quella ordinaria in una concorrenza indisciplinata. La regola del conferimento a mesi alterni, escogitata per mettere un po' d'ordine nel flusso degl'interventi papali, e che comunque non comprendeva tutti i tipi di benefici, rimase infatti nel Quattrocento nell'ambito di accordi e concessioni parziali ai vescovi, per non esser stabilmente fissata nel diritto comune che durante la prima metà del secolo successivo⁵. E ancor più parziali erano singoli privilegi che i papi usavano rilasciare loro, gratificandoli di temporanee e determinate esclusive di nomina; privilegi che non offrivano necessariamente un contributo di semplificazione e di chiarezza, in quanto erano sempre derogabili, e in ogni caso subordinati a condizioni ancora una volta contestabili⁶.

Ma ciò che importa anche aver chiaro per figurarsi compiutamente la potenziale complessità del sistema di assegnazione dei benefici minori, la quale non si esauriva nella rivalità fra centro e periferia, è che negli episodi specifici non era escluso che a trovarsi in competizione fossero non solo aspiranti legittimati da nomine ordinarie o apostoliche, ma anche aspiranti legittimati tutti da una nomina apostolica. Rispetto alla provvista papale dei benefici maggiori, in cui s'esprimeva una precisa volontà di scelta attraverso il vaglio delle candidature e il dibattito in Concistoro, quella dei benefici minori rispondeva infatti a una logica d'intervento più marcatamente burocratica, e aveva un carattere più generico e indiscriminato. Era lo stesso interessato a metterne in moto la procedu-

⁴ G. BARRACLOUGH, *Papal Provisions*, p. 115 nota 3.

⁵ A. VILLIEN, *Alternative*; G. B. RIGANTI, *Commentaria in regulas... Cancellariae*, II, pp. 1-135.

⁶ Esempi toscani: ASFI, *Notarile Antecosimiano*, F 506 (1422) cc. 203v-206r (19/2/1422); ASV, *Registra Vaticana*, 374, c. 96r (17/12/1435); *Libri Annatarum*, 8, cc. 60v (19/6/1439), 188v (31/12/1440); 24, c. 156r (25/5/1476); R. MORÇAY, *Saint Antonin*, pp. 487-489.

ra, presentando in persona o tramite procuratore una supplica, dov'erano descritte secondo le regole della Cancelleria Apostolica le qualità del beneficio e la forma della sua vacanza⁷. Non era così neppure impossibile che riguardo a una medesima successione ricevessero la segnatura, fossero cioè accolte favorevolmente, più suppli- che di diversi aspiranti, in conseguenza di diverse esposizioni dei dati di fatto della questione. In occasione della vacanza d'una pieve della diocesi di Firenze, all'inizio del 1478 ne furono segnate, dando luogo ad altrettante provviste con le relative bolle papali, almeno tre: la prima, d'un impetrante che aveva denunciato una certa rendita del beneficio; la seconda, d'un altro che la denunciava più alta e aggiungeva anche la dichiarazione dell'esistenza d'un giuspatronato laicale, del quale chiedeva la deroga; la terza, di nuovo del primo impetrante che adeguava la denuncia della rendita, ma continuava a non allegare il giuspatronato. Il plausibile sospetto che ne sia sorto un complicato conflitto è suffragato dalla constatazione che ancora tre anni più tardi il secondo impetrante otteneva un'ulteriore provvista nell'eventualità che né a lui né al suo competitore venisse data ragione nella causa in corso⁸. Casi simili, testimoniati già per il primo Quattrocento, divennero più frequenti durante la seconda metà del secolo, quando l'introduzione della venalità degli uffici di curia rese più corrivi e avidi gl'impiegati che li avevano comprati, i quali per incamerare quante più sportule e tangenti possibili, usavano, talora perfino se non c'erano differenze d'esposizione dei dati di fatto, promuovere comunque tutte le pratiche⁹.

⁷ E. PIRZ, *Supplikensignatur und Briefexpedition*, pp. 7-94 (e v. le osservazioni nella recensione di P. HERDE, pp. 417-420). I vari interventi dell'acuta polemica sollevata recentemente dalla generalizzazione della "teoria del rescritto" sono ripresi in E. PIRZ, *Die Römische Kurie*.

⁸ ASV, *Libri Annatarum*, 27, cc. 2r, 7r, 14r (marzo-aprile 1478, novembre 1480).

⁹ ASV, *Libri Annatarum*, 8, cc. 37v, 68v, 69r, c. 189rv; 13, cc. 45r, 191r; 14, cc. 82v, 195r; 17, cc. 11v, 26v; 21, cc. 26r, 60r; 26, cc. 98v, 99v, 100v, 112v; 30, cc. 148r, 149v, 151r; 34, cc. 101v, 146r; 35, cc.

La responsabilità principale dell'aumento della confusione e della proliferazione delle liti nella provvista dei benefici minori spettava però a un'altra forma di concessione papale, di cui la genericità era addirittura la ragion d'essere: la grazia aspettativa. Con questa il supplicante riceveva un titolo di diritto non su di un singolo beneficio già vacante, ma su di un genere di benefici: quelli cioè soggetti alla collazione ordinaria in certe diocesi e fino a una certa rendita. Fatta eseguire la grazia notificandola ai collatori ordinari, egli si metteva così in attesa, pronto a rivendicare il proprio diritto non appena venisse a vacare un qualsiasi beneficio compatibile coi termini della concessione. Destinate in origine a favorire la sistemazione dei chierici più poveri e deboli, le aspettative erano divenute la causa degli abusi e dei disordini più gravi: perché la prassi era che ogni papa, pur abrogando di solito quelle del predecessore, ne rilasciava a migliaia all'inizio del proprio pontificato; col risultato che il loro effetto, non quantificabile in partenza, dove non erano di norma registrate nei libri di Cancelleria, era senza dubbio, come appare nelle testimonianze locali, esplosivo all'interno delle diocesi, dove con grande frequenza esse entravano in gara con le collazioni ordinarie, con le collazioni apostoliche specifiche, e ovviamente fra loro stesse¹⁰.

In occasione della vacanza della maggior parte dei benefici, il sistema di provvista non era dunque tale da prefigurare la prevalenza del possessore d'un titolo, togliendo preliminarmente ogni speranza a tutti i possibili avversari. Ma la mancanza di quella regola aurea di successione che placherebbe l'esigenza di chiarezza della nostra mentalità normativa era perfettamente naturale in una società

102r, 127r e 36, c. 134v. E vedi W. VON HOFMANN, *Forschungen*, I, pp. 221-238.

¹⁰ G. MOLLAT, *Expectatives*; C. TIHON, *Les expectatives*, pp. 51-95; E. VON OTTENTHAL, *Regulae Cancellariae Apostolicae*, pp. 188 (nn. 6, 6a), 240 (n. 8), 256 (n. 10); J. BURCHARDUS, *Diarium*, I, pp. 220-226; II, p. 277.

in cui il diritto civile ed ecclesiastico era costituito da una stratificazione di fonti storiche segnate dal proliferare delle deroghe e delle eccezioni, e aperte all'arbitrio dell'interpretazione giurisprudenziale¹¹.

Nel contesto della prassi delle grazie beneficiarie, un modo ovvio e ufficialmente previsto per battere i concorrenti era quello di correre più forte di loro. Trovatevi uno «specialissimum amicum», fidato e ben introdotto, e fategli sbrigare con la massima rapidità il vostro affare: era una tipica raccomandazione dei manuali di procedura compilati nel Quattrocento ad uso degli impetranti in curia¹². Il chierico che da Roma esortava i familiari ad avvertirlo immediatamente non appena fosse avvenuta la vacanza della chiesa desiderata; l'uomo che a un amico, volendone favorire il figlio nella caccia a un altro beneficio, proponeva addirittura d'inviare delle spie al letto di morte del rettore — «exploratores industrios circum aegrotantis cubiculum» —, non facevano che adeguarsi alle conseguenze d'un principio del diritto canonico: «qui prior est tempore, potior est jure»¹³. Purché, appunto, non ci si squalificasse dalla corsa con una falsa partenza. Il procuratore d'un candidato, che il 21 ottobre 1417 s'è precipitato nel duomo di Pistoia per ottenere dal capitolo la prebenda d'un canonico defunto, ha la brutta sorpresa di vedersi interrotto nel bel mezzo della pratica dall'arrivo del procuratore d'un altro aspirante in compagnia d'un notaio. I due dichiarano di venire dalla casa del canonico, dove, entrati in camera, l'hanno trovato e riconosciuto, «adhuc in lecto iacentem et adhuc vivum existentem»; e diffidano perciò l'avversario dal prender possesso del beneficio. Giunge intanto la fresca notizia della morte del canonico, avvenuta «hac presenti die in pulsa-

¹¹ F. CALASSO, *Medio Evo del Diritto*; M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto*, p. 107.

¹² L. SCHMITZ-KALLENBERG, *Practica Cancellariae Apostolicae*, pp. 17, 41.

¹³ VI. 5. 12. reg. 54 (ed. FRIEDBERG, II, 1123); ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 7, n. 45; L. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, I, p. 277.

tionem hore decime nonne vel ante ipsam pulsatam statim»; dopo di che gli ultimi arrivati danno l'avvio alla loro pratica, per presentarla poi come legittima, nel prevedibile strascico giudiziario, contro quella dell'intempestivo competitore¹⁴.

Ma la *prioritas tempore* era non solo contestabile sotto il profilo della verifica dei dati di fatto: essa doveva misurarsi anche sul piano del diritto con altre prerogative. Il procedimento che per semplicità s'è sbrigativamente descritto come la spedizione di lettere apostoliche di grazia, aspettativa o meno, in risposta alle istanze degli interessati, prevedeva in realtà, oltre che una ben più complicata serie di passaggi e rimandi dall'uno all'altro organo della burocrazia curiale, la possibilità di varie forme del documento di provvista, e di molteplici combinazioni delle clausole che ne arricchivano il dispositivo¹⁵. Tali clausole, che del resto, ancora una volta, in quanto concesse secondo la consueta logica d'ufficio, non corrispondevano necessariamente a una deliberata intenzione di predeterminare l'esito d'un conflitto, creavano delle prerogative che interagivano con quella del tempo, prospettando la più grande e complessa difformità di casi; tanto più che lo stesso concetto di prevenzione temporale era relativo e giuridicamente interpretabile. La difficoltà di sciogliere in sede di mera procedura amministrativa l'intreccio imbarazzante delle pretese concorrenti apriva così il campo alle controversie, e costituiva una sfida continua alla capacità argomentativa della scienza del diritto.

Chi deve prevalere nella contesa per una prebenda in una collegiata fra tre detentori di grazie aspettative, di cui le due più recenti, e contemporanee fra loro, sono munite

¹⁴ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, B 796, carte non numerate, 21/10/1417; T 232, cc. n.n., 21-22/10/1417.

¹⁵ P. RABIKUSKAS, *Diplomatica Pontificia*, pp. 103-125; L. SCHMITZ-KALLENBERG, *Practica Cancellariae Apostolicae*, pp. 1-75; J. HALLER, *Die Ausfertigung der Provisionen*; B. KATTERBACH, *Specimina supplicationum*; A. BARBOSA, *Tractatus de clausulis*.

della clausola *anteferri*? Il dottore fiorentino Lorenzo Ridolfi ha risposto a tale quesito in una consulenza del 1418. La maggiore antichità della grazia non giova al candidato che è in aspettativa da più tempo, se al momento della vacanza del posto egli non è riuscito a entrarne in possesso prima della contraddizione da parte dei due competitori; perché la clausola *anteferri*, opposta contro chi non è ancora in possesso d'un beneficio, ha l'effetto di rovesciare la prevenzione cronologica, facendo dell'ultimo in data il primo in diritto. Ma chi deve prevalere fra i due gratificati dall'*anteferri*, i quali, rivestendo l'identica dignità di abbreviatori delle lettere apostoliche, non sono discriminabili in base alle regole di cancelleria sui gradi di preferenza dei diversi ufficiali di curia? Fra di loro rientrerà in gioco la priorità del tempo: giacché se la data di concessione della grazia è la stessa per entrambi, uno dei due ne ha però avviato il processo d'esecuzione con qualche giorno d'anticipo sull'altro¹⁶.

Una collazione papale d'un beneficio vince o no su di una ordinaria fatta il medesimo giorno ma con in più l'indicazione dell'ora precisa? Un consulto del grande giurista senese, in rapporti con Firenze e professore all'università di Pisa, Bartolomeo Sozzini, attivo nella seconda metà del Quattrocento, illustra le possibili sottigliezze d'un tale caso. Prescindendo dal fatto che il provvisto ordinario ha già preso possesso, la sua grazia gode di priorità di tempo? Secondo alcuni autori la collazione in tempo determinato gode comunque di priorità rispetto a quella in tempo indeterminato. Ma riallacciandosi alle argomentazioni di altri, si può sostenere che anche la provvista apostolica ha un tempo determinato, compatibilmente con lo stile della spedizione dei documenti in curia, cioè la data del giorno. La priorità della collazione ordinaria non è perciò che presumibile. Se in simili casi si facesse conto della precisazione dell'ora, gli ordinari,

¹⁶ BNFI, II, III, 370 (= *Liber tertius consiliorum* di Lorenzo Ridolfi), cc. 284v-285r, 286r (22/8/1418). E vedi A. AMANIEU, *Anteferri*, p. 583.

anche quando fossero in realtà anticipati, inserirebbero un'ora qualsiasi nello strumento di nomina, frustrando così la sostanza della priorità. Bisogna dunque tener fermo il principio che «probatio dubia non relevat». Il provvisto ordinario è tuttavia già entrato in possesso del beneficio; e il capitolo *Si a sede* del *Liber Sextus* del *Corpus* canonico stabilisce che se nello stesso giorno la Sede Apostolica e un ordinario conferiscono a due persone diverse il medesimo beneficio, «nec appareat quae collatio fuerit primo facta, erit potior conditio possidentis», nonostante l'autorità maggiore della Sede Apostolica. Questa regola si basa sul fatto che il papa non pregiudica a un diritto acquisito *in re*. Ma di fronte alle particolari clausole inserite nella lettera di collazione apostolica, la *motu proprio* — il secondo Quattrocento conosce anche la supplica per un *motu proprio* — e la *decretum irritans*, si può dire che sussista qui un diritto acquisito di legittimo possesso? Un altro capitolo del *Liber Sextus*, il *Duobus*, dispone sì che fra grazie uguali concesse nel medesimo tempo vinca la prevenzione nella presentazione e nella presa di possesso del beneficio. Ma la clausola *motu proprio* rende, secondo una tradizione di autori, più ricca, «pinguior», la grazia; e del resto la *decretum irritans* può annullare *de jure* il possesso: «inficit etiam possessionem postea adeptam». In questo caso il provvisto ordinario non ha un possesso legittimo, e perciò non è «potior» in virtù della sua «conditio possidentis». Egli godrebbe ovviamente d'un diritto acquisito e incontestabile di legittimo possesso, se la sua grazia fosse anteriore all'altra. Ma tale priorità di tempo non è, per l'appunto, provata, ma dubbia e dunque irrilevante. Concludendo, dev'esser preferito il provvisto dall'autorità maggiore, dato che «non videtur dubitabile, quin dici possit ore rotundo, quod sumus extra terminos capituli *Si a Sede*»¹⁷.

¹⁷ M. e B. SOZZINI, *Consilia*, III, n. 67, cc. 77r-78v. E vedi i capp. *Si a sede* VI.3.4.31, e *Duobus* VI.1.3.14 (nell'ed. FRIEDBERG, II, 1030, 943);

Per quanto complessi fossero i problemi che si ponevano, sia in occasione di episodi concreti, com'è di certo per i due pareri del Ridolfi e del Sozzini, sia anche, come pure accadeva, quali questioni astratte da affrontare per esercizio nelle controversie d'un'aula scolastica, essi trovavano infallibilmente soluzione nelle risorse della labirintica sapienza dei dottori. Ma il fatto è che, anche in tal senso, non era una soluzione predeterminata ed esclusiva: il giurista aveva sempre in mano un filo per uscire dal labirinto, ma il labirinto non aveva un'uscita sola. Allo stesso Sozzini appartiene, in un altro suo parere per un caso concreto di concorrenza fra collazione ordinaria ad ora certa e apostolica ad incerta, un'interpretazione esattamente rovesciata della *prioritas presumptiva*¹⁸. E non per nulla, nell'esordio di quello che s'è visto in dettaglio, egli confessava esplicitamente d'aver trattato il medesimo punto, sul quale ora si pronunciava senza dubbi «ore rotundo», già svariate volte, e d'aver ripetutamente cambiato opinione in proposito: d'aver trovato cioè, per dirla in un modo meno eufemistico, nel sistema delle fonti, a seconda del compito affidatogli, gli argomenti per allestire un'elegante difesa tanto dell'una che dell'altra ragione. Nel quadro d'un diritto non codificato, i principi del *Corpus* canonico, le glosse e i commenti, le regole di prerogativa e d'emissione dei documenti della Cancelleria Apostolica, aprivano nella valutazione della singola fattispecie un ventaglio di possibilità diverse, dove si prospettava un'eventualità favorevole per ciascuna delle parti interessate. La litigiosità giuridica era la fisionomia del tempo: e in un metodo di provvista che contemplava titoli concorrenziali, il ricorso a una via giudiziaria, anziché alla semplice procedura amministrativa, costituiva così non un incidente eccezionale, ma un aspetto fisiologico della prassi beneficiaria.

P. REBUFFUS, *Praxis beneficiorum*, p. 163; A. BARBOSA, *Tractatus de clausulis*, pp. 390-395, 435-439; P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica pontificia*, pp. 110-111.

¹⁸ ASFI, *Carte Stroziane*, III, 41, n. 15, c. 252rv.

Era del resto nella logica intrinseca della collazione apostolica di dar luogo a un procedimento non necessariamente solo burocratico, di recuperare nella fase successiva quella discriminazione che non si attuava al momento della concessione del beneficio. Di fronte alle altre grazie, e ai titoli acquisiti in virtù delle provviste ordinarie, la singola grazia papale non poteva comportare un'applicazione automatica del suo dispositivo. Il suo esecutore, sia che avesse ricevuto l'incarico d'invitare l'ordinario a provvedere in favore del beneficiario apostolico e di valutarne le eventuali obiezioni, sia che, avendo ricevuto il mandato ultimativo di provvedervi direttamente, incontrasse l'ostacolo d'altri diritti, non era investito d'una mera autorità esecutiva, ma anche di quella giudiziaria di cognizione della causa, ciò che ne faceva una figura istituzionale assimilabile al giudice delegato *in partibus*¹⁹. E del giudizio egli non rappresentava che la prima istanza: perché era poi nell'ordine delle cose che il contenzioso giuridico accompagnasse il complesso della caccia ai benefici quasi contestualmente, dalla fase di esecuzione delle grazie, fino alla trattazione delle cause in Rota, il tribunale romano che non a caso, in concomitanza con l'affermazione dell'intervento papale sulle chiese periferiche, andava accrescendo la sua attività e consolidando il suo prestigio dottrinario come fonte supremamente autorevole di quell'interpretazione giurisprudenziale ch'era l'anima del sistema; e che del resto, in pratica, per la lentezza incorreggibile delle sue procedure, per le contraddizioni possibili nei vari gradi del suo giudizio, per la facilità stessa con cui le parti vi si chiamavano in causa con azioni di disturbo in una proliferazione irrefrenabile di liti, non arrivava ad esercitare tale sua autorevolezza suprema prima d'aver dato un consistente contributo al-

¹⁹ T. DE ROSA, *De exequutoribus literarum apostolicarum*, pp. 34 (I, 3, nn. 9-10), 133-134 (I, 5, nn. 1-2), 247-249 (I, 7, nn. 6, 14), 314-315 (I, 13, nn. 1-6); G. BARRACLOUGH, *The Executors of Papal Provisions*, pp. 133-153.

l'incremento del disordine²⁰.

Gli uomini d'una parrocchia fiorentina che nel 1466 erano in causa per la loro chiesa, e che undici anni più tardi non avevano ancora composto la controversia²¹; il rettore d'una propositura del distretto che nel 1477 aveva cominciato ad esser molestato nel suo possesso, e che a fine secolo aveva oberato sé e la sua famiglia di debiti per sostenere le spese dei processi²², non erano vittime di disfunzioni mostruose, ma protagonisti più o meno fortunati d'una vicenda consueta. L'impressione d'infinita che si ricava dall'insieme della prassi beneficiaria nella chiesa pretridentina non è solo il frutto della lacunosità delle fonti, ma d'una realtà in cui davvero ogni questione poteva non esser mai del tutto posata. Proprio qui è però la chiave per intender bene il significato dell'intrusione pontificia nell'opera di controllo delle istituzioni ecclesiastiche locali da parte del potere. L'effetto della provvista apostolica non era, nel suo complesso, di scalzare brutalmente e incondizionatamente tale controllo, bensì di alimentare uno stato d'endemica tensione, che di per sé offriva il destro all'esercizio d'una mediazione politica. Il sistema stesso dell'assegnazione dei benefici, con la conflittualità estenuante e la precarietà perenne che gli erano connaturate, imponeva, lungi dal potersi risolvere nella pura sfera del diritto, la necessità d'un intervento esterno. Quando esso non veniva dal cielo, vi doveva supplire la contrattazione fra i poteri di questa terra.

Anche i governi civili disponevano di strumenti giuridici d'intervento in materia beneficiaria. Nella corrente con-

²⁰ G. BARRACLOUGH, *Praxis beneficiorum*, pp. 126-127; N. HILLING, *Die römische Rota*, pp. 40-41, 57-66.

²¹ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 16, cc. 30rv, 32v-33r; 17, cc. 88v-89r, 138v; *Missive. Minutari*, 7, c. 34r; *Missive I Cancellaria*, 47, cc. 32r, 60v (Chiesa di S. Romolo).

²² ASFI, *Missive I Cancellaria*, 47, cc. 54r, 59r, 60v-61r, 106v-107r; *Legazioni e Commissarie*, 19, c. 160rv; *Mediceo avanti il Principato*, 35, n. 392; 46, n. 447; L. PECORI, *Storia della terra di S. Gimignano*, pp. 392-394.

vulsa, e contrastata al suo interno, delle provviste, nel vortice delle competizioni fra gli aspiranti, c'era il molto concreto aspetto dell'entrata in possesso e del mantenimento della materiale occupazione degli enti nelle varie diocesi, ciò che ovviamente riguardava il campo d'azione del braccio secolare degli stati, i quali avevano la forza per dare o no pratico seguito in sede locale ai titoli ecclesiastici di nomina, e poi difesa o meno ai diritti acquisiti. A tale proposito, essi s'erano forgiati vari meccanismi istituzionali di controllo, che permettevano loro di non rimanere spettatori passivi di fronte all'intreccio dei conflitti e delle contrattazioni. La repubblica di Firenze aveva rinunciato, nel contesto della revisione statutaria del 1427, al più radicale di tali meccanismi, l'ufficio d'amministrazione del temporale dei benefici durante le vacanze. Tale ufficio, che interponeva un filtro laico all'economato ecclesiastico per ogni accesso alla tenuta d'un beneficio, non fu poi in Toscana che brevemente ripreso — come s'è visto — in due momenti d'eccezionale tensione politica con Roma, per esser ristabilito solo dal duca Cosimo I nel 1539²³. Fino ad allora rimase però in vigore una vecchia legge trecentesca, compresa negli statuti del 1415 ed espressamente preservata nel 1427, che contemplava l'intervento delle magistrature civili in un caso particolare e preciso. Essa vietava a chiunque di sostituirsi a qualsiasi titolo nel possesso d'un beneficio tenuto nel territorio della repubblica da un chierico fiorentino o d'altro luogo del dominio, senza previa licenza del governo. Quando venisse domandata tale licenza, la Signoria avrebbe subito provveduto a costituire una commissione di tre giuristi, tutti cittadini fiorentini, due nominati da ciascuna delle parti e il terzo dalla Signoria stessa, e in base al loro responso, emanato a maggioranza entro quattro mesi, dato o meno l'accesso e il conseguen-

²³ L. CANTINI, *Legislazione toscana*, I, 186-187; A. D'ADDARIO, *Il problema «de vita et moribus clericorum»*, pp. 405-406. Cfr. sopra, cap. 2, testo e note 43-44.

te mandato a un suo mazziere inviato a custodia d'eseguirlo²⁴.

Ben inteso: tale statuto «de prohibito accessu» non implicava certo la pretesa di emulare il papa nella sua qualità di supremo dispensatore dei benefici ecclesiastici della cristianità. Esso non metteva a paragone l'intrinseco diritto dei competitori, ma riguardava strettamente la provvisoria spogliazione o meno del possesso. In un parere sulla licenza d'accedere a una chiesa parrocchiale della diocesi di Pistoia, Lorenzo Ridolfi discetta nel 1413 sulla validità della lettera di provvista dell'attore. Questi non è in grado di dimostrare due punti della sua relativa supplica al papa: la propria condizione di chierico, e una determinata rendita della chiesa. Quanto alla rendita, adduce dei testi che riportano le valutazioni soggettive del contadino d'un podere del beneficio: prova del tutto insufficiente, perché anche volendosi accontentare della «*communis opinio*» e «*publica fama*», non può esser di sicuro questa singola testimonianza a costituirla, all'interno d'una comunità parrocchiale che conta mille anime. Quanto allo stato clericale, adduce le dichiarazioni d'alcune persone che l'han visto tonsurato e celebrare la messa: ma poiché queste non si riferiscono esattamente al tempo della collazione della chiesa, sono al proposito irrilevanti, dato che per natura si è sempre presumibilmente laici, quali appunto si nasce. L'avvocato dell'attore sostiene che per il tipo di grazia ottenuta dal suo cliente, munita della clausola *motu proprio*, l'indicazione dei due punti non era necessaria. Ma è facile replicargli che non si può escludere che, benché superflua, essa possa aver favorito l'accettazione della supplica; e che perciò sussiste l'«*onus probandi*», dal momento che anche la clausola *motu proprio*, nelle autorevoli interpretazioni d'una decisione rotale e del consulto d'un collegio di dottori bolognesi, «*tollit surreptionem provenientem ex veri tacitur-*

²⁴ *Statuta...* MCCCCXV, I, 262-266 (trattato I, libro III, rubriche 47-48). Cfr. ASFI, *Manoscritti*, 839, n. 158.

nitare, non ex falsi expressione». Nel pronunciarsi perciò per il carattere surrettizio, e dunque per l'invalidità, della lettera di provvista dell'attore, il Ridolfi non entra tuttavia nel merito del confronto col titolo del competitore; e la sua, che per altro, come appare dal contesto, è propriamente una consulenza richiesta da uno dei membri dell'effettiva commissione per l'accesso, verrà evidentemente usata da questo, nel suo responso sulla licenza, solo per argomentare l'insostenibilità della pretesa di trasferimento del possesso²⁵.

Le relazioni delle vere e proprie commissioni di licenza mostrano ancor meglio i limiti entro cui si svolge il loro lavoro. Nel 1520, quando lo statuto «de accessu» è tuttora in vigore nella stessa forma d'un secolo avanti, Antonio Strozzi e Ludovico Acciaiuoli, a maggioranza contro Giovan Vittorio Soderini, consigliano di dare a un chierico della diocesi di Bertinoro l'accesso alla chiesa di Premilcuore nella Romagna fiorentina. Il suo avversario non è infatti in condizione di vero possesso, ma di mera «detentatio», perché sebbene la sua collazione ordinaria sia stata confermata dal papa, ed egli avesse tutte le carte in regola per ottenerla, il beneficio cadeva in una riserva apostolica; e, come conclusivamente dimostrato con la scorta di molteplici autorità in un'allegazione di Lapo da Castiglionchio, quando il collatore non ha la «potestas conferendi», anche se il ricevente non è in difetto, il conseguente possesso è «discolorato»²⁶. Nello stesso anno, Antonio Strozzi e Matteo Niccolini si pronunciano favorevolmente, contro Bartolomeo Gualterotti, a proposito d'un'altra licenza. Il richiedente era stato a sua volta spogliato in altra occasione del possesso, ma a torto; perché, per il principio inverso a quello fatto valere nel responso precedente, benché egli fosse soggettivamente in difetto, aveva ricevuto una collazione oggettivamente va-

²⁵ BNFI, II, III, 370, cc. 19r-23r.

²⁶ ASFI, *Carte Stroziane*, III, 41, n. 6, cc. 215r-216v. Cfr. LAPO DA CASTIGLIONCHIO, *Allegationes*, pp. 101-106 (n. 103).

lida, e il suo possesso era perciò «colorato»²⁷.

La somiglianza di questi procedimenti argomentativi con quelli delle discussioni sulla legittima titolarità dei benefici non deve ingannare, perché il contesto ne era diverso. I giurisperiti che lo statuto «de accessu» metteva all'opera stilavano questo tipo di consulenze sulla base delle medesime fonti d'autorità e secondo i medesimi moduli interpretativi ch'essi stessi adottavano quand'eran chiamati a porre la loro dottrina al servizio d'una delle parti, o dell'esecutore apostolico, o del giudice, nella trattazione dei conflitti nella procedura ecclesiastica. Ma nei pareri sulla concessione delle licenze, il fatto di ragionare nella logica dei principi del diritto canonico s'accompagnava a una rigorosa astensione dall'esame delle questioni di fondo delle liti. Era un discrimine sottile, ma significativo. Il consulto sull'accesso non entrava nel merito della «*gratia potior*», del maggiore o minor titolo di diritto al beneficio; ma si limitava a stabilire se intanto il possesso ne dovesse o no venir trasferito dal convenuto all'attore. Configurava perciò, in termini tecnici, una valutazione non «super petitorio», che sarebbe stata inconcepibile nella sfera civile, ma «super possessorio», e come tale diffusamente e non straordinariamente riconosciuta alle autorità secolari del tempo²⁸.

In un dibattito che un equivoco generato dalla sottigliezza della distinzione provocò con Paolo II, un papa particolarmente rigido e reazionario nella difesa della *plenitudo potestatis* e della *ecclesiastica libertas*, la repubblica di Firenze manifestò un concetto esatto della sfera d'azione della propria legge. Interpellata a dar conto della procedura d'accesso in seguito a un incidente intercorso fra due competitori per una pieve della diocesi fiorentina, la

²⁷ ASFI, *Carte Stroziane*, III, 41, n. 6, cc. 355r-356r.

²⁸ A. DUMAS, *Jurisdiction ecclésiastique*, pp. 274-276; A. DUMAS, *Possession en droit canonique*, pp. 57-58; P. PITHOU, *Preuves des libertés de l'Eglise Gallicane*, pp. 699-706; B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, *Les Papes et les Ducs de Bretagne*, II, pp. 489-490.

Signoria aveva dapprima risposto con una lettera spicciativa e ambigua, dove la questione era imprudentemente presentata in termini tali da lasciar intendere a un interlocutore sospettoso l'enunciazione della pretesa di giudicare sul diritto. Poiché c'è un'antica disposizione — scriveva la Signoria — «ut qui in iurisdictione nostra de possessione bonorum alicuius ecclesie contendunt, ad summum magistratum urbis nostre veniant, et coram eo de iuribus eorum disputetur», non si capisce perché i competitori in questo caso «subterfugiant leges nostras et iudicium nostri magistratus, et ad extraordinarium auxilium implorent Tue Sanctitatis, presertim cum videatur id non sine aliqua suspitione nostri iudicij neque sine aliqua nota auctoritatis et dignitatis nostre fieri posse». L'infelice accenno al carattere straordinario del foro papale non poteva non suscitare l'indignazione di Paolo II. Ci rifiutiamo di credere — replicava —

«quod eiusmodi litterae ex vestro decreto et sententia scripte fuerint. Et putamus, quisquis ille sit, qui scripserit, parum considerasse verba litterarum, neque animadvertisse Pontificem maximum, qui Domini et Salvatoris nostri Ihesus Christi vicarius in terris indubitatus est, in causis ecclesiasticis primum auctorem esse atque ita ordinarium ut ab eo caeteri omnes sive in disponendo sive in iudicando procul dubio dependeant. Non cogitavit etiam homo ille quod seculares personae de iuribus ecclesiasticis censere nequeunt aut ordinarie aut extraordinarie»²⁹.

Nel giustificarsi ulteriormente di fronte a questa severa riaffermazione dell'autorità papale, in una successiva e più ponderata lettera, stesa probabilmente con l'ausilio d'un giurista, la Signoria tornava a delimitare meglio la portata della legge. Non si trattava di disconoscere lo «iussum Pontificis maximi, qui indubitatus est ecclesiarum dominus», ma semplicemente d'intervenire «super possessionibus dandis accipiendisque bonorum». Nessuna discussione sul principio che circa i benefici l'aspetto del

²⁹ ASFI, *Missive. Minutari*, 7, c. 26r ([8/3/1466]); *Signori. Carteggi. Responsive. Copiari*, 1, cc. 141r-142r (25/3/1466).

diritto fosse d'esclusiva competenza del foro ecclesiastico; ma per l'appunto, lo statuto sull'accesso non aveva altra funzione che di tutelare da troppo facili turbative una situazione di fatto conseguente alla presentazione d'un titolo di nomina ecclesiastica. «Fecit enim magistratum florentinum illa lex non auctorem beneficiorum sed plane ministrum et executorem, ut hi quiete beneficia possideant quibus Summus pontifex, aut qui ex pontifice dependent, possidenda concesserit». Ricondotto così il problema nella sua sfera propria delle situazioni di fatto, il governo fiorentino poteva indicare in una ragione d'ordine pubblico la necessità della sua supervisione nei procedimenti d'accesso: «Nisi interposita auctoritate magistratus possessiones petantur, sepe numero fit ut magnae rixae oriantur et ad arma et sanguinem contentiones prorumpant»³⁰.

Era l'argomento abituale, avanzato dalla repubblica per dimostrare i positivi effetti del suo provvedimento, dei «molti scandoli et homicidij e quali prima si commettevano da chi voleva per forza et armata manu pigliare la possessione di qualche beneficio che fusse occupato da altri»³¹. E non era un argomento pretestuoso. In una società dove la finezza delle disquisizioni giuridiche conviveva con l'indomita brutalità dei privati, i lunghi ed esasperanti contenziosi sui benefici potevano, specie nelle zone più periferiche dei contadi, degenerare in guerricciole per bande, in cui la riottosità degl'individui costituiva un'aperta sfida alla capacità di dominio dell'esecutivo. «Vogliamo vedere in viso chi ha tanto ardire di contrapporsi agli ordini e alla giustizia e alla potentia di questa Signoria», come scriveva a un suo ufficiale nel Valdarno Superiore la magistratura dei primi mesi del 1473, furbonda per le imprese del Prete Rosso, figura di brigante che s'era conquistato armi in pugno la sua chiesa, e da-

³⁰ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 45, cc. 71v-72v (26/4/1466).

³¹ ASFI, *Otto di Pratica. Missive*, 5, c. 251r (27/7/1487).

vanti agli occhi dell'inviato del governo cercava, «cor uno spiede in mano», d'ammazzare il suo avversario venuto a reclamarla. Nelle realtà più isolate, di fronte alla prepotenza e all'ascendente locale di certi feroci preti di campagna, che s'opponevano l'un l'altro col loro seguito di squadracce di scioperati messi a occupare bivaccando i luoghi sacri, gli stessi mazzieri della Signoria dovevano durar fatica prima di riuscire a imporre sulla violenza dei singoli la forza pacificatrice dello stato³².

Ma con tutto questo, si capisce che la legge sul possesso, per quanto non in patente contraddizione coi principi del diritto canonico, e motivata da istanze attendibili di buon governo, era uno strumento delicato e importante di controllo; la cui applicazione, per giunta, benché incentrata in prevalenza sui benefici minori, comprendeva potenzialmente anche i maggiori, e in pratica, se non i vescovadi, i grandi monasteri benedettini, ove la provvista apostolica non fosse corroborata dal favore del potere politico. «La possessione fa tutto! La possessione vi dico, che ragioni avete voi troppe — è l'esortazione rivolta da un vescovo toscano del secondo Quattrocento a un segretario medico nell'interesse del quale assecondava la contrastata aspirazione del fratello a una chiesa della sua diocesi —. Et se l'adversario citarà, agetis super meritis cause hora che non ne vedranno il fructo, che alloro toccha quello volevono tocchasse a noi, et posso a questo modo farvi respondere de' fructi». Il vescovo, che per altro, dando un cattivo esempio, aveva appena provveduto, nella certezza della benigna disposizione del governo, a introdurre nella chiesa il suo protetto con la scorta d'una «processione di huomini d'arme, balestrieri a cavallo e fanti . . . più bella che quella di Siena»³³, sottolinea-

³² ASFI, *Missive II Cancelleria*, 4, cc. 118v-119r (30/9/1472); 5, cc. 7v-8r (15/1/1473); 6, cc. 116r (1/6/1474), 116v (2/6/1474), 120r (8/6/1474), 122r (13/6/1474); 8, c. 26v (18/1/1479).

³³ BNFI, *Ginori Conti*, 29, n. 81, 31/10/1474, 11/12/1474. Cfr. L. DE' MEDICI, *Lettere*, II, pp. 33-34.

va il nodo della questione. Anche limitato, com'era, agli specifici episodi di contestazione d'un possesso già in atto da parte d'un suddito, lo statuto sull'accesso poteva rappresentare, proprio in ragione della frequenza e interminabilità, delle continue aperture e riaperture, delle liti, un sistema decisivo per condizionare il godimento dei benefici.

Eppure, se esso riuscì a passare indenne attraverso l'incidente con Paolo II, se superò le occasionali recriminazioni degli scontenti, se fu confermato dai pontefici succedutisi dall'epoca della sua promulgazione — espressamente, come d'abitudine sosteneva il governo fiorentino senza per altro esibire più precisi riferimenti, o per tacito consenso, come di certo almeno avvenne —, è proprio perché la pratica utilizzazione di quest'istituto giuridico fu perfettamente compatibile con la logica che presiedeva alla provvista dei benefici. Come le consulenze e i giudizi della procedura ecclesiastica, i rapporti delle commissioni di licenza, che si svolgevano nel medesimo ambito mentale e coi medesimi strumenti scientifici, erano dottrinarmente rovesciabili, e per questa stessa ragione contemplavano scelte schiettamente politiche; scelte che in quanto tali non erano neppure immaginabili come indiscriminate imposizioni, ma venivano dettate da particolari considerazioni d'opportunità nelle singole circostanze. Quel governo che faceva giungere ai suoi ufficiali periferici, quando ne veniva irrisa da qualche chierico prepotente l'autorità, la voce solenne dello stato, non rappresentava in realtà un interesse superiore e neutrale, preoccupato, di fronte al problema concreto, di far valere un principio giurisdizionale; bensì un potere che negli specifici conflitti interveniva secondo quanto suggerivano le relazioni clientelari o diplomatiche variamente coinvolte nel caso. Accadeva così che a qualche cardinale o grande curiale di cui premeva mantenere l'amicizia, il governo fiorentino, nell'invitarli a sottoporsi alla legge, facesse intendere fra le righe, forte della maggioranza sicuramente raggiungibile col voto del dottore di sua nomina, uno scontato esito

favorevole³⁴. O anche, quando una valutazione politica lo consigliava, che decidesse di sospendere di fatto per l'occasione l'applicazione stessa dello statuto. I quesiti sul carattere colorato o meno dei possessi venivano allora addirittura sostituiti da altri, che sempre li avevano sottesi, e dei quali si svelava così l'esclusiva essenzialità: altri quesiti, cui il potere a Firenze era in grado di rispondere senza ricorrere all'esoterica dottrina dei suoi sapienti.

Quanto importa il possesso d'una chiesa da parte d'un oscuro prete di Terranova in diocesi d'Arezzo, in confronto col desiderio del curiale, originario del luogo, Giovanfrancesco figlio di Poggio Bracciolini, di prendergliela, con l'aiuto d'un esecutore apostolico amico, senza i fastidi e le spese d'una commissione di licenza? La Signoria ordina al podestà di Terranova: non intrometterti a difendere il possesso, non tocca a noi impacciarci nelle cose del clero³⁵. Si deve far più conto del rispetto formale d'una legge dello stato, o della volontà di ottenere senza indugio un beneficio, espressa dal cardinale Giuliano della Rovere, protettore degl'interessi dei Medici presso lo zio Sisto IV contro gl'intrighi della fazione dei Riario? La Signoria rassicura il cardinale: abbiamo rimosso il mazziere, e permesso che il vostro procuratore «pigli liberamente la possessione senza alcuna conditio-
ne»³⁶. Si può continuare a tutelare con le procedure d'accesso un possesso in atto del monastero fiorentino di S. Apollinare, di fronte alla collazione apostolica in favore del cardinale toscano Jacopo Ammannati, che è un personaggio chiave nei rapporti fra la repubblica e la curia, e che nel ricordare ai fiorentini il suo passato e presente appoggio ai loro bisogni pubblici e privati non ha nascosto la sua irritazione per lo smacco subito dal suo procu-

³⁴ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 45, cc. 143v-144r (15/4/1467); 49, c. 132rv (28/6/1483).

³⁵ ASFI, *Missive II Cancelleria*, 6, cc. 139v, 143r, 143v-144r (luglio 1474).

³⁶ B. BUGHETTI, *Intorno a M. Antonio de' Medici*, p. 434.

ratore al primo tentativo d'occupare il beneficio? La Signoria corre ai ripari, scusandosi con l'Ammannati: non desideriamo altro che darvi il monastero; sono stati i monaci e i parrochiani a metter paura a nostra insaputa al vostro uomo, mentre noi avevamo già ordinato al maziere di ritirarsi³⁷.

Unica forma istituzionale d'intervento della repubblica nell'assegnazione dei benefici ecclesiastici del suo dominio, la legge sull'accesso non era irrigidita come un principio astratto d'affermazione giurisdizionale, né s'animava di vita concreta nella realtà sociale fuori dall'uso politico che ne veniva fatto. Per questa ragione, essa poteva conciliarsi con la natura non discriminante e intrinsecamente contrattabile della provvista apostolica; e poteva pure convivere in modo non paradossale con le scomuniche e gl'interdetti comunque sempre sollecitabili in un ufficio di curia da qualche provvisto per ottenere l'applicazione d'un mandato, e che a loro volta non implicavano necessariamente l'impegno autoritario del papa, ma venivano più spesso adoperati dai privati come un'arma, del resto ormai molto smussata, di persuasione nel negoziato³⁸. In piena armonia col carattere e le conseguenze del sistema della provvista, il filtro al possesso non costituiva uno strumento di controllo esclusivo e incondizionato, ma un invito alla mediazione fra interessi molteplici. E quando fra i titoli di nomina, le sentenze dei tribunali, le censure spirituali dell'autorità ecclesiastica da una parte, e il responso delle commissioni governative sul possesso dall'altra, non si attuava immediatamente una soluzione compatibile con tutte le aspirazioni ragguardevoli in gioco, l'uno e gli altri istituti giuridici rientravano come spunti di trattativa, come elementi di pressione, nell'opera incessante di ricerca d'un ineluttabile compromesso.

³⁷ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 16, c. 9v (5/10/1465); *Missive I Cancelleria*, 45, c. 35rv (21/10/1465); F. R. HAUSMANN, *Die Benefizien*, pp. 52, 71-72.

³⁸ W. K. GOTWALD, *Ecclesiastical Censure*, pp. 82-84.

2. *L'arte del compromesso*

Defatiganti negoziati, complessi accordi. Una volta che si apriva una contrattazione, le parti vi facevano rientrare tutte le astuzie, i rallentamenti, le diversioni proprie d'una transazione d'affari tutta profana; e l'insieme di questi intrighi era un fattore determinante nell'immagine di mondanità e di spregiudicatezza che caratterizzava la curia romana e l'amministrazione ecclesiastica nel Rinascimento. Gioverà premettere una considerazione: era una spregiudicatezza morale, non necessariamente intellettuale. Al clima mentale del tempo corrisponde, assai meglio del quadretto volterriano di Alessandro VI riverso sul sofà a ridere a crepappelle nel sentirsi rammentare i prodigi narrati nella Bibbia, la testimonianza d'un contemporaneo che conosceva bene il clero e la corte pontificia come Francesco Guicciardini, il quale non voleva discutere le verità rivelate della religione cristiana, anche di fronte alla propria esperienza della «scellerata tirannide dei preti». Il sistema funzionava, finché gli uomini che vi riversavano i loro secolari interessi non se ne ponevano ideologicamente al di fuori, anche se dentro vi portavano in tanti, a cominciare dai papi, la macchia del peccato di Simon mago. Due vicende concrete daranno un'idea della prassi della contrattazione beneficiaria. La prima mostra in che modo e a quali condizioni venne difeso l'esercizio del giuspatronato d'una casata aristocratica di Firenze su di una delle più importanti pievi rurali del dominio della repubblica. La seconda, le peripezie d'un curiale originario della Romagna non fiorentina nel tentativo di godersi una sua chiesa posta in quella parte della regione ch'era soggetta a Firenze.

Il 19 gennaio 1482, in uno stretto giro di tempo dalla morte dell'ultimo piovano di S. Maria Impruneta, i numerosi membri della famiglia patrona dei Buondelmonti, riuniti in persona o per procura, eleggono a successore uno di loro, Manente, e questi viene subito istituito e messo in possesso del beneficio dal vicario arcivescovile

di Firenze. Manente, che è già rettore di altri due benefici di patronato della sua famiglia, la pieve di S. Piero in Bossolo e un canonicato nel capitolo fiorentino, e che è imparentato coi Bracciolini dell'umanista Poggio, il quale ha favorito da Roma la sua carriera, sull'Impruneta si fa poi confermare, *ad cautelam*, anche per autorità del legato apostolico cardinale Giuliano della Rovere. Ma spunta intanto in curia una potente candidatura rivale, perché il milanese Giovan Giacomo Sclafenati, cubiculario e scrittore apostolico, appena avuta la notizia della vacanza della pieve, l'ha impetrata e ottenuta per sé dal papa, in data 22 gennaio 1482, e ora, affermando il suo diritto, ne pretende il possesso. La richiesta è pressante, e viene da un uomo influente perché favorito e intimo di Sisto IV. D'altra parte, in sede locale c'è sempre ovviamente maggior difficoltà a lasciarsi sfuggire i benefici di giuspatronato laicale; e a questo in particolare si collegano un culto e un potere tali, che la famiglia riesce a far assumere come proprio dalla repubblica il suo interesse. «Questa causa di Sancta Maria Impruneta — dichiara in quei giorni la Signoria — benché paia privata è pubblica»³⁹. Mentre mette in moto il suo ambasciatore a Roma, i suoi curiali, gl'intimi del cardinale della Rovere, sulla via della persuasione, il governo fiorentino contraddice Giovan Giacomo, che fra l'altro pare non voglia saperne di procedure di licenza d'accesso, sul piano del diritto. Ma all'argomento che la sua impetrazione «non potette essere attempo perché qui ne fu facta la sopraelecta electione et investitura plenissimo iure subito morto il pivano vecchio, et voi non potesti intenderne la novella per la distantia del luogo se none dopo la sopraelecta investitura», questi replica che gli atti in favore di Manente, ancorché anteriori, sono nulli, poiché se la pieve

³⁹ ASFI, *Diplomatico, Dono Rinuccini*, 19 gennaio 1481 (stile comune: 1482); *Missive I Cancelleria*, 47, c. 102rv (25/1/1482); ASV, *Libri Annatarum*, 30, c. 118v; L. MARTINES, *The Social World*, p. 210; G. GHERARDI, *Il Diario Romano*, p. 126; M. SANUTO, *I diarii*, I, p. 832; L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, II, pp. 607-608.

non ricadeva in una riserva apostolica generale, il papa se l'era però specialmente riservata «in pectore suo». In questa posizione di stallo, con lo Sclafenati che persegue per via giudiziaria in curia il suo avversario, e la repubblica che rifiuta il possesso, si consuma più d'un anno; un periodo che è anche in parte di guerra tra Firenze e lo Stato Pontificio, e durante il quale tuttavia continuano le schermaglie e gli approcci fra le due parti, per misurare l'effettivo impegno e il reciproco margine di cedimento in vista del futuro prevedibile accordo⁴⁰.

Lo spiraglio d'una soluzione viene aperto, all'inizio del 1483, proprio dall'insorgere d'un nuovo contenzioso. Muore l'abate del monastero camaldolese di S. Felice in Piazza di Firenze; e Giovan Giacomo, che può far valere in corte l'insoddisfatta pretesa a una rendita beneficiaria nel dominio della repubblica, ne ottiene l'assegnazione in commenda dal papa. Ma il fatto che si siano profilati intanto anche due candidati locali, uno eletto dai monaci su invito del generale dell'ordine, l'altro presentato dai parrochiani della chiesa del monastero in base alla rivendicazione d'un loro antico giuspatronato, offre al governo fiorentino l'opportunità d'una transazione. Dapprima si prospettano allo Sclafenati le più insuperabili difficoltà, insistendo sul diritto dei monaci, l'orgoglio dei parrochiani, e anche su di un'irregolarità del breve papale che intima la concessione del possesso, dove S. Felice è definito erroneamente come membro dell'ordine Val-lombrosano. Ma dopo che questo provvisorio irrigidimento è servito a prender tempo e ad esercitare una pressione, si arriva all'esplicita proposta d'uno scambio, che viene trattato, certo anche con l'intervento personale di Lorenzo de' Medici, dall'ambasciatore in curia: Firenze eliminerà ogni ostacolo legale o di fatto alla presa di possesso dell'abbazia, purché Giovan Giacomo s'impegni

⁴⁰ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 47, cc. 100v-101r, 101rv, 110r-111r; *Missive. Minutari*, 11, cc. 334v-335r; G. B. CASOTTI, *Memorie istoriche*, parte I, p. 178.

a ritirare la causa ch'è sempre in corso a Roma sull'Impruneta contro Manente Buondelmonti. L'accordo concluso in tal senso negli ultimi mesi del 1483 lascia così intravedere, ormai a due anni di distanza dall'inizio, la fine del conflitto apertosi sulla pieve⁴¹.

Questa soluzione si rivela però ben presto insoddisfacente ed effimera. Rispetto alla concezione e all'uso schiettamente patrimoniali dei benefici nella chiesa rinascimentale, il compromesso sull'Impruneta risulta subito troppo sbilanciato a sfavore dello Sclafenati, cui evidentemente non importa tanto un titolo o l'altro, quanto il godimento d'una rendita per la quale la prima provvista apostolica gli ha costituito un'aspirazione. Entrato in possesso di S. Felice, egli non tarda a verificare la grande differenza di ricchezza fra il monastero e la pieve, con l'aggravante che il primo egli l'ha in realtà ceduto a un monaco camaldolese, che dovrebbe reggerlo e amministrarlo versandogli il grosso del ricavato, e che invece s'è messo a fare i propri interessi; sicché dalla metà degli anni ottanta un'altra causa, parallela a quella dell'Impruneta, s'aprirà intorno a S. Felice. Per giunta, lo Sclafenati può trattare ora da una posizione di grande forza, perché il patrocinio di Sisto IV gli ha fruttato una carriera fulminea, dalla promozione a vescovo di Parma nel settembre 1482 a quella al cardinalato nel novembre 1483, a ventitré anni d'età. Dimentico dei patti, egli torna così alla carica, riprendendo a molestare Manente dai tribunali di curia, e procurando una scomunica nei suoi confronti, fra le più grandi proteste di sorpresa e d'indignazione da parte del governo fiorentino:

«La Sua Reverendissima Signoria si debbe molto ben ricordare, che havendo impetrata la Badia di Santo Felice in piazza, quella ne offerse a più nostri cittadini, che ne mostrorono le sue lettere, che essendogli concessa la possessione di questa Badia, la Sua Reveren-

⁴¹ G. B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, VII, p. 318; ASV, *Obligationes et Solutiones*, 84A, c. 146r; ASFI, *Missive. Minutari*, 11, cc. 383v, 470rv; *Missive I Cancelleria*, 49, cc. 124r-125r, 133rv; *Mediceo avanti il Principato*, 53, n. 19; *Otto di Pratica. Missive*, 2, cc. 24r-25r.

dissima Signoria liberamente lasserebbe Sancta Maria Impruneta . . . Questa sua impresa non pare punto secondo la vera amicitia»⁴².

La morte, a mezzo il 1484, del suo protettore Sisto IV, cade però nel momento giusto a ridimensionare l'aggressività del cardinale di Parma. Devono passare altri tre anni prima ch'egli si decida a ritirarsi di fronte alle istanze fiorentine, tre anni d'un reciproco logoramento, che non esclude colpi di mano come l'interdetto fatto lanciare sulla pieve dallo Sclafenati e poi revocato su preghiera del governo dallo stesso papa Innocenzo VIII. Ma infine s'arriva all'impostazione d'un compromesso compatibile coi desideri d'entrambe le parti: il cardinale rinuncerà a ogni pretesa sull'Impruneta, e in cambio i fiorentini s'impegnano ad accettare che il papa «lo provvegga — com'è scritto in un'informazione per l'ambasciatore a Roma — di tanti benefitij vacaturi nella nostra jurisdictione, et che sieno di tanta intrata et provento quanti sono li fructi di Santa Maria Impruneta»⁴³. Il conflitto s'avvia così finalmente a una composizione, e nell'estate del 1487, a cinque anni e mezzo dalle prime battute della vicenda, si può ormai stringere il negoziato. L'ultima questione da risolvere, questione del resto di capitale importanza, lo conduce su di un terreno molto concreto, perché bisogna ovviamente definire di comune accordo l'entità di quei frutti, e di conseguenza dell'equivalente compenso per il cardinale. Nei libri della Camera Apostolica, alla quale si paga per ogni provvista papale una tassa proporzionale alla rendita del beneficio, la pieve dell'Impruneta è stata nel corso del secolo variamente valutata, e probabilmente sempre per difetto, a 400 o 500 fiorini. Ma a suo tempo lo Sclafenati è riuscito a farsi passare dagli'impiegati di Camera un'impegnativa per soli 300 fiorini; e non è forse

⁴² ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 3, c. 298rv; *Missive. Minutari*, 11, cc. 528v-529v; *Legazioni e Commissarie*, 21, c. 53v; *Otto di Pratica. Missive*, 2, cc. 24r-25r; G. B. CASOTTI, *Memorie*, parte I, pp. 174-175; K. EUBEL, *Hierarchia catholica*, II, pp. 20, 235.

⁴³ ASFI, *Otto di Pratica. Missive*, 4, cc. 184v-185r; 5, cc. 46r-47r, 85r, 213r; *Otto di Pratica. Responsive*, 3, c. 246r.

un caso che il governo fiorentino, nell'incaricare l'ambasciatore a Roma di quest'ultima fase della trattativa, gli ricordi che di recente la pieve non ha fruttato a Manente Buondelmonti più di 250, al massimo 300, fiorini l'anno⁴⁴.

Il resoconto che l'ambasciatore, Giovanni Lanfredini, inviava a Firenze della conclusione dell'accordo fra lui e il cardinale con la mediazione d'Innocenzo VIII dà un quadro molto vivo di ciò ch'era diventata la pratica beneficiaria nella corte papale del secondo Quattrocento:

«El Reverendissimo Cardinale di Parma et io fumo apie' della Santità del papa, et li diedi la lettera de' nostri Excelsi Signori et li dissi che la vostra re publica era contenta, renuntiando la sua Reverendissima Signoria la pieve di Sancta Maria Impruneta libera nella persona di Messer Manente Buondelmonti, la sua Beatitudine lo provedessi di altanto entrata et profonda nel Dominio vostro, cautelandone la Signoria sua in quel modo fusse conveniente. Alhora el prefato Cardinale domandò quanto voi intendevi havessi a essere questo compenso. La Santità del papa rispose: — Noi crediamo CC ducati —. Alhora la Signoria sua rispose: — Padre sancto, io son contento renuntiare, ma dobbiendo la Santità vostra far riserva a un cardinale povero, et servidor della Santità vostra, nonè honore el farla, nè el prenderla, di manco di Mille ducati —. Suo Santità sela rise, et domandò me che commissione n'avevo. Risposi che la pieve non risponderebbe alla Reverendissima Signoria del Cardinale CC ducati. Niente dimeno, desyderando e miei Signori gratificare el Signor Cardinale della affectione mostrava alla vostra re publica, eron contenti senza altra espressione la Santità sua facessi la riserva di tanto quanto s'intendessi fusse l'entrata di Sancta Maria Impruneta aspectante al Cardinale; et volendo dichiarare la commission mia, si stendeva fino a ducati 300, et di tanti Suo Santità liberamente lo poteva contentare. Dove fu parole assai, et infine stando io sempre forte, el Cardinale si ridusse a 800 et poi a 600. Et vedendo che io non mi movevo, el papa disse: — Orsù, faren 400 —. El Cardinale rispose era informato la pieve li sare' valuta 600, et volendo renuntiare la pieve, voleva intendere e fructi e le spese delle sententie havute . . . Post multa el papa disse: — Imbasciadore, el Cardinale è signore che merita essere aiutato, et per amor nostro

⁴⁴ ASV, *Libri Annatarum*, 8, c. 48v (19/5/1439); 26, c. 148r (16/2/1478); 30, c. 118v (24/1/1482); ASF1, *Otto di Pratica. Missive*, 5, cc. 225r-226r (21/6/1487).

vogliamo e Signor vostri sien contenti lo provegha insino a ducati 500; et voi Monsignore harete patientia, et di tanto vi segnereno la riserva liberamente, et liberamente vogliamo renuntiate la pieve, e fructi et le spese passate . . . Et vogliamo annuatim Messer Manente mandi per San Giovanni sol per amore et liberalità sua al Cardinale ciento fiaschi di Trebbiano, et sia buono, et a Noi dugiento —»⁴⁵.

Ci si dovrà ancora sorprendere del fatto che neppure questa senseria d'un papa sia stata sufficiente a chiudere davvero la vicenda? Nella logica interna di questi maneggi, l'accordo sulla somma suggerita da Innocenzo VIII non costituisce un punto d'arrivo, ma di partenza, la base sulla quale si svolgeranno le inevitabili ulteriori contrattazioni: «A nuova quistione — come con preveggenza scrive il Lanfredini nel domandare a Firenze il permesso d'aderire alla proposta — non suol mancar nuovi patti». E infatti il governo fiorentino, mentre non fa più difficoltà alla conclusione sull'Impruneta, compensa questa dimostrazione di buona volontà con un irrigidimento a proposito del monastero di S. Felice, del quale si rifiuta di dare il possesso al cardinale durante la causa in corso in curia, senza passare per la solita procedura della commissione di licenza⁴⁶. Il problema di S. Felice è risolto negli anni successivi con un compromesso, grazie al quale lo Sclafenati viene soddisfatto con una pensione sulle rendite. Ma una serie di compromessi si rende necessaria anche per le assegnazioni dei benefici destinati a ripagarlo della rinuncia alla pieve, perché quasi per ciascun episodio s'aprono un altro contenzioso e un'altra trattativa; ed egli è costretto a tornare a negoziare ogni volta: ora chiedendo l'aiuto del governo contro un ordine religioso per gli ostacoli a un possesso, come nel caso della priora di Cigoli degli Umiliati, ora, come nel caso d'un beneficio pratese, ricorrendo alla mediazione del Magnifi-

⁴⁵ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 3, c. 366rv (6/7/1487).

⁴⁶ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 3, c. 416r; *Otto di Pratica. Missive*, 5, cc. 250v-251v.

co Lorenzo per comporre i suoi con gl'interessi precostituiti della famiglia aretina e curiale degli Accolti⁴⁷.

A nuove questioni, nuovi patti: dal canto suo, è in perfetta armonia con questa pratica, che lo Sclafenati — il quale per giunta intanto ha anche dovuto lasciare, in ossequio ai disegni politici di Ludovico il Moro, al figlio del Magnifico l'abbazia lombarda di Morimondo⁴⁸ — continuerà a tenere in serbo la sua arma di pressione, procrastinando per anni con ogni pretesto la sottoscrizione formale del suo ritiro dalla lite per l'Impruneta. Sicché ancora nel dicembre 1492, oltre un decennio dopo l'elezione di Manente Buondelmonti e un quinquennio dopo l'accordo sul compenso, gli ambasciatori inviati da Firenze a Roma per congratularsi col nuovo papa Alessandro VI dovranno occuparsi della liquidazione di quell'affare: «Quando visitamo el cardinale di Parma, — è il loro rapporto al governo — dopo le cerimonie et cose generali li ragionamo di Santa Maria Impruneta, circa il che ci rispose amorevolmente, et crediamo ne seguirà el desiderio vostro». Ma forse, dato che proprio pochi giorni dopo quel rapporto c'è un'altra generica riserva di benefici nel dominio fiorentino in favore dello Sclafenati, il corso di questa storia non s'era ancora svolto del tutto, quando cinque anni più tardi il cardinale prematuramente morì⁴⁹.

Michelangelo Sassi da Bertinoro non era un importante prelado e principe della chiesa, ma un oscuro curiale al servizio del cardinale di S. Maria in Portico, il veneziano Giovan Battista Zeno, e impiegato per tutta la sua carriera ai gradini più bassi della burocrazia pontificia⁵⁰. Le sue

⁴⁷ G. B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, VII, pp. 347, 359, 362; ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 8, c. 467r (14/8/1492); *Otto di Pratica. Missive*, 8, c. 141v (25/11/1490); *Mediceo avanti il Principato*, 53, n. 96 (1/7/1490), n. 67 (13/7/1490); ASV, *Armadio* 39, n. 20, c. 467rv (30/8/1488).

⁴⁸ G. B. PICOTTI, *La giovinezza di Leone X*, pp. 108-109.

⁴⁹ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 9, c. 162r (3/12/1492); ASV, *Libri Annatarum*, 39, c. 73r (19/12/1492).

⁵⁰ T. FRENZ, *Die Kanzlei der Päpste*, p. 409.

relazioni in corte diedero tuttavia pure a lui l'opportunità di partecipare nel suo piccolo alla generale caccia ai benefici; anche se, almeno nel dominio fiorentino, vi trovò minor fortuna e vi patì maggiori angustie che non Giovan Giacomo Sclafenati. All'inizio del pontificato di Sisto IV, Michelangelo si procura una grazia aspettativa, riguardante, secondo la consuetudine, la sua diocesi d'origine in Romagna, una parte della quale è soggetta alla giurisdizione temporale della repubblica di Firenze. Proprio in questa parte viene a vacare nel 1475 un beneficio che rientra nei termini della concessione, la chiesa senza cura d'anime di S. Maria di Montecastelli nel comune di Premilcuore: per conseguirla e mantenerla, Michelangelo si trova dunque a fare i conti con il governo fiorentino. Il primo intoppo è del resto normale *routine*: una magistratura di Firenze, la Parte Guelfa, pretende di detenere il giuspatronato del beneficio, e perciò vi ha eletto un suo candidato, che ne è anche entrato in possesso. Nella causa che come al solito s'apre davanti alla Rota romana, il curiale ha la meglio in ciascuno dei tre gradi di sentenza, perché sebbene la sua grazia non contenga la clausola di deroga ai giuspatronati, il diritto della Parte Guelfa non viene riconosciuto come provato. Si tratta ora d'imboccare il canale giusto per ottenere l'effettiva esecuzione del mandato apostolico di messa in possesso: il cardinale Zeno raccomanda il suo servitore al nobile romano e arcivescovo di Firenze Rinaldo Orsini, questi fa altrettanto presso il proprio cognato Lorenzo il Magnifico, e così nel 1477 arriva la licenza d'accesso⁵¹.

La successione è dunque filata relativamente liscia, e in un tempo relativamente ragionevole; ma Michelangelo non ha vinto che una prima battaglia. Egli gode pacificamente la rendita della chiesa da appena un anno, quando un impiegato della Signoria fiorentina pensa di approfittare della nuova situazione di più rigido controllo governa-

⁵¹ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 32, n. 310; *Signori. Carteggi. Responsive originali*, 10, c. 33r (n. 30).

tivo sui benefici durante la guerra con Sisto IV, per sistemare su S. Maria di Montecastelli il proprio figlio, Sano. Se qualche anno avanti non ha funzionato la rivendicazione del giuspatronato della Parte Guelfa, si procederà ora per altra via, postulando un antico diritto del comune di Premilcuore. Nel clima di tensione del momento, gli agganci del curiale risultano più deboli, e un ulteriore intervento del cardinale Zeno sul Magnifico, insufficiente; sicché dopo che gli uomini di Premilcuore si sono prestati all'elezione di Sano, nel gennaio 1479 la Signoria gli concede l'accesso, e trasferisce a lui il possesso⁵². Ma anche questa volta, Michelangelo non ha perso che una battaglia. A nuove questioni, nuovi patti: edotto anche lui di tale verità, il curiale romagnolo, dopo il ripristino dei normali rapporti tra Firenze e Roma, si rimette al cimento per riprendersi il suo, o comunque per far valere in qualche modo la sua inappagata aspirazione presso il governo della repubblica. Per oltre quattro anni egli persegue Sano nei tribunali di curia, aggirando gli ostacoli e resistendo alle pressioni interposte man mano dalla diplomazia degli ambasciatori fiorentini a sostegno della causa del suo avversario; finché nel 1487, ottenute finalmente nuove sentenze in proprio favore, egli può presentare il conto di quello ch'è ormai un quindicennio di sforzi e di pazienza⁵³.

Una presentazione, certo, non troppo ultimativa. Michelangelo non ha la forza politica per usare il suo riconosciuto diritto come un'arma conclusiva; deve servirsene piuttosto come d'un elemento intorno al quale imbastire un negoziato. Tanto più che l'ambasciatore Lanfredini, che proprio allora sta lavorando anche per l'altro compromesso, sulla pieve dell'Impruneta, sembra esser riuscito, su questa minore controversia, a tirare decisamente dalla sua

⁵² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, n. 523; *Missive II Cancelleria*, 8, c. 22v.

⁵³ ASFI, *Missive. Minutari*, 11, cc. 484rv, 502v (1483); *Otto di Pratica. Missive*, 5, c. 291rv (3/5/1487).

parte Innocenzo VIII, il quale si mostra disposto a sconfessare il lavoro del suo stesso apparato giudiziario:

«Ho parlato a Nostro Signore, — scrive infatti il Lanfredini a Firenze — il quale ha risoluto in questo caso, sendo succiesse le sententie, può far due cose. Prima, repristinare e tempi, et che di nuovo non obstante le sententie la causa si conoscha, et el beneficio sia di chi fie conosciuto habbi ragione, che vuol dire annullare le sententie, et le parti restino come prima ciascuno in sua ragione; et se ser Sano l'ha et vogli difendersi, questo farebbe più per lui. La seconda, tractare qualche accordo col mezzo del cardinale di S. Maria in Portico colla parte avversa, et questo li pare prima di danno et poi di dubio. Nihilominus che farà quello più piaccia alle Signorie Vostre, le quali mi faccino rispondere come mi ho a governare, che benché el beneficio sia piccolo, et la causa sia privata, sendone patroni diventa publica»⁵⁴.

Nonostante l'offerta del papa prevale ormai, del resto, anche da parte fiorentina il desiderio di comporre definitivamente il conflitto, trovando un accordo che liberi d'impiccio Sano, il quale ha subito anche una scomunica, e che non lasci del tutto a mani vuote Michelangelo, cui lo stesso Lanfredini e i curiali fiorentini ch'egli ha consultato riconoscono d'essersi costituito un'aspirazione legittima, e che non si vuole né si può completamente disgustare. Nella sua successiva corrispondenza, l'ambasciatore riferisce al governo le proprie pratiche per una forma classica d'accomodamento: il vescovo di Volterra e aristocratico fiorentino Francesco Soderini, che fa parte dell'ufficio di segnatura delle suppliche, procurerà la concessione d'un altro beneficio al Sassi, e questi rinuncerà a Sano i suoi diritti sulla chiesa di Montecastelli⁵⁵.

Non bisogna attendersi un risultato fulmineo. Passano altri due anni. Ma infine nell'autunno 1489 un concreto successo si profila in premio dell'instancabile tenacia di Michelangelo. Il Lanfredini e il Soderini hanno ottenuto per lui da Innocenzo VIII, e con particolare soddisfazio-

⁵⁴ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 3, c. 256r (8/6/1487).

⁵⁵ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 3, cc. 305r (22/6/1487), 317rv (25/6/1487), 416rv (25/7/1487).

ne perché ciò non tocca gl'interessi della repubblica, il conferimento d'una «badiola» a Fermo nelle Marche; e la vicenda sembra tanto ben avviata al termine, che l'ambasciatore fa comunicare a Sano di tener pronto il denaro necessario per la nuova provvista apostolica da farsi in suo favore, a scanso di ulteriori contestazioni, di S. Maria a Montecastelli, mentre da Firenze lo si ragguaglia sui dettagli da inserire nel testo della supplica. Fate presto, non manca di raccomandare l'esperto e sfinito Lanfredini, «perché non si può vacare ad queste cose, né tanto suspenderle, et chi fusse tardi truova sempre chi gli entra innanzi; et le Signorie Vostre sanno quanti anni s'è penato a condurre questa cosa, et alle mani di quanti imbaasciatori è stata; di che ser Sano ha molto da ringraziare Idio, et poiché ha questa oportunità, levi sè, et voi, et altri da brigha»⁵⁶. L'immediato futuro riserva invece nuove brighe al Lanfredini e agli altri protagonisti di questa storia. Nella badiola assegnata a Michelangelo c'è un intruso, provvisto dal cardinale Todeschini-Piccolomini come legato apostolico a Perugia, con un'autorità ch'egli sostiene non senza contraddizioni estendersi fino a Fermo. Il curiale romagnolo ora ovviamente si rifiuta di dar corso alla sua rinuncia a Montecastelli, prima d'aver conseguito il possesso dell'altro beneficio; e così l'accordo torna, e rimane a lungo, in alto mare. Sono trascorsi ormai altri tre anni, quando nel maggio 1492 la magistratura fiorentina degli Otto di Pratica invita il nuovo ambasciatore in curia a stringere la composizione della causa che Sano vi ha con Michelangelo da Bertinoro, «la quale causa da Giovanni Lanfredini quando era ambasciatore costì fu quasi terminata et composta»⁵⁷.

Devono in realtà consumarsi ancora tre anni, e a Firenze, come scriverà adulatoriamente Michelangelo, un regime

⁵⁶ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 7, cc. 127rv (2/10/1489), 156r (13/10/1489); *Otto di Pratica. Missive*, 8, cc. 11v e 28r (17/10/1489).

⁵⁷ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 7, c. 197rv (21/11/1489); *Otto di Pratica. Missive*, 9, c. 78v (3/5/1492); A. A. STRNAD, *Francesco Todeschini-Piccolomini*, pp. 363-364.

fondato sull'equità deve sostituirsi a quello, fondato sui favoritismi, dei Medici, prima che un arbitrato fra prelati fiorentini faccia approdare finalmente a un risultato concreto la trattativa fra le parti, restituendo al curiale romagnolo ciò che gli compete. «Da poi l'usita de Piero de' Medici, — sono appunto parole di Michelangelo — parendome che la rasone prevalesse ali favori echel governo de quella Republica dovesse procedere con ogne severità et integrità de justicia, mandai li un mio procuratore con un breve del papa et altre lettere de cardinali, scrivendo ancor mi a quella Illustrissima Signoria chel je piacesse concederme la possession del ditto beneficio. Sue Signorie, benignamente audito, remesse tal cosa al Reverendo Messer lo vescovo de Paçi et a miser Nicolò Tosinghi, che como informati de la cosa et amici de ciaschuna de le parti vedesse d'acordarci. Et ita fecerunt: che non obstante chel ditto ser Sano me fosse debitore de le spexe e frutti de tanti anni, fui contento a contemplatione de lor Signorie lasarli tutto, et ultra darli certa pensione annuatim». Dopo quasi vent'anni, Michelangelo è così rientrato in possesso della chiesa di Montecastelli; e per tre vi rimane, apprestandosi ad affrontare con questo ulteriore sostegno la sua vecchiaia. Lascio ancora alle sue parole il racconto dell'ultima disavventura, di genere diverso dagli intrighi curiali, occorsagli sotto quel regime in cui prevaleva la ragione, e il clientelismo era stato messo al bando.

«Dapoi, nescio quo jure, né con che consentia, ançi con poco respecto de Dio e de l'honor suo, li Capitani de la Parte concessono ditto beneficio ad un Bernardo de Federici nepote de uno di loro, e feceli lettere del possesso senza nulla iustificata rasone». Di fronte a quest'ennesima complicazione, la Signoria fiorentina, pur senza punire l'attentato alle sue stesse leggi, pare intenzionata a dare una mano a Michelangelo, tant'è vero che anziché dar corso alla solita procedura d'accesso, delega il contenzioso al suo vescovo di Bertinoro, davanti al quale egli ha subito la meglio. Ma un'altra amara sorpresa si prepara per

lui fra le pieghe dell'esercizio di quel potere che dovrebbe emanare dalla pubblica e neutrale autorità dello stato:

«Fatto intender tanto expresso torto a la Signoria, scripse al podestà de Portico chel sequestrasse li frutti et che amonisse ciaschuna de le parti a far compromesso et produrre le so rasoni nanti a l'ordinario nostro vescovo di Bretinoro, el quale havesse per tutto el mese de luglio prossimo passato iudicato de chi de jure se aspectasse; et a quel per chi se iudicasse, over che per una de le parti mancasse de compromettere, a l'altro se havesse a consignar li frutti e el possesso del beneficio. El che fo per mi obedito. Et non esendo infra tempus comparso l'avversarij, ançi da poi produtte certe lor rasoni frivole e non autentiche, el ditto vescovo per sua patente ne fece fede, per vigor de la quale el podestà de Portico, per eseguir quanto per la lettera de la Signoria ie fo inposto, comesse chel me fosse data in possessione e relasato li frutti. El Capitano de Castrocaro, parente del ditto avversario, dicendo haver haute lettere de li Capitani de la Parte, non solo impedì, ma fece dar li frutti a l'avversario senza nullo respecto et con mio gran preiudicio. Per el che se suplica quella Excelsa Signoria non voglia tolerare tanto expresso torto quanto m'è fatto»⁵⁸.

Questo sfogo di Michelangelo è del 1499. Intorno al beneficio di Montecastelli egli s'è affaticato per un quarto di secolo; è stato in lite, senza contare quella collaterale per il monastero di Fermo, con almeno tre diversi competitori; è entrato due volte in possesso, e altrettante n'è stato spogliato; e non so se prima di morire vi sia rientrato per una terza. Il suo sfogo è comprensibile. E tuttavia anche Michelangelo non è stato una vittima passiva della diffusa conflittualità che caratterizzava il sistema d'assegnazione dei benefici. Pur con tutta la sfortuna e fra tutte le difficoltà in cui è incorso, anche lui s'è messo in condizione di ritagliarsi in questo caso la sua piccola fetta di comodo guadagno, godendo, benché per pochi e interrotti anni, le rendite, e amministrando dal suo impiego romano a proprio vantaggio i beni, d'una chiesa, della quale avrà forse visto le mura solo in qualche intermezzo delle sue vacanze in Romagna; se pure abbia

⁵⁸ ASFI, *Signori. Carteggi. Responsive originali*, 10, c. 33r (n. 30).

mai trovato la voglia di risalire dalla dolce collina di Bertinoro su per le aspre pendici dei monti della valle del Rabbi. Tale era la prassi beneficiaria della chiesa rinascimentale: una prassi in cui diritto e forza cooperavano a dar vita a un gigantesco e perenne negoziato, dal quale coloro che almeno in qualche misura partecipavano della cerchia del potere, Michelangelo come ser Sano, Manente Buondelmonti come il cardinale Sclafenati, chi con maggiore chi con minor successo, chi più chi meno stabilmente, riuscivano tutti, fra le varie vicende dei loro scontri e dei loro accordi, a ricavare qualche frutto. Una caccia il cui unico freno era la necessità di escogitare un compromesso, sempre fragile e sempre rinnovato, fra le parti; e di cui vera vittima erano appunto le prede: la conduzione spirituale e temporale di quelle chiese ch'erano governate in tanta precarietà, o addirittura così disordinatamente passavano di mano in mano fra i litigi dei loro aspiranti.

Un modo per uscire se non dalla logica dello sfruttamento, almeno dalla precarietà della contrattazione, lo si poteva immaginare: un bel passo indietro di duecento anni. Il governo della repubblica giunse in un'occasione a incaricare un proprio ambasciatore di prospettare quest'eventualità al papa:

«Molte volte interviene che nelle vacationi de' nostri benefitij, perché sono conferiti a persone extranee et aliene, ne nasce inconvenienti, et e benefitij ne ricavano detrimento. Il perché temendo al presente non nascha qualche cosa di simile, vogliamo che alla havuta di questa vi troviate colla Santità del Papa, et pregatelo che e benefitij della nostra città et della nostra iurisdictione sieno conferiti a cittadini nostri et huomini Fiorentini di nostra iurisdictione. Et che crediamo che commodamente si farebbe questo se non si cavassino dallo ordinario le collationi. Fatene ogni opera possibile, che è cosa al parere nostro che importa assai»⁵⁹.

Un invito alla moderazione, e forse un soprassalto d'im-

⁵⁹ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 17, c. 172v (28/12/1473).

pazienza per qualche specifico episodio in corso o previsto. Ma a parte l'insostenibilità teorica e l'inapplicabilità pratica della soluzione suggerita, si può escludere che fosse proprio questo ciò che in generale desideravano i componenti del ceto dirigente di Firenze, e quelli delle altre aristocrazie del dominio; perché ovviamente essi non erano affatto spettatori impotenti dell'intervento apostolico nella provvista, ch'era la causa, secondo le lamentele ufficiali del loro governo, di tanti inconvenienti e tanto detrimento dei benefici.

Per restare nell'ambito delle controversie che furono assunte come proprie dagli organi pubblici del potere, si può ricordare un'altra vicenda, i cui termini si presentarono esattamente rovesciati rispetto a quelli delle vicende dell'Impruneta e di Montecastelli. Durante gli anni cinquanta del Quattrocento un altro grande beneficio della diocesi di Firenze, la pieve di Empoli, fu a lungo contesa fra Masetto, figlio di quel Luca degli Albizi che, diversamente dalla maggioranza dei suoi consorti, s'era schierato coi Medici al momento dell'ascesa di Cosimo il Vecchio, e rimaneva uno degli uomini influenti nel regime, e l'aretino Lazzaro Nardi, vicario generale dell'arcivescovo Antonino. Senza riprendere qui i dettagli anche di questa lite, e le solite manovre e pressioni cui dette luogo⁶⁰, basterà notare che il governo vi sostenne le parti di Masetto contro la candidatura dell'altro originario del dominio, ma meno intrinseco al potere politico cittadino. Ciò che importa però rilevare è che in questo caso, fra i due competitori, il provvisto locale per autorità ordinaria era proprio il Nardi, cui la pieve era stata conferita dal suo superiore Antonino; mentre Masetto approfittava d'una nomina papale, e anzi, d'uno dei tipici marchingegni della collazione apostolica, avendo ricevuto il beneficio, due anni prima della vacanza, in attesa della morte del piovano suo parente Filippo degli Albizi.

⁶⁰ Alcuni documenti sono in R. MORÇAY, *Saint Antonin*, pp. 143-145, 450-455 (ma la pieve restò a Masetto: v. ASFI, *Legazioni e Commisseries*, 15, c. 6v; *Mediceo avanti il Principato*, 6, n. 397).

Fuori dalle dichiarazioni di principio, le singole vertenze potevano prendere un'apparenza giurisdizionale di tutela della procedura ordinaria solo laddove a questa corrispondesse un interesse politico messo in pericolo dalla concorrenza d'uno specifico titolo di collazione papale. Ma la provvista apostolica nel suo complesso non costituiva di per sé un'ingerenza estranea da parte d'una realtà ostile, bensì un altro, normale e normalmente praticato sistema, d'assegnazione dei benefici. Come s'è visto, sotto il profilo amministrativo la sua logica intrinseca non era d'imporre persone sgradite, ma di fornire a chiunque titoli, anche contrastanti fra loro, di partecipazione al negoziato beneficiario. E comunque, sotto il profilo delle relazioni politiche, la curia non era un blocco compatto, ma un mosaico di forze variamente collegate e intrecciate coi poteri civili. Sicché anche nei casi di conflitto fra chierico locale provvisto d'autorità ordinaria e forestiero provvisto apostolico, l'intervento romano non era omogeneo e incondizionato; e poteva accadere, come anche negli episodi dell'Impruneta e di Montecastelli, che il papa stesso si ponesse come mediatore fra i due competitori, o addirittura aiutasse il primo, e facesse ritirare le censure spirituali ottenute contro di lui dal secondo in un ufficio della burocrazia curiale. Il compromesso non si svolgeva insomma a senso unico, né configurava necessariamente una contrapposizione, netta anche se negoziabile, fra l'imposizione papale d'un curiale intruso e la tutela della candidatura locale da parte del governo. Del resto, non era neppure che il candidato d'estrazione locale, sia ch'egli fosse provvisto per autorità apostolica che per autorità ordinaria, godesse sempre in quanto tale del maggior favore presso il potere politico. In concreto le controversie sui benefici non avvenivano né fra diverse forme di provvista né fra categorie d'aspiranti distinte per origine, ma fra individui e gruppi di pressione privati, variamente posti di fronte al potere. Perciò il problema da risolvere, anche nei casi in cui sul piano istituzionale si prospettava un conflitto fra autorità apostolica e autorità ordinaria o fra un suddito e un forestiero, non era in realtà di natura

giurisdizionale, ma clientelare. E proprio perché il regime politico in Toscana era largamente rappresentato e fondato in curia, le sue clientele e alleanze più facilmente potevano e dovevano trascendere l'ambito del clero del dominio territoriale.

Nei carteggi diplomatici, dove per altro è meno difficile seguire le vicende con qualche continuità nelle loro varie fasi, le trattative tendono ovviamente ad essere prospettate nell'ottica dell'impegno pubblico a sostegno d'un candidato locale, e più spesso precisamente d'un aristocratico fiorentino; ma per quanto è possibile ripercorrere qualche sparsa traccia della grande massa dei negoziati condotti per canali non ufficiali, la mediazione politica si lascia intuire aperta a meno unilaterali configurazioni. Le testimonianze dell'intervento extracostituzionale e privato dei Medici, i quali progressivamente nel corso del secolo furono sempre più al centro della prassi beneficiaria, mettono in luce un atteggiamento in cui la difesa e gestione degli'interessi locali non obbediva a una logica provincialistica, ma era concepita nel più vasto contesto delle relazioni con Roma e dell'opportunità di alimentare le proprie aderenze in curia. «Magnifico Lorenzo, più volte haviamo scripto alla Vostra Magnificentia che bisogna l'uno aiuti l'altro et che è necessario delle nostre cose di costà ne haviate cura, et meciativi sotto la spalla, come noi siamo parati a far qui per le cose vostre»⁶¹: meglio che con tali parole, indirizzate a Lorenzo da un cardinale nel concordare con lui un complesso traffico di benefici e pensioni fra clienti locali e curiali dell'uno e dell'altro, non si potrebbe descrivere il ruolo di mediatori per eccellenza dei Medici nell'amministrazione della chiesa toscana tra Firenze e la corte pontificia nel Quattrocento. Detentori d'un potere che non s'identificava con gli organi formali di rappresentanza della società civile, e che aveva nella chiesa e in curia addentellati d'importanza determinante, essi si valsero della capacità di giocare su due

⁶¹ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, n. 549 (13/5/1484).

tavoli per allargare la loro base di consenso e consolidare la loro situazione, esercitando una sorta di funzione arbitrata fra tutti coloro che indipendentemente dalla loro origine e dalla forma della loro provvista apparivano tanto come postulanti che come reali o potenziali sostenitori.

Fiorentini, altri sudditi del dominio, o estranei, questi sapevano di avere nei Medici coloro che, disponendo d'una duplice e correlata influenza fuor d'ogni schema d'astratta e rigida contrapposizione, potevano più liberamente e ampiamente praticare l'arte del compromesso. Nell'incessante negoziato che accompagnava la caccia ai benefici, essi trovavano nei Medici la sorgente più abbondante del favore, gli elargitori più generosi del viatico per un contrastato cammino. E questo è vero tanto per il cliente letterato — si tratta del Poliziano — il quale ottiene il possesso della collegiata fiorentina di S. Paolo, che per il suo giovane competitore aristocratico fiorentino e cugino del Magnifico Lorenzo, il quale rinuncia a contenderglielo, acquisendo così un credito che gli sarà poi saldato con una prebenda nel capitolo cattedrale⁶². Tanto per la famiglia di Empoli che riesce ad esercitare il suo giuspatronato su di una cappellania di quella pieve, quanto per il provvisto apostolico del medesimo beneficio, che Giovanni di Cosimo fa ritirare con l'offerta d'un'altra sistemazione⁶³. Per il curiale lombardo e quello cortonese che si sono spartiti un gruppo di benefici in Cortona, e fanno capo a Lorenzo per le difficoltà insorte nel mantenere in pratica il loro accordo⁶⁴. E per il chierico della Camera Apostolica originario di Montepulciano nel dominio, che ha appena ricevuto l'aiuto del Magnifico per costituire la dote a certe ragazze sue parenti, e che mette a disposizione per altri protetti di quello una parte dei benefici che gli son toccati in una successione in curia, non senza che il banchiere mediceo Giovanni Tornabuoni, nell'intercede-

⁶² G. B. PICOTTI, *Ricerche umanistiche*, pp. 32-37.

⁶³ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 6, nn. 314, 397, 408, 414.

⁶⁴ *Ibidem*, 29, n. 1191; 35, n. 495; 46, nn. 288, 289, 312, 455.

re da Roma affinché gli siano lasciati i migliori, ricordi al nipote Lorenzo che egli «è tanto affecto et dedito alla Casa chennon potrebbe essere più, et hallo molte volte dimostro»⁶⁵.

L'indirizzo dell'intervento del regime medico di Firenze nella prassi beneficiaria e nella contrattazione in curia non era di chiudere ma di aprire quante più opportunità possibili; non di centellinare l'assistenza ai meno intimi richiedenti concependo le concessioni come un sacrificio, ma di fare delle soluzioni di compromesso un'ulteriore occasione d'allargamento d'una rete di rapporti e di reciproci obblighi tendenzialmente onnicomprensiva. L'attitudine del potere verso la provvista apostolica dei benefici non era perciò quella d'arroccarsi in difesa, ma di cavalcare la tigre, con la piena assunzione d'un ruolo attivo negli intrighi che l'accompagnavano; intrighi che, specie con le conseguenze dell'introduzione della venalità degli uffici, davano luogo in corte pontificia nel secondo Quattrocento a quel vero e proprio mercato, del quale s'è suggerita con le vicende dell'Impruneta e di Montecastelli almeno un'idea.

Più tardi, a Martin Lutero, il quale era cresciuto in una realtà locale che in relazione a Roma stava agli antipodi di quella toscana, tutto il brigare e il trafficare che si faceva instancabilmente in corte sarebbe apparso come l'abisso della depravazione. Ma l'unica alternativa all'accettazione delle regole del sistema era appunto la scelta radicale di porsene al di fuori. Le accuse, non dissimili nella sostanza da quelle di Lutero, presenti durante il secolo precedente quasi in ogni testimonianza toscana sulla curia suonano contraddittorie. Non vi si può vivere in pace. Non vi si fa nulla senza denaro. E perfino: non si può, restandovi, salvare l'anima. «Ci à dato et dà continuamente passione grandissima che a Roma, donde debba venire exemplo d'ogni giustizia, habbi la ingiustizia tanta

⁶⁵ *Ibidem*, 35, nn. 151, 220, 543, 561.

forza»: questa viene, addirittura, in sede ufficiale, da un organo di governo della repubblica di Firenze⁶⁶.

Corruzione? Certo: ma si tratta d'intendersi. La corruzione, ha scritto un grande storico, per esser davvero efficace, dev'essere diffusa e scoperta; dev'essere un'usanza generale, che non disonora chi la pratica, in modo che i vantaggi che ne derivano possano attirare l'uomo di moralità media. Di tale natura era appunto la corruzione che informava di sé il mercato beneficiario romano: non un'oscura e patologica mostruosità, ma la conseguenza, alla luce del sole, del funzionamento dei meccanismi di una istituzione. Dietro il velo fittizio della questione morale, stava la realtà della logica amministrativa d'un sistema di distribuzione di posti; realtà in cui quegli stessi uomini e quello stesso governo che la deprecavano erano perfettamente calati. Poiché la chiesa toscana, al polo opposto di quella tedesca, era la più coinvolta nel perenne negoziato fra mondo locale e curia intorno alla provvista dei benefici, il potere politico in Toscana — e con esso tutti coloro che godevano in qualche misura del suo patrocinio — era il più portato ad esperire ogni opportunità di tale negoziato, il più preparato a sfruttare ciò che non poteva né voleva impedire. Di quella corte che avrebbe suscitato il comprensibile orrore di Lutero, quando vi aveva finito i suoi giorni Giovanni Lanfredini, l'ambasciatore che s'è visto dedicare tanto assidua e abile opera ai suoi maneggi, s'era detto con un'iperbole non priva di significato ch'era morto «chi la teneva in pugno a Lorenzo»⁶⁷.

⁶⁶ A. MESSERI, *Matteo Palmieri*, p. 315.

⁶⁷ A. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici Vita*, II, p. 375.

Capitolo quarto

Gli effetti nel dominio della repubblica

1. I monasteri. Commenda e congregazioni

I conventi mendicanti, essendo relativamente poveri rispetto a istituti di più antica fondazione, e appartenendo a ordini accentrati e compatti, sfuggivano alla pratica della provvista beneficiaria. Non così i monasteri benedettini, che erano più ricchi e meno fermamente controllati dall'interno delle loro organizzazioni, e perciò venivano interessati come i benefici secolari dalle collazioni apostoliche. Fra monasteri minori e maggiori, con qualche sporadica incertezza nella distinzione¹, i primi erano assimilati nella procedura di provvista ai benefici secolari minori; i secondi erano normalmente soggetti, come i vescovadi, alla nomina o conferma in Concistoro. L'attribuzione degli uni e degli altri presentava però una sostanziale differenza rispetto a quella dei benefici secolari: i monasteri facevano infatti assai meno strettamente parte della chiesa locale, in quanto erano per lo più esenti dalla giurisdizione episcopale, e comunque coinvolti nella vita di organismi che, anche se meno agguerriti degli ordini Mendicanti, avevano pur sempre una dimensione e un respiro politico che trascendevano le realtà particolari. Era perciò anche con questo fattore che doveva intrecciarsi, nella mediazione richiesta dalla provvista dei benefici monastici, la dialettica del rapporto fra intervento apostolico e

¹ ASV, *Libri Annatarum*, 4, c. 14v; 6, c. 182r; 9, c. 48r; 10, c. 31r; 13, c. 2v; 31, c. 140r; *Obligaciones Communes*, 9, c. 2v; *Obligaciones et Solutiones*, 84, c. 236v; H. HOBBERG, *Taxae pro communibus servitiis*, pp. 181, 187, 201, 210, 244, 261.

volontà di controllo del potere locale propria della provvista di quelli secolari. L'intreccio era divenuto molto delicato e complesso durante il XIV secolo. La decadenza della vita regolare e il declino del proselitismo di fronte alla concorrenza dei conventi mendicanti avevano fatto dei monasteri il tipico e facile oggetto delle mire degli alti prelati della chiesa secolare e della curia pontificia, e specialmente dei cardinali. Sicché nei loro confronti le collazioni papali avevano cominciato a configurarsi spesso come concessioni in commenda a favore di estranei agli ordini; concessioni che in teoria dovevano servire a risollevarle le sorti degli istituti in difficoltà, ma che salvo qualche encomiabile eccezione finivano col dar luogo a una gestione rapace e disattenta all'aspetto religioso, fonte d'un'ulteriore, mortale minaccia, alla prosperità economica e spirituale delle fondazioni monastiche, e alla capacità di tenuta delle organizzazioni che le raggruppavano². Al centro della storia della provvista dei monasteri furono nel corso del Quattrocento lo sforzo compiuto dal mondo monastico per spezzare la morsa del reciproco condizionamento fra decadenza e commenda, e l'attitudine assunta verso tale sforzo dal papato e dai governi civili.

La via della riscossa, già tracciata a partire dal Trecento dall'ordine Olivetano, fu ripresa con grande vigore all'inizio del secolo successivo dalla congregazione, d'origine veneta e poi di più grande diffusione, di S. Giustina. Caratteristica della sua riforma era di non limitarsi al richiamo della rigorosa osservanza benedettina, ma di proporre anche una concezione precisa, e nuova, della struttura organizzativa della chiesa monastica. Gli istituti riformati perdevano la tradizionale autonomia del monastero benedettino sotto l'autorità del suo abate vitalizio, per venir sottomessi al reggimento fortemente accentrato del capitolo generale della congregazione. Era questo, e

² R. LAPRAT, *Commende*, pp. 1049-1058; G. PENCO, *Storia del Monacismo*, pp. 324-361; G. ZARRI, *Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi*, pp. 241-243.

non più le varie famiglie conventuali, ad eleggere i superiori dei singoli monasteri: dapprima ancora a vita, ma presto per la durata d'un solo anno. Tale coraggiosa innovazione, vincendo l'isolamento e la conseguente debolezza degli'istituti, e privandoli della qualità di prebende perpetue, costituiva un'esplicita barriera contro l'espansione della commenda, che colpiva il singolo ente trattato come beneficio vitalizio. E in effetti il logico esito del movimento riformatore fu il divieto d'impetrazione in commenda dei suoi monasteri e l'automatica conferma delle elezioni compiute dal capitolo generale, compensando le finanze papali dei mancati introiti delle tasse di provvista con l'introduzione d'una nuova tassa da pagarsi ogni quindici anni sui monasteri assorbiti nella congregazione³.

Benché sul lungo termine questa linea fosse destinata a preservare il monachesimo dalla rovina materiale e morale, la vittoria non fu ottenuta senza ritardi e contrasti. L'indirizzo di governo collegiale e accentrato espresso dalla riforma suscitava inevitabilmente imbarazzo e resistenze in quella parte del mondo monastico che, pur ben disposta a lottare contro le ingerenze secolari, era però ancorata a una visione più conservatrice dell'autonomia del monastero benedettino e del ruolo gerarchico del suo abate. Tali resistenze, che fin dai primordi della congregazione di S. Giustina, negli anni venti del Quattrocento, ne avevano temporaneamente scosso la stessa coesione interna⁴, dovevano intralciare la rapidità e l'ampiezza della sua diffusione nei confronti degli'istituti rimasti indipendenti e isolati nell'ambito dell'*ordo vitae* benedettino. Inoltre, in molte regioni della cristianità, e segnatamente

³ P. LUGANO, *Le abbazie e i priorati dell'Ordine di Montoliveto*; P. LUGANO, *Il primo corpo di costituzioni monastiche per l'Ordine di Montoliveto*, pp. 106-119; W. WITTEBS, *La legislazione monastica della congregazione di S. Giustina*; B. TRIFONE, *Ludovico Barbo e i primordi della Congregazione benedettina di Santa Giustina*; M. FOIS, *I movimenti religiosi dell'osservanza*.

⁴ I. TASSI, *La crisi della congregazione di S. Giustina*.

proprio in Toscana, un consistente successo della riforma non si sarebbe potuto realizzare senza imporre il modello di S. Giustina ad altre e assai più vaste congregazioni, come gli ordini di Camaldoli e Vallombrosa, che da ben più lunga data raccoglievano molti dei monasteri più importanti, ma non erano ormai più in grado di tutelarli dall'invadenza della commenda. E anche quest'accettazione del nuovo modello non si svolse che a fatica e lentamente.

Il tentativo di esportare l'esempio della congregazione di S. Giustina era cominciato, con l'appoggio del suo grande protettore Eugenio IV, fin dalla prima metà del Quattrocento. Nel 1433 il generale camaldolese Ambrogio Traversari s'era occupato per mandato papale, insieme con un professore di S. Giustina, il portoghese Frey Gomez, della riforma dei monasteri vallombrosani. Lo stesso Gomez successe nel 1439 al Traversari nel suo generalato; mentre due anni prima un altro professore di S. Giustina, Placido Pavanelli, era stato messo alla testa dell'ordine Vallombrosano. La sorte del Gomez e del Pavanelli, contestati all'interno degli organismi cui erano stati imposti, e infine giubilati entrambi in altri incarichi, mostra quale forte avversione potesse riservare lo stesso mondo monastico a una riforma, che oltre che eliminare privilegi e comodità, sfidava convinzioni radicate e solidarietà di corpo⁵. Fra i Vallombrosani, il movimento osservante, che al tempo di Eugenio IV s'era cercato di far calare dai vertici dell'ordine a compenetrarne tutte le membra, continuò dopo l'allontanamento del Pavanelli per opera di vari abati anch'essi antichi affiliati di S. Giustina, ma ripiegando sul tentativo d'un'aggregazione dal basso. L'organismo riformato che lo promosse, riconosciuto solo nel 1463 da Pio II, dovette poi farsi largo di fronte all'ostilità del generalato e del complesso dei monasteri

⁵ V. CATTANA, *Ludovico Barbo*, pp. 320-322; C. L. STINGER, *Humanism and the Church Fathers*, pp. 167-185; A. DINI-TRAVERSARI, *Ambrogio Traversari*, pp. 149-194; E. NUNES, *Dom Frey Gomez*, pp. 317-324, 367-370.

tradizionalisti, in un clima di contrapposizione segnato non di rado anche da manifestazioni violente d'intolleranza reciproca, non del tutto sopite anche dopo l'accordo raggiunto nel 1485 fra le parti⁶. Fra i Camaldolesi, il primo nucleo organizzativo dell'osservanza, una congregazione di nove monasteri sancita nel 1446, abortì subito dopo la morte di Eugenio IV, per non riprendere che dal 1474 sulla base della riunione di tre istituti veneziani intorno a S. Michele di Murano⁷.

Nell'uno come nell'altro caso, fu comunque solo durante i primi decenni del Cinquecento che il modello di S. Giustina s'affermò vittoriosamente all'interno degli ordini: quando la congregazione veneta giunse ad assorbire lo stesso eremo di Camaldoli, e quando l'abate generale di Vallombrosa fu sostituito da un presidente triennale eletto dal capitolo dei riformati; quando in entrambe le famiglie monastiche il numero delle adesioni degli istituti all'osservanza divenne tale da assicurare infine il largo successo di quel principio della temporaneità delle cariche che nella sua lotta contro la perpetuità aveva trovato tanti ostacoli nella forza dell'abitudine e degli interessi⁸. Quest'esito nel complesso positivo non sarebbe stato ovviamente possibile, a parte le resistenze interne agli ordini, senza l'adeguamento del papato alla maturazione d'una nuova atmosfera spirituale generalmente propizia alla riforma, ciò che avvenne appunto nella prima metà del Cinquecento. Ma in precedenza, dal tempo del pontificato di Eugenio IV, il papa che tutto voleva ridurre a osservanza, era trascorso un secolo: un secolo durante il quale

⁶ R. N. VASATURO, *Note storiche*, pp. 100-123; C.-M. DE WITTE, *Les monastères vallombrosains*, pp. 239-245; R. DE MAIO, *Savonarola e la Curia Romana*, pp. 79-98.

⁷ G. B. MITTARELLI-A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, VII, pp. 215, 291-292; J. SCHNITZER, *Peter Delfin General des Camaldulenserordens*, pp. 33-34; A. DES MAZIS, *Camaldules*, pp. 518-519.

⁸ G. B. MITTARELLI-A. COSTADONI, *Annales*, VII, pp. 416-422; J. SCHNITZER, *Peter Delfin*, pp. 227-249; A. DES MAZIS, *Camaldules*, p. 519; R. N. VASATURO, *Note*, pp. 124-129; C.-M. DE WITTE, *Les monastères*, pp. 246-253.

la provvista dei benefici in una curia sempre più spregiudicata e mondana era stata sempre più accomodante verso gli appetiti dei secolari, mentre il movimento congregazionista nell'ordine Benedettino e nelle sue più antiche ramificazioni non era ancora abbastanza forte ed esteso; un secolo, perciò, in cui la commenda aveva potuto vivere l'epoca del suo radioso meriggio.

Subito dopo la sua incoronazione, Paolo II confessò di credere che sotto i suoi predecessori Callisto III e Pio II, cioè in meno di dieci anni, fossero stati commendati nelle varie regioni della cristianità più di cinquecento monasteri, «atque ideo in metu sibi esse ne corruptela hec maturius opinione in scandalum grave erumperet»⁹. Ma anche il pontificato di questo papa preoccupato delle possibili conseguenze dell'abuso, come poi quelli dei meno scrupolosi suoi successori, fu ben lungi dal procurare un ritorno alla moderazione che s'era mantenuta durante la prima metà del Quattrocento. Calcolando le commende concesse in Concistoro a vescovi e cardinali, o a curiali che lo divennero nel seguito delle loro carriere, non si può sottovalutare, pur tenendo conto dei limiti e delle lacune d'una simile testimonianza, il fatto che la media annuale delle provviste in commenda del tempo di Eugenio IV e Niccolò V risulti moltiplicata per 7 sotto Paolo II, per 9 sotto Sisto IV, per 7,5 sotto Innocenzo VIII, e per 6,5 sotto Alessandro VI¹⁰. Se perfino dal «benignissimus» Eugenio IV il generale dei Camaldolesi Traversari non era riuscito a ottenere, «temporis praevalente malitia», contro le ingerenze estranee nel suo ordine decisioni rigorose, «quae consuetudini Curiae praejudicium afferre videbantur», mezzo secolo più tardi il suo successore Pietro Delfin non doveva aver torto nel vivere la sua posizione con un sentimento da stato d'assedio:

⁹ J. AMMANNATI PICCOLOMINI, *Epistolae et Commentarii*, c. 59rv (ep. 93).

¹⁰ K. EUBEL, *In commendam verliehene Abteien*.

«Commendantur quotidie nostra coenobia, nullumque sive parvum sive magnum vacare contingit, quod non continuo in alienum ius cedat. Praeceduntur membra a corpore, nulla amplius nostra praevalente auctoritate, nulla industria; neque mihi Generalis ordinis videor, cui brevi sola Eremiticae nostrae administratio, et illa quidem vix, sit relinquenda»¹¹.

I monasteri del dominio della repubblica di Firenze furono investiti in pieno dalla marea montante della commenda. Il fenomeno è già evidente per le collazioni apostoliche dei priorati e abbazie minori. In questo caso, il rapporto fra il numero delle commende ai secolari e quello delle provviste o conferme in favore di affiliati agli ordini, che era stato di 1 a 4 sotto Martino V e addirittura di 1 a 10 sotto Eugenio IV, fu di 1 a 1 sotto Pio II, ridiscese a 1 a 2 sotto Paolo II, ma per ribaltarsi a 3 a 2 sotto Sisto IV e Innocenzo VIII, e giungere a 2 a 1 sotto Alessandro VI¹². Numeri solo relativamente significativi: sia per l'importanza spesso modesta dei monasteri interessati, sia perché la provvista apostolica non toccava che i benefici minori riguardo ai quali venisse avviata una procedura in curia da parte degli impetranti. Ma la tendenza appare confermata in proporzioni indubitabili nelle promozioni in Concistoro, dove passavano in ogni modo tutti i monasteri maggiori, e delle quali inoltre l'effettiva esecuzione era meno aleatoria, in quanto in esse s'esprimeva una più precisa volontà politica delle gerarchie della chiesa. Per quanto sono testimoniate le provviste di monasteri maggiori del dominio fiorentino, risulta che Martino V conferì 37 volte all'interno degli ordini e solo 7 in commenda a secolari; Eugenio IV, rispettivamente 36 e 5; Niccolò V, 27 e 5; Callisto III, 3 e nessuna; Paolo II, 11 e 4; Sisto IV, 14 e 23; Innocenzo VIII, 2 e 5;

¹¹ A. DINI-TRAVERSARI, *Ambrogio Traversari*, Appendice, p. 29; P. DELFIN, *Epistolarum volumen*, n. 46.

¹² Ho spogliato i voll. 1-47 del fondo ASV, *Libri Annatarum* (manca il vol. 11, e c'è una lacuna in corrispondenza dei pontificati di Niccolò V e Callisto III).

Alessandro VI, 2 e 14¹³. Pur mettendo in conto le inevitabili lacune della fonte, non c'è dubbio che il pontificato di Sisto IV abbia segnato una brusca impennata della commenda, impennata che le unioni di monasteri che intanto cominciavano a farsi alle congregazioni riformate non valsero a contenere. Sotto il profilo strettamente economico, l'invadenza secolare era anche più soffocante di quanto non dicano le cifre del rapporto numerico fra le collazioni, perché si fece allora più frequente anche l'abitudine di riservare grosse pensioni ai cardinali su monasteri annessi alle congregazioni o comunque assegnati in titolo a membri degli ordini: così nel 1474 una di 300 fiorini al cardinale romano Latino Orsini su di un'abbazia di Poppi che andava ad unirsi alla riforma vallombrosana; e nel 1480 una di 500 al cardinale milanese Stefano Nardini sulla casa madre di Vallombrosa appena conferita insieme col titolo generalizio a un prelado dell'ordine¹⁴. Anche per la Toscana, negli ultimi decenni del Quattrocento un forte attacco all'integrità della chiesa monastica partiva proprio donde avrebbe dovuto venire, e sarebbe poi venuto in tempi migliori, il più autorevole sostegno all'opera di riforma.

In che misura la temporanea ma grave crisi del monacismo toscano corrispose a una sconfitta del potere politico nel controllo su questa parte tanto importante dei benefici ecclesiastici posti nel suo dominio? In che misura il potere aveva fatto propria la causa della riforma e la lotta contro la commenda? Un pieno appoggio era mancato da parte del regime agli sforzi di quel movimento congregazionista il cui successo avrebbe garantito un'eliminazione del problema alla radice. Il glorioso monastero benedettino di S. Maria di Firenze, la Badia per antonomasia,

¹³ Spoglio di ASV, *Obligaciones et Solutiones*, voll. 58, 60, 64, 70, 71, 78, 79, 84, 84A, 86; *Obligaciones Communes*, voll. 7-12. Una guida fino al 1455 in H. HOBERG, *Taxae pro communibus servitiis*, parte II.

¹⁴ ASV, *Libri Annatarum*, 23, c. 255r; 28, c. 241r; *Obligaciones et Solutiones*, 84, c. 218v; 84A, c. 72r.

liberato da una commenda all'inizio del Quattrocento, era stato aggregato a S. Giustina fin dall'origine della congregazione nel 1419, ma se n'era poi separato, nel contesto della posteriore crisi interna, nel 1428. Vi fu riunito d'autorità da papa Eugenio IV nel 1437, ma senza che ciò precludesse a un fenomeno di più vasta portata. Un altro monastero fiorentino, S. Sepolcro alle Campora, affiliato a S. Giustina al seguito della Badia nel 1421, ne era stato però staccato già nel 1424 dietro le pressioni del governo della repubblica; e anche in questo caso la nuova riunione fu il frutto d'un intervento autoritario di Eugenio IV. Ma un tentativo simile verso il monastero di S. Donnino fuori Pisa fallì davanti alle resistenze del mondo civile e dell'alto clero secolare, non potendo così risparmiare a S. Donnino un futuro di commende. Anche l'assorbimento del monastero vallombrosano di Pacciana in diocesi di Pistoia fu impedito nel 1432 dall'ostilità della repubblica¹⁵. L'altra annessione quattrocentesca a S. Giustina d'un grande istituto benedettino del dominio di Firenze, l'abbazia di S. Fiora d'Arezzo, fu principalmente opera dell'illuminata ostinazione del religioso aretino Girolamo Aliotti, il quale aveva cominciato a proporsi quest'obiettivo da monaco al tempo di Eugenio IV, e da abate, trent'anni più tardi, riuscì nel suo intento, non senza tuttavia aver dovuto vincere la scarsa propensione del potere politico fiorentino¹⁶.

Un motivo di questa tiepidezza del regime era certamente in una preoccupazione di carattere geopolitico simile a quella che ispirava prudenza anche verso il movimento osservante dei Mendicanti; perché la congregazione di S. Giustina aveva il suo centro in Veneto e il suo principale patrocinatore nella repubblica di Venezia. Tale preoccupazione, che doveva valere anche per la riforma camaldole-

¹⁵ E. NUNES, *Dom Frey Gomez*, pp. 69-104, 197-240; ASV, *Obligaciones et Solutiones*, 84 A, c. 84v; *Obligaciones Communes*, 10, c. 136v; ASFI, *Missive I Cancellaria*, 34, cc. 40v-41v.

¹⁶ G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, I, 87-90, 555-556, 576, 582-587; II, 58-59, 385-388, 406; ASV, *Obligaciones et Solutiones*, 84, c. 199r.

se, a sua volta accentrata in Veneto, fu apertamente espressa dal governo fiorentino a proposito delle ambizioni espansive d'un'altra congregazione, quella di Fregionaia o Lateranense, che pur essendo fondata sulla regola agostiniana, perseguiva un'opera di proselitismo anche nel mondo benedettino con intenti affini a quelli di S. Giustina¹⁷. Nonostante i favori di cui godeva a Firenze e la munificenza di Cosimo de' Medici nei suoi confronti, la congregazione di Fregionaia, dopo aver assorbito nel territorio della repubblica la Badia fiesolana e un monastero pistoiese al tempo di Eugenio IV, non v'aggiunse nel mezzo secolo successivo che un'abbazia presso Pisa. Nell'insuccesso del tentativo d'annessione d'un altro istituto nel Pisano, la canonica regolare di Nicosia, erano venute in luce senza mezzi termini considerazioni schiettamente politiche: poiché i membri e i quadri dirigenti della congregazione, per lo più settentrionali, erano estranei a Firenze, si temeva di perdere influenza in un punto assai delicato, dato che Nicosia stava ai confini col dominio di Lucca, nel quale fra l'altro aveva sede la casa madre di Fregionaia. L'affiliazione, decretata da Callisto III nel 1457, provocò disordini e violenze, finché l'anno dopo Pio II ne ordinò la revoca, interrompendo anche la causa che s'era intanto aperta davanti al tribunale della Rota. Stilata in forma di *motu proprio*, la bolla di revoca era stata in realtà sollecitata dalle forze locali e sostenuta da una serie di pesanti interventi del governo fiorentino, prima con l'argomento dell'inutilità della riforma in un istituto già ben condotto, poi con un più esplicito richiamo al proprio interesse: «In eo loco Nicosie monasterium situm est, in quo iustis de causis neminem nisi civitati nostre fidissimum morari volumus. Cum vero qui fratres ibi habitant tales sint, nobis videlizet fidi et amici, ignotos alios ibi esse ac morari penitus abnuimus»¹⁸.

¹⁷ C. D. FONSECA, *I canonici e la riforma di S. Giustina*, pp. 301-302.

¹⁸ N. WIDLÖCHER, *La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi*,

Ma la preoccupazione geopolitica, per quanto grave e seria, e del resto influente nel caso della riforma all'interno dell'ordine Vallombrosano, ch'era tutta toscana, non fu l'unico motivo dell'atteggiamento di scarsa intraprendenza, quando non di vera e propria ostilità, del regime civile durante la lenta e difficile fase d'affermazione del movimento congregazionista. Era proprio sulla conseguenza cruciale del movimento, l'eliminazione della commenda, che in realtà non coincidevano gl'interessi del monachesimo e quelli del potere politico. Il modo in cui veniva ottenuta tale eliminazione nel contesto della riforma monastica comportava in sostanza un'assimilazione organizzativa agli ordini Mendicanti. Il fatto che dopo l'assorbimento in una congregazione il monastero cessasse di costituire la fonte di reddito per un singolo ecclesiastico, poiché vi si susseguivano con rapida cadenza, e senza incamerarne a proprio vantaggio le ricchezze, gl'inviati e stretti dipendenti d'un capitolo generale, rappresentava un cambiamento rivoluzionario: così la riforma non si limitava ad evitare la commenda, ma sopprimeva di fatto, e a tempo indeterminato, il beneficio stesso. Dal punto di vista del potere politico, il problema non era perciò solamente che a reggere gl'istituti andassero, come accadeva, dei forestieri, veneti o meno¹⁹; era anche, a prescindere dalla provenienza degl'individui, la sottrazione d'una quota consistente dal serbatoio della rendita ecclesiastica. Di fronte a questo danno, prevaleva la volontà di non diminuire il complesso dei benefici del dominio, anche se ciò comportava la probabilissima eventualità della commenda.

Il governo fiorentino non lesinò, certo, dichiarazioni di

pp. 96-97, 99, 176-177, 202-203; ASV, *Registra Supplicationum*, 513, cc. 202r-203r; *Registra Vaticana*, 468, cc. 323v-325r; ASFI, *Missive I Cancellaria*, 41, cc. 83r-84r, 99v-100r; 42, cc. 4v-5r (da qui la citaz.), 51v; *Signori. Responsive. Copiari*, 1, c. 55rv.

¹⁹ T. LECCISOTTI, *Congregationis S. Justinæ . . . Ordinationes* (risultano gli abati e priori della Badia fiorentina e di S. Fiora d'Arezzo); P. LUGANO, *L'Ordine di Montoliveto e San Miniato al Monte*, pp. 251-257; M. BATTISTINI, *La chiesa e il monastero di S. Andrea di Volterra*, pp. 122-126.

protesta contro la diffusione dell'abuso: «huiusmodi commende ut plurimum solent esse causa destructionis beneficiorum, quia non utilitas locorum, sed eorum quibus commendata sunt, magna ex parte solet queri». Il commendatario, lontano ed estraneo, non può soddisfare le esigenze dell'istituto: «Nam sicut uxor viri presentiam requirit, ita et monasteria suum sponsum exposcunt». «E monasteri che sono in commenda, perché non sono nelle mani del proprio sposo, si consumano et vanno in declinatione et in ruina et non possono multiplicare né nel temporale né nello spirituale, et dove debba essere il culto divino, il più delle volte per quella via sono cose lascive et secolaresche»²⁰. Queste lamentele risalgono alla metà del Quattrocento, giusto agli albori della vertiginosa crescita del fenomeno. Ma in seguito la repubblica non adottò mai seri provvedimenti al riguardo; e anzi, per quanto è possibile una valutazione complessiva, le provviste in commenda sembrano aver goduto nel suo dominio d'una larghissima attuazione pratica²¹. Non si trattò del resto necessariamente della supina accettazione d'un intervento sentito come un sopruso e subito per evitare mali più gravi; perché l'attitudine del potere verso le commende fu in realtà, nonostante le dichiarazioni ufficiali, assai più opportunistica di quella del mondo monastico. Ciò che doveva comunque apparire al secondo una rapace intrusione, era per il primo un sistema di provvista divenuto ormai normale, da valutare e trattare secondo l'interesse specifico nei singoli casi.

Se il destinatario d'una commenda era un chierico legato

²⁰ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 40, cc. 4v-5r, 18v-19r; *Legazioni e Commissarie*, 13, c. 140r.

²¹ G. B. MITTARELLI-A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, VII, pp. 182, 278, 292, 308-309, 315-316, 318, 322-323, 326-327, 340, 346, 359, 373, 387; A. FORTUNIO, *Historiarum Camaldulensium libri tres*, II, pp. 200-203; P. FARULLI, *Istoria... del monastero degli Angioli*, pp. 160-168; L. CONSORTINI, *La Badia dei SS. Giusto e Clemente*, p. 64; D. MAMBRINI, *Cronotassi degli Abati di S. Ellero*, pp. 22-26; E. LUCCHESI, *I monaci benedettini vallombrosani*, pp. 12-17, 37, 88-89, 106-107, 127-130, 161-163, 228-229, 251-252, 286-288; F. TARANI, *La Badia di S. Pancrazio*, pp. 30-31.

intimamente alla classe politica, il governo dimenticava ogni pio proposito, per prestarsi a imporre d'autorità l'attuazione di quella concessione così pericolosa per il buon andamento del monastero. Quando l'abate di S. Fiora Aliotti cercò d'attrarre nell'orbita di S. Giustina anche il priorato di S. Abbondio in diocesi d'Arezzo, procurandovi la nomina d'un monaco della congregazione a superiore, ne trovò occupato l'edificio da un mazziere della Signoria alla testa d'un drappello d'armati: il priorato era stato intanto commendato in curia a Bernardo Michelozzi, precettore dei figli e fratello d'un segretario di Lorenzo il Magnifico, e questi aveva favorito la rapida presa di possesso per il suo protetto. Nella migliore delle ipotesi, la rendita del monastero sarebbe ora dovuta andare per compromesso al Michelozzi sotto forma di pensione²². Ma la spregiudicatezza politica non si limitava certo ai soli casi d'alternativa secca fra congregazione e commenda. Anche contro le elezioni degli abati perpetui all'interno degli ordini il potere agiva senza tanti complimenti, quando il beneficiario della commenda era un suo stretto adepto. Il generale camaldolese Delfin narra con amarezza la sorte toccata nel 1482 all'abbazia di Morrone nel Volterrano. I monaci hanno eletto uno di loro, e gli uomini del posto, che li spalleggiano, si son messi al presidio del monastero in vista di possibili colpi di mano. Sopraggiunge in effetti alla testa di duecento soldati il vescovo di Volterra Francesco Soderini a reclamare il possesso dell'abbazia, che gli è stata commendata. Delfin confessa d'aver temuto lo scoppio d'una vera e propria battaglia; ma in realtà a far recedere i difensori del monastero basta il deciso intervento del mazziere della Signoria, il quale con la minaccia delle rappresaglie del governo li convince a deporre le armi e tornare alle loro case. Viene così almeno risparmiato un tragico e sacrilego spargimento di sangue; ma l'abbazia, passata nelle mani del Soderini, non si riscatterà più dalla commenda, finendo addirittura con

²² G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, II, pp. 102-106, 111, 118-119; ASV, *Libri Annatarum*, 24, c. 153v (22/5/1476).

l'entrare nella dotazione della mensa episcopale volterrana²³.

Di fronte a un abuso del quale erano proprio i vertici della chiesa romana a farsi promotori, non era concepibile che da parte degli ambienti del potere civile venisse l'esempio del rigore e del disinteresse. Una volta tutelato il mantenimento dell'osservanza in singoli istituti, per soddisfare le esigenze religiose delle comunità cittadine — come fu soprattutto per alcuni conventi mendicanti, e, fra i benedettini, per i monasteri cisterciensi²⁴ —, gli esponenti dei ceti di governo non si lasciavano imbarazzare da troppi scrupoli. La saldatura fra riforma monastica e mondo politico sarebbe se mai potuta avvenire su di un altro terreno, quello d'una comune e solidale insofferenza verso una duplice intrusione: di secolari negli ordini, ch'erano anche forestieri nella realtà locale. Perché in effetti, se le commende dei monasteri minori restarono quasi tutte nelle mani di chierici originari del dominio fiorentino, due terzi di quelle dei maggiori e delle più consistenti pensioni furono concesse nel secondo Quattrocento ad estranei, per lo più cardinali. Eppure, neanche questa, che fu la forma di più forte drenaggio beneficiario a vantaggio dei curiali, valse a provocare una vera opposizione da parte della repubblica; e i commendatari forestieri condivisero il successo dei locali nel dar pratica attuazione ai loro titoli di provvista²⁵. Una promozione concistoriale era ovviamente più impegnativa della collazione d'un monastero minore; anche nel primo caso il governo poteva però ostacolare il possesso imponendo il filtro della procedura d'accesso. Il buon esito delle grandi commende era perciò dovuto anche all'attitudine sostanzialmente favorevole del potere. Coloro che a Firenze lo

²³ E. MARTÈNE-U. DURAND, *Veterum scriptorum... collectio*, III, pp. 1119-1121; G.B. MITTARELLI-A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, VII, pp. 315-316.

²⁴ N. BACCETTI, *Septimianae Historiae*, pp. 120-216; ASFI, *Missive I Cancellaria*, 40, cc. 50v-51r; 42, c. 41rv; 43, c. 63rv.

²⁵ Vedi sopra, note 12, 13, 21.

detenevano erano ben consapevoli di quanto largamente esso fosse fondato sulla capacità di condizionare la politica ecclesiastica romana; cosicché ai loro occhi i curiali e in ispecie i cardinali commendatari non apparivano tanto dei nemici predatori, quanto dei preziosi alleati, da non escludere dal generale negoziato sulla spartizione dei benefici, e da contentare di preferenza proprio con quelli monastici, che rispetto a quelli secolari erano sentiti come relativamente meno integrati nella realtà della chiesa locale.

Alle proteste diplomatiche per i danni causati dalle commende, offrivano così un contrappunto in sedi meno ufficiali le consuete contrattazioni fra le parti; contrattazioni nelle quali alla prova dei fatti finiva con lo scoprirsi la solidarietà di fondo tra il potere politico e le forze curiali cui s'appoggiava. E mentre ai pubblici magistrati toccava il ruolo di rappresentare la volontà di tutela dei monasteri e delle istanze delle popolazioni, Lorenzo de' Medici s'assumeva quello di perfezionare per vie private un possibile accordo. È la tacita e ben naturale ripartizione di compiti evidente nel caso della successione all'abbazia valdelsa di Spugna nell'estate 1472, quando il cardinale Giuliano della Rovere e lo stesso Sisto IV suo zio si rivolgono personalmente a Lorenzo per vincere le resistenze delle gerarchie dell'ordine e della comunità di Colle Valdelsa, intrattenute nel frattempo con vaghe promesse dalla Signoria fiorentina; e Lorenzo si fa mediatore della soluzione infine adottata, persuadendo i Colligiani a non ostacolare in alcun modo la trasmissione del possesso al cardinale, con l'impegno di far mettere da questo all'effettivo reggimento del monastero uno di loro, che è del resto parente del cancelliere della repubblica, fido medico e originario di Colle, Bartolomeo Scala, e con l'elargizione d'una somma di pubblico denaro sotto forma di ricompensa per aver custodito l'edificio durante la vacanza²⁶.

²⁶ ASV, *Obligationes et Solutiones*, 84, c. 179v; *Armadio* 39, n. 14, cc.

Non a caso, proprio Giuliano della Rovere, forse il cardinale più importante nei rapporti tra Firenze e Roma durante il pontificato di Sisto IV, giunse ad accumulare un gran numero di commende nel dominio, e trovò nel Magnifico Lorenzo non solo un interlocutore ben disposto nelle fasi d'esecuzione delle provviste, ma anche il costante punto di riferimento per la composizione delle più varie controversie e delle frequenti contestazioni patrimoniali e finanziarie che insorgevano durante le amministrazioni dei suoi procuratori²⁷. Il successo di un personaggio come lui nella caccia ai benefici toscani nella seconda metà del Quattrocento non si può interpretare solo nell'ottica della sottrazione di forti rendite al godimento da parte dei membri delle aristocrazie ecclesiastiche locali; perché la sua figura e la sua funzione erano una componente d'un asse d'interessi curiali e locali insieme, nel quadro d'ampio respiro della politica fiorentina e medicea verso la chiesa. È una considerazione che vale anche per gli altri contemporanei accaparratori di commende in Toscana: in modo particolare, com'è ovvio, per quei cardinali che, pur ormai posti dal loro ruolo in una dimensione più vasta di quella regionale, continuavano però a coltivare i loro legami d'origine nel dominio di Firenze, come il pistoiese Niccolò Forteguerri e il lucchese-pesciatino Jacopo Ammannati²⁸; ma anche per quelli forestieri, che dal momento stesso in cui si costituivano una fonte di guadagno in quel dominio, dovevano diventare specialmente sensibili alle istanze del potere politico che di buon grado gliel'aveva accordata e gliela manteneva. Era questo il senso della "facilità" del conseguimento di commende nel territorio della repubblica, sintetizzato in

356v-357r; ASFI, *Missive II Cancelleria*, 4, cc. 89v, 91v, 99v, 122r; *Mediceo avanti il Principato*, 46, n. 187; F. MOROZZI, *Memorie... di Colle di Valdelsa*, p. 29; A. BROWN, *Bartolomeo Scala*, p. 76.

²⁷ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, nn. 286, 295, 498, 503, 528, 567; *Missive I Cancelleria*, 46, c. 124v; 49, c. 62r.

²⁸ ASV, *Obligaciones et Solutiones*, 84, cc. 200r, 220v; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, nn. 167, 179, 180; A. CHITI, *Un mazzetto di lettere*, p. 72; F.R. HAUSMANN, *Die Benefizien*, p. 73.

un giudizio espresso dal cardinale d'Estouteville a una magistratura del governo: «molti Reverendissimi Signori Cardinali hanno benefitij nella vostra signoria, et hannoli posseduti et possedeno senza alcuna resistentia»²⁹.

I progressi di Giovanni, uno dei figli di Lorenzo de' Medici, nella carriera della chiesa, segnarono, a partire dagli anni ottanta del Quattrocento, il culmine della tendenza politica favorevole alla commenda, contro ogni possibile residuo scrupolo di sostegno all'opera di riforma, o almeno di tutela da intrusioni, nel monachesimo toscano. Da una parte, il desiderio di fomentare quei progressi, e presto la speranza di promuoverli fino al raggiungimento del cardinalato, rendevano Lorenzo ancor meglio disposto verso le richieste che provenivano dai membri del collegio: «El conservarsi el collegio de cardinali acostandosi el tempo della grandeza di messer Giovanni — sono parole dell'ambasciatore Lanfredini, che curava per lui quelle pratiche in curia — non biaximerò mai, et stimerollo quanto una badia»³⁰. Dall'altra, il ragazzo Medici divenne in proprio, e del resto già da prima del conseguimento del cappello, il principale incettatore di monasteri nel dominio fiorentino: caddero allora nelle sue mani tre fra i più importanti istituti camaldolesi e tre fra i più importanti vallombrosani di Toscana. Dei primi, S. Michele d'Arezzo, dopo che Sisto IV ne fece provvista a Giovanni, fu nel 1483 espugnato con la forza da quaranta armati per ordine della Signoria, cacciandone l'abate eletto, ch'era uno stretto collaboratore del generale Delfin. Lorenzo il Magnifico lo restituì all'ordine quattro anni più tardi, ma per altro come parziale compenso per una nuova prepotenza che stava imponendo al generale, impedendogli la riforma del monastero di S. Maria degli Angeli di Firenze. L'abbazia dei SS. Giusto e Clemente di Volterra era rimasta sotto il controllo di abati camaldolesi, finché nel 1485 Lorenzo la fece dall'ultimo di questi resignare al figlio, che fu l'iniziatore d'una lunga serie di

²⁹ ASFI, *Signori. Responsive. Copiari*, 2, cc. 118v-119r (14/6/1477).

³⁰ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 40, n. 134 (6/9/1487).

commendatari. Quella di S. Bartolomeo d'Anghiari toccò a Giovanni in seguito a una transazione col cardinale Della Rovere, mentre il monaco ch'era stato eletto abate dal Delfin non poté restarvi che come amministratore alle sue dipendenze³¹.

Se nell'ordine Camaldolese l'atteggiamento medico portò un grave colpo agli sforzi difensivi del generale, in quello Vallombrosano investì in pieno proprio gli sviluppi della congregazione riformata, ch'era in questo caso un fenomeno interno al dominio fiorentino. La riforma, avviata da antichi professi di S. Giustina nei monasteri di San Salvi e Passignano, aveva dato luogo nel 1463 alla nascita d'una congregazione osservante Sansalvina, che dopo l'assorbimento d'alcuni altri istituti, quasi tutti toscani, intraprese nel 1479 la scalata alla testa stessa dell'ordine, col tentativo d'annessione dell'abbazia di Vallombrosa. Fino ad allora, e ancora nella fase di preparazione di quel decisivo cimento, il regime fiorentino e personalmente Lorenzo il Magnifico avevano ben accolto i successi dei Sansalvini, cui non si poteva del resto far carico di spostare il baricentro dell'ordine fuori dal territorio della repubblica. Ma di fronte all'eventualità prossima della trasformazione dell'intero organismo vallombrosano sul modello di S. Giustina, il sostegno o almeno la tolleranza da parte del potere vennero meno, mettendo allo scoperto le ragioni più generali della sua sostanziale ostilità alla riforma. Già nel corso delle controversie suscitate dal tentativo del 1479, Lorenzo ritirò il suo appoggio al movimento; e negli anni successivi, la sua attività in favore del figlio costituì di fatto il principale ostacolo e ritardo all'ampliamento della nuova congregazione d'osservanza che, formatasi intanto in seguito a un accordo fra San Salvi e Vallombrosa, aveva ormai imboccato, pur nel protrarsi di duri contrasti interni, la strada giusta per

³¹ G. B. PICOTTI, *La giovinezza di Leone X*, pp. 86-87, 95; J. SCHNITZER, *Peter Delfin*, pp. 77-84; L. CONSORTINI, *La Badia dei SS. Giusto e Clemente*, p. 64; G. B. MITTARELLI-A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, VII, pp. 323, 346; ASV, *Obligaciones Communes*, 10, c. 17v.

un'affermazione di vasta portata. La stessa abbazia di Passignano, ch'era stata fra le promotrici della riforma, fu nel 1485 tolta dai Medici alla congregazione, ancora una volta con un atto di forza, e sulla base d'una semplice riserva papale circa la futura successione. La manovra per sottrarle anche quella di Montescalari dovette arrestarsi, fra 1487 e 1488, di fronte all'opposizione del cardinale Carafa, protettore dei Vallombrosani. Ma nelle mani di Giovanni s'aggiunsero poi a Passignano anche Coltibuono nel 1488 e Vaiano nel 1492. Solo nel 1499, con la sua famiglia ormai non più alla testa del regime fiorentino, il giovane cardinale si sarebbe dovuto adattare a restituire le tre abbazie ai Vallombrosani: non senza però riservarsi sulle loro rendite un'onerosa pensione, né senza covare verso il generale che aveva avversato le sue commende un risentimento destinato a manifestarsi aspramente dopo la sua ascesa al pontificato³².

Incarnando in sé più di chiunque altro la reciproca compenetrazione tra forze locali e curiali, Giovanni de' Medici non aveva potuto non diventare il massimo protagonista per il dominio fiorentino dell'attacco portato nel secondo Quattrocento al monachesimo dall'alto clero della corte pontificia. Anche in questo, come negli altri aspetti della politica ecclesiastica della repubblica, il suo cammino verso il cardinalato rappresentò, oltre che la premessa d'un grande futuro, un punto d'arrivo nella tradizionale e progressiva identificazione tra il potere a Firenze e i vertici della chiesa romana.

2. I benefici secolari minori

Più dei benefici monastici, i benefici secolari appartenevano propriamente alla chiesa locale. E fra questi, piut-

³² G. B. PICOTTI, *La giovinezza*, pp. 88-92, 94; R. N. VASATURO, *Note storiche*, pp. 102-124; F. MAJNONI, *La Badia a Coltibuono*, pp. 66-77; ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 15, c. 130r; *Mediceo avanti il Principato*, 57, nn. 15, 95; ASV, *Armadio 39*, n. 20, cc. 163rv, 171r-172v; *Obligationes Communes*, 12, cc. 33v-34v.

tosto che i vescovadi, i quali per la loro grande importanza politica rientravano in una dimensione diplomatica e sovramunicipale, erano i numerosi benefici minori a connettersi tradizionalmente con più stretto legame alla realtà sociale della città e alle sue ramificazioni nel mondo rurale. Diversamente da quanto avvenne per le commende dei grandi monasteri, nel dominio fiorentino di fronte all'accentramento della provvista in curia l'accidentata spartizione di questi benefici rimase quasi esclusivamente circoscritta entro l'ambito degli ecclesiastici locali. Ma non perché costoro, potendo controllare con maggior facilità le elezioni e conferme per autorità ordinaria, si siano attestati solo su queste, facendole nel complesso prevalere contro le collazioni apostoliche; non perché essi siano rimasti vittoriosamente avversi alla provvista papale. La storia della loro regione e gli attuali rapporti del loro governo con Roma suggerivano anzi, in presenza d'un flusso non ostacolato e non ostacolabile d'interventi, una condotta affatto differente.

Di pari passo con il progressivo accentramento in curia dell'amministrazione delle chiese periferiche e con il conseguente aumento del carico di lavoro da svolgervi, si produsse fra Due e Cinquecento un grande sviluppo della burocrazia pontificia: il modesto gruppo d'impiegati ancora non ben distinto dalla *familia* papale della curia duecentesca si trasformò nel più vasto e istituzionalmente meglio articolato corpo del periodo avignonese, con una media di qualche centinaio di persone per ogni pontificato, destinata a salire ulteriormente dopo la restaurazione in Italia verso il numero di duemila ufficiali toccato sotto Leone X³³. Era un fenomeno che cresceva anche su se stesso: più la curia diventava influente sulla vita delle chiese locali, più aumentava la sua capacità di richiamo nei confronti dei loro esponenti, e più tale richiamo offriva il destro d'estendere attraverso i curiali l'intervento

³³ B. GUILLEMAIN, *La Cour Pontificale d'Avignon*, 37-73, 441-449; J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale de Rome*, II, 774.

nelle realtà periferiche. Per questa stessa ragione, e con le medesime conseguenze, ai veri e propri impiegati s'aggiungeva poi la folla degli affaristi e faccendieri più o meno stabili, dei postulanti di passaggio; sicché dal Trecento in avanti la sede della corte papale rappresentò sempre più compiutamente lo specchio di quelle situazioni locali nelle quali sempre più largamente s'immischiava. Era uno specchio deformato nelle proporzioni: in favore della Francia ad Avignone, e, più pesantemente, dell'Italia nella Roma del pieno e tardo Quattrocento. Perché, oltre l'ovvio motivo geografico, e la maggior concentrazione sulle chiese italiane dell'intervento papale, lo sviluppo della venalità degli uffici nella seconda metà del secolo trovò più pronte ed interessate le aristocrazie italiane ad approfittarne³⁴. Ma fu in particolare, nel Trecento come nel Quattrocento, uno specchio fortemente deformato in favore della Toscana, e in special modo di Firenze, il territorio della cristianità complessivamente più rappresentato in entrambe le città papali: sia soprattutto dalla colonia di uomini d'affari coi loro dipendenti e il contorno che si portavano appresso, sia anche dalla delegazione di ecclesiastici all'interno degli uffici curiali. In questa seconda forma, la presenza dei toscani assunse segnatamente un peso enorme, già prima dei pontificati medicei, nella curia quattrocentesca, dove nel secolo successivo alla fine dello Scisma essi furono il gruppo preponderante, e in alcuni uffici arrivarono addirittura a costituire da soli un sesto, e in qualche caso un quinto, della totalità del personale impiegato³⁵.

All'origine di tale situazione c'erano gli antichi e perduranti stretti legami economici e politici col papato, quelli

³⁴ B. GUILLEMAIN, *La Cour*, pp. 450-454; W. VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden*, I, pp. 238-242; D. HAY, *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, pp. 70-81.

³⁵ Mi baso sui risultati delle ricerche del prof. Peter Partner per un libro sulla curia romana nel Rinascimento, anticipati in una conferenza da lui tenuta a Firenze nella primavera del 1985. E ora, cfr. anche T. FRENZ, *Die Kanzlei der Päpste*, pp. 261-455.

che per Firenze dopo la crisi apertasi durante la guerra con Gregorio XI avevano assicurato la rapida riorganizzazione d'una pur rinnovata colonia mercantile a Roma alla fine del Trecento³⁶. E c'era, più recente, l'integrazione fra società di curia e società intellettuale fiorentina avviatasi sotto Giovanni XXIII, e maturata, al tempo del soggiorno di Eugenio IV, in quel rapporto fra Umanesimo e mondo ecclesiastico, che ancora a decenni di distanza permeava di sé la galleria biografica di Vespasiano da Bisticci, e che del resto anche nel secondo Quattrocento continuò per tanta parte a svolgersi, pur nella forma d'una concorrenza fra due diversi poli d'attrazione, sull'asse Firenze-Roma³⁷. Ma a chiudere la catena, per i fiorentini e per gli altri sudditi toscani, era durante il secolo XV proprio la linea politica adottata dalla repubblica nei confronti dell'intervento pontificio: una linea ch'era appunto il frutto dell'antico legame e della grande presenza in curia, e che a sua volta, in un reciproco condizionamento, era il motivo d'un ulteriore consolidamento del legame e d'un ulteriore incremento della presenza. Anche rispetto ad altre realtà italiane quali quelle lombarda o veneta, in Toscana il controllo del potere locale sull'accentramento in curia dei vari aspetti dell'amministrazione delle chiese del dominio era particolarmente debole sotto il profilo giurisdizionale dell'esercizio d'un filtro governativo verso i mandati apostolici e la libertà di sollecitarli: risultava perciò tanto più necessario trasferire tale controllo alla fonte, e indirizzare in partenza il contenuto dei mandati, operando a stretto contatto degli uffici della burocrazia papale, e ancora meglio, come appunto in così larga misura accadeva per gli ecclesiastici toscani, entrando a farne parte.

Questo naturale movimento verso Roma fu assecondato dal potere politico, che favorì la sistemazione dei suoi

³⁶ A. ESCH, *Florentiner in Rom um 1400*.

³⁷ G. HOLMES, *The Florentine Enlightenment*, pp. 36-105; A. DELLA TORRE, *Storia dell'Accademia Platonica*, pp. 240-252; E. LEE, *Sixtus IV and Men of letters*; J. F. D'AMICO, *Renaissance Humanism in Papal Rome*, pp. 3-37; C. DIONISOTTI, *Chierici e laici*.

uomini nell'apparato curiale e presso le corti dei papi, dei cardinali e dei principali prelati: sia attraverso i pubblici canali delle relazioni diplomatiche, quando il governo raccomandava la dottrina e la perizia di qualche chierico aspirante a un posto in curia³⁸; sia attraverso quelli non ufficiali della capacità di pressione dei privati, e specie dei Medici, cui la posizione privilegiata di raccordo con Roma dava l'opportunità di patrocinare con successo le carriere curiali dei loro dipendenti³⁹. La necessità del radicamento del clero toscano in curia, conseguenza del tipo di rapporti intrattenuti col papa come capo spirituale, non veniva meno nei periodi di tensione col papa come principe temporale. Essa si mostrò per contrasto anche in occasione del più grave conflitto verificatosi nel corso del Quattrocento fra Roma e Firenze, la congiura dei Pazzi e la guerra fra la repubblica e lo Stato pontificio: un episodio, del resto, che non era il frutto d'un cambiamento di linea da parte fiorentina, ma proprio del tentativo d'un gruppo di potere diverso da quello mediceo, il gruppo appunto dei Pazzi e Salviati, di sostituirsi all'altro, tanto nella guida del regime politico in patria che nella gestione delle clientele ecclesiastiche romane.

Di fronte all'ordine di richiamo dei curiali originari del suo dominio emanato dal governo nell'agosto 1478, e ai successivi provvedimenti di sequestro delle rendite dei benefici tenuti da coloro che non ubbidivano, si palesò vivamente il senso di lacerazione dolorosa ed eccezionale che questa momentanea rottura con Roma provocava in un contesto di consolidata intrinsechezza: profonda difficoltà dei curiali a risolversi, ma anche imbarazzo del governo nell'applicazione delle sue rappresaglie⁴⁰. È impro-

³⁸ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 34, c. 40v (1432); 40, c. 184r (1456); 47, cc. 14v-15r (1475); *Legazioni e Commissarie*, 13, c. 152rv (1455); 14, cc. 8r-9r (1456).

³⁹ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 7, nn. 93, 209 (metà Quattrocento); 35, nn. 318, 551 (1477); 53, n. 78 (1490); 57, nn. 123, 138 (1487).

⁴⁰ L. DE' MEDICI, *Lettere*, III, pp. 245-246; ASFI, *Dieci di Balìa. Responsive*, 24, c. 274r.

babile che tutti i numerosi ecclesiastici toscani rimasti allora in curia lo abbiano davvero fatto a loro rischio, in aperta sfida a Firenze. La situazione venutasi a creare risalta con efficacia dal caso prospettato in una lettera che il cardinale francese d'Estouteville scrisse nell'ottobre di quell'anno a Lorenzo il Magnifico a proposito di Girolamo Giugni, uno dei due chierici addetti all'importante funzione d'assistenza al collegio cardinalizio, «li quali hanno cura deli conti et divisione deli emolumenti del Cappello, et per le loro mano passano queste cose». Poiché il Giugni aveva ottemperato all'ordine di richiamo, e il suo collega, meno antico in ufficio e inesperto, non era in grado di cavarsela da solo, il cardinale pregava Lorenzo di favorirne il ritorno a Roma: «Et quando non paresse per respecto del altri darli licentia scoperta, la quale si potesse tirare a consequentia, almen secretamente et con buon modo farli intenderechel suo venire non li sarà preiudiciale». Dopo questo invito, il Giugni andò in effetti a riprendere il suo posto in curia. Senza essere avverso al regime politico fiorentino, egli non era neppure uno sviscerato mediceo: ma proprio perciò, a parte la sua vera o presunta insostituibilità in ufficio, egli era allora di quelli che più facilmente dovevano mantenere, durante la guerra fra gli stati, il filo degl'irrinunciabili rapporti fra il centro della chiesa e il potere a Firenze⁴¹.

In particolare la provvista dei benefici fu lungo tutto il secolo un tipico campo d'esplicazione della complementarità fra grande presenza d'ecclesiastici toscani in curia e apertura della repubblica all'esercizio della giurisdizione papale. Se verso le chiese del dominio fiorentino poteva dirigersi più impetuosa e meno intralciata la corrente delle collazioni apostoliche, gli esponenti di quelle chiese erano in maggior numero a Roma, pronti a farsene protagonisti. Essi furono tutt'altro che spiazzati anche dalle novità che maturarono nell'amministrazione pontificia durante

⁴¹ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, n. 524 (10/10/1478); ASV, *Libri Annatarum*, 27, c. 142r (20/1/1479).

il secondo Quattrocento. Per far fronte al crescente peso finanziario della loro politica temporale, i papi, a partire da Pio II, e poi soprattutto da Sisto IV in avanti, organizzarono infatti su larga scala e in forma istituzionale la vendita degli uffici di curia, dando così luogo alla fondazione di collegi d'impieghi venali, i cui occupanti costituiscono delle corporazioni poco disposte alla disciplina e molto inclini a far fruttare quanto più possibile l'investimento attuato. Di conseguenza, la venalità divenne il principio ispiratore dello stesso normale funzionamento della burocrazia pontificia; e più che non fosse stato in precedenza, ad ogni fase della preparazione d'un documento apostolico, ad ogni passaggio da un collegio all'altro, i postulanti si trovarono a dover soddisfare l'avidità degli impiegati, versando loro mance più o meno legalizzate⁴². Il sistema della provvista dei benefici fu pienamente investito da questo fenomeno. Risultò da una parte accentuato il carattere burocratico della procedura di promozione delle suppliche, perché i collegi tendevano a non rinunciare a nessun introito; d'altra parte, la rapidità del disbrigo delle faccende e l'inserzione delle clausole di favore nelle bolle diventarono sempre più oggetto di spregiudicati intrighi, che sempre più rendevano necessaria una costante cura e presenza in curia, e meglio all'interno stesso dei suoi uffici. Di per sé la logica dei meccanismi istituzionali contribuiva inoltre a far interagire l'acquisizione degli uffici con la provvista dei benefici; perché nella competizione beneficiaria i membri dei collegi erano avvantaggiati da varie prerogative ch'erano riusciti a ottenere dai papi⁴³.

Se verso tale intreccio fra compravendita degli uffici e collazione dei benefici, i chierici italiani in genere si dimostrarono allora i più interessati ed economicamente

⁴² W. VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden*, I, pp. 109-303; L. CELIER, *Les Dairies du XVe siècle*, pp. 71-102.

⁴³ W. VON HOFMANN, *Forschungen*, I, pp. 221-238, 290-296; P. PARTNER, *Papal Financial Policy*, p. 22.

pronti a entrare nel gioco, e se fra questi furono naturalmente i ricchi aristocratici ad approfittarne in più larga misura, proprio le aristocrazie ecclesiastiche toscane colsero più di tutte l'opportunità d'un'ulteriore penetrazione nel cuore della chiesa romana⁴⁴. In un sistema che ormai si fondava essenzialmente sulla circolazione del denaro, nacquero intorno al mercato degli uffici vere e proprie società d'affari tra gli acquirenti e i banchieri, i quali erano in grado di anticipare rapidamente le somme necessarie, magari assicurandosene poi il rimborso, come prese ad accadere a fine secolo, tramite la compartecipazione agli utili dell'impiego. Di pari passo, l'aggravamento dei traffici monetari intorno alla provvista dei benefici accrebbe anche in quella procedura la rilevanza dei prestatori, tanto che nel secondo Quattrocento essi assunsero un ruolo decisamente primario nell'opera di garanzia dei pagamenti dei vari tipi di prelievi ch'erano connessi alla collazione apostolica⁴⁵. Non importa insistere sul fatto che nel generale mercato gli ecclesiastici toscani erano i meglio assistiti, grazie alla massiccia presenza al loro fianco delle compagnie bancarie dei loro concittadini e parenti. Avveniva così che quanto più invadente e sfrenata si faceva la prassi curiale d'assegnazione dei benefici, tanto più gli esponenti della chiesa locale meno tutelata giuridicamente dai suoi effetti se ne rendessero personalmente attori. Lungi dal subire passivamente l'incessante maneggio di curia, in curia sempre più essi costruivano le loro carriere.

Non è nella sfera dei più alti prelati, uomini come Niccolò Pandolfini, Francesco Soderini, Lorenzo Pucci, figure di poco scrupolosi accaparratori che arrivarono a coronare la loro parabola curiale addirittura col conseguimento d'un cappello cardinalizio, che va cercata una storia esemplare. Un'immagine meno tendenziosa può meglio offrirla

⁴⁴ W. VON HOFMANN, *Forschungen*, I, pp. 240-241. Cfr. nota 35.

⁴⁵ W. VON HOFMANN, *Forschungen*, I, pp. 187-190; A. CAMERON, *The Apostolic Camera*, pp. XXVIII-XXXVII.

la carriera d'un personaggio di media importanza, e che alla vita ecclesiastica s'era avviato con encomiabili propositi. Jacopo, figlio del nobile e mercante fiorentino Leonardo Mannelli, dopo aver ottenuto — come sappiamo — da ragazzo, nel 1461, un canonicato nel capitolo cattedrale della sua città, diventò curiale a diciott'anni, quando durante il pontificato di Paolo II fu assunto con dispensa d'età fra gli accoliti apostolici partecipanti. In curia egli sarebbe rimasto per circa un quarto di secolo, passando nel corso degli anni settanta nel collegio degli scrittori delle lettere apostoliche⁴⁶. Lo troviamo già in quest'ufficio, quando nel novembre 1477 entra in lizza con altri due ecclesiastici fiorentini per la pieve di Larciano in Val di Sieve. La vertenza viene risolta con un qualche compromesso; a prender possesso del beneficio è comunque proprio Jacopo, che nel dicembre 1481 paga alla Camera Apostolica la tassa sulla rendita⁴⁷. Nel frattempo egli si procura altre due collazioni, uscendo in entrambi i casi con qualche vantaggio dai conflitti che ne sono insorti: nel dicembre 1479, per la chiesa fiorentina di S. Cecilia, che dopo un anno ha lasciato al suo avversario in cambio d'una pensione sui frutti⁴⁸; nel luglio 1480, per la pieve di S. Maria a Sco nella diocesi di Fiesole, per la quale ha sostenuto una causa, cui ha poi rinunciato nel gennaio 1481 in cambio d'un'altra pensione⁴⁹. La sua acquisizione più consistente Jacopo la realizza nel marzo 1483, quando un altro curiale fiorentino, Domenico Attavanti, resigna in suo favore due importanti pievi delle diocesi di Fiesole e Firenze, S. Maria di Figline e S. Giuliano a Settimo: non so se l'Attavanti si sia contentato della sola piccola pensione che gli fu riservata per l'occasione sulle rendite dei due benefici⁵⁰. Jacopo è

⁴⁶ W. VON HOFMANN, *Forschungen*, II, p. 195; T. FRENZ, *Die Kanzlei*, p. 356; S. SALVINI, *Catalogo*, p. 50.

⁴⁷ ASV, *Libri Annatarum*, 26, cc. 98v, 99v, 100v.

⁴⁸ *Ibidem*, 28, c. 124v; 29, c. 218r.

⁴⁹ *Ibidem*, 29, cc. 49v, 139r, 224v.

⁵⁰ *Ibidem*, 31, cc. 13v, 183v.

ancora a Roma, pur avendo forse appena abbandonato il suo ufficio di curia, quando nel marzo 1492 ottiene la provvista d'una ricca chiesa parrocchiale della diocesi di Firenze, S. Angelo a Quarata, della quale ha poi certamente goduto il possesso⁵¹.

Nel disporsi al definitivo ritorno in patria, ben preparato ad affrontarvi un'agiata vecchiaia, il Mannelli può stendere un bilancio senz'altro positivo, almeno sul piano economico, del suo lungo soggiorno romano. Egli non si è limitato a cogliervi l'occasione d'aggiungere altre rendite a quelle del suo canonicato e del suo ufficio — rendite fra cui per giunta non figurano ai nostri occhi quelle eventualmente conseguite in virtù di grazie aspettative, che di norma non erano registrate nei libri di curia —: vi ha anche messo le basi di ulteriori fortune familiari. Del beneficio più ricco che gli è passato fra le mani, la pieve di Settimo, è riuscito a ottenere da Sisto IV l'assegnazione *ex novo* del giuspatronato per sé e per gli altri discendenti del padre Leonardo. E proprio questo beneficio nel 1510 egli resignerà tramite un procuratore a Roma, riservandosene i frutti, in favore del giovane figlio d'un suo fratello, il quale ancora nella seconda metà del Cinquecento continuerà, ultrasettantenne, a detenerlo⁵². Jacopo Mannelli non fu un ecclesiastico eccezionalmente corrotto e rapace. Al contrario. Della pieve di Figline riparò a sue spese l'edificio, di quella di Settimo accrebbe il patrimonio. E nel rivelarsi dopo il suo rientro a Firenze, anziano e ben provvisto, uno dei pochi membri del pingue e aristocratico capitolo cittadino in grado d'apprezzare il severo richiamo della predicazione del Savonarola, egli mostrò di non aver smarrito del tutto quello zelo religioso che l'aveva illuminato, fanciullo, nella sua devozione alla memoria dell'arcivescovo Antonino⁵³.

⁵¹ *Ibidem*, 37, c. 119r; AAFI, *Visite Pastorali*, Giulio de' Medici, c. 39r (2/10/1514).

⁵² ASV, *Libri Annatarum*, 55, c. 30rv; AAFI, *Visite Pastorali*, Antonio Altoviti, cc. 351v-354v (10/11/1568).

⁵³ E. REPETTI, *Dizionario*, II, p. 131; ACFI, *Vite e memorie dei nostri*

Oltre il cumulo di benefici realizzabile in curia, un altro aspetto caratteristico del mantenimento per via di Roma del controllo delle aristocrazie locali sulle loro chiese fu il destino degli istituti che sottostavano a un giuspatronato laicale, i quali erano i più intimamente connessi con la tradizione di fede e munificenza e con l'esercizio del potere nelle realtà periferiche. Benché lo stesso diritto canonico contemplasse delle restrizioni all'intervento apostolico sull'assegnazione di tali istituti, e ancora all'inizio del Cinquecento fossero vivi in ambienti curiali i dubbi sull'opportunità di provvedervi da Roma⁵⁴, accadde in pratica sempre più di frequente nella seconda metà del Quattrocento che anche i benefici soggetti a giuspatronato venissero toccati dalla collazione papale. Ma le famiglie aristocratiche toscane erano nella condizione migliore per mettere a frutto la lezione di episodi come quello del conflitto sulla pieve dell'Impruneta. Non per nulla negli ultimi decenni del secolo si fecero appunto più fitti i casi di esponenti di tali famiglie provvisti a Roma di chiese di loro patronato: una tendenza che riguarda tanto i casati di minore importanza che le grandi consorzierie nobiliari, come i Cancellieri della Montagna pistoiese e i Ricasoli del Chianti, e gli stessi patroni dell'Impruneta dopo l'esperienza di Manente Buondelmonti⁵⁵. Fra l'altro, proprio il forte ascendente in corte diede modo alle aristocrazie toscane di accentuare il riconoscimento formale del loro controllo sugli istituti delle chiese locali; perché in corte, come per i Mannelli sulla pieve di Settimo, ebbe luogo il più generale fenomeno di concessione di nuovi giuspatronati familiari, a danno di quelli popolari e delle libere collazioni episcopali⁵⁶.

canonici, Vita di Jacopo di Leonardo Mannelli; E. SANESI, *Vicari e canonici fiorentini e il "caso Savonarola"*, p. 29.

⁵⁴ G. BARRACLOUGH, *Papal Provisions*, pp. 43-44; P. CORTESI, *De Cardinalatu*, pp. LVIIv-LVIIIr.

⁵⁵ ASV, *Libri Annatarum*, 12, c. 164r; 14, c. 72v; 21, c. 26r; 30, c. 134r; 31, c. 156v; 34, cc. 35v, 197r, 253v; 37, cc. 160v, 179r; G. B. CASOTTI, *Memorie*, II, pp. 112-113.

⁵⁶ ASV, *Libri Annatarum*, 34, c. 244v; 40, c. 185v. E v. sopra, cap. I, testo e note 67-75.

La storia dell'occupazione nel secondo Quattrocento della ricchissima pieve di S. Ippolito di Castelfiorentino, antico patronato della famiglia dei Rossi, presenta bene l'alternativa fra la linea municipalistica di rigida tutela d'un diritto locale e l'adeguamento alla realtà dell'accentramento romano. Nel 1474, alla morte di Sigismondo dei Rossi, che undici anni prima aveva ottenuto la pieve in curia con l'impegnativa di pagamento della tassa da parte d'una banca di Firenze, i patroni elessero per via ordinaria a succedergli Giovanni dei Rossi. La provvista apostolica fatta intanto in favore d'un protetto di Sisto IV, il fiorentino ma in urto col regime Francesco Salviati, suscitò una reazione durissima; e la Signoria, interessata al caso per intervento di Lorenzo il Magnifico, giunse a prospettare a Roma l'eventualità d'una sommossa in difesa del tradizionale e radicato rapporto dei Rossi con la pieve e il suo territorio: «È stato presa l'arme per tucto quel populo perché non sia occupata la possessione da altri, et nascerebbe qualche grandissimo iscandolo se in qualunque modo fussi turbato questo loro desiderio. La famiglia de Rossi edificarono questa pieve et dotaronla delle loro substantie et lunghissimo tempo hanno havuto il governo d'epsa et è stato piovano qualchuno della loro famiglia». A quest'enunciazione d'un concetto patrimoniale della prassi beneficiaria, il Salviati replicò in una lettera ai patroni col ricordare sprezzantemente l'indiscussa sovranità del papa in materia: «Non passono e benefici ecclesiastici con le heredità, chome gli altri beni; che detto beneficio sia mio, Nostro Signore motu proprio me lo ha conferito, oltre allo avermelo prima reservato». Ma la questione fu poi risolta fuori dall'ottica di tale momentanea netta contrapposizione fra volontà locale e autorità apostolica. Proprio percorrendo anche lui la via della provvista papale, con l'assistenza finanziaria del banco Medici, Giovanni dei Rossi riuscì a spuntarla alla fine del 1475, e d'allora in poi la sua famiglia fece tesoro dell'insegnamento, rinunciando a pretendere d'assicurarsi le successioni in patria. Nel 1483, sempre con l'ausilio del banco Medici, Giovanni resignò la pieve, riservandosi una pensione e il

regresso, al protonotario apostolico Benedetto dei Rossi; e rientratone nuovamente in possesso per la morte di Benedetto, la resignò ancora una volta nel 1494 al giovane Luigi dei Rossi, destinato a una splendida carriera in curia sino alla promozione cardinalizia sotto lo zio Leone X⁵⁷. A differenza di quanto aveva affermato il Salviati, i benefici continuavano abbondantemente a «passare con le eredità». Solo, che le esecuzioni testamentarie avvenivano ormai spesso, e dietro esborso di pesanti tasse di successione, a Roma.

È impossibile calcolare esattamente l'entità totale della provvista apostolica — e perciò fuorviante dare dei numeri assoluti sulla base delle fonti disponibili —, perché le grazie aspettative, che dovevano costituirne una notevole quota, sfuggivano alla registrazione. Se ne può tuttavia cogliere l'indirizzo di fondo, e valutare per le varie diocesi in maniera sostanzialmente attendibile la misura del controllo da parte dei rispettivi cleri. Quanto alla provvista dei benefici vacanti, almeno un'idea complessiva del suo contenuto risulta dallo spoglio dei pur incompleti elenchi delle impegnative di pagamento delle tasse sulle rendite⁵⁸. Nelle diocesi di Firenze e Fiesole dal 1420 alla fine del secolo, i chierici locali, e fra questi a grande maggioranza gli aristocratici fiorentini, beneficiarono dei 7/8 delle collazioni apostoliche, senza apprezzabili oscillazioni da un pontificato all'altro. Tenendo conto del fatto che le grazie aspettative venivano di solito concesse per le zone d'origine dei richiedenti, è lecito concludere che la sollecitazione dell'intervento papale non fu solo abitualmente e naturalmente praticata, ma pressoché monopoliz-

⁵⁷ ASV, *Libri Annatarum*, 14, c. 182r; 23, cc. 148r, 173v; 24, c. 26v; 31, c. 119v; 41, c. 134r; ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 18, cc. 60v-61v; *Mediceo avanti il Principato*, 30, n. 662; L. DE' MEDICI, *Lettere*, II, pp. 70-71.

⁵⁸ ASV, *Libri Annatarum*, voll. 1-47 (vedi nota 12). Per le caratteristiche e i limiti di questa fonte, e il suo rapporto con le altre serie della Camera Apostolica, F. BAIX, *La Chambre Apostolique*, pp. VII-CCCLXIV.

zata, dal clero di Firenze. Per i suoi membri, e specie per quelli aristocratici, la provvista apostolica fu un altro normale metodo d'accaparramento dei benefici, in aggiunta a quello tradizionale, più comodo e meno costoso, del giuspatronato e della collazione ordinaria. Poiché con l'uno e con l'altro metodo si acquisivano titoli per partecipare alla competizione beneficiaria ed assicurarsi qualche profitto nel negoziato che l'accompagnava, essi li seguivano entrambi. Il risultato fu che mantennero largamente fra di loro la diffusa conflittualità e l'effettiva spartizione degli istituti della chiesa locale.

I 4/5 dei 172 canonici del capitolo cattedrale di Firenze dal 1417 alla fine del secolo furono aristocratici fiorentini, e quasi tutti i restanti furono loro clienti e altri sudditi. Ma questi esponenti dell'*élite* ecclesiastica cumularono nelle loro mani — come mostra con involontario scandalo il settecentesco estensore dei loro elogi nell'elencarne ingenuamente i presunti meriti religiosi — anche una massa enorme d'altri benefici cittadini e rurali, coprendo capillarmente l'insieme delle istituzioni diocesane. Non si capirebbero comunque appieno il senso e la portata di tale fenomeno, senza insistere sulle sue implicazioni e conseguenze. Un simile monopolio aveva ovviamente il suo consolidato fondamento in una radicata e stabile capacità di controllo in sede locale; ma non si sarebbe, per l'appunto, potuto protrarre nel tempo se non anche nel contesto d'una familiarità costante con la corte pontificia, d'un processo che per Firenze in particolare assunse il carattere d'una tendenziale identificazione dell'aristocrazia del clero locale col personale di curia. Proprio la composizione del capitolo cattedrale ne offre un'eloquente controprova: di quei suoi aristocratici canonici nel corso del Quattrocento, una buona metà furono impiegati della burocrazia, o almeno membri della corte, di Roma⁵⁹. Come i

⁵⁹ S. SALVINI, *Catalogo cronologico de' canonici*, pp. 34-68; ACFI, *Vite e memorie*; W. VON HOFMANN, *Forschungen*, vol. II; T. FRENZ, *Die Kanzlei*, 268-455.

cardinali commendatari dei monasteri non erano necessariamente estranei agl'interessi del potere locale, così i chierici locali che si spartivano tra Firenze e Roma i benefici secolari non rappresentavano un mondo chiuso e una concezione angustamente municipale della politica ecclesiastica.

Il ruolo preponderante dei Medici in tale politica permise loro la progressiva estensione d'un patronato di tipo signorile sui quadri dirigenti della chiesa cittadina. Tale patronato non comportò un cambiamento rivoluzionario dei ranghi: salvo la promozione d'alcune famiglie relativamente nuove, quei quadri rimasero in sostanza costituiti dal ceto di governo formatosi nei travagli politici e sociali due-trecenteschi. Ciò corrispondeva del resto alla più generale natura del consolidamento dinastico mediceo, che anche in campo civile non avveniva attraverso la sostituzione, ma l'asservimento, del patriziato fiorentino d'età repubblicana, lo stesso destinato a riversarsi in blocco nella nobiltà del principato. Ma la possibilità d'esercitare una duplice influenza in patria e a Roma fece proprio del clientelismo ecclesiastico un elemento essenziale del successo dei Medici. Gestendo in forme extra-istituzionali il compromesso politico che presiedeva all'assegnazione dei benefici, essi, senza pregiudicare il monopolio dell'aristocrazia cittadina sulla chiesa locale, lo penetrarono dall'interno assorbendolo nella rete del loro potere.

Anche sotto questo profilo è rivelatrice la storia quattrocentesca del capitolo cattedrale. Non è possibile calcolare quante volte la mediazione medicea sia direttamente intervenuta a risolvere problemi nel reclutamento dei canonici e nel cumulo degli altri benefici nelle loro mani. Ma si può constatare, come complessivo riflesso d'una tendenza ormai prevalente, che mentre nelle sue componenti il capitolo continuava a rispecchiare a largo spettro la classe dirigente tradizionale e tradizionalmente detentrici di profondi legami con la curia papale, e perciò anche in parte quelle famiglie e gruppi condizionati in modo meno pesante dal patronato dei Medici, come organismo esso

s'andava sempre più assoggettando nel suo insieme alla tutela degl'informali signori di Firenze. Questi non si limitarono a dare in proprio l'avvio, nel 1460, alla serie dei canonicati di giuspatronato familiare, e a vagliare i successivi progetti di fondazione. Anche l'erezione nel 1461 della dignità dell'arcidiaconato sotto il patronato d'una pubblica magistratura, i Capitani di Parte Guelfa, fu resa possibile dalle trattative private fra Jacopo Ammannati e Giovanni di Cosimo, il quale fra l'altro s'assunse l'onere e l'onore del finanziamento⁶⁰. Il banco Medici fu l'abituale operatore creditizio del capitolo⁶¹; e Lorenzo il Magnifico, come più tardi suo figlio Piero, l'effettivo arbitro delle controversie che insorgevano numerose e delicate fra i canonici e i Consoli dell'Arte della Lana, i quali avevano nei loro confronti un'ampia autorità amministrativa e disciplinare; nonché di altre questioni interne alla vita del capitolo⁶². Anche in questo caso la promozione cardinalizia di Giovanni segnò un grande punto d'arrivo: il capitolo, nell'eleggere all'unanimità il 10 marzo 1489 il cardinale quattordicenne a suo protettore, e nel decretargli l'offerta d'un dono ricognitivo, manifestava infatti la compiuta subordinazione dell'aristocrazia ecclesiastica cittadina alla dinastia signorile dominante, e l'esplicita accettazione del ruolo di quest'ultima nella gestione dei rapporti fra chiesa locale e curia romana⁶³.

Anche nella politica beneficiaria verso il dominio i Medici, nell'ereditare e assorbire preesistenti rapporti di potere, accentuarono e volsero a proprio vantaggio la tradizionale linea di condotta fiorentina. Diversamente da quanto accadde in Veneto, dove il patriziato della domi-

⁶⁰ ACFI, *Partiti*, A, c. 22r; ASFI, *Missive I Cancelleria*, 43, c. 141rv; *Mediceo avanti il Principato*, 6, nn. 595, 596; *Notarile Antecosimiano*, D 88, I, cc. 372rv, 407r.

⁶¹ ACFI, *Partiti*, A, cc. 80v, 136r.

⁶² *Ibidem*, cc. 138v, 141r, 143r, 159r.

⁶³ *Ibidem*, c. 107r.

nante occupò gran parte dei benefici della Terraferma⁶⁴, in Toscana le aristocrazie delle città minori conservarono in forte misura anche all'interno dello stato regionale il godimento delle rendite delle loro chiese diocesane. Era parzialmente anche in questo caso, s'intende, il frutto d'un'estesa e costante presenza in curia, e della conseguente capacità di condizionare la collazione apostolica. Senza raggiungere il quasi monopolio dei fiorentini, i chierici del dominio furono molto attivi nella provvista papale dei benefici vacanti nelle loro diocesi. Gli aretini e i pistoiesi la controllarono per il 60% circa, contro il 20% dei fiorentini e il 20% di altri; i volterrani per circa il 50%, contro rispettivamente il 20% e il 30%; solo i pisani per il 40% scarso, contro il 40% e il 20%. Anche qui bisogna poi naturalmente segnalare la non quantificabile incidenza delle grazie aspettative. Tuttavia è evidente che per il clero della città soggette, il quale per giunta quanto alle collazioni ordinarie aveva a che fare con vescovi fiorentini, un complessivo buon successo nell'effettivo conseguimento dei benefici, fra controversie trattative e possessi, non poteva realizzarsi contro la volontà politica della dominante, ma solo anche in virtù d'una sua favorevole disposizione. Che sia esistita una pur non meccanica corrispondenza fra il tipo dei rapporti intrattenuti all'interno dello stato e il mantenimento delle prerogative delle aristocrazie ecclesiastiche delle città minori, appare in modo particolarmente chiaro proprio nel caso in cui la subordinazione a Firenze ebbe un carattere di più duro asservimento: quello di Pisa.

Un episodio accaduto all'indomani della conquista, quando un inviato della Signoria fiorentina impone con le minacce a tre impauriti ma recalcitranti canonici pisani, che son rimasti i soli a fare residenza nel capitolo cattedrale, d'accogliere fra di loro e riconoscere una prebenda al fiorentino Marco Davanzati indica, pur nella drammatizzazione propria del momento, la chiave del rapporto fra il

⁶⁴ L. DONVITO, *La «religione cittadina»*, pp. 440-444.

potere centrale e i vertici di quella chiesa cittadina⁶⁵. Nel contesto d'un atteggiamento autoritario e oppressivo, fu possibile una parziale espansione dell'aristocrazia ecclesiastica fiorentina a danno di quella pisana. Nel corso del Quattrocento la presenza dei fiorentini nelle prebende canonicali della cattedrale di Pisa oscillò tra un terzo e la metà del totale⁶⁶. Una penetrazione fiorentina è riscontrabile anche alla testa dei massimi organismi assistenziali cittadini; e una tendenza simile si lascia rilevare anche verso i benefici rurali della diocesi: elemento forse non trascurabile della grave crisi istituzionale in cui questa versava nel secondo Quattrocento⁶⁷. La rivolta del 1494 non avrebbe mancato di far venire in luce l'aspro risentimento che covava a Pisa anche contro la specifica componente ecclesiastica della dominazione, col tentativo di rifarsi almeno in parte sugli attuali rettori fiorentini del drenaggio esercitato per quasi un secolo dai vincitori sulle rendite beneficiarie degli sconfitti⁶⁸. Ma il rapporto politico di Firenze con Pisa era per l'appunto, nel complesso dello stato, quello in cui si configurava in modo affatto singolare un atteggiamento di sopraffazione. Pisa era la città conquistata militarmente al termine d'un assedio, nel quale la parte di presunti sentimenti filoflorentini s'era in realtà unita col resto della cittadinanza contro il comune nemico esterno. E di conseguenza la dominante, pur senza cercare di distruggerne le risorse, ciò che sarebbe andato contro il suo stesso interesse, ne trattò poi la classe dirigente come una vinta potenzialmente ribelle, da tenere a freno con una repressione di sapore poliziesco. Il fenomeno, di portata eccezionale e di duraturo effetto, dell'emigrazione,

⁶⁵ ACPI, C 8, 25 agosto 1408 (stile comune: 1407).

⁶⁶ ASFI, *Catasto*, 196, cc. 214r-227r; ACPI, *Entrata e Uscita*, B 26, cc. 32v, 36r, 61r, 62r, 89r, 100r, 101r; B 27, cc. 2r, 4r, 6r, 8r, 10r, 16r, 18r, 22r, 26r, 28r, 30rv, 46rv, 47v.

⁶⁷ A. FEROCI, *Degli antichi spedali in Pisa*, pp. 264 ss.; AAPI, *Beneficiali*, 7, cc. 10rv, 20rv, 38v-39r; N. CATUREGLI, *Le condizioni della Chiesa di Pisa*.

⁶⁸ M. LUPO GENTILE, *La politica religiosa di Pisa*; AVPT, III B 18, inserto 48 (Piero Lanfranchi a Niccolò Pandolfini, 9/7/1496).

forzata ma anche spontanea, da parte di esponenti dell'aristocrazia pisana, fenomeno che può fra l'altro connettersi con l'ingerenza dei fiorentini nell'occupazione dei benefici ecclesiastici, denuncia l'anormalità della situazione ⁶⁹.

Non era tale la natura delle relazioni abitualmente intrattenute dal ceto dirigente di Firenze con quelli delle altre città e principali terre del dominio della repubblica. La loro assunzione nell'orbita fiorentina fra il Trecento e i primi anni del Quattrocento era stata l'esito d'una progressiva penetrazione economica e politica, che aveva fatto leva sul consolidamento al loro interno di fazioni amiche, in qualche caso anche strettamente legate alle più grandi famiglie dell'aristocrazia di Firenze da rapporti di clientela e parentela, e che aveva condotto a forme di dedizione e accomandigia, concretizzate al momento della capitolazione nella stesura di accordi variamente pattuiti circa i reciproci diritti e doveri fra dominante e dominati. La nascita d'un organismo istituzionale più vasto di quelli delle città-stato non aveva perciò comportato immediatamente un radicale allontanamento dal modello medievale delle associazioni e federazioni tra comuni; e le città minori s'apprestavano a mantenere anche nella nuova compagine una loro relativamente larga autonomia di politica interna e d'amministrazione, quali entità in vario modo aggregate e tributarie, piuttosto che propriamente suddite in una struttura omogenea e rigida. Nei confronti delle loro classi dirigenti, quella fiorentina non si proponeva così una linea d'imposizione autoritaria e d'asservimento, ma di dialogo con le forze che vi assicuravano la continuità e la stabilità del controllo. È importante rilevare che questa linea politica complessiva si preservò sostanzialmente anche attraverso le difficoltà del primo trentennio del Quattrocento, benché allora, in un generale panorama italiano di mobilità politica e militare, Firenze, anche più di altre capitali regionali, abbozzasse, senza del resto

⁶⁹ M. MALLET, *Pisa and Florence*; P. SILVA, *Pisa sotto Firenze*; G. PETRALIA, "Crisi" ed emigrazione.

completarlo, un sistema di governo più accentrato sotto lo specifico profilo delle istituzioni amministrative⁷⁰.

In tale forma di gestione delle autonomie politiche locali e di ricerca del consenso, non c'era posto per il saccheggio dei benefici ecclesiastici del dominio. Mentre le prebende del capitolo pisano subivano la grande infiltrazione da parte dei chierici fiorentini, quelle delle altre cattedrali delle città della repubblica restavano quasi totalmente in mano agli esponenti dei ceti locali loro tradizionali detentori. Così a Volterra nel corso del Quattrocento non paiono esser stati prebendati, su oltre cento canonici, più d'una dozzina di fiorentini: e tali risultano in effetti solo due su dodici, quando nel 1463 l'arcidiacono fa l'appello di tutti i membri del capitolo, residenti o meno⁷¹. Non diversa la situazione ad Arezzo, a parte l'occupazione della dignità della propositura, prolungata attraverso i decenni col meccanismo delle resignazioni fra vari chierici della famiglia Capponi, e del resto anch'essa interrotta verso la fine del secolo in favore d'un aristocratico locale. L'atteggiamento del potere politico fiorentino verso quel capitolo è ben espresso in una lettera indirizzata ai canonici dal vescovo Gentile Becchi, l'antico precettore del Magnifico, nel 1487, per presentare loro un'ampia rosa di ecclesiastici aretini fra i quali scegliere il successore d'un collega moribondo: «Quello non ho facto in XIIIIII anni che io sono suto vostro, non farò al presente, di toccare con cenno alcuno la libertà vostra»⁷². In larga maggioranza cortonesi sono i canonici del capitolo di Cortona,

⁷⁰ G. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, pp. 313-317; *Capitoli del comune di Firenze*; L. GAL, *Centro e periferia: Pistoia*, p. 11; L. DOMINICI, *Cronache*, II, pp. 11-12; L. A. CECINA, *Notizie storiche della città di Volterra*, pp. 175-200; G. RONDONI, *Memorie storiche di S. Miniato*, pp. 140-170; G. MANCINI, *Cortona nel Medio Evo*, pp. 179-295, 345-346; L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, pp. 153-179; L. BIADI, *Storia della città di Colle in Val d'Elsa*, pp. 102-119.

⁷¹ G. LEONCINI, *Illustrazione sulla cattedrale di Volterra*, pp. 320-361; ASFI, *Notarile Antecosimiano*, L 183, 17/10/1463.

⁷² ACAR, *Serie dei canonici di massa*, nn. 1-16; *Serie delle dignità capitolarie*; *Filza di lettere 1411-1559*, n. 20, c. 22r.

per quanto è possibile identificarli, nel corso degli anni settanta del Quattrocento⁷³. E nella chiesa di S. Stefano di Prato, che non era cattedrale, ma nel 1460 fu fatta elevare dai Medici a propositura indipendente dal vescovo di Pistoia, l'oligarchia pratese restò ben salda, grazie anche a un'eccezionalmente vasta e precoce proliferazione di canonicati e benefici familiari⁷⁴. Anche fuori dai capitoli, i canonici stessi, o i membri dei collegi dei cappellani delle cattedrali, o altri ecclesiastici locali detenevano la maggior parte dei benefici secolari. È ciò che appare quando una fonte illumina almeno parzialmente una data situazione in un dato momento: come nella città e pendici di Volterra alla fine degli anni venti; nella città di Cortona a metà secolo; nella città e diocesi d'Arezzo durante gli anni sessanta⁷⁵.

Con tutto questo, non è che la chiesa pisana fosse l'unica percorsa da tensioni: nelle altre città esse si configuravano tuttavia diversamente. «Tenere Pisa con la forza, Pistoia con le parti»: l'antico precetto di governo dei reggitori fiorentini è il miglior commento anche alla storia quattrocentesca delle due chiese, perché quella di Pistoia accoppiò in effetti il massimo di controllo da parte dell'aristocrazia cittadina col massimo di conflittualità entro tale aristocrazia. All'inizio del secolo, mentre il clero pisano doveva piegarsi all'invadenza fiorentina, quello pistoiese era sconvolto dai riflessi delle lotte di fazione che insanguinavano la società civile. Nel suo interno, a cominciare dal capitolo cattedrale, ch'era quasi tutto in mano a ecclesiastici locali, si distinguevano nominativamente, e s'affrontavano gli uni con gli altri, non senza trascendere ad atti di violenza, gli aderenti alle parti dei Panciati-

⁷³ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 200 (1470-1472), cc. 25v-26r, 157rv; P 200 (1472-1474), cc. 346v-348v.

⁷⁴ M. ROSA, *La Chiesa e la città*, pp. 508-509.

⁷⁵ E. FIUMI, *Popolazione, società ed economia volterrana*, pp. 149-152; AVC, *Visite Pastorali*, 2, fasc. di visita del 1451; F. CORADINI, *Visita pastorale... di Arezzo*, pp. 325-350; C. FANTONI, *La diocesi di Arezzo*, I, pp. 351-379.

chi e dei Cancellieri; e dopo che l'intervento di Firenze fece per il momento prevalere la parte dei primi, si scatenarono le rappresaglie dei vincitori e le esplosioni d'insoddisfazione dei vinti⁷⁶. L'aspettarsi del dominio fiorentino non portò la pace nella chiesa della «nobilis socia» Pistoia, agitata, anche nei periodi in cui si posavano le armi, dai sussulti d'una diffusa turbolenza.

Ne fa testimonianza la vita del canonico Zomino di Bonifacio, l'umanista pistoiese più noto come Sozomeno, ch'era legatissimo a Firenze, dove insegnò e dove aveva casa, e al suo ceto di governo, presso il quale rappresentò più volte, ora ufficialmente, ora informalmente, il capitolo e il clero della sua città, e all'occorrenza la città stessa. Per quanto sia vissuto in un'epoca generalmente litigiosa, e abbia avuto, a detta di Vespasiano da Bisticci, un cattivo carattere, la preoccupante serie di diverbi risse e processi in cui si trovò coinvolto contro altri canonici, ecclesiastici, e laici suoi concittadini questo professore universitario, non può spiegarsi che col fatto che per il suo ruolo di mediatore egli fosse al centro delle passioni politiche suscitate dall'esercizio del patronato fiorentino su Pistoia⁷⁷. E questo tipo di risentimento che traspare appunto nel processo contro un cappellano del duomo, reo d'averlo assalito con parole e percosse nel corso d'uno dei suoi brevi soggiorni in patria. Il motivo dell'assalto era un rimprovero che il cappellano aveva subito per essersi lasciato sfuggire un'imprudenza battuta durante una cerimonia ch'egli officiava con altri preti nella chiesa di S. Vitale. Sozomeno, che anche secondo Vespasiano stava sempre a Firenze, e andava a Pistoia solo per riscuotere le sue rendite, era sopraggiunto in tempo per

⁷⁶ L. DOMINICI, *Cronache*, II, pp. 31, 34, 224, 242; ACPT, *Entrata e Uscita*, F 59, c. 28v; F. 60, c. 13v.

⁷⁷ G. ZACCAGNINI, *Uno storico umanista*, pp. 7-8, 15, 19-23, 25, 49-52; R. PIATTOLI, *Per la biografia*, pp. 139-147; R. PIATTOLI, *Nuove ricerche*, pp. 242-243, 245; S. FERRALI, *Gli umanisti Sozomeno e Zenoni*, pp. 54-55; F. A. ZACCARIA, *Bibliotheca Pistoriensis*, p. 32; SOZOMENO, *Chronicon Universale*, pp. XII-XXIII; ASPT, *Raccolte*, n. 3, cc. 103r-106r, 112r, 132r, 134v, 138r, 139v, 145r, 146r.

prender parte al rito; e quando un altro prete ne aveva notato l'insolita presenza, il cappellano, in risposta, aveva sibilato fra le litanie: «Egl'è tornato per le ricolte. Egli la intende, ma questi altri canonici tengono la lucerna, che a ciò che messer Zomino dice, egli vi pongano il suggello, et è facto»⁷⁸.

Era inevitabile, era anzi voluto, che nella città delle fazioni cruento il clientelismo fiorentino alimentasse, nella chiesa come nella società civile, risentimenti e dissidi fra amici e nemici di Firenze, o protetti dell'uno o dell'altro gruppo del suo ceto di governo. Ma questa pratica della gestione del potere attraverso le parzialità e le divisioni contemplava, anziché l'esautorazione dell'aristocrazia pistoiese, proprio la necessità di mantenerla nelle sue prerogative, pur sbilanciandone o equilibrandone secondo le diverse opportunità i rapporti di forza interni. Così, nel godimento dei loro benefici, gli ecclesiastici di Pistoia restarono di gran lunga prevalenti. La percentuale di canonici fiorentini o comunque forestieri entrati nel capitolo cattedrale nel corso del Quattrocento — meno di dieci su circa sessanta — è inferiore anche a quella di non fiorentini in S. Maria del Fiore. Gli aristocratici canonici locali cumulavano al solito anche molti altri benefici; e dopo una riforma del sistema delle prebende e l'annessione di alcune chiese urbane alle cappellanie corali, decise entrambe da Eugenio IV al tempo di Cosimo de' Medici, la centralità del capitolo pistoiese nella chiesa cittadina e insieme la sua scarsa permeabilità agli estranei divennero ancor più marcate⁷⁹. Più in generale, il visitatore pastorale che nei primi anni del Cinquecento, passando in rassegna gli enti ecclesiastici della città e della diocesi, doveva constatarvi ripetutamente i guasti materiali e morali pro-

⁷⁸ AVPT, III D 15, ins. 9, 23/9/1437.

⁷⁹ Ho spogliato i registri ACPT, *Entrata e Uscita*, F 59 - F 130. Vedi anche ASFI, *Catasto*, 189, cc. 62r-63r, 81r-82r, 413r-416r, 419r, 496rv, 586r-588v, 626r, 778r, 866r, 867r, 895v-897v. Per la riforma delle prebende, ACPT, C 117, cc. 1r-16v (1436); D 21, c. 141rv; F 115, c. 31r. L'annessione delle chiese: ACPT, D 22, cc. 14v-21v (1441).

dotti dalla recente recrudescenza dei «bella et factiones Panciaticorum et Cancellariorum», poteva pure registrare con quanta profondità quelle due grandi consorterie e le altre famiglie dell'aristocrazia pistoiese continuassero a tenere in mano, per lo più direttamente con loro membri, i benefici cittadini, dalle principali chiese alle più minute cappellanie, e quasi intero anche l'apparato degl'istituti rurali grandi e piccoli, con le sole eccezioni del contado di Prato, controllato dall'oligarchia pratese, e dell'antico insediamento dei Bardi nella zona appenninica verso Bologna⁸⁰.

La ricerca delle alleanze e delle solidarietà nelle città minori, e, collegato con questa, il rispetto delle loro chiese diocesane, costituirono una politica complessivamente fiorentina, prima e dopo il 1434. Tuttavia nel corso del secolo essa divenne sempre più appannaggio privato dei Medici, che la interpretarono nel modo più efficace, riuscendo ad affermare un proprio specifico e infine esclusivo patronato all'interno di quello della repubblica. Già prima di salire al potere, Cosimo il Vecchio s'era caratterizzato nel governo fiorentino come particolare punto di riferimento delle istanze delle aristocrazie minori. Il caso che lo mostra con più evidenza è quello di Volterra, che godeva d'un'autonomia spiccatamente marcata anche sotto il profilo delle istituzioni formali. Nel 1429, quando la città s'era ribellata alla novità del Catasto, era stato Cosimo ad accoglierne con maggior comprensione le ragioni, giungendo ad assistere e rincuorare i dirigenti volterrani incarcerati allora a Firenze: «Cosimo, protettore e amicissimo di nostra città — come ricorda un'anonima cronaca di Volterra —, personalmente andava ogni dì a visitare e a consolare detti nostri cittadini, e quasi dava a tutti le spese». Fu già il regime pre-mediceo a ristabilire rapidamente Volterra, composto il dissidio, nella «libertà et

⁸⁰ AVPT, III R 67, n. 3 (1504-1505). Per la città, cc. 1r-51r; per il contado, 51v-291v. Una guida allo studio di questa dettagliatissima visita in I. DUCCESCHI, *Indice*.

lega suave con la Excelsa Signoria di Firenze» — cioè nella relativa indipendenza e nel controllo sul suo contado —, che le era stata sottratta per rappresaglia in occasione della rivolta. Ma nei decenni a venire, Cosimo riuscì a realizzare una sorta di monopolio privato nella politica del consenso verso la città e la sua classe di governo, dando al patrocínio fiorentino un carattere segnatamente personale e familiare. Fu lui a mediare nel 1452 la cancellazione d'un debito ai Volterrani. Sei anni più tardi essi gli fornirono l'appoggio di duecento armati al suo colpo di stato in Firenze; e nel 1466, «ricordevoli de' benefittii già lungo tempo ricevuti dalla buona memoria di Cosimo», mandarono di nuovo un contingente in aiuto di suo figlio Piero minacciato nella conservazione del potere⁸¹. L'episodio, di poco posteriore, della guerra di Lorenzo il Magnifico contro l'amicissima fra le collegate non segnò un cambiamento di rotta, ma un tragico incidente nell'ambito della tradizionale politica dei Medici. Esso non scaturì infatti dalla contrapposizione fra ideologia medievale del libero comune e logica della costruzione dello stato moderno; ma dalla crisi di capacità egemonica delle clientele volterrane di Lorenzo all'interno della città, crisi che rendeva necessario un'atto di forza del patrono per ristabilirvi la sua influenza⁸². I Medici erano così poco intenzionati a imporre su Volterra il neutrale rigore dello stato moderno, da cercare dopo la guerra di riparare con nuove concessioni e favori alle lacerazioni e alle inevitabili restrizioni della libertà volterrana ch'essa aveva provocato; e da confermare nel 1513 nel modo più ampio alla città le sue prerogative: ciò che anche spiega l'aperto sostegno ottenutone nel 1530 al loro rientro al potere⁸³.

Ma Volterra non era sola a godere d'una «suave libertà»

⁸¹ *Cronichetta Volterrana*, pp. 318-327; L. A. CECINA, *Notizie istoriche*, pp. 211-229.

⁸² E. FIUMI, *L'impresa*; R. PALMAROCCHI, *Rec. a FIUMI*, p. 296; R. FUBINI in L. DE' MEDICI, *Lettere*, I, pp. 547-553.

⁸³ L. A. CECINA, *Notizie istoriche*, pp. 244-256.

all'ombra del protettorato mediceo. Gli atti di favoritismo connessi con tale protettorato, o i riflessi ch'esso aveva nei comportamenti delle varie *élites* locali, subordinandone alla casata signorile la fedeltà a Firenze, sono testimoniati ovunque nel dominio. A Pescia, tanto nel 1434 che nel 1512, i Medici per consolidare la loro privata influenza ricorsero alla riduzione degli obblighi fiscali della terra verso il comune fiorentino⁸⁴. A Pistoia, dove c'era un gruppo di famiglie che già nel 1433 aveva assistito Cosimo nell'esilio, e dove Lorenzo il Magnifico esercitò ripetutamente un intervento arbitrale nelle controversie cittadine, il cambio di regime del 1494 provocò una crisi nella dedizione a Firenze⁸⁵. Arezzo, che nel corso del Quattrocento aveva guardato alla famiglia Medici «come a unico refugio et precipuo remedio et salute di qualunque nostro desiderio et appetito», si ribellò nel 1502 nel segno della solidarietà con gli esuli signori, e nel 1530 fece combattere un suo contingente a fianco dell'esercito pontificio contro l'ultima repubblica fiorentina⁸⁶. San Gimignano nel Quattrocento trattava direttamente coi capi di casa Medici le sue interne questioni amministrative, le nomine dei funzionari e i problemi che insorgevano nella distribuzione delle tasse. Nel 1529 avrebbe accolto anch'essa con grande prontezza l'esercito pontificio⁸⁷. Anche in altre località, i rovesciamenti di fronte nel governo di Firenze durante le guerre d'Italia rivelarono la profondità con cui vi s'era radicato il patronato mediceo durante i cento anni precedenti. Cortona dimostrò, nel 1502 come nel 1529, le stesse propensioni di Arezzo⁸⁸. E Prato, che dopo il sacco del 1512 era stata oggetto d'un'attenzione

⁸⁴ J. C. BROWN, *In the Shadow of Florence*, p. 174.

⁸⁵ M. SALVI, *Delle historie di Pistoia*, II, p. 260; L. GAI, *Centro e periferia*, pp. 16-17; L. DE' MEDICI, *Lettere*, I, pp. 478-482, 519-521.

⁸⁶ L. DE' MEDICI, *Lettere*, I, p. 28; E. PIERACCINI, *La ribellione di Arezzo*, p. 154; M. FALCIAI, *Storia di Arezzo*, pp. 203-210.

⁸⁷ L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, pp. 231-232, 242-243, 268-269.

⁸⁸ G. MANCINI, *Cortona nel Medio Evo*, pp. 357, 369-383.

particolare da parte di Leone X, salutò con sollievo la restaurazione del 1530⁸⁹. Prova della coerenza e della compiutezza d'applicazione d'una politica, il patrocinio medico giunse a lambire, pur senza avere il tempo di consolidarvi equilibri duraturi, anche Pisa, dove l'arcivescovo Filippo de' Medici instaurò più amichevoli rapporti di quelli intrattenuti con la città dai suoi predecessori, e Lorenzo il Magnifico promosse la fioritura dell'università e la restituzione di alcune prerogative di governo alla classe dirigente locale⁹⁰.

L'intervento dei Medici nella sfera della chiesa non rappresentò solo una settoriale manifestazione, ma un punto di forza privilegiato, della loro più generale linea di condotta, perché il clientelismo ecclesiastico si prestava assai bene all'esercizio squisitamente informale del loro patronato. Nella più divisa tra le città del dominio, Pistoia, la sagacia di Piero e poi di Lorenzo nella gestione, dietro le quinte, delle nomine dei rettori dell'ospedale del Ceppo, e nell'uso delle sue grandi rendite, affermò sempre più la necessità della loro mediazione tra i fortissimi interessi e contrasti che si coagulavano nella società cittadina intorno a quell'istituto. Non a caso, l'incapacità del regime posteriore al 1494 di comporre tali contrasti avrebbe provocato proprio a partire da una controversia sull'ospedale una riacutizzazione ora quasi incontrollabile delle lotte fra le fazioni⁹¹. Ma erano soprattutto i rapporti che come potentato privato, distinto dalla repubblica di Firenze, i Medici intrattenevano in curia romana, a permettere loro un progressivo monopolio nella politica ecclesiastica regionale. Sempre a Pistoia, neppure l'ingombrante esistenza, negli anni sessanta e primi settanta, d'un cardinale locale, Niccolò Forteguerri — tanto ingombrante da

⁸⁹ E. STUMPO, *Le forme del governo cittadino*, pp. 288-290.

⁹⁰ M. LUZZATI, *Filippo de' Medici*, pp. 384-386; G. B. PICOTTI, *La giovinezza di Leone X*, pp. 236-239; E. FASANO GUARINI, *Città soggette e contadi*, pp. 27-28.

⁹¹ L. DE' MEDICI, *Lettere*, II, pp. 160-164; P. TURI, *Lotte per la carica di Spedalingo*.

far correre inevitabilmente alla sua morte prematura la voce «che li fosse dato il veleno da un suo servitore lucchese a petitione de' fiorentini perché avesse al senato di Pistoia domandata audientia e esortato il popolo a dar la città al Papa» —, valse in realtà ad estrometterli dal patrocinio sulla chiesa cittadina, che il Forteguerra dovette condividere con loro, perché di loro aveva bisogno nelle sue mire beneficarie per sé e i suoi aderenti in patria, oltre che più in generale nei suoi maneggi clientelari nella società pistoiese⁹².

La regia medica del collegamento fra caccia ai benefici e carriere curiali consolidò, quanto e più che a Firenze, fedeltà private nelle città e nelle terre del dominio. Singoli individui, o anche vaste parentele e cordate locali di ecclesiastici ottennero col favore dei Medici l'occupazione dei benefici in patria e insieme la promozione delle proprie fortune a Roma; e in entrambe le situazioni divennero all'occorrenza garanti degli interessi familiari della dinastia signorile. Tale fenomeno assunse una grande portata durante la seconda metà del Quattrocento, per ricevere poi ovviamente un enorme incremento nei primi decenni del secolo successivo sotto Leone X e Clemente VII. Su questo lungo arco di tempo è possibile apprezzarne l'importanza nella maturazione e nella capacità di tenuta d'un potere a dimensione regionale. Nel capitolo cattedrale di Pistoia almeno due canonici, Antonio Ippoliti e Antonio Marchetti, erano al tutto creature di Lorenzo il Magnifico: uno era il suo informatore e agente nella realtà politica cittadina, l'altro in curia, dove stava nella famiglia cardinalizia di Giuliano della Rovere. Più tardi Goro Gheri, che a coronamento della sua carriera ebbe da Leone X il vescovado di Fano, sarebbe stato il tramite fra Firenze e l'amministrazione pistoiese⁹³. I due fratelli A-

⁹² G. BEANI, *Niccolò Forteguerra*, pp. 63-64; A. CHITI, *Un mazzetto di lettere*; M. MORICI, *Il cardinale Niccolò Forteguerra e Giovanni de' Medici*; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 17, nn. 473, 671, 745; 46, nn. 83, 95, 121, 148, 207, 257, 460; 47, nn. 442, 443; 139, n. 183.

⁹³ L. DE' MEDICI, *Lettere*, I, pp. 478-482; S. ZAMPONI, *La duplice elezione*

lessandro e Paolo Cortesi di San Gimignano lavorarono e progredirono in curia sotto l'ala protettiva del Magnifico. Fin dal tempo di Cosimo il Vecchio, il loro padre aveva assicurato ai Medici la dedizione e la collaborazione in patria dell'intera casata e delle sue aderenze⁹⁴. A Pescia la clientela medicea faceva leva sui Cecchi, che ressero ininterrottamente dal 1480 a metà Cinquecento il principale istituto ecclesiastico locale, la pieve di S. Maria, elevata nel 1519 da Leone X a propositura autonoma dal vescovo di Lucca; e dai Turini, uno dei quali ascese in curia sotto lo stesso papa alla testa della Dataria⁹⁵. Mediatore tra Firenze e Cortona fu nel secondo Quattrocento il curiale cortonese Jacopo Vagnucci, benefattore della cattedrale della sua città, protetto di Niccolò V, e anche in stretti rapporti coi Medici; e più ancora lo fu, nel primo Cinquecento, Silvio Passerini, familiare del cardinale Giovanni, cardinale a sua volta nel 1518, e pure benefattore della cattedrale⁹⁶. Nell'orbita medicea prosperarono fra Quattro e Cinquecento i membri della numerosa colonia volterrana a Roma, detentori anche di alcuni dei più cospicui benefici in patria: Jacopo Gherardi, segretario del cardinale Ammannati, arciprete del capitolo di Volterra, incaricato da Lorenzo il Magnifico di guidare in curia i primi passi del piccolo Giovanni, e da questo ricompensato nel 1513 col vescovado d'Aquino; Fedra Inghirami, prefetto della Biblioteca Vaticana sempre sotto Leone X e cantore della recuperata "libertà" di Volterra nel 1513; i vari Maffei attivi in corte pontificia nella seconda metà del Quattrocento, e fra di loro, Mario, gratificato dal papa Medici dell'abbazia dei SS. Giusto e

d'Antonio Ippoliti; AVPT, III R 76, ins. 45; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 22, n. 387; 35, nn. 26, 55, 98, 494, 977, 979; J.N. STEPHENS, *The Fall of the Florentine Republic*, p. 149 nota 6.

⁹⁴ P. PASCHINI, *Una famiglia di curiali: i Cortesi*; F. PINTOR, *Da lettere inedite*, p. 15.

⁹⁵ J. C. BROWN, *In the Shadow of Florence*, pp. 179-180; E. COTURRI, *La pieve di S. Maria*, pp. 40-51.

⁹⁶ G. MANCINI, *Cortona nel Medio Evo*, pp. 336-338, 358-368; M. COLLARETA, *Il reliquiario Vagnucci di Cortona*.

Clemente, e poi anche lui del vescovado d'Aquino alla morte del Gherardi, e fiero avversario dell'ultima repubblica fiorentina nelle vicende volterrane del 1529-1530⁹⁷.

In questo clientelismo ecclesiastico dei Medici maturò nel primo Cinquecento anche una tendenza che s'era abbozzata già con Lorenzo il Magnifico, e che rispetto all'atteggiamento di Firenze come repubblica non rappresentava solo la progressiva imposizione d'un monopolio su di una linea di condotta rimasta invariata, ma anche una radicale svolta qualitativa. Quegli uomini originari del dominio, dei quali i papi Medici promuovevano le carriere nella chiesa, furono dalla casa signorile adoperati in Firenze, Goro Gheri sotto Leone X e Silvio Passerini sotto Clemente VII, all'effettivo governo degli affari dello stato. L'odio di cui essi vennero fatti oggetto da parte dell'aristocrazia fiorentina è un chiaro segno di come tale loro impiego apparisse allora una rottura autoritaria con la tradizione repubblicana cittadina⁹⁸. Ma fin dalla seconda metà del Quattrocento qualcosa era mutato in profondo nella natura del potere a Firenze, provocandovi già reazioni simili. Attorniansi di personaggi come il cancelliere Bartolomeo Scala o il Poliziano, e nutrendoli, l'uno direttamente, l'altro tramite la sua parentela, di benefici delle chiese del dominio, e della dominante stessa⁹⁹, il Magnifico era andato oltre la politica fiorentina di tener buoni i soggetti lasciando loro le prerogative civili ed ecclesiastiche: aveva cominciato a comportarsi come un principe, che al centro dello stato sostituiva alla città la corte, e ai cittadini amministratori i chierici cortigiani redditieri e più docilmente sottomessi, cercando così di

⁹⁷ G. GHERARDI, *Il Diario Romano*, pp. IX-XVIII; BGV, codice LVI. 6.22., c. 70rv (Jacopo Gherardi chiede l'aiuto del cardinale Medici per avere un vescovado); L. PESCHETTI, *Un carne politico*; L. PESCHETTI, *Mario Maffei*; P. PASCHINI, *Una famiglia di curiali: i Maffei*; A. FERRAJOLI, *Il ruolo della corte di Leone X*, pp. 379-387.

⁹⁸ A. ANZILOTTI, *La crisi costituzionale*, pp. 67-68, 93-101; R. VON ALBERTINI, *Firenze dalla repubblica al principato*, p. 104.

⁹⁹ A. BROWN, *Bartolomeo Scala*, p. 104; G. B. PICOTTI, *Ricerche umanistiche*, pp. 32-37.

spazzar via gli ultimi residui della prospettiva municipale ed elitaria dell'oligarchia repubblicana. La novità di tale svolta ebbe testimonianza nelle riflessioni dei due più grandi pensatori fiorentini che vissero in mezzo a quegli avvenimenti: aspra e risentita nel giovane Guicciardini, ancor tutto imbevuto di spiriti antitirannici, quando nei primi anni del Cinquecento esprimeva verso la politica di Lorenzo, di abbassare gli aristocratici fiorentini e innalzare uomini come lo Scala, il «grandissimo scoppio e sdegno di tutti gli uomini da bene»; più mediata in Machiavelli, nel quale la passata e presente esperienza dello stato toscano entra pure nella più generale e diversamente indirizzata meditazione sulla miglior fortuna delle città sotto il dominio d'un principe che d'una repubblica: perché il primo è portato a considerare le aristocrazie cittadine nella capitale e nel resto del dominio alla stessa stregua: «egualmente»¹⁰⁰.

¹⁰⁰ F. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, pp. 78-79; N. MACHIAVELLI, *Il Principe e Discorsi*, p. 284 (libro II, cap. 2).

Capitolo quinto

La provvista dei vescovi

1. Sistema di nomina dei vescovi e loro importanza politica

La provvista dei vescovi nel Quattrocento mostra assai bene l'accordo politico di fondo tra principi e papi per l'amministrazione delle istituzioni ecclesiastiche locali. C'era stato un tempo in cui i vescovi della cristianità erano stati scelti dai rispettivi capitoli cattedrali, grazie al monopolio che questi erano riusciti a ritagliarsi all'interno del corpo elettorale — clero della diocesi e popolo dei fedeli — designato dopo la fine della lotta per le investiture dal concilio Laterano primo nel 1123. Durante quest'epoca d'oro della loro storia, che si spinse variamente fin oltre la metà del XIII secolo, i capitoli avevano costituito un centro di potere autonomo. I papi non si intromettevano nelle procedure elettorali; i governi laici non erano abbastanza forti per poter esercitare dall'esterno un condizionamento omogeneo e decisivo. I capitoli erano stati perciò in grado di giocare in proprio una loro partita, e le elezioni dei vescovi da parte loro avevano avuto un contenuto politico reale. Contenuto politico spesso tutt'altro che pacifico; e così anche nelle città toscane, dove i capitoli cattedrali avevano vissuto acutamente il fosco riverbero degli odi delle fazioni, e in occasione delle vacanze episcopali, parti avverse di canonici si erano affrontate in scontri furibondi, protrattisi talvolta per mesi o per anni¹.

¹ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, pp. 165, 398-399.

Dietro le elezioni capitolari in cui è dato d'imbattersi ancora due secoli più tardi, stava una realtà profondamente mutata. Ogni volta che si trova una di tali elezioni a un vescovado del dominio della repubblica di Firenze nel Quattrocento, si tratta invariabilmente dell'adesione a un invito del governo, che voleva corredare la raccomandazione di un candidato al papa con la prova del gradimento da parte della chiesa locale². Questa situazione è espressa molto bene da uno scambio di lettere avvenuto nel 1474 fra la Signoria fiorentina e il capitolo di Pisa, il quale, al corrente della forte tensione creatasi intorno alla prossima nomina dell'arcivescovo, e timoroso di compiere passi falsi, sollecitava allarmato istruzioni precise³. Un altro esempio di come fossero manovrate le elezioni dei capitoli è offerto dal comportamento di quello di Cortona tre anni più tardi. Quando ancora si poteva presumere che il primo candidato fiorentino, Antonio de' Medici, sarebbe riuscito vescovo, l'arcidiacono cortonese Marco di Francesco scrisse a Lorenzo il Magnifico pregandolo di operare presso il papa in favore di Antonio. Ma dopo che a Roma fu trovato l'accordo su di un altro candidato, il curiale Cristoforo Bordini, il capitolo di Cortona si affrettò a procedere all'unanime elezione di quest'ultimo⁴.

L'abbassamento dei capitoli ad un ruolo meramente accessorio nella promozione dei vescovi era il risultato di un grande processo storico che non riguardava solo la Toscana, ma gran parte della cristianità, e che si era realizzato grazie alla cooperazione delle due forze che dalla fine del XIII secolo avevano invaso il campo della provvista dei benefici ecclesiastici: il papato e gli stati. Il progressivo allargamento del raggio d'azione della riserva apostolica

² ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 291 (1451-1453), 17 gennaio 1457 (sic); ACFI, *Vite e memorie dei nostri canonici*, Vita di Giovanni Neroni; A. F. MATTEI, *Ecclesiae Pisanae Historia*, II, Appendice, pp. 92-93.

³ ASFI, *Missive II Cancelleria*, 6, cc. 176v-177r.

⁴ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 35, n. 137; *Notarile Antecosimiano*, P 200 (1472-1474), 1° febbraio 1477.

durante il pontificato avignonese aveva messo del tutto fuori gioco le elezioni capitolari, o conservato loro validità solo in quanto fossero confermate da una bolla papale⁵. Da parte loro, le compagini territoriali che s'andavano contemporaneamente consolidando nell'Europa occidentale, trovarono quasi ovunque la forza d'imporre la loro volontà ai collegi ecclesiastici dei rispettivi domini. In qualche caso tale imposizione aveva già potuto realizzarsi direttamente: così in Inghilterra, dove fin da prima dell'accentramento avignonese, le possibilità per i capitoli di scostarsi dalle designazioni del re o del consiglio regio erano molto ridotte⁶. Tuttavia fu proprio dal sostanziale accordo fra papi e principi sulla provvista dei vescovi che venne la spinta decisiva allo svuotamento di valore del sistema elettorale dal basso. L'interesse reciproco dei due potentati, quello del papato, a trovare accoglienza favorevole ai propri interventi e con questi ai prelievi di denaro che vi erano connessi, quello dei governi laici, a rafforzare i loro candidati con l'autorità del mandato apostolico, portò nel corso del Trecento un colpo fatale alle istanze autonome dei capitoli e delle chiese locali, pur in una notevole varietà di situazioni e di esiti, e con la limitata ma vistosa eccezione di gran parte delle terre d'Impero⁷.

Neppure le concessioni strappate dalle *nationes* ecclesiastiche a papa Martino V al concilio di Costanza per un ritorno al sistema elettorale nella provvista dei benefici valsero ad arrestare questa tendenza. Il loro effetto fu di scarso peso e breve durata, perché già prima del fallimento di Basilea, la sconfitta del conciliarismo era stata segnata dall'alleanza fra Roma e gli stati, e dal deciso im-

⁵ G. MOLLAT, *La collation des bénéfices*, pp. 63-94. Qualche valutazione storica e quantitativa in L. CAILLET, *La Papauté d'Avignon*, pp. 35-121 e B. GUILLEMAIN, *La politique bénéficiale*, pp. 39-43, 78-126.

⁶ A. HAMILTON THOMPSON, *The English Clergy*, pp. 13-17.

⁷ G. MOLLAT, *La collation des bénéfices*, pp. 95-134; B. GUILLEMAIN, *La politique bénéficiale*, pp. 78-126; J. HALLER, *Papsttum und Kirchenreform*, pp. 118-121.

bocco della via dell'accordo, formale o di fatto, fra questi⁸. Pur nella varietà dei quadri giuridici, c'era una sostanziale uniformità di soluzioni politiche. In Castiglia, il re Juan II aveva ottenuto fin dal 1421 da Martino V una dichiarazione che subordinava l'esercizio delle elezioni capitolari all'adesione alle designazioni regie; ma anche in Aragona, pur senza questo riconoscimento formale, i capitoli subirono le medesime restrizioni. Tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento, la via tracciata da Martino V fu poi percorsa fino in fondo, con una serie di concessioni di veri e propri giuspatronati regi sui vescovadi: dapprima per il regno di Granada che s'andava liberando dagli infedeli, poi per le Americhe, poi per la Navarra conquistata, infine per le stesse Castiglia e Aragona⁹. Anche in Francia la restaurazione del sistema elettorale attuata dal concilio di Costanza si rivelò ben presto una velleità: non solo nella Francia borgognona dell'occupazione inglese, dove il reggente duca di Bedford trattava direttamente con Roma senza tenere minimamente conto delle indicazioni dei collegi elettorali; ma anche in quella armagnacca e gallicana, dove il delfino Carlo intavolava già dal 1419 una trattativa col papa. Più tardi, come re Carlo VII, egli ratificò con la Prammatica Sanzione del 1438 le drastiche limitazioni decretate dal concilio di Basilea alle nomine pontificie, ma per servirsene poi in realtà non come una barriera, bensì come una valvola da aprire o chiudere secondo l'andamento delle relazioni con Roma. Era così preparato il terreno al concordato del 1472, e a quello definitivo del 1516, coi quali veniva fissata la prassi della provvista dei vescovi francesi: presentazione regia e nomina papale¹⁰. La provvista dei vescovi finì col rientrare in un regime concordatario anche nell'Impero, dove fra

⁸ J. A. F. THOMSON, *Popes and Princes*, pp. 145-166. Cfr. sopra, cap. 2, testo e note 40-41.

⁹ T. DE AZCONA, *Reforma del Episcopado*, pp. 122-149.

¹⁰ V. MARTIN, *Les origines du Gallicanisme*, II, pp. 203-204; N. VALOIS, *Histoire de la Pragmatique Sanction*; P. OURLIAC, *Le concordat de 1472*; E. BUSSI, *Un momento della storia della Chiesa*.

1447 e 1448 la scelta filopapale di Federico III trasciò anche i principi territoriali, sanzionando così la sconfitta del concilio di Basilea¹¹; e in altre regioni come i Paesi Bassi borgognoni, la Bretagna, il Piemonte, la Lombardia¹². Con l'Inghilterra, nonostante la sua tradizione d'isolamento, vigeva comunque un accordo di fatto: dal concilio di Costanza al 1534 tutti gli arcivescovi e vescovi delle province ecclesiastiche di Canterbury e York furono provvisti tramite nomina o conferma papale, sulla base di una trattativa con la corona¹³.

Proprio un contemporaneo osservatore inglese poteva condensare in un'amara constatazione il senso del processo di accantonamento del sistema elettorale e sconfitta dei capitoli cattedrali. Tre erano a suo giudizio le cose che facevano un vescovo: «voluntas regis, voluntas papae vel curiae Romanae et pecuniae in habundancia solutae curiae Romanae», cioè le tasse, le spese e i donativi necessari per ottenere la nomina in corte pontificia¹⁴. Oltre che all'Inghilterra, questa battuta si attagliava a molte altre parti della cristianità, dove la provvista dei vescovi era appunto diventata una grande questione di politica estera, e come tale veniva posta e risolta in sede e in termini di trattativa diplomatica. Una trattativa senza soluzione di continuità, nella quale spiccavano con clamore singoli casi di scontro aperto, ma non poteva nel complesso non prevalere largamente il reciproco interesse al raggiungimento di un compromesso¹⁵. Tale compromesso, che senza esclude-

¹¹ J. W. STIEBER, *Pope Eugenius IV*, pp. 276-330.

¹² E. DE MOREAU, *Histoire de l'Eglise en Belgique*, IV, pp. 39-68; B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, *Les Papes et les Ducs de Bretagne*, II, pp. 557-605; G. DELLA PORTA, *Il diritto di placitazione in Piemonte*, pp. 23-34; L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano*, pp. 64-67.

¹³ W. E. LUNT, *Financial Relations*, pp. 170-171, 760 e ss.; F. R. H. DU BOULAY, *The Fifteenth Century*, pp. 224-227; J. FERGUSON, *English Diplomacy*, pp. 133-134; A. HAMILTON THOMPSON, *The English Clergy*, pp. 1-39.

¹⁴ A. HAMILTON THOMPSON, *The English Clergy*, p. 24.

¹⁵ Per l'Italia, A. PROSPERI, «*Dominus Beneficiorum*», pp. 67-73, 79-86.

re ovviamente l'intervento d'interessi privati, si svolgeva fra enti pubblici, era così di norma, a differenza di quanto avveniva per gli altri benefici, concluso già prima dell'inizio del processo di provvista; sicché la promozione concistoriale portava poi quasi sempre a un effettivo conseguimento. Non si trattò però per lo più di un compromesso meramente tecnico, in cui Roma si limitasse alla lucrosa funzione di dar forma legale ad una designazione dei potentati laici; ma di un compromesso propriamente politico fra principi e papato, o meglio fra quell'insieme composito di forze diverse e intrecciate che costituivano l'una e l'altra parte. Se fu così, in certa misura, nelle trattative che riguardavano le grandi monarchie¹⁶, tanto più doveva esserlo per un piccolo stato italiano come la repubblica di Firenze.

Eminentemente politica era del resto la figura del vescovo quattrocentesco, a dar ragione della tanto acuta attenzione riservatela dagli organismi politici del tempo. C'è il caso estremo della Bretagna a fine secolo, quando proprio la perdita di controllo sulle nomine dei vescovi da parte della dinastia locale a vantaggio della corona di Francia sembra aver giocato un ruolo decisivo nell'agonia dell'indipendenza del ducato¹⁷. Lasciando da parte i vescovi principi dell'Impero, anche in situazioni meno dissimili da quella italiana sotto il profilo dei rapporti fra stato e chiesa, come in Inghilterra e in Francia, l'episcopato rappresentava una grande forza nella vita politica del regno. I vescovi inglesi del Quattrocento, se non erano più come un secolo avanti i *king's clerks*, grandi governanti del paese dall'interno del consiglio regio, restavano tuttavia potentati tali da assumere in occasione delle crisi dinastiche addirittura la parte dei *king-makers*¹⁸. Quelli

¹⁶ Per es. T. DE AZCONA, *Reforma del Episcopado*, pp. 123-125; R. G. DAVIES, *Martin V and the English Episcopate*. Per la particolare situazione dell'impero, D. BROSIUS, *Päpstlicher Einfluß*, pp. 206-228.

¹⁷ B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, *Les Papes et les Ducs de Bretagne*, II, pp. 848-909.

¹⁸ R. L. STOREY, *Episcopal King-makers*.

francesi finirono per avere, specie con l'accentramento monarchico attuato sotto Luigi XI, un ruolo più subordinato; ma anche in tale condizione, come «évêques du roi Louis», secondo la proverbiale definizione popolare, furono grandi protagonisti dell'amministrazione del regno¹⁹.

Si capisce che un contemporaneo vescovo italiano, e in particolare toscano, poteva difficilmente aspirare a tali altezze. Egli non era certo un potentato politico in proprio, e di solito neppure un impiegato di rilievo nel governo dello stato. Ci furono naturalmente anche in Toscana dei vescovi incaricati di missioni diplomatiche — e non solo a Roma — da parte della repubblica; ma nel complesso non si tratta di un fenomeno di rilievo paragonabile a quello di altre situazioni europee; perché in questa regione di patriziati urbani, prima delle novità medicce cinquecentesche l'amministrazione della cosa pubblica era ancora quasi esclusivamente in mano alle élites laiche cittadine: in mano, per dirlo con una battuta, ai padri e ai fratelli dei vescovi. E tuttavia, anche qui i vescovi erano personaggi coi quali il potere doveva fare i conti. Lo erano già d'ufficio, in quanto si trovavano a capo di entità e strutture di enorme presenza e peso nella vita civile: essi partecipavano al conferimento dei benefici minori, e perciò alla suddivisione del godimento delle ricchezze della chiesa; avevano competenza sul governo delle figlie dell'aristocrazia affidate allo stato monacale; e se le loro giurisdizioni temporali erano ormai ridotte al lumicino, essi amministravano però i larghi settori di esenzione dalla giustizia laica come presidenti dei tribunali ecclesiastici locali. Tali incombenze venivano più spesso svolte nella pratica dai vicari generali, ma questi erano a loro volta nominati dai vescovi stessi. Infine, anche in Toscana il vescovo, pur senza essere un vero potentato in proprio, né un *grand commis* dello stato, si trovava però ad agire in una situazione che facilmente gli permetteva l'esercizio di un generico e difficilmente definibile, ma

¹⁹ P. OURLIAC, *Le concordat de 1472*, p. 149.

reale influsso politico anche al di là delle competenze ufficiali. In un dominio come quello della repubblica di Firenze, egli aveva una durata che mancava alle magistrature laiche, una veste istituzionale di cui erano privi i gruppi di pressione oligarchici. A Firenze, come in periferia, egli poteva costituire per il regime politico un prezioso alleato, un servitore, o anche un avversario da non sottovalutare. Questa consapevolezza guidò il comportamento dei governi fiorentini nelle trattative per la provvista dei vescovadi, con alcune diversità d'intenti ed esiti fra la sede di Firenze e le altre del dominio, e con altre conseguenze di fondo, comuni a tutti i casi.

2. *La sede fiorentina*

All'epoca del comune cittadino, nella guelfa Firenze si era guardato all'episcopio con un atteggiamento ambiguo. Da una parte la città s'identificava completamente con la sua chiesa. A differenza della vicina Bologna, dove il comune aveva costruito il suo tempio, dedicato al suo santo, l'uno e l'altro ben distinti da quelli del vescovo, Firenze aveva concentrato le sue forze nel corso del Trecento nella riedificazione del duomo, realizzando nel contempo l'integrazione fra culto per il santo del comune, Giovanni Battista, e culto per il santo del vescovado, Zanobi²⁰. Tuttavia questo non aveva impedito che si fosse continuato a guardare alla sede episcopale anche con un fondo di sospetto, nel timore che il prestigio e l'autorità che le si connettevano fomentassero ambizioni di grandezza, attentati alla libertà e all'eguaglianza del vivere cittadino. Timore del resto più che giustificato: negli anni delle aspre lotte civili tra fine Duecento e inizio Trecento, due vescovi fiorentini di Firenze s'erano buttati a capofitto nella mischia. Andrea dei Mozzi, rampollo di una grande casata di banchieri, aveva combinato tanti guai in città da co-

²⁰ M. RONZANI, *La "chiesa del Comune"*, pp. 499-504; R. C. TREXLER, *Public Life in Renaissance Florence*, pp. 1-2.

stringere il papa a trasferire a Vicenza i suoi «mal protesi nervi». Lottieri della Tosa, membro della nobile e potente consorteria dei vicedomini dell'episcopo, s'era guastato coi suoi per il controllo di un castello, e perciò alleato a Corso Donati nella sua lotta di fazione contro Rosso della Tosa ²¹.

Ai pericoli di simili prepotenze da parte dei cittadini ambiziosi e dei loro grandi casati, il comune aveva risposto con un provvedimento radicale: a ciascun suddito della repubblica, fosse egli originario della città o del suo contado o distretto, era fatto divieto di sollecitare o accettare l'elezione a vescovo di Firenze o di Fiesole — anche quest'ultimo aveva sede in città —, sotto pena di cadere nello stato magnatizio e, per i già magnati, supermagnatizio, con conseguente bando di ribellione per l'interessato e per tutti i maschi della sua famiglia. Nel momento in cui veniva emanata — prima cioè della compilazione degli statuti del Capitano del Popolo del 1322-1325 fra i quali fu compresa ²² —, questa legge corrispondeva allo spirito popolare e ugualitario del comune cittadino, quale era maturato nella lotta di fine Duecento contro le grandi consorterie familiari. Benché nel corso del secolo successivo essa avesse patito diverse eccezioni, la legge fu espressamente rinnovata nel luglio 1375, ancora una volta per una ragione immediatamente percepibile. Nel clima della crescente ostilità di Firenze verso la politica di consolidamento dello Stato Pontificio nell'Italia centrale, e quindi in un'atmosfera antipapale, le grandi famiglie «episcopali», quelle che avevano goduto delle eccezioni al divieto durante il Trecento, e mantenevano e sostenevano un forte legame con Roma, furono viste come una potenziale infiltrazione in città di quello che sarebbe divenuto di lì a

²¹ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, III, pp. 600-606; IV, pp. 362-365; E. PALANDRI, *Il vescovo Andrea de' Mozzi*; E. ROTELLI, *I vescovi nella società fiorentina del Trecento*, pp. 195-200.

²² *Statuti della Repubblica Fiorentina*, I, pp. 273-274 (libro V, rubrica 78).

poco un nemico di guerra dichiarato²³. Mantenuta però in vigore nei decenni successivi, la legge si trovava a sussistere in un contesto profondamente mutato. Il problema politico dominante dello stato regionale che s'andava formando non era più certo quello tutto cittadino e municipale della difesa dalle prepotenze dei magnati, i quali del resto nel 1434 avrebbero cessato di esistere anche sotto il profilo giuridico. E quanto all'atteggiamento verso Roma, proprio nel corso di questi decenni si stava progressivamente realizzando, pur con qualche momento di arresto, quella politica di accordo che sarebbe sfociata nella revisione statutaria del 1427. In pratica, come per tutte le compagini statali che facevano ogni sforzo per assicurarsi vescovi originari del proprio territorio, c'erano nel frattempo anche dei fiorentini a reggere le diocesi di Firenze e di Fiesole, fiorentini vivamente desiderati e richiesti dalla città ai papi.

La contraddizione venne rilevata durante l'episcopato di Amerigo Corsini a Firenze (1411-1435). I Corsini avevano già avuto due vescovi di Fiesole fra 1349 e 1379; ma quando nel 1414 un membro laico di questa famiglia fu estratto per una magistratura, qualcuno decise di ricordarsi che in quanto consorte del vescovo, e perciò magnate, egli era inabile a ricoprire una carica di governo nel «popolare» comune di Firenze. È possibile che si trattasse di un attacco contro il capo della casata, quel Filippo Corsini, fratello del defunto cardinale Piero, e padre del vescovo Amerigo, il quale proprio nei primi mesi del 1414 s'era distinto per il suo favore al papato e la sua ostilità alla conclusione della pace con Ladislao di Napoli. Comunque sia, appare significativo l'atteggiamento che sulla questione assunse l'illustre giurista Lorenzo Ridolfi, un altro grande personaggio del regime cittadino, e deciso

²³ L. SIMEONI, *Le Signorie*, I, pp. 148-193; M. B. BECKER, *Church and State in Florence*; R. C. TREXLER, *The Spiritual Power*, pp. 29-43. Il testo del rinnovo della legge è edito in «Archivio Storico Italiano», serie III, VI-1, 1867, p. 218.

sostenitore della pace con Napoli²⁴, cui la Signoria fiorentina si rivolse per un parere legale sul dubbio sollevato. La sua risposta fu del tutto favorevole ai Corsini: giocando con tipico artificio dottorale sul fatto che i legislatori di cent'anni prima non avevano potuto prevedere che in futuro non si sarebbe mai più trattato di elezioni capitolari, il Ridolfi fece osservare che la legge parlava di «elezione» a vescovo, e perciò non aveva alcun valore nei confronti di Amerigo, che era stato «adsumptus et promotus per Summum Pontificem». Ma fuor di questo cavillo, nella seconda parte della sua argomentazione egli si spinse anche oltre, perché, accettando *per absurdum* l'applicazione della legge al caso singolo, giunse a negarne la stessa validità generale. Una disposizione statutaria — spiegava infatti — diversamente dai principi del diritto comune, doveva considerarsi abrogata dalla desuetudine, o da una contraria consuetudine nella vita della città per cui era stata promulgata. E a Firenze, per l'appunto, s'erano continuamente visti durante gli ultimi decenni consorti di vescovi fiorentini e fiesolani adire le cariche pubbliche, e sedervi pacificamente, e governare il comune popolare, senza che nessuno avesse trovato nulla da ridire²⁵.

Un relitto del passato, dunque, quel divieto, perché ormai nella coscienza generale, non solo nel cuore degli esponenti dei casati "papalisti", esso appariva un ostacolo anacronistico alla possibilità e necessità da parte della repubblica di controllare il suo episcopato in buona armonia con Roma. Ma perché allora, appena qualche mese più tardi, far rivivere quel relitto, riproponendolo nella grande compilazione statutaria del 1415? Perché, soprattutto, mantenerlo esplicitamente in vigore anche nell'ambito

²⁴ L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Corsini*, pp. 68-93. Per il quadro politico, e l'atteggiamento del Corsini e del Ridolfi, G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, in particolare pp. 429-430 e 432-433.

²⁵ BNFI, II, III, 370, cc. 84r-86r (*Liber tertius consiliorum domini Laurentii de Ridolfis*, cons. n. 58).

della revisione delle leggi su materie ecclesiastiche del 1427, che rappresentava una vittoria decisiva della linea dell'accordo con Roma? Perché limitarsi a sospenderlo, anziché cassarlo, ancora nel 1435 e 1439, in vista di nomine, poi non avvenute, di arcivescovi fiorentini? Perché, infine, aspettare il 1444 per abrogarlo, e quasi solo sotto la spinta di una situazione eccezionale, col già amicissimo papa Eugenio IV ora quasi fuggiasco da Firenze, e sospettato di voler imporre alla città prelati e beneficiati estranei ed ostili? ²⁶. Bisogna pensare che qualcosa dell'antica prudenza doveva essere rimasto, pur trasformato e adeguato in un contesto nuovo, nel maneggiare una questione ch'era sentita come facilmente foriera di guai. Non più la paura e l'avversione antinobiliare di un ceto borghese e cittadino; non più il pregiudizio verso le famiglie episcopali nell'ambito di un atteggiamento polemico verso Roma; ma la consapevolezza che all'interno di un regime socialmente omogeneo, ma, anche dopo l'ascesa dei Medici, politicamente ancora privo di una guida indiscussa, fondato su alleanze precarie, su alchimie sottili, il controllo dell'arcivescovado da parte di una grande famiglia locale poteva sconvolgere i rapporti di forza e minare gli equilibri del potere.

Prima dell'abrogazione del 1444 si ritenne perciò opportuno, anche quando si sospendeva il divieto per favorire la presentazione di candidature locali, non irrigidirsi troppo sulla loro riuscita; e anche dopo il 1444, c'erano buoni motivi per non pretendere a tutti i costi la promozione di concittadini. A questo proposito, c'è una divaricazione nella storia quattrocentesca dei vescovadi di Firenze e Fiesole. A Fiesole, che aveva una rendita modesta e perciò non particolarmente appetibile per gli estranei, finirono per andare tutti prelati locali. Invece, nel complesso delle trattative fra governo e papato sull'arcivesco-

²⁶ *Statuta* . . . MCCCCXV, I, p. 262; ASFI, *Provvvisioni. Registri*, 117, cc. 35r-36r, 37v (19-23 maggio 1427); 126, c. 163rv (12 agosto 1435); 130, cc. 271rv, 282r (23-24 dicembre 1439); *Balie*, 26, c. 55r (21 luglio 1444).

vado di Firenze, ai mai sopiti timori e sospetti reciproci fra cittadini, si aggiunse l'elemento delle brame dei cardinali e dei grandi curiali verso una sede assai più ricca e prestigiosa. Il risultato del cooperare di questi fattori fu che nel Quattrocento la serie degli arcivescovi di Firenze si distinse piuttosto nettamente dall'insieme di quelle delle altre sedi episcopali del dominio. I due fiorentini che vi appaiono, oltre Amerigo Corsini e Giovanni Neroni, furono un personaggio eccezionale come Antonino, e un suo aspirante imitatore come il Bonarli. I restanti cinque arcivescovi erano forestieri, e di questi, quattro furono figure rappresentative di determinate fasi contingenti delle relazioni diplomatiche con Roma.

Giovanni Vitelleschi, di Tarquinia, che successe alla morte di Amerigo Corsini, era ben noto ai fiorentini perché era stato il negoziatore di parte papale della revisione statutaria del 1427. Era però soprattutto un militare, un generale delle armate pontificie; ed era, quando ottenne l'arcivescovado nell'ottobre 1435, l'uomo giusto al posto giusto: Firenze era allora la città, baluardo della resistenza contro Milano, che aveva accolto Eugenio IV perseguitato nei suoi territori dall'espansionismo visconteo; e il Vitelleschi, colui che cercava intanto da Roma di difendere con le armi l'integrità dello Stato della chiesa. L'arcivescovado e il suo arcivescovo furono come il pegno d'un'alleanza politica. Non a caso, quando il Vitelleschi cominciò ad apparire infido, e fra marzo e aprile 1440 venne fatto sparire, in circostanze alquanto misteriose, in Castel S. Angelo, fu da Firenze, dove ancora soggiornava papa Eugenio, che apparvero tirate le fila della trama²⁷. Il Vitelleschi non morì arcivescovo di Firenze, perché fin dal 1437 aveva scambiato la sua sede con Lodovico di Biagio da Treviso, in precedenza vescovo di Traù. Altra figura politica: questo medico e figlio di medico assunto ai fastigi dell'alta gerarchia ecclesiastica ereditò il comando militare del Vitelleschi, e in tale veste partecipò il 29

²⁷ L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, I, 301-306.

giugno 1440 al trionfo delle armi fiorentine e pontificie su quelle milanesi ad Anghiari. Firenze riconoscente gli conferì l'anno successivo la propria cittadinanza²⁸. Due arcivescovi dunque, il Vitelleschi e Lodovico, per i quali si realizzava stretto come non mai l'accordo fra corte romana e governo nella provvista episcopale; e che incarnavano anche il compromesso con Roma come principato temporale, quali simboli di un'alleanza politica e militare fra due stati, nel momento di una loro particolare convergenza d'interessi. Figura politicamente assai meno impegnativa era invece l'arcivescovo fatto succedere a Lodovico poco prima della battaglia di Anghiari, il padovano Bartolomeo Zabarella, nipote del famoso canonista Francesco, che era anche lui passato per il vescovado di Firenze, giusto per un anno fra 1410 e 1411, prima di esser promosso al cardinalato²⁹. Pure giurista, Bartolomeo era un funzionario di curia: già arcivescovo di Spalato dal 1428, sotto Eugenio IV fu referendario, e per undici anni, fra 1434 e 1445, capo dell'importante ufficio dell'Auditorato delle lettere contraddette³⁰.

La successione di tre arcivescovi fiorentini a questi tre forestieri rientrò in un mutamento del quadro politico e diplomatico. Quando lo Zabarella morì, nel 1445, i rapporti fra Roma e Firenze non erano più tanto amichevoli, perché due anni prima Eugenio IV aveva completamente ribaltato le sue alleanze, legandosi a Filippo Maria Visconti e Alfonso d'Aragona; dopodiché era partito quasi in fuga da Firenze, lasciandovi uno strascico di recriminazioni, e fra l'altro il clima propizio perché nel 1444 s'arrivasse alla definitiva abrogazione della legge sui vescovadi³¹. Naturale che ora da Firenze, dove i vecchi sospetti

²⁸ P. PASCHINI, *Lodovico cardinal camerlengo*, pp. 8-77 (dove si sostiene che non apparteneva alla famiglia padovana degli Scarampi, come generalmente asserito).

²⁹ G. ZONTA, *Francesco Zabarella*; A. ZARDO, *Francesco Zabarella*.

³⁰ B. KATTERBACH, *Referendarii Utriusque Signaturae*, p. 21; W. VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden*, II, p. 76.

³¹ L. SIMEONI, *Le Signorie*, II, p. 690. Cfr. sopra, nota 26.

fra concittadini passavano in seconda linea di fronte al timore dell'imposizione di estranei sgraditi e pericolosi, si puntasse su di un arcivescovo fiorentino. Fin dal dicembre 1443, nell'ipotesi poi non realizzata di una vacanza della sede per la promozione dello Zabarella al cardinalato, il governo aveva espresso al papa quest'intenzione³². Ora s'insisteva, presentando la candidatura di vari concittadini, e poi in particolare caldeggiando quella di Giovanni Neroni³³. Per una felice ispirazione del riformatore Eugenio IV, che Firenze finì col dover accettare, fu invece promosso un fiorentino sì, ma non prodotto dall'intimo del ceto dirigente cittadino, il frate domenicano Antonino, figlio del notaio Niccolò di Pierozzo. Quest'uomo di origine modesta e di valore eccezionale, già protagonista del movimento osservante nel suo ordine, e poi, nella cura della sua diocesi, pastore di un impegno e di un'influenza del tutto insoliti nel quadro dell'episcopato pretridentino, non poteva né voleva approfittare della sua posizione per grandeggiare con la sua casata. «La sua arme non fu mai persona che la vedessi, né che sapessi che arme ella si fusse — riferiva ammirato il biografo Vespasiano da Bisticci — perché non volle ch'ella si facessi mai in luogo ignuno»³⁴. Ma per il fatto stesso d'essere fiorentino, e pratico dei costumi e della vita politica cittadina, anche quel presule privo di ambizioni personali e familiari, doveva rivelarsi un interlocutore scomodo per il regime, col quale infatti almeno una volta, in occasione del colpo di stato mediceo del 1458, arrivò a sfiorare lo scontro aperto³⁵.

Un mondano politicante non era neppure il successore alla morte di Antonino nel 1459, Orlando Bonarli. Nato sessant'anni prima da una famiglia che aveva qualche

³² BNFI, *Codici Panciatichiani*, 148, c. 225r.

³³ R. MORÇAY, *Saint Antonin*, pp. 433-436; N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, p. 40.

³⁴ VESPASIANO DA BISTICCI, *Vite*, I, p. 190.

³⁵ R. MORÇAY, *Saint Antonin*, pp. 261-264, 493-494; N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, pp. 118-119.

parte nello stato, ma in posizione molto marginale, il Bonarli era un apprezzato canonista, e stava allora a Roma come avvocato di Rota³⁶. Tutte le testimonianze concordano a presentare il suo episcopato come un tentativo di prolungamento del precedente. Pare che il governo stesso, per non ostacolare la scelta d'un successore non troppo dissimile da Antonino, si fosse limitato almeno ufficialmente a richiedere a Pio II un pastore locale e degno³⁷. La candidatura del Bonarli dev'essere maturata intorno agli ambienti dell'arcivescovado fiorentino. Proprio Antonino l'aveva già raccomandato, inutilmente, due anni prima, a papa Callisto III in occasione della vacanza del vescovado di Arezzo. Vespasiano da Bisticci riferisce che il Bonarli ereditò tutto il gruppo dei collaboratori del predecessore. Fra questi c'era il segretario e consigliere Francesco da Castiglione, che di Orlando era cugino, e apparteneva a un nobile casato alla cui ombra quel parente di più modesta condizione aveva fatto i primi passi nella carriera ecclesiastica. Francesco, biografo di Antonino, scrisse la vita anche del Bonarli, presentandone esplicitamente la personalità e l'episcopato nel riverbero della luce della grande esperienza appena conclusasi³⁸. Purtroppo nel bagaglio di questa preziosa eredità ci dev'essere stata anche la tradizione di un rapporto contrastato col governo cittadino. Poco caritatevolmente, nei suoi *Commentari* Pio II attribuì la causa della morte di crepacuore del Bonarli alla delusione per il mancato ottenimento della porpora cardinalizia; ma secondo Francesco da Castiglione erano stati i dissapori col regime che avevano portato suo cugino alla tomba.

Comunque, a riprova della delicatezza della posizione del-

³⁶ L. MARTINES, *Bonarli*, pp. 587-588; E. CERCHIARI, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores*, II, p. 60.

³⁷ PIO II, *I Commentarii*, I, p. 358 (libro II, cap. 29); cfr. in effetti ASFI, *Missive I Cancelleria*, 42, cc. 110v-111r (14/5/1459).

³⁸ VESPASIANO DA BISTICCI, *Vite*, I, pp. 200-201; F. DA CASTIGLIONE, *Revi Patris Domini Orlandi Bonali Archiepiscopi Florentini Vita*, in BLFI, pluteo 89 inf., cod. 24, cc. 121r-129r.

l'arcivescovo di Firenze, i due pastori fiorentini ma non provenienti dalle file dell'oligarchia cittadina, e che da questa erano stati accettati, non candidati, costituirono per il regime politico un problema meno grave di quello rappresentato pochi anni dopo dal primo arcivescovo dai tempi del Corsini espresso dalla vera e propria *élite* del potere. Giovanni Dietisalvi Neroni era nato nel 1418 in una famiglia di origine modesta, che divenne però presto importante grazie alla protezione medicea. A vent'anni, mentre suo padre sedeva fra gli Accoppiatori, un ufficio chiave del regime, Giovanni ottenne un canonicato dell'Arte della Lana nel capitolo della cattedrale. Aveva appena raggiunto l'età canonica per la consacrazione episcopale nel 1445, quando, mentre fra gli Accoppiatori sedeva suo fratello Dietisalvi, venne proposto dalla Signoria a Eugenio IV come arcivescovo di Firenze: dapprima all'interno di una più ampia rosa di candidati, poi chiaramente e ripetutamente come candidato principale della città³⁹. Non riuscito per quella volta, fu consolato cinque anni più tardi col vescovado di Volterra. Ma già nel 1454, e poi nel 1458 e ancora nel 1460, la Signoria ricordava a Roma che quel posto stava troppo stretto a Giovanni; finalmente nel 1462 egli ottenne da Pio II proprio la sede arcivescovile di Firenze. Pochi giorni prima un altro suo fratello, Francesco, aveva ottenuto dal papa di poter erigere un canonicato di patronato della loro famiglia nella chiesa di S. Lorenzo⁴⁰. Difficile immaginare un arcivescovo potenzialmente miglior garante del regime politico, di questo figlio e fratello di uomini che al regime s'erano votati, creature dei Medici che simboleggiavano il loro rapporto d'amicizia e clientela andando a porsi fra gli stabili patroni della chiesa medicea per eccellenza.

Eppure proprio Giovanni Neroni, che era stato un vesco-

³⁹ Vedi sopra, nota 33.

⁴⁰ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 13, cc. 50r-51r (28/5/1454); ASFI, *Missive I Cancelleria*, 42, cc. 56v-57r (13/10/1458); 43, cc. 5v-6r (27/2/1460); D. MORENI, *Continuazione delle Memorie storiche... di S. Lorenzo*, I, pp. 98-99.

vo di Volterra non imbarazzante, come arcivescovo di Firenze creò una delle più gravi crisi del secolo nei rapporti fra chiesa e potere. Già un anno dopo la promozione, Dietisalvi Neroni, il discendente di umili artigiani che ora aveva un fratello sulla cattedra di San Zanobi, appariva all'ambasciatore milanese a Firenze come «il più ambizioso inimico» di Cosimo. Tre anni più tardi egli restava coinvolto come uno dei capi nella congiura tramata da alcuni fiorentini con Borso d'Este contro il filosoforzesco regime mediceo⁴¹. Esiliato dalla Balia del settembre 1466, finiva per mettere in una posizione insostenibile anche il fratello, il quale infatti, pur non ufficialmente colpito dalle rappresaglie del governo, abbandonò la sua diocesi per riparare in curia romana. S'aprì allora un periodo di gravi tensioni, per giunta proprio durante il pontificato di un papa come Paolo II, portatore di una concezione alquanto rigida della *libertas ecclesiastica*. Il governo fiorentino cominciò a chiedere insistentemente la sostituzione di quel vescovo che s'era fatto «principe della coniuratione», lupo, non pastore delle sue pecorelle. E mentre il Neroni tessava da Roma le sue trame contro il regime, Firenze rispondeva sequestrandogli addirittura le rendite della mensa episcopale. I rapporti fra l'arcivescovo e la sua città sono sintetizzati nelle parole che il governo commetteva al suo ambasciatore di riportare al neo-eletto Sisto IV: riferirai — diceva l'istruzione — i suoi «cattivi portamenti mentre che fu nella città, le simonie et le rapine, et sue et de' suoi frategli, la turbatione dello stato et el disonestissimo vivere; et di poi che è stato fuori, le insidie contro alla patria e' veleni contro a' cittadini, et tucte le generationi delle scelleratezze che in qualunque più crudele et disonesto huomo si potessino pensare»⁴².

⁴¹ N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, pp. 161 nota 256, 187-200.

⁴² ASFI, *Missive. Minutari*, 7, cc. 54v-55r (inizio 1467); *Legazioni e Commissarie*, 16, cc. 68v-70r (8/1/1467); 17, 85v-87v (6/3/1471), 112v-114r (22/8/1471), 133r-135r (23/2/1472: qui da c. 134v la citazione); *Missive I Cancelleria* 46, cc. 77rv (17/2/1472), 90v-91r (3/10/1472); ASV, *Armadio* 39, n. 12, c. 100rv (Paolo II ai Fiorentini, 7/2/1471). Per il quadro politico, R. FUBINI, *Ficino e i Medici*, pp. 21-24.

Solo la morte dell'arcivescovo pose fine, nel luglio 1473, a quest'incresciosa situazione.

L'ultima brutta esperienza, e il nuovo andamento delle relazioni politiche con Roma dopo la successione di Sisto IV a Paolo II, prepararono il ritorno alla promozione di due arcivescovi forestieri nel giro di pochi mesi. Ora però i due individui prescelti rappresentarono il segno d'una nuova tendenza, la chiara dimostrazione di come in città si stesse consolidando la preminenza dei Medici. Il primo fu il giovane cardinale Pietro Riario, nipote del papa. Al momento preciso della sua promozione, nel luglio 1473, i rapporti di Firenze con Sisto IV e i Riario erano ancora buoni; avrebbero cominciato a peggiorare sensibilmente nell'ottobre successivo, col rifiuto di Lorenzo il Magnifico di aiutare il fratello del cardinale, Girolamo, nell'acquisto di Imola. Ma in precedenza Pietro s'era fatto addirittura portavoce degli interessi medicei in corte di Roma, fino al punto di caldeggiare la candidatura, ch'era stata allora ventilata, del fratello di Lorenzo, Giuliano, al cardinalato. Il carattere di sigillo di un'alleanza politica assunto dalla promozione di Pietro venne confermato dalla scelta del suo vicario generale, che cadde, con la tipica spregiudicatezza del tempo nel confondere le sfere del sacro e del profano, sull'ambasciatore residente a Firenze del duca di Milano, Filippo Sacramoro⁴³. Ma la situazione che veniva così a configurarsi era molto diversa da quella realizzatasi quarant'anni prima con le nomine degli arcivescovi Vitelleschi e Lodovico trevisano. Benché anche il Vitelleschi fosse stato un amico dei Medici, nella sua promozione, come in quella del successore, avevano ancora prevalso l'intento negativo di evitare emulazioni fra i cittadini, e l'aspetto pubblico di alleanza fra due stati; mentre questo nuovo forestiero, protettore e principale pedina in curia di Lorenzo il Magnifico, rappresentava un evidente pro-

⁴³ L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, II, pp. 454-471; L. DE' MEDICI *Lettere*, I, pp. 425-428; R. FUBINI, *Ficino e i Medici*, p. 33, nota 66; ASFI, *Missive I Cancelleria*, 46, c. 110v (27/7/1473: ringraziamento al papa per la promozione del Riario).

gresso nella sua politica di rafforzamento dinastico della famiglia, e uno stravolgimento sostanziale del significato dell'antica propensione per gli estranei.

Quest'intenzione di sapore principesco, e le ostilità che essa suscitava, vennero ancor meglio a fuoco l'anno successivo, nella questione congiunta della provvista delle due principali sedi episcopali del dominio, Firenze e Pisa. Quando Pietro Riario, consumato dagli stravizi, morì nei primissimi giorni del 1474, a ventott'anni non ancora compiuti, le relazioni fra Medici e Riario erano ormai guaste; e la candidatura appoggiata a Roma dal gruppo Riario per la successione, quella cioè di Francesco Salviati, appariva come una sfida aperta al regime mediceo. Il Salviati, fiorentino e curiale, a Roma era legatissimo a Girolamo Riario, alla cui casata s'era addirittura affiliato, e per il quale prese insieme con altri possesso di Imola nel febbraio 1474; e in patria aveva larghe aderenze, grazie anche alla sua parentela coi Pazzi. Egli rappresentava insomma il raggruppamento d'interessi la cui rivalità con Lorenzo il Magnifico sarebbe sfociata di lì a quattro anni nella congiura, in cui il Salviati stesso avrebbe avuto parte e sarebbe perito⁴⁴. Ecco che riemergeva, dal punto di vista mediceo, il tradizionale pericolo di un arcivescovo di Firenze che fosse fulcro d'una potenziale minaccia per il regime; si presentava il rischio di riaprire una piaga simile a quella che appena da pochi mesi s'era chiusa con la morte del Neroni. Il Magnifico si oppose con tutte le sue forze alla promozione del Salviati; e se alla fine dell'anno non poté evitarne la nomina alla sede di Pisa, vacata nel frattempo, aveva ottenuto però intanto su Firenze un arcivescovo ben più gradito.

Il braccio di ferro s'era svolto e risolto nell'inverno 1474. Lorenzo fece balenare a Sisto IV l'eventualità d'un sommovimento popolare antiromano, nel caso che le richieste

⁴⁴ L. DE' MEDICI, *Lettere*, II, pp. 52-55; R. FUBINI, *Ficino e i Medici*, pp. 38-39; N. ZUCHELLI, *Cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Pisa*, pp. 169-172; B. KATTERBACH, *Referendarij Utriusque Signaturae*, p. 49.

sue e della città fossero disattese; mentre nel collegio cardinalizio faceva interessare alla sua causa Guillaume d'Estouteville, secondo la consueta solidarietà franco-fiorentina, e soprattutto Giuliano della Rovere, altro nipote del papa, ma emulo dei Riario, e sul quale perciò si puntava da Firenze come nuovo rappresentante degli interessi del regime a Roma⁴⁵. Proprio il cardinale della Rovere, relatore della promozione in Concistoro, fu l'uomo decisivo per l'esito della pratica medicea.

«Sai che detto cardinale è quello a cui il papa vuole si facci capo in ogni occorrentia della nostra città — scriveva a cose fatte l'ambasciatore Matteo Palmieri a Lorenzo —. A me è paruto che ne' fatti dell'arcivescovado lui inanzi a qualunch'altro si sia adoperato secondo il desiderio di cotesta Signoria, et de' cittadini principali di cotesto reggimento»⁴⁶.

Anche se non la guerra, il Magnifico aveva vinto una battaglia importante; e la personalità stessa dell'uomo che egli aveva saputo sostenere fino al successo conferiva un significato speciale alla sua vittoria. Rinaldo Orsini, rampollo della grande famiglia romana, non era solamente un forestiero e un influente curiale: era fratello della moglie di Lorenzo⁴⁷. Con la sua promozione, il cognato non aveva ottenuto solo il risultato negativo di evitare il rafforzamento dei suoi nemici, ma anche quello positivo di realizzare una prima grande sanzione della sua posizione signorile a Firenze.

La non appartenenza dell'arcivescovo Orsini al ceto dirigente fiorentino aveva un significato politico qualitativamente diverso da quello dei presuli forestieri della prima metà del Quattrocento, e quantitativamente assai più

⁴⁵ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 46, cc. 120v-121r, 122v-123v; *Legazioni e Commissarie*, 17, cc. 173r, 174v-175r; L. DE' MEDICI, *Lettere*, I, pp. 417, 498-499.

⁴⁶ ASV, *Obligaciones et Solutiones*, 83, c. 58v (25/2/1474); A. MESSERI, *Matteo Palmieri*, pp. 338-339.

⁴⁷ Su di lui P. LITTA, *Famiglie celebri di Italia*, Orsini, tavola IX; W. VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden*, II, pp. 76, 177.

marcato di quello dello stesso cardinale Riario. Non per nulla la sua promozione fu percepita come una decisiva novità rispetto ai costumi cittadini. A Firenze pubblicamente nelle consulte e nei dibattiti si ammetteva che al Salviati, come persona, «et maxime propter familiam», non sarebbe mancato nulla; e un suo amico, l'umanista e curiale Giovanni Antonio Campano, rimproverava diplomaticamente a Lorenzo di avergli preferito, con l'Orsini, un candidato in sé degno, ma cui non si poteva non appuntare una grave mancanza, un «crimen» anzi: «quod civis non est»⁴⁸. Di fronte al crescente e invadente potere dei Medici a Firenze, la prospettiva era ormai ribaltata, e il vero cambiamento degli equilibri politici non poteva venire più tanto dall'interno, dalle ambizioni e dalle beghe fra i concittadini, quanto dall'intrusione di quel forestiero il cui unico appiglio con la città passava per la cognazione con Lorenzo. Con la nomina di un arcivescovo di "famiglia", egli si era comportato nella Firenze ancora formalmente libera e repubblicana come un qualsiasi principe delle dinastie italiane del tempo. L'Orsini, che fin dall'indomani della sua promozione affidava al cognato la responsabilità d'indirizzare l'amministrazione della sua diocesi⁴⁹, nella quale poi quasi non mise piede, fu per oltre trent'anni a Roma uno dei principali mediatori d'accordi e d'affari fra Medici e curia; per Firenze, prima il simbolo del rapporto signorile dei Medici con la città, poi, dopo il 1494, un'ingombrante eredità lasciata dal vecchio regime al nuovo. Il punto di vista oligarchico nei suoi confronti s'esprime allora nel giudizio sprezzante di un giovane, genero del capo di casa Salviati, non ancora passato — come già prima e più tardi i suoi parenti — per l'esperienza della riconciliazione e del servizio alla dinastia medicea:

⁴⁸ R. FUBINI, *Ficino e i Medici*, p. 40 nota 85; G. A. CAMPANO, *Epistolae et Poemata*, p. 521. Cfr. F.-R. HAUSMANN, *Giovanni Antonio Campano*, pp. 291-292.

⁴⁹ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 21, n. 519 (26/2/1474).

«Entrò di poi lo arcivescovo nuovo in Firenze — sono parole di Francesco Guicciardini nelle sue prime *Storie* a proposito del ritiro dell'Orsini — con allegrezza grande dello universale, per essere stata più di trent'anni la chiesa nostra nelle mani dell'Orsino, el quale non vi era quasi mai venuto, ma l'aveva amministrata qualche volta con vicari, qualche volta affittatala, e vendutone non solo il temporale, ma ancora lo spirituale»⁵⁰.

3. *Le altre sedi del dominio*

Le stesse considerazioni d'opportunità politica che ispiravano agli uomini di governo a Firenze atteggiamenti diversi e prudenti circa l'occupazione della sede fiorentina, imposero loro una linea molto più decisa e uniforme nelle trattative per il conferimento degli altri vescovadi del dominio. Qui non si pretendeva — come s'è visto — di esautorare i ceti dirigenti locali dal controllo complessivo dei benefici; ma è naturale che alla testa delle diocesi si richiedessero dei prelati appartenenti al ceto dirigente fiorentino, o che comunque ne fossero espressione. Collocati in un modo o in un altro negli equilibri di potere interni a tale ceto, essi fungevano comunque verso le città del dominio da grandi garanti politici del rapporto con la capitale. La fondatezza dell'interesse del governo a tale riguardo, interesse insistentemente ricordato nei carteggi coi papi e con gli ambasciatori a Roma, era stato confermato, come scrisse una volta Leonardo Bruni a Eugenio IV, dall'esperienza⁵¹. Tra fine Trecento e inizio Quattrocento, nel periodo cioè cruciale per l'allargamento territoriale della repubblica, ad Arezzo e Pistoia due vescovi ereditati dai regimi cittadini precedenti l'entrata nell'orbita fiorentina avevano creato problemi politici spinosi. Giovanni Albergotti, d'un grande casato aretino, vescovo nella sua città dal 1375 al 1390, aveva cercato addirittura di sottrarla al controllo di Firenze, cui era stata venduta

⁵⁰ F. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, p. 320.

⁵¹ L. BRUNI, *Epistolarum libri VIII*, II, pp. 187-188; F. P. LUISO, *Studi su l'epistolario*, p. 120.

nel 1384 dagli angioini, per farsene egli signore come vicario papale⁵². Senza poter manovrare così in grande, il pistoiese Matteo Diamanti, vescovo di Pistoia dal 1400 al 1426, aveva però costituito lungo il quarto di secolo successivo alla dedizione della sua città una fonte inesausta di grane e contestazioni⁵³. In una situazione come quella di Pistoia, dove da Firenze si faceva perno sull'esistenza di una parte filoflorentina, il Diamanti rischiava di diventare il coagulo del malcontento dei contrari. «Sevum», egli arrivava a definire il «dominium temporale Florentinorum», nell'avanzare, dopo esser venuto a conoscenza delle pratiche per incorporare la sua diocesi nell'erigenda provincia ecclesiastica di Firenze, una solenne e inascoltata protesta contro tale progetto⁵⁴.

Non stupisce perciò che l'11 ottobre 1406, appena due giorni dopo la presa di Pisa, la magistratura di guerra fiorentina vittoriosa scrivesse all'ambasciatore presso papa Innocenzo VII di richiedere il cambio dell'arcivescovo nella città assoggettata: «perché, mediante la grazia d'Id-dio, la città di Pisa è venuta alla nostra divozione e obediencia, e non ci contentiamo che altro che fiorentino sia ivi arcivescovo». Benché la sede pisana fosse occupata, e per di più da un vescovo residente, il siciliano Ludovico Bonito, questi dovette trasferirsi a Taranto, al posto del fiorentino Alamanno Adimari, che venne a sostituirlo in Toscana⁵⁵. La particolare intransigenza di Firenze in questo caso si spiega col senso di precarietà del dominio su Pisa, la città che non s'era data per accordo, ma era stata conquistata con la forza, e che era allora, e rimase per decenni, al centro d'interessi politici che trascendeva-

⁵² S. AMMIRATO, *Vescovi di Fiesole, di Volterra e d'Arezzo*, p. 224; J. BURALI, *Vite de' Vescovi Aretini*, pp. 86-92; P. FARULLI, *Annali... di Arezzo*, pp. 82-84.

⁵³ A. MAZZANTI, *Matteo Diamanti*, pp. 24-30; A. M. ROSATI, *Memorie... de' vescovi di Pistoja*, pp. 126-130; S. FERRALI, *Rapporti religiosi ed ecclesiastici tra Pistoia e Firenze*, p. 399.

⁵⁴ A. MAZZANTI, *Matteo Diamanti*, p. 39.

⁵⁵ R. DEGLI ALBIZZI, *Commissioni*, I, p. 100.

no la stessa Toscana. Anche più tardi, là, a situazione difficile, rimedi vigorosi: il controllo politico-ecclesiastico di Firenze su Pisa fu, per quasi tutto il periodo fra la conquista del 1406 e il consolidamento degli equilibri statali in Italia con la pace di Lodi (1454), nelle mani di Giuliano dei Ricci, arcivescovo dal 1418 — quando aveva sostituito lo zio Piero, a sua volta succeduto sette anni prima all'Adimari — al 1460, anno della sua morte. Poco sappiamo dei tratti individuali della personalità di Giuliano; quanto basta però a farci una qualche idea di ciò che rappresentò all'interno del suo gregge per quasi mezzo secolo. Sono due cronache, una di parte fiorentina, l'altra milanese, che ce lo descrivono al 1431, anno critico per lo stato toscano minacciato dalla campagna militare di Niccolò Piccinino, e in particolare per il controllo su Pisa, percorsa da fremiti di rivolta, farsi principale strumento della recrudescenza della repressione sui pisani, e, «piuttosto sincero alla patria, che misericordioso ai peccatori», armatosi e presa con sé una masnada di birri a cavallo, scorrere furiosamente le vie della città al grido di «Fuori, pisano traditore!»⁵⁶. Quadretto, certo, a tinte caricate, specie nella testimonianza milanese: ma è un fatto che l'anno prima, la stessa Signoria di Firenze aveva dovuto raccomandare maggior clemenza al Ricci, il quale aveva condannato all'ergastolo un prete pisano colpevole di avere udito e non denunciato chiacchiere antifiorentine da osteria⁵⁷. Eccessivamente duro o no, era comunque l'arcivescovo che aveva il polso della situazione: quando nella primavera 1443 il governo fiorentino si trovò di nuovo in grave timore di movimenti ostili in Pisa, ordinò al suo Capitano di coordinare le misure preventive col Ricci, che conosceva «optime pisanos», e sapeva di quali sospettare, e di quali no⁵⁸.

⁵⁶ G. CAVALCANTI, *Istorie Fiorentine*, ed. DI PINO, p. 224; A. BIGLIA, *Rerum Mediolanensium Historia*, p. 148.

⁵⁷ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 32, c. 179v (10/2/1430).

⁵⁸ ASFI, *Missive II Cancelleria*, 2, c. 7r (31/5/1443). Ha attirato la mia attenzione su questo documento Giuseppe Petralia.

Un ruolo, questo, fra il poliziesco e il militare, che poteva essere svolto, in situazioni di eccezionale gravità, anche da altri prelati, in altre città. Una delle ragioni per cui a Firenze era tanto stimato Cosimo dei Pazzi, quanto preso sotto gamba suo padre Guglielmo, era che quando si erano trovati entrambi ad Arezzo, in occasione della rivolta del 1502 all'appressarsi delle truppe del Valentino — il primo come vescovo e il secondo come commissario straordinario della repubblica — mentre il padre insieme con gli altri magistrati laici fiorentini s'era lasciato cogliere alla sprovvista e imprigionare dagli aretini insorti, il figlio vescovo, radunati i soldati fedeli, s'era rinchiuso nella cittadella per organizzarvi la resistenza⁵⁹.

Con tutto questo, s'intende che normalmente non era con le armi in pugno che i vescovi fiorentini nel dominio collaboravano al controllo della repubblica sul suo territorio. In conformità non solo con la loro figura di pastori d'anime e con le ovvie esigenze della convivenza quotidiana, ma anche con una linea politica precisa da parte di Firenze, essi — o almeno quelli fra loro più presenti e influenti nelle sedi diocesane — intesero piuttosto costituire il centro di mediazione fra i gruppi e le fazioni cittadine, il polo d'aggregazione degli interessi e dei sentimenti d'adesione alla dominante. Esperto della sua diocesi come il Ricci di Pisa, Donato de' Medici, dopo un trentennio d'episcopato a Pistoia, poteva ben dire al suo giovane consorte Lorenzo di conoscere le «passioni» dei pistoiesi, per essere «invecchiato» insieme con loro⁶⁰. Ma il suo sforzo, fin dal tempo del nonno di Lorenzo, Cosimo, e in accordo con lui, non era stato tanto di reprimerle, quelle passioni, bensì d'indirizzarle e utilizzarle a vantaggio delle solidarietà fiorentine in città⁶¹. A Volterra, l'a-

⁵⁹ F. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, pp. 224-225, 228; E. PIERACCINI, *La ribellione di Arezzo nel 1502*, pp. 150, 154.

⁶⁰ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 20, n. 127 (8/2/1466).

⁶¹ Consultazioni sulle fazioni pistoiesi in una lettera di Donato a Cosimo del 9 aprile 1449, in AVPT, stanza III, lettera R, filza 77, inserto 2.

micissima a Firenze e ai Medici fra le città del dominio, anche il vescovo Antonio degli Agli s'incaricò fra 1471 e 1472, al tempo dell'incrinatura delle relazioni, di rappresentare il volto più umano e politicamente lungimirante del potere fiorentino, prima cercando accuratamente d'impedire una rottura violenta, e dopo, avvenuta questa, aiutando a mantenere quel filo di rapporto sul quale ricostruire in futuro l'antico legame d'amicizia⁶². A Pisa stessa la successione all'arcivescovo Ricci corrispose all'atteggiamento meno autoritario maturato nel clima politico di maggiore stabilità conseguente alla pace di Lodi. Il nuovo arcivescovo, Filippo de' Medici, in carica dal 1461 al 1474, interpretando e in parte precorrendo la linea di Lorenzo il Magnifico, sostenne che per risollevare le sorti di una città schiacciata dalla sconfitta e dalla soggezione, era necessario mutare radicalmente politica verso gli esponenti del suo ceto dirigente, favorirne la ripresa economica e il controllo sul contado, smettere cioè, come si esprimeva una volta, «di malmenarli et stratiarli ogni dì non altrimenti che se fusseno giudei». Se per i pisani il Ricci era stato un occhiuto e forse impietoso guardiano, il Medici poté arrivare a dichiarare, verso la fine del suo episcopato, di essersi affezionato «universalmente a tutti questi cittadini»⁶³.

Le diversità d'indole e di modi fra i vescovi del dominio non tolgono che essi dovessero perseguire, anche per vie molto differenti, un fine politico comune nell'interesse della dominante, e che a tale scopo fossero perciò reclutati nei medesimi ranghi, quelli cioè dell'aristocrazia di Firenze e, in molto minor misura, dei suoi dipendenti. Una sommaria valutazione mostra l'effetto del diverso atteggiamento del potere politico nei confronti della sede fio-

⁶² E. FIUMI, *L'impresa*, pp. 79-83, 112-113, 117; ASFI, *Missive II Cancelleria*, 4, c. 14r (la Signoria al vescovo Agli, 28 marzo 1472).

⁶³ M. LUZZATI, *Filippo de' Medici*, pp. 380-386; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 27, n. 188.

rentina e delle altre sedi del dominio, e la complessiva adesione del papato, anche attraverso le oscillazioni dei rapporti diplomatici, a questa tendenza locale⁶⁴. Meno della metà dei vescovi e arcivescovi di Firenze nel Quattrocento furono fiorentini; mentre tali furono più dei 3/4 di quelli delle altre 6 diocesi, anche senza contare i non fiorentini che erano tuttavia clienti del regime e da questo proposti e portati all'episcopato. Sotto il profilo sociale, non si dettero sostanziali differenze di estrazione fra i vescovi di una sede e quelli di un'altra, tanto più che qualcuno ne coprì più d'una. Sola eccezione, Cortona, diocesi piccola e povera, la cui mensa episcopale — a stare almeno alle reiterate lamentele indirizzate dal governo a Roma — dava a stento da vivere⁶⁵. Come risultato, i vescovi di Cortona nel Quattrocento furono sì per lo più fiorentini, ma di famiglie modeste o decadute, e appartenenti — anche questa una peculiarità di Cortona — a ordini regolari⁶⁶. Per il resto, con i pochissimi forestieri e i pochi clienti, una serie di fiorentini usciti dalle grandi famiglie dell'aristocrazia, membri del clero secolare e di solito provenienti dal capitolo cattedrale della loro città. Tale situazione rimase sostanzialmente invariata nel passaggio dal regime precedente il 1434 a quello mediceo. Per le sedi episcopali del dominio, proprio al contrario che per quella di Firenze, la tradizione pesava in favore della richiesta di vescovi originari della dominante. E nel complesso i Medici, almeno prima del Cinquecento, non s'opposero a tale tradizione, ma si valsero del loro duplice ascendente per interporre un'opera di mediazione fra oligarchia fiorentina e curia, accentuando in questo modo la loro influenza e procurandosi così quasi senza eccezioni la promozione di personaggi comunque più o meno graditi; ciò ch'era del resto riuscito in buona misura anche al

⁶⁴ I dati che seguono sono calcolati su K. EUBEL, *Hierarchia Catholica*.

⁶⁵ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 41, c. 15v (12/3/1457); 42, c. 148v (6/8/1459); 44, c. 150rv (25/5/1464).

⁶⁶ G. MIRRI, *I vescovi di Cortona*, pp. 81-123; T. KÄPPELI, *Bartolomeo Lapacci de' Rimbertini*.

regime precedente, a riprova dell'efficacia della linea d'accordo con Roma.

Ma quali erano le ragioni che, dal gruppo dei chierici fiorentini bene accetti al regime politico, e, assai più raramente, da quello dei suoi clienti, facevano ascendere determinati individui e non altri su di una cattedra episcopale? Una spiegazione univoca e spicciativa la si trova quasi per ogni caso. Benozzo Federighi (vescovo di Fiesole dal 1421 al 1450) era figlio di uno dei più influenti capi del regime oligarchico fra fine Trecento e inizio Quattrocento⁶⁷. Ubertino degli Albizzi (Pistoia 1426-1436) era parente di Rinaldo, capo ancor più importante nello stesso regime⁶⁸. Ludovico Aliotti, pratese (Volterra 1398-1411), era un vecchio uomo di fiducia di Neri Acciaiuoli, il conquistatore e poi duca d'Atene a fine Trecento; e Stefano del Buono (Volterra 1411-1435) era nipote dell'Aliotti⁶⁹. Donato de' Medici (Pistoia 1436-1474) e suo nipote Filippo (Arezzo 1457-1461 e Pisa 1461-1474) erano i principali ecclesiastici di casa Medici a metà Quattrocento insieme con l'illegittimo Carlo⁷⁰. Leonardo Salutati (Fiesole 1450-1467) era fratello di un direttore della filiale romana e poi direttore generale della banca Medici⁷¹. Roberto Folchi (Fiesole 1481-1504) era fratello di un vicedirettore della medesima compagnia bancaria a Montpellier⁷². Lorenzo Acciaiuoli (Arezzo 1461-1473) e Giovanni Dietisalvi Neroni (Volterra 1450-1462, oltre che Firenze 1462-1473) erano figli di due grandi esponenti del regime medico prima della congiura del 1466⁷³. Francesco So-

⁶⁷ C. SALUTATI, *Epistolario*, III, pp. 316-317; G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, p. 306.

⁶⁸ S. ORLANDI, «Necrologio» di S. Maria Novella, II, pp. 173-187; Q. SANTOLI, *Albizzi*.

⁶⁹ A. PETRUCCI, *Acciaiuoli*; I. WALTER, *Buono*.

⁷⁰ M. LUZZATI, *Filippo de' Medici*, pp. 362-363.

⁷¹ C. SALUTATI, *Epistolario*, III, pp. 147-148, IV, pp. 416-417 e 421-422; R. DE ROOVER, *Il banco Medici*, pp. 77-79, 302-303.

⁷² BNFI, *Carte Passerini*, n. 187, inserto 60; *Poligrafo Gargani*, n. 834; R. DE ROOVER, *Il banco Medici*, p. 457.

⁷³ A. D'ADDARIO, *Acciaiuoli*. Sul Neroni vedi sopra, testo e note 39-42.

derini (Volterra 1478-1509, e anche Cortona 1504-1505 e 1513-1516) era figlio di Tommaso, il regista del trapasso del potere al giovane Lorenzo dopo la morte di Piero de' Medici nel dicembre 1469⁷⁴. Niccolò Pandolfini (Pistoia 1474-1509) aveva per padre Giannozzo e per nonno Agnolo, l'uno e l'altro politici di primo rango nella vita cittadina⁷⁵. Antonio degli Agli (Fiesole 1467-1470 e Volterra 1470-1477) era stato il precettore di Paolo II⁷⁶; e Gentile Becchi (Arezzo 1473-1497) di Lorenzo de' Medici⁷⁷.

Tutte ragioni eccellenti, spinte fortissime per una sistemazione brillante; e alcune, tali addirittura da fare dei loro fortunati beneficiari dei predestinati naturali alla carriera episcopale. E tuttavia nessuna sarebbe stata di per sé sufficiente al successo, se non avesse incontrato la situazione e il momento propizi al suo esplicarsi, al suo prevalere sulla concorrenza di altre e non meno forti spinte e aspirazioni. In queste promozioni di vescovi — ammonì una volta un buon conoscitore tanto di Firenze che della curia romana — è necessaria molta preparazione, e una gran cura per predisporre favorevolmente tutti coloro che possono contribuire a un esito felice⁷⁸. Nel complesso della gigantesca, inesausta trattativa fra Roma e Firenze per la provvista dei benefici ecclesiastici, le nomine dei vescovi erano, per la loro preminente importanza politica, appunto il momento in cui dall'una parte e dall'altra tutti gli interessi e le speranze solidali o contrastanti cercavano di farsi valere, i patrocini più diversi venivano rivendicati e chiamati all'opera; e negli scrittoi cittadini e nelle aule

⁷⁴ N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, pp. 213-216; P. LITTA, *Famiglie celebri*, Soderini, tavola 5.

⁷⁵ G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, pp. 325-328, 424-430; E. GAMURRINI, *Istoria genealogica*, V, pp. 113-114.

⁷⁶ A. D'ADDARIO, *Agli*.

⁷⁷ C. GRAYSON, *Becchi*.

⁷⁸ F. P. LUISO, *Studi su l'epistolario di Leonardo Bruni*, p. 60 (a Niccolò Niccoli, 13/2/1409).

curiali si avanzavano veti e si macchinavano intrighi. Alla fine, qualcuno la spuntava: ma ci riusciva proprio perché sul suo nome si era realizzata una combinazione ideale di convergenza di adesioni e assenza d'impedimenti, perché il suo nome rappresentava il raggiungimento di un compromesso fra le principali forze in causa. Compromesso raggiungibile in quella data situazione, e con quel rapporto di forze, e in quel preciso momento; e forse non più tale né prima né dopo. Nelle storie proprie a ciascuno di questi accordi, diverse da tutte le altre nei loro contenuti particolari, nell'atteggiarsi e combinarsi degli elementi che vi hanno concorso, nella peculiarità dei sentimenti, delle rivalità e delle alleanze che vi hanno avuto parte, non è davvero facile penetrare a fondo. Ma della natura e della prassi del compromesso, bisogna cercare, almeno, di mettere a nudo i meccanismi più comuni.

Come si creava un vescovo toscano del Quattrocento? Nel gennaio 1476, accogliendo un'istanza dei governanti fiorentini, Sisto IV promise che in futuro avrebbe tenuto conto delle loro indicazioni nel provvedere ai vescovadi del loro dominio. Quest'impegno, strappato da Firenze nell'ambito delle trattative per la concessione del possesso dell'arcivescovado di Pisa al Salviati, non mutò tuttavia in modo sostanziale la pratica della provvista episcopale. Da un parte, esso non fu sempre strettamente rispettato, e del resto veniva già allora formulato in modo generico, e in un breve, non in una bolla, senza cioè la solennità con cui era stato assicurato ad altre potenze⁷⁹: riflesso, questo, forse non solo del delicato frangente politico, ma anche della debolezza della condizione giuridico-istituzionale di Firenze rispetto alle monarchie e ai principati, una particolarità di posizione che sarebbe stata storicamente avvertita ancora all'indomani dell'unità d'Italia⁸⁰. D'altra parte, nella prassi politica questo diritto di presentazione

⁷⁹ ASFI, *Signori. Responsive. Copiari*, 2, c. 96r (12/1/1476). La richiesta fiorentina in *Missive I Cancelleria*, 46, c. 159rv (31/10/1475).

⁸⁰ T. SISCA, *Studio sui vescovadi di regio patronato*, p. 56.

era stato esercitato dalla repubblica già da molto tempo prima del riconoscimento papale. Come gli altri governi, quello fiorentino aveva fatto sentire ufficialmente la sua voce ai papi in occasione delle vacanze delle sedi episcopali che lo interessavano.

D'abitudine, non veniva avanzata una sola candidatura, ma si sottoponevano rose di due o tre nomi, col duplice risultato di mostrare più deferenza verso la libertà di scelta del papa, e di soddisfare più persone in patria. Questo secondo aspetto della questione era esplicitamente e molto chiaramente toccato in una lettera della Signoria a Bonifacio IX fin dal 1403. Dopo aver raccomandato tre diversi ecclesiastici fiorentini per la vacante sede di Arezzo, i signori spiegavano al papa che, grazie a Dio, la loro città era piena di uomini meritevoli e di casati illustri, fra i quali non si volevano fare parzialità⁸¹. Termini diplomatici per dire che la pluralità delle candidature corrispondeva alla pluralità dei gruppi di alleanza e di pressione all'interno dell'oligarchia di governo. Una sola sarebbe al momento prevalsa, ma intanto la presentazione delle altre aveva anche la funzione di qualificare persone che pur non riuscendo immediatamente, avevano però diritto, in quanto sospinte da interessi presenti nella città e nel regime, ad una sorta di aspettativa per il futuro. In effetti, dei tre candidati del 1403, Piero dei Ricci ottenne il vescovado allora, Cappone Capponi otto anni più tardi, quando il Ricci si trasferì su Pisa. Altri episodi posteriori: Ubertino degli Albizzi, che ebbe il vescovado di Pistoia nel 1426, era già stato nella rosa per Fiesole nel 1421⁸²; e Ugolino Giugni, vescovo di Volterra dal 1462, in quella per Arezzo nel 1457⁸³. Ma oltre a queste rose ristrette e legate ai momenti particolari delle vacanze, c'erano anche forme di segnalazione più generiche. Circo-

⁸¹ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 26, cc. 21v-23r (novembre-dicembre 1403).

⁸² R. DEGLI ALBIZZI, *Commissioni*, I, pp. 345-355.

⁸³ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 41, c. 4v (al papa, 11/1/1457).

lavano, in occasione dell'invio di ambascerie a Roma, degli elenchi di raccomandati sui quali le famiglie e i gruppi influenti potevano far scrivere dei nomi; nomi che sarebbero così stati messi sotto gli occhi dei papi dai rappresentanti ufficiali della repubblica⁸⁴. Insieme, aggiungendosi gli uni alle altre, e per buona parte ovviamente anche coincidendo, elenchi e rose formavano così una specie di ideale lista, dalla quale non necessariamente, ma con ogni probabilità, sarebbero stati reclutati i futuri vescovi. Fuori dai tempi scanditi dalle vacanze episcopali, che potevano anche succedersi a distanza di molti anni l'una dall'altra, la lista registrava coloro di cui nel frattempo perdurasse o maturasse la candidatura; qualificava le persone cui, indipendentemente dal gioco delle sedi, si riconosceva di avere le carte in regola per una promozione.

Altra qualificazione pressoché indispensabile era una spinta in curia che fosse qualcosa di più d'un semplice gradimento passivo. Poiché proprio in corte di Roma la trattativa per la nomina di un vescovo viveva la sua fase finale e decisiva, esservi qualcuno, godervi degli addentellati e delle protezioni giuste, e meglio ancora risiedervi fisicamente, era un'altra delle caratteristiche che predisponavano alla promozione. Dopo quanto s'è detto sulla tradizionale intrinsechezza dei rapporti fra Roma e Firenze, non c'è nessuna meraviglia nel fatto che almeno 2/3 dei vescovi del dominio fiorentino nel primo sessantennio del Quattrocento provenissero dai ranghi curiali⁸⁵. Ma d'allo-

⁸⁴ Alcuni esempi: ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 2, c. 63v; 9, cc. 32r-35v; 15, cc. 6v-7r; *Missive I Cancelleria*, 26, c. 150v; R. DEGLI ALBIZZI, *Commissioni*, I, pp. 296-302.

⁸⁵ Dico almeno, perché mi sono limitato a sfiorare una ricerca in proposito, in attesa dell'annunciato studio di Peter Partner sul personale della curia rinascimentale. Vedi intanto — anche per i dati del secondo Quattrocento, cui faccio riferimento più avanti nel testo — W. VON HOFMANN, *Forschungen*, II, pp. 72, 76, 80, 81, 106, 116, 118, 188, 192, 255; E. CERCHIARI, *Capellani*, II, p. 51; B. KATTERBACH, *Referendarii*, pp. XXXV, 4, 25, 49, 53, 56, 59, 62; G. CIAMPINI, *De Abbreviatorum . . . munere*, p. XI; S. SALVINI, *Catalogo*, pp. 30, 40; C. SALUTATI, *Epistolario*, IV, pp. 421-422; G. MIRRI, *I vescovi di Corchona*, pp. 81-94; A. D'ADDARIO, *Agli*; C. NATALI, *Becchi*.

ra in poi, con l'introduzione della venalità degli uffici di curia a partire dal pontificato di Pio II, a tutti i tradizionali motivi che attiravano a Roma se ne aggiunse uno nuovo, inesorabile nella sua meccanicità. Poiché l'impiego in molti uffici era incompatibile con la dignità episcopale, si sviluppò anche la tendenza a conferire i vescovadi a persone che detenessero già uno di questi uffici, in modo da liberarlo e poterlo rivendere⁸⁶. Per questa nuova ragione e per quelle più antiche dei legami con Roma, fu così che con una sola eccezione — se pure lo è davvero — i vescovi del dominio fiorentino negli ultimi quarant'anni del secolo risultarono reclutati fra i curiali: effettivi impiegati dell'apparato burocratico pontificio, o gente che gravitava comunque su Roma. Il vescovo era dunque per eccellenza la figura che fondeva in sé i caratteri di esponente del potere locale e di curiale.

Sul sottofondo di queste due qualificazioni basilari s'intrecciava a Roma, al momento delle vacanze episcopali, un concerto a più voci. Diverse e più precisamente indirizzate pressioni da parte fiorentina per l'uno o l'altro degli ecclesiastici segnalati; e almeno in un'occasione la concorrenza fra il candidato ufficiale del governo e un altro più propriamente medico: l'episodio di Gentile Becchi, non a caso un forestiero ch'era l'antico precettore del Magnifico, e che nel 1473 riuscì a spuntarla per Arezzo su Girolamo Giugni, indicato dalla Signoria e gradito ai priori aretini⁸⁷. Gli stessi ambasciatori fiorentini a Roma potevano ambigualmente intromettersi nel gioco per il loro privato interesse. Nella promozione di Ubertino degli Albizzi a Pistoia nel 1426 ci fu sicuramente lo zampino del suo influente consorte Rinaldo. Nel 1426 Rinaldo non era più a Roma; ma quando c'era stato cinque anni prima, aveva, in occasione della vacanza del vescovado di Fiesole, messo le mani avanti col papa in favore di

⁸⁶ W. VON HOFMANN, *Forschungen*, I, pp. 175-176, 212-213.

⁸⁷ G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, II, pp. 31-33; L. DE' MEDICI, *Lettere*, I, p. 428.

Ubertino: ora poteva riconoscere che Martino V gli aveva «atteso la promessa»⁸⁸. Non era neppure impossibile che l'intervento di un'altra potenza fosse in grado di trasformarsi in uno degli elementi catalizzatori d'una promozione. S'è detto di Francesco Soderini, e di suo padre Tommaso, uno dei grandi capi politici fiorentini. Francesco era ancora un ragazzo nel febbraio 1478, quando ottenne, *in administrationem* in attesa dell'età per la consecrazione episcopale, la sede di Volterra. La Signoria fiorentina, mentre lo raccomandava caldamente, aveva dovuto allora prender atto di resistenze, mosse da Firenze e fatte valere in curia, alla sua candidatura. Se si era potuto superarle, era stato anche grazie all'intervento della duchessa di Milano, un'alleata tradizionale di Firenze, e più che mai preziosa in quella torbida vigilia della congiura dei Pazzi. Proprio in quei mesi, Tommaso Soderini era ambasciatore presso la corte milanese, dalla quale riceveva del resto ormai da molti anni, anche come privato, un sostanzioso appannaggio⁸⁹.

Ma nella curia papale stessa non ci si limitava certo a registrare passivamente i risultati degli accordi tra forze estranee. Se come apparato burocratico la curia aveva una sua *routine* di funzionamento propriamente "tecnico", essa era però anche il luogo di rappresentanza di una somma d'interessi, che condizionavano e indirizzavano gli atti amministrativi⁹⁰. In particolare, nelle promozioni episcopali, non poteva non emergere in Concistoro il ruolo politico dei cardinali. Anche se nel Quattrocento non s'era ancora ben stabilita la figura dei cardinali protettori degli stati, e perciò il loro quasi monopolio nelle relazioni sulle successioni ai vescovadi di quegli stati, i cardinali collegati a una realtà locale dovevano esser portati a intervenire

⁸⁸ R. DEGLI ALBIZZI, *Commissioni*, I, pp. 345-355; II, p. 596.

⁸⁹ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 19, cc. 162r (9/2/1478), 163rv (5/3/1478); R. FUBINI, *Appunti sui rapporti diplomatici*, p. 322.

⁹⁰ E. PRITZ, *Plenitudo Potestatis*; D. BROSIUS, *Päpstlicher Einfluß*, pp. 200-203. Cfr. cap. 3, testo e nota 7.

in qualche modo nelle nomine che la riguardavano⁹¹. Questa è la ragione per cui da Firenze, ogni volta che a Roma si doveva decidere una promozione episcopale, si chiedeva l'aiuto, tramite i canali ufficiali o quelli più tortuosi della pressione privata, degli uomini sui quali si poteva contare all'interno del collegio cardinalizio. In mancanza di un punto di riferimento unico prima dell'elevazione alla porpora del figlio di Lorenzo de' Medici, furono interpellati personaggi diversi, secondo quanto dettava l'opportunità del momento, e più spesso i cardinali toscani e sudditi di Firenze ma non fiorentini creati da Pio II; e poi sotto Sisto IV, uno dei nipoti, Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II: personaggi che per la loro collocazione politica, e per il fatto di godere di grandi benefici ecclesiastici in Toscana, non potevano, pur non identificandosi totalmente con gli interessi fiorentini, esimersi dal trovare con questi un compromesso.

Come una delle forze dal cui contributo non era possibile prescindere nelle trattative per le nomine dei vescovi, questi cardinali prendevano anche iniziative autonome. Durante la vacanza di Arezzo nel 1473, Giuliano della Rovere saggì presso Lorenzo il Magnifico le quotazioni di Luca Carducci, un fiorentino che gli aveva ceduto l'abbazia pisana di San Savino, riservandosi però sui frutti una pensione di 400 ducati: una volta che fosse riuscito a promuoverlo al vescovado, il cardinale si sarebbe liberato da quel gravoso onere. La candidatura del Carducci, che non era neppure nella lista dei fiorentini qualificati, emergeva però senza la necessaria preparazione, e troppo unilateralmente. Niente da fare⁹². Ma appena un anno più tardi, l'intervento del cardinale della Rovere fu uno degli elementi decisivi nella promozione del suo familiare Niccolò Pandolfini al vescovado di Pistoia, oltre che in quella di Rinaldo Orsini all'arcivescovado di Firenze. Come

⁹¹ H. FOKCIŃSKI, *Conferimento dei benefici*.

⁹² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, n. 274 (9/10/1473); A. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, III-1, pp. 123-124.

s'è visto, nell'ambito del peggioramento dei rapporti fra Riario e Medici, da Firenze si guardava ora a Giuliano come a un difensore in curia e presso lo zio papa; e perciò una sua parola acquistava, nella scelta di un vescovo toscano, un influsso enorme. «Sono io che ho fatto Niccolò Pandolfini», poteva scrivere a Lorenzo de' Medici pochi giorni dopo la nomina. D'altra parte il Pandolfini, antico raccomandato anche del re di Napoli, era già stato segnalato al papa dalla Signoria fiorentina e dallo stesso Lorenzo personalmente nella vacanza di Arezzo del 1473; e aveva anche già fatto tutte le necessarie professioni di servizio e fedeltà al Magnifico⁹³.

Una simile convergenza fra l'azione di un cardinale e quella di Firenze, in un episodio dei rapporti col toscano Jacopo Ammannati. Per la promozione al vescovado di Cortona nel 1477, Lorenzo e la Signoria avevano puntato dapprima sul suo parente Antonio de' Medici, un importante membro dell'ordine Franciscano. Quando però ci si rese conto che questa candidatura non sarebbe riuscita ad aver ragione della forte ostilità che incontrava in curia, l'ambasciatore fiorentino ricevette l'ordine di rimettersi in tutto all'Ammannati, che aveva in mano la pratica⁹⁴. Con l'aiuto del cardinale la spuntò allora Cristoforo Bordini della Pratella, già suo vicario generale nella diocesi di Pavia, e antico curiale. Il Bordini non era in partenza un candidato locale: uscito da una nobile famiglia umbra, era un estraneo per l'ambiente fiorentino, e non c'è dubbio che non sarebbe stato preso in considerazione per un

⁹³ ASV, *Obligaciones et Solutiones*, 83, c. 62r (23/12/1474: Giuliano relatore per la promozione); ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 17, c. 170v (13/12/1473); M. DEL PIAZZO, *Protocolli*, p. 498; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 29, n. 976; 30, nn. 865, 926 (Pandolfini a Lorenzo, 7/11/1473, 17/9/1474, 1/10/1474); 46, n. 379 (il cardinale della Rovere a Lorenzo, 4/1/1475); *Missive I Cancelleria*, 46, c. 143v (al cardinale della Rovere, ringraziamento per la promozione del Pandolfini, 26/12/1474). Per la commendatizia napoletana, E. GAMURRINI, *Istoria genealogica*, V, p. 115.

⁹⁴ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 18 c. 127rv (14/1/1477), 127v (8/2/1477); *Missive I Cancelleria*, 49, cc. 20v-21r (24/1/1477); B. BUGHETTI, *Intorno a M. Antonio de' Medici*, pp. 431-434.

vescovado del dominio, se il suo patrono non fosse stato proprio allora anche il patrocinatore dell'elevazione di Gentile Becchi al cardinalato. E tuttavia non c'è forse episodio che, indirettamente, mostri bene come questo la necessità del compromesso nei meccanismi della protezione e del reclutamento clientelare. Promosso dall'accordo dei due potenti, a posteriori il Bordini doveva subito diventare, e di fatto automaticamente diventava, anche candidato fiorentino e uomo di Lorenzo: perché se le parole di sviscerato ringraziamento che gli scrisse possono essere una formalità, non è certo tale il fatto che a Lorenzo egli continuasse poi a rivolgersi per nuovi favori, giacché il primo favore aveva creato un obbligo reciproco, e il Bordini era adesso, come sottolineava il vecchio protettore al nuovo, «suo procreato, et suo figliolo, et sua factura»⁹⁵. La pratica della vita e della scalata al successo ribaltava il dettato evangelico: servire a più d'un padrone era, anziché impossibile, ineluttabile.

Questi sparsi elementi, illuminati ora l'uno ora l'altro da un documento e da una testimonianza fra vaste zone d'ombra, si mostrano forse in modo meno frammentario in un caso — o meglio: in un'operazione che è durata più anni e che ha coinvolto più vescovadi — per il quale il commento d'un contemporaneo avvia a una considerazione meno meccanicamente irrigidita, e meno lontana dalla concreta realtà, di un accordo di potere, con tutti gl'interessi che ha mobilitato, le passioni che ha suscitato, i risultati che ha ottenuto, e gli strascichi che ha lasciato. Narra Vespasiano da Bisticci nella sua vita di Agnolo Acciaiuoli, che questo grande politico fiorentino, vecchio alleato di Cosimo de' Medici fin dai tempi dell'esilio, e da sempre nelle grazie degli Sforza di Milano, quando nel 1457 vacò il vescovado di Arezzo, lo perseguì per il figlio Lorenzo, aiutato in questo da Jacopo Ammannati, allora

⁹⁵ R. ZAPPERI, *Bordini*; L. DE' MEDICI, *Lettere*, II, pp. 309-310; ASFI, *Signori. Responsive. Copiari*, 2, cc. 109r-110v; *Mediceo avanti il Principato*, 35, nn. 375, 743; 46, nn. 442, 519 (lettere del Bordini e del cardinale Ammannati a Lorenzo; la citazione, dall'ultima).

semplice scrittore apostolico, e che di Lorenzo era stato precettore. Ma che poi su preghiera di Cosimo, Agnolo ritirò la candidatura del figlio a favore di Filippo de' Medici, con la promessa che a Lorenzo sarebbe andata la prossima sede a liberarsi nel dominio. E che quando invece quattro anni più tardi vacò il ricco e prestigioso arcivescovado di Pisa, Cosimo vi fece trasferire Filippo, costringendo Lorenzo Acciaiuoli ad accontentarsi di Arezzo. Questo episodio avrebbe dato origine, secondo Vespasiano, al risentimento di Agnolo, dispiegatosi più tardi con la sua partecipazione alla congiura antimedicca del 1466⁹⁶.

Altri interessi, altri personaggi avevano contornato e attraversato il gioco di questi primattori. Fin dal 1457 erano state avanzate anche altre candidature. Registriamo anche quella, senza speranza, dell'abate benedettino Girolamo Aliotti, aretino, che aveva comunque mosso in proprio aiuto un cardinale⁹⁷. Già ben più consistente la candidatura di Ugolino Giugni, un aristocratico fiorentino che aveva tra Firenze e Arezzo sufficienti agganci per meritarsi una segnalazione della Signoria al papa, accompagnata dall'elezione da parte del capitolo cattedrale di Arezzo, di cui faceva parte, e da una lettera dei priori aretini: tutto ciò non bastava, per il momento, ma costituì intanto una carta di credito da porre in serbo per il futuro⁹⁸. Fortissima davvero era la candidatura di Lorenzo Acciaiuoli, perché dietro suo padre c'era anche la corte milanese, di cui Agnolo fu tra 1453 e 1465 addirittura uno stipendiato; e perché Lorenzo aveva tutti i titoli necessari all'interno del regime fiorentino: fin dal 1455, appena toccata l'età canonica di 27 anni, era stato genericamente segnalato al papa; e meglio ancora, nel febbraio del 1456, raccomandato a vari cardinali nell'eventualità

⁹⁶ VESPASIANO DA BISTICCI, III, p. 177 (Vita di Agnolo Acciaiuoli, cap. X).

⁹⁷ G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, I, pp. 372-376.

⁹⁸ ASFI, *Missive I Cancellaria*, 41, c. 4v (al papa, 11/1/1457); *Notarile Antecosimiano*, P. 291 (1451-1453 sic), carte non numerate, 17 gennaio 1457; ACAR, *Serie dei canonici di massa*, n. 13.

della vacanza dell'arcivescovado di Pisa⁹⁹. Ma nel 1457 la richiesta di Cosimo ad Agnolo dovette essere tanto più accettabile, e la sua promessa tanto più allettante, in quanto alla prenotazione del 1456 s'aggiungeva il fatto che le cattive condizioni di salute del settantenne Giuliano dei Ricci lasciavano prevedere che la prossima vacanza sarebbe avvenuta proprio a Pisa. L'anno dopo la promozione di Filippo de' Medici ad Arezzo, nel 1458, secondo i patti, non appena Pio II successe a Callisto III, una lettera della Signoria fiorentina fu indirizzata al nuovo papa per ribadire la prenotazione dell'arcivescovado in favore dell'Acciaiuoli¹⁰⁰.

Ma quando il Ricci, quella vecchia tempra di guerriero, tolse finalmente l'ingombro nel dicembre del 1460, la situazione era cambiata. In quell'anno Pio II, passando per Firenze al ritorno dal congresso di Mantova, vi aveva trovato proprio in Cosimo de' Medici l'interlocutore meno ostile alle sue richieste di denaro per la Crociata. Per questa faccenda e per l'altra, che gli stava scoppiando proprio allora fra le mani, della ribellione di Sigismondo Malatesta, egli avrebbe avuto bisogno, come scriveva esplicitamente in una lettera personale a Cosimo, del suo aiuto¹⁰¹. Il mancato rispetto dell'impegno con gli Acciaiuoli s'inseriva in questo nuovo contesto, nel quale non si rinunciò a ottenere per Filippo de' Medici una facile promozione da Arezzo a Pisa. L'incaricato delle trattative in curia fu il banchiere medico a Roma Giovanni Tornabuoni, che vi si valse delle sue relazioni con diversi cardinali, e in particolare col pistoiese Niccolò Forteguerri. I vecchi patrocini di Lorenzo Acciaiuoli continuarono comunque ad operare, evitandogli almeno il danno e la beffa di rimanere a bocca del tutto asciutta. Patrocinio, in

⁹⁹ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 40, cc. 156rv (a Callisto III, 8/10/1455), 181rv (25/2/1456).

¹⁰⁰ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 42 c. 47rv (9/9/1458).

¹⁰¹ ASV, *Armadio* 39, n. 9, c. 125rv (26/12/1460); F. CARDINI, *La Repubblica di Firenze e la Crociata*, pp. 475-476; L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, II, pp. 71-74.

questo senso, di Cosimo stesso, che non poteva tirarsi indietro anche su Arezzo; della corte di Milano, con cui perdurava il rapporto di Agnolo; e soprattutto di Jacopo Ammannati, che pur non essendo ancora stato nominato cardinale, favorì la pratica con l'autorità e influenza nuove che gli derivavano dall'essere ora papa il suo grande protettore¹⁰². Ogni cosa andava dunque per adesso al suo posto, nel modo proprio a ogni compromesso di potere, che soddisfa quale più quale meno delle parti in causa, ed è valido oggi e non lo sarà più domani. Un'altra volta, con altri equilibri di forze, sarebbero state altre trattative e altri risultati. Per intanto, anche Ugolino Giugni faceva in tempo ad approfittare della fase apertasi nel 1457 con la vacanza di Arezzo. Della vecchia aspettativa riconosciutagli in quell'occasione non ci si poté infatti dimenticare del tutto. Egli aveva già allora quasi sessant'anni, ma aveva pazientato per altri quattro: dovette pazientarne ancora uno. Quando però all'inizio del 1462 Giovanni Neroni fu promosso da Volterra a Firenze, anche il Giugni arrivò a coronare la sua carriera con una cattedra episcopale.

La complessa alchimia di questi accordi è confermata per via negativa dalla storia delle carriere di alcuni importanti ecclesiastici fiorentini che rimasero sconfitti nella corsa a una promozione episcopale. A qualcuno mancò l'elemento del tempo, perché non gli si aprì un posto al momento giusto. Per due volte, nel 1426 e nel 1432, Mico Capponi, canonico nel capitolo cattedrale fiorentino e proposto in quello aretino, arrivò a un soffio dal vescovado di Arezzo, per il quale la Signoria lo raccomandava al papa; ma l'una volta e l'altra non s'eran fatti bene i conti con la condizione primaria per la sua promozione, perché il vescovo in carica, Francesco Piendibeni da Montepulciano, un vecchio curiale suddito e agente di Firenze che

¹⁰² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 6, n. 531 (lettera di Giovanni Tornabuoni, 29/12/1460); G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, I, pp. 449-450.

aveva sempre vissuto a Roma, era stato dato per morto sulla base di informazioni troppo ottimistiche. Quando morì davvero, verso la fine del 1433, la situazione politica fiorentina non era più quella, e del Capponi, pure destinato a vivere ancora per decenni, non si parlò neanche più¹⁰³. Un caso ugualmente sfortunato fu quello di Prospero Pitti, nipote dell'illustre cavaliere Luca Pitti, come lo definiva la Signoria fiorentina nel richiederne la promozione episcopale nel 1464. Nell'eventualità della morte del vescovo di Fiesole Leonardo Salutati, si sarebbe prospettata una serie di spostamenti nella quale anche Prospero avrebbe trovato il suo posto. Ma il Salutati non morì prima che nel 1466 sull'illustre cavalier Luca si stendesse un'ombra di sospetto a causa del suo ruolo, rinnegato solo all'ultimo momento, nella congiura contro Piero de' Medici. Prospero sopravvisse di quasi un trentennio a quell'imbarazzante episodio, ma non fece più carriera¹⁰⁴. Proprio il contrario capitò a Carlo Antinori, che tutto avrebbe cooperato a portare sul vescovado di Cortona all'inizio del 1504: l'Antinori morì proprio quando stavano per partire le bolle papali della sua promozione¹⁰⁵.

Altri personaggi di primo piano furono battuti da concorrenti meglio in grado di rappresentare una scelta di compromesso. A Giovanni degli Albizzi, figlio di Maso e fratello di Rinaldo, furono preferiti Alamanno Adimari per l'arcivescovado di Pisa nel 1406, e Luca Manzoli per il vescovado di Fiesole due anni più tardi. Contro di lui giocarono forse sorde ma insuperabili resistenze all'interno del regime all'ulteriore innalzamento di una famiglia

¹⁰³ F. UGHELLI, *Italia Sacra*, I, pp. 428-430; S. SALVINI, *Catalogo*, p. 36; R. DEGLI ALBIZZI, *Commissioni*, I, p. 101; B. KATTERBACH, *Referendarii*, p. 4; ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 7, c. 69r (18/11/1426); *Missive I Cancelleria*, 34, c. 39r (30/1/1432).

¹⁰⁴ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 44, c. 152v (al papa, 25/5/1464); *Legazioni e Commissarie*, 15, c. 126r (6/10/1464); N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze*, pp. 187-198; S. SALVINI, *Catalogo*, p. 52.

¹⁰⁵ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 54, cc. 192v-196v.

già troppo potente; o forse più ancora, dato che in entrambi i casi almeno ufficialmente le magistrature fiorentine avevano fatto quadrato dietro gli Albizzi, un'insufficiente preparazione del terreno in curia, dove il ventenne Giovanni non aveva in proprio ancora nessun radicamento¹⁰⁶. Anche in favore di Antonio de' Medici, sul quale per Cortona nel 1477 prevalse il Bordini, erano state fatte da Firenze tutte le pressioni necessarie, sia pubbliche che private. Ma contro di lui qualcuno deve aver trovato il modo di far valere in curia il fresco ricordo d'un incidente in cui era incorso qualche anno prima, quando, colpevole o no, era stato accusato d'esser coinvolto in un assalto armato avvenuto in Toscana ai danni del generale dei Francescani; incidente del quale già allora più d'un cardinale aveva scritto a Piero de' Medici e a suo figlio Lorenzo che aveva molto diminuito il credito di Antonio a Roma¹⁰⁷.

Antonio Peruzzi e Marino Guadagni furono due fra i principali ecclesiastici fiorentini della prima metà del Quattrocento. Chierico della Camera Apostolica Antonio, vecchio e consolidato curiale Marino fin dai tempi di Giovanni XXIII, entrambi appartenevano a famiglie eminenti nella fazione antimedicca tra la fine degli anni venti e l'inizio dei trenta, e avevano ricevuto tutte le opportune qualificazioni dal governo della repubblica¹⁰⁸. Quando verso la fine del 1433 si liberò per la morte del Piendibeni il vescovado di Arezzo, essi balzarono davanti a Mico Capponi anche grazie alla congiuntura politica che vedeva i loro parenti trionfare su Cosimo de' Medici, appena esiliato a Venezia. Sembrava uno spareggio da giocarsi fra loro due. Ma sul cammino già tracciato di questo

¹⁰⁶ R. DEGLI ALBIZZI, *Commissioni*, I, pp. 100, 164-165; P. LITTA, *Famiglie celebri*, Albizzi, tav. XIV.

¹⁰⁷ B. BUGHETTI, *Intorno a M. Antonio de' Medici*, pp. 218-220.

¹⁰⁸ L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Guadagni*, p. 24; S. SALVINI, *Catalogo*, p. 37; ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 9, cc. 32r-35v (21/3/1431); *Missive I Cancelleria*, 34, cc. 33rv (24/11/1431), 53v-54r (10/9/1432); D. KENT, *The Rise of the Medici*, pp. 356-357.

compromesso si tramavano imboscate. Passavano i mesi, e dalla corte papale non si provvedeva, nonostante i ripetuti inviti del governo fiorentino, alla nomina del vescovo di Arezzo; neppure quando nel giugno 1434 il papa, in seguito alla crisi politica romana, si trasferì proprio a Firenze. Il fatto è che le due candidature, spiccatamente antimedicee, erano troppo esposte rispetto alla posizione dell'amico dell'esule Cosimo Eugenio IV: e solo dopo il rovesciamento di regime a fine anno egli si decise alla nomina, nella persona di Roberto degli Asini. Sul Peruzzi e il Guadagni calò per sempre il sipario¹⁰⁹.

Non si faceva un vescovo fuori da un contesto di armonia di vedute tra Firenze e Roma. C'è stato un caso, uno, in cui la promozione è avvenuta in un clima di rottura anziché di compromesso: quando Francesco Salviati fu imposto da Sisto IV sull'arcivescovado di Pisa in aperta sfida a Lorenzo il Magnifico. La tragica conclusione di questa vicenda rende fin troppo facile sottolinearne l'assoluta eccezionalità: il Salviati finì i suoi giorni impiccato a una finestra di Palazzo Vecchio, dopo aver partecipato alla congiura in cui fu assassinato il fratello di Lorenzo. Ma l'ineluttabilità del compromesso spunta, perfino da quest'orrenda storia, in una maniera ancor più sottile. Una volta che i fiorentini ebbero tolto di mezzo in quel modo il Salviati, e scoppiò una guerra guerreggiata fra la repubblica e Sisto IV, il papa si trovò a provvedere di nuovo all'arcivescovado di Pisa nel caldo di questa situazione del tutto abnorme. Lo fece, naturalmente, prendendo l'unica decisione che non rischiasse di apparire un cedimento: nominando cioè il suo giovane nipote e già cardinale Raffaele Sansoni Riario, che apparteneva alla stessa fazione antimedicea del Salviati, e che, presente a Firenze il giorno della congiura, vi era poi stato trattenu-

¹⁰⁹ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 34, cc. 73r-74v (2/11/1433), 79rv (8/1/1434); *Legazioni e Commissarie*, 9, c. 90v (13/12/1433); L. BRUNI, *Epistolarum libri VIII*, II, pp. 187-188 e F.P. LUISO, *Studi su l'epistolario*, p. 120 (gennaio 1434); F. UGHELLI, *Italia Sacra*, I, pp. 429-430.

to a forza per due mesi fra l'aprile e il giugno 1478¹¹⁰. Un atto di guerra, quello del papa, che durante la guerra ovviamente Firenze non accettò. Ma quando si tornò alla pace e a relazioni più normali con Roma, il cardinale arcivescovo divenne l'oggetto di quell'accomodamento fra Sisto IV e Lorenzo il Magnifico che non era riuscito qualche anno prima. Egli fu mantenuto nella sua dignità arcivescovile, come segno del primato di giurisdizione del papa in una materia spirituale quale era la nomina di un prelado; ma venne per così dire posto in pensione: l'ambasciatore della repubblica a Roma negoziò un contratto fra le parti, per cui i beni della mensa episcopale furono affittati alla famiglia fiorentina dei Rucellai, e l'amministrazione della diocesi affidata a dei vicari generali, Roberto Strozzi prima, Baldassarre Carducci poi, che erano, piuttosto eccezionalmente, degli aristocratici fiorentini, e in quanto tali meglio adatti a rappresentare la figura politica del vescovo che quella più tecnica del vicario¹¹¹. Quando la situazione stessa impediva di concludere un compromesso sulla nomina di un vescovo che andasse bene a tutti, si adottava il compromesso di nominare un vescovo per ciascuno.

Come conclusione di tutto questo capitolo, alla descrizione della macchina implacabile delle carriere, alla constatazione che in un modo o nell'altro, per Firenze o le altre sedi, essa era mossa da una serie di manovre politiche, si possono aggiungere due postille. La prima è che un sistema di reclutamento in sostanza sempre uguale non ha prodotto necessariamente un'omogeneità di livello nel personale episcopale. «Doctrina et mores»: queste erano le qualità ufficialmente richieste da Sisto IV ai candidati

¹¹⁰ N. ZUCHELLI, *Cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Pisa*, pp. 172-175; L. DE MEDICI, *Lettere*, IV, p. 349.

¹¹¹ ASFI, *Missive. Minutari*, 11, cc. 126r-127r (all'ambasciatore Guidantonio Vespucci 13/2/1481), 141v-142r (allo stesso, 22/3/1481); *Mediceo avanti il Principato*, 57, nn. 15, 17, 158; AAPI, *Mensa. Contratti*, 34, c. 31rv (gestione dell'affitto); *Beneficiali*, 6, cc. 66r-326r, 307r-358r; M. LUPO GENTILE, *La politica religiosa*, p. 148 (i vicari).

nell'impegnarsi a tener conto delle designazioni fiorentine. Pur senza proporsi assurdi confronti sul metro dell'ideale pastorale tridentino, non è possibile appiattare i diversi gradi di aderenza a quella pretesa minimale. Fu, in complesso, una differenza di epoche e di temperie morali, che non sfuggiva del resto agli osservatori contemporanei; a chi per esempio, come il pio biografo Vespasiano da Bisticci, essendo nato nel 1422 e morto nel 1498, avesse fatto in tempo a maturare nell'età speranzosa dei concili e delle riforme, e a invecchiare nell'atmosfera mondanizzata della trionfante restaurazione papale. Quando Vespasiano conclude la sua vita di Orlando Bonarli con un amaro commento sul peggioramento delle condizioni dell'arcivescovado di Firenze sotto i suoi successori, sarebbe difficile taciarlo di nostalgico qualunquismo. Ad Antonino e al Bonarli fecero seguito il cospiratore Neroni, il debosciato Riario, e l'avidio Orsini. Gli effetti di questa tendenza, l'allentamento di freni così evidente nella storia della chiesa degli ultimi decenni del Quattrocento, a partire proprio dal pontificato di Sisto IV, si fecero sentire anche nelle altre sedi episcopali toscane. Ai teologi e predicatori come Bartolomeo Lapacci Rimbertyni, ai commentatori d'Aristotele come Guglielmo Becchi, ai filosofi come Antonio degli Agli, agli insigni giuristi come Roberto Cavalcanti — sono, questi, vescovi presi a modello da Vespasiano nella sua raccolta di biografie — succedettero uomini come lo spregiudicato letterato Gentile Becchi, l'accaparratore Francesco Soderini; Niccolò Pandolfini, che organizzava a Pistoia festini pagani con donne e ragazze, Ranieri Guicciardini, delle cui malefatte è rimasto un lungo racconto dello storico suo parente, e Guglielmo Capponi, che lo stesso testimone ha liquidato, più sbrigativamente, come una bestia ¹¹².

La seconda postilla è che nonostante queste diversità

¹¹² F. GUICCIARDINI, *Scritti autobiografici e rari*, pp. 44-48; *Storie fiorentine*, pp. 319-320. La testimonianza sulle abitudini del Pandolfini è in una lettera del sarzanese Antonio Ivani, cancelliere del comune di

d'indole e di cultura, i vescovi toscani del Quattrocento non ebbero modo di assumere atteggiamenti molto differenziati nei loro rapporti col potere. Poiché la loro promozione, su Firenze o le altre sedi, era comunque sempre, nella prima come nella seconda parte del secolo, frutto di un compromesso politico, essi non potevano non essere, tutti, uomini di politica e di mediazione. Mediazione tra le diverse forze che avevano contribuito al loro successo, e in generale fra il complesso di forze laiche e quello di forze ecclesiastiche, che solo per comodità didattica ha senso, nello smarrimento delle rispettive identità proprio dell'epoca della vigilia delle riforme cinquecentesche, presentare come ben distinte. L'immagine di questa figura e ruolo del vescovo toscano del Quattrocento è la chiave per intendere in concreto il senso della sua presenza e attività amministrativa nella diocesi, e della sua gestione delle immunità della chiesa, rispetto alle istanze del potere civile. Promosso e mantenuto al suo posto in base a determinate regole del gioco, egli non poteva imporre altre; e nell'esercizio della sua autorità non poteva che conformarsi a un ruolo di mediazione, in una sfera e secondo una logica di azione politica, sul terreno cioè proprio al potere di cui era espressione.

Ogni sistema ha la sua eccezione, o il suo alibi: questo ebbe Sant'Antonino. Dell'arcivescovo Antonino, certo, per quanto neppure lui sia vissuto fuori del mondo, si deve rilevare quanto abbia cercato, e con quale luminosa ispirazione, di vivere il suo ruolo in un'altra sfera, secondo un'altra logica, e su di un altro terreno. Ma è proprio così, che la sua stessa nomina a vescovo apparve nell'immaginazione collettiva delle generazioni successive alla sua, e un poco appare ancora ai nostri occhi, come il frutto di un miracolo: il miracolo — nelle testimonianze raccolte e letterariamente rielaborate da Giorgio Vasari — di un papa del Rinascimento che, dovendo assegnare un

Pistoia nel 1478: ASCS, *Lettere*, 7, 672 (*Epistolarum Antonii Hyvani Sarzanensis liber secundus*), cc. 138v-139r.

gran vescovado, l'offeriva prima all'umile e angelico fratello che aveva appreso come pittore delle sue stanze, e che da questo stesso, dopo il suo rifiuto, si faceva indicare su chi far cadere la sua scelta. «Non tu, ma lo spirito santo ha mosso la lingua tua»¹¹³. Il grazioso racconto del Vasari suggerisce, a conclusione di queste pagine, di trarre una lezione dall'episodio della nomina e della presenza di Antonino alla testa di una diocesi toscana del Quattrocento. Che cioè non sia del tutto impossibile sfuggire alle ferree regole e conseguenze dei meccanismi di cooptazione all'interno di un'oligarchia di potere. A patto di essere un santo.

¹¹³ G. VASARI, *Le vite*, pp. 272-273, 277-278; S. ORLANDI, *Beato Angelico*, pp. 86-89, 190-192.

Parte terza

**L'esercizio del potere
e le immunità della chiesa**

Capitolo sesto

L'amministrazione della giustizia

1. I vicari episcopali

L'amministrazione della giustizia, aspetto decisivo dell'esplicazione dell'autorità dello stato, era limitata in linea di principio dall'esenzione della chiesa. Ciò comportava delicati e importanti problemi nei rapporti fra i vescovi e il potere politico, perché in sede locale spettava ai tribunali delle curie episcopali la competenza sulle persone ecclesiastiche e le materie spirituali, sottratte alla giurisdizione laica. Per cogliere il senso della gestione di questa sfera d'immunità è necessario abbozzare, accanto a quello dei vescovi, un profilo dei loro vicari generali, che in Toscana ne furono i principali collaboratori anche in questo particolare ambito della loro opera di governo. Infatti, mentre nelle grandi diocesi dell'Europa settentrionale, la cui ampiezza rendeva opportuna una specializzazione di funzioni fra gli amministratori, il giudice del tribunale episcopale era non di rado un personaggio a sé stante, l'*officialis*, nelle più piccole diocesi della Toscana e dell'Italia, era di solito un solo uomo a svolgere i compiti giuridici dell'*officialis* e quelli di più generale amministrazione del vicario¹. È del tutto eccezionale trovare, come accade nel vescovado di Firenze nel 1406, un ufficiale che sembri esser persona diversa dal vicario². Più tardi, nelle lettere di nomina, è avvertita almeno la di-

¹ E. FOURNIER, *L'origine du vicaire général*, pp. 229-232; C. J. KUHMANN, *De evolutione muneris vicarii generalis*, pp. 168-174.

² ASFI, *Missive I Cancelleria*, 27, c. 8rv.

stinzione fra le due funzioni esercitate da uno stesso individuo: così quando nel 1413 il vescovo di Volterra elegge un suo «*generalem vicarium et officialem in spiritualibus et temporalibus*»³; e parimenti nel 1485 un suo successore, un «*vicarium suum generalem et officialem*»⁴. Anche in altro contesto, nel 1460, un collaboratore del vescovo di Fiesole è definito «*vicarius et officialis generalis*»⁵. Ma l'abitudine all'identificazione personale poteva favorire lo smarrimento della coscienza stessa della diversità degli incarichi: nel 1451 un vescovo, con la motivazione di sentirsi fisicamente incapace alla cognizione delle cause al banco della sua curia, eleggeva uno, senz'altro, vicario generale⁶. Di fatto, fuori dalle lettere di nomina, nella prassi quotidiana della verbalizzazione dei processi nei tribunali diocesani toscani del Quattrocento, è normale trovare registrata la presenza di un vicario generale, definito semplicemente come tale.

L'insieme delle competenze extra-giuridiche di un vicario non era fisso, poiché non erano molte le funzioni del vescovo che egli poteva svolgere *ex officio*, cioè senza mandati speciali. A parte la distinzione di fondo tra vicariato *in spiritualibus* e *in temporalibus*⁷, che praticamente toccò in scarsa misura i vicari del Quattrocento toscano, i quali erano nella grande maggioranza delegati per entrambe le sfere, non è affatto certo che l'abitudine dei vescovi di rilasciare mandati onnicomprensivi⁸ non abbia patito eccezioni. Così, di un vicario nominato a Fiesole, sappiamo che spiritualmente non poteva conferire benefici, né confermare le elezioni ai benefici, e temporalmente non poteva dar licenza di alienare proprietà ecclesiastiche, né prender l'iniziativa di concedere a livello

³ AAPI, *Pergamene. Copie*, XII, n. 2508.

⁴ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, L. 182 (1472-1493), cc. 21v-22v.

⁵ AVF, *Beneficiali*, XVIII B 1, c. 70v.

⁶ AVF, *Monitoria Curiae*, XV, 4, c. 84r.

⁷ Classica definizione in BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive Responsorum volumen quartum*, cons. 478, nn. 1-2 (c. 110r).

⁸ J. SBROZZIO, *Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi*, p. 83.

beni della mensa episcopale⁹. Del resto, che delegassero formalmente più o meno competenze, è naturale che i vescovi delle piccole diocesi toscane fossero propensi a tenere di fatto largamente nelle proprie mani quel che riuscivano a controllare delle questioni di più immediata importanza economica, quali l'assegnazione dei benefici e l'amministrazione patrimoniale; e che lasciassero invece anche in pratica ai vicari la piena gestione della giurisdizione contenziosa. Come risultato, il vicario generale nella chiesa toscana del Quattrocento era, anziché distinto dall'*officialis*, al contrario proprio specialmente caratterizzato dalla sua attività di giudice del tribunale della curia episcopale.

Chi erano questi uomini, e quali rapporti intrattenevano col potere politico? Per uno di loro, disponiamo di un ritratto individuale. Si tratta di Cristoforo da Poggio, vicario degli arcivescovi Antonino e Bonarli, esemplarmente descritto da un compunto biografo, il medesimo dei suoi due superiori, come un uomo piissimo, tanto da non poter tenere le lacrime al solo pensiero della passione di Cristo, e di castità intemerata, tale da resistere tutta una notte in un solitario albergo appenninico agli assalti reiterati d'una giovane e appetitosa meretrice¹⁰. Forse Cristoforo non può esser preso a modello della tempra morale degli esponenti della chiesa quattrocentesca; tuttavia emergono dalla sua carriera alcuni tratti che si ritrovano come tipici nella figura del vicario episcopale toscano. Nato a Bologna in una famiglia modesta, Cristoforo aveva avuto la fortuna di trovare fin da bambino illustri protettori ecclesiastici — e fra questi il futuro vescovo Giovanni da Poggio, che gli aveva dato il suo nome — i quali, riconosciuta la sua attitudine agli studi, gli avevano procurato un beneficio perché potesse attendervi. Dopo la laurea in diritto civile e canonico, era stato ordinato sa-

⁹ AVF, *Monitoria Curiae*, XV, 4, c. 95rv.

¹⁰ F. DA CASTIGLIONE, *Christofori de Podio Vita*, in BLFI, pluteo 89 inf. codice 24, cc. 129r-133v.

cerdote, aveva fatto per qualche tempo il vicario generale a Bologna, e di qui era passato a Siena, per approdare infine a Firenze, dove aveva tenuto lo stesso incarico per sette anni, fin quasi alla vigilia della sua immatura morte. Come vicario generale a Firenze, Cristoforo era un forestiero, un laureato, un itinerante. Se fosse vissuto più a lungo, le sue notevoli qualità e le sue relazioni eccellenti gli avrebbero forse aperto la strada a qualche più grande promozione; ma si può quasi escludere che egli avrebbe potuto diventare vescovo in una sede del dominio fiorentino.

Il complesso dei vicari toscani quattrocenteschi, se certo non si lascia ridurre alla misura di Cristoforo da Poggio, mostra però la stessa netta differenziazione rispetto al modello dei contemporanei vescovi. Dei 166 vicari che è stato possibile individuare — e che è presumibile corrispondano a circa la metà del totale — appena 21 uscivano dai ranghi dell'aristocrazia fiorentina. Un gruppo poco più consistente, 32, provenivano dalle aristocrazie delle città del dominio. Altri 50 erano sudditi della repubblica estranei alle élites cittadine: una decina, esponenti di ceti modesti di Firenze e delle altre città; gli altri, originari dei centri minori. Il gruppo più numeroso era quello dei forestieri: 63, quasi tutti della Toscana non fiorentina, del resto dell'Italia centrale, o dell'area padana, e in maggioranza provenienti anch'essi da centri minori¹¹.

Questi numeri richiedono un'interpretazione. I vicari non

¹¹ Le fonti della mia ricostruzione sono: AAPI, *Beneficiali*, nn. 2, 5, 6, 7, 9; AVF, *Monitoria Curiae*, XV, nn. 3-4; AVF, *Beneficiali*, XVIII B 1; AVPT, Stanza III, B, nn. 41, 49; D, n. 15; R, nn. 1, 77; ASFI, *Notarile Antecosimiano*, B 797, 798 (Pistoia); L 203, 204, 205 (Pistoia); L 182 pezzi 1-5, L 183, L 184 (Volterra); P 200 pezzi 1-2 (Cortona); P 291 (Arezzo); G. MIRRI, *I vescovi di Cortona*, pp. 75-138; A. F. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, II, pp. 648-729; D. MORENI, *Mores et Consuetudines*, pp. 84-87; G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, I, pp. 378-382; S. FERRALI, *La serie dei vicari*, pp. 44-46. Delle liste così ottenute, quelle di Firenze (54 nomi), Pisa (35) e Pistoia (36) dovrebbero essere abbastanza complete; quella di Arezzo (26), orientativa; quelle di Fiesole (16), Volterra (10) e Cortona (9), appena abbozzate. La somma dei vicari è 166 e non 186, perché alcuni lo furono in più d'una sede.

erano tutti uguali: non solo perché potevano avere tecnicamente più o meno competenze amministrative, ma anche e soprattutto perché diversi potevano essere il significato stesso e l'entità del loro impegno e della loro presenza in ufficio. Dei 21 aristocratici fiorentini, almeno 4, e forse proprio i più illustri per origine familiare, furono piuttosto dei vescovi dissimulati che dei veri vicari: Antonio Cocchi, Roberto Strozzi e Baldassarre Carducci si succedettero l'uno all'altro a Pisa fra 1477 e 1494 a garantire continuità politica sotto gli arcivescovi Salviati e Riario, in una situazione — come s'è visto — di rapporti del tutto anormali fra chiesa locale e governo della repubblica. C'è da aggiungere che al momento della nomina, i tre si erano già trovati a Pisa come professori all'università, e dunque l'incarico di vicario non comportava per loro alcuno spostamento¹². Quanto a Bartolomeo Soderini, vicario a Volterra dopo il 1478, dev'essere stato di autorevole supporto al suo parente e troppo giovane vescovo Francesco¹³. Ma anche senza contare queste presenze particolari, è importante osservare come molti degli aristocratici cittadini, di Firenze e delle altre città del dominio, stiano nella serie dei vicari generali quasi di straforo: con qualche atto, cioè, compiuto eccezionalmente, una volta sola; oppure, in modo ancor più caratteristico, per qualche breve apparizione ripetuta a distanza di anni o addirittura di decenni. Essi non stabilirono nessuna continuità d'ufficio, ma si limitarono a riempire il vuoto fra la scadenza del mandato di un vicario forestiero e l'arrivo di uno nuovo. Oppure furono delegati a tempo come sostituti da un vicario tuttora in carica, ma costretto ad assentarsi per un breve periodo dall'ufficio. Nelle lettere di nomina di questi aristocratici, vicari di "complemento", appare sempre molto chiara l'occasionalità del loro mandato; ed è estremamente significativo che essi

¹² AAPI, *Beneficiali*, 2, cc. 247r, 270r, 285rv, 288rv, 293rv, 295v-296r; *Beneficiali*, 6, cc. 66r-326r, 307r-358r; A. F. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, II, pp. 34-45, 58-63, 584-587.

¹³ AAPI, *Atti civili*, 3, c. 514rv.

siano stati sempre senza eccezione membri residenti del capitolo cattedrale locale, e che nessuno di loro figure mai in nessun caso in ufficio fuori dalla sua chiesa e dalla sua città¹⁴. Il posto naturale dell'ecclesiastico aristocratico non era l'incarico tecnico di vicario, ma la prebenda canonica; e se vicario doveva essere, egli lo era non del vescovo, ma del capitolo in sede vacante, cioè come rappresentante della continuità della guida politica della chiesa cittadina in mancanza del suo capo.

Figure davvero tipiche e importanti di vicari erano, anche ben al di là della loro stessa preminenza numerica, i 63 forestieri e i 50 originari di centri minori o di ceti non aristocratici delle città del dominio fiorentino. È in questi due gruppi che si trovano le persone che con maggior continuità e regolarità hanno affiancato i vescovi nell'amministrazione delle diocesi; coloro che a un banco di tribunale non si sono seduti per caso per qualche giorno o settimana a distanza di anni, ma vi hanno passato la vita intera, o un periodo intero di essa. Questi vicari si distinguevano anche per estrazione sociale dagli aristocratici. È improbabile che si trattasse di diseredati, perché un qualche avviamento per raggiungere la loro non disprezzabile posizione dovevano pure averlo avuto. Ma a parte gli uomini senza casato, anche quelli che ne avevano uno, e non completamente oscuro, ben difficilmente potevano, per il fatto stesso di provenire, sudditi e forestieri, da piccoli centri di provincia, reggere il paragone con gli esponenti delle aristocrazie di Firenze e delle altre città maggiori del dominio. A San Gimignano, terra fra le altre ferace di vicari episcopali per la Toscana del Quattrocento, è possibile farsi un'idea meno vaga del livello di questa gente. Erano i Becci, i Ghesi, i Poschi: membri cioè di famiglie non del primissimo rango, ma dei ranghi immediatamente inferiori, figli di piccoli commercianti e proprie-

¹⁴ AVPT, III R 1, inserto 3 (18/1/1417); AAPI, *Beneficiali*, 2, c. 143r (28/8/1464, e vedi anche cc. 151r-232r); 9, c. 157v (3/1/1456, e vedi 5, cc. 94r-182r); 6, c. 164rv (30/3/1486); *Atti civili*, 4, c. 245r (18/9/1483); A. F. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, II, pp. 706-709.

tari, di notai¹⁵. Ragazzi che per estrazione economica, sociale e geografica non avevano nessuna speranza di entrare nel mondo della chiesa per la comoda via d'una prebenda in un grande capitolo cattedrale cittadino; cui però la posizione e le relazioni delle loro famiglie potevano procurare un beneficio locale, o comunque i mezzi per frequentare una facoltà universitaria di giurisprudenza, dove acquisire competenze e titoli che avrebbero garantito loro un avvenire sicuro. Alle rare menti superiori si poteva aprire un futuro di luminari della scienza del diritto; e non era ovviamente neppure escluso che in caso di eccezionale abilità e fortuna qualcuno toccasse mete inopinate nell'alta politica ecclesiastica. Tuttavia per la massa, che restava in una dimensione ben distinta da quella degli uomini di chiesa aristocratici, si trattava piuttosto di arrivare a posti di lavoro tranquilli e ben pagati, di fare una carriera onorata.

L'altro grande motivo di differenziazione di questi dai vicari aristocratici e occasionali, era che essi facevano una vita errabonda. Di Giovanni Damiano Becci da San Gimignano sappiamo appena che fu negli ultimi decenni del Quattrocento vicario generale a Volterra e Pistoia¹⁶. E anche di altri suoi colleghi romagnoli umbri e marchigiani non conosciamo che due tappe della carriera, fra le varie sedi episcopali della Toscana¹⁷. Ma del romagnolo Tommaso della Bordella sappiamo che era ad Arezzo nel 1416, a Firenze per varie fasi tra gli anni venti e quaranta, a Fiesole nel 1450¹⁸; e di Antonio Moroni di Borgo

¹⁵ E. FIUMI, *Storia economica e sociale di San Gimignano*, pp. 180-181, 239-240, 257-258, 271-272.

¹⁶ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, L 184, n. 118; L 182 (1494-1499), cc. 22v-29v; AAPI, *Atti civili*, 3, c. 513r; S. FERRALI, *La serie*, p. 46; AVPT, III R 1, ins. 13.

¹⁷ D. MORENI, *Mores et Consuetudines*, p. 85; S. FERRALI, *La serie*, p. 45; G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, I, pp. 378-382; AAPI, *Beneficiali*, 2, cc. 13r, 17v; 6, c. 40v; 7, cc. 119r, 120v, 125r, 138rv, 144r-145r; 9, cc. 42r-43v, 46rv; *Pergamene. Copie*, XII, n. 2508.

¹⁸ G. ALIOTTI, *Epistolae*, I, pp. 378-382; D. MORENI, *Mores*, pp. 84-85; AVF, *Monitoria Curiae*, XV, 4, c. 48r.

San Sepolcro, che fu a Pistoia dal 1444 al 1446, a Pisa nel 1448, ad Arezzo nel biennio 1452-1453, che era ancora a Pistoia nel 1456 e ad Arezzo nel 1458, che stette a Pisa dal 1461 al 1467, e che era a Siena da qualche anno nel 1474¹⁹. Non importa insistere sul fatto che queste carriere apparirebbero ben più complete nei loro spostamenti, se disponessimo d'un maggior numero di serie di vicari generali nei vescovadi italiani fra Roma e il Po. La mobilità dei vicari non era un fatto estrinseco, ma un dato qualificante della loro figura professionale. Dimostra infatti che benché la loro autorità emanasse dal vescovo e cessasse con lui, perché era lui che conferiva loro il mandato²⁰, essi non erano legati tanto a una persona singola o a una singola sede, quanto alla logica interna della loro carriera. Si spostavano cioè conformemente alle opportunità d'impiego, di aumento di prestigio e di guadagno; e non potevano fissarsi stabilmente in una sede, dove avrebbero finito per rappresentare una specie di vescovo-ombra. La forma stessa del pagamento del vicario era quella d'un funzionario, perché doveva sì provvedervi il vescovo, ma con esplicito divieto di ricorrere all'assegnazione di una percentuale sulle sportule del tribunale, e con l'obbligo al contrario di versargli uno stipendio determinato²¹. Pare che nella Toscana del Quattrocento quest'obbligo sia stato rispettato²². Tutto contribuisce insomma a delineare la figura del vicario generale, per esprimere in termini moderni il suo rapporto col vescovo, come quella di un burocrate rispetto a un politico.

¹⁹ S. FERRALI, *La serie*, p. 45; AVPT, III B 18, inserti 7 e 10; III D 6, inserto 4, n. 64; G. ALIOTTI, *Epistolae*, I, pp. 378-382; M. LUZZATI, *Filippo de' Medici*, p. 368; AAPI, *Beneficiali*, 2, cc. 51r e ss.; 9, cc. 154r-155r; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, n. 340.

²⁰ J. SBROZZIO, *Tractatus*, pp. 362-363; L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, VIII, pp. 421-422.

²¹ J. SBROZZIO, *Tractatus*, p. 370; L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, VIII, p. 412.

²² ASFI, *Catasto*, 196, c. 212v (Pisa, anni venti); 991, cc. 147v (Volterra, anni settanta), 443v (Pistoia, anni settanta).

Ma il fatto che importa rilevare in relazione col problema giurisdizionale, è che al pari del corpo politico dei vescovi, quello burocratico dei vicari non si sottraeva a una forma di controllo da parte del potere laico. In Toscana tale controllo si presentava in modo non troppo dissimile da quello realizzato nell'ambito della parallela amministrazione civile. L'aristocratico fiorentino che andava al governo d'una terra del dominio aveva al suo fianco un giurisperito, di vario grado nelle varie località, che lo assisteva nell'aspetto tecnico dell'esercizio della giurisdizione. Questi giurisperiti, che al massimo grado erano di un'estrazione sociale e geografica paragonabile a quella dei vicari episcopali, e che erano scelti e pagati dal governatore fiorentino, ma che anche in caso di morte in carica di questo, completavano il loro mandato e percepivano intero il loro stipendio grazie all'intervento del pubblico erario, costituiscono un primo embrione di apparato burocratico dello stato, in faccia a quello già ben più strutturato della chiesa²³. Era un apparato dalla cui mediazione giuridica, in Toscana, terra dove imperava il diritto romano, era impensabile prescindere. La repubblica di Firenze non poteva cioè procedere secondo i modi più spicci della consorella veneta, legata al suo diritto consuetudinario, e ostile verso i tecnicismi del diritto romano, e che perciò anche nel governo della Terraferma cercava d'imporre i criteri valutativi dell'*aequitas* al posto di quelli formali dello *ius*; ad esercitare cioè la giurisdizione in termini più immediatamente politici²⁴. Il potere fiorentino doveva incanalare i suoi interventi per vie più tortuose e indirette. A livello più alto, non a caso esisteva, a differenza che a Venezia, un ceto di giuristi e professori, essi stessi appartenenti all'oligarchia dirigente: compito precipuo di costoro era trovare una mediazione dottrinarica fra il dettato dell'esecutivo e la forma del diritto. A livello più basso, operava appunto il ceto dei funzionari itineranti, i quali nei secoli successivi al Quattrocento

²³ M. MONTORZI, *Il notaio di tribunale*.

²⁴ G. COZZI, *La politica del diritto*.

furono sempre più solidamente connessi all'apparato centrale dello stato; ma che già nel Quattrocento subivano l'influsso pesante del potere in genere, e in particolare della magistratura di più schietto carattere arbitrario, gli Otto di Guardia²⁵. S'intende che la burocrazia ecclesiastica, per sua stessa natura, per principio e per estensione geografica, non sottostava a un condizionamento politico, personale e clientelare altrettanto facile e automatico di quella laica da parte degli organi pubblici civili. Tuttavia la linea di tendenza nei rapporti di potere fu la stessa.

La questione potrebbe essere liquidata con la constatazione che poiché i vescovi nominavano i loro vicari, come i rettori civili i loro giudici collaterali, e i vescovi erano il prodotto di un accordo politico, nella scelta dei loro collaboratori essi non avrebbero potuto che uniformarsi a un criterio politico. Ma in realtà l'ingerenza del potere non si manifestò solo di riflesso. Come la provvista d'un vescovo risultava da una trattativa fra Firenze e Roma, così la nomina d'un vicario poteva essere concordata fra il vescovo e Firenze. Non c'è dubbio che sia imprudente prendere troppo sul serio certe espressioni di gratitudine ardente contenute nelle lettere private, e sulla base di queste postulare l'esistenza di legami clientelari obbliganti e di fedeltà consolidate. Ma qualche volta accade d'imbattearsi in testimonianze più impegnative. Il 26 febbraio 1474, nel caldo del successo della sua promozione ad arcivescovo di Firenze, Rinaldo Orsini affidava da Roma a Lorenzo de' Medici ogni decisione circa il reclutamento del personale della curia episcopale: «Già per proprio fante la Vostra Magnificencia debbe havere inteso chello arcivescovato sia nostro . . . Per tanto, o de vicario o de altri offitiali che ad ciò sian necessarii la Vostra Magnificencia potrà in mio nome provvedere sicondo gli pare»²⁶. Diciassette anni prima Filippo de' Medici, al momento

²⁵ L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, pp. 130-245; G. ANTONELLI, *La magistratura degli Otto di Guardia*.

²⁶ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 21, n. 519.

della sua promozione ad Arezzo, aveva anche più rapidamente espletato le formalità legali, facendo addirittura Giovanni, figlio di Cosimo il Vecchio, suo procuratore: in tale veste il laico Giovanni, convocato un notaio in casa propria, aveva nominato il vicario generale della diocesi ²⁷.

L'Orsini era cognato di Lorenzo, e Filippo un Medici egli stesso. Ma il condizionamento politico si esercitava anche in casi di tutt'altro che pacifica identità d'interessi. La lettera che il successore di Filippo ad Arezzo, Lorenzo Acciaiuoli, scrisse a Lorenzo il Magnifico il 24 aprile 1468 per annunciargli l'arrivo di un nuovo vicario, il marchigiano Pierantonio della Valle, potrebbe rientrare nel novero delle testimonianze sospette:

«mandando io messer Pierantonio mio vicario generale in la diocesi, da me in summa porta questa commissione, che non solo quello che per la Magnificentia di vostro padre et vostra li sarà comandato, ma quanto lui da sé cognoscerà esser ad voi grato, senza alcun respectu debba exequire. Et così supplico Vostra Magnificentia che si degni disporre con tale sicurtà de ogni mia facultà et iurisdictione, che ognuno cognosca me essere ad voi tale quale sono, et el vescovado esser non meno vostro che mio, el quale vi raccomando, et sotto l'ombra et favore vostro el remet-
to» ²⁸.

Il padre di Lorenzo Acciaiuoli, Agnolo, era dal 1466 un fuoruscito, nemico del regime mediceo in Firenze. Lorenzo stesso se ne stava a Roma, dove per lui tirava certo aria migliore che in patria; ma se non voleva giocarsi anche le rendite del vescovado, come aveva fatto il suo collega di Firenze Giovanni Neroni, bisognava che proprio quanto all'amministrazione della sua diocesi egli trovasse un compromesso col potere fiorentino.

La nomina di Pierantonio della Valle era per l'appunto il frutto di tale compromesso. Si trattava infatti di un

²⁷ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 341 (1448-1457), c. 307r (13/2/1457). Documento segnalatomi dal prof. Michele Luzzati.

²⁸ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 137, n. 245.

suddito e cliente di Federico da Montefeltro, alleato e capitano stipendiato di Firenze contro Venezia e i fuorusciti; e come egli stesso avrebbe ricordato qualche anno più tardi al Magnifico Lorenzo, il duca d'Urbino gli aveva ordinato, alla sua partenza per Arezzo, di far capo in ogni cosa a Piero de' Medici²⁹. Nel marzo 1469, circa un anno dopo l'inizio del suo mandato, Pierantonio, nel rispondere positivamente a Lorenzo a proposito di una raccomandazione per un beneficio, gli dichiarava di sentirsi «vicario non meno di Vostra Spetialità che di Monsignore»³⁰. Questa confessione compromettente, e formalmente inammissibile da parte d'un esponente dell'amministrazione ecclesiastica, ma che riecheggiava del resto un'espressione simile del vescovo Acciaiuoli, aveva un riscontro pieno nella realtà dei fatti. Tre anni più tardi, alla scadenza del mandato del vicario, fu Lorenzo de' Medici a chiederne il rinnovo all'Acciaiuoli.

«La riferma di messer Piero Antonio — gli rispondeva allora il vescovo — sia con quello tempo et con quella auctorità pare alla Magnificentia Vostra, et così cum primum da quella n'arò notola della volontà della Magnificentia Vostra, ne manderò il contracto in publica forma et bona»³¹.

È quanto avveniva qualche giorno dopo:

«Lo interchiuso instrumento — sono ancora parole di una lettera dell'Acciaiuoli a Lorenzo — sarà risposta alla lettera della Magnificentia Vostra, in el quale confermo messer Petro Antonio da Urbino in l'officio del Vicariato d'Arezzo cum le sollite condictione et auctoritate, per anni cinque proximi da venire, cominciando questo di soctoscripto come dimanda Vostra Magnificentia»³².

È una constatazione senza alcuna enfasi l'espressione di ringraziamento rivolta più tardi dal vicario a Lorenzo:

²⁹ *Ibidem*, 28, n. 484 (1/9/1472).

³⁰ *Ibidem*, 23, n. 176 (10/3/1469).

³¹ *Ibidem*, 28, n. 504 (19/9/1472).

³² *Ibidem*, 28, n. 545 (24/9/1472). V. anche 24, n. 64.

«Vostra Magnificentia è quella che me ha tenuto qui»³³.

È impossibile sapere quanti altri vicari generali delle diocesi del dominio fiorentino nel Quattrocento avrebbero potuto dire con altrettanta pregnanza di Pierantonio della Valle di essere «tenuti lì» dal capo di casa Medici. Se questo esempio costituisce, data la posizione politica del vescovo Acciaiuoli, una dimostrazione molto significativa, è anche vero che neppure sotto Lorenzo i Medici detenevano un monopolio perfettamente completo del potere a Firenze; e che dietro ogni vescovo stava un insieme di forze composito e spesso difficilmente definibile. Ma quel che è certo, e che importa, è che nei confronti del potere il corpo dei funzionari, la burocrazia ecclesiastica rappresentata dai vicari, si trovava nelle medesime condizioni dell'*élite* politica ecclesiastica rappresentata dai vescovi; che anche i tecnici dovevano conoscere il linguaggio del compromesso e della mediazione. I vicari, come i vescovi, vivevano e operavano in una dimensione che non era separata dal mondo dei laici, né libera dalla sua influenza. Saranno soprattutto i vescovi ad apparirci come protagonisti nelle trattative politiche per la composizione dei conflitti giurisdizionali; ma era necessario chiarire anche la situazione dei vicari, perché il controllo sulla *routine* amministrativa di questi ultimi, anche se ha lasciato tracce meno evidenti, era un fattore non meno importante nell'ispirare l'atteggiamento della repubblica verso le immunità ecclesiastiche.

2. *La prassi amministrativa: conflitti e soluzioni*

La politica giurisdizionale fiorentina si delineava già in modo caratteristico a proposito di una questione in cui nulla aveva a che fare l'universalmente riconosciuta essenza dello spirituale. Memoria e retaggio d'antiche gran-

³³ *Ibidem*, 29, n. 893 (18/10/1473).

dezze, alcuni vescovi toscani conservavano ancora nel Quattrocento un residuo di dominio temporale su qualche villa e castello della diocesi. Residuo davvero piccolo in Toscana, dove l'impeto espansivo dei comuni cittadini s'era abbattuto sugli edifici delle temporalità episcopali con la forza incontenibile degli organismi giovani ed esuberanti; e dove la più vitale fra le città, Firenze, sembrava esser stata destinata ad annientare tutte le signorie ecclesiastiche della regione³⁴. I privilegi, le investiture, le deleghe di governi che gl'imperatori continuavano a confermare dietro pagamento ai vescovi toscani non potevano certo avere alcun effetto pratico in quanto si ponessero in patente contrasto con situazioni consolidate da secoli. Così l'amplissimo diploma rilasciato da Sigismondo di Lussemburgo a quelli di Arezzo nel 1414 pare esser poi stato usato da loro solo per creare, in virtù della *fides* insita nella condizione di *Sacri Imperii principes*, dei pubblici notai³⁵. Ma quando dietro le carte stava un briciolo almeno di non interrotta concretezza d'esercizio, gli antichi diritti si configuravano meno fantasticamente. A Volterra, in particolare, il vescovo manteneva, grazie a un accordo concluso a fine Trecento con il comune, la facoltà di eleggere in alternanza con questo i rettori, competenti in materia civile, di cinque terre della diocesi. Il governo fiorentino non pare essersi molto disturbato per la sopravvivenza di questa signoria concorrente all'interno della sua giurisdizione. Al contrario, quando all'inizio del 1418 il suo rappresentante a Volterra si mise a contrastarla, fu richiamato all'ordine:

«tu sai quello che per questa Signoria sempre laudabilmente s'è osservato — gli si ricordava allora da Firenze — ciò è le ragioni jurisdictioni preheminentie et honori di ciascuna persona et maximamente de' luoghi ecclesiastici et spirituali mantenere et o-

³⁴ G. SALVEMINI, *Le lotte fra Stato e Chiesa*, pp. 298-330; G. VOLPE, *Toscana medievale*, p. 287.

³⁵ Il diploma in F. UGHELLI, *Italia Sacra*, I, pp. 429-430. La creazione di un notaio da parte del vescovo Roberto degli Asini in ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 291 (1451-1453), 14 aprile 1451.

bservare, perché facendo altramente sarebbe fare contro alla iustitia, la quale ciascuno che tiene signoria debbe oltratructe l'altre cose osservare»³⁶.

Solo a una concezione moderna del «tener signoria», tali scrupoli potrebbero apparire inspiegabili. Allo stesso amico e alleato comune di Volterra si riconosceva autonomia di governo: perché negarla ai vescovi di Volterra fiorentini, o, in questo caso, fedeli clienti di Firenze, come il pratese Stefano del Buono? Un decennio più tardi, a causa della ribellione contro l'imposizione del catasto, il comune volterrano fu privato per qualche anno del dominio diretto sul proprio contado, ma i diritti del vescovo, che era ancora Stefano, non furono toccati; né allora, né ancora dopo la risistemazione amministrativa seguita alla ripresa dell'amicizia tra Firenze e Volterra³⁷. È nel 1467, pontificante Paolo II e regnante il serenissimo augusto Federico III, che troviamo Ugolino Giugni, vescovo di Volterra e principe del Sacro Romano Impero, nominare al suo turno il governatore del castello di Serrazzano, creandolo conte palatino, con facoltà per lui e gli eredi di fare notai, legittimare bastardi e portare sullo stemma di famiglia l'arme dei Giugni³⁸.

Se l'affermazione della giurisdizione della repubblica non escludeva ancora del tutto neppure nella sfera del temporale il compromesso con diritti medievali e sedimentazioni particolaristiche, e il ricorso alla via indiretta del controllo personale, non è certo verso l'esenzione ecclesiastica nella sfera sua propria, quella cioè delle persone e cose spirituali, che poteva esser concepibile l'impostazione di questioni di principio. Il problema non era così semplice come sembrava scherzosamente figurarselo Cardinale Rucellai in un episodio — «un bello caso di giustizia» —

³⁶ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 29, c. 105v (18/3/1418). Per l'accordo di fine Trecento, L. A. CECINA, *Notizie storiche della città di Volterra*, p. 200.

³⁷ S. AMMIRATO, *Vescovi di Fiesole di Volterra e d'Arezzo*, pp. 165-167.

³⁸ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, L 182 (1454-1471), cc. 46r-47r.

riportato dal cronista Giovanni Cavalcanti. Cardinale era proprio il nome di battesimo di quell'aristocratico fiorentino, il quale all'inizio del Quattrocento, andando come podestà in una terra del dominio della repubblica, vi trovò un prete «più simiglevole ad essere brigante scellerato che cherico divoto». Questo prete, citati una volta i suoi debitori davanti al tribunale podestarile del Rucellai, ne aveva ottenuto soddisfazione; ma quando un contadino suo creditore cercò di fare altrettanto con lui, egli allegò, per sottrarsi al pagamento, la propria esenzione dal foro secolare.

«Havuto la richiesta, et colla bestiale audacia comparito alla corte, domandò il podestà quello che voleva, et seguitò: "Voi non siete mio giudice; vada in vescovado et ivi gli risponderò". A quelle parole il podestà rispuose: "Ciò che si può non si vuole. Io t'ò facto pagare a cchi t'à havuto a dare; ora costui t'adimanda; il perché, sicome costretto dalla mia coscienza, debbo fare pagare lui, et pertanto pagalo, et spacciati". Rispuose el bestiale prete: "e' pare che voi non mi intendiate. Io non sono sottoposto alla vostra corte". Il podestà rispuose dicendo: "Dimmi perché". E 'l prete disse: "Perch'io sono prete". Et il podestà rispuose: "Et io sono Cardinale! Pigliatelo et mettetolo in carcere"»³⁹.

Diamo pure per buono quest'aneddoto esemplare: buono come testimonianza, se non di un singolo caso, di un reale sentimento d'insofferenza. Ma il fatto interessante è che proprio in questa lezione, venata di anticlericalismo, di pubblica giustizia, traspare quanto profondamente l'idea del privilegio ecclesiastico fosse compenetrata nella mentalità dei toscani del Quattrocento; perché il Rucellai non risolveva, o non veniva immaginato risolvere la questione, replicando: io sono il podestà; bensì: io sono Cardinale.

Questo principio di limitazione della sovranità non era del resto peculiare alla repubblica di Firenze. Nonché l'idea moderna della separazione fra stato e chiesa, anche

³⁹ M. T. GRENDLER, *Il «Trattato Politico-Morale» di Giovanni Cavalcanti*, pp. 167-168.

quella dell'assoluta giurisdizione del principe non rientrava certo come un elemento pacifico nella visione quattrocentesca del mondo. La concezione medievale dell'unitarietà della *respublica christiana*, in cui papato e impero avevano ognuno la sua parte per condurre l'umanità alla salvezza eterna, non era del tutto frantumata; e comunque il suo declino non comportava che le sovranità nazionali e regionali maturate nel contesto della crisi di quella imperiale potessero assumere nei confronti dell'autorità ecclesiastica un'attitudine rivoluzionaria. Rispetto alla situazione trecentesca, il superamento del conciliarismo attraverso la politica dei concordati metteva il papato e il diritto romano canonico ancor più in condizione di doversi adeguare alla diversità delle istanze locali, ma ciò sempre nell'ambito del principio dell'essenze dello spirituale⁴⁰. Anche sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia quest'essenze rappresentava, dal punto di vista della costruzione della sovranità dello stato, un ostacolo, e forse il più consistente. Ma per l'appunto, si trattava di una sovranità che agli albori dell'era moderna non poteva configurarsi come una *tabula rasa* delle molteplici sacche di resistenza particolaristica, ma come un adattamento e sfruttamento delle realtà date, secondo procedimenti che solo un pregiudizio anacronistico può postulare come sempre nette contrapposizioni di principio⁴¹. Il problema dell'immunità ecclesiastica veniva dunque variamente affrontato, secondo la varietà dei luoghi e dei tempi, ma in nessun caso scartato radicalmente.

In Germania l'importanza eccezionale dei vescovi come principi territoriali era un buon motivo dell'accanimento con cui signori laici e città cercarono di porre limiti alla giurisdizione ecclesiastica in generale. Qui era più facile che essa venisse avvertita, se non come un abuso in sé,

⁴⁰ P. COSTA, *Iurisdictio*, pp. 344-364; W. ULLMANN, *Principi di governo*, pp. 305-411.

⁴¹ B. GUENÉE, *L'Occident au XIVe et XVe siècles*, pp. 237-242. Cfr. sopra, cap. 2, testo e note 8-9, 40-41.

almeno come la fonte di una miriade di singoli abusi⁴². Ma in altri paesi non c'era una situazione di altrettanto aperta e continua conflittualità. Anche una grande monarchia come quella francese arrivò molto lentamente e prudentemente, oltre che all'interno della logica dell'essenzione, a restringere le conseguenze pratiche del privilegio clericale. In Francia, fino al Quattrocento inoltrato la questione era stata posta senza irrigidimenti da una parte e dall'altra, in termini di specificazione dei casi particolari di perdita dell'immunità, in un contesto dottrinario, cui solo tra la fine del secolo e l'inizio del successivo, l'introduzione e lo sviluppo dell'appello per abuso dalle corti ecclesiastiche ai parlamenti regi avrebbe fatto segnare un salto qualitativo⁴³.

Giova soffermarsi un momento sulla situazione inglese, perché essa può servire a mettere in luce per contrasto il carattere della prassi toscana. In Inghilterra fu solo sotto la dinastia dei Tudor che si cominciò a imporre ordine nell'uso e abuso del privilegio: la definizione stessa della condizione clericale vi era stata a lungo trattata con grande lassismo, giacché bastava, per invocarla e mettersi sotto la sua protezione, riuscire a leggere qualche parola di latino in un libro di chiesa. I progressi dell'alfabetizzazione nel corso del Quattrocento avevano portato la confusione al massimo⁴⁴. È vero però che l'isolamento politico e giuridico dell'Inghilterra, il fatto che l'applicazione del diritto romano canonico vi fosse almeno in pratica impacciata dalla *common law*, con la conseguenza fra l'altro che alle scomuniche comminate d'autorità apostolica non si riconosceva alcun valore, creavano un clima in cui il pote-

⁴² P. JOHANEK, *Vescovo, clero e laici in Germania*, pp. 123-133; J. HASHAGEN, *Zur Charakteristik der geistlichen Gerichtsbarkeit*, pp. 233-292; J. HASHAGEN, *Staat und Kirche vor der Reformation*, pp. 320-321.

⁴³ R. GÉNÉSTAL, *Le Privilegium Fori en France*, II, pp. 115-136; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les Officialités*, pp. 87-143; J.-L. GAZZANIGA, *L'église du Midi*, pp. 209-259; P. G. CARON, *L'appello per abuso*, pp. 3-101.

⁴⁴ C. B. FIRTH, *Benefit of Clergy*; L. C. GABEL, *Benefit of Clergy*; J. G. BELLAMY, *Criminal Law*, pp. 115-172.

re laico non si tratteneva da interventi repressivi di spicciativa e spensierata brutalità⁴⁵. Tale almeno era l'impressione che ricevette a fine Quattrocento un viaggiatore italiano, anzi veneziano, e che perciò doveva pur essere meno impreparato all'esperienza del ricorso a una giustizia arbitraria: «Per altra via ancora i preti sono causa di altri delitti — riferiva al suo Senato l'ambasciatore Andrea Trevisan —, perché si hanno usurpato privilegio, che alcuno ladro, o vero homicida, che sappia leggere sia morto per mano di giustizia. E quando per giustizia delli XII huomini da manto sia alcuno condannato a morte, se il reo sa leggere, domanda che si vuole difendere con il libro; onde se gli porta o il psalmista, o il messale, o qual si vogli altro libro ecclesiastico, e sapendolo leggere, viene liberato de la forza, e come clerico è dato nelle mani del vescovo. Ma con tutte queste diversioni ogni giorno ne sono impiccati li belle dozzine, come se fossino mazzi d'uccelli . . .»⁴⁶.

È plausibile che almeno qualcuno delle dozzine di uomini allegramente impiccati ogni giorno fosse stato in grado di compitare due parole di latino, e perciò esente. Tuttavia non è il caso di pensare alla ricerca d'una legittimazione di principio alle condanne da parte della giustizia laica, che qui procedeva invece *ex arbitrio*, di mera forza. Neppure la corona inglese stava cioè concettualmente fuori dalla sfera intellettuale del riconoscimento dell'immunità ecclesiastica. Ma all'interno di questa concezione, nell'ampia gamma dei differenti atteggiamenti che un governo poteva assumere nell'affrontare in pratica la criminalità del clero, quello inglese stava al polo estremo della spregiudicatezza. La repubblica di Firenze si pose al polo opposto. Quanto l'Inghilterra era lontana geograficamente e culturalmente da Roma, e libera nei suoi rapporti con la chiesa e il papato, tanto accoppiava brutalità di fatto a

⁴⁵ R. L. STOREY, *Clergy and Common Law*, pp. 345-346; J. W. GRAY, *Canon Law in England*; J. W. DAHMUS, *Henry IV of England*.

⁴⁶ C. A. SNEYD (ed), *A Relation*, pp. 35-36.

disinteresse per una giustificazione formale. Firenze, che a Roma e al suo diritto era in tutti i sensi tanto più vicina e legata, perseguì il medesimo fine di repressione e controllo con tanto minore aggressività nei limiti del possibile, e comunque sempre con tanto maggior dottrina, con un'attenzione spiccata cioè per gli ampi spiragli di manipolazione aperti all'interpretazione del diritto canonico.

Erano ovviamente, fra il papato e la Toscana, per l'intrinseca stessa dei loro rapporti, anche assai più numerose e gravi le occasioni di scontro. Proprio l'episodio di più violenta e sanguinosa contrapposizione fra chiesa e potere nella storia della repubblica nel Quattrocento offre un esempio illuminante della prospettiva fiorentina. La congiura che è passata sotto il nome della famiglia dei Pazzi, e che la domenica 26 aprile 1478 in Santa Maria del Fiore provocò il ferimento di Lorenzo de' Medici e l'uccisione di suo fratello Giuliano, era per gran parte ispirazione e opera di ecclesiastici. Accanto al conte Girolamo Riario, nipote di Sisto IV, ne era animatore l'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati; un altro nipote del papa, il cardinale giovinetto Raffaele Sansoni Riario, allora studente a Pisa, era servito, benché forse inconsapevole della trama, a coprire con la sua temporanea presenza a Firenze l'arrivo e gli spostamenti dei congiurati. Chierici vi erano fra gli esecutori materiali dell'assalto ai Medici, e chierici fra gli uomini al seguito del cardinale e dell'arcivescovo in città. Tutti costoro furono coinvolti nella feroce repressione dopo il fallimento della congiura. Un numero imprecisato di accompagnatori del Salviati e del Sansoni Riario vennero letteralmente fatti a pezzi dalla folla. Il cardinale, salvato a stento da alcuni esponenti del governo, fu poi trattenuto per qualche settimana come ostaggio. L'arcivescovo Salviati non ebbe altrettanta fortuna: colto dal sopraggiungere dei partigiani del regime in Palazzo Vecchio, dov'era andato con altri dei suoi per impadronirsi del potere, fu impiccato sul posto⁴⁷.

⁴⁷ A. POLIZIANO, *Della Congiura dei Pazzi*; E. FRANTZ, *Sixtus IV und die Republik Florenz*, pp. 207-213.

Un secolo più tardi un famoso criminalista, Giulio Claro, avrebbe fatto riferimento proprio al destino del Salviati — «quidam Archiepiscopus alias suspensus in civitate Florentiae» — per ammonire gli ecclesiastici a non immischiarsi in azioni contro i principi secolari, perché questi ultimi, in base all'accusa di lesa maestà, avrebbero di fatto violato il loro privilegio d'esenzione⁴⁸. In effetti, anche nell'ambigua condizione istituzionale della Firenze quattrocentesca, non sarebbe stato improponibile il ricorso a quell'accusa. Se l'affermazione del carattere maestatico dei Medici come legittimi signori, che pure circolò, proprio in occasione della congiura, fra i loro clienti e i loro protettori⁴⁹, avrebbe difficilmente retto a una seria confutazione giuridica, ci sarebbe stata però un'altra via: quella aperta dall'estensione che la giurisprudenza aveva operato del concetto di maestà a tutta l'area dei detentori del potere in una città, e alla città stessa, di cui era perciò lesivo turbare l'ordine pubblico⁵⁰, com'era certo accaduto nel caso della congiura dei Pazzi. Ma in realtà il governo fiorentino del 1478 nel giustificare la repressione non insisté tanto, come più tardi il Claro, sull'aspetto statutale della teoria del crimine di lesa maestà, per cui sarebbe stata sospesa di fatto, a difesa della repubblica, un'immunità ecclesiastica pur sussistente di diritto; rimase invece, con le sue argomentazioni, perfettamente all'interno della logica del privilegio clericale.

È quanto appare ben chiaro nella risposta preparata in Firenze alla bolla *Iniquitatis filius*, con la quale Sisto IV colpì d'interdetto la città metropolitana e le sue suffraganee Fiesole e Pistoia, e di scomunica Lorenzo de' Medici e i principali magistrati della repubblica, come colpevoli d'aver messo le mani violentemente su degli ecclesiastici, e perciò incorsi nelle pene previste dal canone *Si quis*

⁴⁸ Citato in M. SBRICCOLI, *Crimen Lesae Maiestatis*, p. 232.

⁴⁹ S. I. CAMPOREALE, *Giovanni Caroli*, p. 244; LOUIS XI, *Lettres*, VII, p. 60 (ha gentilmente attirato la mia attenzione su questa lettera la signora Alison M. Brown).

⁵⁰ M. SBRICCOLI, *Crimen Lesae Maiestatis*, pp. 221-224.

*suadente diabolo*⁵¹. Tale risposta, stesa dal vescovo di Arezzo Gentile Becchi, l'antico precettore di Lorenzo, a nome del clero del dominio fiorentino, da una parte accennava sì ironicamente alla ben maggiore urgenza della necessità di difesa rispetto alla prudenza suggerita dagli scrupoli giuridici: nel tumulto della città in arme, in mezzo ai congiurati pronti a rovesciare il regime e a massacrare i capi, era forse il momento adatto per convocare un illustre canonista a spiegare il punto di diritto? «Accersendi ne erat tempus Joannem Andreae, qui capitulum Si quis suadente diabolo declararet?». D'altra parte si diffondeva assai più ampiamente e con grande impegno proprio nella «*declaratio*» della questione giuridica. Il papa parlava di uccisione di un arcivescovo e di altri chierici: ma era davvero un arcivescovo, quello che il furore popolare aveva messo a morte nel difendere il proprio palazzo? «*Archiepiscopi enim talia non faciunt; armatus scuto et ense captus est, invasor curiae retentus. Et quis hunc pro Archiepiscopo cognovisset, aut cognitum sacerdotaliter tractasset?*». Lo stesso si poteva dire dei familiari al seguito suo e del cardinale, sorpresi armati sul fatto: e cioè «*clericos non esse, qui Domini sorte relicta arma capiunt et daemones sequuntur; ait enim Scriptura de ejusmodi clericis: Clericatus eorum non proderunt eis*»⁵².

Dietro queste frasi del Becchi, espresse nella forma retorica di un libello polemico atto a ribattere il torrente d'accuse versato dalla bolla di Sisto IV, stavano le argomentazioni più rigorosamente tecniche di alcuni insigni giuristi che il governo fiorentino e Lorenzo in persona avevano interpellato per fondare dottrinarmente la loro replica al papa. I pareri legali inviati da questi giuristi —

⁵¹ c. 29 C. XVII qu. 4 (nell'edizione Friedberg del *Corpus Iuris Canonici*, I, p. 822). Si tratta in questo caso precisamente di infrazione del *Privilegium Canonis*, non del *Privilegium Fori*, che vieta la citazione davanti al tribunale. La bolla di Sisto IV in W. Roscoe, *The Life of Lorenzo de' Medici*, I, pp. 68-75.

⁵² W. Roscoe, *The Life of Lorenzo de' Medici*, pp. 94, 91, 92.

in qualche caso non senza rischio di rappresaglie da parte papale — alla vigilia della convocazione del clero fiorentino⁵³, erano sostanzialmente concordi nell'impostazione del problema e nella scelta e interpretazione delle fonti. Nessuno mancava di tacciare di nullità la sentenza papale di scomunica e interdetto in base ai soliti cavilli formali. Quanto al contenuto, tutti ribattevano il riferimento alla detenzione del cardinale, poiché s'era trattato invece di ospitalità, e per salvarlo; e sul punto cruciale della violenza a danno del Salviati e degli altri ecclesiastici, sostenevano l'inapplicabilità del canone *Si quis suadente* proprio nell'ambito del diritto canonico. Due decretali del *Liber Extra*, la *Quum non ab homine* e la *Perpendimus*⁵⁴, chiarivano infatti a sufficienza l'esclusione dal privilegio di quel canone per i chierici colti in arme, e perciò in abito non ecclesiastico, nell'atto di compiere un omicidio. Per usare le parole del professore dello Studio pisano Bartolomeo Sozzini, l'arcivescovo Salviati «dimisso habitu, armatus scuto et ense, captus est». Perciò, in forza delle due decretali, «qui in eum manus violentes iniecit, non incidit in canonem *Si quis suadente* nec est excommunicatus», poiché il Salviati automaticamente aveva perso il «privilegium dicti canonis»⁵⁵. Non tanto sulla legittima difesa della repubblica minacciata ponevano dunque l'accento le giustificazioni commissionate prima, e poi propagate, da Firenze; quanto proprio su di un'applicazione corretta e coerente dell'essenziale ecclesiastica. Non tanto come chierici attentatori contro lo stato e perciò rei di lesa maestà, il Salviati e i suoi seguaci venivano giudicati meritevoli d'aver trovato la morte, quanto come

⁵³ Per le disavventure di Francesco Accolti vedi A. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici Vita*, II, pp. 135-136. Per la datazione del parere di Bartolomeo Sozzini, A. CHIAPPELLI, *Sopra due avvenimenti*, p. 20.

⁵⁴ X.5.39.14 e X.5.39.23 (nell'edizione Friedberg, II, 893-894, 897).

⁵⁵ Il parere del Sozzini in F. CORTI Sr., *Consilia*, n. 20, cc. 26r-33v (la citazione dal paragrafo 42, c. 31v). Qui anche il parere di Francesco Corti, n. 21, cc. 33v-37r. Inoltre, F. ACCOLTI, *Consilia*, n. 163, cc. 174r-178r; e un parere di Girolamo Torti in G. CALDERINI, *Consilia*, pp. 99-115. Cfr. A.F. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, IV 1, pp. 317-319.

laici. Un fatto traumatico come la repressione della congiura dei Pazzi restava esattamente nella stessa logica della convinzione del podestà Rucellai di poter condannare un prete in quanto Cardinale.

Ma tanta premura da parte del regime fiorentino nel presentare il proprio comportamento come consono alle leggi della chiesa, tanto sforzo d'interpretazione per esperire i modi d'un accomodamento dottrinario, sono anche il segno d'un atteggiamento generale di netta preferenza per la via della trattativa e dell'accordo, via dalla quale solo sotto lo stimolo e quasi la costrizione d'un avvenimento eccezionale ci si scostava per imboccare quella degli atti di forza. Pare che ancora nel vivo della congiura, mentre Lorenzo era riparato a casa sua per farsi medicare, alcuni suoi partigiani siano andati da lui per chiedergli vendetta anche sulla testa del cardinale, e che solo la sua ferma opposizione li abbia dissuasi: «Non patiar — sono le parole che un biografo gli attribuisce in quell'occasione — quod Florentina civitas, quae semper Apostolicae Sedis devotissima fuit, nunc tali nota maculetur»⁵⁶. Vero o no l'episodio, esso è del tutto conforme alla linea politica di fondo della città, espressa anche sotto il profilo giudiziario dalla revisione statutaria del 1427; e all'accentuazione che proprio i Medici operarono di quest'attitudine tradizionalmente compromissoria.

Un ventennio prima del dibattito sulla congiura dei Pazzi, una vertenza simile per principio, benché causata da un incidente molto meno grave, s'era svolta fra la repubblica e Pio II. Il governo fiorentino aveva incarcerato per vari crimini un individuo, del quale il papa rivendicava lo stato clericale e pretendeva perciò la liberazione e la consegna all'autorità ecclesiastica. In una riunione di cittadini eminenti convocata allora a Firenze, si discusse a lungo anche di questo problema: chi prospettava i possibili pe-

⁵⁶ N. VALORI, *Laurentii Medicei Vita*, p. 26. Anche un cenno del Becchi in W. ROSCOE, *The Life of Lorenzo de' Medici*, pp. 81-82.

ricoli conseguenti al rilascio d'un malfattore assetato di vendetta; chi proponeva di prender tempo; chi di ottenere dal papa garanzie sulla punizione del reo. Verso la fine, il dibattito assunse il suo orientamento decisivo grazie all'intervento di Giovanni de' Medici, il figlio di Cosimo il Vecchio più di frequente impegnato in faccende di chiesa, al cui parere si conformarono poi tutti gli oratori successivi. Il verbale della riunione par quasi registrare il fastidio di Giovanni per tutte quelle chiacchiere intorno a un problema del quale ad ognuno doveva apparire evidente l'unica soluzione possibile: «Nec videri sibi ait ambigendum quominus ille captus, pontificis precibus condonetur; alioquin existimaret se omnino a Dominis spreto esse»⁵⁷.

Nonché impiantare discussioni di principio, anche nella delimitazione delle fattispecie, cioè nel definire caso per caso le rispettive competenze, bisognava tener conto della realtà dei rapporti della repubblica con la chiesa e il papa. È quanto si fece di nuovo nel settembre del 1471, dopo che gli Otto di Guardia avevano denunciato le colpe d'un canonico fiorentino, ed egli o i suoi parenti e amici erano riusciti a ottenere un intervento in suo favore da parte del neo-eletto Sisto IV. Pare che questo canonico fosse un pessimo soggetto, di contegno affatto secolare, sempre coinvolto in amorazzi e risse da taverna, e ultimamente anche dedito alla denigrazione dei magistrati della repubblica. Ma già nella consultazione dei cittadini chiamati a dibattere il suo caso prevaleva una linea di grande prudenza⁵⁸. Qualche giorno più tardi, di fronte a più precise richieste del papa, non si poteva far altro che contemplargli il modo di un classico ripiego: il canonico, benché meritevole delle più gravi pene, non sarebbe stato neppure incarcerato; ma lo si sarebbe invitato, per rin-

⁵⁷ ASFI, *Consulte e Pratiche*, 56, cc. 39r-42r (28/1/1460). La citazione da c. 41v.

⁵⁸ ASFI, *Consulte e Pratiche*, 60, c. 135rv (6/9/1471).

frescargli i bollori, a un periodo di soggiorno obbligato fuori Firenze⁵⁹.

Presentare questa linea politica come una prova della debolezza dello stato di fronte alla chiesa, equivarrebbe a porre il problema in una prospettiva falsata, perché l'esplicazione della sovranità non poteva battere che vie difformi dagli schemi giurisdizionali moderni. Si negoziava, negli episodi isolati d'intervento e d'irrigidimento del papa; si cercava di strappargli un accettabile compromesso. E ancor più facilmente e proficuamente lo si faceva nei confronti dei giudicanti ecclesiastici locali, nella pratica quotidiana dell'amministrazione. Il rapporto personale dei vescovi e dei loro vicari col potere politico era complementare alla mancanza d'una fermezza di principio da parte del governo della repubblica.

Sotto il profilo della repressione dei crimini, che era il più importante dal punto di vista dell'autorità e dell'ordine pubblico, la dottrina stessa della chiesa offriva in realtà alcuni elementi di chiarificazione e di accomodamento. Come nella provvista dei benefici il massimo della confusione era portato dall'emergere improvviso delle grazie aspettative; così nella giustizia, il caso di più sciagurato disordine era quello di un criminale che dopo l'arresto, pur non avendo gli ordini maggiori, rivendicava la propria immunità in quanto appartenente alla sfera ecclesiastica, ai margini estremi di quella sfera, per aver ricevuto in qualche momento della sua vita la semplice tonsura. Gente che nella professione e nei costumi non aveva avuto mai niente di clericale rischiava così di sfuggire alla competenza laica. Anche all'interno del diritto canonico erano state elaborate alcune limitazioni di questo abuso: chi, avendo solo gli ordini minori, non portava d'abitudine vesti ecclesiastiche, e non aveva fisicamente ben in

⁵⁹ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 46, cc. 63v-64r (a Sisto IV, 20/9/1471).

evidenza la propria tonsura, o esercitava mestieri incompatibili con la dignità clericale, o era solito battere osterie e bordelli, se perseverava in questa vita dopo tre successive ammonizioni dell'ordinario diocesano, non era più da considerarsi un ecclesiastico a nessun livello⁶⁰.

Nelle costituzioni sinodali — le leggi della chiesa locale — dei vescovi toscani c'era una tradizione d'accurata ripresa e rielaborazione di questi punti del *Corpus* canonico. Esse si diffondevano in spiegazioni minute sui dettagli obbligatori nell'abito e nel taglio dei capelli, sul tipo di giochi e intrattenimenti da ritenersi indecenti, sulle attività impraticabili e i luoghi infrequentabili, specie dopo determinate ore e con qualche arma addosso: tutte precauzioni, anche dal punto di vista della chiesa, necessarie, benché insufficienti, per cercare, in un'epoca precedente il riordinamento introdotto dalla riforma cattolica, di rendere il più possibile distinto dal mondo, e riconoscibile nella pratica quotidiana della vita, il servo di Dio. Tutte queste leggi già incorporavano anche la triplice ammonizione, di modo che potevano concludere con un'ammissione, in forma negativa, della competenza della giustizia laica su questa genia di *clerici fictitii*⁶¹. Per mostrare come si tratti d'un'acquisizione non più discussa, sarà opportuno esemplificare questa serie di decreti, complessivamente molto simili, e talora uguali, fra loro, con quello emanato dal meno mediocre fra i vescovi toscani del Quattrocento:

«Per questa constitutione — ordinava intorno a metà secolo l'ar-

⁶⁰ R. GÉNESTAL, *Le Privilegium Fori en France*, I, pp. 147-244.

⁶¹ R. C. TREXLER, *Synodal Law*, pp. 187-193 (Fiesole 1306), 244-248, 285 (Firenze 1310); *Capitoli del Comune di Firenze*, II, pp. 14-17 (Firenze 1327); G. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum... collectio*, XXVI, pp. 35-37 (Firenze 1343; vedi I. DA S. LUIGI, *Etruria Sacra*, pp. 43-52); F. A. ZACCARIA, *Anecdotorum Medii Aevi... collectio*, pp. 141-142, 144-146 (Pistoia 1308); E. Basetti, *Le Costituzioni sinodali*, pp. 53-55, 140-142, 150-153 (Pisa, fra 1323 e 1342). Le costituzioni sinodali restavano in vigore fino a una nuova promulgazione, e anche oltre, se non espressamente abrogate: così quelle di Firenze e Pisa fino al Cinquecento inoltrato.

civescovo Antonino — noi facciamo ammonitione per primo, secondo, e terzo peremptorio termine ed editto a tutti e ciaschuno cherico o persona ecclesiastica della nostra città e diocesi, presenti e futuri costituiti negl'ordini minori o prima tonsura, se volgono godere e retinere el privilegio clericale, portino l'abito e tonsura decente ad tale ordine e stato suo, secondo la forma data in esse constitutioni sinodali; abstinersi dagli officii e exercitii vietati per la ragione comune, e non si mescolare o impacciarsi in cose enormi, né fare merchatantia o tenere taverne o stare alle gabelle o exercitare alchuno ufficio di qualunque città o comune. Faccendo i predetti cherici che anno solo gl'ordini minori contro le predette cose, la loro correctione e punitione e giudicio lasciamo al giudicio secolare, ordinando per la corte nostra non dovere essere difesi»⁶².

Se il governo fiorentino si spingeva solo del tutto eccezionalmente a qualche atto di forza contro ecclesiastici — e del resto per subito dopo precipitarsi a trovarne una legittimazione canonica —, e se in linea di massima esso certamente aborriva dall'idea d'impiccarne a dozzine come mazzi d'uccelli, bisognerà perciò anche mettere in conto il numero imprecisato degli esentati potenziali che avranno passato i loro guai senza lasciar traccia alcuna di conflitti giurisdizionali sulla loro sorte. Che le costituzioni sinodali dei vescovi toscani riguardo ai chierici fittizi non siano rimaste lettera morta, decreti sepolti in qualche archivio e non più attivi nella pratica della giustizia, lo prova il loro riapparire in contesti meno solenni, ma in più concreta connessione con la vita quotidiana delle diocesi, a mostrare il sostanziale spirito di collaborazione e complementarietà che poteva animare, in tempo di normale amministrazione, l'esercizio delle due giurisdizioni: quando dal suo banco di giustizia nel 1438 il vicario pratese del vescovo di Pistoia ribadiva licenza al podestà di Prato e ai suoi birri di metter le mani sui chierici in ordini minori colti a vagabondare in abito improprio e senza tonsura in ore e luoghi sospetti; e quando regolarmente negli anni a

⁶² R. C. TREXLER, *The Episcopal Constitutions of Antoninus of Florence*, pp. 265-266.

venire, egli stesso e i suoi successori rinnovavano il medesimo editto⁶³. O quando il vicario del vescovo di Fiesole ripeteva nel 1450 per i chierici a lui soggetti le consuete proibizioni e minacce⁶⁴.

Ma che accadeva coi chierici che avevano gli ordini maggiori, e che pure, come gli altri, l'atmosfera morale e l'organizzazione istituzionale della chiesa del tempo portavano a involgersi in reati e vertenze, e cui tuttavia la loro condizione giuridica normalmente risparmiava di dover rendere ragione delle loro azioni di fronte a un tribunale dello stato? Proprio questa era la tipica situazione in cui i rapporti dei vescovi e dei vicari col potere politico, il loro essere reclutati e operare in una sfera non separata, favorivano una sorta di funzionamento suppletivo da parte della giurisdizione ecclesiastica. Nel settembre 1446 successe un incidente fra il piovano di Cutigliano e il notaio del capitano della Montagna pistoiese, che aveva sede appunto in quella periferica località della diocesi di Pistoia. A parte i capitani, tutti aristocratici fiorentini, i notai che si succedevano al loro seguito erano forse i soli uomini dotati d'una qualche istruzione, che fosse dato al piovano di Cutigliano d'incontrare lassù; e con questo egli aveva fatto amicizia. Si frequentavano, e uscivano insieme. Ma una qualche ruggine dev'essersi interposta nelle loro relazioni. Un giorno che andando a passeggio si discostano un po' dal paese per un sentiero di montagna, improvvisamente il piovano estrae dalle vesti un bastone e incomincia a picchiare il notaio: sul fianco, sulle mani, sulle spalle, anche in faccia «prope labium ex parte superiorum, cum maxima sanguinis effusione . . . pluries et pluries cum maximo livore, contra voluntatem ipsius ser Alberti», come si legge nella registrazione ufficiale dell'episodio, che raggela in una descrizione minuta e formulare il bestiale assalto del piovano. Che vittima della bastonatura fosse un collaboratore del capitano fiorentino presen-

⁶³ AVPT, III B 49, ins. 1, cc. 53v-54r, 88v; ins. 2, cc. 2rv, 39r.

⁶⁴ AVF, *Monitoria Curiae*, XV, 4, cc. 58r-59r.

te a Cutigliano era una seria aggravante, perché, come avrebbe osservato più tardi il vicario vescovile, l'episodio non era avvenuto solo in «grave dampnum et iniuriam et verecundiam» del notaio, ma anche «in vilipendium magnifici communis Florentie et offitij dicti domini capitanei». Con tutto questo, il capitano si guardò bene dall'intervenire in proprio; scrisse invece una lettera al vescovo Donato de' Medici, informandolo del caso e pregandolo di far lui ciò che non poteva la giustizia laica. Qualche settimana più tardi il piovano era perseguito, e processato davanti al vicario di Donato⁶⁵.

Altre volte — e così in generale nei veri e propri casi di stato — lo spirito di collaborazione fra autorità civile ed ecclesiastica non si esplicava in un'azione suppletiva della seconda, ma direttamente nella licenza o delega della repressione alla prima. Non si trattava formalmente della degradazione seguita dalla consegna al braccio secolare, ch'era possibile solo per pochi e precisi reati contro la dottrina e la gerarchia della chiesa stessa⁶⁶; ma l'effetto pratico non era per questo minore. Così a Volterra nel 1459, quando un canonico della cattedrale e parroco d'una chiesa nella diocesi attirò su di sé l'attenzione dei magistrati cittadini col suo gran sparlare pubblicamente «contro l'onore del Comune et in vilipendio de' Signori»: i priori volterrani chiesero e ottennero allora dal vescovo Neroni il permesso di punirlo, e il canonico fu esiliato e privato delle rendite dei suoi benefici per tre anni⁶⁷. Sempre a Volterra un altro prete, coinvolto nella congiura del 1432, era stato processato e condannato dai magistrati della repubblica: in questo caso il commissario fiorentino aveva agito in veste di giudice delegato del vescovo Stefano del Buono⁶⁸. La complementarietà d'azione fra pote-

⁶⁵ AVPT, III B 18, ins. 11 (il capitano al vescovo, 13/9/1446); III R 1, ins. 7 (processo al piovano, 19/11/1446).

⁶⁶ B. SCHIMMELPFENNIG, *Die Degradation von Klerikern*, pp. 305-308.

⁶⁷ M. BATTISTINI, *La condanna di un canonico*.

⁶⁸ G. PILASTRI, *Una congiura*.

ri diversi prendeva un'altra forma ancora, quando uno stesso reato era compiuto insieme da più persone soggette quale all'una, quale all'altra delle due giurisdizioni. Così a Vinci, dove nella primavera del 1453 un prete s'era unito a una banda di teppisti per assalire un contadino. Era stato allora il vescovo di Pistoia ad aprire il procedimento, e ad avvertire del fatto il commissario fiorentino di San Miniato. Questi a sua volta aveva ordinato la cattura degli assalitori a lui soggetti; e i due processi andavano avanti insieme, col vescovo e il commissario intenti a scambiarsi le copie delle rispettive inquisizioni, e degli interrogatori dei testi laici ed ecclesiastici citati a deporre davanti all'una o all'altra corte⁶⁹.

S'intende che quando un vescovo o un vicario assumevano un atteggiamento di più rigida interpretazione della *libertas ecclesiastica*, o, per dir meglio, nelle occasioni in cui veniva a mancare da parte loro l'accordo politico col potere civile, questa prassi complessivamente scorrevole di reciproca comprensione veniva interrotta da episodi di attrito o anche di scontro aperto. Ma precisamente in questi casi è caratteristico il modo in cui la vertenza giurisdizionale prendeva l'aspetto d'un contrasto personale. Sappiamo quanto l'arcivescovo Bonarli aspirasse a figurare come l'erede di Antonino; ma pare che a Firenze non si fosse ben disposti ad accettare da lui un comportamento altrettanto intransigente di quello del suo santo predecessore. Narra il Poliziano che una volta il Bonarli se ne lamentò con Cosimo de' Medici: «Perché non posso fare come l'arcivescovo Antonino? — Se volete fare come lui, disse Cosimo, vivete come lui!»⁷⁰. Il verbale d'una consultazione di cittadini tenuta nel luglio 1461 c'informa su di un conflitto di competenze insorto fra il governo e l'arcivescovo a proposito della sorte di due criminali. Qualche voce nel dibattito accenna a porre la questione in termini di sovranità dello stato. Il primo

⁶⁹ AVPT, III B 18, ins. 18.

⁷⁰ A. POLIZIANO, *Detti piacevoli*, p. 63.

oratore, Piero Benini, uno degli Otto di Guardia, il particolare ufficio urtatosi col Bonarli, ammonisce che la repubblica rischia di diventare ben misera cosa, se non si mantiene l'onore dei suoi magistrati. Gli fa eco Domenico Martelli, che in passato è stato ambasciatore a Venezia, e ha visto come là vengono trattati questi problemi: si ricorda, dice, che in occasione d'una vertenza con quel clero, il Doge «*coram vocatis plurimis, iuxisse ut voluntatem suam exequerentur, et addidisse se in civitate sua pontificem et omnia esse, et fuisse tandem obtemperatum*». L'esempio di Venezia! Anche sotto il profilo dei rapporti giurisdizionali, come per tanti altri aspetti dell'organizzazione politica, i fiorentini non cessavano di proporsi — lo accettassero o no per intero — l'ideale di quella repubblica ben ordinata. Il Martelli fra l'altro coglieva con sostanziale esattezza l'attitudine tendenzialmente cesaro-papista del governo veneziano in materia ecclesiastica⁷¹. Ma Firenze, per l'appunto, non era Venezia; e vi si richiedevano modi diversi. Altri due oratori, gli autorevoli Manno Temperani e Bernardo Giugni, pur condividendo l'irritazione verso l'arcivescovo, invitano alla calma: la questione è delicata, bisogna convocare una riunione più ristretta. Intanto, la futura linea di condotta è dettata da messer Otto Niccolini, un giurista illustre e politico consumato, uno dei principali capi del regime. Il suo è l'intervento conclusivo del dibattito, e viene approvato dall'intera assemblea, trenta cittadini di cui sono verbalizzati i nomi.

Anche Otto è molto arrabbiato col Bonarli; ma del principio della sovranità si sbriga con una secca battuta: certo, la conservazione dell'*auctoritas* è vitale. All'onore dei magistrati, però, non accenna neppure; e il concetto che nutre dell'esercizio dell'autorità non contempla affatto un problema di definizione o delimitazione della competenza ecclesiastica. È per lui una questione di uomini più

⁷¹ F. GILBERT, *Machiavelli e il suo tempo*, pp. 115-167, 319-334; P. PRODI, *The Structure and Organization*.

o meno adatti, e come tale egli la pone. Ognuno conosce l'importanza dell'«*officium archiepiscopi, et quid intersit inter illum quod sit adversus regimini et quod sit amicus*». Poiché tutto sta nella buona disponibilità degli uomini, proprio sulla valutazione del diverso atteggiamento di alcuni vescovi del dominio, Otto incentra il suo lungo discorso. Apprendiamo così che perfino Antonino, che pure si sarebbe potuto permettere tanto più del Bonarli, una volta è stato più accomodante di lui — «*suffragatum fuisse voluntati civium ne scandalum oriretur*» —, ritardando la pubblicazione d'un interdetto papale a dopo la fine della Settimana Santa. Per non dire del defunto arcivescovo di Pisa — si tratta di quel Giuliano Ricci, così brusco pastore del suo gregge —, col quale ha sempre regnato una perfetta identità di vedute e d'intenti. Quanto al Bonarli, Otto non vuol negare, certo, che sia un eccellente uomo, «*minime tamen idoneum regimini . . . et esse considerandum quantum hec res importet*». Il suo parere è perciò di chiederne al papa la sostituzione con uno più adatto⁷². Questa conclusione del Niccolini, e della consulta tutta, esprime una linea ben diversa da quella del governo veneziano, e un'interpretazione molto elastica della giurisdizione: nessuna pretesa d'imporsi d'autorità a un vescovo recalcitrante, ma spostamento della trattativa a un livello più alto, per raggiungere col papa un compromesso ancor più definitivo e risolutore di quello che non si riusciva a ottenere dal prelado locale.

La morte del Bonarli, poche settimane dopo quest'episodio, rese superflua ogni iniziativa diplomatica da parte di Firenze. Ma per un caso simile, intervenuto sette anni più tardi, siamo edotti sulla soluzione politica di questo genere di vertenze. Il nuovo conflitto, che vide protagonista un vicario arcivescovile di Firenze, s'inseriva nel contesto della più generale tensione con l'arcivescovo Neroni, esule allora in curia romana. Questa situazione innaturale favoriva da un paio d'anni l'insorgere di continue difficoltà, e

⁷² ASFI, *Consulte e Pratiche*, 56, cc. 172v-175r (14/7/1461).

manteneva ovviamente il vicario in una condizione ambigua e imbarazzante⁷³. Il fallimento della sua mediazione si manifestò nella forma più clamorosa nell'ottobre 1468, quando egli si spinse fino a pubblicare un interdetto sulla città di Firenze. Nel decidervisi, doveva aver presentito dei guai, perché dopo aver fatto appendere il bando alle porte della cattedrale di notte, fra il sabato e la domenica, la mattina successiva era sparito dalla circolazione. Quando sul far del giorno il popolo dei fedeli trova sbarrate senza preavviso le chiese, e i magistrati si danno alla ricerca del vicario, per prevenire — così almeno riferiscono al papa — il furore di alcuni gruppi di malintenzionati, finiscono per trovarlo in casa, paralizzato dalla paura, nascosto in una camera inchiodata dall'esterno per lasciar credere che non vi sia nessuno. Sarà pur vero che l'immediata reazione popolare poteva essere pericolosa; ma nella consultazione di cittadini che si tenne dopo l'incidente — «quid de vicario archiepiscopi deliberandum» —, prevalse ancora una volta la diplomazia. L'episodio era, certo, l'ultimo d'una serie, la conferma definitiva della necessità d'un provvedimento; e qualcuno tornò a invocare una prova di forza: «edendum exemplum». Ma come al solito, il parere dei più esperti impose una soluzione più realistica: di propria iniziativa non si poteva neanche cacciare il vicario; bisognava intervenire presso il papa, e ottenere per suo tramite la nomina di un nuovo vicario, più idoneo⁷⁴. Anche a Roma non c'era interesse a inasprire ulteriormente una situazione già difficile, a forzare troppo le regole del gioco delle parti. Se sostituire anche l'arcivescovo, come pure si richiedeva da Firenze, avrebbe costituito una concessione esagerata e compromettente, parve però opportuno soddisfare i fiorentini circa il cambio dell'effettivo amministratore della loro diocesi; e al posto del vecchio, fu inviato un vicario meglio accetto al regime⁷⁵.

⁷³ R. FUBINI, *Ficino e i Medici*, pp. 23-24.

⁷⁴ ASFI, *Consulte e Pratiche*, 60, cc. 36v, 37v-38r (9/10/1468).

⁷⁵ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 45, cc. 209r-210r (al papa, 12/10/1468); D. MORENI, *Mores et Consuetudines*, 86.

Di un altro caratteristico esempio di traduzione personale del principio d'autorità pubblica, si resero protagonisti i Priori del comune di Volterra, dopo che nell'agosto 1464 ebbero preso la decisione di esiliare due preti che davano un non precisato scandalo nella loro città. Il vescovo Ugolino Giugni era assente, forse a Roma; e il suo vicario, per ogni evenienza, si mise con le spalle al sicuro applicando i canoni, interdicendo cioè agli autori del bando l'ingresso in cattedrale e la partecipazione alle funzioni sacre. Il divieto provocò a Volterra un indignato soprassalto di senso dello stato: «E non ci riputiamo persona ecclesiastica ci abbia essere superiore». Ma nella stessa assemblea in cui risuonavano queste fiere parole, gli ambasciatori eletti a recarsi a Firenze per risolvere il conflitto ricevevano una commissione assai meno intransigente: «Farete capo principaliter con li fratelli de messer lo vescovo, poi con la illustrissima Signoria, con li Octo della guardia, con monsignor l'arcivescovo — cioè Giovanni Neroni, già vescovo di Volterra — et altri amici». In pratica, la questione fu accomodata nella casa di campagna dove il più autorevole tra i fratelli del vescovo, Bernardo, passava le sue vacanze estive, e dove gli ambasciatori volterrani andarono a raggiungerlo: se il vicario avesse creato ancora fastidi, si sarebbe scritto in giro per procurarne uno nuovo; ma intanto l'equivoco andava sdrammatizzato: che si togliesse il bando ai due preti; e il vicario avrebbe ricevuto istruzione di rimmetterli lui in riga. I Priori di Volterra accolsero questa ragionevole proposta ⁷⁶.

Lo sfruttamento dei legami personali intercorrenti fra potere politico e giurisdicenti ecclesiastici, al fine di estendere per via indiretta la sovranità dello stato sui criminali d'ogni condizione, non era che uno degli aspetti della questione giurisdizionale. È l'aspetto che più spesso e con più chiarezza emerge dalla serie dei documenti pubblici;

⁷⁶ ASCV, *Ambasciatori*, B nero, 2, cc. 14v-15v (8/8/1464); A nero, 46, fascicolo del 1464, c. 84v (20/8/1464).

quello che caratterizzava prevalentemente, anche se non esclusivamente, la repressione delle macchinazioni contro il regime. Ma se isolato dal resto, esso porgerebbe un'immagine astratta e anacronistica dei rapporti fra mondo dei laici e mondo dei chierici nel Quattrocento, ed anzi della natura stessa dell'amministrazione della giustizia in una società d'antico regime. Nella Firenze del tardo Medioevo e della prima Età moderna, la punizione del crimine non era ancora neppur ben liberata dai tratti arcaici dell'idea d'intervento pubblico come forma di pacificazione fra le parti e mediazione del risarcimento alla parte lesa⁷⁷. E comunque, esercizio della giustizia ed esercizio del potere non andavano disgiunti; sicché il problema giurisdizionale non era in realtà che un aspetto di quello più complessivo, del controllo politico sull'attività dei tribunali, tanto laici che ecclesiastici. È una sfumatura che non si può trascurare: l'ascendente del potere sui giudicanti ecclesiastici non era limitato al puro scopo di ottenerne docilità nella soluzione dei conflitti di competenza o prontezza nel punire i preti criminali; ma serviva, più genericamente, a indirizzarne l'azione, al pari di quella dei loro colleghi laici, in modo corrispondente agli interessi del regime e delle sue clientele politiche.

Questo carattere comune dell'amministrazione della giustizia del tempo trovava un'accentuazione particolare proprio nella repubblica di Firenze, dove nel corso del Quattrocento si stava affermando un potere signorile, nuovo per la città e il suo dominio. Era un potere che fondava la sua forza sul mutamento degli equilibri tradizionali e la conquista delle basi del consenso clientelare; e che inoltre, per ragioni storiche d'antichità e solidità di legami, per il suo speciale ascendente nelle relazioni ecclesiastiche e romane, giocava una delle sue partite decisive proprio sul terreno delle strutture e degli uomini di chiesa. Sarebbe riduttiva e poco concreta la rappresentazione dell'atteggiamento dei Medici verso la giurisdizione eccle-

⁷⁷ M. B. BECKER, *Changing Patterns of Violence and Justice*.

siastica come intento di estendervi — anche se certo per vie personali e non di principio — la competenza dello stato, nel senso dell'esercizio assoluto e indiscriminato della giustizia. Una descrizione meno astratta è che essi usassero della loro influenza sui tribunali ecclesiastici, in sostanza indifferentemente e forse anche più facilmente che su quelli laici, al fine della creazione e della gestione del consenso. In un contesto di compenetrazione profonda, e volutamente accentuata dal clientelismo medico a Firenze e in Toscana, fra clero e società civile, la condizione davvero caratterizzante per un imputato era quella di appartenere o meno alla cerchia dei fruitori del patronato politico. La diversità dello stato giuridico di laico o di chierico valeva solo ad avviare verso l'uno o l'altro dei canali il tentativo d'aiuto o di danneggiamento.

In una valutazione complessiva del problema della criminalità degli ecclesiastici, le occasioni e il significato dei pur importanti conflitti di competenza passano in secondo piano di fronte alla continuità e all'invadenza dell'attivismo del potere politico nell'opera di favoreggiamento di amici e clienti: un intervento che senz'ombra di moralismo si può definire come certo ispirato da tutt'altri criteri che l'applicazione della giustizia anche sugli esenti. Sono, costoro, preti della morigeratezza di quello che a Pistoia approfitta della sua condizione di cappellano d'un monastero femminile per entrare di notte nelle camere private di alcune monache; o di quell'altro che, curato in un paese di montagna, ha stuprato una sua giovane parrocchiana. Dell'onestà di quello che a Prato, invitato nella casa di un cugino, ha colto il destro per derubarlo d'una forte somma; o di quello che, peggio ancora, della sua chiesa «à vendute e portate via tutte le masseritie insino alle tovaglie dell'altare». Della mitezza di quel parroco pistoiese che «per lo habito e aspecto suo è puitosto huomo da esser soldato, come già fu, che prete»; al pari d'un altro che ad Arezzo «ha baptuto malamente uno ciptadino di questa terra, et pochi di innanzi n'aveva baptuto un altro»; abitudine manesca pur meno spiacevole

di quella del prete volterrano che «con disoneste parole misse le mani adosso a un suo zio antico et religioso, et gittollo in terra, et dettegli certe pugna, che è stato alevato et nutrito da detto suo zio»⁷⁸. Se parte di costoro non subiscono che una punizione irrisoria rispetto al peso delle loro colpe, e gli altri, e sono la maggioranza indipendentemente dalla gravità dei crimini, non ne subiscono addirittura affatto, non è perché sia valsa loro di scudo la tutela dell'immunità clericale, ma proprio perché una protezione esterna è venuta a mitigare o annullare del tutto l'effetto della procedura aperta contro di loro nel foro ecclesiastico. E conflitti non sorgono, non tanto perché essi avrebbero un tratto paradossale in questa prospettiva rovesciata, quanto perché i giudici della chiesa non hanno quasi mai la forza di resistere a chi preme su di loro per un'applicazione opportunistica e accomodante della giustizia — Giovanni de' Medici più d'ogni altro nella prima metà del secolo, e Lorenzo il Magnifico nella seconda — e che è anche con buona probabilità colui che più s'è adoperato a promuoverli a quel posto, e ve li mantiene col suo consenso e favore.

Una volta di più la voce di Antonino doveva risuonare isolata nel coro delle adesioni, quand'egli declinava l'invito a scusare l'«excesso» d'un prete protetto da Giovanni de' Medici, pregando lui e i suoi amici di non insistere più per la liberazione del malfattore: «tutti siete potenti cittadini e grandi, e la chiesa tiene el luogo del pusillo piccolo e debole»⁷⁹. La massa schiacciante delle testimonianze d'un comportamento opposto da parte dei suoi colleghi nelle sedi episcopali toscane del Quattrocento impone la constatazione che chi era passato attraverso le maglie della cooptazione oligarchica nel potere, ben difficilmente si trovava poi in grado di sostenere posizioni in

⁷⁸ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 6, nn. 7, 558; 8, n. 371; 9, nn. 50, 93, 354, 404 (lettere di vari vescovi a vari esponenti della famiglia Medici).

⁷⁹ G. MORO, *Di S. Antonino*, pp. 63-64.

contrasto con le tacite regole del gioco: fosse egli un vescovo mondano e politicante, come i Neroni, i Pandolfini, i Soderini; o uno, come Donato de' Medici, del quale l'abbondanza stessa e la cura delle carte d'amministrazione della sua diocesi lasciano intravedere ch'egli l'abbia governata, se non con elevatezza di spirito religioso, con un intento almeno d'ordine e disciplina.

Proprio a Donato toccò di assumere una volta un'iniziale attitudine di dignitosa fermezza di fronte all'intervento del suo congiunto Lorenzo il Magnifico in un caso criminale di particolare gravità. È la sordida storia del parroco di Campiglio nella Montagna pistoiese, che ha tolto la moglie a un contadino, e se l'è portata in casa, e vive adulterinamente con lei; e che poiché i parenti della donna non hanno digerito l'umiliante scandalo, e vogliono costringerla a tornare dal marito, ha chiamato dai dintorni dei bravacci, alla testa dei quali fa la posta più volte al capo del parentado della sua concubina per ucciderlo. Questa faida di paese si conclude con una piccola ma sanguinosa battaglia rusticana, in cui la parte guidata dal parroco ha la peggio, non senza lasciare dei morti sul terreno⁸⁰. La condanna di tre anni di carcere che il vicario episcopale pistoiese ha inflitto al prete sembra troppo pesante al Magnifico Lorenzo; ma quando egli ne chiede subito l'annullamento, il vescovo Donato cerca per una volta di far valere le ragioni della più elementare giustizia, saggiando la profondità dell'impegno del suo interlocutore: «ti conosciamo che tu vuoi et ami che chi erra sia punito de' suoi delicti». Ma non ci sarà niente da fare: il parroco rientra per qualche verso nell'orbita del patronato mediceo, egli è un "amico" della casa; e quando Lorenzo torna alla carica in suo favore, Donato deve accordargli almeno una radicale diminuzione della pena⁸¹.

⁸⁰ AVPT, III R 1, inserto 12 (processo al prete, inizio 1472).

⁸¹ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 24, n. 227; 29, n. 152.

Ancor più che nei processi criminali, è difficile in quelli civili discernere e tracciare ben netti i contorni di una contrapposizione fra due mondi, due poteri, due giurisdizioni. In questo campo, dove non contavano motivi d'ordine pubblico né di sicurezza del regime politico, e dove non poteva esser questione di procedura *ex officio* d'un tribunale, e sempre oltre il giudice erano in gioco due parti avverse, l'intreccio era favorito dalla naturale convergenza delle competenze in una realtà in cui il temporale della chiesa e dei chierici e quello dei laici erano continuamente alle prese. Un ecclesiastico che amministrava il suo beneficio, le terre, le case e le botteghe che lo componevano, e che facilmente dava e chiedeva in prestito del denaro; e d'altro canto, gli affittuari, i contadini, i vicini, i debitori e creditori laici coi quali aveva ogni giorno a che fare, dovevano, quando si ritenessero gli uni o l'altro danneggiati nei loro diritti, trovare una sfera giuridica reciprocamente compatibile per la soluzione dei loro conflitti.

In pratica vigeva l'abitudine di aprire le cause presso il tribunale competente sulla parte convenuta, in base al principio di diritto comune «actor debet sequi forum rei». Benché all'interno della canonistica esistesse una tendenza più radicale, che pretendeva che ogni processo in cui una qualsiasi delle due parti fosse ecclesiastica dovesse esser portato davanti a un giudice ecclesiastico⁸², le costituzioni sinodali delle diocesi toscane stavano infatti ferme al principio meno intransigente. Quelle di Pisa davano addirittura per scontato che i chierici intentassero causa ai laici presso i tribunali civili; altre si limitavano a introdurre l'obbligo di un preventivo visto d'approvazione del vescovo⁸³. È così che le carte amministrative delle corti giudiziarie delle diocesi toscane registrano, oltre che

⁸² E. FRIEDBERG, *De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio*, pp. 113-119.

⁸³ E. BASETTI, *Le Costituzioni sinodali*, p. 46; *Capitoli del Comune di Firenze*, II, p. 36; G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum... collectio*, p. 32.

l'iter processuale delle liti mosse dai laici ai chierici, la fase preliminare delle azioni inverse, cioè le licenze ai chierici di presentarsi a una corte secolare a citarvi dei laici; ed anche un altro genere di licenze, quelle semplicemente di deporre davanti a un giudice laico come testimoni: altro segno evidente della possibile complementarietà fra gli organi dei due ordini di giurisdizione⁸⁴.

Come non c'è alcun motivo per intendere in un'ottica giurisdizionalistica la normale pratica per cui i chierici domandavano ragione dei loro diritti a un tribunale che disponeva di metodi d'esecuzione più immediatamente convincenti che non le censure spirituali, così bisogna guardarsi dall'applicare i parametri di funzionamento d'una moderna giustizia codificata agli episodi di conflitto che pur accadevano, anche nel campo civile e non criminale, fra i rappresentanti delle due giurisdizioni. È caratteristico che tali conflitti, di cui sono spia le inibizioni emanate dai vescovi e dai vicari nei confronti dei giudici laici a procedere, pena la scomunica, in determinate cause, avvenissero di norma intorno a corpi o istituti d'ambigua condizione, i quali cioè per la loro recente definizione o importanza non avevano ancora trovato nella giurisprudenza una sistemazione generalmente accettata in una delle due sfere⁸⁵. Corpi come i Terz'ordini mendicanti, o le società pie maschili e femminili, alla cui immunità giudiziaria e fiscale era favorevole una corrente interpretativa già viva nel Duecento — e che nella seconda metà del secolo successivo aveva avuto proprio nello Studio fiorentino adesioni autorevoli —, ma cui continuavano ad opporsi canonisti illustri, così da far apparire il problema ancora agli occhi di S. Antonino come non del tutto risolto⁸⁶. Istituti come i consigli amministrativi laici dei lasciti

⁸⁴ AVF, *Monitoria Curiae*, XV, 3, cc. 19r, 32r, 34r, 37v, 38v, 95rv, 97r (1415); XV, 4, cc. 153v, 154r (1452); AVPT, III R 77, ins. 1 (1440).

⁸⁵ Rientra in questo caso, illustrato subito sotto nel testo, la totalità delle inibizioni risultanti nei seguenti protocolli della curia episcopale di Pistoia: AVPT, III R 77, ins. 2, 3, 4, 6; III D 6, ins. 2, 4; III C 21, ins. 5, 6; III C 28.

⁸⁶ C. PIANA, *La posizione giuridica del Terz'Ordine*.

ai luoghi pii, le fabbricerie; come gli ospedali soprattutto, di cui non era sempre chiaro il carattere ecclesiastico o secolare della fondazione, che avrebbe potuto far testo, e sui quali comunque, a confonder le idee, s'andava di recente indirizzando, di pari passo con la loro ascesa economica e sociale, un crescente interessamento da parte dei comuni, con la conseguenza di operare unioni, annessioni, riforme dei diversi enti, dopo le quali risultava più difficile orientarsi nell'intrico delle antiche competenze⁸⁷.

All'origine delle controversie su queste strutture e persone non c'era necessariamente un'opzione di principio. Non da parte del privato che intentasse loro causa: nel sistema del diritto medievale — un ben lungo Medioevo sotto questo profilo — all'interno di ognuna delle due sfere, laica ed ecclesiastica, diversi tribunali potevano concorrere con la loro competenza sui medesimi casi o persone; e i giuristi argomentavano la libertà di scelta di chi s'apprestava a sporgere una denuncia: «clarum est — per usare ancora le parole d'un toscano professore a Pisa — quod quando reus habet plures iudices de iure communi, habet actor electionem ut possit reum convenire et iudicem eligere quem velit»⁸⁸. Ma anche nel passaggio da una sfera all'altra, il limite che questa libertà ovviamente trovava nel privilegio personale del foro, veniva per l'appunto a confondersi quando si trattava degli enti, e dei loro rettori, che stavano nella fascia della condizione giuridica non ben definita. Nella preferenza per il tribunale laico o ecclesiastico da parte di chi si disponeva a far loro causa, non è perciò da immaginare tanto una scelta di campo, quanto una valutazione opportunistica di conve-

⁸⁷ J. IMBERT, *Les Hopitaux en Droit Canonique*, pp. 67-73; L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, IV, pp. 308-309; D. HERLIHY, *Pistoia*, pp. 272-277; A. F. GIACHI, *Saggio di ricerche storiche sopra . . . Volterra*, p. 320; A. FEROCI, *Degli antichi spedali in Pisa*, pp. 213-214; L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, pp. 366-371; L. BARGIACCHI, *Storia degli istituti di beneficenza . . . in Pistoia*, I, pp. 129-133, 135, 182.

⁸⁸ M. e B. SOZZINI, *Consilia*, III, cons. 94 n. 2. Quadro di una situazione storica in R. M. WUNDERLI, *London Church Courts and Society*, pp. 103-131.

nienza e di possibilità di successo. Non diversamente, anche il giudice che accettava la denuncia e apriva il procedimento, era mosso non meno dalla forza d'inerzia del meccanismo d'ufficio che da espresse ragioni di principio. Il lavoro del tribunale procurava propine, e coi primi atti d'un processo e l'emissione dei documenti relativi, si cominciava ad incamerarne. La logica era quella di non rinunciare pregiudizialmente a nessun caso: con le vertenze che potevano insorgere ci si sarebbe poi regolati volta per volta. In tale logica rientravano le stesse inibizioni dei tribunali ecclesiastici a quelli laici: l'inibizione in sé era tanto un atto di giurisdizione quanto una forma di guadagno⁸⁹.

Il conflitto di competenza, incentrato del resto sui casi dubbi, va comunque inteso nel contesto d'una giustizia che, in quanto non codificata, era, più di quella odierna, soggetta a una cavillazione perpetua e infinita, dove il ruolo dei giudici e degli avvocati doveva apparire agli osservatori più critici non altro che di trascinare e spremere le cause ai limiti del possibile; e a uno di questi osservatori, ch'era anche avvocato di professione, suggerire addirittura una paradossale preferenza per «le sentenze de' Turchi, le quali si espediscono presto e quasi a caso», rispetto al «modo de' giudicii che si usano communemente tra' Cristiani: perché la lunghezza di questi importa tanto, e per le spese e per e disturbi che si danno a litiganti, che non nuoce forse manco che facessi la sentenza che s'avessi contro el primo di»⁹⁰. Nell'inestricabile viluppo delle eccezioni, dei ricorsi, delle azioni di disturbo, l'inibizione di un giudice ecclesiastico al collega laico poteva inserirsi come un'automatica e non disinteressata conseguenza della manovra pretestuosa d'un avvocato, magari per guadagnar tempo; e perciò esser poi ritirata in

⁸⁹ Nella curia episcopale di Pistoia intorno al 1470, 5 soldi al foglio: AVPT, III A 7, ins. 2, c. 41r.

⁹⁰ F. GUICCIARDINI, *Ricordi*, n. 209. Più in generale, D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, pp. 33-78.

una fase successiva dallo stesso giudice che l'aveva emessa, o anche subito annullata da un altro giudice ecclesiastico, superiore o no al primo, e raggiunto e messo in moto per altre vie dalla parte avversa: il tutto secondo una pratica che corrisponde a fatica alla concezione moderna di vertenza giurisdizionale. Non si tratta di mere ipotesi, ma di quanto è accaduto in realtà a Pistoia nel 1470, dove un'inibizione del vescovo al podestà circa un processo riguardante un ospedale, chiesta e ottenuta da una parte, fu poi revocata per intervento del vicario arcivescovile di Firenze ad istanza del procuratore dell'altra; e di casi simili o uguali verificatisi in anni precedenti o successivi a Fiesole e a Pisa⁹¹.

È facile immaginare che in una situazione come questa, l'interesse del potere politico non fosse d'affermare principi di sovranità, ma d'esercitare il suo patronato secondo le varie occorrenze, in una materia che per sua natura andava affrontata concretamente caso per caso. A proposito della fascia di condizione giuridica discussa, pare anzi che verso la fine del secolo sia prevalsa la tendenza al riconoscimento dell'immunità, la tendenza cioè ad esercitare il patronato politico in direzione dei tribunali ecclesiastici. Fu allora, che in un momento non meglio precisabile, un giurista molto ascoltato a Firenze, Bartolomeo Sozzini, in un suo parere legale, considerando le più antiche autorità scientifiche e i più recenti interventi papali, si pronunciò decisamente a favore dell'immunità giudiziaria e fiscale dei Terz'ordini francescano e agostiniano⁹². Opinione che nel 1484 la repubblica stessa accettò ed estese più in generale, con una legge che mentre regolava la condizione di coloro che sfuggivano ai creditori «per la via d'aver o pigliare gli ordini minori o habito di pinzochere o terzi ordini, od altro habito privilegiato, procurando inhibitioni a giudici secolari», ne ammetteva però espressamente l'e-

⁹¹ AVPT, III C 28 e III R 77, ins. 5; AVF, *Monitoria Curiae*, XV, 4, c. 103v (1451); AAPI, *Atti Civili*, 4, cc. 221rv, 224r, 297rv (1483-1484).

⁹² ASFI, *Carte Stroziane*, s. III, 41, pezzo n. 7, cc. 382r-383r.

senzione, perché «non è bene impedire chi vuole pure tali ordini o abiti pigliare, né è onesto né si può o debbe legare le mani a giudici ecclesiastici»⁹³.

Era la tradizionale attitudine fiorentina di tolleranza nell'impostazione del problema giurisdizionale. Ma a conclusione di questi rilievi, giova accennare a un episodio che mostra nel modo più efficace e concreto come in Toscana la diversità stessa delle competenze non fosse neppure tanto considerata una questione giuridica da trattare con prudenza, quanto proprio un problema da valutare in termini immediatamente politici e sociali anziché istituzionali. All'inizio del 1476 diversi abitanti del contado di Volterra si lamentarono con i magistrati della repubblica per il fatto che i cittadini volterrani avevano preso da tempo l'abitudine di citare i contadini per varie cause profane, e in particolare per insolvenza, davanti al tribunale della loro curia episcopale. Anche se probabilmente ispirato dai residui di giurisdizione temporale del vescovo, il fatto non interessava solo le poche località che vi erano ancora in parte sottoposte, ma l'intera diocesi. Benché sotto il profilo formale, con tutta la buona disposizione che si nutriva a Firenze, questa novità non potesse apparire in alcun modo giustificabile, il governo non le si mostrò subito compattamente avverso. Quando i contadini riuscirono a portare la loro protesta al massimo livello istituzionale, due Signorie succedutesi da un mese all'altro, e ugualmente bene informate, presero in merito decisioni opposte: se la seconda finì con l'invitare il vescovo a declinare quelle cause secolari, la prima aveva ordinato ai propri emissari nel territorio di non disturbarne l'azione⁹⁴. Il contrasto si spiega, perché quello che poteva configurarsi come un conflitto fra giurisdizione laica ed ecclesiastica, apparve allora a Firenze anche sotto una luce essenzialmente diversa. Dal 1472 i cittadini di Volterra,

⁹³ ASFI, *Provisioni. Registri*, 174, cc. 143r-145r (18-20/2/1484).

⁹⁴ ASFI, *Missive II Cancelleria*, 7, cc. 122v, 153v (3 febbraio e 13 marzo 1476).

in seguito alla loro ribellione, erano stati privati dell'antico diritto di avere in città la corte d'un podestà non fiorentino, eletto da loro e competente come giudice d'appello anche sul contado. Si può ben credere che sui contadini debitori, l'esistenza di quella corte d'appello entro le mura urbane, la prospettiva degli spostamenti o comunque delle procedure e delle spese in un ambiente mal noto e ostile, dovessero aver avuto la loro forza di persuasione; mentre dopo il 1472 il rapporto s'era ribaltato, ed erano i cittadini a dover far capo come attori ai giudicanti del contado competenti sui convenuti⁹⁵. Ciò che i Volterrani vedevano e desideravano nella curia del loro vescovo non era dunque un tribunale ecclesiastico, ma un tribunale aristocratico e cittadino. L'incertezza e ambiguità della posizione assunta a Firenze mostra che vi si era perfettamente capito il significato di ciò che stava accadendo a Volterra; e la decisione formalmente strana della prima delle due Signorie altro non era che una spia caratteristica dell'erompere prepotente della volontà di ricomporre l'alleanza naturale fra le due élites cittadine, e la protezione della maggiore sulla minore; volontà che avrebbe del resto più tardi condotto al ripristino della situazione antecedente il 1472. La controversia che s'agitava nel volterrano non era un conflitto fra due giurisdizioni, quella laica e quella ecclesiastica, ma fra due società, quella urbana e quella rurale; e nell'affrontarla, la repubblica di Firenze non pensava tanto a difendere l'autorità dei suoi tribunali, quanto a seguire la linea maestra della sua politica clientelare verso le città del dominio.

3. *L'intervento dei tribunali romani*

I rapporti e i conflitti di giurisdizione non si ponevano e risolvevano solo fra poteri locali, perché dietro questi

⁹⁵ L. A. CECINA, *Notizie storiche della città di Volterra*, pp. 222-229, 235-244, 249-253; A. F. GIACHI, *Saggio di ricerche storiche sopra... Volterra*, pp. 112-116.

stava, come punto di riferimento, l'autorità del papa, al cui intervento, in Toscana, l'accordo realizzato con la legge del maggio 1427 aveva spalancato le porte. Tale autorità costituiva la suprema fonte della tutela della *ecclesiastica libertas*; e con questa la repubblica doveva fare i conti nell'esercizio della giustizia. S'è già accennato ai casi particolari d'individui di contestata condizione giuridica, e protetti da Roma, ai quali perciò in armonia con Roma si doveva applicare o condonare la pena. Ma occorre anche ricordare che più in generale il pieno riconoscimento che Firenze concedeva alla *plenitudo potestatis* del papa era la premessa della sua politica compromissoria nei confronti della giurisdizione ecclesiastica a tutti i livelli, a cominciare da quello locale, e più basso, dei vescovi e dei vicari.

Tuttavia l'autorità papale non aveva solo questa funzione negativa e difensiva, giacché essa s'esplicava anche in positivo, e con un'attitudine più invadente, intromettendosi nella pratica normale dell'amministrazione della giustizia civile da parte degli stati. È ovvio che i tribunali romani giudicassero, in appello o anche in prima istanza, cause attinenti alla sfera spirituale in ogni parte della cristianità. Che cioè facessero capo alla Penitenzieria tutte le questioni di coscienza, riguardanti il cosiddetto «foro interno»⁹⁶. E che le controversie beneficiarie potessero finire, o anche già cominciare, davanti alla Rota: nel contesto dell'accentramento della collazione dei benefici in curia romana, e della fisiologica competitività insita in quel sistema, la causa in Rota poteva apparire, neppure tanto paradossalmente, come un'appendice quasi naturale del meccanismo di provvista⁹⁷. Ma la Rota stessa, benché il grosso del suo lavoro fosse procurato dalle liti sui benefici, e il tribunale dell'Auditore della Camera Apostoli-

⁹⁶ E. GÖLLER, *Die päpstliche Pönitentiarie*, I, pp. 97-125; N. DEL RE, *La Curia Romana*, pp. 207-209.

⁹⁷ F. E. SCHNEIDER, *Die Römische Rota*, p. 68. Cfr. sopra, cap. 3, testo e note 19-20.

ca, procedevano anche, senz'alcun carattere di eccezionalità, in cause affatto secolari fra sudditi laici di stati diversi da quello pontificio — riguardanti eredità, doti, debiti, rapporti fra soci di compagnie bancarie e commerciali —, talvolta con l'appiglio della *ratio peccati*, o quello dell'obbligo di difendere i deboli, come vedove e pupilli, tal'altra anche senza alcun motivo del genere: cause che la parte che si sentiva lesa dalla sentenza del giudice civile locale, e che aveva tempo, denaro e protezioni, portava a Roma in base al principio canonico della devoluzione alla giustizia ecclesiastica «in defectu iustitiae saecularis»; o anche, più arbitrariamente, cause direttamente aperte con una denuncia in prima istanza in curia⁹⁸.

S'intende che a rendere teoricamente concepibili abitudini così poco consone all'idea moderna di sovranità era, ancora, la forza d'inerzia della teoria medievale della *res-publica christiana* largamente intesa, per cui all'assoluta competenza, anche giuridica, del papa, nessun cristiano poteva dirsi, in quanto tale, estraneo⁹⁹. Ma al loro pratico perdurare, ed anzi, almeno per la Toscana, all'evidenza del loro impetuoso montare proprio nel corso degli ultimi decenni del Quattrocento¹⁰⁰, bisogna supporre ragioni storiche più contingenti. La forza, persuasiva al massimo grado in Italia, del potere papale al suo solstizio dopo il vittorioso scontro con il movimento conciliare¹⁰¹. La logica interna del progressivo gonfiarsi e consolidarsi dei corpi burocratici della curia rinascimentale, che li portava anche ad allargare il loro campo d'azione¹⁰². Il sempre

⁹⁸ Come esempio d'una causa bancaria d'ambito fiorentino: ASV, *Rota, Commissioni*, 1, busta 1, fasc. 6, n. 184. Esiste lo studio particolare di una situazione specifica, studio che sulla base delle poche e frammentarie fonti conservate tenta una valutazione statistica della frequenza dei vari tipi di processi: N. HILLING, *Die römische Rota und das Bistum Hildesheim*, pp. 37-43.

⁹⁹ P. THEEUWS, *Jean de Turrecremata*.

¹⁰⁰ L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, pp. 270-286.

¹⁰¹ P. OURLIAC, *Les sources du droit canonique*.

¹⁰² W. VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden*, I, pp. 56-161.

più grande e riconosciuto prestigio dottrinario del principale fra questi corpi nel settore giudiziario, la Rota, un collegio di scienziati fra i più illustri del mondo, le cui argomentazioni erano considerate magistrali, e facevano esse stesse diritto ¹⁰³.

Di fronte al complesso istituzionale, d'antica e imponente strutturazione, della chiesa, stava, ancora nel vivo del suo sviluppo, quello assai più recente degli stati, che proprio allora s'andavano costruendo apparati amministrativi di solidità e autorevolezza almeno paragonabili a quelli ecclesiastici. Risale, all'ingrosso, appunto a metà Quattrocento, l'inizio del processo di sottomissione giuridica ed economica delle università europee ai pubblici poteri, i quali ne fondano di nuove o rinnovano il carattere delle vecchie. Le università si trasformano così da centri cosmopoliti di originale ricerca intellettuale, com'erano nel Medioevo, in scuole nazionali o regionali per la formazione professionale dei quadri burocratici ¹⁰⁴. E risale più o meno allo stesso periodo, o a quello immediatamente successivo, l'inizio d'un altro processo determinante nella nascita degli stati: la costituzione dei tribunali supremi, col superamento del precedente particolarismo delle corti di giustizia concorrenti. Si passava, con questo, dal modello medievale, in cui i giudicanti, di solito figure politiche, dovevano ricorrere all'ausilio tecnico dei *consilia* dei dottori, membri apoliti della *respublica iurisconsultorum*, a un sistema nuovo, di collegi di giudici di professione nominati dai principi, e che sedevano come organi di giureconsulti di stato detentori di autonoma autorità, in un ordinamento giuridico in sé compiuto e sovrano ¹⁰⁵.

¹⁰³ G. ERMINI, *La giurisprudenza della Rota Romana*; G. DOLEZALEK-K. W. NÖRR, *Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen Rota*.

¹⁰⁴ J. LE GOFF, *Le università e i pubblici poteri*; J. VERGER, *Le università nel medioevo*, pp. 187-207; S. STELLING-MICHAUD, *La storia delle università*, pp. 189-195.

¹⁰⁵ G. GORLA, *I tribunali supremi*.

Questi grandi fenomeni storici di frantumazione dell'unitarietà medievale della *respublica christiana*, erano premesse indispensabili a una politica più moderna nei confronti della giurisdizione ecclesiastica e papale, come avrebbe cominciato per esempio a venire in luce in Francia durante i primi decenni del Cinquecento nell'azione del Parlamento di Parigi¹⁰⁶. Ma sarebbe fuorviante in generale, e tanto più in particolare per la Toscana, caratterizzare con questa tendenza, tutta proiettata verso il futuro, una situazione ancora profondamente impregnata dell'eredità del passato. Anche la Toscana vedeva, nella seconda metà del Quattrocento, l'organizzazione a Pisa di una università nuova: nuova — sia ch'essa fosse la conseguenza d'una filiazione di quella di Firenze, o del rifiorire d'un ramo rinsecchito ma autonomo — nello spirito che l'animava, e l'indirizzava verso la preparazione professionale piuttosto che verso la cultura teorica¹⁰⁷. Ed era ancora sullo scorcio del Quattrocento, che faceva in tempo ad esser formulato per la prima volta il progetto di un supremo consiglio di giustizia della repubblica, progetto che per altro avrebbe dovuto attendere l'alba del nuovo secolo per giungere a concreta attuazione con la Ruota fiorentina del 1502¹⁰⁸. Ma in Toscana queste importanti novità concettuali e istituzionali anche in seguito, nel periodo del principato, avrebbero avuto maggior effetto nel campo dell'amministrazione interna dello stato che nei rapporti con la chiesa¹⁰⁹; e comunque certo non erano ancora attive nella politica ecclesiastica quattrocentesca. Le coordinate di tale politica restavano quelle medievali, e meglio e più precisamente: non quelle del co-

¹⁰⁶ A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les Officialités*, pp. 130-138.

¹⁰⁷ A. F. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, III-1, p. XXV; R. DEL GRATTA, *Gli Studi di Pisa e di Firenze*; G. B. PICOTTI, *Scritti vari di storia pisana e toscana*, pp. 25-37.

¹⁰⁸ M. ASCHERI, *Repubblica principato e crisi del diritto*, pp. 118-119; M. ASCHERI, *Italien*; G. PANSINI, *La Ruota fiorentina*; E. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo stato*.

¹⁰⁹ F. RUFFINI, *Appendice*, pp. 93-96; F. SCADUTO, *Stato e Chiesa*, pp. 82-170.

mune cittadino nella sua fase espansiva al tempo dello Scisma, ma quelle del clima concordatario fra repubblica assestata e pontefice restaurato, espresso nella revisione statutaria del 1427; revisione che, rispetto agli accordi conclusi da altre potenze coi papi, lasciava a questi ultimi la più ampia libertà d'azione. Così, di fronte a quelle che in un'ottica moderna si potrebbero chiamare intrusioni romane nell'esercizio della giurisdizione all'interno dello stato, l'atteggiamento fiorentino ancora una volta non era quello di eriger filtri o barriere legali, forme di *placet* o di *exequatur* ai mandati apostolici, ma di usare delle armi consuete della trattativa: pieghevolezza, persuasione e intrigo.

Caso per caso, si valutavano i diversi interessi e opportunità, si prendeva tempo, si trascinavano all'occorrenza per mesi o per anni con cavilli e controcause le esecuzioni delle sentenze dei tribunali romani, in un'atmosfera di deliberato disordine e di reciproco sfinimento, in una selva di concorrenze ed emergenze simile a quella della competizione beneficiaria, e tale da suggerire anche qui, a chi volesse ottenere qualcosa in tempi ragionevoli — cioè di anni e non di decenni — la necessità d'un accomodamento. Qua e là, nella selva, si apre uno squarcio di luce su qualche tappa di questi percorsi senza fine. Uno illumina per un momento l'affaccendarsi d'una gentildonna fiorentina, Costanza Bardi, che nel 1466, benché la liquidazione del fallimento del figlio Lorenzo si sia conclusa vantaggiosamente per lui grazie all'intervento di Piero de' Medici¹¹⁰, ha qualcosa da recriminare contro i sindaci liquidatori e i creditori, e briga a loro danno in corte di Roma, e li denuncia davanti a uno di quei tribunali. Ma sono trascorsi già cinque anni, quando la medesima causa rispunta davanti al vicario dell'arcivescovo di Firenze, al quale Paolo II scrive una lettera in raccomandazione della donna. Ancora qualche mese, e gli ambasciatori fiorentini inviati a prestare l'atto d'obbedienza della repubblica

¹¹⁰ R. DE ROOVER, *Il banco Medici*, pp. 521-523.

al nuovo papa ricevono, fra le altre istruzioni, quella di caldeggiare le ragioni dei creditori, contro i quali la loro avversaria sta ora manovrando «in Corte con favori straordinari». Poco dopo, dev'essersi trovato un qualche accordo, cui si accenna in una lettera a quello fra gli ambasciatori che è rimasto a Roma. Ma quattro mesi più tardi la vertenza risulta di nuovo aperta davanti alla Rota: i creditori avevano ottenuto che pendendovi indecisa la causa, un delegato venisse incaricato di raccogliere a Firenze certi documenti e prove a loro vantaggio, ma Costanza era riuscita a far revocare quell'incarico come un espediente per perder tempo; ora però, dietro supplica dei creditori, si torna alla prima intenzione, e il papa in persona ordina al delegato fiorentino di svolgere il suo compito. Da questo momento, devono passare ancora due anni — due anni d'intrighi delle parti e dei loro protettori in curia —, prima che il cardinale d'Estouteville possa scrivere a Lorenzo de' Medici per pregarlo d'aiutare l'esecuzione a Firenze della sentenza pronunciata dalla Rota in favore della donna. E non è ancora finita, perché dopo un mese il cardinale Ammannati si lamenta col medesimo di ulteriori ostacoli e ritardi¹¹¹.

Ignoro la conclusione, se mai c'è stata, di questa vicenda esasperante; ma essa è comunque rivelatrice della sorte degl'interventi romani, di quelli giudiziari come di quelli beneficiari, del loro inevitabile adattamento ai condizionamenti posti dalla realtà in cui si calavano. Una sorte non diversa — vi s'è già accennato a proposito delle liti sui benefici — attendeva in fondo le armi stesse di cui i tribunali apostolici disponevano per convincere le autori-

¹¹¹ ASFI, *Missive. Minutari*, 7, cc. 104v-105r (15/6/1466); ASV, *Armadio* 39, n. 12, c. 281r (Paolo II al vicario, 7/6/1471); ASFI, *Missive. Minutari*, 7, cc. 130r (agli ambasciatori, 20/9/1471), 177v (all'ambasciatore Buongirolami, 4/4/1472); ASV, *Armadio* 39, n. 14, cc. 351v-352r (Sisto IV al delegato, 6/8/1472); ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, nn. 329 (il card. d'Estouteville, 18/5/1474), 335 (il card. Ammannati, 16/6/1474). Qualche riflesso dei due anni d'intrighi e manovre delle parti in curia, in alcune lettere della Signoria fiorentina: BNFI, *Codici Palatini*, 1103, cc. 163v-164r, 168rv, 169v, 171v-172r, 176r, 177v, 183r.

tà laiche a dar corso ai loro mandati: le censure spirituali. S'intende che Firenze, che aveva tanti suoi uomini e tante sue ricchezze all'estero, doveva temere in modo particolare le conseguenze degl'interdetti generali, i quali oltre che escludere spiritualmente la città intera dal culto, materialmente ne abbandonavano le persone e le cose alla mercé di chiunque. Ma gl'interdetti di questo tipo venivano lanciati solo per colpe gravissime, come la violenza su alti prelati, l'eresia, l'usurpazione di terre dello Stato della chiesa; e solo in casi ben precisi e isolati Firenze ebbe a subirne¹¹². L'interdetto con cui si aveva più spesso a che fare era quello speciale, limitato cioè alla sospensione del culto in una o in alcune delle chiese d'una città. Solo di questo, infatti, il diritto canonico prevedeva l'applicazione per mancata esecuzione di sentenze civili e in materie pecuniarie: i punti che interessavano gl'interventi romani nella giustizia toscana¹¹³.

È caratteristico il fatto che la repubblica non si sia troppo preoccupata di rimuovere alla radice le cause di questo genere d'interdetti. Nel corso della seconda metà del Quattrocento, s'era diffusa a livello privato tra gli uomini d'affari toscani l'abitudine d'inserire nei loro contratti la clausola della reciproca obbligazione *in forma Camerae*: ciò significa che già si partiva dal presupposto che le eventuali controversie finanziarie avrebbero potuto essere portate davanti all'Auditore della Camera Apostolica, e che la parte lesa avrebbe potuto rivendicare i suoi crediti con l'ausilio dell'autorità del papa e la minaccia delle sue censure. La legge approvata nel 1489 a Firenze per vietare questa pratica nel ricordo del buon tempo antico, quando fiducia e onestà erano le sole garanzie del rispetto degl'impegni — «e pure, i mercatanti di loro crediti si valevono» —, ammetteva un'importante eccezione al divieto: nel caso cioè che uno dei due contraenti non fosse

¹¹² R. C. TREXLER, *The Spiritual Power*; W. K. GOTWALD, *Ecclesiastical Censure*, 38-53.

¹¹³ S. ANTONINO, *Tractatus de interdicto*, XIV, cap. III n. 9, c. 339r.

suddito della repubblica, oppure, anche suddito, si trovasse fisicamente fuori dal suo territorio¹¹⁴. Nel lasciare aperto questo varco, che doveva essere ben largo per una popolazione mercantile come quella toscana, e per i traffici che aveva con Roma, si teneva insomma fermo sull'uso tradizionale di non impacciar troppo rigidamente con vincoli giurisdizionali il flusso delle pratiche, delle vertenze e delle loro composizioni; di preferire alle pregiudiziali di principio le singole valutazioni, e l'esercizio delle pressioni politiche opportune a seconda dei casi.

È quanto in effetti avveniva quando qualcuno da Roma tirava troppo la corda, come quel Bardi là dimorante, che nel 1491, per un piccolo credito che non riusciva a riscuotere da certi suoi consorti, faceva tenere interdette tre chiese del loro quartiere a Firenze. Non era una tragedia, ma era un fastidioso problema; e così, dopo qualche dolce e inefficace profferta, la magistratura degli Otto di Pratica comandò all'ambasciatore Piero Alamanni di far la voce grossa, prospettando al Bardi il caso che «questi sua sinixtri modi et pocho considerati di offendere sì apertamente la dignità nostra publica, et maxime per una minima cosa, potrebbero qualche volta nuocere a qualchuno de sua, et allui non giovare punto». Minacce senza seguito, perché come al solito si finì con l'imboccare non la via dei provvedimenti autoritari, ma quella della trattativa, valendosi delle eccellenti relazioni di Firenze, dei Medici, e dell'Alamanni stesso con Innocenzo VIII, per ottenerne un suo personale intervento. Il papa, oltre che emanare rapidamente un breve di revoca dell'interdetto, non risparmiò neppure una solenne lavata di capo al Bardi: «alla presentia mia lo fe' chiamare et detteli una grandissima reprehensione di quello aveva facto, et con parole molto pungenti, comandandoli che per lo advenire non havessi mai più tanto ardire di

¹¹⁴ ASFI, *Manoscritti*, 839, n. 187 (21/8/1489); G. B. DE LUCA, *Relatio Romanae Curiae*, pp. 189-190; M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica*, p. 214. Cfr. sopra, cap. 2 testo e nota 14.

pensare nonché di fare simile cose verso cotesta città»¹¹⁵. È un ben flessibile concetto di «dignità publica», quello che spira in questa soddisfatta relazione dell'ambasciatore agli Otto: una dignità pubblica che si cercava d'affermare per i canali del negoziato e della supplica.

Questo metodo era possibile per il fatto che la curia pontificia non formava un blocco monolitico e solidale in contrapposizione alle realtà e agl'interessi locali. Nel campo giudiziario, come in quello della provvista dei benefici, posto una volta per tutte sullo sfondo il principio della *respublica christiana*, i vari uffici procedevano autonomamente secondo i loro meccanismi d'apparati burocratici, la cui azione, come quella dei tribunali episcopali, aveva anche un carattere amministrativo di automatica risposta alla presentazione di istanze, senza che ciò implicasse necessariamente un deliberato disegno politico di diminuzione della giurisdizione degli stati. Per usare le parole di un papa, riportate da un ambasciatore fiorentino, a proposito dei processi istruiti dai tribunali romani:

«non sono cose dove conseguiti alcuno straordinario favore, ma vanno per l'ordinario, et le corte sono aperte, et alle mani di advocati et di procuratori, et governansi secondo le leggi et consuetudini antiche, et questa terra è patria comune; et del domandare et dello habitare, non si serra porta ad persona»¹¹⁶.

Dal punto di vista d'un governo laico, questa prassi d'automatismo e frammentazione aveva sì da una parte la conseguenza di render più tumultuoso e imprevedibile il flusso e intreccio degl'interventi romani; ma dall'altra, presentava il vantaggio di lasciare aperti larghi spiragli al condizionamento politico di tale flusso in partenza, come concreta alternativa al suo contenimento con barriere giuridiche all'arrivo.

¹¹⁵ ASFI, *Otto di Pratica. Missive*, 9, c. 32rv (2/1/1492); *Otto di Pratica. Responsive*, 8, c. 155rv (7/1/1492).

¹¹⁶ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 7, c. 23r (20/8/1489).

Giovanni Lanfredini, l'ambasciatore che riferiva quelle parole di Innocenzo VIII, stava proprio allora sperimentando inconvenienti e opportunità del sistema in una vicenda destinata a mettere a dura prova la sua pazienza di negoziatore. Un uomo d'affari fiorentino, Tommaso Portinari, ne aveva denunciato un altro, Antonio Bonsi, davanti al tribunale cittadino dei Sei di Mercanzia; ma il Bonsi si era sottratto al giudizio andando a Roma, e procurandovi un'inibizione ai Sei da parte del tribunale della Segnatura. Caratteristico avvio d'un conflitto: quel tribunale, recente, e ancora non ben consolidato nella sua composizione e nelle sue competenze, doveva esser stato scelto dal Bonsi per una sua qualche ragione d'appiglio e convenienza. Come che sia, l'ambasciatore Lanfredini, messo in moto dalle proteste provenienti da Firenze, in un primo momento la prese di punta: «Non vi dee mancare — scriveva agli Otto di Pratica — modi ad farvi ubidire da vostri servidori cittadini, se ben vi manca modi di obviare ad queste consuetudini cortigiane». Ma com'era da attendersi, da Firenze gli s'indicò la solita via, di cercare cioè di volgere a proprio vantaggio le «consuetudini cortigiane». E in effetti l'ambasciatore, dopo una serie di estenuanti palleggiamenti da un ufficio e da un prelado all'altro, riuscì ad ottenere una revoca del mandato d'inibizione ai Sei di Mercanzia. Ma mentre si affaccendava lui, altrettanto faceva il Bonsi, il quale, quando la questione sembrava ormai posata, se ne venne fuori con una nuova inibizione e l'avocazione del processo in Rota. Lo sbotto di collera del Lanfredini alla notizia è abbastanza comprensibile: non ne poteva più — diceva — di «andare in qua et in là» per contrastare gl'intralazzi del Bonsi; e consigliava senz'altro l'adozione delle maniere forti, di tenere cioè da Firenze «il morso stretto a quella bestia». Qualche giorno più tardi, calmatosi, era però di nuovo all'opera per trovare una soluzione meno incompatibile con la linea maestra della politica del suo governo, e con la sua stessa personale più consueta inclinazione. Quanto a impedire l'emissione dell'inibizione — scriveva agli Otto — non c'era più niente da fare,

«perché il papa non sa nulla di queste cose, che vanno per l'ordinario, come ad verrebbe costì d'uno che fussi citato a diversi vostri magistrati, che la Signoria non ha notitia, et a queste cose non è possibile riparare».

Tuttavia egli aveva potuto convincere Innocenzo VIII, e d'accordo con lui, e col consiglio di due illustri canonisti di curia, stava preparando un breve di sospensione temporanea dell'inibizione, in forma tale che avrebbe permesso al tribunale fiorentino di procedere nella causa senza troppi timori. L'ultima notizia che abbiamo di questa tormentata vicenda raffigura — in un quadretto davvero istruttivo sulla natura del rapporto fra le due giurisdizioni — l'ambasciatore, il papa, e i dottori curiali, intenti tutti a trovare il modo legale sicuro per consentire ai giudici fiorentini di rientrare in azione, senza dover si preoccupare delle conseguenze del divieto emanato nei loro confronti da uno degli organi dell'apparato giudiziario romano ¹¹⁷.

S'intende che non bisogna pensare che l'occupazione maggiore dei papi fosse quella d'intralcio il lavoro dei loro tribunali; ma il punto che importa aver chiaro, è che tale non era in linea di principio neppure l'intenzione degli esponenti del potere politico a Firenze. Nel caso del conflitto col Bonsi — perché di ciò si tratta, più che d'un conflitto con la giurisdizione romana — essi si erano sforzati di mantenere in patria lo svolgimento del processo, perché Lorenzo de' Medici voleva favorire con una rapida soluzione davanti ai Sei di Mercanzia il Portinari, che aveva lavorato con mansioni importanti nella sua banca, e col quale dopo vari dissapori era allora tornato in buoni rapporti. Nella raccomandazione che nel vivo della controversia egli indirizzò all'ambasciatore Lanfredini, di aspettarsene cioè una «fine onorevole per noi», non va certo intesa tanto un'astratta sollecitudine

¹¹⁷ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 7, cc. 25r-26r, 32v-33r, 153r-154r, 155r-156r, 170rv, 206rv, 212rv, 236rv, 252rv, 257r; *Otto di Pratica. Missive*, 7, c. 187v; 8, cc. 23v-24r (maggio-dicembre 1489).

per la sovranità della repubblica, quanto la volontà d'imporre il peso del suo arbitrato in una contesa fra clienti: quel Portinari che egli aveva appena inviato in missione commerciale a Londra, dove non voleva fosse disturbato da preoccupazioni estranee al suo incarico; e quel Bonsi che s'era già affannato a scrivergli e a spiegargli le sue ragioni nel tentativo di non inimicarselo definitivamente¹¹⁸.

Di fronte a un altro problema, in un contesto diverso, se un calcolo d'opportunità avesse suggerito di lasciar dirimere una vertenza da un giudice apostolico, le entrate fiorentine e medicee in curia e presso il papa non sarebbero state usate per trattenere un processo sotto la competenza d'un tribunale della repubblica, ma per incanalarlo nella strada più idonea, fra le varie possibili nell'ambito della sfera di competenza romana, a raggiungere il fine desiderato. Così, un paio d'anni dopo l'episodio del Bonsi, ritroviamo papa Innocenzo VIII impegnato a valutare insieme col nuovo ambasciatore Alamanni il modo migliore da adottare per far vincere una causa alla parte protetta da Firenze; e l'ambasciatore scrivere ai suoi superiori in patria di sbrigarsi a confermarli il loro gradimento su alcuni nomi di «giudici confidenti», così da poter stendere in fretta la relativa supplica da sottoporre al papa, e anticipare un'eventuale manovra concorrente degli avversari¹¹⁹.

Come i tribunali della chiesa locale, quelli della chiesa universale agivano insomma, all'interno della compagine dello stato toscano, in una realtà di compresenza e complementarietà di giurisdizioni, nella quale l'intervento del potere civile, ufficiale o meno, muoveva da considerazioni d'ordine non legale, ma politico-clientelare. I rapporti del potere con i giurisdicenti per autorità apostolica, ben-

¹¹⁸ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 51, n. 543 (Lorenzo a Lanfredini, 13/10/1489); 41, n. 125 (Bonsi a Lorenzo, 27/5/1489). Cfr. anche R. DE ROOVER, *Il banco Medici*, pp. 513-514, 516-518.

¹¹⁹ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 8, g. 207r (20/2/1492).

ché più complessi, non erano dunque qualitativamente diversi da quelli intrattenuti coi giurisdicenti delle curie diocesane: il problema, con gli uni come con gli altri, non era tanto di limitarne, quanto di sfruttarne l'attività; e perciò di essere in grado di esercitare sui giudici romani le medesime pressioni di carattere personale che su quelli locali.

Il sistema più semplice era l'identificazione delle due categorie; un sistema, del resto, che non bisogna immaginare come escogitato dagli stati in un'ottica d'indiretto giurisdizionalismo, ma che costituiva una pratica normale per il disbrigo di una parte degli affari papali, in base al principio della delega dell'autorità apostolica. Operava a tal fine in curia l'Auditorato delle lettere contraddette, testimoniato come procedura fin dal XII secolo, successivamente sviluppatosi con un'organizzazione d'ufficio, e ancora in piena attività per tutto il corso del Quattrocento, prima del declino cinquecentesco e post-tridentino. Principale occupazione di questo tribunale e del suo presidente, l'Auditore, era la spedizione delle istanze di delega *in partibus* dei giudizi apostolici, e la composizione delle eventuali contestazioni fra i litiganti al riguardo. Di norma, le cause venivano delegate a tre ecclesiastici — fra il vescovo, vicario, canonici, abati — della città o della diocesi della parte convenuta. Quando fra i contendenti non si trovava un accordo sui tre nomi, essi ne sceglievano uno per ciascuno, e l'Auditore il terzo¹²⁰.

Può essere naturalmente casuale il fatto che fra gli anni settanta del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, e cioè in concomitanza con una fase di grande espansione della giustizia pontificia, proprio tre vescovi dello stato toscano, che a quell'espansione era il più permeabile, si siano succeduti l'uno all'altro nel ricoprire il delicato ufficio di auditore: Rinaldo Orsini, Francesco Soderini e

¹²⁰ P. HERDE, *Audientia Litterarum Contradictarum*, I, pp. 20-33, 190-194, 198, 201.

Niccolò Pandolfini ¹²¹. In ogni modo, la conseguenza pratica del sistema della delega era che una frazione dell'attività giudiziaria romana era svolta *in partibus* da ecclesiastici locali investiti di autorità apostolica. Le nostre cognizioni sui rapporti che intercorrevano fra tali ecclesiastici e il potere nella Toscana del Quattrocento ci aiutano a figurarci la possibile attuazione d'un controllo politico su quest'aspetto dell'esercizio della giurisdizione papale. Il caso è illustrato, in un rovesciamento di ruoli che del resto è solo apparente nella logica del gioco delle parti fra potere ecclesiastico e potere laico, dalla preghiera che una volta il cardinale Forteguerra rivolgeva a Piero de' Medici d'intervenire, «quanto honestà patirà», in favore della causa d'una sua protetta presso due giudici delegati, Carlo de' Medici proposto di Prato e Mariano Salvini vescovo di Cortona, che erano rispettivamente fratello e cliente di Piero. E da una simile istanza, che per un diverso processo delegato, un altro cardinale, l'Ammannati, indirizzava, per raggiungere il vicario arcivescovile di Firenze, a Lorenzo il Magnifico, sempre grande arbitro e mediatore: «Et quando la Magnificentia Vostra fusse preoccupata da altra commendatione, ci sarà caro che la non dia mancho fede a noi, chome meno passionati» ¹²².

Ma anche con i giudici componenti i tribunali che decidevano direttamente a Roma le controversie portate davanti al papa, c'era modo di coltivare relazioni di patronato e di reciproca assistenza. Al pari dei membri degli altri corpi della burocrazia pontificia, e dell'insieme di persone che gravitavano a vario titolo intorno alla corte, essi non operavano in un vuoto pneumatico d'interessi e d'affetti, separati una volta per tutte dalle realtà locali in cui erano stati reclutati, e in cui potevano mantenere amici, parenti, protettori e benefici. E del resto nessuno

¹²¹ W. VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden*, II, p. 76.

¹²² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, nn. 58 (Forteguerra, 14/9/1467), 263 (Ammannati, 9/8/1473).

si sognava di pretenderlo, neanche a Roma. Era invece dato per scontato, e di fatto era anche necessario per il buon andamento del sistema, che poiché i tribunali di curia intervenivano nelle società civili, a queste spettasse una corrispondente forma di rappresentanza all'interno dei tribunali; tribunali dove oltre tutto era particolarmente opportuno disporre di persone edotte delle varie situazioni, abitudini e lingue, perché il giudizio delle cause era meno automatico della procedura di provvista dei benefici. La constatazione di quest'elementare verità portò fra Quattro e Cinquecento a una vera e propria istituzionalizzazione del diritto di nomina da parte di alcuni principi e repubbliche su alcuni giudici di curia, secondo la medesima logica che presiedeva allo sviluppo della figura dei cardinali protettori degli stati. In Segnatura, fin dal tempo di Pio II s'era stabilito il principio: «*quelibet natio saltem unum habeat referendarium*»¹²³. Ma il fenomeno ebbe ovviamente la più grande importanza nel collegio principale: la Rota. E vi si poté svolgere nonostante il carattere di quel tribunale: perché anche se esso giudicava appunto come collegio, le varie cause vi erano però impostate, e influenzate nel loro corso, da un singolo auditore rotale, del quale nella supplica di commissione al papa si poteva specificare il nome¹²⁴. Questa tendenza alla rappresentanza delle realtà locali nell'amministrazione della giustizia trapela del resto più generalmente dal fatto che la progressiva italianizzazione del personale di curia nel corso del Quattrocento fu minore per gli impiegati degli uffici giudiziari che per gli altri¹²⁵. Firenze dovette attendere a lungo — il Cinquecento inoltrato — prima di vedersi formalmente riconosciuto il

¹²³ B. KATTERBACH, *Referendarii Utriusque Signaturae*, p. XIII.

¹²⁴ D. BERNINO, *Il Tribunale della S. Rota*, p. 48; G. BONDINI, *Del Tribunale della Sagra Rota*, pp. 15-18; E. CERCHIARI, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores*, I, pp. 61-65, 147-148, 203-241; C. LEFEBVRE, *Rote Romaine*, pp. 750-751.

¹²⁵ Questa valutazione è stata fatta dal prof. Peter Partner: cfr. sopra, cap. 4, nota 35. Per l'italianizzazione in generale, W. VON HOFMANN, *Forschungen*, I, pp. 238-242.

diritto di nomina d'un giudice rotale; ma fin dal secolo precedente la repubblica esercitava il suo patronato di fatto, come risulta dalla commendatizia ufficiale che nel 1432 accompagnò con successo il tentativo di Roberto Cavalcanti, futuro vescovo di Volterra, per ottenere un posto di auditore¹²⁶.

Questo del patrocinio sulla nomina e l'attività dei giudici papali, e della gestione delle relazioni con loro, fu però più particolarmente il campo per eccellenza della diplomazia dei Medici, in un groviglio d'interessi, sempre più complesso nel corso del Quattrocento, fra influenza finanziaria e politica a Roma, protezione dell'università e degli universitari di Pisa, distribuzione di cariche e benefici nell'amministrazione tanto laica che ecclesiastica ai membri delle dinastie di funzionari itineranti per l'Italia quattrocentesca: il tutto a creare e mantenere una rete di clientele che motiva anche sotto il profilo giudiziario la linea medicea di sfruttare i vantaggi dell'apertura all'intervento curiale; una rete estesa oltre il limite stesso del personale reclutato nei confini del dominio fiorentino, e di cui le testimonianze esplicite dei singoli lasciano solo congetturare quali debbano esser state la vastità, la penetrazione e l'importanza.

È auditore rotale, Antonio Grassi di Bologna, quando fa chiedere da due cardinali e da Rinaldo Orsini a Piero e a Lorenzo de' Medici, e ottiene da loro, la podesteria di Firenze per suo fratello Gaspare¹²⁷. Mentre Giovan Luigi Toscani di Milano, protetto del cardinale Ammannati, che procura altra volta la stessa carica per suo fratello, è auditore della Camera Apostolica¹²⁸. Dell'aretino Piero Accolti, già studente e professore a Pisa, il Magnifico

¹²⁶ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 34, c. 40v (a Eugenio IV, 31/1/1432); E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, II, p. 51.

¹²⁷ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 20, n. 509; 46, n. 73 (12-13/7/1469); 17, n. 724 (30/8/1469); E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, II, pp. 62-63.

¹²⁸ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 35, n. 653 (25/7/1477); R. WEISS, *Un umanista e curiale*, pp. 323, 328.

Lorenzo assiste e guida i primi passi d'una carriera curiale che lo vedrà salire dal posto di referendario, all'auditorato di Rota, fino al cardinalato¹²⁹. Un altro auditore rotale ex-professore di Pisa, il ferrarese Felino Sandei, è rimasto anche lui da Roma in relazione con Lorenzo, al quale chiede continuamente favori¹³⁰. E a Lorenzo ricorre l'aretino Antonio del Monte, luogotenente dell'auditore di Camera e più tardi cardinale, per conseguire la proposizione della chiesa cattedrale della sua città¹³¹.

La gestione fiorentina, e più precisamente medicea, degli interventi dei tribunali romani nell'amministrazione della giustizia corrispondeva insomma perfettamente all'attitudine assunta verso la provvista apostolica dei benefici. Entrambe caratterizzavano l'indirizzo dominante d'una politica ecclesiastica tanto poco propensa all'affermazione di principi giurisdizionali, quanto tesa a far coincidere il più possibile i propri interessi e i propri uomini con quelli della curia pontificia. Il succo ne è distillato nelle poche parole scambiate fra l'ambasciatore Pierfilippo Pandolfini e Lorenzo de' Medici a proposito dell'ennesima richiesta d'un favore avanzata dall'auditore rotale Piero Accolti. Non si potevano nutrire dubbi sul motivo e l'opportunità d'accontentarlo: «per havere de' nostri in questa Corte»¹³².

¹²⁹ A. F. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, II, pp. 538-541; III 2, p. 782; E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, II, p. 74; B. ULIANICH, *Accolti*.

¹³⁰ M. MONTORZI, *Taccuino feliniano*, pp. 116-117, 123-124, 133-134, 145-146, 148; E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, II, pp. 71-72; A. F. VERDE, *Lo Studio fiorentino*, II, pp. 194-208.

¹³¹ ASV, *Armadio 39*, n. 21, cc. 149v-150v; ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 41, n. 19; ACAR, *Filza di lettere dall'anno 1411 all'anno 1559*, c. 38r; *Serie delle dignità capitolari*, Proposti; E. CERCHIARI, *Capellani Papae*, II, p. 77.

¹³² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 53, n. 67 (13/7/1490).

L'esercizio della fiscalità

1. *Imposte indirette e imposte dirette. Le trattative per l'imposizione*

I chierici erano soggetti alle imposizioni fiscali da parte dei loro superiori, ma si consideravano immuni da quelle laiche, perché le loro ricchezze non dovevano esser destinate ad altro fine che a permetter loro di dedicarsi senz'alcuna preoccupazione terrena all'ufficio divino. L'immunità era stata ribadita da Bonifacio VIII con due decretali: la *Clericis laicos* per le imposte dirette, e la *Quamquam pedagiorum exactiones* per le indirette¹. A Firenze non c'era Filippo il Bello a raccogliere la sfida; nondimeno anche il clero toscano dovette fare i conti con entrambi i tipi di prelievo. Come quello giudiziario, anche quest'altro aspetto dell'esercizio dell'autorità civile si realizzò però nei modi e nei limiti consentiti dagli obblighi di convivenza e di conciliazione con le esigenze dell'interlocutore ecclesiastico. L'accordo, praticato solo di fatto in una serie di successivi patteggiamenti sulle imposte dirette, finì col ricevere una parvenza almeno di sanzione formale per quelle indirette.

Secondarie per importanza nei primi tempi della politica fiscale dei comuni, esse avevano avuto in seguito un imponente sviluppo: in entità, fino a diventare nel Trecento una grande fonte d'entrata per il pubblico erario; ma anche in specializzazione, differenziandosi in un intrico di

¹ VI. libro 3. tit. 23. cap. 3; VI. libro 3. tit. 20. cap. 4 (nell'ed. FRIEDBERG, II, pp. 1062-1063, 1058).

gabelle, di fronte al quale non poteva riuscire sempre immediata la distinzione fra il prelievo sul consumo di sussistenza e quello sul superfluo; e perciò da parte del clero doveva risultare meno facile insistere in una rigida e indiscriminata pretesa di esenzione assoluta². Il rappresentante della linea più intransigente a questo proposito nella Firenze quattrocentesca confessava in effetti il proprio isolamento. Era ancora una volta l'arcivescovo Antonino, che nel rispondere nel 1456 a un quesito sulla scomunica ai principi secolari che esigevano gabelle dagli ecclesiastici, lasciava trapelare il suo imbarazzo di fronte al numero e all'autorevolezza dei sostenitori di una linea più morbida: «Nec ego tantae auctoritatis sum, — come diceva — ut velim illam opinionem reprobare». Ben inteso, nel dubbio, egli continuava a trar conforto dal testo delle decretali bonifaciane per tener fermo al suo parere³. Ma pochi anni più tardi proprio un suo discepolo, il domenicano e priore di S. Marco Santi Schiattesi, chiamato a pronunciarsi in un caso simile, mostrava d'aver preso più realisticamente atto della forza della consuetudine, ratificata del resto anche esplicitamente dall'assenso delle stesse massime autorità della chiesa. Diversi papi, ricordava infatti, hanno soggiornato in questa città di Firenze coi loro seguiti, «et ipsi cardinales et omnes alii curiales solverunt gabellas, et tamen nichil dixerunt»; anzi: «Eugenius IV declaravit dictum capitulum *Quamquam* non ligare quantum ad excommunicationem»⁴.

La ragione della disponibilità ecclesiastica circa le imposte indirette era che esse riguardavano complessivamente la sfera dei traffici; ma tale disponibilità non si spingeva ovviamente al punto di ammettere in modo formale la tassazione delle merci trasferite senza lucro per il mero sostentamento degli enti e delle persone religiose. Data la

² D. HERLIHY, *Direct and indirect taxation*; C. M. DE LA RONCIÈRE, *Indirect Taxes*.

³ O. HEGGELBACHER, *St. Antonin und das Privileg der Steuerfreiheit*, pp. 121-122.

⁴ R. CREYTENS, *Santi Schiattesi*, pp. 274-278.

difficoltà di stabilire delle distinzioni, s'adottava dunque in pratica il compromesso di permettere comunque il prelievo, ma contrattando nel contempo delle forme di parziale rimborso. Quest'esigenza era accettata anche da parte laica. Fin dal periodo, nella seconda metà del Trecento, della grande estensione dei diritti di gabella, il governo comunale s'era posto il problema della «compositio cum clericis de recompensatione», problema la cui soluzione una rubrica degli statuti del 1415 affidava poi, senza molto precisare, all'arbitrio della Signoria nelle singole trattative con gl'interessati⁵. Vaga premessa, e generico impegno, che certo lasciavano campo aperto a dubbi e contrasti; ciò che si può dire anche di successive e più specifiche provvisioni, come la legge del 1441 con la quale il governo ordinava la restituzione dei pagamenti al clero di Pisa per merci necessarie alla sussistenza⁶. Perché s'intende che il nocciolo della questione era poi il concreto accordo sul livello del discrimine fra necessario e superfluo, e di conseguenza sull'entità del rimborso; un accordo che doveva essere instancabilmente e faticosamente rinegoziato e riproposto. Ma dalle stesse tormentate trattative a questo proposito, veniva ribadita l'accettazione da parte ecclesiastica delle imposte indirette. Così a Pistoia nel 1464, quando clero e comune decisero d'affidare alla mediazione di un frate francescano, e alla conferma papale, il compromesso fra le loro diverse posizioni. Nel dare il suggello apostolico al lodo arbitrale pronunciato dal frate, il papa Pio II veniva a sanzionare il fatto che il comune di sua propria autorità imponesse in prima istanza indifferentemente sul clero, per non rimborsarlo poi che in misura parziale⁷.

⁵ C. M. DE LA RONCIÈRE, *Indirect Taxes*, p. 173; *Statuta... MCCCCXV*, III, pp. 408-409 (tract. III, libro V, rubr. 22); A. SAPORI, *La gabella delle porte*, pp. 327-328; R. MORÇAY, *La cronaca del convento fiorentino di San Marco*, p. 25.

⁶ ASFI, *Provvisioni. Registri*, 132, c. 71rv (8/6/1441).

⁷ ACPT, *Contratti*, D 22, cc. 27v-28v; J. M. FIORAVANTI, *Memorie storiche della città di Pistoja*, pp. 361-362.

Il problema si poneva in termini diversi per le imposte dirette. Nel sistema medievale della fiscalità, anch'esse non erano sempre necessariamente concepite, del resto anche per i laici, come pagate a perdere⁸. Tuttavia l'esperienza insegnava che il rimborso delle grandi somme prelevate per imposizione diretta era molto più aleatorio di quello delle piccole quote di consumo restituite al clero sulle gabelle. Inoltre non c'era, in questo caso, luogo a pretese di discriminare fra sussistenza e speculazione, perché in teoria le rendite dei beni ecclesiastici erano interamente devolute alle spese per la sopravvivenza dei servi di Dio e la manutenzione degli edifici del culto. Perciò la chiesa era per questa parte ben più rigida nell'opporvi all'idea che un magistrato laico potesse di sua propria autorità imporvi tasse, sia a perdere che sotto forma di prestiti forzosi. Per contro, anche senza contare l'evidenza dell'uso tutto profano che di quelle rendite in realtà largamente si faceva, l'entità stessa della grande proprietà ecclesiastica suggeriva al potere pubblico, pur mentre ne riconosceva in linea di principio l'esonazione, di non rinunciare in pratica del tutto a farla contribuire alle spese comuni. Questa divergenza apparentemente insanabile era però superata, ancora una volta grazie allo spirito compromissorio che stava al fondo dei rapporti fra chiesa e autorità civile, attraverso la concessione da parte dei papi di singole deroghe in serie, sempre eccezionali ma ripetute, al divieto teoricamente indiscusso d'imporre.

Bisogna sottolineare che tale risultato era tanto più facile da conseguire, in quanto anche sotto il profilo fiscale, potere locale e papato non costituivano nella realtà politica e sociale due blocchi compatti e astrattamente contrapposti, che avessero come soli rispettivi interessi, il primo tassare indistintamente quanto più possibile, e il secondo ostacolare in ogni modo quel tentativo. Da parte laica, il pulsare di più complesse e contraddittorie istanze

⁸ E. CONTI, *L'imposta diretta*, pp. 7-18.

all'interno di quella che con una semplificazione didatticamente utile si può chiamare la politica fiscale dello stato, trapelava nell'incertezza, che si protrasse per tutto il Quattrocento e oltre, sull'individuazione stessa della proprietà ecclesiastica, nell'irrisolutezza a delimitarne rigorosamente i confini. Solo nel 1516, nel contesto dell'accordo concluso fra la repubblica e papa Leone X, prevalse l'affermazione dell'imponibilità dei patrimoni privati dei chierici⁹. Di quest'acquisizione, che pure anche nella logica dell'immunità dei beni del clero doveva apparire cosa ben diversa dall'imposizione sugli enti, s'era avuta in precedenza solo qualche avvisaglia. Come quando, ancora negli ultimi anni dello Scisma, il comune di Pistoia aveva richiesto in proposito il parere di alcuni giuristi vicini al regime politico fiorentino, e continuato poi per qualche tempo, nonostante la risposta sostanzialmente negativa ricevutane, ad insistere nei suoi dubbi¹⁰. O quando molto più tardi, nel 1480, era stato compilato un catasto delle proprietà private dei fiorentini, nel quale le denunce degli ecclesiastici erano state presentate e raccolte senza distinzione fra quelle dei laici¹¹.

L'esenzione dei patrimoni privati dei chierici era strettamente legata a quella d'un altro tipo di beni, la cui imponibilità fu parimenti acquisita solo con l'accordo del 1516: beni affatto secolari, che appartenevano a membri laici di una famiglia, ma che venivano trasferiti in dotazione al parente chierico — se non addirittura, non senza qualche rischio per il controllo futuro, al beneficio di giuspatronato familiare — per inserirli nella categoria dei «non sopportanti gravezze». Questa pratica delle alienazioni di comodo, che rappresentava anche nella logica dell'immunità un evidente abuso, era antica; ma come contraccolpo dell'introduzione del catasto nel 1427 ebbe

⁹ E. CONTI, *I Catasti agrari*, pp. 170-171; G. SAVAGNONE, *Il preteso concordato*.

¹⁰ ASPT, *Archivio del Comune. Podestà. Appendice*, codice 14-2, cc. 577r-578r; ASFI, *Missive I Cancelleria*, 29, c. 86v (4/10/1415).

¹¹ E. CONTI, *L'imposta diretta*, p. 282.

un'impennata. Di conseguenza, già l'anno successivo la repubblica rinvigorì le sue leggi per arrogarsi il diritto di tassare come laiche le proprietà trasferite fittiziamente a non sopportanti, delle quali si cominciarono anche a tenere delle serie di registri catastali. Dall'intento espresso con la legge del 1428, e nonostante la frequenza con cui essa venne poi ribadita, non sortì però, prima della soluzione del 1516, alcun effetto pratico¹².

Colpa, certo, in parte delle resistenze opposte dalla gerarchia ecclesiastica, che poteva temere un'estensione incontrollabile del concetto di alienazione fittizia. Ma se Paolo II, lo strenuo protettore dei privilegi del clero, aveva reagito con intransigenza all'annuncio del rinnovo del provvedimento nel 1469, dichiarando di non poter credere alle proprie orecchie di fronte a tanta enormità; i suoi predecessori Callisto III e Pio II, in simili frangenti tra 1458 e 1460, avevano avuto tutta l'aria di cominciare con l'opporvi solo per costringere la controparte a un negoziato¹³. E quanto ai prelati locali, se l'arcivescovo Antonino nel 1452 premeva, e con successo, sul governo per farlo recedere dal suo proposito, espresso quella volta sotto forma di tassa di registro sui trasferimenti futuri, era perché stava proprio allora mediando insieme con altri vescovi toscani l'accordo per un'imposizione sulla proprietà ecclesiastica nel suo complesso, accordo che si sarebbe concluso l'anno dopo. Proprio lui, del resto, avrebbe di lì a poco inserito nelle costituzioni sinodali del 1455 una rubrica contro i chierici suoi soggetti che si prestavano alle «molte malitie» escogitate «in dampno del comune di Firenze» per coprire «per instrumenti fittitii e simulati . . . possessioni, terre, e beni d'altri»¹⁴.

¹² N. RODOLICO, *Contro la manumorta*, pp. 382-383; E. CONTI, *I Catasti agrari*, pp. 119-120; L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, pp. 173-177.

¹³ ASF, *Signori. Responsive. Copiari*, 2, cc. 14v-15v (25/8/1469); 1, cc. 56rv (8/4/1458), 92rv (29/3/1460); *Missive I Cancelleria*, 42, cc. 96v-97r (9/3/1459).

¹⁴ E. CONTI, *L'imposta diretta*, p. 237; G. MORO, *Di S. Antonino*, pp. 61-62; R. C. TREXLER, *The Episcopal Constitutions*, p. 264.

Nell'inconcludenza dell'azione della repubblica era dunque in causa, quanto e più dell'opposizione ecclesiastica, una contraddizione interna, una mancanza di compattezza di volontà politica; quell'incapacità di approccio distaccato e imparziale al problema, che in occasione della sua riproposta nel 1437 aveva suggerito di ricorrere per consiglio a due giuristi d'origine forestiera, e come tali, si sperava, meno coinvolti nel groviglio degl'interessi e delle passioni cittadine¹⁵.

L'ambiguità delle intenzioni del ceto di governo fiorentino è testimoniata da un dibattito tenuto nel gennaio del 1459, dopo che era stata da poco ripresa, nell'ambito del rinnovo del catasto, la legge per tassare i beni alienati a enti e persone non sopportanti, e Pio II, in seguito a una supplica giunta da Firenze stessa, aveva inviato alla repubblica un breve per intimare il ritiro del provvedimento. Il dibattito ha una falsa partenza: alzatosi per primo a parlare, Alessandro degli Alessandri non nasconde la sua considerazione per l'ordine del papa. La discussione viene invece condizionata dal successivo intervento di un altro importante politico, Giovanni Bartoli. Questi esordisce con un fiorito elogio della libertà della patria, e continua chiedendo che la si sostenga con la consueta dedizione anche nella presente circostanza. Bisogna anzi scoprire, aggiunge, chi da Firenze si sia rivolto al papa — «maxime se cupere ait intelligere qui sint illi qui in civitate hoc breve procurarunt» —, perché si tratta d'un grave attentato contro il prestigio della città. La parola d'ordine della «auctoritas rei publicae» aveva la prerogativa di far scattare come una molla l'ingranaggio delle professioni ideologiche: uno dopo l'altro, molti dei principali esponenti del regime si succedono allora alla ringhiera per pronunciare la loro adesione al fermo proposito del Bartoli. Agnolo Acciaiuoli ribadisce che l'imposizione sui beni alienati non è un attacco al clero, ma una difesa della libertà; e Giovannozzo Pitti

¹⁵ L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, pp. 175-176.

esorta all'unanimità contro chi vi s'opponesse. Guglielmo Rucellai, «satis versatus», a suo dire, «in curia et inter prelatos», avverte che a Roma si è soliti prendersi gioco dell'arrendevole e scrupoloso atteggiamento dei fiorentini; e Luigi Guicciardini si spinge oltre, lamentando che essi soli «inter italicas potentias tam turpiter se a clericis contempni patiantur». Otto Niccolini ammonisce che se si cederà adesso, non vi sarà poi riparo agli abusi, perché si sarà confessata l'impotenza della repubblica: «viam apertam esse clericis ad omnes leges civitatis salubres infringendas, quod multis modis semper facere conati sunt». Dietisalvi Neroni, fratello di un vescovo, propone che si punisca esemplarmente chi procurò il breve, e che comunque gli argomenti degli ecclesiastici non vengano neppure ascoltati. E Carlo Pandolfini vuole che senza tanto discutere si ordini agli ufficiali del catasto di procedere. Naturalmente anche Alessandro degli Alessandri, ripresa la parola, afferma adesso d'aver cambiato idea, e di concordare pienamente col parere del Bartoli.

L'autorevolezza di questi uomini politici e la convinzione con cui esprimevano il loro parere indurrebbero quasi a prenderne sul serio i fermi pronunciamenti, se non si sapesse che il provvedimento per la cui immediata applicazione tutti si mostravano allora disposti a dare l'anima avrebbe dovuto aspettare ancora mezzo secolo prima d'aver effetto; e se una nota stonata nella liturgia di questa consulta non venisse a tradire per un momento il carattere rituale del dibattito. Anche nello schematismo del verbale traspare il senso dell'intervento di Luigi Riboldi, che nel levarsi a parlare, volgendo uno sguardo su quelli che l'hanno preceduto, e considerandone la condizione passata e presente, non si trattiene dal rilevare il contrasto fra le parole e i fatti. Certo, dice, che i beni alienati devono essere tassati. E tuttavia, «si in hoc civium animi concordēs erunt, existimare se legem hanc effectum habituram, sed vereri ne quidam aliter verbis aliter mente sentiant, et immo investigandum in primis

esse an cives concordēs esse velint»¹⁶. Ingenuo, o piuttosto malizioso, il Ridolfi riportava il discorso alla sua vera sostanza: all'interno di quella classe di governo che proclamava le irrinunciabili prerogative della repubblica, c'era chi mentre affermava principi giurisdizionali, si stava intanto facendo i conti in tasca; covava una corrente abbastanza forte da impedire di fatto ancora a lungo l'imposizione sui beni patrimoniali e alienati; o, più esattamente, da ottenere che non li si tassasse come secolari d'autorità dello stato, ma con licenza papale fra quelli del clero.

Del resto, anche quella parte della proprietà ecclesiastica sulla cui natura non si potevano nutrire dubbi, quella legata ai benefici da tempi immemorabili, o almeno precedenti l'introduzione del catasto, oppure, se più tardi, in modo sicuramente non fraudolento, costituiva solo giuridicamente un'entità separata all'interno della ricchezza complessiva della repubblica. Dati gli stretti rapporti che intercorrevano in Toscana fra chiesa e potere, e il controllo che direttamente o indirettamente i ceti dirigenti e i loro alleati e protettori in curia esercitavano con continuità sul godimento dei benefici, la proprietà ecclesiastica era di fatto, sotto il profilo economico e fiscale, anche proprietà aristocratica. La sua tassazione, e di questa la frequenza, misura e suddivisione, era perciò, prima ancora che un'affermazione giurisdizionale, una decisione di carattere politico sull'entità necessaria e sulla ripartizione degli oneri all'interno della classe di governo: precisamente allo stesso modo in cui lo era la tassazione della proprietà laica, la quale non obbediva in generale, e tanto meno per la parte della cittadinanza fiorentina, a criteri moderni d'imposta in base alla possibilità contributiva e con cadenze regolari; ma procedeva invece al ritmo di prelievi continuamente ripetuti ma sempre straordinari, e per giunta ripartiti, anche dopo l'introduzione del catasto, secondo criteri politici per favorire gli amici e dan-

¹⁶ ASFI, *Consulte e Pratiche*, 55, cc. 97r-102r (22/1/1459).

neggiare gli avversari del regime¹⁷.

Questo carattere arbitrario e straordinario dell'imposta diretta era ovviamente accentuato, nel caso dei beni giuridicamente immuni, dalla necessità di un'autorizzazione da parte di Roma, ciò che faceva entrare in gioco ulteriori mutevoli interessi politici. L'unica tassa sul clero che cominciò nel corso del Quattrocento ad assumere una qualche parvenza di regolarità istituzionale fu quella imposta per finanziare l'università. Fin dal 1426, e poi di nuovo nel 1428, la repubblica aveva proposto a Martino V di stabilire un importo annuo da prelevarsi dal clero del dominio per ridare slancio allo Studio; e nel 1429 l'aveva ottenuto, benché in misura inferiore alla richiesta¹⁸. Lasciato cadere in seguito, questo diritto fu poi rivendicato presso i neo-eletti papi Callisto III e Pio II, col domandare al primo la concessione di una quota fissa per dieci anni; al secondo un più consistente prelievo *una tantum*, col cui ricavato comprare titoli del debito pubblico che avrebbero fornito le rendite future¹⁹. Fu però solo dopo la riorganizzazione dello Studio pisano ad opera di Lorenzo il Magnifico che l'imposta riprese, con relativa continuità. Una prima applicazione, per cinque anni, egli la strappò nel 1476 a Sisto IV nel contesto del negoziato sull'ammissione di Francesco Salviati al possesso dell'arcivescovado di Pisa²⁰. Un rinnovo quinquennale fu autorizzato nel 1487 da Innocenzo VIII; il quale due anni più tardi ordinò fra l'altro l'annessione allo Studio pisano di alcuni benefici ecclesiastici con le loro rendite²¹.

¹⁷ E. CONTI, *L'imposta diretta*, pp. 341-360.

¹⁸ *Statuti della Università*, pp. 207-209, 218-220; G. A. BRUCKER, *Florence and its University*, p. 224.

¹⁹ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 13, c. 139r (14/5/1455); *Statuti della Università*, pp. 266-267.

²⁰ L. DE' MEDICI, *Lettere*, II, 126; A. FABRONI, *Historia Academiae Pisanae*, I, pp. 423-424.

²¹ A. FABRONI, *Historia*, I, pp. 481-482; ASFI, *Otto di Pratica Missive*, 5, cc. 208v-209r, 213r-214r, 225r-226r (giugno 1487); 7, cc. 170v-172r; 8, c.

Il proposito fiorentino di dare cadenza regolare alla tassa per l'università, e la risposta complessivamente positiva da parte del papato, derivavano dalla tradizionale connessione dell'istituzione universitaria con la sfera ecclesiastica; ciò che rendeva appunto concepibile addirittura l'annessione di benefici allo Studio, e che distingueva questo tipo d'imposizione sul clero dalle altre applicate per iniziativa della repubblica. Del resto, pur rivestendo tale carattere, anche questa tassa non prese subito senza intoppi un andamento istituzionalizzato. Richiamata in vigore fra le pieghe delle controversie e degli accordi di Lorenzo il Magnifico con Sisto IV, e collegata al patronato che su Pisa e l'università Lorenzo personalmente esercitava, la tassa seguì in qualche modo le varie vicende del potere mediceo. Dopo la cacciata dei Medici e il periodo di Savonarola, essa venne faticosamente riottenuata alla fine del 1498 sotto Alessandro VI, il quale, a differenza dei predecessori, cercò di mercanteggiare anche su questo tipo di privilegio²²; e in seguito non prorogata, nonostante le insistenze fiorentine, da Giulio II²³. Solo con la restaurazione medicea del 1512 e l'ascesa al pontificato di Leone X venne riannodato, e poi più stabilmente mantenuto, quel filo che s'era spezzato durante l'esclusione dei Medici dal regime politico²⁴.

Ma la tassa sullo Studio costituiva, per l'appunto, un caso a parte. Le altre imposizioni, come tasse su di una porzione della ricchezza del ceto di governo, e destinate a contribuire a finanziarne la politica, non avevano alcun carattere di regolarità; ma venivano progettate ed eventualmente applicate secondo le oscillazioni della spesa

3r; *Otto di Pratica. Responsive*, 7, cc. 9r-10r, 97rv (luglio-settembre 1489).

²² ASFI, *Missive I Cancelleria*, 51, cc. 70v, 82v, 92rv, 94v, 96v; *Signori. Responsive Originali*, 10, cc. 158rv, 256r, 258r-259r, 275r-276v (giugno-novembre 1498).

²³ ASFI, *Missive I Cancelleria*, 55, cc. 27v-28r, 53r, 208v-209r; 56, cc. 94v-95r, 97rv (giugno 1504-agosto 1508).

²⁴ C. FEDELI, *I documenti pontifici*, pp. 115-159; R. FUBINI, *Ficino e i Medici*, p. 34 nota 68.

pubblica, secondo mutevoli valutazioni di bisogno, di opportunità, e di ripartizione degli oneri, senza che con ciò emergesse una vera linea d'affermazione istituzionale d'un diritto. Su questo terreno, la fiscalità laica trovava una felice rispondenza nella controparte ecclesiastica, perché le varie richieste fiorentine di licenza di tassare il clero, frutto di singole decisioni politiche e non di una costante pretesa di principio, venivano considerate a Roma da un punto di vista ugualmente politico e non giurisdizionale. L'episodio della legge di revisione statutaria del maggio 1427 è paradigmatico anche in campo fiscale. Il medesimo inviato papale che l'aveva negoziata, Giovanni Vitelleschi, il futuro arcivescovo, l'amico personale di Cosimo de' Medici, concludeva due mesi più tardi col governo della repubblica un accordo, in base al quale Martino V concedeva a Firenze il permesso d'imporre per 25.000 fiorini sul clero del dominio²⁵. Così, nel contesto stesso in cui la repubblica formalizzava la sua attitudine non giurisdizionalistica, il papa le dava modo di far valere in pratica le sue istanze.

Del resto, come a Firenze non vigeva una volontà indiscriminata di tassare, c'erano, prima e dopo il 1427, anche buone ragioni d'immediato interesse perché Roma non s'arroccasse in un'ostinata resistenza. Non deve trarre in inganno il tono consueto delle prime fasi dei negoziati, in cui entrambi gl'interlocutori facevano la voce grossa, insistendo la repubblica sulle grandi ricchezze dei suoi chierici, e il papa minacciando le più tremende punizioni se si fosse osato toccare quelli che gli risultavano invece oppressi dalla povertà. Non si trattava che di scontati espedienti per rafforzare le rispettive posizioni, battute previste nel prologo d'un copione di cui tutti gli attori conoscevano bene l'inevitabile finale. All'inizio del 1407 Firenze domandò licenza d'imporre al clero del

²⁵ C. MONZANI, *Di Leonardo Bruni*, p. 31; L. VON PASTOR, *Ungedruckte Akten*, I, pp. 16-19; ASFI, *Manoscritti*, 839, n. 167 (18/7/1427); A. MOLHO, *Florentine Public Finances*, pp. 57-58.

dominio una tassa di 40.000 fiorini. Gregorio XII rispose dapprima avanzando una serie di difficoltà, ma dopo qualche insistenza si disse rassegnato a concederla, benché per soli 15.000 fiorini, e purché la repubblica si mostrasse nel contempo sensibile al problema dei vecchi debiti che gravavano sulle casse pontificie in seguito alle spese militari fatte nell'interesse generale della pace d'Italia e del guelfismo. Il compromesso fu infine raggiunto al livello di 30.000 fiorini, di cui due terzi sarebbero andati all'erario fiorentino e un terzo alla Camera Apostolica²⁶. Nel 1463 Pio II fu più rapido ancora nell'assuefarsi all'idea di un'imposizione; ma all'ambasciatore fiorentino che gliel'aveva esposta dichiarò subito nettamente di volere per sé una parte del ricavato. Informata di questa risposta, la Signoria ordinò all'ambasciatore di proporre un importo complessivo di 20.000 fiorini, un quarto del quale da lasciare al papa. Pio II rilanciò l'offerta: era disposto a spingersi fino a 24.000 fiorini, ma da dividersi metà per ciascuno. A questa soluzione la Signoria oppose un secco rifiuto: l'unico modo in cui il papa poteva avere 12.000 fiorini, era di elevare il totale della concessione a 30.000. Entrambe le parti finirono poi col ridimensionare le loro pretese: nella bolla con cui nel maggio 1463 autorizzava l'imposizione della tassa, Pio II ne fissò l'entità a 25.000 fiorini, precisando che 16.000 avrebbero potuto essere tratti dalla repubblica²⁷.

La spregiudicatezza con cui dell'*ecclesiastica libertas* si faceva mercato da parte di chi avrebbe dovuto esserne supremo tutore non era dettata solo dalla prospettiva del guadagno immediato che la sua violazione procurava, ma anche dalla consapevolezza che fra papato e governo civi-

²⁶ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 4, cc. 8v-12r, 19r-20r (gennaio-aprile 1407); *Missive I Cancelleria*, cc. 28r, 56rv (maggio-novembre 1407); J. MONFRIN, *Il dialogo di Giovanni da Spoleto*, p. 22.

²⁷ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 15, cc. 80r-83r (marzo-aprile 1463). Copia della bolla in AVPT, III C 28, n. 132rv.

le i ruoli s'erano in passato e si sarebbero in futuro anche invertiti. Se alla repubblica serviva l'autorizzazione apostolica per dar veste di diritto ai suoi prelievi sul clero, ai papi serviva l'aiuto del potere locale per dar concreta attuazione alla loro prerogativa teoricamente incontestabile d'imporre ai membri della chiesa. A parte tutti i versamenti tradizionali e quelli, che avvenivano direttamente a Roma, connessi con la provvista dei benefici, quando i papi volevano esigere una decima straordinaria, anche nella pia Toscana, dove almeno i loro collettori non rischiavano la pelle come in altre regioni della cristianità, essi non avevano modo d'ottenere risultati sostanziali senza la collaborazione del governo; e in Toscana, come altrove, dovevano scendere a patti per proccacciarsela²⁸.

Il problema si presentò con particolare acutezza dopo la caduta di Costantinopoli, che indusse i papi a riproporre vigorosamente, con intenzioni chi più chi meno sincere, l'idea della Crociata. Era a loro che toccava in questo caso d'incontrare ostacoli, di sentirsi assicurare da Firenze che dal clero del dominio, quello stesso ch'era stato presentato altre volte come pasciuto delle sue troppe ricchezze, non si sarebbe più potuto spremere, tant'era esausto, neppure una goccia di sangue. È certo plausibile che fosse anche sincero il moto di ostilità con cui in prima istanza si reagiva da parte fiorentina al fatto che partisse da Roma l'iniziativa di drenare risorse ch'erano sentite come tutte proprie e locali; col rischio per giunta, nel caso delle decime crociate, di far compromettere politicamente in modo inopportuno la città, e guastarne le relazioni commerciali con l'oriente²⁹. D'altra parte, l'ineluttabilità del compromesso fra interlocutori in linea di massima reciprocamente ben disposti valeva anche all'inverso; e non è che il governo della repubblica potesse

²⁸ A. GOTTLÖB, *Aus der Camera Apostolica*, pp. 204-214; J. A. F. THOMSON, *Popes and Princes*, pp. 167-180.

²⁹ R. BLACK, *La Storia della Prima Crociata*, pp. 9-16; F. CARDINI, *La repubblica di Firenze e la crociata*.

seriamente pensare di mantenere un rifiuto netto e totale di fronte alle richieste pontificie.

Come sempre, i Medici ne erano più di tutti coscienti: tanto più che in questo caso alle ragioni generali della loro politica ecclesiastica s'aggiungeva il preciso interesse derivante dal loro privato coinvolgimento nelle operazioni della Camera Apostolica. In una consultazione di cittadini tenuta nel gennaio 1460, quando Pio II, passando per Firenze al ritorno dal convegno indetto a Mantova per organizzare la Crociata, aveva rinnovato le sue domande di denaro, risuonarono fiere proteste contro le pretese papali, e non mancarono gli abituali richiami alla libertà e all'onore della patria. Prudentemente però, quasi tutti gl'intervenuti, rivolgendosi a Giovanni de' Medici, suggerivano di ascoltare il parere di suo padre Cosimo, che era assente, prima di prendere una qualsiasi decisione. La risposta di Giovanni a queste sollecitazioni non lascia adito a dubbi: nello schermirsi pretestuosamente per la troppa responsabilità di cui si voleva gravare suo padre, egli insinuava ch'era del resto inutile disturbarlo ad interpellarlo, dato che a tutti era nota la sua solita opinione in materia, che cioè la richiesta d'un papa «non omnino negari posse absque verecundia civitatis»³⁰. Non sorprende che in un'altra, posteriore occasione, l'inviato di Innocenzo VIII per trattare l'imposizione d'una decima sul clero del dominio fiorentino scavalcasse preliminarmente a casa Medici, e da Lorenzo il Magnifico ottenesse, pur fra le consuete lamentele di povertà, la promessa d'aiuto³¹.

Del resto, il compromesso valeva anche all'inverso in tutti i suoi aspetti, compreso quello della spartizione delle spoglie. È presumibile che d'ambo le parti si desse per scontato che una porzione delle somme prelevate fosse destinata a rimanere a Firenze, anziché prendere la via di Roma. Comunque non si trattava necessariamente d'una

³⁰ ASFI, *Consulte e Pratiche*, 56, cc. 39r-42r (28/1/1460).

³¹ G. GHERARDI, *Dispacci e lettere*, pp. 23-24.

tollerata frode; perché in un caso almeno, proprio quello della decima concordata con Lorenzo de' Medici alla fine del 1487, è possibile seguire, durante l'esazione in corso nell'anno successivo, il negoziato, coronato da successo, dell'ambasciatore fiorentino in curia per ottenerne un aumento dell'importo totale, con l'argomento che altrimenti, come ci s'accorgeva calcolando l'andamento del prelievo e le spese sostenute, non sarebbe rimasto nelle casse della repubblica quanto previsto e pattuito³². In questo modo, Firenze aderiva a delle imposizioni apostoliche che finivano col somigliare a quelle intraprese dalla repubblica con il permesso dei papi.

Tale carattere ambiguo della tassazione della proprietà ecclesiastica poteva emergere in forma anche più scoperta quando da parte romana le giustificazioni spirituali della richiesta di denaro erano palesemente pretestuose, mentre le necessità politiche che inducevano Firenze al prelievo fiscale erano collegate a un'azione comune col papato come potentato secolare. Quando nel 1483 Sisto IV, da poco staccatosi da Venezia e avvicinosi alla lega fiorentina-milanese-napoletana, esortò la repubblica a partecipare alla lotta contro il Turco, si trattava in realtà di contribuire ad armare il duca di Calabria contro i Veneziani. Firenze non si sottrasse al suo impegno, ma domandò di potervi ottemperare valendosi delle risorse del proprio clero. La tassa che venne di conseguenza imposta e riscossa dalla repubblica con licenza apostolica non prevedeva come le altre volte la ripartizione del ricavato fra Roma e Firenze: quest'ultima avrebbe incamerato l'intera somma, ma per spenderla poi nella comune politica della lega, ora fomentata con ardore dal papa, contro Venezia³³.

³² ASFI, *Otto di Pratica. Missive*, 6, c. 154r (31/5/1488); *Otto di Pratica. Responsive*, 5, c. 387r (29/7/1488).

³³ ASFI, *Signori. Responsive. Copiari*, 2, cc. 183v-184r (17/3/1483), 185r-186r (16/4/1483); ASV, *Armadio* 39, 15, cc. 226v-227r (27/3/1483); 16 C, cc. 40r-42r (13/1/1484), 94v (13/2/1484).

Neppure l'ombra di problemi, nonché di conflitti, d'indole giurisdizionale, nel complesso di questi negoziati fiscali che tanto riempiono di sé le carte delle relazioni diplomatiche col papato. Poiché la proprietà ecclesiastica era nella sfera dello stato per la sua natura economica e in quella della chiesa per la sua natura giuridica, il suo sfruttamento era per eccellenza un luogo d'identificazione tra gl'interessi di Firenze e quelli di Roma. «Ci sono imposte di papa, di Chomune, del'arcivescovo, e sonci tantte e tantte spese e diavolerie che cci fa dire un diavolo incarnato: ogni indi ci truova maledizioni nuove»³⁴. Così nel popolare sfogo d'un prete fiorentino comprensibilmente svaniva addirittura il senso stesso d'una distinzione istituzionale fra i due ordini d'imposta, ecclesiastico e civile, nella consapevolezza dell'uniformità con cui gravavano sui soggetti. E parimenti svaniva nella ricapitolazione che l'anonimo raccoglitore dei motti del piovano Arlotto faceva della serie dei prelievi esercitati ai tempi suoi e del piovano, e cioè lungo qualche decennio del pieno secolo XV: «Alli miei giorni, tra 'l papa e il comune di Firenze, hanno posti circa a dodici imposizioni, gravezze, accatti e decime, o come le vuoi chiamare»³⁵. Erano, tutti questi testimoni, persone lontane dagli ambienti dove venivano prese le decisioni importanti: lontano anche Arlotto, cui pure accadeva d'entrare in relazione con tanti illustri prelati, e di saperli intrattenere con lo spirito brillante immortalato nelle sue facezie. Ma il fatto che la diversità giuridica fra i due tipi d'imposta ricevesse nella coscienza comune un'attenzione del tutto secondaria è dimostrato anche dall'indifferenza d'un uomo come Ambrogio Traversari, il quale era alla testa di un ordine religioso. Ad una tassa, nel 1433, egli poteva infatti riferirsi, quando già ne era in corso la riscossione, come «indicta vel a Pontifice Maximo, vel a Florentinis»³⁶.

³⁴ E. CONTI, *I Catasti agrari*, p. 120.

³⁵ *Motti e facezie del piovano Arlotto*, pp. 211-212 (n. 149).

³⁶ A. TRAVERSARI, *Latinae Epistolae*, II, pp. 19-20 (libro 1, n. 6).

2. *L'imposizione senza licenza papale*

Anche i migliori accordi non escludono qualche incidente di percorso. Nel contesto della fondamentale convergenza d'interessi circa l'imposizione fiscale, gl'incidenti si verificavano quando la necessità premeva Firenze, o così a Firenze si voleva credere che fosse; mentre da Roma per una qualche ragione — per una valutazione diversa del peso recentemente sopportato dal clero, perché i cardinali detentori di benefici nel dominio avevano la forza d'opporci, o perché non ci si contentava della percentuale che veniva offerta — si temporeggiava, si frapponevano intralci, o si persisteva insolitamente a lungo in un deciso rifiuto. Poteva accadere in questi casi che la repubblica, pur senza pretendere di esercitare per principio un diritto, ma allegando la drammaticità del bisogno e la disponibilità esibita dal clero stesso, e forse facendo leva sull'esempio d'una tollerata pratica francese e inglese, intraprendesse di sua iniziativa un'imposizione senz'aspettare il permesso papale, e cominciasse ad esigerla in attesa degli eventi. Era successo più volte durante lo Scisma; ma benché verso la fine di quel periodo fosse già prevalsa una linea più prudente³⁷, coronata, proprio in coincidenza con un compromesso di natura fiscale, dalla revisione statutaria del 1427, continuò a succedere anche in seguito. L'affermazione, contenuta nel discorso ufficiale dell'ambasceria gratulatoria fiorentina al neo-eletto papa Pio II, che la devota e fedele repubblica non tassava mai il suo clero senza licenza³⁸, benché avesse un senso nel confronto con la procedura più disinvolta d'altri potentati, letteralmente era però già stata, e lo sarebbe ancora in futuro, contraddetta dai fatti. Dieci anni dopo la legge del 1427, Eugenio IV aveva dovuto provvedere all'assoluzione dalle censure spirituali per i magistrati fiorentini che avevano appena prelevato un'imposta senza permes-

³⁷ G. A. BRUCKER, *Dal Comune alla Signoria*, p. 467.

³⁸ G. ALIOTTI, *Epistolae et Opuscula*, II, p. 318.

so³⁹. Un decennio dopo l'ambasceria a Pio II, durante la guerra contro Venezia e i fuorusciti, e la tensione con l'arcivescovo Neroni esule in curia, la repubblica sarebbe tornata a tassare di sua iniziativa, ottenendo poi un nuovo perdono qualche mese più tardi⁴⁰. Un'altra assoluzione di magistrati fiorentini per la medesima ragione si ebbe nel 1483⁴¹.

Ma proprio la frequenza di questi incidenti e la relativa facilità e rapidità con cui venivano composti inducono a domandarsi se si trattasse davvero di episodi d'apertura di conflitti giurisdizionali, manifestazioni d'una volontà di controllo autonomo da parte della repubblica sul suo clero; e non piuttosto di atti di forza nell'ambito d'un negoziato politico, tentativi di dare una scossa a una situazione che non si sbloccava, e al limite di favorire proprio per mezzo d'un'iniziativa unilaterale il raggiungimento d'un accordo che si sapeva alla lunga inevitabile. All'inizio del 1471 Firenze fece presente a papa Paolo II che essa non avrebbe potuto contribuire alla lotta della cristianità contro il Turco senza l'aiuto dei chierici — «che veramente si può affermare che posseggono la metà de' nostri beni» — e domandò perciò il permesso di tassarli. Dopo aver trascinato la questione per qualche mese, Paolo II finì con l'irrigidirsi in un netto rifiuto: con un breve datato 23 luglio, egli informava i fiorentini del dibattito svoltosi a proposito della loro richiesta in Concistoro, dove all'unanimità s'era deciso di rispondere negativamente. A questa data, Firenze aveva in realtà già cominciato, senz'attendere l'esito della trattativa, a riscuotere la tassa; e proprio in quel giorno dovette arrivarne la notizia a Roma, perché l'indomani il papa indirizzava un nuovo breve alla repubblica, protestando per

³⁹ ASV, *Registra Vaticana*, 370, c. 265rv (3/7/1437).

⁴⁰ ASFI, *Riformazioni. Atti Pubblici*, 19/1/1469; G. CAVALCANTI, *Istorie Fiorentine*, Firenze 1838-1839, II, pp. 450-451; R. FUBINI, Rec. a R. C. TREXLER, *The Spiritual Power*, pp. 290-291.

⁴¹ ASV, *Armadio* 39, 15, c. 212r (15/3/1483).

l'abuso e minacciando censure spirituali⁴². La morte di Paolo II, intervenuta appena due giorni più tardi, lasciò in sospeso la controversia; ma non senza che ne restasse aperta una possibile via di composizione.

Fra l'altro, fin dalle prime fasi del negoziato, Firenze, forse prevedendone già l'insuccesso nella forma in cui era stato intrapreso, aveva prospettato al papa il modo di una concessione politicamente meno impegnativa di quella dell'imposizione generica. Una piena dell'Arno nella periferia della città aveva procurato dei danni a proprietà sia laiche che ecclesiastiche: buon motivo per chiedere di poter tassare anche il clero per le spese di riparazione; richiesta cui Paolo II aveva in effetti aderito⁴³. Al successore Sisto IV restava dunque in eredità una situazione insieme sospesa, complessa e ambigua: ideale per suggerire come naturale una soluzione di compromesso. Il papa stesso, di fatto, nel riprendere le proteste e le minacce del predecessore, non diede tuttavia alla repubblica un ultimatum, ma un invito a prender tempo per trattare; invito cui da Firenze fu risposto sullo stesso tono, rinviando per i dettagli della trattativa all'incarico affidato ai componenti dell'ambasceria gratulatoria mandata a Roma. La vicenda, cominciata con una contrapposizione, ma condotta poi secondo le consuete regole del gioco delle parti, finiva col rientrare nei canali normali dell'imposizione concordata. E non c'è dubbio che un compromesso, anche se non se ne conoscono i particolari, fu raggiunto; e in modo indolore, perché l'assoluzione ordinata pochi mesi dopo da Sisto IV a favore dei magistrati fiorentini non era da censure effettivamente inflitte, ma *ad cautelam*, cioè da quelle in cui essi potessero essere automaticamente incorsi nell'intraprendere, ancora al tempo di Paolo II, l'esazione⁴⁴.

⁴² ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 17, cc. 81v-82r (9/2/1471), 86r (6/3/1471); *Signori. Responsive. Copiari*, 2, cc. 34v-35r (24/7/1471); ASV, *Armadio* 39, 12, cc. 181v-182r (23/7/1471).

⁴³ ASV, *Armadio* 39, 12, c. 136rv (18/4/1471).

⁴⁴ ASFI, *Signori. Responsive. Copiari*, 2, cc. 37v-38r (14/9/1471); *Lega-*

L'episodio più caratteristico dell'ineluttabilità dell'accordo, almeno a posteriori, è però offerto, anche sotto il profilo fiscale, dalle conseguenze della congiura dei Pazzi. Nel contesto politico di eccezionale gravità creato dall'attentato, la repubblica, mentre decideva il richiamo dei suoi curiali da Roma e l'attuazione d'un pesante controllo sul temporale dei benefici, ordinò anche di propria autorità nel giugno 1478 un'imposizione sul clero, da affidarsi a cinque cittadini fiorentini eletti dai consigli⁴⁵. Le concrete operazioni di prelievo durarono però più a lungo dello scontro con Sisto IV; sicché all'inizio del 1481 l'ambasciatore Guidantonio Vespucci, inviato in curia dopo la pace col papa, mentre poteva constatare con soddisfazione «come la Santità Sua ogni dì non cessa publice et privatim di dimostrare una grande affectione verso la nostra città et veramente havere dimentichato tutte le cose passate», già si ritrovava fra le mani una pendenza da risolvere. Nel concludere la pace, il papa aveva concesso alla repubblica di completare la riscossione intrapresa nel 1478, il cui residuo veniva calcolato in 6.000 ducati, ma aveva anche preteso l'impegno a versarne 20.000 per la guerra agl'infedeli. S'intavolò perciò una trattativa sulla misura in cui si potesse aumentare la somma dei 6.000 ducati, per aiutare Firenze nel suo esborso.

La vicenda di questo negoziato è molto istruttiva. All'inizio, solita intransigenza da parte del papa: il 9 aprile, dopo una funzione in S. Maria del Popolo, Sisto IV chiama ai suoi piedi l'ambasciatore, e gli dice di non farsi illusioni: i ducati sono 6.000, e 6.000 resteranno. Ma nelle settimane seguenti, il Vespucci deve aver saputo far valere le sue ragioni, perché l'8 maggio egli può scrivere a Firenze che il papa comincia ad ammorbidirsi. Nei

zioni e Commissarie, 17, c. 114r (22/8/1471); *Missive I Cancelleria*, 46, c. 66rv (21/9/1471); ASV, *Armadio* 39, 14, c. 192rv (20/3/1472).

⁴⁵ ASFI, *Consiglio del Cento. Deliberazioni. Registri*, 2, cc. 37v-38v (13/6/1478).

giorni successivi, la trattativa si avvia alla stretta: il mercanteggiamento vero e proprio viene discretamente delegato da Sisto IV a suo nipote Girolamo Riario, il vecchio nemico della repubblica. Incontrandosi col Vespucci, questi gli propone di aumentare d'un colpo il residuo da 6 a 20.000 ducati, ma chiedendo per le casse papali la metà dell'importo dell'aumento. È ora il turno d'irrigidirsi da parte dell'ambasciatore, il quale non si mostra disposto a lasciare più di un quarto. Nell'incontro successivo, il Riario fa la voce grossa: il papa non concederà più nulla, con la motivazione, riferita dal nipote al Vespucci, e da questi a Firenze, che «e preti per tutta Italia gridavano et clamabant contra Pontificem et maxime e nostri che erano stati gravati in questa guerra supra modum». Ma l'ambasciatore non si lascia impressionare:

«Credo — scrive commentando nel suo rapporto l'argomento di Sisto IV — non sia questa la ragione che habbia rimosso il Pontefice dalla sua oppinione cioè la compassione de preti; ma sia più tosto non gli parere passi con honore della Sedia Apostolica concedere questa exactione et farne bolle, perché non vorrebbe neque tacite neque expresse si potessi mai vedere che egli havessi approvate le imposte facte per Vostre Magnificentie al tempo della guerra».

Come prevedibile, anche questo, che all'ambasciatore è parso per un momento un ostacolo di principio, si rivela ben presto come nient'altro che un espediente per ottenere una composizione più favorevole. Dopo che il Vespucci ha compreso in un nuovo abboccamento col papa di non poter difendere la ripartizione percentuale migliore per Firenze, il punto d'accordo viene rapidamente trovato a metà strada: l'aumento verrà concesso, e a Roma ne toccherà non la metà, come richiesto, né un quarto, come offerto, ma un terzo. Anche questa volta Sisto IV si è pudicamente mascherato dietro il nipote. Come riferisce l'ambasciatore, «neque consentiit in totum neque negavit, et dissemi questa mattina ne parlassi col Conte». Ma il Riario è per l'appunto già istruito e pronto a concludere, e stabilisce subito insieme col Vespucci come stendere la minuta del breve d'imposizione, e decide con

lui la nomina del collettore, che sarà l'arcivescovo di Firenze Rinaldo Orsini ⁴⁶.

Con tale risultato, perfino la tassa che la repubblica aveva imposto sul clero non solo senza il permesso del papa, ma addirittura per fargli la guerra, finiva col rientrare almeno parzialmente nel novero di quelle normalmente concordate e suddivise fra le due parti; e la scelta del collettore cui affidarla cadeva, siglando degnamente il compromesso, sul cognato di colui ch'era già stato il personale e mortale nemico di Sisto IV e del Riario. È forse troppo azzardato pensare che tutte le altre vicende d'imposizioni senza licenza apostolica, maturate in contesti meno drammatici di questo, siano cominciate e continuate nella reciproca convinzione d'arrivare alla fine a un accomodamento, tramite una contropartita, monetaria o politica che fosse? Fra 1451 e 1452 l'ambasciatore fiorentino in curia Donato Cocchi-Donati cercò invano d'ottenere da Niccolò V l'autorizzazione a un'imposta: le condizioni del momento, gli fu spiegato, non consentivano di accedere alla richiesta. «Descendendo alla parte della imposizione a chierici, — scriveva l'ambasciatore nel riferire ai suoi superiori il tenore del colloquio col papa — rispose consentirebbe più tosto bere una amarissima bevanda, pure non fusse a morte, che tale licentia». Ma l'amarezza della concessione d'una sanzione formale non si estendeva necessariamente all'acquiescenza di fronte a un fatto compiuto. È quanto risulta dalla conclusione del colloquio riportata dall'ambasciatore:

«Replicossi per me a iustificatione della domanda, et vedendo la sua perseverantia in negharla, mi parve utile come da me dirgli che conoscendo io quanto questa materia importa alla Vostra Signoria a conservatione et difesa della Vostra libertà, dubitavo, atento quanto quella v'è cara, non si procedesse a volere pigliare da decti cherici ragionevole aiuto, sperando la Sua Beatitudine per la affectione ha alla Vostra Comunità, ne doverrà rimanere con-

⁴⁶ ASFI, *Otto di Pratica. Responsive*, 1, cc. 123rv (7/4/1481), 129rv (9/4), 136rv (10/4), 163rv (20/4), 212rv (8/5), 226r (14/5), 242r-243r (19/5), 267rv (25/5), 309r-310r (5/6/1481).

tenta. Rispose: faccendosi questo, non si potrà dire si sia facto per averlo consentito. Et parlò in modo, credo, piglandosi animo di fare per sé medesimo quello si domanda, si provvederà ne rimarrà paziente»⁴⁷.

Con la sua replica all'abile provocazione dell'ambasciatore, il papa aveva offerto uno spunto del quale il suo interlocutore aveva afferrato immediatamente il senso. Che si procedesse intanto di fatto: un modo per pareggiare i conti, a suo tempo, non sarebbe mancato.

3. *Aspetti dell'applicazione dell'imposta*

Quando l'accordo fra Roma e Firenze sull'imposizione fiscale era solo tacito, come nell'episodio di Niccolò V e dell'ambasciatore Cocchi-Donati, è difficile sapere come esso funzionasse poi dietro le quinte durante l'effettiva riscossione del denaro. Ma nei più numerosi casi in cui l'accordo veniva ufficializzato, è possibile constatare come esso continuasse ad esplicitarsi nel corso delle varie fasi del prelievo, sulla soluzione dei tanti e complessi problemi che questo concretamente presentava. E prima di tutto: quali erano le delimitazioni e i criteri dell'imposizione? Nell'insieme del dominio della repubblica, le tasse sui laici erano molteplici e difformi, in corrispondenza con la molteplicità e difformità dei modi di aggregazione delle varie città e territori componenti lo stato, dei rapporti istituzionali che li legavano alla dominante. L'uniformità di condizione giuridica del clero delle varie diocesi, e la comune identica dipendenza dal papa, avevano invece come effetto che esso venisse di norma tassato, sia nelle imposizioni proposte da Firenze che in quelle proposte da Roma, tutt'intero. Ciò comportava un piccolo problema di forma e un altro, e ben più grave, di sostanza.

Poiché il territorio della repubblica non corrispondeva

⁴⁷ ASFI, *Dieci di Balìa. Responsive*, 22, n. 15rv (7/1/1452); L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, pp. 254-258.

perfettamente alla somma dei territori delle sue diocesi, i papi non decretavano le imposte secondo i confini delle chiese locali, ma secondo quelli dello stato. Quando l'ambasciatore fiorentino e gli impiegati di curia usavano nel preparare il testo del decreto apostolico ogni possibile diligenza, la tassa risultava ordinata sui luoghi «subiecta seu recommendata» al comune di Firenze; o anche, con formule più diffuse e del resto tecnicamente forse già meno impeccabili, «super toto clero florentino pisano phesulano aretino pistoriense volaterrano cortonense aliarumque civitatum et dioecesum terrarum castrorum villarum et locorum sub dominio florentino existentium»; oppure, «in florentina aliisque civitatibus terris et locis temporali dominio communitatis Florentiae mediate vel immediate subiectis ubilibet consistentibus»⁴⁸. Ma quando, più sbrigativamente, ci si limitava all'indicazione del clero esistente «in dominio Florentino» o «sub regimine Florentinorum», poteva accadere che la riscossione della tassa venisse contestata e intralciata prima ancora di cominciare. È quanto avvenne della decima papale del 1457, perché i chierici volterrani, per la stessa ragione per cui trent'anni prima i loro concittadini laici s'erano opposti al catasto fiorentino, si rifiutarono d'obbedire al collettore, rivendicando la condizione non di suddita, ma di amica e raccomandata, di Volterra verso Firenze. Andò perso non poco tempo, mentre il papa provvedeva ad eliminare la possibilità dell'eccezione, precisando che Volterra, benché non espressamente citata nella bolla, doveva considerarsi inclusa nel prelievo; prelievo cui egli avrebbe in seguito fatto riferimento, nei documenti che lo riguardavano, come imposto «in partibus Florentinorum et Volaterranorum»⁴⁹.

Per niente ozioso, e molto meno facile da risolvere, era poi il problema della ripartizione dell'importo totale delle

⁴⁸ ASV, *Registra Vaticana*, 427, cc. 213r-214r (28/11/1453); AVPT, III C 28, n. 132r (maggio 1463); ASFI, *Monte Comune*, 1502, cc. non numerate, 24 aprile 1483.

⁴⁹ ASV, *Armadio* 39, 7, cc. 87rv (4/4/1457), 115v-116r (19/8/1457).

tasse, prima fra le varie diocesi e poi all'interno di esse. In teoria ci si sarebbe potuti servire a tale scopo dei vecchi libri di decime della chiesa; o meglio ancora, del recente catasto della repubblica, dove fin dall'inizio i beni del clero di tutto il dominio avevano ricevuto una descrizione, poi rinnovata interamente mezzo secolo più tardi. Ma Eugenio IV, che nell'autorizzare nel 1444 un'imposizione di 60.000 fiorini aveva ordinato al collettore di adottare quest'ultimo sistema come il più ovvio, dovette poi constatare quale invincibile resistenza politica s'opponesse all'intento di far le cose nella maniera almeno formalmente meno iniqua⁵⁰. La tassa sul clero, imposta con lo stesso criterio di quella sui beni dell'aristocrazia cittadina, non era concepita a Firenze come ripartibile in altro e meno arbitrario modo. Le varie relazioni clientelari e i vari gradi di presenza nell'occupazione dei benefici ecclesiastici che il ceto di governo fiorentino aveva in questa o in quella città e diocesi del dominio lo inducevano a far valere nella divisione del carico fiscale considerazioni d'interesse politico. E il fatto stesso di non avere in genere invaso troppo pesantemente i benefici altrui poteva anche spingerlo, al momento della tassazione, a una maggiore aggressività.

Di questo comunque si lamentava il clero delle città minori. E così quello dell'amica Pistoia, che in occasione della tassa concessa da Pio II alla repubblica nel 1463 protestava che «i cherici fiorentini nelle imposte passate sempre hanno mangiato et soprafacto il chericato povero di Pistoia»; e tuttavia, ricordando come in una di tali imposte le cose fossero andate un po' meglio del solito, brigava affinché sulle quote di quella si procedesse anche alla ripartizione presente, e a tal fine eleggeva tramite la propria commissione di rappresentanza, i Sei Ufficiali del Clero, un procuratore a recarsi dal cardinale pistoiese Forteguerra per chiedergli di esercitare nella faccenda tut-

⁵⁰ ASV, *Registra Vaticana*, 367, cc. 164r (28/1/1444), 169r (10/11/1444).

to il peso della sua autorità presso Firenze e Roma⁵¹. La trattativa per una composizione non riguardava però solo due parti, ma s'esplicava anche in una serie di competizioni intrecciate, dove ciò che dell'importo complessivo ricadeva sul vicino era tanto di risparmiato per sé. Donde pressioni e manovre, dalle quali non erano esclusi i colpi bassi, le insinuazioni, e vere e proprie campagne di propaganda; come quella intrapresa, in occasione di un'altra tassa, ordinata da Eugenio IV, dal vicario del vescovo d'Arezzo, a spargere in corte di Roma «mirabilia de divitiis cleri pistoriensis», così da indurre un curiale pistoiese a domandare a un corrispondente in patria notizie, «si quid scitis — come scriveva — de bono statu cleri Aretini plus quam de nostro», per replicare a quelle tendenziose esagerazioni⁵².

Una volta ripartito fra le diocesi, il carico fiscale doveva essere poi frazionato al loro interno: compito delicato, cui dedicavano la maggior parte della loro attività quelle commissioni elettive di rappresentanza del clero, che sotto nomi talvolta diversi ma con caratteri simili esistevano e operavano nelle varie città del dominio, fino alla piccola Cortona⁵³. Queste commissioni non si limitavano infatti a difendere il proprio clero in rapporto agli altri; ma discutevano, sia nel proprio ufficio che coi vescovi e i collettori, la divisione delle quote; fungevano da garanti verso i banchieri che anticipavano il denaro da versare; sostenevano poi le frequenti, e spesso lunghe ed estenuanti vertenze causate dai ritardi dei singoli nell'assolvimento dei loro obblighi⁵⁴. E tuttavia non era certamente nei ristretti ambiti cittadini che si manteneva l'intera

⁵¹ AVPT, III D 15, inserto 9 (16/7/1463).

⁵² ASPT, *Raccolte*, 3, c. 139v.

⁵³ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 200 (1470-1472), cc. 61r, 157v (elezioni di ufficiali del clero di Cortona).

⁵⁴ AAPI, *Pergamene. Copie*, XII, n. 2537 (8/4/1428); AVPT, III D 6, inserto 4, n. 66, c. 3r (8/11/1444); ASFI, *Notarile Antecosimiano*, P 291 (1451-1453), 3/1/1452 (Arezzo); R. RISTORI, *L'arcivescovo Amerigo Corsini*.

gestione dell'imposta; perché le ingerenze del potere politico, pur dopo la prima e principale ripartizione, continuavano a prodursi anche nelle questioni interne delle diverse città e diocesi, non senza provocare difficoltà e imbarazzo ai vescovi stessi più legati e identificabili col regime: come Donato de' Medici, il quale scrivendo nel 1455 da Pistoia a un anonimo interlocutore fiorentino, forse il suo consorte Giovanni di Cosimo, doveva almeno ricordare l'allora dichiarata «intentio Domini Nostri», e cioè «quod hec materia decime expediatur in diocesi ac consilio diocesani»⁵⁵.

D'altra parte, i papi stessi, che nell'invitare o autorizzare la repubblica ad imporre insieme con loro una tassa sui chierici, potevano forse concepirne l'attuazione da un punto di vista più distaccato che non il ceto di governo fiorentino, non erano poi meno di questo la causa del carattere schiettamente arbitrario e negoziale che il prelievo concretamente assumeva; perché d'ambo le parti, la pratica del favoritismo clientelare, nonché esplicitarsi in una serie di pur frequenti e consistenti eccezioni alla regola, informava di sé lo spirito stesso dell'imposizione. Di privilegi, di esenzioni, di correzioni, di sconti, si discuteva tra Firenze e Roma già nella fase di progetto, e poi durante tutta la realizzazione, e oltre, negli strascichi di debiti e di recriminazioni che essa invariabilmente lasciava. Ora era il governo della repubblica, che da una tassa ordinata in seguito a una propria richiesta, pregava il papa di escludere certi enti ecclesiastici particolarmente cari alla cittadinanza fiorentina⁵⁶. Ora si faceva invece valere da Roma la necessità di compiacere a qualche cardinale o potente curiale che aveva benefici nel dominio, e non voleva saperne d'esser trattato senza speciali riguardi; sicché, secondo i casi, si valutava da parte fiorentina l'opportunità di resistere a quelle pretese, o aderirvi per

⁵⁵ AVPT, III R 78, inserto 14 (12/11/1455).

⁵⁶ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 11, c. 48rv (20/2/1445); ASV, *Registra Vaticana*, 367, c. 172v (5/3/1445).

non inimicarsi coloro che le avanzavano, come persone che «possono alle volte fare del bene et del male, o almeno aiutarlo»⁵⁷. Ancora il papa esentava dapprima un'intera categoria di religiosi, per poi revocare, di fronte al coro delle proteste, il privilegio, non senza qualche particolare eccezione⁵⁸. E sempre il papa, conquistato dalle preghiere d'un cliente affezionato, o commosso dalle lamentele del clero tutto d'un'intera diocesi, interveniva nel primo caso con un ordine preciso e ultimativo, e nel secondo riapriva una composizione già conclusa, e premeva per una più favorevole fissazione della quota, e convinceva il governo ad accettare il ritocco⁵⁹.

Di tutta questa massa di problemi non si sarebbe mai riusciti a venire a capo, e un compromesso non si sarebbe mai ottenuto fra tutte queste contrastanti istanze, se uno spirito di sostanziale collaborazione tra repubblica e papato non avesse accompagnato tutto il corso delle operazioni, dal momento delle prime trattative all'estinzione dell'ultimo debito. E soprattutto se tale spirito non avesse trovato incarnazione nelle persone dei collettori delle imposte, intorno ai quali veniva a concentrarsi tutto il pulsare degl'interessi in gioco, così come fisicamente gli s'affollava intorno all'arrivo a Firenze la turba dei chierici che li andavano a visitare «per ricordare il fatto loro», secondo la vivace pittura d'uno di quei chierici, che appunto v'andò, munito della sua brava raccomandazione, e v'ottenne ciò che voleva⁶⁰. Il collettore era colui che in forza d'un mandato apostolico operava nell'ambito del dominio d'un'autorità secolare, della quale non poteva trascurare le richieste; colui che doveva favorire i racco-

⁵⁷ ASFI, *Otto di Pratica. Missive*, 7, cc. 50r-52r, 71rv (giugno-agosto 1488); *Mediceo avanti il Principato*, 51, n. 405 (l'ambasciatore P. Pandolfini a Lorenzo de' Medici, 19/12/1486).

⁵⁸ ASFI, *Monte Comune*, 1502, cc. non numerate (17/5, 28/6, 5/7/1483).

⁵⁹ ASV, *Registra Vaticana*, 374, cc. 67v-69v (22/3/1436); ASFI, *Provvisori. Registri*, 130, cc. 328r-329r (9/3/1440).

⁶⁰ *Motti e facezie del piovano Arlotto*, p. 8 (n. 2).

mandati dell'uno e dell'altro potere, senza che apparisse insopportabile il peso maggiore che ne risultava sui non privilegiati; che nel ripartire o nel ratificare la ripartizione delle quote fra le varie città doveva trovare un compromesso dopo il quale non salisse oltre misura il volume delle proteste; colui che doveva spremere nei limiti del possibile quanto ordinato, senza rendersi odioso fino a correre dei rischi; colui, infine, che nel ricavare dal suo incarico quel guadagno al quale nessuno s'aspettava che rinunciassero, doveva però evitare di cadere in accuse d'imboscamenti e ruberie, come pure avvenne.

Era troppo per un uomo solo. E infatti lo si circondava di premurosi e interessati aiuti. Il collettore apostolico dell'imposta sull'intero dominio veniva affiancato da una serie di subdelegati o subcollettori per le varie diocesi, che erano poi di solito qualche eminente abate locale, o gli ufficiali del clero, e quasi sempre i vescovi stessi, i protagonisti per eccellenza della mediazione tra Firenze e Roma, i quali in quest'attività fiscale, come nell'amministrazione della giustizia, trovavano l'occasione di mettere alla prova la loro duplice dipendenza. Erano infatti proprio i vescovi, quelli almeno che risiedendo con una qualche continuità nelle diocesi ne conoscevano meglio stato e problemi, a negoziare fra di loro i possibili accomodamenti, e a portare le rispettive richieste presso i loro referenti politici a Firenze e in curia⁶¹. Ma il collettore principale e responsabile del prelievo nel suo complesso, come rappresentante dell'autorità pontificia che sola poteva decretare un'imposizione, sia ch'essa fosse stata suggerita dal governo sia dal papato stesso, era di solito un curiale inviato da Roma, e per lo più, come teorica garanzia di maggiore imparzialità e correttezza, anche estraneo al clero toscano.

E tuttavia è proprio il sistema di reclutamento di tali

⁶¹ ASFI, *Notarile Antecosimiano*, L. 205, 11/12/1455 (indicazioni su trattative in una lettera di Donato de' Medici). E vedi R. MORÇAY, *Saint Antonin*, pp. 220-221.

collettori che tradisce nel modo più chiaro il carattere schiettamente clientelare di tutta l'operazione, la volontà comune alle due parti di fare un uso squisitamente politico della prerogativa istituzionale dell'esercizio della fiscalità. Ennesimo esempio di realtà personalistica dietro una facciata giurisdizionale, la scelta del collettore formava l'oggetto d'un negoziato fra potentati. Ed ennesimo esempio del significato della presenza medicea nei rapporti fra chiesa e potere, ancora una volta l'effettiva gestione della trattativa era monopolizzata dal grande regista della mediazione, dall'arbitro e maestro della politica di compromesso con Roma. Fuori dai canali ufficiali, era infatti con Lorenzo il Magnifico che si concordava la nomina dei collettori e l'indirizzo della loro attività in Toscana. Era a lui che si presentava alla fine del 1471, accompagnato da una commendatizia del cardinale Orsini, il vescovo di Forlì Alessandro Numai, «mandato — secondo le parole del cardinale — da la Santità de Nostro Signore per la exequitione di quel che voy sapete, il quale à commissione de intendersi et haver bona intelligentia cum voy. Et però ve exhortiamo — continuava il cardinale — etiam voy dal canto vostro li siate propitio et favorevole et che el diriziate ad quel camino che meglio vi parerà, in modo che luy reporti honore de quanto li è imposto»⁶². Era ancora a Lorenzo che cinque anni più tardi veniva presentato il nuovo collettore, ed era grazie al suo intervento che il governo fiorentino ne accettava poi la nomina⁶³. E con Lorenzo, nel 1483, l'ambasciatore della repubblica a Roma, Pierfilippo Pandolfini, esaminava le possibili candidature per il prossimo incarico, suggerendo la più favorevole e opportuna: «Messer Mattheo da Furlì verrebbe volentieri per fare la impositione con intentione di fare quanto vi parrà in quella opera; et

⁶² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 26, n. 55 (del Numai, 24/11/1471); 46, n. 144 (del cardinale Orsini, 27/12/1471).

⁶³ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 46, n. 392 (del cardinale Orsini, 16/3/1476); *Legazioni e Commissarie*, 18, c. 169rv (all'ambasciatore Rinuccini, 20/4/1476).

havendo a venire persona di qua, non si potrebbe torre huomo più edificato al bisogno che lui»⁶⁴.

Ha commissione d'intendersi, è edificato al bisogno: conosciamo ormai il significato di queste espressioni. L'esercizio della giurisdizione ecclesiastica offriva nella Toscana del Quattrocento il destro all'affermazione d'un'influenza politica. Come l'amministrazione della giustizia, quella della fiscalità era una pratica da condursi in buona armonia tra Firenze e Roma, e insieme una procedura istituzionale di cui il potere mediceo riusciva, grazie al suo ascendente in curia, a usare come d'un'opportunità per alimentare ed estendere il suo clientelismo. Non è solo la forma del reclutamento dei collettori che lascia immaginare come a tale scopo corrispondessero le «commissioni d'intendersi» ch'essi ricevevano a Roma; ma anche la loro stessa personalità: di uomini cioè, come il vescovo Numai e l'arcidiacono Matteo Menghi, i quali rappresentavano antiche relazioni di Lorenzo il Magnifico. Che lo scopo fosse poi raggiunto, lo mostra il fatto che dopo la conclusione dei rispettivi prelievi sul clero toscano queste relazioni si siano strette ancor di più, e che in favore di almeno uno dei due collettori, il Menghi, sia addirittura partita da Firenze una proposta, accettata da Innocenzo VIII, di assegnargli ufficialmente un premio in riconoscimento dell'opera svolta⁶⁵.

⁶⁴ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 53, n. 5 (11/4/1483).

⁶⁵ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 24, nn. 5, 139; 28, n. 557; 29, nn. 30, 125, 195, 485, 494, 869; 34, n. 480; 37, nn. 609, 635; 38, nn. 256, 280, 292, 326, 330, 347, 543; ASV, *Armadio* 39, 18, c. 159v.

Conclusioni

L'eredità quattrocentesca

Nella provvista dei benefici, nell'amministrazione della giustizia, nell'esercizio della fiscalità, il rapporto fra chiesa e potere politico era maturato nella Toscana del Quattrocento in una profonda compenetrazione, in una tendenza quasi all'identificazione d'interessi fra curia romana e Firenze medicea. La natura ancipite del papato aveva permesso che quello sviluppo così radicato nella storia sociale e istituzionale della regione e della sua città dominante non venisse interrotto neppure in occasione dei singoli incidenti di percorso rappresentati dagli episodici conflitti col principato temporale dello Stato pontificio. Quando poi, verso la fine del secolo, gl'interessi di Firenze e di Roma furono per un periodo quasi identificati anche sotto il profilo temporale, si realizzò l'opportunità per il coronamento della linea del potere fiorentino verso la chiesa, con un successo d'importanza decisiva anche da un punto di vista politico più generale. Tra la fine del 1486 e l'inizio del 1487 l'intesa fra Innocenzo VIII e Lorenzo de' Medici, i quali già trattavano segretamente durante la guerra che nei mesi precedenti aveva schierato in campi avversi lo Stato pontificio e la repubblica di Firenze, divenne così stretta, che si poté dire che il papa «dormia con gli occhi del Magnifico Lorenzo»¹. Fu allora, nel corso della preparazione del matrimonio fra Maddalena de' Medici e Franceschetto Cibo destinato a rinsaldare e sancire l'alleanza, che l'ambasciatore fiorentino Pandolfini,

¹ R. PALMAROCCHI, *La politica italiana di Lorenzo*, pp. 94-97, 224-227, 237; G. B. PICOTTI, *La giovinezza di Leone X*, p. 163.

nel riferire a Lorenzo l'intenzione d'Innocenzo VIII di governarsi secondo il suo consiglio, e su di lui «posare il papato», poté uscirsene nel più ottimistico dei giudizi: «La conclusione è che facciate conto essere papa voi»². Sensazionale conclusione, rivolta all'uomo che dieci anni prima, in un attimo di passeggera insofferenza per l'infinita degli intrighi curiali, era sbottato nell'affermazione, intrisa d'occamismo, che «se potessi essere senza scandolo, sarebbe meglio tre o quattro papa che uno!»³. Ma in realtà, fuori dai momenti d'exasperazione cui portava l'intrinsechezza stessa con Roma, era proprio verso la situazione così favorevolmente interpretata dal Pandolfini che mirava tutta la politica fiorentina e medicea verso la chiesa, politica che non era indirizzata dalla tendenza conciliarista a indebolire il papato, ma dal tentativo di controllarne l'autorità: di farsi papa appunto, e papa non tanto nei propri stati, come il re d'Inghilterra, ma a Roma. L'ambasciatore, si capisce, parlava per iperbole; ma non aveva tutti i torti. Come principale frutto della perfetta intesa fra Innocenzo VIII e Lorenzo, se non ancora un papa, la casa Medici avrebbe di lì a poco, nel 1489, ottenuto intanto un cardinale.

Non c'è pericolo di esagerare l'importanza di quest'evento capitale nella storia, non solo ecclesiastica, di Firenze e del dominio fiorentino. Anche a prescindere dal processo, del resto non ancora compiuto, d'istituzionalizzazione delle figure dei cardinali protettori degli stati⁴, un cardinale intrinseco al potere politico era destinato ad assumersi la mediazione dei rapporti fra la curia papale e la sua terra d'origine; e questo ruolo si prospettava tanto più rilevante in una realtà aperta agli interventi romani come quella toscana. Tale particolare rilevanza spiega anche l'apparente paradosso rappresentato dal fatto che proprio il ceto di governo fiorentino avesse dovuto aspettare, dall'inizio del

² ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 53, n. 35 (6/2/1487).

³ L. DE' MEDICI, *Lettere*, II, p. 269.

⁴ J. WODKA, *Zur Geschichte der nationalen Protektorate*, pp. 11-33.

Quattrocento, tanto tempo per esprimere di nuovo dai suoi ranghi un cardinale, e che questo risultato, una volta raggiunto, fosse poi tanto pregno di significati e conseguenze. Poiché a Firenze l'accentuata condiscendenza verso l'esercizio della sovranità pontificia all'interno dello stato si legava anche all'esistenza d'un potere informale che la usava come uno dei mezzi per rassodare la sua posizione, la scelta d'un cardinale fiorentino doveva in special modo rivestire l'impegnativo carattere di consacrazione o meno d'una preminenza civile ed ecclesiastica insieme. I capi di casa Medici avevano tenuto ben presente questa verità nel corso del mezzo secolo durante il quale numerose candidature, quale più quale meno energicamente sostenuta, e quale di fatto avversata dietro le quinte, erano maturate e sfumate una dopo l'altra⁵; e in un'occasione Lorenzo il Magnifico l'aveva anche esposta a chiare lettere all'ambasciatore incaricato della pratica: «Vorrei che ad ogni modo ne accertassi la Sua Santità che non facessi fiorentino alcuno tranne quelli fussino ricordati per mezzo vostro, perché altrimenti ne fareno perdita assai, né conosce Nostro Signore e polli nostri come noj»⁶.

Che alla fine, superata ogni prudenza a Roma e ogni ostilità a Firenze, la promozione cardinalizia arrivasse proprio per uno dei suoi figli, fu per Lorenzo la più esplicita delle sanzioni. Con questa dignità attribuita a un ragazzo che non poteva ancora aver mostrato alcun merito individuale, la sua famiglia veniva assimilata alle altre principesche d'Italia, e il ruolo mediceo nella politica ecclesiastica e romana della repubblica di Firenze ufficialmente riconosciuto; mentre tale politica trovava così un ulte-

⁵ ASFI, *Legazioni e Commissarie*, 12, c. 107r; 13, c. 188v; 14, cc. 4r, 36v-37r; 16, c. 64v; 17, c. 87r; 19, c. 78r; *Missive I Cancelleria*, 41, cc. 11r-12r; 42, cc. 6v-8r; 43, cc. 2r-4v; 45, cc. 114v-116v; 46, cc. 70v-71v; *Mediceo avanti il Principato*, 6, nn. 347, 356; 12, n. 402; 26, n. 354; 53, nn. 4, 16, 35, 42, 47, 70; M. LUZZATI, *Filippo de' Medici*, pp. 364-380; B. BUGHETTI, *Intorno a M. Antonio de' Medici*, pp. 207-210; G.B. PICOTTI, *La giovinezza di Leone X*, pp. 165-168.

⁶ ASFI, *Mediceo avanti il Principato*, 57, n. 57 (10/7/1487).

riore motivo di conferma. L'intreccio di questi elementi, con la consapevolezza delle implicazioni presenti e dei possibili sviluppi dell'evento, è ben espresso nel promemoria che il Magnifico indirizzò allora a Giovanni circa la sua futura condotta in curia, spiegandogli il significato che avrebbe avuto la sua presenza in quella Roma papale, che per altro, con la caratteristica contraddittorietà di chi meglio ne conosceva e condivideva le trame, egli severamente gli ricordava essere la «sentina di tutti i mali»:

«Hoggimai io vi ho dato del tutto a Messer Domenedio et a Santa Chiesa; onde è necessario che diventiate un buono ecclesiastico, et facciate ben capace ciascuno che amate l'onore et stato di Santa Chiesa et della Sede Apostolica innanzi a tutte le cose del mondo, posponendo a questo ogni altro rispetto. Né vi mancherà modo con questo riservo d'ajutare la città et la casa: perché per questa città fa l'unione della Chiesa, et voi dovete in ciò esser buona catena; et la casa ne va colla città. Et benché non si possono vedere gli accidenti che verranno, così in general credo che non ci habbiano a mancar modi di salvare, come si dice, la capra e i cavoli»⁷.

L'idea della compatibilità, anzi della complementarietà fra interessi romani e locali, la convinzione della possibilità di salvare «la capra e i cavoli», si fondava su di una ormai lunga pratica, che giustificava anche la speranza d'aver trovato definitivamente la «buona catena» fra chiesa, città e casa.

Le previsioni di Lorenzo avrebbero avuto conferma negli eventi futuri. L'unione con la chiesa, l'ossequio verso la sovranità papale, rimasero in effetti una costante della politica ecclesiastica toscana per tutta l'età moderna. Durante tale periodo, il papato costituì un duplice punto di riferimento per gli stati italiani: stato fra gli stati, e modello di costruzione della sovranità pubblica con vari aspetti della sua amministrazione temporale, ma anche fonte d'immunità e d'intrusione nell'esercizio della sovranità altrui come principato spirituale. Quest'ambigua interazio-

⁷ A. FABRONI, *Laurentii Medicis Magnifici Vita*, II, pp. 308-312.

ne consolidò e rese più istituzionale, con lo stabilimento delle nunziature, dei cardinali protettori e dei giudici rotali di nomina laica, il legame fra i diversi governi e ceti dirigenti d'Italia e la curia romana, la reciproca dipendenza fra il condizionamento ecclesiastico in periferia all'interno degli organismi civili e il controllo che essi attuavano al centro sull'origine del condizionamento: la situazione che Montaigne, constatando il ruolo di Roma in Italia, felicemente poteva sintetizzare scrivendo che ogni italiano vi si sentiva come a casa propria⁸. Ma se questo era generalmente vero, in modo particolare lo restava per Firenze e il suo stato regionale. Qui l'eredità degli sviluppi intervenuti e delle scelte operate nel corso del Quattrocento non fu ripudiata dai Medici per tutta la durata della loro dinastia; sicché tale retaggio mantenne per secoli il principato toscano, nell'ambito della tendenza comune in Italia, in una posizione di marcata apertura all'esercizio dell'autorità papale⁹.

Ma in ambito più ristretto e prossimo che non quello della grande vicenda a lungo termine della formazione dello stato moderno in rapporto alla chiesa e al papato, un'altra appendice della storia ecclesiastica toscana del Quattrocento va almeno segnalata a conferma delle aspettative di Lorenzo il Magnifico: all'interno della lotta per il potere a Firenze, il legame con Roma e l'accentuazione dopo il cardinalato di Giovanni del ruolo di «buona catena» sostenutovi dai Medici avrebbero rivestito un'enorme importanza nelle varie fasi del tormentato corso dell'evoluzione istituzionale dalla repubblica al principato durante le guerre d'Italia fra Quattro e Cinquecento. Ognuno dei regimi succedutisi durante tale evoluzione fu in un modo o nell'altro condizionato pesantemente dall'eredità quattrocentesca e medicea; e l'esito finale del processo palesò

⁸ P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, pp. 103-104.

⁹ F. SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I*, pp. 82-170; F. RUFFINI, *Appendice*, pp. 93-96; F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana*, pp. 186-197.

chiaramente che se i Medici avevano controllato la chiesa perché controllavano lo stato, era sempre più vero anche l'inverso. Alla loro cacciata nel 1494, nel quadro delle ripercussioni della discesa di Carlo VIII in Italia, che Piero, il giovane fratello del cardinale, s'era mostrato inetto ad affrontare, fece seguito un periodo di governo durante il quale la reazione a un sessantennio di progressiva affermazione signorile s'accoppiò a un effimero radicale ribaltamento della linea di tendenza alla simbiosi con Roma nella politica ecclesiastica fiorentina: ulteriore prova, in negativo, dell'interdipendenza che s'era venuta a creare tra i due fenomeni.

Nel tentativo di Savonarola di far risorgere il sistema di governo municipale e di uguaglianza del vivere civile propri del comune medievale, una componente essenziale fu la ripresa, con l'aggiunta d'un nuovo spirito messianico, di quel vecchio modello della chiesa cittadina, che il regime mediceo tanto aveva contribuito a relegare fra i relitti del passato. I Medici erano stati i grandi interpreti della scelta di giocare a Roma la partita del controllo sulla chiesa locale, approfittando spregiudicatamente della possibilità che apriva all'esercizio del potere la mondanizzazione della vita ecclesiastica promossa dalla curia pontificia. Savonarola propose con un'intransigenza estrema la soluzione opposta: isolare la città e la sua chiesa dal processo di generale degradazione morale, clericalizzare la società civile e santificare Firenze sotto il regno di Cristo in un atteggiamento di polemica aperta verso la sentina di tutti i mali ch'era Roma¹⁰. Il millenarismo apocalittico della predicazione savonaroliana non mancava di precedenti riferimenti nella cultura fiorentina; e l'iniziale successo della brusca svolta che veniva così impressa poteva trarre impulso proprio dall'essersi gli esiliati tiranni tanto profondamente identificati con la politica del compromesso. Ma contro il progetto di Savonarola stava il peso

¹⁰ D. WEINSTEIN, *Savonarola e Firenze*; L. DONVITO, *La «religione cittadina»*, pp. 445-448.

inconciliabile d'una tradizione consolidata, che la crescita stessa, avvenuta negli ultimi decenni, dell'importanza dell'intrinsichezza con Roma impediva, nonostante il rovesciamento di regime del 1494, d'abbandonare. Alla caduta del frate non furono ovviamente estranee né le vicende delle lotte di fazione interne a Firenze, né quelle delle relazioni diplomatiche fra i potentati temporali d'Europa e d'Italia, compreso lo Stato della Chiesa. E tuttavia il suo destino era già segnato, e di fatto si compì, sul terreno dei rapporti della repubblica col vertice spirituale della cristianità. Quando al ceto di potere fiorentino s'impose la constatazione che la presenza e l'ascendente di Savonarola erano un impedimento alla possibilità di continuare a governare normalmente per via di Roma la chiesa locale, accadde che la consapevolezza dell'ineluttabilità e vantaggiose insieme d'una sperimentata linea di condotta, dell'improponibilità d'una rottura con la curia papale, facessero rapidamente da catalizzatore tra i vari elementi che cooperavano al sacrificio del frate.

Già durante lo stato di tensione col papato precedente il precipitare degli eventi nella primavera del 1498, gli ambasciatori di Firenze in curia dovevano registrare con inquietudine, a dispetto delle loro più o meno calde simpatie piagnone, la preoccupante progressiva perdita del grande influsso e favore di cui la repubblica vi aveva goduto, e il ruolo del cardinale Medici nel fomentarvi tali difficoltà. «Al continuo — come uno di loro scriveva alla Signoria — qui siamo di manchare di reputatione et gratia, non concordandovi altrimenti con la mente del pontefice»¹¹. Al momento dello scontro finale tra Savonarola e Alessandro VI, e di fronte alla minaccia d'un interdetto generale, la tendenza alla ricerca dell'accordo con Roma si ripropose con forza come la linea maestra della politica ecclesiastica fiorentina. All'interno del regime, la voce di coloro che s'opponavano al ritiro dell'appoggio al frate, e

¹¹ A. GHERARDI, *Nuovi documenti*, pp. 72, 92; V. MARCHESE, *Lettere inedite*, pp. 169-170.

negavano la gravità e comunque la validità d'un eventuale interdetto, fu allora sopraffatta dalla persuasività di argomenti più consoni alla tradizionale concezione e prassi fiorentina dei rapporti con la chiesa e il papato:

«El sommo Pontefice vicario di Dio, signore de' cristiani, ha iurisdictione per tucto el mondo maxime cristiano . . . La sede Apostolica ha la somma potestà nelle censure, et ognuno debbe obedire a quella . . . la città vive d'industria, ha ciptadini per tucto el mondo et senza questo non può vivere . . . Et se viene lo interdecto, le cose vostre saranno date in preda . . . Se la sanctità del Papa non è satisfacto, voi non siete per ottenere gratia da lui».

E anche, con più diretto riferimento a un problema d'immediato rilievo:

«A ogni modo el concedere la licentia d'imporre a' preti voi non siete per haverla, perché ne fu assai prima tratato et con somme di danari, et non l'ha mai voluto fare . . . Et la decima, se non s'ottiene, non possiamo reggiere alle spese»¹².

Tali, o simili, sono le valutazioni che emersero in una riunione convocata fra i principali cittadini nel marzo 1498 per decidere la condotta da adottare di fronte all'irritazione del papa per la linea antiromana di Savonarola; riunione nel corso della quale uno degl'intervenuti, interpretando con un profano e male augurante paragone la situazione che si stava producendo a Firenze per la presenza del frate, «addusse lo exemplo d'Elena, di che ne fu la cictà di Troia arsa et disfacta». I fiorentini mostrarono maggior pragmatismo dei troiani: pochi giorni dopo che queste parole erano state pronunciate, nell'alternativa fra la salvezza della patria e quella dell'oggetto del conflitto, essi avrebbero scelto risolutamente la prima. Fu allora possibile una rapida normalizzazione dei rapporti ecclesiastici con Roma, e il ripristino di quella pratica del negoziato che così vantaggiosamente era stata perseguita in passato dalla repubblica; pratica che ora nel giro di pochi mesi risolse anche il problema pressante, e come

¹² C. LUPI, *Nuovi documenti*, pp. 35-44.

tale sottolineato nel dibattito fra i cittadini, dell'imposizione fiscale sul clero, grazie alla licenza papale del prelievo di tre decime: tanto che fra gli ultimi seguaci di Savonarola si diffuse l'amara impressione che «poiché tre vie dieci fa trenta», egli fosse stato «venduto 30 danari come il Salvatore»¹³.

L'importanza della gestione a Roma della politica e del clientelismo ecclesiastici della repubblica s'impose chiaramente al regime di Piero Soderini nel primo decennio del Cinquecento. Subito dopo la sua elezione al gonfalonierato perpetuo nell'autunno del 1502, egli palesò l'intenzione, testimoniata da un ambasciatore veneziano in curia, «de far suo fratello (che è il vescovo di Volterra) cardinal, ché non aspira ad altro con un arrabbiato desiderio»¹⁴. Il raggiungimento dello scopo l'anno successivo rappresentò, alla luce della precedente esperienza medicea, la consacrazione d'un nuovo potere: non per nulla data da allora il fiorire d'una letteratura encomiastica e cortigianesca intorno al gonfaloniere; letteratura che tradisce la sua ambizione di porsi in Firenze, qual era stato Cosimo de' Medici, come «patriae parens»¹⁵. L'«arrabbiato desiderio» di Piero Soderini, l'enorme influenza detenuta poi dal fratello cardinale nel suo governo, confermano, in modo inverso rispetto al fallimento di Savonarola, come fosse inopportuna la pretesa di reggere la repubblica contro o anche indipendentemente da Roma, e ormai acquisita l'impossibilità di ripudiare l'eredità della tendenza portata a maturazione nel corso del Quattrocento. Una conferma d'altra natura venne proprio in quegli anni dal trattato *De cardinalatu* di Paolo Cortesi: il fatto che l'autore di quest'opera, così significativa dell'attrazione esercitata dalla corte pontificia e dalla carriera ecclesiastica verso il complesso delle aristocrazie dirigenti italiane, fos-

¹³ A. GHERARDI, *Nuovi documenti*, pp. 153, 166, 169; ASFI, *Missive I Cancellaria*, 51, c. 77v (7/7/1498); U. MAZZONE, «*El buon governo*», p. 63.

¹⁴ A. GIUSTINIAN, *Dispacci*, I, p. 207.

¹⁵ S. BERTELLI, *Petrus Soderinus patriae parens*, pp. 100-114.

se un curiale suddito fiorentino e molto legato tanto al cardinale Medici che al cardinale Soderini, ha un valore particolare come testimonianza dell'irreversibile centralità della chiesa per la storia di Firenze e del suo dominio¹⁶.

Nel percorso della via di Roma, comunque inevitabile, i Medici avrebbero poi avuto maggior successo che non i loro cugini Soderini. Per radicamento e capillarità, le relazioni curiali dei primi erano ovviamente incomparabili con quelle dei secondi. E dopo che nel 1503 la morte di Piero de' Medici, ch'era personalmente impopolare a causa della sua cattiva indole, ebbe lasciato al fratello mano più libera nel trattare coi concittadini, il cardinale Giovanni, memore della lezione del padre ed erede dei suoi antichi legami, seppe ravvivare il patronato ecclesiastico della famiglia, portandolo al trionfo sulla concorrenza dei Soderini: «tutti quasi e' fiorentini, a chi accadeva in Roma avere bisogno della corte o per spedizione di benefici o per altro, facevano o personalmente o con lettere capo al cardinale de' Medici, insino ancora a quegli che erano stati loro inimici; e lui gli serviva tutti prontissimamente, in modo che non solo avevano desti alla memoria loro molti degli amici vecchi, ma ancora degli altri nella città»; e tutti costoro «usavano liberamente le case dei Medici, non come di rubelli, ma come dello oratore fiorentino residente a Roma»¹⁷. Questo resoconto di Guicciardini nelle *Storie* può far da sfondo all'allarmata relazione che uno dei legittimi ambasciatori della repubblica in curia durante il regime soderiniano inviò a Firenze d'una festa che il cardinale Medici aveva dato a Roma nella ricorrenza del giorno dei Santi Cosimo e Damiano nel 1504; festa cui avevano aderito, secondo i suoi puntigliosi calcoli, i 7/8 dei

¹⁶ C. DIONISOTTI, *Chierici e laici*, pp. 80-86.

¹⁷ F. GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*, pp. 322-325. Cfr. A. GIUSTINIAN, *Dispacci*, III, p. 23.

membri della colonia fiorentina: pessimo auspicio, com'egli perspicacemente avvertiva, per il «presente governo et reggimento»; ma anche segno d'una tendenza difficilmente arrestabile, come dimostra la stessa imbarazzata tiepidezza delle reazioni che l'episodio suscitò in patria¹⁸.

Il potere a Firenze doveva insomma continuare a sperimentare la propria inseparabilità dall'influenza a Roma. E se la sostituzione del regime soderiniano con quello mediceo sopraggiunse anch'essa, di lì a qualche anno, nel contesto di più grandi eventi di politica internazionale, pure, ancora una volta, la capacità di gestione dei vitali interessi in curia vi dovette rivestire una parte importante. Tanto più che il problema non si poneva solo nell'ambito oligarchico e municipale ancora esclusivamente presente agli occhi dell'ambasciatore del 1504 e di Guicciardini giovane: perché il potere andava conquistato e mantenuto nella dimensione regionale dello stato; e sotto questo profilo il confronto col radicamento del patronato dei Medici, in cui tanto peso aveva avuto e conservava l'aspetto ecclesiastico, era per il nuovo regime davvero impari. È appena necessario aggiungere che sarebbe poi stato il ventennio quasi ininterrotto di pontificati medicei apertosi nel 1513 all'indomani della restaurazione in Firenze a portare a compimento la parabola dell'identificazione con Roma, e a mettere in scena l'ultimo atto dell'evoluzione istituzionale della repubblica. Al disastro di Clemente VII col Sacco del 1527 si sarebbe legato l'estremo tentativo di perpetuare in Firenze il comune cittadino medievale; alla sua successiva riscossa, la rapida conclusione, con la ratifica formale, del processo di trasformazione dello stato regionale in un principato ereditario.

Venne allora a maturazione anche l'ultima fase d'un processo di diversa natura; una vicenda sociale e intellettuale

¹⁸ C. PAOLI, *Convito Mediceo*; ASFI, *Consulte e Pratiche*, 67, cc. 258v-260r (5/10/1504).

che s'era accompagnata a quella di trasformazione delle istituzioni politiche, e che parimenti aveva nel rapporto col mondo ecclesiastico e la curia romana un nodo cruciale. Con la conquista medicea del papato e lo sbocco principesco del reggimento dello stato toscano, doveva finire di adeguarsi alla subordinazione e ai costumi cortigiani da tempo prevalenti nel resto d'Italia l'aristocrazia cittadina di governo che vi aveva costituito insieme col patriziato veneziano uno dei due baluardi del repubblicanesimo municipale: quell'aristocrazia fiorentina che anzi in special modo s'era fatta dell'uguaglianza dell'operoso "vivere civile" in una patria modellata sull'antica repubblica romana un'elaborata e manifesta ideologia, in opposizione al servilismo poltrone della vita nelle tiranniche e corrotte corti dei signori. L'identificazione di Firenze con tale ideologia era un luogo comune duro a morire: «Florentinorum natio, — scriveva ancora proprio il Cortesi, definendola inadatta a fornire membri alla *familia* del cardinale — cum temporis curriculum utilitate metiatur, plusque sibi commodi arbitretur, ex negotio quam ex officiosa ambitione nasciturum, nullo modo adduci potest, ut in ambigua fati expectatione vivat»¹⁹. Asserzione piena di significato come indiretta testimonianza della forza d'inerzia d'un'idea; eppure anche già da tempo superata dal corso degli eventi, e del resto clamorosamente smentita dal contesto stesso dell'opera in cui era espressa. Perché le arti cortigiane della sollecitazione, della pazienza e dell'intrigo, gli eredi della cultura del vivere civile avevano ormai dovuto apprenderle; e non poco lo avevano fatto proprio nel mondo ecclesiastico e in quella corte per eccellenza ch'era la curia romana, cui la politica dei loro signori li aveva portati a legare sempre più le loro fortune; e che essi non praticavano più solo da mercanti per trattarvi degli affari, ma eleggevano sempre più a luogo di vita e di carriera da chierici e impiegati. Non per nulla, se nel Trecento Giovanni Villani aveva potuto riferire del «poco studio» fatto fare dai fiorentini «a' loro figliuoli per essere cherici»,

¹⁹ P. CORTESI, *De Cardinalatu*, c. LVv.

il cronista Giovanni Cambi, scrivendo negli stessi anni del Cortesi, doveva rilevare che in Firenze, «ogni chasa grande» aveva «el prete»²⁰.

Le tormentate vicende degli ultimi anni del Quattrocento e dei primi decenni del Cinquecento portarono alla stretta finale la crisi culturale dell'oligarchia cittadina, insieme acuendone il sentimento di sofferta consapevolezza della conclusione d'un ciclo. Svoltosi per tanta parte in riferimento con la corte di Roma, là, coi Medici padroni del papato, esso trovava ora il suo naturale compimento. E gli aristocratici fiorentini della generazione che ne visse l'ultima e più contrastata fase dovettero sperimentare sulla loro pelle il definitivo tramonto che fra Roma e Firenze maturava del sistema di vivere civile di cui la loro patria aveva fatto un tempo bandiera. «Chi è a presso a' principi — consigliava Francesco Guicciardini in un ricordo evidentemente ispirato a quella pratica delle arti di corte, e in special modo della corte papale, che Cortesi voleva precludere ai fiorentini — e desidera ottenere grazie e favori per sé o per amici, ingegnisi quanto può di non avere a dimandare spesso direttamente, ma cerchi o aspetti occasione di proporle o introdurle con qualche destrezza, le quali quando vengono, bisogna pigliarle subito e non le lasciare passare». E altrove, in un più complessivo bilancio del cambiamento intervenuto:

«Io mi feci beffe da giovane del sapere sonare, ballare, cantare e simile leggiadrie: dello scrivere ancora bene, del sapere cavalcare, del sapere vestire accomodato, e di tutte quelle cose che pare che diano agli uomini più presto ornamento che sustanza. Ma arei poi desiderato el contrario, perché se bene è inconveniente perdervi troppo tempo e però forse nutrirvi e giovani, perché non vi si deviiino, nondimeno ho visto esperienza che questi ornamenti e el sapere fare bene ogni cosa danno degnità e riputazione agli uomini *etiam* bene qualificati, e in modo che si può dire che, a chi ne manca, manchi qualche cosa. Sanza che, lo abondare di tutti gli intrattenimenti apre la via a' favori de' principi, e in chi ne

²⁰ G. VILLANI, *Croniche*, I, p. 446 (libro XII, cap. 7); G. CAMBI, *Istorie*, XXI, p. 270.

abonda è talvolta principio o cagione di grande profitto e essaltazione, non essendo più el mondo e e principi fatti come doverrebbono, ma come sono»²¹.

Per una combinazione di tradizioni familiari, percorso di vita e altezza d'ingegno, Guicciardini fu, all'interno del suo ceto, il testimone insieme più rappresentativo e acuto della crisi. Quando stendeva quelle riflessioni, l'uomo che da giovane era stato portavoce degli spiriti antitirannici dell'oligarchia cittadina, e che il padre, seguace di Savonarola, aveva voluto tener lontano dalla carriera ecclesiastica «parendogli che le cose della Chiesa fussino molto trascorse», ma che poi aveva passato un'esistenza al servizio dei papi Medici, si trovava in corte di Roma, in attesa di rientrare in patria al seguito delle armi pontificie e medicee. Forse egli non s'era preoccupato di leggere il *Cortegiano* del Castiglione; ma certo stava meditando profondamente la lezione degli ultimi avvenimenti della storia della sua città. Proprio allora, il suo antico ideale dibattito col maggiore dei suoi vicini, quel dibattito che tanto s'era alimentato d'una comune esperienza della politica fiorentina, trovò il suo momento più diretto e conclusivo nelle *Considerazioni ai Discorsi* di Machiavelli. Nel loro estremo confronto, alle teorie e ai sistemi del suo interlocutore, egli poteva ora più che mai contrapporre le amare ragioni della «discrezione» dello storico; al mito di Roma antica, la concreta immagine di quella moderna. Il ritorno «a' principii», la rigenerazione del vivere civile, l'imitazione della repubblica romana: «Quanto si ingannono coloro che a ogni parola allegano e romani!». Diversamente da Machiavelli, Guicciardini aveva ormai sola, davanti agli occhi, la realtà, pontificia e medicea, della nuova Roma.

²¹ F. GUICCIARDINI, *Ricordi*, pp. 207, 191 (C 195, 179). Una più ampia trattazione di questa crisi culturale in R. BIZZOCCHI, *La crisi del "vivere civile"*, pp. 94-103.

Bibliografia

Bibliografia

- ACCOLTI F., *Consilia seu Responsa*, Venezia 1572.
- Acta Sanctorum Maii*, ed. G. HENSCHENIO e D. PAPEBROCHIO, I, Antverpiae 1680.
- ALBERTINI R., VON, *Firenze dalla repubblica al Principato*, ed. it. Torino 1970.
- ALBIZZI R. DEGLI, *Commissioni per il Comune di Firenze*, ed. C. GUASTI, 3 voll., Firenze 1867-1873.
- ALIOTTI G., *Epistolae et Opuscula*, 2 voll., Arezzo 1769.
- AMANIEU A., *Anteferri*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, I, Paris 1935, pp. 583-586.
- AMMANNATI PICCOLOMINI J., *Epistolae et Commentarii*, Milano 1506.
- AMMIRATO SR. S., *Vescovi di Fiesole, di Volterra e d'Arezzo*, Firenze 1637.
- ANTONELLI G., *La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», 112, 1954, pp. 3-39.
- ANTONINO (SANT'), *Chronicorum opus*, ed. P. MATURI, 3 tomi, Lione 1587.
- ANTONINO (SANT'), *Tractatus de interdicto*, in *Tractatus Universi Iuris duce, et auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo*, Venezia 1584-1585, XIV.
- ANZILOTTI A., *La crisi costituzionale della Repubblica fiorentina*, Firenze 1912.
- ASCHERI M., *Italien*, in H. COING (ed), *Handbuch*, II 2, 1151-1153.
- ASCHERI M., *Repubblica, principato e crisi del diritto comune*

a Firenze, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena», 1985, pp. 117-140.

AZCONA T. DE, *Reforma del Episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes Catolicos y de Carlos V (1475-1558)*, in R. GARCIA-VILLOSLADA (ed), *Historia de la Iglesia en España*, III, 1, Madrid 1980, pp. 115-210.

BACCETTI N., *Septimianae Historiae*, Roma 1724.

BAIX F., *La Chambre Apostolique et les «Libri Annatarum» de Martin V (1417-1431)*, Bruxelles-Roma 1942.

BALDASSERONI F., *Una controversia tra Stato e Chiesa in Firenze nel 1355*, in «Archivio Storico Italiano», 50, 1912, pp. 39-54.

BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive Responsorum volumen quartum*, Venezia 1575.

BARBOSA A., *Tractatus de clausulis usufrequentioribus*, in BARBOSA, *Tractatus varii*, Lione 1644, pp. 349-540.

BARDUCCI M., *La diocesi di Fiesole attraverso una visita pastorale del quattrocento*, in D. MASELLI (ed), *Tra spiritualismo e riforma*, Firenze 1979, pp. 61-100.

BARGIACCHI L., *Storia degli istituti di beneficenza d'istruzione ed educazione in Pistoia e suo circondario dalle rispettive origini a tutto l'anno 1880*, 4 voll., Firenze 1883-1884.

BARRACLOUGH G., *Papal Provisions. Aspects of Church History — Constitutional, Legal and Administrative — in the Later Middle Ages*, Oxford 1935.

BARRACLOUGH G., *Praxis beneficiorum. A Contribution to the History of Practical Legal Literature in the Later Middle Ages*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 58, Kan. Abt. 27, 1938, pp. 94-134.

BARRACLOUGH G., *The Executors of Papal Provisions in the Canonical Theory of the Thirteenth and Fourteenth Century*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis*, III, Roma 1936, pp. 109-153.

BASETTI E., *Le Costituzioni sinodali di Simone Saltarelli, arcivescovo di Pisa (1323-1342)*, Tesi di Laurea Fac. Lettere e Filosofia, Univ. di Pisa, rel. E. Cristiani, a.a. 1964-1965.

- BATTARA P., *La popolazione di Firenze alla metà del '500*, Firenze 1935.
- BATTISTINI M., *La chiesa e il monastero di S. Andrea di Volterra*, in «Rivista Storica Benedettina», 11, 1916, pp. 88-126.
- BATTISTINI M., *La condanna di un canonico sparlatore nel 1459*, in «Il Corazziere. Giornale Politico-Amministrativo», Volterra, 16 maggio 1920.
- BEANI G., *La chiesa pistoiese dalla sua origine ai tempi nostri*, Pistoia 1912.
- BEANI G., *Niccolò Forteguerri cardinale di Teano*, Pistoia 1891.
- BECKER M. B., *Changing Patterns of Violence and Justice in Fourteenth- and Fifteenth-Century Florence*, in «Comparative Studies in Society and History», 18, 1976, pp. 281-296.
- BECKER M. B., *Church and State in Florence on the eve of the Renaissance (1343-1382)*, in «Speculum», 37, 1962, pp. 509-527.
- BELLAMY J. G., *Criminal Law and Society in Late medieval and Tudor England*, Gloucester-New York 1984.
- BENVENUTI PAPI A., *L'impianto mendicante in Firenze: un problema aperto*, in «Mélanges de l'École Française de Rome», 89, 1977, pp. 597-608.
- BERNINO D., *Il Tribunale della S. Rota Romana*, Roma 1717.
- BERTELLI S. (ed), *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, in «Annali della Facoltà di Scienze Politiche», Univ. di Perugia, 1979-1980.
- BERTELLI S., *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978.
- BERTELLI S., *Petrus Soderinus patriae parens*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 31, 1969, pp. 93-114.
- BIADI L., *Storia della città di Colle in Val d'Elsa*, Firenze 1859.
- BIGLIA A., *Rerum Mediolanensium Historia*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XIX, Milano 1731.

BIHL M., *Statuta provincialia Fr. Minorum Observantium Thusciae ann. 1457 et 1518*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 8, 1915, pp. 146-188.

BIZZOCCHI R., *Chiesa e aristocrazia nella Firenze del Quattrocento*, in «Archivio Storico Italiano», 142, 1984, pp. 191-282.

BIZZOCCHI R., *La crisi del "vivere civile" a Firenze nel primo Cinquecento*, in S. BERTELLI (ed), *Forme e tecniche del potere*, pp. 87-103.

BIZZOCCHI R., *La dissoluzione di un clan familiare: i Buon-delmonti di Firenze nei secoli XV e XVI*, in «Archivio Storico Italiano», 140, 1982, pp. 3-45.

BLACK R., *La Storia della Prima Crociata di Benedetto Accolti e la diplomazia fiorentina rispetto all'Oriente*, in «Archivio Storico Italiano», 131, 1973, pp. 3-25.

BONAINI F. (ed), *Cronaca del convento di Santa Caterina dell'Ordine dei Predicatori in Pisa*, in «Archivio Storico Italiano», 6-II, 1845, pp. 397-633.

BONDINI G., *Del Tribunale della Sagra Rota Romana*, Roma 1854.

BORGHINI V., *Storia della nobiltà fiorentina. Discorsi inediti o rari*, ed. J. R. WOODHOUSE, Pisa 1974.

BRAUNFELS W., *Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana*, Berlin 1959.

Breve et Ordinamenta Populi Pistorii anni MCCLXXXIII, ed. L. ZDEKAUER, Milano 1891.

BROSIUS D., *Päpstlicher Einfluss auf die Besetzung von Bistümern um die Mitte des 15. Jahrhunderts*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 55-56, 1976, pp. 200-228.

BROWN A., *Bartolomeo Scala (1430-1497) Chancellor of Florence. The Humanist as Bureaucrat*, Princeton (N.J.) 1979.

BROWN J. C., *In the Shadow of Florence. Provincial Society in Renaissance Pescia*, Oxford 1982.

BRUCKER G. A., *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, trad. it., Bologna 1981.

- BRUCKER G. A., *Florence and its University 1348-1434*, in E. K. RABB-J. E. SEIGEL (edd), *Action and Conviction in Early Modern Europe*, Princeton (N. J.) 1969.
- BRUCKER G. A., *The Medici in the Fourteenth Century*, in «Speculum», 32, 1957, pp. 1-26.
- BRUNI L., *Epistolarum libri VIII*, ed. L. MEHUS, 2 voll., Firenze 1741.
- BUGHETTI B., *Intorno a M. Antonio de' Medici frate minore e vescovo di Marsico nuovo (†1485)*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 30, 1937, pp. 193-228, 420-455.
- BUGHETTI B., *Tabulae capitulares Provinciae Tusciae O. M. (saec. XIV-XVIII)*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 10, 1917, pp. 413-497.
- BURALI J., *Vite de' Vescovi aretini*, Arezzo 1638.
- BURCHARDUS J., *Diarium sive rerum urbanarum commentarii*, ed. L. THUASNE, 3 voll., Paris 1883-1885.
- BUSI E., *Un momento della storia della Chiesa durante il Rinascimento: il Concordato del 1516 fra la Santa Sede e la Francia, in Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, 2 voll., Milano 1939, vol. I, pp. 191-212.
- CAILLET L., *La Papauté d'Avignon et l'Eglise de France. La politique bénéficiaire du Pape Jean XXII en France (1316-1334)*, Paris 1975.
- CALASSO F., *Medio Evo del Diritto*, I: *Le fonti*, Milano 1954.
- CALDERINI G. (ET ALII), *Consilia seu Responsa*, Venezia 1582.
- CAMBI G., *Istorie*, in I. DA SAN LUIGI (ed), *Delizie degli Eruditi Toscani*, Firenze 1770-1789, voll. XX-XXIV.
- CAMERON A., *The Apostolic Camera and Scottish Benefices 1418-1488*, Oxford 1934.
- CAMPANO G. A., *Epistolae et Poemata*, Lipsia 1707.
- CAMPOREALE S. I., *Giovanni Caroli e le «Vitae Fratrum S. M. Novellae»*. *Umanesimo e crisi religiosa (1460-1480)*, in «Memorie Domenicane», n.s., 12, 1981, pp. 141-267.

- CANTINI L., *Legislazione toscana*, 30 voll., Firenze 1800-1807.
- Capitoli del comune di Firenze*, ed. C. GUASTI, 2 voll., Firenze 1866-1893.
- CARDINI F., *La repubblica di Firenze e la crociata di Pio II*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 33, 1979, pp. 455-482.
- CARON P. G., *L'appello per abuso*, Milano 1954.
- CARON P. G., *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dall'età apostolica alla riforma cattolica*, Milano 1946.
- CASOTTI G. B., *Memorie storiche della miracolosa immagine di Maria Vergine dell'Impruneta*, Firenze 1714.
- CATTANA V., *Ludovico Barbo e i monaci di Monte Oliveto*, in G. B. F. TROLESE (ed), *Riforma della Chiesa*, pp. 309-331.
- CATUREGLI N., *Le condizioni della Chiesa di Pisa nella seconda metà del secolo XV*, in «Bollettino Storico Pisano», s. III, 19, 1950, pp. 17-124.
- CAVALCANTI G., *Istorie Fiorentine*, ed. G. DI PINO, Milano 1944.
- CAVALCANTI G., *Istorie Fiorentine*, 2 voll., Firenze 1838-1839.
- CECCHI M.-COTURRI E., *Pescia ed il suo territorio nella storia nell'arte e nelle famiglie*, Pistoia 1961.
- CECCONI E., *Studi storici sul concilio di Firenze*, I: *Antecedenti del concilio*, Firenze 1869.
- CECINA L. A., *Notizie storiche della città di Volterra*, Pisa 1758.
- CELIER L., *Les Dataires du XVe siècle et les origines de la Daterie Apostolique*, Paris 1910.
- CELLI R., *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV*, I: *Pisa, Siena*, Firenze 1976.
- CENCI C., *Silloge di documenti francescani trascritti dal P. Riccardo Pratesi OFM*, in «Studi Francescani», 62, 1965, pp. 364-419; 63, 1966, pp. 95-125; 64, 1967, pp. 80-104.

CERCHIARI E., *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 Septembris 1870*, 4 voll., Città del Vaticano 1919-1921.

CHERUBINI G., *Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, 2 voll., Roma 1984, I, pp. 351-413.

CHIAPPELLI A., *Sopra due avvenimenti storici notevoli nella vita pistoiese dell'anno 1478*, in «*Bullettino Storico Pistoiese*», 31, 1929, pp. 6-23, 94-112.

CHITI A., *Un mazzetto di lettere del Cardinale Niccolò Forteguerri*, in «*Bullettino Storico Pistoiese*», 3, 1901, pp. 69-75.

CHITTOLINI G., *Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del Quattrocento*, in S. BERTELLI (ed), *Forme e tecniche del potere*, pp. 275-296.

CHITTOLINI G., *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, pp. 292-352.

CIAMPINI G., *De Abbreviatorum de Parco Maiori... munere, dignitate, praerogativis ac privilegijs*, Roma 1691.

CIANFOGNI P. N., *Memorie storiche dell'Ambrosiana R. Basilica di S. Lorenzo di Firenze*, Firenze 1804.

CIPOLLA C. M., *Une crise ignorée. Comment s'est perdue la propriété ecclésiastique dans l'Italie du Nord entre le XIe et le XVIe siècle*, in «*Annales ESC*», 1947, pp. 317-327.

CLERGEAC A., *La Curie et les bénéficiers consistoriaux. Étude sur les communs et menus services 1300-1600*, Paris 1911.

COING H. (ed), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, München 1973-1982.

COLLARETA M., *Il reliquiario Vagnucci di Cortona*, in «*Bollettino d'Arte*», 1986.

CONSORTINI L., *La Badia dei SS. Giusto e Clemente presso Volterra*, Lucca 1915.

Consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII, ed. A. GHERARDI, 2 voll., Firenze 1896-1898.

CONTI E., *I Catasti agrari della Repubblica Fiorentina e il Catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma 1966.

CONTI E., *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, Roma 1965.

CONTI E., *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1498)*, Roma 1984.

CONTI S. DE', *Le storie de' suoi tempi dal 1475 al 1510*, 2 voll., Roma 1883.

CORADINI F., *Visita pastorale del sec. XV fatta dal vescovo Acciaiuoli (1461-73) alle chiese, cappelle, monasteri e ospedali di Arezzo*, in «Atti e Memorie della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», NS, 39, 1968-1969, pp. 322-350.

Corpus Iuris Canonici, ed. E. FRIEDBERG, 2 voll., Graz 1959.

CORTESI P., *De Cardinalatu libri tres*, in Castro Cortesio 1510.

CORTI SR. F., *Consilia*, Venezia 1580.

COSTA P., *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

COTURRI E., *La pieve di S. Maria di Pescia ed i suoi pievani*, in «Bulettno Storico Pistoiese», NS, 1, 1959, pp. 40-58.

COZZI G., *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in G. COZZI (ed), *Stato Società e Giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980, pp. 15-152.

CREYTENS R., *La déposition de Maître Martial Auribelli O. P. par Pie II (1462)*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 45, 1975, pp. 147-200.

CREYTENS R., *Les actes capitulaires de la congrégation Toscano-romaine O. P. (1496-1530)*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 40, 1970, pp. 125-230.

CREYTENS R., *Santi Schiattesi O. P., disciple de S. Antonin*

de Florence, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 27, 1957, pp. 200-318.

CREYTENS R.-D'AMATO A., *Les actes capitulaires de la congrégation dominicaine de Lombardie (1482-1531)*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 31, 1961, pp. 213-306.

CRISTIANI E., *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa dalle origini del Podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962.

Cronichetta Volterrana di autore anonimo, ed. M. TABARRINI, in «Archivio Storico Italiano», App. III, 1846, pp. 317-332.

D'ADDARIO A., *Acciaiuoli Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 77.

D'ADDARIO A., *Agli Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 400-401.

D'ADDARIO A., *Il problema «de vita et moribus clericorum» nella diocesi di Firenze*, in *Chiesa e Società dal secolo IV ai nostri giorni*, Roma 1979, II, pp. 383-414.

DAHMUS J. W., *Henry IV of England: an Example of Royal Control of the Church in the Fifteenth Century*, in «Journal of Church and State», 23, 1981, pp. 35-46.

D'AMATO A., *Vicende dell'osservanza regolare nella Congregazione domenicana di Lombardia negli anni 1469-1472*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 15, 1945, pp. 52-101.

D'AMICO J. F., *Renaissance Humanism in Papal Rome. Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation*, Baltimore-London 1983.

DA SAN LUIGI I., *Etruria Sacra triplici monumentorum codice canonico, liturgico, diplomatico, per singulas dioeceses distributa*, Firenze 1782.

DAVIDSOHN R., *Storia di Firenze*, ed. it., 8 voll., Firenze 1956 ss.

DAVIES R. G., *Martin V and the English Episcopate, with particular reference to his campaign for the repeal of the Statute of Provisors*, in «English Historical Review», 92, 1977, pp. 309-344.

DE LA RONCIÈRE C.M., *Indirect Taxes or "Gabelles" at Florence in the Fourteenth Century*, in N. RUBINSTEIN (ed), *Florentine Studies*, pp. 140-192.

DELFIN P., *Epistolarum volumen*, Venezia 1524.

DEL GRATTA R., *Gli Studi di Pisa e di Firenze nel XV secolo*, in «Studi Economico-Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari», 49, 1978-1979, I, pp. 279-305.

DELLA PORTA G., *Il diritto di placitazione in Piemonte e l'indulto di Nicolò V, I: Dalle origini a Carlo Emanuele III*, Torino 1903.

DELLA TORRE A., *Storia dell'Accademia Platonica di Firenze*, Firenze 1902.

DEL PIAZZO M., *Protocolli del carteggio di Lorenzo il Magnifico per gli anni 1473-74, 1477-92*, Firenze 1956.

DEL RE N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970.

DE LUCA G.B., *Relatio Romanae Curiae Forensis*, in DE LUCA, *Theatrum Veritatis et Iustitiae*, XV, Roma 1673.

DELUMEAU J., *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle*, 2 voll., Paris 1957-1959.

DE MAIO R., *Savonarola e la Curia Romana*, Roma 1969.

DE ROOVER R., *Il banco Medici dalle origini al declino (1397-1494)*, ed. it., Firenze 1970.

DE ROSA T., *De exequutoribus literarum apostolicarum tam gratiae quam iustitiae*, Roma 1676.

DE RUBERTIS A., *Rapporti fra la Chiesa e la Repubblica di Pisa. Uno scritto inedito di Clemente Lupi*, in «Bollettino Storico Pisano», NS, 6, 1937, pp. 229-269; 7, 1938, pp. 105-128.

DES MAZIS A., *Camaldules*, in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques*, XI, Paris 1949, pp. 512-536.

DE WITTE C.-M., *Les monastères vallombrosains aux XVe et XVIe siècles*, in «Benedictina», 17, 1970, pp. 234-253.

DIAZ F., *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino 1976.

DINI-TRAVERSARI A., *Ambrogio Traversari e i suoi tempi*, Firenze 1912.

DIONISOTTI C., *Chierici e laici*, in DIONISOTTI, *Geografia e storia della letteratura italiana*, Torino 1967, pp. 55-88.

DOLEZALEK G.-NÖRR, K. W., *Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen Rota*, in H. COING (ed), *Handbuch*, I, pp. 849-856.

DOMINICI L., *Cronache*, edd. G. C. GIGLIOTTI-Q. SANTOLI, 2 voll., Pistoia 1933-1937.

DONVITO L., *La «religione cittadina» e le nuove prospettive nel Cinquecento religioso italiano*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 19, 1983, pp. 431-474.

DO ROSARIO A.-ALONSO C., *Actas inéditas de diez capitulos generales: 1419-1460*, in «Analecta Augustiniana», 42, 1979, pp. 7-133.

DU BOULAY F. R. H., *The Fifteenth Century*, in C. H. LAWRENCE (ed), *The English Church*, pp. 197-242.

DUCCESCHI I., *Indice della seconda visita pastorale del vescovo Niccolò Pandolfini (1504-1505)*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 78, 1976, pp. 121-127.

DUMAS A., *Jurisdiction ecclésiastique*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1957, pp. 236-283.

DUMAS A., *Possession en droit canonique*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1965, pp. 43-58.

ELM K., *Mendikanten und Humanisten im Florenz des Tre- und Quattrocento*, in O. HERDING-R. STUPPERICH (edd), *Die Humanisten in ihrer politischen und sozialen Umwelt*, Boppard 1976, pp. 51-85.

ERMINI G., *La giurisprudenza della Rota Romana come fattore costitutivo dello «Ius Commune»*, in ERMINI, *Scritti di Diritto Comune*, ed. D. SEGOLONI, Padova 1976, I, pp. 649-666.

ESCH A., *Bankiers der Kirche im Grossen Schisma*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 46, 1966, pp. 277-398.

ESCH A., *Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-Generation*, in «Quellen und For-

schungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 52, 1972, pp. 476-525.

EUBEL K. (ed), *Hierarchia catholica*, voll. I-III, Monasterii 1898-1910.

EUBEL K., *In commendam verliebene Abteien während der Jahre 1431-1503*, in «Studien und Mitteilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser Orden», 21, 1900, pp. 3-15, 244-259.

FABRONI A., *Historia Academiae Pisanae*, 3 voll., Pisa 1791-1795.

FABRONI A., *Laurentii Medicis Magnifici Vita*, 2 voll., Pisa 1784.

FALCIAI M., *Storia di Arezzo dalle origini alla fine del Granducato Lorenese*, Arezzo 1928.

FANELLI G., *Firenze. Architettura e città*, 2 voll., Firenze 1973.

FANTONI C., *La diocesi di Arezzo dal 1384 al 1473*, Tesi di Laurea Fac. Magistero Firenze, rel. D. Maselli, a.a. 1975-1976.

FARIOLI R., *Note sulla primitiva cattedrale di Firenze: il problema dell'intitolazione*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere», S III, 5, 1975, pp. 535-554.

FARULLI P., *Annali ovvero Memorie dell'antica e nobile città di S. Sepolcro*, Foligno 1713.

FARULLI P., *Annali ovvero Notizie istoriche dell'antica, nobile e valorosa città di Arezzo*, Foligno 1717.

FARULLI P., *Istoria cronologica del nobile, ed antico monastero degli Angioli di Firenze*, Lucca 1710.

FASANO GUARINI E., *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in M. MIRRI (ed), *Ricerche di Storia Moderna*, I, Pisa 1976, pp. 1-94.

FASANO GUARINI E., *I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, Firenze 1983, pp. 229-247.

- FASANO GUARINI E. (ed), *Prato. Storia di una città, II: Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, Firenze 1986.
- FAVIER J., *Les finances pontificales à l'époque du Grand Schisme d'Occident 1378-1409*, Paris 1966.
- FEDELI C., *I documenti pontifici riguardanti l'Università di Pisa*, Pisa 1908.
- FERGUSON J., *English Diplomacy 1422-1461*, Oxford 1972.
- FEROCI A., *Degli antichi spedali in Pisa*, Pisa 1896.
- FERRAJOLI A., *Il ruolo della corte di Leone X*, ed. V. DE CAPRIO, Roma 1984.
- FERRALI S., *Gli umanisti Sozomeno e Zenoni in alcuni documenti inediti dell'Archivio vescovile di Pistoia*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 70, 1968, pp. 51-59.
- FERRALI S., *La serie dei vicari generali della diocesi di Pistoia*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 76, 1974, pp. 29-51.
- FERRALI S., *Pievi e clero plebano in diocesi di Pistoia*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 75, 1973, pp. 39-62.
- FERRALI S., *Rapporti religiosi ed ecclesiastici tra Pistoia e Firenze nel secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Pistoia 1978, pp. 393-407.
- FERRARI L.M., *Antonio Ivani a Volterra*, in «Rassegna Volterrana», 32, 1965, pp. 22-106.
- FERRARIS L., *Prompta Bibliotheca canonica juridica moralis theologica nec non ascetica polemica rubricistica historica*, 9 voll., Genova 1767-1769.
- FIORAVANTI J.M., *Memorie storiche della città di Pistoja*, Lucca 1758.
- FIRTH C.B., *Benefit of Clergy in the Time of Edward IV*, in «English Historical Review», 32, 1917, pp. 175-191.
- FISHER A.L., *The Observants' Transformation of the Convent of La Verna*, in «Collectanea Franciscana», 51, 1981, pp. 107-149.

FIUMI E., *Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall'età comunale ai tempi moderni*, Firenze 1968.

FIUMI E., *L'impresa di Lorenzo de' Medici contro Volterra (1472)*, Firenze 1948.

FIUMI E., *Popolazione, società ed economia volterrana dal catasto del 1428-29*, in «Rassegna Volterrana», 36-39, 1972, pp. 85-161.

FIUMI E., *Storia economica e sociale di San Gimignano*, Firenze 1961.

FOIS M., *I movimenti religiosi dell'osservanza nel '400: i benedettini*, in G. B. F. TROLESE (ed), *Riforma della Chiesa*, pp. 225-262.

FOKCIŃSKI H., *Conferimento dei benefici ecclesiastici maggiori nella Curia Romana fino alla fondazione della Congregazione Concistoriale*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 35, 1981, pp. 334-354.

FONSECA C. D., *I canonici e la riforma di S. Giustina*, in G. B. F. TROLESE (ed), *Riforma della Chiesa*, pp. 293-307.

FORCHIELLI G., *La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese*, Bologna 1938.

FORTUNIO A., *Historiarum Camaldulensium libri tres*, 2 voll., Firenze 1575 e Venezia 1579.

FOURNIER E., *L'origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine*, Paris 1940.

FRANTZ E., *Sixtus IV und die Republik Florenz*, Regensburg 1880.

FRASER JENKINS A. D., *Cosimo de' Medici's Patronage of Architecture and the Theory of Magnificence*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 33, 1970, pp. 162-170.

FRENZ T., *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986.

FRIEDBERG E., *De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio quid medii aevi doctores et leges statuerint*, Lipsia 1861.

FUBINI R., *Antonio Ivani da Sarzana: un teorizzatore del declino delle autonomie comunali*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Pistoia 1978, pp. 113-170.

FUBINI R., *Appunti sui rapporti diplomatici fra il dominio sforzesco e Firenze medicea*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano 1982, pp. 291-334.

FUBINI R., *Ficino e i Medici all'avvento di Lorenzo il Magnifico*, in «Rinascimento», S II, 24, 1984, pp. 3-52.

FUBINI R., Recensione a R. C. TREXLER, *The Spiritual Power*, in «Studi Medievali», 19-I, 1978, pp. 284-292.

GABEL L. C., *Benefit of Clergy in England in the Later Middle Ages*, Northampton (Mass.), 1928-1929.

GAI L., *Centro e periferia: Pistoia nell'orbita fiorentina durante il '500*, in *Pistoia: una città nello stato mediceo*, Pistoia 1980, pp. 9-147.

GAMURRINI E., *Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre*, 5 voll., Firenze 1668-1685.

GARZELLA G., *Ceti dirigenti e occupazione dello spazio urbano a Pisa dalle origini alla caduta del libero comune*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Firenze 1984, pp. 237-269.

GAVOTTO R., *The General and the Congregations in the Order of St. Augustine*, in «Analecta Augustiniana», 35, 1972, pp. 305-372.

GAZZANIGA J.-L., *L'église du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461). D'après la jurisprudence du Parlement de Toulouse*, Paris 1976.

GÉNESTAL R., *Le Privilegium Fori en France du Décret de Gratien à la fin du XIVe siècle*, 2 voll., Paris 1921-1924.

GHERARDI A., *Nuovi documenti e studi intorno a Girolamo Savonarola*, Firenze 1878.

GHERARDI G., *Dispacci e lettere*, ed. E. CARUSI, Roma 1909.

GHERARDI G., *Il Diario Romano*, ed. E. CARUSI, in *Rerum Italicarum Scriptores*, 23-II, Città di Castello 1904.

GIACHI A. F., *Saggio di ricerche storiche sopra lo stato antico e moderno di Volterra dalla sua origine ai tempi nostri*, Firenze-Volterra-Cecina 1887.

GIANI A. M., *Annales Sacri Ordinis Fratrum Servorum B. Mariae Virginis a suae institutionis exordio*, 2 voll., Firenze 1618-1622.

GILBERT F., *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna 1977.

GILL J., *Il Concilio di Firenze*, ed. it., Firenze 1967.

GINORI CONTI P., *La basilica di S. Lorenzo di Firenze e la famiglia Ginori*, Firenze 1940.

GIUSTINIAN A., *Dispacci dal 1502 al 1505*, ed. P. VILLARI, 3 voll., Firenze 1876.

GÖLLER E., *Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V.*, 2 voll., Roma 1907-1911.

GOMBRICH E. H., *The Early Medici as Patrons of Art*, in E. F. JACOB (ed), *Italian Renaissance Studies*, London 1960, pp. 279-311.

GORLA G., *I tribunali supremi degli stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del Terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze 1977, I, pp. 447-532.

GOTTLÖB A., *Aus der Camera Apostolica des 15. Jahrhunderts*, Innsbruck 1889.

GOTWALD W. K., *Ecclesiastical Censure at the End of the Fifteenth Century*, Baltimore 1927.

GRAY J. W., *Canon Law in England: some Reflections on the Stubbs-Maitland Controversy*, in «*Studies in Church History*», 3, 1966, pp. 48-68.

GRAYSON C., *Becchi Gentile*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, Roma 1965, pp. 491-493.

- GRECO G., *La parrocchia a Pisa nell'età moderna (secoli XVII-XVIII)*, Pisa 1984.
- GRENDLER M. T., *Il «Trattato Politico Morale» di Giovanni Cavalcanti (1381-c.1451)*, Genève 1973.
- GUASTI C., *Santa Maria del Fiore*, Firenze 1887.
- GUENÉE B., *L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats*, Paris 1971.
- GUICCIARDINI F., *Ricordi*, ed. R. SPONGANO, Firenze 1951.
- GUICCIARDINI F., *Scritti autobiografici e rari*, ed. R. PALMAROCCHI, Bari 1936.
- GUICCIARDINI F., *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, ed. R. PALMAROCCHI, Bari 1931.
- GUILLEMAIN B., *La Cour Pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une Société*, Paris 1962.
- GUILLEMAIN B., *La politique bénéficiaire du Pape Benoît XII (1334-1342)*, Paris 1952.
- GUTIÉRREZ D., *Atti capitolari dell'antica provincia agostiniana di Pisa; I: 1410-1420; II: 1422-1440*, in «*Analecta Augustiniana*», 43, 1980, pp. 5-56; 44, 1981, pp. 5-65.
- HAINES M., *La sacrestia delle messe del duomo di Firenze*, Firenze 1983.
- HALE J. R.-HIGHFIELD J. R. L.-SMALLEY B. (edd), *Europe in the Late Middle Ages*, London 1970.
- HALLER J., *Die Ausfertigung der Provisionen. Ein Beitrag zur Diplomatik der Papsturkunden des 14. und 15. Jahrhunderts*, in «*Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*», 2, 1899, pp. 1-40.
- HALLER J., *Papsttum und Kirchenreform. Vier Kapitel zur Geschichte des ausgehenden Mittelalters*, Berlin 1903.
- HAMILTON THOMPSON A., *The English Clergy and their Organization in the later Middle Ages*, Oxford 1947.
- HASHAGEN J., *Staat und Kirche vor der Reformation*, Essen 1931.
- HASHAGEN J., *Zur Charakteristik der geistlichen Gerichtsbar-*

keit vornehmlich im späteren Mittelalter, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 37, Kan. Abt. 6, 1916, pp. 205-292.

HAUSMANN F.-R., *Die Benefizien des Kardinals Jacopo Ammannati-Piccolomini*, in «Römische Historische Mitteilungen», 13, 1971, pp. 27-80.

HAUSMANN F.-R., *Giovanni Antonio Campano (1429-1477). Erläuterungen und Ergänzungen zu seinen Briefen*, Freiburg i. B. 1968.

HAY D., *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, ed. it., Bari 1979.

HEERS J., *Il clan familiare nel Medioevo*, ed. it., Napoli 1976.

HEGELBACHER O., *St. Antonin und das Privileg der Steuerfreiheit*, in «Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte», 48, 1953, pp. 117-122.

HERDE P., *Audientia Litterarum Contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts*, 2 voll., Tübingen 1970.

HERDE P., Recensione di E. PRITZ, *Supplikensignatur*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt.», 60, 1974, pp. 414-424.

HERLIHY D., *Direct and indirect taxation in Tuscan urban finance, ca. 1200-1400*, in *Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XIVe siècle*, Bruxelles 1964, pp. 385-405.

HERLIHY D., *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento 1200-1430*, ed. it., Firenze 1972.

HERLIHY D. - KLAPISCH-ZUBER C., *Les Toscans et leurs familles*, Paris 1978.

HILLING N., *Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des Mittelalters (1464-1513)*, Münster i.W. 1908.

HINSCHIUS P., *System des katholischen Kirchenrechts*, 6 voll., Berlin 1869-1897.

HOBBERG H., *Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis*, Città del Vaticano 1949.

HOFMANN W., VON, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation*, 2 voll., Roma 1914.

HOLMES G., *How the Medici became the Pope's Bankers*, in N. RUBINSTEIN (ed), *Florentine Studies*, pp. 357-380.

HOLMES G., *The Florentine Enlightenment 1400-50*, London 1969.

HYMAN I., *Fifteenth Century Florentine Studies. The Palazzo Medici and a Ledger for the Church of San Lorenzo*, New York-London 1977.

IMBERT J., *Les Hopitaux en Droit Canonique*, Paris 1947.

JEDIN H., *Storia del concilio di Trento*, ed. it., 4 voll., Brescia 1973-1981.

JOHANEK P., *Vescovo, clero e laici in Germania prima della Riforma*, in P. PRODI - P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiaristiche*, pp. 87-134.

JONES P., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980.

KÄPPELI T., *Bartolomeo Lapacci de' Rimbertyni (1402-1466) vescovo, legato pontificio, scrittore*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 9, 1939, pp. 86-127.

KATTERBACH B., *Referendarii Utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX et Praelati Supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano 1931.

KATTERBACH B., *Specimina supplicationum in registris Vaticanis*, Città del Vaticano 1927.

KENT D., *The Rise of the Medici. Faction in Florence 1426-1434*, Oxford 1978.

KENT F. W., *Household and Lineage in Renaissance Florence. The Family Life of the Capponi, Ginori, and Rucellai*, Princeton (N. J.) 1977.

KIRSHNER J., *Papa Eugenio IV e il Monte Comune*, in «Archivio Storico Italiano», 127, 1969, pp. 339-382.

KIRSHNER J. - MOLHO A., *The Dowry Fund and the Marriage Market in Early «Quattrocento» Florence*, in «Journal of Modern History», 50, 1978, pp. 403-438.

KLAPISCH-ZUBER C. - DAY J., *Villages désertés en Italie. Esquisse*, in *Villages désertés et histoire économique XI-XVIII siècle*, Paris 1965.

KUHLMANN C. J., *De evolutione muneris vicarii generalis*, in «Revue de Droit Canonique», 13, 1963, pp. 149-174, 227-247, 327-341.

KURZE D., *Pfarrenwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens*, Köln-Graz 1966.

LABANDE E.-R., *L'attitude de Florence dans la première phase du Schisme*, in *Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident*, Paris 1980, pp. 483-492.

LAMI G., *Deliciae Eruditorum*, 16 voll., Firenze 1736-1754.

LAMI G., *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, 3 voll., Firenze 1758.

LANDAU P., *Ius Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekretalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts*, Köln-Wien 1975.

LANDUCCI A., *Sacra Ilicetana Sylva sive Origo et Chronicon Breve Coenobii et Congregationis de Iliceto Ord. Erem. S. Augustini in Tuscia*, Siena 1653.

LANDUCCI A., *Sacra Leccetana Selva*, Roma 1657.

LAPPO DA CASTIGLIONCHIO, *Allegationes*, Firenze 1568.

LAPRAT R., *Commende*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, III, Paris 1942, pp. 1029-1085.

LARNER J., *Culture and Society in Italy 1290-1420*, London 1971.

LAWRENCE C. H. (ed), *The English Church and the Papacy in the Middle Ages*, London 1965.

LAZZERI C., *Guglielmino Ubertini Vescovo di Arezzo (1248-1289) e i suoi tempi*, Firenze 1920.

- LAZZERI Z., *Un'ambasceria di Niccolò Machiavelli al Capitolo Generale di Carpi (1521)*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 16, 1923, pp. 149-166.
- LE BRAS G., *Le istituzioni ecclesiastiche della Cristianità medievale*, ed. it., 2 voll., Torino 1973-1974.
- LECCISOTTI T., *Congregationis S. Iustinae de Padua O.S.B. Ordinationes Capitulorum Generalium*, parti I e II, Montecassino 1939-1970.
- LEE E., *Sixtus IV and Men of Letters*, Roma 1978.
- LEFEBVRE C., *Rote Romaine*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII Paris 1965, pp. 742-771.
- LEFEBVRE-TEILLARD A., *Les Officialités à la veille du Concile de Trente*, Paris 1973.
- LE GOFF J., *Le università e i pubblici poteri nel Medioevo e nel Rinascimento*, in LE GOFF, *Tempo della Chiesa e tempo del mercante*, Torino 1977, pp. 171-192.
- LEONCINI G., *Illustrazione sulla cattedrale di Volterra*, Siena 1869.
- LITCHFIELD R. B., *Demographic Characteristics of Florentine Patrician Families, Sixteenth to Nineteenth Centuries*, in «The Journal of Economic History», 29, 1969, pp. 191-205.
- LITTA P., *Famiglie Celebri di Italia*, Milano 1819 ss.
- LOUIS XI, *Lettres*, 11 voll., Paris 1883-1909.
- LUCCHESI E., *I monaci benedettini vallombrosani nella diocesi di Pistoia e Prato*, Firenze 1941.
- LUGANO P., *Il primo corpo di costituzioni monastiche per l'Ordine di Montoliveto*, in «Rivista Storica Benedettina», 6, 1911, pp. 106-134, 258-296.
- LUGANO P., *Le abbazie e i priorati dell'Ordine di Montoliveto*, in «Rivista Storica Benedettina», 12, 1921, pp. 217-221.
- LUGANO P., *L'Ordine di Montoliveto a San Miniato al Monte sopra Firenze*, in «Rivista Storica Benedettina», 13, 1922, pp. 231-257.

LUISO F. P., *Studi su l'epistolario di Leonardo Bruni*, ed. L. GUALDO ROSA, Roma 1980.

LUNT W. E., *Financial Relations of the Papacy with England 1327-1534*, Cambridge (Mass.) 1962.

LUPI C., *Nuovi documenti intorno a fra Girolamo Savonarola*, in «Archivio Storico Italiano», s. III, 3-I, 1866, pp. 3-77.

LUPI M., *Cosimo de' Medici, Domenico Bonsi e la riforma della Chiesa a Trento*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 36, 1982, pp. 1-34.

LUPO GENTILE M., *La politica religiosa di Pisa durante l'assedio (1494-1509)*, in «Bollettino Storico Pisano», 6, 1937, pp. 147-162.

LUZZATI M., *Famiglie nobili e famiglie mercantili a Pisa e in Toscana nel basso medioevo*, in G. DUBY-J. LE GOFF (edd), *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, Bologna 1977, pp. 185-206.

LUZZATI M., *Filippo de' Medici arcivescovo di Pisa e la visita pastorale del 1462-1463*, in «Bollettino Storico Pisano», 33-35, 1964-1966, pp. 361-408.

MACHIAVELLI N., *Il Principe e Discorsi*, ed. S. BERTELLI, Milano 1968.

MACHIAVELLI N., *Legazioni e Commissarie*, ed. S. BERTELLI, 3 voll., Milano 1964.

MACINGHI-STROZZI A., *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli*, ed. C. GUASTI, Firenze 1877.

MAFFEI D., *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956.

MAJNONI F., *La Badia a Coltibuono*, Firenze 1981.

MALLET M., *Pisa and Florence in the Fifteenth Century*, in N. RUBINSTEIN (ed), *Florentine Studies*, pp. 403-441.

MAMBRINI D., *Cronotassi degli Abati di S. Ellero in Galeata*, Meldola 1925.

MANCINI G., *Cortona nel Medio Evo*, Firenze 1897.

MANSI G. D., *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, 31 voll., Firenze-Venezia 1759-1798.

MARCHESE V., *Lettere inedite di fra Gerolamo Savonarola e documenti concernenti lo stesso*, in «Archivio Storico Italiano», App., 8, 1850, pp. 73-203.

MARTÈNE E. - DURAND U., *Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium, amplissima collectio*, 9 voll., Paris 1724-1733.

MARTIN V., *Les origines du Gallicanisme*, 2 voll., Paris 1939.

MARTINES L., *Bonarli Orlando*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, pp. 587-588.

MARTINES L., *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton (N. J.) 1978.

MARTINES L., *The Social World of the Florentine Humanists*, Princeton (N. J.) 1963.

MASCARUCCI P. O., *Un memoriale quattrocentesco in S. Domenico di Pistoia*, in «Memorie Domenicane», 75, 1958, pp. 126-158.

MATTEI A. F., *Ecclesiae Pisanae Historia*, 2 voll., Lucca 1768-1772.

MAZZANTI A., *Matteo Diamanti vescovo di Pistoia (1400-1425)*, Pistoia 1935.

MAZZONE U., «*El buon governo*». *Un progetto di riforma generale nella Firenze savonaroliana*, Firenze 1978.

MEDICI L. DE', *Lettere*, edd. R. FUBINI (voll. I-II) - N. RUBINSTEIN (voll. III-IV), Firenze 1977 ss.

MESSERI A., *Matteo Palmieri cittadino di Firenze del secolo XV*, in «Archivio Storico Italiano», s. V, 13, 1894, pp. 256-340.

MIRRI G., *I vescovi di Cortona dalla istituzione della diocesi (1325-1971)*, Cortona 1972.

MITTARELLI G. B. - COSTADONI A., *Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti*, 9 voll., Venezia 1755-1773.

MOLHO A., *Cosimo de' Medici: "Pater Patriae" or "Padri-
no"?*, in «Stanford Italian Review», Spring 1979, pp.
5-33.

MOLHO A., *Florentine Public Finances in the Early Renais-
sance, 1400-1433*, Cambridge (Mass.) 1971.

MOLLAT G., *Expectatives*, in *Dictionnaire de Droit Canoni-
que*, V, Paris 1953, pp. 678-690.

MOLLAT G., *La collation des bénéfiques ecclésiastiques à l'é-
poque des Papes d'Avignon (1305-1378)*, introduzione a
Lettres Communes de Jean XXII (1316-1334), Paris 1921,
pp. 1-152.

MONFRIN J., *Il dialogo di Giovanni da Spoleto a Jacopo
Altoviti, vescovo di Fiesole (1407)*, in «Rivista di Storia
della Chiesa in Italia», 3, 1949, pp. 9-44.

MONTORZI M., *Il notaio di tribunale come pubblico funziona-
rio*, in «Rivista del Notariato», 37, 1983, pp. 1090-1128.

MONTORZI M., *Taccuino feliniano*, Pisa 1984.

MONZANI C., *Di Leonardo Bruni aretino*, in «Archivio Stori-
co Italiano», S II, 5-II, 1857, pp. 3-34.

MORÇAY R., *La cronaca del convento fiorentino di San Mar-
co*, in «Archivio Storico Italiano», 71-I, 1913, pp. 1-29.

MORÇAY R., *Saint Antonin fondateur du couvent de Saint
Marc, archevêque de Florence 1389-1459*, Paris-Tours 1914.

MOREAU E., DE, *Histoire de l'Eglise en Belgique*, tome IV:
*l'Eglise aux Pays-Bas sous les ducs de Bourgogne et Char-
les-Quint 1378-1559*, Bruxelles 1949.

MORENI D., *Continuazione delle memorie istoriche dell'Am-
brosiana Imperial Basilica di S. Lorenzo di Firenze*, 2 voll.,
Firenze 1816-1817.

MORENI D., *Mores et Consuetudines Ecclesiae Florentinae*,
Firenze 1794.

MORICI M., *Il cardinale Niccolò Forteguerri e Giovanni di
Cosimo de' Medici*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 2,
1900, pp. 110-114.

MORO G., *Di S. Antonino in relazione alla riforma cattolica
nel secolo XV. Da nuovi documenti*, Firenze 1899.

- MOROZZI F., *Memorie di istoria ecclesiastica civile e letteraria di Colle di Valdelsa*, I: *Istoria della Badia di S. Salvatore di Spugna*, Firenze 1775.
- MORTIER A., *Histoire des Maîtres Généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs*, 7 voll., Paris 1903-1914.
- Motti e facezie del piovano Arlotto*, ed. G. FOLENA, Milano-Napoli 1953.
- MUZI G., *Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello*, 7 tomi, Città di Castello 1842-1844.
- NAJEMI J. M., *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill 1982.
- NATALI C., *Becchi Guglielmo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, Roma 1965, pp. 493-494.
- NATALINI V., *Il capitolo del Duomo di Orvieto ed i suoi statuti inediti (1260-1458)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 9, 1955, pp. 177-232.
- NICASI G., *La famiglia Vitelli di Città di Castello e la Repubblica fiorentina fino al 1504*, in «Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 15, 1909, pp. 137-317, 449-578; 16, 1910, pp. 151-219; 17, 1911, pp. 291-486; 21, 1915, pp. 57-195, 251-353.
- NUNES E., *Dom Frey Gomez abade de Florença*, I, Braga 1963.
- ORLANDI S., *Beato Angelico. Monografia storica della vita e delle opere con un'appendice di nuovi documenti inediti*, Firenze 1964.
- ORLANDI S., «*Necrologio*» di S. Maria Novella. *Testo integrale dall'inizio (MCCXXXV) al MDIV*, 2 voll., Firenze 1954-1955.
- ORLANDI S., *S. Antonino*, 2 voll., Firenze 1959-1960.
- OTTENTHAL E., VON, *Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V.*, Innsbruck 1888.
- OTTOKAR N., *Studi comunali e fiorentini*, Firenze 1948.
- OURLIAC P., *Le Concordat de 1472. Étude sur les rapports*

de Louis XI et de Sixte IV, in «Revue Historique du Droit Français et Etranger», IV S, 21, 1942, pp. 174-223; 22, 1943, pp. 117-154.

OURLIAC P., *Les sources du droit canonique au XVe siècle: le solstice de 1440*, in *Études d'Histoire du Droit Canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, Paris 1965, I, pp. 293-305.

PALANDRI E., *Il vescovo Andrea de' Mozzi nella storia e nella leggenda dantesca*, in «Giornale Dantesco», 32, 1931, pp. 93-118.

PALMAROCCHI R., *La politica italiana di Lorenzo de' Medici. Firenze nella guerra contro Innocenzo VIII*, Firenze 1933.

PALMAROCCHI R., Recensione a E. FIUMI, *L'impresa*, in «Rivista Storica Italiana», 61, 1949, pp. 289-297.

PANELLA A., *Politica ecclesiastica del Comune fiorentino dopo la cacciata del Duca d'Atene*, in «Archivio Storico Italiano», 71-II, 1913, pp. 271-370.

PANSINI G., *La Ruota fiorentina nelle strutture giudiziarie del granducato di Toscana sotto i Medici*, in *La formazione del diritto moderno in Europa. Atti del Terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, II, Firenze 1977, pp. 533-579.

PANTIN W. A., *The Fourteenth Century*, in C. H. LAWRENCE (ed), *The English Church*, pp. 159-194.

PAOLI C., *Convito Mediceo in Roma nel 1504*, in I. DEL BADIA (ed), *Miscellanea fiorentina di erudizione e storia*, Firenze 1902, I, pp. 93-94.

PARTNER P., *Florence and the Papacy 1300-1375*, in J. HALE - J. R. L. HIGHFIELD - B. SMALLEY (edd), *Europe*, pp. 76-121.

PARTNER P., *Florence and the Papacy in the Early Fifteenth Century*, in N. RUBINSTEIN (ed), *Florentine Studies*, pp. 381-402.

PARTNER P., *Papal Financial Policy in the Renaissance and Counter-Reformation*, in «Past and Present», n. 88, agosto 1980, pp. 17-62.

PASCHINI, P., *Lodovico cardinal camerlengo (†1465)*, Roma 1939.

- PASCHINI P., *Una famiglia di curiali: i Maffei di Volterra*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 7, 1953, pp. 337-376.
- PASCHINI P., *Una famiglia di curiali nella Roma del Quattrocento: i Cortesi*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 11, 1957, pp. 1-48.
- PASQUI U. (ed), *Documenti per la storia della città di Arezzo*, 2 voll., Firenze 1899-1916.
- PASSERINI L., *Genealogia e storia della famiglia Corsini*, Firenze 1858.
- PASSERINI L., *Genealogia e storia della famiglia Guadagni*, Firenze 1873.
- PASTOR L., VON, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo*, voll. I-IV, ed. it., Roma 1942-1956.
- PASTOR L. VON, *Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste vornehmlich im XV. XVI. und XVII. Jahrhundert, I (1376-1464)*, Freiburg i. Br. 1904.
- PASTURA RUGGIERO M. G., *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma 1984.
- PECCHIAI P., *L'Opera della Primaziale Pisana*, Pisa 1905.
- PECORI L., *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze 1853.
- PENCO G., *Storia del Monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medio Evo*, Roma 1961.
- PESCETTI L., *Mario Maffei (1463-1537)*, in «Rassegna Volterrana», 6, 1932, pp. 65-91.
- PESCETTI L., *Un carne politico di Tommaso Fedra Inghirami*, in «Rassegna Volterrana», 3, 1926, pp. 95-97.
- PETRALIA G., «Crisi» ed emigrazione dei ceti eminenti a Pisa durante il primo dominio fiorentino, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Firenze 1987, pp. 291-352.
- PETRUCCI A., *Acciaiuoli Neri*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 85-86.
- PIANA C., *La posizione giuridica del Terz'Ordine della peni-*

tenza a Firenze nel secolo XIV, in «Archivum Franciscanum Historicum», 50, 1957, pp. 49-73.

PIATTOLI R., *Nuove ricerche intorno all'umanista Sozomeno*, in «Rivista Storica degli Archivi Toscani», 5, 1933, pp. 239-248.

PIATTOLI R., *Per la biografia dell'umanista Sozomeno*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 34, 1932, pp. 135-147.

PICOTTI G. B., *La giovinezza di Leone X*, Milano 1928.

PICOTTI G. B., *Ricerche umanistiche*, Firenze 1955.

PICOTTI G. B., *Scritti vari di storia pisana e toscana*, Livorno 1968.

PIERACCINI E., *La ribellione di Arezzo del 1502*, in «Atti e Memorie della Reale Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», NS, 26-27, 1939, pp. 17-50; 28-29, 1940, pp. 146-220.

PIERMEJUS A. P., *Memorabilium Sacri Ordinis Servorum B.M.V. Breviarium*, 4 voll., Roma 1927-1934.

PILASTRI G., *Una congiura a Volterra nel 1432*, in «Rassegna Volterrana», 9, 1938, pp. 1-35.

PINTOR F., *Da lettere inedite di due fratelli umanisti (Alessandro e Paolo Cortesi)*, Perugia 1907.

PIO II, *I Commentarii*, ed. L. TOTARO, 2 voll., Milano 1984.

PISTARINO G., *Le pievi della diocesi di Luni*, I, La Spezia 1961.

PITHOU P., *Preuves des libertéz de l'Eglise Gallicane*, 1651.

PITZ E., *Die Römische Kurie als Thema der vergleichenden Sozialgeschichte*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 58, 1978, pp. 216-359.

PITZ E., *Plenitudo Potestatis und Rechtswirklichkeit*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 50, 1971, pp. 450-461.

PITZ E., *Supplikensignatur und Briefexpedition an der*

römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III, Tübingen 1972.

POCQUET DU HAUT-JUSSÉ B.-A., *Les Papes et les Ducs de Bretagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État*, 2 voll., Paris 1928.

POLIZIANO A., *Della Congiura dei Pazzi (Coniurationis Commentarium)*, ed. A. PEROSA, Padova 1958.

POLIZIANO A., *Detti piacevoli*, ed. T. ZANATO, Roma 1983.

PONTANO L., *Consilia sive Responsa*, Venezia 1568.

PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

PRODI P., *The Structure and Organization of the Church in Renaissance Venice*, in J. R. HALE (ed), *Renaissance Venice*, London 1973, pp. 409-430.

PRODI P. - JOHANEK P. (edd), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, Bologna 1984.

PROSDOCIMI L., *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (secc. XIII-XVI)*, Milano 1941.

PROSPERI A., «*Dominus Beneficiorum*»: *il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra '400 e '500*, in P. PRODI - P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche*, pp. 51-86.

PULINARI D., *Cronache dei Frati Minori della Provincia di Toscana*, ed. S. MENCHERINI, Arezzo 1913.

QUILICI B., *La Chiesa di Firenze dal governo del «Primo Popolo» alla restaurazione guelfa*, in «Archivio Storico Italiano», 127, 1969, pp. 265-337, 423-460.

RABIKASKAS P., *Diplomatica Pontificia*, dispensa Università Gregoriana, Roma 1980.

RAMACCIOTTI G., *Gli archivi della Reverenda Camera Apostolica*, Roma 1961.

RAPP F., *Ce qu'il en coutait d'argent et de démarches pour obtenir de Rome la confirmation d'une élection épiscopale*

(1506), in «Revue d'Alsace», 101, 1962, pp. 106-115; 104, 1966-1974, pp. 40-53; 107, 1981, pp. 19-36.

RAPP F., *L'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Age*, Paris 1971.

RAPP F., *Réformes et Réformation à Strasbourg. Église et Société dans le diocèse de Strasbourg (1450-1525)*, Paris 1974.

Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia, vol. II, ed. M. GIUSTI - P. GUIDI, Città del Vaticano 1942.

RAVEGGI S., *Storia di una leggenda: Pazzo dei Pazzi e le pietre del Santo Sepolcro*, in F. CARDINI (ed), *Toscana e Terrasanta nel Medioevo*, Firenze 1982, pp. 299-315.

RAVEGGI S. - TARASSI M. - MEDICI D. - PARENTI P., *Ghibellini, Guelfi e Popolo Grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze 1978.

REBUFFUS P., *Praxis beneficiorum*, Venezia 1568.

RENOUARD Y., *Les relations des Papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378*, Paris 1941.

REPETTI E., *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, 6 voll., Firenze 1833-1846.

RICHA G., *Notizie storiche delle chiese fiorentine divise nei suoi quartieri*, 10 voll., Firenze 1754-1762.

RIGANTI G. B., *Commentaria in regulas, constitutiones et ordinationes Cancellariae Apostolicae*, 4 voll., Coloniae Allobrogum 1751.

RISTORI R., *L'arcivescovo Amerigo Corsini e la sua controversia con il clero fiorentino (1427-1429)*, in «Interpres», 1, 1978, pp. 273-284.

RODOLICO N., *Contro la manumorta ecclesiastica in Toscana. I primi provvedimenti*, in RODOLICO, *Saggi di storia medievale e moderna*, Firenze 1963, pp. 379-396.

RONDONI G., *Memorie storiche di S. Miniato al Tedesco*, San Miniato 1876.

RONZANI M., *Famiglie nobili e famiglie di "Popolo" nella*

lotta per l'egemonia sulla Chiesa cittadina a Pisa fra Due e Trecento, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Firenze 1984, pp. 117-134.

RONZANI M., *La Chiesa cittadina pisana tra Due e Trecento*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, Genova 1984, pp. 285-347.

RONZANI M., *La "chiesa del Comune" nelle città dell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, in «*Società e Storia*», 6, 1983, pp. 499-534.

RONZANI M., *L'organizzazione della cura d'anime nella città di Pisa (secoli XII-XIII)*, in *Istituzioni ecclesiastiche della Toscana Medioevale*, Galatina 1980, pp. 35-85.

RONZANI M., *Un aspetto della "Chiesa di città" a Pisa nel Due e Trecento: ecclesiastici e laici nella scelta del clero parrocchiale*, in G. ROSSETTI (ed), *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, Napoli 1986, pp. 143-194.

ROSA M., *La Chiesa e la città*, in E. FASANO GUARINI (ed), *Prato*, pp. 503-578.

ROSATI A. M., *Memorie per servire alla storia de' vescovi di Pistoia*, Pistoia 1766.

ROSCOE W., *The life of Lorenzo de' Medici called the Magnificent*, 2 voll., London 1796.

ROSSI A. M., *Manuale di storia dell'Ordine dei Servi di Maria (MCCXXXIII-MCMLIV)*, Roma 1956.

ROTELLI E., *I vescovi nella società fiorentina del Trecento*, in D. MASELLI (ed), *Eretici e ribelli del XIII e XIV sec. Saggi sullo spiritualismo francescano in Toscana*, Pistoia 1974, pp. 189-211.

RUBINSTEIN N. (ed), *Florentine Studies*, London 1968.

RUBINSTEIN N., *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, ed. it., Firenze 1971.

RUFFINI F., *Appendice a E. FRIEDBERG, Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, ed. it., Torino 1893.

SACCHETTI F., *Opere*, ed. A. BORLENGHI, Milano 1957.

SAGGI L., *La Congregazione Mantovana dei Carmelitani sino alla morte del B. Battista Spagnoli (1516)*, Roma 1954.

- SAGGI L., *Provinciae Carmelitanae in Italia usque ad Capitulum generale astense 1472*, in «Analecta Ordinis Carmelitarum», 17, 1952, pp. 153-172.
- SAGREDO A., *Leggi venete intorno agli ecclesiastici sino al secolo XVIII*, in «Archivio Storico Italiano», S 3, 2-I, 1865, pp. 92-133.
- SALUTATI C., *Epistolario*, ed. F. NOVATI, 4 voll., Roma 1891-1911.
- SALVEMINI G., *Le lotte fra Stato e Chiesa nei Comuni italiani durante il secolo XIII*, in SALVEMINI, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, ed. E. SESTAN, Milano 1972, pp. 298-330.
- SALVI M., *Delle historie di Pistoia e fazioni d'Italia*, 3 voll., Roma 1656-Pistoia 1657-Venezia 1662.
- SALVINI S., *Catalogo cronologico de' canonici della chiesa metropolitana fiorentina*, Firenze 1782.
- SANESI E., *Vicari e canonici fiorentini e il "caso Savonarola"*, Firenze 1932.
- SANTOLI Q., *Albizzi Ubertino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, pp. 33-34.
- SANUTO M., *I diarii*, 58 voll., Venezia 1879-1903.
- SAPORI A., *La gabella delle porte di Firenze 1361 e 1364*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, 3 voll., Roma 1958, I, pp. 321-348.
- SAVAGNONE G., *Il preteso concordato fiorentino del 1516*, in «Archivio Storico Italiano», 72-2, 1914, pp. 3-19.
- SBRICCOLI M., *Crimen Lesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.
- SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.
- SBROZZIO J., *Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi*, Roma 1623.
- SCADUTO F., *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90)*, Firenze 1885.

- SCHIMMELPFENNIG B., *Die Degradation von Klerikern im späten Mittelalter*, in «Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte», 34, 1982, pp. 305-323.
- SCHMITZ-KALLENBERG L., *Practica Cancellariae Apostolicae saeculi XV exeuntis*, Münster i.W. 1904.
- SCHNEIDER F. E., *Die Römische Rota*, Paderborn 1914.
- SCHNITZER J., *Peter Delfin General des Camaldulenserordens (1444-1525)*, München 1926.
- SILVA P., *Pisa sotto Firenze dal 1406 al 1433*, in «Studi Storici», 18, 1909, pp. 133-183, 285-323, 529-579.
- SIMEONI L., *Le Signorie*, 2 voll., Milano 1950.
- SISCA T., *Studio sui vescovadi di regio patronato in Italia*, Napoli 1880.
- SMALLEY B., *Church and State 1300-1377: Theory and Fact*, in J. R. HALE - J. R. L. HIGHFIELD - B. SMALLEY (edd), *Europe*, pp. 15-43.
- SNEYD C. A. (ed), *A Relation or rather a True Account of the Island of England*, London 1847 (*Relazioni di ambasciatori veneti al Senato*, I: *Inghilterra*, ed. L. FIRPO, Torino 1965, pp. 9 ss.).
- SOZOMENO, *Chronicon Universale*, ed. G. ZACCAGNINI, in *Re-rum Italicarum Scriptores*, 16-I, Città di Castello 1908.
- SOZZINI M. e B., *Consilia seu potius Responsa*, 4 voll., Venezia 1579.
- Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno Salutis MCCCCXV*, Friburgi 1778-1783.
- Statuti della Repubblica Fiorentina*, ed. R. CAGGESE, 2 voll., Firenze 1910-1921.
- Statuti della Università e Studio Fiorentino*, ed. A. GHERARDI, Firenze 1881.
- Statuti di Volterra, I (1210-1224)*, ed. E. FIUMI, Firenze 1952.
- Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, ed. F. BONAINI, 3 voll., Firenze 1854-1857.

Statuto del Comune di Montopoli (1360), ed. B. CASINI, Firenze 1968.

Statuto di Arezzo (1327), ed. G. MARRI CAMERANI, Firenze 1946.

Statutum Potestatis Communis Pistorii anni MCCLXXXVI, ed. L. ZDEKAUER, Milano 1888.

STELLING-MICHAUD S., *La storia delle università nel medioevo e nel Rinascimento: stato degli studi e prospettive di ricerca*, in G. ARNALDI (ed.), *Le origini dell'Università*, Bologna 1974, pp. 153-217.

STEPHENS J.N., *The Fall of the Florentine Republic 1512-1530*, Oxford 1983.

STIEBER J. W., *Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and Ecclesiastical Authorities in the Empire. The Conflict over Supreme Authority and Power in the Church*, Leiden 1978.

STINGER C. L., *Humanism and the Church Fathers. Ambrogio Traversari (1386-1439) and Christian Antiquity in the Italian Renaissance*, Albany 1977.

STOREY R. L., *Clergy and Common Law in the Reign of Henry IV*, in R. F. HUNNISETT - J. B. POST (edd), *Medieval Legal Records edited in memory of C.A.F. Meekings*, London 1978, pp. 341-408.

STOREY R. L., *Episcopal King-Makers in the Fifteenth Century*, in B. DOBSON (ed), *The Church, Politics and Patronage in the Fifteenth Century*, Gloucester-New York 1984, pp. 82-98.

STRNAD A. A., *Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und Mäzenatentum in Quattrocento*, in «Römische Historische Mitteilungen», 8-9, 1964-1966, pp. 101-425.

STUMPO E., *Le forme del governo cittadino*, in E. FASANO GUARINI (ed), *Prato*, pp. 281-342.

TARANI F., *La Badia di S. Pancrazio in Firenze*, Pescia 1923.

TASSI I., *La crisi della congregazione di S. Giustina tra il 1419 e il 1431*, in «Benedictina», 5, 1951, pp. 95-111.

TENENTI A., *Firenze dal Comune a Lorenzo il Magnifico, 1350-1494*, ed. it., Milano 1970.

THEUWS P., *Jean de Turrecremata. Les relations entre l'Église et le pouvoir civil d'après un théologien du XVe siècle*, in *L'Organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime* (Études présentées à la Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'États, VII), Louvain 1943, pp. 135-178.

THOMASSINUS L., *Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios*, 3 voll., Parigi 1688.

THOMSON J. A. F., *Popes and Princes 1417-1517*, London 1980.

TIHON C., *Les expectatives in forma pauperum particulièrement au XIVE siècle*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», 5, 1925, pp. 51-118.

TOLAINI E., *Forma Pisarum. Storia urbanistica della città di Pisa*, Pisa 1979.

TORQUEBIAU P., *Chapitres de chanoines*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, III, Paris 1942, pp. 530-595.

TRAVERSARI A., *Hodoeporicon*, ed. V. TAMBURINI, Firenze 1985.

TRAVERSARI A., *Latinae Epistolae*, 2 voll., Firenze 1759.

TREXLER R. C., *Florence, by the Grace of the Lord Pope*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», 9, 1972, pp. 115-215.

TREXLER R. C., *Florentine Religious Experience: the Sacred Image*, in «Studies in the Renaissance», 19, 1972, pp. 8-41.

TREXLER R. C., *Le célibat à la fin du Moyen Age: les religieuses de Florence*, in «Annales ESC», 1972, pp. 1329-1350.

TREXLER R. C., *Ne fides comunis diminuatur. Autorità papale e sovranità comunale a Firenze e Siena tra il 1345 e il 1380*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 39, 1985, pp. 448-501; 40, 1986, pp. 1-25.

- TREXLER R. C., *Public Life in Renaissance Florence*, New York 1980.
- TREXLER R. C., *Synodal Law in Florence and Fiesole, 1306-1518*, Roma 1971.
- TREXLER R. C., *The Episcopal Constitutions of Antoninus of Florence*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 59, 1979, pp. 244-272.
- TREXLER, R. C., *The Spiritual Power. Republican Florence under Interdict*, Leiden 1974.
- TRIFONE B., *Ludovico Barbo e i primordi della Congregazione benedettina di Santa Giustina*, in «Rivista Storica Benedettina», 5, 1910, pp. 269-280, 364-394; 6, 1911, pp. 366-392.
- TROLESE G. B. F. (ed), *Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto*, Cesena 1984.
- TURI P., *Lotte per la carica di Spedalingo del Ceppo e di San Gregorio tra il '400 ed il '500*, in «Bullettino Storico Pi-stoiese», 79, 1977, pp. 53-70.
- UGHELLI F., *Italia Sacra*, ed. N. COLETI, 10 voll., Venezia 1717-1722.
- ULIANICH B., *Accolti Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 106-110.
- ULLMANN W., *Principi di governo e politica nel Medioevo*, ed. it., Bologna 1972.
- VALOIS N., *Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles VII*, Paris 1906.
- VALORI N., *Laurentii Medicei Vita*, ed. L. MEHUS, Firenze 1749.
- VASARI G., *Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori*, edd. R. BETTARINI - P. BAROCCHI, testo, III, Firenze 1971.
- VASATURO R. N., *Note storiche*, in *Vallombrosa nel IX centenario della morte del fondatore Giovanni Gualberto 12 luglio 1073*, Firenze 1973, pp. 23-159.
- VERDE A. F., *Lo Studio fiorentino*, 4 voll., Firenze 1973-1985.

- VERGER J., *Le Università nel Medioevo*, ed. it., Bologna 1982.
- VESPASIANO DA BISTICCI, *Vite di uomini illustri del secolo XV*, ed. L. FRATTI, 3 voll., Bologna 1892.
- VILLANI G., *Croniche*, 2 voll., Trieste 1857-1858.
- VILLIEN A., *Alternative*, in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques*, II, Paris 1914, pp. 803-807.
- VIOLANTE C., *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della Societas Christiana dei secoli XI e XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano 1977, pp. 643-799.
- VITI V., *La Badia Fiesolana*, Firenze 1926.
- VIVIANI G., *Praxis Iurispatornatus*, Venezia 1670.
- VOLPE G., *Toscana medievale. Massa Marittima. Volterra. Sarzana*, Firenze 1964.
- WACKERNAGEL M., *The World of the Florentine Renaissance Artist*, ed. ingl., Princeton (N. J.) 1981.
- WALSH K., *Papal Policy and Local Reform: the Augustinian Observance in Tuscany*, in «Römische Historische Mitteilungen», 21, 1979, pp. 35-57; 22, 1980, pp. 105-145.
- WALTER I., *Buono Stefano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XV, Roma 1972, pp. 274-275.
- WEINSTEIN D., *Savonarola e Firenze. Profezia e patriottismo nel Rinascimento*, ed. it., Bologna 1976.
- WEISS R., *Un umanista e curiale del Quattrocento: Giovanni Alvisi Toscani*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 12, 1958, pp. 323-333.
- WIDLOECHER N., *La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi. Periodo di formazione (1402-1483)*, Gubbio 1929.
- WITTERS W., *La legislazione monastica della congregazione di S. Giustina nei suoi primordi (1419-1427)*, in G. B. F. TROLESE (ed), *Riforma della Chiesa*, pp. 207-224.
- WODKA J., *Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle an der römischen Kurie*, Innsbruck-Leipzig 1938.

WUNDERLI R. M., *London Church Courts and Society on the Eve of the Reformation*, Cambridge (Mass.) 1981.

ZACCAGNINI G., *Uno storico umanista pistoiese (il Sozomeno)*, Napoli 1900.

ZACCARIA F. A., *Anecdotorum Medii Aevi maximam partem ex archivis pistoriensibus collectio*, Torino 1755.

ZACCARIA F. A., *Bibliotheca Pistoriensis*, Torino 1752.

ZAMPONI S., *La duplice elezione d'Antonio Ippoliti canonico pistoiese*, in «Bullettino Storico Pistoiese», 81, 1979, pp. 91-94.

ZAPPERI R., *Bordini Cristoforo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XII, Roma 1970, pp. 506-507.

ZARDO A., *Francesco Zabarella a Firenze. (Il Cardinale Fiorentino)*, in «Archivio Storico Italiano», S V, 22, 1898, pp. 1-22.

ZARRI G., *Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinquecento*, in P. PRODI - P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche*, pp. 207-257.

ZONTA G., *Francesco Zabarella (1360-1417)*, Padova 1915.

ZUCHELLI N., *Cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Pisa*, Pisa 1907.

Indice dei nomi e delle cose

Indice dei nomi e delle cose

- Acciaiuoli**, 25, 62, 232-235.
 - Agnolo (padre di Lorenzo), 223, 232-235, 255, 315.
 - Lorenzo, 223, 232-235, 255-257.
 - Ludovico, 116.
 - Neri, 223.
- Accolti**, 131.
 - Francesco, 267 nota.
 - Piero, 306-307.
- Adimari**, 22, 28, 45.
 - Alamanno, 218, 219, 236.
- Agli**, 37 nota.
 - Antonio, 221, 224, 240.
- Aiutamicristo**, 29.
- Alamanni**, Piero, 298-299, 302.
- Albergotti**, 21, 217.
 - Giovanni, 217-218.
- Albizzi**, 25, 139, 236-237.
 - Filippo, 139.
 - Giovanni, 236-237.
 - Luca, 139.
 - Masetto, 139.
 - Maso, 236.
 - Rinaldo, 223, 228-229, 236.
 - Ubertino, 223, 226, 228-229.
- Albornoz**, Egizio, 64.
- Alessandri**, Alessandro, 315, 316.
- Alessandro V**, 72.
- Alessandro VI**, 80, 124, 131, 150, 151, 152, 319, 349-351.
- Alfonso d'Aragona duca di Calabria**, 324.
- Alfonso d'Aragona re di Napoli**, 208.
- alienazioni fittizie, 313-317.
- Alighieri**, Dante, v. Dante.
- Aliotti**, Girolamo (di Arezzo), 153, 157, 233.
- Aliotti**, Ludovico (di Prato), 223.
- alternativa, 104.
- Americhe**, 198.
- Ammannati**, Jacopo, 122-123, 160, 178, 191, 230, 231-232, 232-233, 235, 296, 304, 306.
- Anghiari**
 - battaglia, 208.
 - S. Bartolomeo, 162.
- Angioini**, 67, 218.
- Antinori**, Carlo, 236.
- Antonino (Sant')**, 31, 79, 80, 101-102, 139, 172, 207, 209-210, 240, 241-242, 247, 271-272, 275, 277, 282, 285, 297 nota, 310, 314.
- Aquino**
 - vescovi, 191, 192.
- Aragona**, 198.
- Arezzo**, 49, 64, 66, 71, 179, 182, 183, 188, 217-218, 220, 233, 281, 307, 335.
 - capitolo cattedrale, 20, 21, 23, 24, 182, 233, 235, 307.
 - diocesi, 45, 70, 71, 73, 179, 183, 335.
 - S. Michele, 161.
 - SS. Fiora e Lucilla, 153, 157.
 - vescovi, 182, 210, 217-218,

In questo indice non compaiono le voci: chiesa, papato romano, repubblica di Firenze, Toscana. Le voci: Firenze, Roma vi compaiono solo in quanto nel testo stiano ad indicare la città di Firenze e la città di Roma.

- 220, 223, 224, 226, 228, 230, 231, 232-235, 235-236, 237-238, 254-257, 266.
 — vicari episcopali, 248 nota, 251, 252, 255-257, 335.
 aristocratizzazione, 50-53.
 Aristotele, 240.
 Arlotto (piovano), 325-337.
 Arno, 328.
 Arrigucci, 35.
 Asini, Roberto, 238, 258 nota.
 aspettativa, v. grazia aspettativa.
 Astesi, 23.
 Atene, 223.
 Attavanti, Domenico, 171.
 Auditorato della Camera Apostolica, 291-292, 297, 306, 307.
 Auditorato delle lettere contraddette, 208, 303-304.
 Avignone, 165; e v. papato avignonese.
- Bardi, 22, 186, 298.
 — Ainolfo (litiga in curia), 298-299.
 — Bartolomeo, 90.
 — Costanza, 295-296.
 — Lorenzo, 295.
 Bartoli, Giovanni, 315, 316.
 Beato Angelico, 242.
 Becchi, Gentile (di Urbino), 120 (vescovo toscano, 182, 224, 228, 232, 240, 266, 268 nota.
 Becchi, Guglielmo (di Firenze), 240.
 Becci, 250.
 — Giovanni Damiano, 251.
 Bedford, duca di, 198.
 Belforti, 22, 24.
 Bellagi, 34-35.
 Benini, Piero, 276.
 Bernardino da Siena (San), 81.
 Bertinoro, 138.
 — diocesi, 116, 132.
 — vescovi, 136, 137.
 Bologna, 186, 202, 247, 248.
 — vescovi, 247.
 — vicari episcopali, 247-248.
 Bonarli, 209-210.
 — Orlando, 207, 209-210, 240, 247, 275-277.
 Bonifacio VIII, 309.
 Bonifacio IX, 90, 226.
- Bonito, Ludovico, 218.
 Bonsi, Antonio, 300-302.
 Bordella (della), Tommaso, 251.
 Bordini, Cristoforo, 196, 231-232, 237.
 Borghini, Vincenzo, 46, 47, 48, 51.
 Borgia Cesare, v. Valentino.
 Borgo San Sepolcro, 71, 73, 251-252.
 — diocesi, 73-74.
 — S. Giovanni Evangelista, 71, 73-74.
 Bracciolini (di Pistoia), 24.
 Bracciolini (di Terranova), 125.
 — Giovanfrancesco, 122.
 — Poggio, 122, 125.
 Bretagna, 85, 199, 200.
 — vescovi, 200.
 Bruni, Leonardo, 217-224.
 Buonconti, 24, 25, 29.
 Buondelmonti, 22, 28, 34, 42-44, 45, 124-131, 173.
 — Manente, 124-131, 138, 173.
 Buongirolami, Bernardo, 296 nota.
 Buono (del), Stefano, 223, 259, 274.
 Buonvassalli, 34.
- Calabria, v. Alfonso d'Aragona duca di C.
 Calci
 — S. Agostino di Nicosia, 154.
 Callisto III, 150, 151, 154, 210, 233, 234, 314, 318.
 Cambi, Giovanni, 355.
 Camera Apostolica, 59, 63, 90, 96, 97, 128, 175 nota, 237, 321, 323; e v. Auditorato della C. A.
 Campaldino
 battaglia, 56.
 Campano, Giovanni Antonio, 216.
 Campiglio
 — parroco, 283.
 Cancelleria Apostolica, 105, 106, 111.
 Cancellieri, 22, 23-24, 173, 184, 186.
 Canigiani, 52.
 Canonici regolari lateranensi, 95, 154.
 — congregazione, v. Fregioniaia.

- Canterbury
 – provincia ecclesiastica, 199.
 capitoli cattedrali, 17-26, 27, 28, 29, 44, 50, 58, 195-199, 250, 251.
 cappellani delle cattedrali, 21, 23.
 Capponi, 47, 182.
 – Cappone, 226.
 – Guglielmo, 240.
 – Mico, 235-236, 237.
 Caprona (da), 46.
 Carafa, Oliviero, 80, 163.
 cardinali, 121, 146, 150, 152, 158-163, 168, 215, 229-232, 305, 344-346, 347, 351-352, 354.
 Carducci
 – Baldassarre, 239, 249.
 – Luca, 230.
 Carlo VII re di Francia, 198.
 Carlo VIII re di Francia, 348.
 Carpi
 – capitolo generale francescano, 81.
 Casali, 22.
 Castelfiorentino
 – pieve, 174-175.
 Castiglia, 198.
 Castiglionchio (da), Lapo, 116.
 Castiglione, Baldesar, 356.
 Castiglione (da), 45, 52, 210.
 – Francesco, 210, 247.
 Castrocaro
 – capitano fiorentino, 137.
 Cattani da Diacceto, 22.
 cause civili, 106-117, 284-290, 291-304.
 cause criminali, v. repressione dei crimini.
 Cavalcanti
 – Giovanni, 260.
 – Roberto, 240, 306.
 Cecchi, 191.
 Cellesi, 22, 24, 29.
 censure spirituali, 61, 140, 297, 326-327, 328; e v. interdetto, scomunica.
 Cepparelli, 52.
 Cercina
 – piviere, 45.
 cerimonie religiose, 33-36, 40, 56.
 Chianti, 45, 173.
 Chiarenti, Bonino, 24.
 chierici fittizi, 270-273.
 chiese votive, 56.
 Cianti (famiglia di Empoli), 142.
 Cibo Francescetto, 343.
 Cigoli
 – prioria degli Umiliati, 130.
 Città di Castello, 71, 73-74.
 – diocesi, 71 73-74.
 – vescovi, 71, 73-74.
 clan familiare, 38-41, 90-91, 95.
 Claro Giulio, 265.
 clausole beneficiarie, 108-110.
 Clemente V, 62.
 Clemente VI, 64.
 Clemente VII, 80, 190-192, 353; e v. Medici, Giulio.
 Clemente VII (Roberto di Ginevra), 67.
 Cocchi-Donati, 52.
 – Antonio, 249.
 – Donato, 331, 332.
 Coggia (del), 23.
 Collegonzi
 – chiesa parrocchiale, 52.
 collettori apostolici, 322, 337-340.
 Colle Valdelsa, 159.
 – convento agostiniano, 77.
 Coltibuono
 – abbazia vallombrosana, 37
 nota, 163.
 commenda, 26, 74, 146-163.
 compagnie commerciali e bancarie, 61-63, 66-67, 89-90, 96, 97, 165, 166, 170, 292, 297-298, 350, 354.
 concilio, 83, 84, 85, 86, 197, 240, 261, 292, 344.
 – di Basilea, 84, 85, 86 nota, 197, 198, 199.
 – di Costanza, 84, 85, 90, 197, 198, 199.
 – di Firenze, 96.
 – di Trento, 53.
 – Laterano primo, 195.
 concordati fra stato e chiesa, 84-97, 196-200, 261, 295.
 confraternite laicali, 28, 285.
 Contugi, 22.
 conventi mendicanti, 27-30, 37, 55, 75-81, 145, 146, 158; e v. ordini m., osservanza m.
 – agostiniani, 28, 30, 76-77.
 – carmelitani, 77-78.
 – domenicani, 28, 79-80.
 – francescani, 28, 80-81.
 – serviti, 78-79.

- Corsini, 204-205.
 — Amerigo, 204-205, 207, 211.
 — Filippo, 204-205.
 — Piero, 204.
- Cortesi, 191.
 — Alessandro, 190-191.
 — Paolo, 191, 351-352, 354, 355.
- Corti, Francesco Sr., 267 nota.
 corti signorili, v. vivere cortigiano.
- Cortona, 142, 182, 183, 188, 191, 335.
 — capitolo cattedrale, 22, 182-183, 196.
 — cattedrale, 191.
 — diocesi, 70, 222, 335.
 — vescovi, 196, 222, 224, 231-232, 236, 237, 304.
 — vicari episcopali, 248 nota.
- Cossa, Baldassarre, 90; e v. Giovanni XXIII.
- costituzioni sinodali, 38, 271-272, 284.
- crociata, 234, 322, 323, 324, 327, 329.
- curia romana, 105, 124, 140-144, 163, 164-175, 176, 177, 178, 179, 190-192, 227-228, 229, 290-307, 346, 347, 348, 352-353, 353-356; e v. Auditorato delle lettere contraddette, Camera Apostolica, Cancelleria Apostolica, Dataria, Penitenzieria, Rota romana, Segnatura, venalità degli uffici di c.
- Cutigliano, 273-274.
 — piovano, 273-274.
- Dante, 24, 36, 203.
- Dataria, 191.
- Dati
 — Giorgio (canonico fiorentino), 269-270.
 — Leonardo, 79.
- Davanzati, Marco, 179.
- delega in partibus, 112, 303-304.
- Delfin, Pietro, 150-151, 157, 161, 162.
- Diamanti, Matteo, 218.
- Dietisalvi Neroni, 211.
 — Dietisalvi, 211-212, 316.
 — Francesco, 211.
 — Giovanni, 207, 209, 211-213, 214, 223, 235, 240, 257, 274, 277-278, 279, 283, 316, 327.
 — Nerone, 93, 11, 223.
- diocesi, 70-74.
- Dodi, 37 nota.
- Dominici, Giovanni, 79.
- Donati, Corso, 203.
- economato dei benefici, 68, 87, 88, 114; e v. licenza di accesso ai b.
- Elena di Troia, 350.
- Empoli, 142.
 — pieve, 139, 142.
- Erasmus da Rotterdam, 26.
- Erizi, 44, 46.
- esecutore apostolico, 112.
- Este, Borso d', 212.
- Estouteville, Guillaume d', 161, 168, 215, 296.
- Eugenio IV, 32, 71, 76, 77, 78, 88, 96, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 166, 185, 206, 207, 208, 209, 211, 217, 238, 241-242, 306 nota, 310, 326, 334, 335.
- Europa, 17, 83, 349.
 — occidentale, 197.
 — settentrionale, 245.
- fabbricerie, 17, 56, 285-286.
- Fabiano da Montepulciano (chierico della Camera Apostolica), 142.
- Fagioli, 25, 48.
- Fano
 — vescovi, 190.
- Federico III imperatore, 199, 259.
- Federighi
 — Benozzo, 223.
 — Bernardo, 136.
 — Francesco (padre di Benozzo), 223.
- Ferdinando I d'Aragona re di Napoli, 231.
- Fermo, 135.
 — abbazia, 135, 137.
- Fiesole, 38, 288.
 — Badia Fiesolana, 95, 154.
 — diocesi, 45, 49, 70, 72, 175, 265.

- S. Domenico, 37 nota.
 - vescovi, 87, 203-206, 223, 224, 226, 228, 236, 246, 273.
 - vicari episcopali, 246-247, 248 nota, 251, 273.
 - Figline**
 - pieve, 171, 172.
 - Filippo il Bello re di Francia**, 309.
 - Fioravanti**, 22, 24.
 - Firenze**, 14, 16, 22, 23, 29, 38, 45, 47, 48, 49, 56, 62, 63, 64, 66-69, 71, 72, 78, 87, 89, 90-96, 139, 165-166, 175-178, 181, 187, 192-193, 202-217, 220, 238, 249, 257, 297, 323, 344-345, 347-356.
 - Arte della Lana, 92, 93, 94, 178, 211.
 - Badia Fiorentina, 152-153.
 - capitolo cattedrale, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 91-94, 101, 102, 172, 176-178, 185, 211, 222, 235.
 - contado, 16, 42, 53.
 - diocesi, 45, 49, 50, 72, 175, 176, 216, 265.
 - monasteri femminili, 14, 31, 32.
 - Monte Comune, 63.
 - Parte Guelfa, 132, 133, 136, 137, 178.
 - podestà, 306.
 - provincia ecclesiastica, 72, 218, 265.
 - S. Apollinare, 122-123.
 - S. Barnaba, 56.
 - S. Cecilia, 171.
 - S. Cristoforo, 45.
 - S. Donato dei Vecchietti, 45.
 - S. Felice in Piazza, 126-127, 130.
 - S. Lorenzo, 91-94, 96, 211.
 - S. Lucia Oltrarno, 47.
 - S. Marco (congregazione), 80.
 - S. Marco (convento), 80, 94, 310.
 - S. Maria Annunziata, 78-79.
 - S. Maria degli Angeli, 161.
 - S. Maria degli Ughi, 45.
 - S. Maria del Campidoglio, 45.
 - S. Maria del Fiore, 91, 185, 264.
 - S. Maria Novella, 28, 29, 30, 94.
 - S. Michele Visdomini, 45.
 - S. Miniato fra le Torri, 48.
 - S. Paolo, 142.
 - S. Pier Maggiore, 34, 36.
 - S. Romolo, 113.
 - S. Sepolcro alle Campora, 153.
 - S. Spirito, 29.
 - S. Tommaso in Mercato Vecchio, 48.
 - santi patroni del comune e del vescovado, 202.
 - Sei di Mercanzia, 300, 301.
 - università, 285, 294.
 - vescovi e arcivescovi, 34-35, 36, 62, 72, 87, 202-217, 222, 223, 230, 235, 239, 240, 241-242, 247, 254, 255, 275-277, 277-278, 282, 314.
 - vicari episcopali, 139, 213, 245, 247-248, 248 nota, 251, 254, 277-278, 288, 295, 304.
- fiscalità, v. alienazioni fittizie, collettori apostolici, imposte dirette, imposte indirette, proprietà ecclesiastica, provvista dei benefici-tasse.
- Folchi**
 - Roberto, 223.
 - Simone (banchiere), 223.
- Forlì**
 - vescovi, 339, 340.
- Forteguerra**, 22, 24.
 - Niccolò, 160, 189-190, 230, 234, 304, 334-335.
- Francesco da Empoli**, 40, 42, 95.
- Francia**, 18, 61, 85, 165, 198, 200, 201, 262, 294, 326.
 - capitoli cattedrali, 18, 198.
 - immunità ecclesiastica, 262.
 - vescovi, 198, 201.
- Freginaia**
 - congregazione, 154; e v. Canonici regolari lateranensi.
 - convento, 154.

- Gaetani, 37 nota, 44, 45.
 Gambacorta, 22, 47.
 Garfagnana, 71.
 Germania, 17, 143, 144, 261-262;
 e v. Impero-area geografica.
 — capitoli cattedrali, 17, 26.
 — immunità ecclesiastica, 261-
 262.
 — vescovi, 261.
 Gesù Cristo, 26, 247, 348, 351.
 Gherardi (di Volterra), 22, 24.
 — Jacopo, 191, 192.
 Gheri, Goro, 190, 192.
 Ghesi, 250.
 ghibellini, 23.
 Giandonati, 45.
 Gianfigliuzzi, 22.
 Giovanni XXII, 63.
 Giovanni XXIII, 90, 166, 237; e
 v. Cossa, Baldassarre.
 Giovanni d'Andrea, 266.
 Girolami, 22.
 Giugni, 259.
 — Bernardo, 276, 279.
 — Girolamo, 168, 228.
 — Ugolino, 226, 233, 235, 259,
 279.
 Giulio II, 230, 319; e v. Rovere
 (della), Giuliano.
 giurisprudenza e giurisperiti, 40,
 106-107, 108-111, 115-117, 121-
 122, 204-205, 251, 253, 266-269,
 287, 288, 293, 313.
 giuspatronato, 22-23, 37-53, 90-91,
 92, 95, 124, 125, 172, 173-175,
 313.
 giustizia, v. cause civili, giurispru-
 denza, e giurisperiti, immunità
 ecclesiastica, inibizione, repres-
 sione dei crimini, vicari episco-
 pali.
 Gomez Frey, 148.
 Gonzaga, 78.
 — Sigismondo, 78.
 Gotti, 34.
 Gozzari, 21, 24.
 Granada, 198.
 Grassi
 — Antonio, 306.
 — Gaspare, 306.
 Grassolini, 22, 24.
 grazia aspettativa, 106, 108-109,
 172, 175, 270.
 Greci, 96.
 Gregorio XI, 63, 68, 166.
 Gregorio XII, 321.
 Gregorio XV, 72.
 Guadagni, 237.
 — Marino, 237-238.
 Gualandi, 22, 24, 44.
 Gualterotti, Bartolomeo, 116.
 Guasconi, Biagio, 93.
 guelfi, 23.
 Guicciardini
 — Francesco, 124, 193, 216-217,
 240, 287, 352, 353, 355-356.
 — Luigi, 316.
 — Piero (padre di Francesco),
 356.
 — Ranieri, 240.
 Guillichini, 21-22.
 Gusmari, 37 nota.
 immunità ecclesiastica, 16, 56-57,
 60, 62-69, 83, 86-88, 201, 241,
 244-340.
 Imola, 213-214.
 Impero, 258, 259, 261.
 — area geografica, 61, 85, 197,
 198-199, 200; e v. Germania.
 imposte dirette, 309, 312-340, 350,
 351.
 — per la crociata, 322, 323,
 324, 327, 329.
 — per l'università di Pisa,
 318-319.
 — ripartizione, 332-340.
 imposte indirette, 309-311, 312.
 Impruneta
 — pieve, 34, 42-44, 124-131,
 133, 139, 140, 143, 173.
 Incontri, 22.
 Inghilterra, 18, 61, 85, 197, 199,
 200, 262-263, 326, 344.
 — capitoli cattedrali, 18, 197.
 — immunità ecclesiastica, 262-
 263.
 — vescovi, 197, 199, 200.
 Inghirami, 22, 24.
 — Fedra, 191.
 inibizione, 285, 286-287.
 Innocenzo VII, 218.
 Innocenzo VIII, 128, 129-130,
 134, 150, 151, 298-299, 300,
 301, 302, 318, 323, 340,
 343-344.
 interdetto, 123, 265, 267, 297,

- 349-350; e v. censure spirituali.
 Ippoliti, Antonio, 190.
 Italia, 17, 25, 43, 50, 58, 61, 83, 164, 165, 219, 245, 292, 321, 330, 345, 347, 348, 349.
 — centrale, 203, 248.
 — centrosettentrionale, 70.
 — guerre d'I., 188, 347, 348.
 — settentrionale, 78.
 — unità d'I., 225.
 — vescovi, 201.
 Ivani, Antonio, 35, 240 nota.
- Juan II re di Castiglia, 198.
- Ladislao di Durazzo re di Napoli, 204.
 Lanfranchi, 22, 24, 34, 44, 46.
 — Agostino, 46.
 — Piero, 180.
 Lanfredini, Giovanni, 129-130, 133-135, 144, 161, 300-302, 345.
 Lapacci Rimbertyni, Bartolomeo, 240.
 Larciano
 — pieve, 171.
 Lateranense (congregazione), v. Fregionaiia.
 Lazzari, 22, 24.
 Lecceto (congregazione), v. osservanza mendicante-agostiniana.
 Legri
 — pieve, 52.
 Leone X, 72, 74, 78, 81, 164, 175, 189, 190-192, 313, 319, 353; e v. Medici, Giovanni di Lorenzo.
 lesa maestà, 265, 267-268.
 licenza di accesso ai benefici, 114-123; e v. possesso dei b.
 Lodi (pace di), 219, 221.
 Lombardia, 78, 85, 166, 199; e v. Milano.
 — congregazione domenicana, 80.
 Londra, 286 nota, 302.
 Lucca, 70, 154.
 — diocesi, 71, 72.
 — vescovi, 74, 191.
 Ludovico di Biagio da Treviso, 96 (cardinale camerlengo), 207-208, 313.
- Ludovico il Bavaro imperatore, 63.
 Luigi XI re di Francia, 201, 265 nota.
 Luni, v. Sarzana-diocesi.
 Lunigiana, 71.
 Lutero, Martino, 143, 144.
- Machiavelli, 48.
 — Niccolò, 81, 193, 356.
 Maffei (di Volterra), 22, 24, 191-192.
 — Mario, 191-192.
 Maffei, Timoteo, 95.
 maggiorascato, 31.
 Mainardi Arlotto, v. Arlotto.
 Malatesta, Sigismondo, 234.
 Mannelli, 173.
 — Jacopo, 101-102, 171-172.
 — Leonardo, 101-102, 171, 172.
 Mantova
 — congresso per la crociata, 234, 323.
 — convento carmelitano, 78.
 Manzoli, Luca, 236.
 Marche, 135.
 Marchetti, Antonio, 190.
 Marco di Francesco, 196.
 Martino V, 72, 84, 87, 197, 198, 229, 318, 320.
 Martelli, 22.
 — Domenico, 276.
 Medici, 22, 25, 28, 48, 71, 74, 76, 79, 80, 88-98, 122, 136, 139, 141-144, 167, 174, 177-178, 183, 186-193, 206, 209, 211-216, 221, 222, 223, 224, 231, 255, 257, 264, 265, 268, 280-281, 298, 306-307, 319, 323, 339, 345-346, 347-348, 352-356.
 — Antonio, 196, 231, 237.
 — banca, 89-90, 96, 97, 174, 178, 223, 234, 301.
 — Carlo, 223, 304.
 — Cosimo (il Vecchio), 76, 89, 90, 92, 93-96, 139, 154, 185, 186-187, 188, 191, 212, 220, 232-235, 237-238, 255, 269, 275, 320, 323, 351.
 — Cosimo I duca, 53, 114.
 — Donato, 220, 223, 274, 283, 336, 338 nota.

- Filippo, 189, 221, 223, 233-234, 254,255.
 - Giovanni di Bicci, 89-90, 92.
 - Giovanni di Cosimo, 142, 178, 255, 269, 282, 323, 336.
 - Giovanni di Lorenzo, 94, 131, 161-163, 178, 191, 192 nota, 230, 344-346, 347, 348, 349, 352; e v. Leone X.
 - Giuliano, 213, 238, 264.
 - Giulio, 81; e v. Clemente VII.
 - Lorenzo di Giovanni, 92.
 - Lorenzo di Piero (il Magnifico), 126, 131, 132, 133, 141-144, 157, 159-163, 168, 174, 178, 182, 187, 188, 189, 190-193, 196, 213-216, 220, 221, 224, 228, 230-232, 237, 238-239, 254, 255-257, 264-268, 282, 283, 296, 301-302, 304, 306-307, 318, 319, 323, 324, 331, 337 nota, 339-340, 343-346, 347, 352.
 - Maddalena, 343.
 - Piero di Cosimo, 187, 189, 224, 236, 237, 255, 256, 295, 304, 306.
 - Piero di Lorenzo, 80, 136, 178, 348, 352.
- Menghi, Matteo, 339-340.
mezzadria, 15, 53.
- Michelozzi, Bernardo, 120 (fratello d'un segretario mediceo), 157.
- Milanesi, Biagio (generale vallombrosano), 163.
- Milano, 68, 207, 232, 233, 235, 324; e v. Lombardia.
– duchi, 71, 213, 229; e v. Sforza, Visconti.
- monasteri femminili, 14, 30-33, 201.
- monasteri maschili, 26-27, 28, 37, 55, 58, 103, 120, 145-163; e v. ordini monastici, osservanza monastica.
– benedettini, 147, 152-153, 157.
– camaldolesi, 27 nota, 71, 73-74, 126, 127, 148-149, 157-158, 161-162.
– cisterciensi, 158.
– vallombrosani, 27 nota, 148-149, 152, 153, 159, 161, 162-163.
- Montagna pistoiese, 23, 173, 273, 283.
– capitano, 273-274.
- Montaigne, Michel de, 347.
- Monte (del), Antonio, 307.
- Montecastelli
– chiesa di S. Maria, 131-137, 139, 140, 143.
- Montefeltro (da), Federico, 256.
- Montepulciano, 142, 235.
- Montescalari
– abbazia vallombrosana, 163.
- Monte Senario
– eremo servita, 37 nota, 78-79.
- Montespertoli (da), 48.
- Montopoli, 66.
- Montpellier, 223.
- Morello
– chiesa parrocchiale, 52.
- Morimondo
– abbazia, 131.
- Moroni, Antonio, 251-252.
- Morrone
– abbazia camaldolese, 157-158.
- Morrone (da), 22.
- Mozzi, Andrea, 202-203.
- Mugello, 39, 48.
- Murano
– monastero camaldolese di S. Michele, 149.
– congregazione osservante camaldolese, 149, 153-154.
- Napoli, 204, 205, 231, 324; e v. Alfonso d'Aragona re di N.
- Nardi, Lazzaro, 139.
- Nardini, Stefano, 152.
- Navarra, 198.
- Neroni, v. Dietisalvi Neroni.
- Niccolini
– Matteo, 116.
– Otto, 276-277, 316.
- Niccolò V, 71, 79, 150, 151, 191, 331-332.
- Niccolò di Pierozzo, 209.
- Nicosia, v. Calci.

- nobiltà e popolo, 24-26, 28-29, 36, 38, 44-48.
 Numai, Alessandro, 339, 340.
- obligatio in forma Camerae, 63, 297-298.
 occamismo, 344.
 Oddomeri, 24.
 opere, v. fabbricerie.
 ordini mendicanti, 26, 29, 75-81, 145, 155; e v. conventi m., osservanza m., terz'ordini m.
 — Agostiniano, 76-77, 81.
 — Carmelitano, 77-78.
 — Domenicano, 79-80.
 — Francescano, 79, 80-81, 231, 237.
 — Servita, 78-79.
 ordini monastici, 26, 145-163; e v. monasteri, osservanza m.
 — Benedettino, 147, 150.
 — Camaldolese, 73, 148-149, 150, 161-162.
 — Olivetano, 146.
 — Vallombrosano, 126, 148-149, 152, 155, 159, 162-163.
 ordini regolari, 222; e v. o. mendicanti, o. monastici.
 Orlandi, 46.
 — Jacopo, 46.
 Orsini, 215.
 — Latino, 152, 339.
 — Rinaldo, 132, 215-217, 230, 240, 254, 255, 303, 306, 331.
 ospedali, 55, 286.
 osservanza mendicante, 75-81, 153, 158; e v. conventi m., ordini m.
 — agostiniana, 76-77, 81, 154.
 — carmelitana, 77-78.
 — domenicana, 79-80, 209.
 — francescana, 79, 80-81.
 — servita, 78-79.
 osservanza monastica, 74, 76, 103, 146-163; e v. monasteri, ordini m., Santa Giustina.
 — camaldolese, 148-149, 153, 154, 161-162; e v. Murano.
 — cisterciense, 158.
 — vallombrosana, 148-149, 155, 162-163; e v. San Salvi.
 osservanza regolare, 74, 94-96, 103; e v. o. mendicante, o. monastica.
- Pacciana
 — monastero, 153.
 Padania, 78, 248.
 Paesi Bassi borgognoni, 85, 199.
 Palermi, 48.
 Palmieri, Matteo, 215.
 Panciaticchi, 22, 23-24, 183-184, 186.
 Pandolfini
 — Agnolo, 224.
 — Carlo, 316.
 — Giannozzo, 224.
 — Niccolò, 101, 170, 180 nota, 224, 230-231, 240, 283, 304.
 — Pierfilippo, 307, 337 nota, 339-340, 343-344.
 Paolo II, 117-119, 121, 150, 151, 171, 212, 213, 224, 259, 278, 295, 296, 314, 327-328.
 papato avignonese, 57, 61, 62, 164, 165, 197.
 Parigi
 — parlamento, 294.
 Parma
 — vescovi, 127.
 parrocchia, 37-53, 90-91, 95.
 Passerini, Silvio, 191, 192.
 Passignano
 — abbazia vallombrosana, 162, 163.
 Pavanelli, Placido, 148.
 Pavia
 — diocesi, 231.
 — vicari episcopali, 231.
 Pazzi, 34, 36, 167, 214, 264.
 — congiura, 36, 167-168, 214, 229, 238-239, 264-268, 329.
 — Cosimo, 136, 220.
 — Guglielmo, 220.
 — Pazzo, 34.
 Penitenzieria, 291.
 Perugia, 135.
 Peruzzi, 237.
 — Antonio, 237-238.
 — Ridolfo, 93.
 Pescia, 71, 188, 191.
 — pieve (poi propositura), 72, 191.
 petitorio, v. possessorio.
 Piccinino, Niccolò, 219.

- Piemonte, 85, 199.
- Piendibeni, Francesco, 235-236, 237.
- Pienza
 — diocesi, 73.
- pieve rurale, 42-43.
- Pilastri, 48.
- Pio II, 73, 101, 148, 150-151, 154, 169, 210, 211, 228, 230, 234, 235, 268-269, 305, 311, 314, 315, 318, 321, 323, 326, 327, 334.
- Pisa, 19, 38, 44-45, 47, 48, 49, 63, 64, 71, 154, 179-181, 183, 189, 218-219, 221, 284, 288, 311, 319.
 — arcivescovi, 34, 46, 189, 196, 214, 218-219, 221, 223, 225, 226, 233-234, 236, 238-239, 249, 264-268, 277, 318.
 — capitano fiorentino, 219.
 — capitolo cattedrale, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 179-180, 196.
 — diocesi, 70, 72, 179, 180.
 — nobiltà, 46.
 — ospedali, 180.
 — S. Alessandro in Ponte, 44.
 — S. Bartolomeo degli Erizi, 44.
 — S. Bartolomeo dei Lanfranchi, 44.
 — S. Biagio a Cisanello, 47.
 — S. Caterina, 28.
 — S. Donato, 45.
 — S. Donnino, 153.
 — S. Filippo dei Visconti, 44.
 — S. Martino in Kinzica, 37 nota.
 — S. Michele degli Scalzi (affiliato a Fregionaia), 154.
 — S. Salvatore a Porta Aurea, 50.
 — S. Savino, 230.
 — S. Simone al Parlascio, 48.
 — S. Sisto, 56.
 — S. Vito, 37 nota.
 — università, 109, 189, 249, 286, 294, 306, 307, 318-319.
 — vicari episcopali, 239, 248 nota, 249, 252 e nota.
- Pistoia, 16, 23-24, 38, 64, 183-186, 188, 189, 190, 217, 218, 220, 240, 281, 285 nota, 287 nota, 288, 311, 313, 334-335.
 — capitolo cattedrale, 21, 22, 23-24, 24, 107-108, 183-184, 185, 190.
 — diocesi, 49, 70, 72, 179, 185-186, 218, 265, 273, 283.
 — ospedale del Ceppo, 189.
 — S. Bartolomeo (affiliato a Fregionaia), 154.
 — S. Domenico, 29.
 — S. Vitale, 184.
 — vescovi, 34, 183, 217, 218, 220, 223, 224, 226, 228-229, 230-231, 272, 274, 275, 283, 288, 336.
 — vicari episcopali, 248 nota, 251, 252 e nota, 274, 283.
- Pitti
 — Giovannozzo, 315.
 — Luca, 236.
 — Prospero, 236.
- Po, 252.
- Poggibonsi
 — convento agostiniano, 77.
- Poggio (da)
 — Cristoforo, 247-248.
 — Giovanni, 247.
- Poliziano, Agnolo, 142, 192, 275.
- Pontremoli
 — diocesi, 71.
- popolazione, 14, 47, 49.
- popolo, v. nobiltà e popolo.
- Poppi
 — abbazia, 152.
- Porciano
 — chiesa parrocchiale, 51.
- Portico
 — podestà fiorentino, 137.
- Portinari, Tommaso, 300-302.
- Poschi, 250.
- possesso dei benefici, 109-111, 114-123.
- possessorio e petitorio, 117-119; e v. possesso dei benefici.
- Prato, 16, 32-33, 183, 186, 188-189, 272, 281.
 — contado, 186.
 — ospedale del Ceppo, 16.
 — pieve (poi propositura), 183, 304.
 — S. Chiara, 32-33.
 — vicari dei vescovi di Pistoia per P., 272-273.

- Premilcuore, 132, 133.
 — chiesa parrocchiale, 116.
 Prete Rosso, 119-120.
 prevenzione temporale, 107-108, 109-111.
 proprietà ecclesiastica, 14-16, 246-247, 312, 313-317, 325, 327.
 provvista dei benefici, 37, 58-60, 65, 68, 88, 101-242, 246, 247, 270, 291, 307; e v. clausole beneficitarie, commenda, economato dei b., giurisprudenza e giurisperiti, giuspatronato, grazia aspettativa, licenza di accesso ai b., possesso dei b., possessorio e petitorio, prevenzione temporale, resignatio.
 — tasse, 59, 128, 147, 170, 175, 322.
 Pucci, 22.
 — Lorenzo, 170.
- Quarata
 — chiesa parrocchiale, 172.
- Rabbi, 138.
 regime di governo pre-mediceo, 66-67, 89, 90-93, 186, 222-223, 237-238.
 regime di governo post-mediceo, 135-136, 188, 189, 216, 319, 348-353; e v. ultima repubblica fiorentina.
 repressione dei crimini, 262-277, 279-283, 290-291.
 resignatio, 22.
 repubblica christiana, 261, 292, 294, 299.
 Riario, 122, 213-215, 231.
 — Girolamo, 213, 214, 264, 330-331.
 — Pietro, 213-214, 216, 240.
 Ricasoli, 22, 37 nota, 45, 173.
 Riccardi (di Pistoia), 29.
 Ricci
 — Giuliano, 219, 220, 221, 234, 277.
 — Piero, 219, 226.
 Riccobaldi, 24.
 Ridolfi
 — Lorenzo, 40, 109, 111, 115-116, 204-205.
 — Luigi, 316-317.
 riforma del secolo XI, 37, 57.
 Rinuccini, Alamanno, 339 nota.
 rinuncia al beneficio ecclesiastico, v. resignatio.
 Roma, 165, 166, 352.
 — sacco di R., 353.
 — S. Maria del Popolo, 329.
 Romagna, 124, 132, 137.
 Romagna fiorentina, 116, 124.
 Roncioni, 37 nota.
 Roselli, 24.
 Rossellini, 22, 24.
 Rossi (di Firenze), 174-175.
 — Benedetto, 175.
 — Giovanni, 174-175.
 — Luigi, 175.
 — Sigismondo, 174.
 Rossi (di Pisa), 25.
 Rota romana, 59, 74, 101, 112-113, 132, 154, 210, 291-292, 293, 296, 300, 305-306, 307.
 Rovere (della), Giuliano, 122, 125, 159-160, 162, 190, 215, 230-231; e v. Giulio II.
 Rucellai, 22, 28, 239.
 — Cardinale, 259-260, 268.
 — Guglielmo, 316.
 Ruota fiorentina, 294.
- Sacchetti, Franco, 39, 48.
 Sacramoro, Filippo, 213.
 Salutati
 — Antonio (banchiere), 223.
 — Coluccio, 101, 102.
 — Leonardo, 223, 236.
 Salviati, 167, 216.
 — Francesco, 174, 175, 214, 216, 225, 238, 249-268, 318.
 Salvini, Mariano, 304.
 Sandei, Felino, 307.
 San Gimignano, 16, 188, 191, 250, 251.
 — convento agostiniano, 77.
 — propositura, 113.
 San Giuliano a Settimo (pieve), 171, 172, 173.
 San Miniato, 71, 275.
 — commissario fiorentino, 275.
 — diocesi, 72-73.
 Sano di Signorino, 133-136, 138.
 San Piero in Bossolo (pieve), 125.

- San Salvi
 — abbazia vallombrosana, 162.
 — congregazione osservante vallombrosana, 148-149, 155, 162-163.
- San Sepolcro, v. Borgo San Sepolcro.
- Sansonì Riario, Raffaele, 141 (scrive a Lorenzo il Magnifico), 238-239, 249, 264-268.
- Sant'Abbondio (priorato benedettino), 157.
- Santa Giustina (congregazione di), 146-149, 153, 154, 157, 162; e v. osservanza monastica.
- Santa Maria di Castello (chiesa), 46.
- Sant'Appiano in Valdelsa (pieve), 52.
- santo patrono, 56, 202.
- Saraceni, 56.
- Sarzana, 71-72.
 — diocesi, 71-72.
 — vescovi, 71.
- Sassi, Michelangelo, 131-138.
- Savonarola, Girolamo, 80, 172, 319, 348-351, 356.
- Scala, Bartolomeo, 159, 192, 193.
- Scarampi, 208 nota.
- Schiattesi, Santi, 80, 310.
- Scisma, 63, 67-68, 69, 83, 84, 86, 87, 89, 165, 295, 313, 326.
- Sclafenati
 — Gabriele (curiale lombardo), 142.
 — Giovan Giacomo, 125-131, 132, 138.
- Sco
 — pieve, 171.
- scomunica, 123, 262, 265, 267, 310, 326-327, 328; e v. censure spirituali.
- Scornigiani, 37 nota.
- Segnatura (ufficio e tribunale di curia), 300, 305.
- Serrazzano, 259.
- Sforza, 71, 212, 232.
 — Ludovico il Moro, 131.
- Siena, 70, 71, 73, 77, 81, 248.
 — diocesi, 73.
 — vicari episcopali, 248, 252.
- Sigismondo di Lussemburgo imperatore, 258.
- Signa
 — convento delle Selve, 77.
 — pieve, 19.
- Sismondi, 29, 50.
- Sisto IV, 79, 88, 122, 125, 127, 128, 132, 133, 150, 151, 152, 159, 160, 161, 169, 172, 174, 212, 213, 214, 215, 225, 230, 231, 238-239, 240, 264-268, 269, 296, 318, 319, 324, 328, 329-331, 339.
- Sizi, 48.
- Soderini, 47, 351-353.
 — Bartolomeo, 249.
 — Francesco, 134, 157, 170, 223-224, 229, 240, 249, 283, 303, 351, 352.
 — Giovan Vittorio, 116.
 — Piero, 351-353.
 — Tommaso, 224, 229.
- Sozomeno, 184-185.
- Sozzini, Bartolomeo, 109-111, 267, 286, 288.
- Spalato
 — arcivescovi, 208.
- Spinellini, 52.
- Spini, 90.
- Spugna
 — abbazia vallombrosana, 159.
 stato, 60, 121, 253, 260-261, 270, 280-281, 293-294, 346-347.
- Stato della chiesa, 63, 64, 88, 126, 167, 203-204, 207, 208, 297, 324, 343, 346-347, 349.
- stato regionale, 63, 66, 67, 69-81, 82-83, 178-193, 204, 217-222, 332-335, 353.
- Strasburgo
 — capitolo cattedrale, 26.
- Strinati, 45.
- Strozzi, 25, 28, 35, 36, 48.
 — Antonio, 116.
 — Roberto, 239, 249.
- Stufa (della), 37 nota.
- Sugana
 — piviere, 45.
- Svevi, 61.
- Taranto
 — arcivescovi, 218.
- Tarlatti, 21, 24.
- Tarquìnia, 207.
- Taviani, 23, 24, 29.

- Temperani, Manno, 276.
 Terranova, 122.
 terz'ordini mendicanti, 285, 288-289.
 Tignoselli, 24.
 Todeschini-Piccolomini, Francesco, 135.
 Tolfa, 97.
 Tornabuoni
 — Giovanni, 142, 234.
 — Giuliano (cugino di Lorenzo il Magnifico), 142.
 Torti, Girolamo, 267 nota.
 Tosa (della), 203; e v. Visdomini.
 — Lottieri, 203.
 — Niccolò, 136.
 — Rosso, 203.
 Toscani, Giovan Luigi, 306.
 Tosinghi, v. Tosa (della).
 Traù
 — vescovi, 207.
 Traversari, Ambrogio, 148, 150, 325.
 Trevisan, Andrea, 263.
 Treviso, 207.
 tribunali supremi degli stati, 293-294.
 Trinciavelli (famiglia di Firenze), 41-42.
 Troia, 350.
 Tudor, 262.
 Turchi, 287, 324, 327; e v. crociata.
 Turini, 191.
 — Baldassarre (datario), 191.
- Ubaldini, 39, 48.
 ufficiali del clero, 335.
 Ughi, 35, 45.
 ultima repubblica fiorentina, 187, 188, 189, 192, 353.
 umanesimo, 29, 166.
 università, 293-294; e v. Firenze-u., Pisa-u.
 Urbano VI, 67.
 Urbino, 256.
 Uzzano (da), 47.
- Vacchereccia
 — chiesa parrocchiale, 52.
- Vagnucci, 22.
 — Dionigi (curiale cortonese, 142.
 — Jacopo, 191.
- Vaiano
 — abbazia vallombrosana, 163.
 Valdarno inferiore, 66, 71.
 Valdarno superiore, 49, 119.
 Val di Greve, 42, 45.
 Val di Nievole, 71.
 Val di Pesa, 42, 45, 48.
 Val di Serchio, 46.
 Val di Sieve, 49.
 Valentino, 220.
 Valle (della), Pierantonio, 255-257.
 Vallombrosa
 — abbazia, 152, 162.
 Vasari, Giorgio, 241-242.
 Vecchietti, 45.
 venalità degli uffici di curia, 105, 143, 165, 169-170, 228.
 Veneto, 153-154, 166, 178-179, 253; e v. Venezia.
 Venezia, 67, 68, 153, 237, 253, 256, 263, 276, 324, 327, 354; e v. Veneto.
 Verchionesi, 48.
 Verino Paolo (aspira a un beneficio in Empoli), 142.
 Vernagalli, 34.
 vescovi
 — cerimonie d'entrata, 34-35, 36.
 — giurisdizione temporale, 15, 64, 201, 257-259.
 — qualità personali, 239-242, 283.
 — reclutamento, 17, 58, 102-103, 195-200, 202-217, 222-239.
 — ruolo, 18, 200-202, 217-222, 240-241, 245, 246-248, 252-254, 270-273, 277, 282-283, 285, 291, 314, 336, 338.
 Vespasiano da Bisticci, 76, 166, 184, 209, 210, 232-233, 240.
 Vespucci, Guidantonio, 239, 329-330.
 vicari capitolari, 18, 250.
 vicari episcopali, 201, 213, 239, 245-257, 270, 272-273, 285, 291, 303.
 Vicenza, 203.
 Villani, Giovanni, 14, 67, 354.

- Vinci, 275.
 Visconti (di Milano), Filippo Maria, 208.
 Visconti (di Pisa), 24, 28, 44, 46.
 Visdomini (di Firenze), 28, 34-35, 36, 45, 203; e v. Tosa (della).
 Vitelleschi, Giovanni, 87, 89, 207, 208, 213, 320.
 Vitelli (signori di Città di Castello), 74.
 vivere civile, 67, 94-95, 192-193, 216, 348, 353-356.
 vivere cortigiano, 192-193, 216, 353-356.
 Volterra, 16, 35, 64, 183, 186-187, 191-192, 220-221, 258-259, 274, 279, 282, 289-290, 333.
 — capitano fiorentino, 258-259.
 — capitolo cattedrale, 19, 22, 23, 24, 182, 191, 274.
 — contado, 16, 187, 289, 290.
 — diocesi, 70, 179, 289.
 — podestà, 290.
 — SS. Giusto e Clemente, 34, 161-162, 191-192.
 — vescovi, 34, 35, 134, 157-158, 211-212, 221, 223, 224, 226, 229, 235, 246, 249, 258-259, 274, 279, 289-290, 306, 351.
 — vicari episcopali, 246, 248 nota, 249, 251, 252 nota, 279.
- York
 — provincia ecclesiastica, 199.
- Zabarella
 — Bartolomeo, 208, 209.
 — Francesco, 208.
- Zeno, Giovanni Battista, 131, 132, 133, 134.
- Zomino di Bonifacio, v. Sozomeno.

Finito di stampare nel settembre 1987
per i tipi delle Arti Grafiche Editoriali S.r.l., Urbino

